20947

DELLA STORIA

ECONOMICO-CIVILE DI SICILIA

LIBRI DUE

del Cav. Lodovico Bianchini

DA FAR SEGUITO

ALLA

STORIA DELLE FINANZE DI NAPOLI

DEL MEDESIMO AUTORE.

VOLUME I.°

Napoli,

DALLA STAMPERIA REALE

1841.

L'AUTORE

A CHI LEGGE.

Nel rendere di ragion pubblica sotto il nome di *Storia delle Finanze* la Storia economico-civile di Napoli, espressi nel Discorso preliminare quel che mi pensassi intorno alle scritture di tal sorta e ciò che comprender dovessero; laonde sarebbe inutil cosa lo andar qui ripetendo gli stessi divisamenti. Dirò piuttosto quel che più di proposito s' attiene al presente lavoro, e l'occasione per cui fu fatto. Erasi limitata quella mia opera a quanto riguardar potesse le sole regioni di Napoli, non avendo stimato di trattare delle cose di Sicilia, perocchè mancavami la conoscenza di molte speciali scritture divulgate per le stampe, nè erami dato far delle ricerche nei pubblici archivî donde attigner potessi i necessarî elementi. Piacque intanto al Re nel mese di Dicembre del 1837 deputarmi a Capo del Ripartimento degli Affari Interni in Sicilia, alloraquando intendeva ad utili riforme nella economica con-

dizione della medesima. Di là a poco dovetti prender parte nelle più rilevanti faccende della finanza, e mi venne poscia affidata la missione di assistere qual collaboratore il Luogotenente Generale Duca di Laurenzana, nella visita che di Real ordine fece per quattro mesi, nel 1838, per la intera isola, perchè meglio fosse osservata l' Amministrazione in ogni suo ramo. In tutte le occupazioni del mio uficio, nella peregrinazione pei Comuni della Sicilia, come altresì leggendo le varie opere di patria istoria e di pubblico diritto, e ricercando negli archivi dello Stato le scritture ch' eran d' uopo, proccurai d' istruirmi della condizione passata e presente di paese sì importante e sì ricco d'illustri memorie, con la mira di compier per la Sicilia una storia nella sostanza e nella forma presso che uguale a quella da me compilata per Napoli.

Quest' opera adunque comprende la narrazione dei varî avvenimenti di Sicilia dal 1140 al 1841, e vien divisa in due libri, de' quali il primo giugne al 1735, ed il secondo comincia da tal' epoca. Ogni libro è suddiviso in quattro parti. Espongo nella prima quanto riguardò le istituzioni politiche, l' amministrazione in generale ed i più memorabili casi politici intravvenuti. Nella seconda le leggi, gli ordinamenti e le vicende intorno alle proprietà. Nella terza le contribuzioni pagate dal popolo e tutt'altro che ha formato la rendita pubblica, non che il metodo di amministrazione e le pubbliche spese. Nella quarta da ultimo quel ch' è relativo alla moneta ed in generale ai

capitali ed all'industria considerata sotto qualsiesi aspetto. Ciascuna parte è corredata di note, nelle quali sono indicati i fonti donde ho desunti i fatti, e trascritti quei documenti che ho giudicati più atti a poterli chiarire.

Digitized by Google

STORIA
ECONOMICO-CIVILE
DI SICILIA

Libro I

PARTE PRIMA.

Sposizione di quanto riguardò le istituzioni politiche l' amministrazione in generale ed i più memorabili casi dai Normanni insino alla venuta di Carlo III Borbone.

Capitolo I.

Si discorrono gli avvenimenti che precedono la dominazione degli Aragonesi -- Regno di Pietro d'Aragona -- Cose memorabili. Riordinamento della Magna Curia -- Condizione del reame di Sicilia -- Vittorie de' Siciliani contra gli Angioini -- Il Principe di Salerno, che fu poi Re Carlo II, è fatto prigioniero -- Morte di Re Carlo I d'Angiò -- Carlo d' Artois Balio del reame di Napoli -- Legato del Pontefice -- Morte di Re Pietro. Succede Giacomo. Suoi primi passi -- Uno sguardo sulla condizione di Napoli e Sicilia -- Capitoli di Papa Onorio perchè in Napoli andarono in desuetudine ed in Sicilia furono tramutati in legge -- Difficoltà che si opponevano a ricomporre le cose di Sicilia -- Spedizione di Giacomo contra Napoli -- Liberazione di Carlo II; Giacomo gli cede la Sicilia -- A qual partito s' appigliano i Siciliani dopo di tal cessione -- Federigo III gridato Re di Sicilia -- Sue intraprese contra Napoli -- Con quanta virtù e valore resiste a potenti nemici fra angustie d'ogni maniera -- Pace di Castronuovo. Come Fede-

Digitized by Google

rigo ne profittò -- Conquista del Ducato di Atene e Neupatria -- Morte di Carlo II Re di Napoli: gli succede Roberto -- Federigo si collega coll' Imperadore Arrigo VII. Morte di costui. Potenza di Roberto in Italia: guerre contra Federigo; suoi fatti d' armi in Sicilia. Federigo si unisce co' Ghibellini fuorusciti di Genova, con Castruccio e coll' Imperadore di Costantinopoli -- Si collega di poi coll' Imperadore di Germania -- Intestine discordie in Sicilia, che le tornano di estremo danno; fazioni dei Chiaromonti e Ventimiglia -- Perdita dell' isola delle Gerbe -- Morte di Federigo III -- Considerazioni generali intorno al suo governo -- Si disaminano le cagioni per le quali, lui morto, lo Stato volgesse a grande decadimento -- Instituzioni politiche più memorabili del tempo di Federigo -- Circoscrizione territoriale di Sicilia.

Fu quasi tre secoli alla dominazione degli Arabi soggetta la Sicilia, stata sin da remotissima età ricca di suolo ferace e d' illustri memorie. Ma cedette finalmente alla potenza de' Normanni l' araba signoria, e mentrechè i vincitori v'introdussero nuove politiche e civili instituzioni, non cangiarono del tutto le leggi i sistemi e gli usi che di arabo o di greco o di antico siculo sentivano. Molti hanno scritto, ed io stesso altrove narrai, come il normanno Re Ruggiero (1) avesse formata potente Monarchia la quale in sè comprese il reame di Sicilia e le regioni che dal Tevere al Faro di Messina discorrono, e le quali abbracciando i Ducati di Calabria, di Puglia, di Bari, di Napoli, di Sorrento, di Amalfi, di Gaeta, ed i Principati di Taranto, di Capoa, e Salerno, e da ultimo gli Abruzzi, constituirono un altro distinto reame che d' Italia al di là del Tevere o di Puglia e poi di Napoli ebbe nome. Succedeva a Ruggiero il suo figliuolo Guglielmo il quale a cagion del suo cattivo governo fu detto il Malo, ed a costui Guglielmo II che accorrendo a'disordini ingenerati dal padre e da quei che durante la sua minore età tenuto aveano lo Stato, meritossi il nome di Buono. Regnò quindi Tancredi, e poscia più per forza d' armi che per diritto di successione cadde il reame in potere dello svevo Arrigo Imperatore, il quale d' immensa rovina fu cagione a' popoli. Ma venuto a regnare il secondo Federigo si videro fermati non solo tutti gli ordinamenti dai Re normanni già stabiliti, e poi sconvolti

per le vicende a cui il Regno era soggiaciuto, ma eziandio a maggior gloria potenza e ricchezza innalzata la Monarchia. Breve assai ed agitato da guerre e da perturbazioni fu il regno di Corrado; di nessuna virtù egli fè mostra per cui avesser potuto cangiarsi in meglio le sorti delle genti. Per contrario molte speranze di sè fece concepire Manfredi, uomo di alti e generosi spiriti; ma Carlo d' Angiò, lui vinto e morto nella battaglia di Benevento, senza altro ostacolo nel 1266 si rese padrone di Napoli e Sicilia. Pertanto i Siciliani malcontenti del governo degli Svevi a cagion delle molte gravezze imposte da Federigo per sostenere lunghe e desolanti guerre, e rimembrando i felici tempi del secondo Re Guglielmo, eransi levati a popolo in più comuni al cominciar del regno di Manfredi. Apparente calma sembrò costui avervi ricondotta; ma, quando con durezza estrema e vieppiù gravati per balzelli e sevizie furono dagli uffiziali di Re Carlo, allora lo scontento si accrebbe. E tantosto apertamente scoppiò in più Città dell' isola all' apparir di Corradino figliuolo di Corrado venuto alla testa di poderoso esercito a riacquistare il funesto retaggio del reame delle Sicilie. Ma caduto egli nelle mani di Carlo e perduta miseramente la testa nella piazza del Mercato di Napoli a' 24 Agosto del 1268, si vide l' angioino Monarca liberato da ogni timore, di tal che la sua naturale fierezza ed alterigia più non ebbero modo. In questa per opera di Giovanni di Procida, congiurato coi primati di Sicilia, dopo varie vicende avveniva il memorabil vespro del dì 26 Marzo 1282, d'onde la strage degli odiati Francesi, e la caduta di Carlo d'Angiò dal trono, sul quale saliva Pietro d'Aragona gridato in Palermo Re di Sicilia.

I Re nuovi son sempre larghi di donativi e di concessioni agli uomini loro ligî, e di promesse ai popoli che sempre lamentano il passato e sperano migliore il tempo avvenire. Così Pietro, mentre che donava feudi, signorie ed uficî ai suoi fedeli, dall'altra via con pubblici atti prometteva dover tornare alla condizione in che erano sotto il secondo Re Guglielmo le politiche instituzioni, le civili leggi e soprattutto i tributi dello Stato. La quale lusinga che le cose si riducessero a quel che forse non erano un secolo innanti, fu cagione che il popolo di molti sacrifici

e fatiche durasse in sostenere la guerra contra l'irritato e potente vicino Re Carlo, e padre della patria acclamasse Re Pietro.

Tra le cose più memorabili del regno di Pietro riguardo all'alta politica dello Stato dee annoverarsi la continuazione dell'ordinamento della Magna Curia nella stessa forma de' Normanni e degli Svevi, composta dai sette grandi Uficiali del reame, cioè dal Gran Contestabile supremo Capitano degli eserciti; dal grande Ammiraglio supremo Capitano e dispositore di quanto all'amministrazione dell'armata, ed in generale alle cose del mare concernea; dal gran Giustiziero primo Ministro di Giustizia sopra tutti i giustizieri del reame; dal Gran Protonotario primo Segretario del Re per promulgar leggi, editti, concessioni, rescritti ed altri atti del Sovrano; dal gran Camerario che aveva cura della pubblica economia e del patrimonio del Re; dal gran Cancelliere custode del Segreto e del Sigillo reale. Avea Re Carlo d'Angiò nel reame di Napoli serbata sol di forma la Magna Curia, mentre che in realtà tutte spediva le faccende del governo nel suo privato consiglio. In certo modo lo stesso avveniva in Sicilia, perocchè Re Pietro quasi un privato consiglio tenne sempre presso di sè di uomini i quali seguito lo aveano da Aragona, e di principali baroni siciliani. Era non pertanto cotesto Sovrano uso a regnare in Aragona con politiche forme che la volontà dell'universale esprimessero, e di tali instituzioni ci si valse richiamando a vita quelle curie o parlamenti che in ispezieltà nel tempo di Federigo svevo si adunavano, nelle quali avean parte i nobili, gli ecclesiastici, e i sindaci dei Comuni. Volgeva intanto l'anno 1284 e niente ancora faceasi pel riordinamento delle cose del reame a più stabil condizione, sì per la guerra che uopo era sostenere contra gli Angioini, sì perchè quel Re il vero stato ignorava del suo novello reame; laonde era mestieri non venire a risoluzioni che l'avessero posto nel cimento di perdere quel che con istento teneva. Pure prosperevoli non erano le sorti del vicino reame, e dubbia fortuna vi sperimentava l'angioino Monarca soprattutto per le vittorie consegnite dalle navi siciliane sulla sua armata. Era intanto Carlo partito per recarsi a Bordeaux a fin di eseguirvi il duello proposto con Re Pietro per

metter fine alla contesa che i due reami agitava, ed in questo mentre nel mese di Giugno del 1284 il celebre Ammiraglio Ruggiero Lauria, sconfitta l'armata angioina, menava seco prigioniere Carlo Principe di Salerno, figliuol primogenito di Re Carlo e Vicario durante la sua assenza. Tali vittorie vieppiù inanimirono Re Pietro e i Siciliani a sostenere la indipendenza, e d'altra parte riaccesero il fuoco della ribellione in varî punti del reame di Napoli, segnatamente nella Basilicata dove talune terre si dettero a Re Pietro. Carlo puniva i ribelli, ma non cangiava perciò gli odî e gli sdegni ingenerati dal suo cattivo governo, ed oppresso ed esasperato egli medesimo da fatiche d'ogni maniera finiva in Foggia a' 7 Gennaio del 1285 lasciando balio del Regno il suo nipote Carlo d'Artois durante la prigionia del Principe di Salerno, niun de' figliuoli del quale poteva a ragion dell'età prendere il governo del reame, dacchè il maggiore di essi contava appena tredici anni. In sì grave accidente il Pontefice Martino IV spedì il Cardinale Gherardo di Parma come suo legato perchè al balio si unisse.

Pertanto Filippo Re di Francia fratello del Conte d'Artois, intese com'ebbe siffatte novità, e molto sperando ove il Principe di Salerno fosse morto cattivo, con poderoso esercito e con potente armata contra Re Pietro si rivolse invadendo la Catalogna. Pietro tantosto scrisse in Sicilia perchè in suo soccorso venisse l'armata siciliana, dalla quale aiutato ruppe i nemici, sicchè Filippo ripassati i Pirenei usciva di vita nel dì 6 Settembre di quell'anno 1285. Ma dopo due mesi a un bel circa specialmente agli 11 Novembre moriva eziandio. Re Pietro in Barcellona chiamando Alfonso suo primogenito a successore nel regno di Aragona, e Giacomo suo secondo figliuolo in quello di Sicilia, ed ove questi morisse senza prole, gli succedesse Federigo suo terzo figliuolo. Giacomo fu coronato in Palermo Re di Sicilia a' 2 di Febbraio del 1286 dal Vescovo di Cefalù, e da quelli di Squillace e Neocastro e dall'Archimandrita di Messina. I primi passi di Giacomo furono per le armi, e varî fatti ed intraprese gli riusciron felici, infestando le coste del vicino reame, varie terre assalendovi e riportando ricco bottino. Ma la Corte di Roma la quale

si era mostrata avversa alle mutazioni avvenute in Sicilia continuava a tutta possa a favoreggiare gl' interessi degli Angioini: per la qual cosa scomunicato Re Giacomo, il Vescovo ancora ed i compagni che osarono ugnerlo fulminava di anatema, e la rivolta e lo scontento suscitava in varî luoghi dell' isola, sicchè doveansi ad un tempo combattere potenti nemici all' esterno, e vieppiù nell' interno, i quali sminuite avrebbero le forze dello Stato. E se questa età ricorda memorabili fatti d' arme, pure rattristasi l' animo al rimembrare che esse furon vôlte o contro a' proprî concittadini o contra il vicin popolo, col quale poco tempo innanti uniti erano i Siciliani! Scambievole nimicizia, vendette ed odî suscitati e mantenuti, gravi rovine apportavano in amendue gli Stati, nè speranza sorgeva che in meglio volgessero le sorti de' popoli. In Napoli l' universale, se togli pochi, si dolevano d' intollerabili gravezze, ed oppressioni; le genti spatriavano del tutto lasciando le più care affezioni, e recavansi a vivere in mezzo ai barbari credendo avere ivi più sacro asilo; in Sicilia solo l' entusiasmo di sostener la propria indipendenza sopportar faceva le ingenti gravezze che pesavan sul popolo, ma anche dappertutto si reclamava che in effetti si ritornasse alla tanto desiderata condizione del felice tempo del buon Re Guglielmo.

Rimaso al governo del reame di Napoli, il Principe di Salerno, a' 28 Marzo del 1283 adunato general parlamento nel piano di S. Martino in Calabria, vi pubblicò diversi capitoli con che i rigori del governo del padre, in ispezieltà riguardo a' tributi, rendeva più miti, ma vane speranze furono essi di niun frutto fecondi; intanto essendo questo principe prigioniero, il Pontificio Legato, prevalendo sempre con la sua autorità e destrezza al balio Conte d' Artois, vide che per impedire la general ribellione dei popoli di Napoli, e per rendere amici alla Santa Sede i Siciliani, il solo spediente ci avea di sgravare i tributi, riordinando e questi ed altre importanti branche di civile economia secondo lo Stato del Re Guglielmo II. E però con somma cura procurò d' ogni dove e consigli e notizie e autentiche scritture per riuscire nel suo disegno, perocchè dispersi erano i registri del tempo di quel Re, nè uomini più vivevano che avessero

potuto attestarli con precisione. Compilati tali capitoli, il Legato li propose nel parlamento di Melfi a' 28 Marzo del 1285 perchè fossero approvati da Papa Martino: ma questi essendo morto, furon di poi pubblicati in Tivoli dal suo successore Onorio IV nel mese di Settembre di quell' anno medesimo. Siffatto statuto che tratta di cose di governo, di feudalità, di finanza, di proprietà, e d' industria è un avvenimento importante della nostra Storia, perocchè dovea solo avere effetto in Napoli, nella Sicilia non già, la quale in odio era al Pontefice: eppure succedette il contrario, chè in Sicilia ebbe esso valor di legge, ed in Napoli fu del tutto obbliato. Han sempre sostenuto gli scrittori napoletani, i quali furono fautori dei diritti della Sovranità (2), che i Capitoli di Papa Onorio non si tennero mai come leggi proprie di Napoli dove inosservati restarono sin dal primo loro apparire, e molto meno ebbero vigore in Sicilia. L'opposta sentenza per Sicilia sostennerò la più parte de' siciliani scrittori (3) non per contrariare i diritti della Sovranità, ma perchè quegli statuti si reputassero come legge propria del paese. Le quali sentenze mostrano lo scopo de' rispettivi scrittori. Non è a dubitarsi che niuna esecuzione ebbero in Napoli i cennati capitoli, comechè le loro disposizioni fossero piene di molta saviezza e giustizia: il che derivava dall' essere lo Stato di Napoli in tal condizione che impossibile riusciva qualsiasi miglioramento, perocchè il più grave ostacolo provveniva dallo stesso sistema del governo, essendo il reame in due fazioni partito, l' una in favore degli Angioini presso di cui eran tutto il potere, gli uffizî e gli onori; l' altra, ed era la più numerosa, che odiando o non servendo gl' Angioini, rimaneva oppressa. Laonde qualsiesi legge veniva o dal Papa o dallo stesso Re, come quella ch' era contraria alla fazione che dominava, frenandone l' arbitrio o la potenza, non era punto osservata. E tale inconveniente il governo stesso dovea tollerare, soprattutto in un tempo in cui era da quella fazione costituito o di essa abbisognava. Aggiungi che le angustie, nelle quali caduto era il reame per le guerre, rendevano impossibile lo scemamento di qualsiesi tributo. Sicchè restarono inutili e inosservati i capitoli del Pontefice a malgrado che di nazionali ordinamenti fossero restauratori. Ma

non così in Sicilia; aveano i siciliani fatta la ribellione e scelto un nuovo Monarca unicamente per ripristinare il governo de' buoni Re normanni; ora uno statuto che il richiamava a vita era un avvenimento al quale tutta la loro attenzione volger si dovesse, e tanto più cresceva in essi il desiderio che li fosse accordato quello statuto, in quanto che lo stesso Papa Onorio con apposita bolla privò i Siciliani di quel beneficio in fino a che tornati non fossero all'obbedienza degli Angioini. Per la qual cosa Giacomo nella sua incoronazione da politiche necessità fu quasi astretto a copiare alla lettera, nelle leggi che in quella occasione pubblicò, i capitoli del Pontefice, concedendo ai Siciliani gli stessi privilegî e le immunità che in essi si accordavano a' Napoletani; che anzi per una specie di gara li accrebbe (4). Ma quale effetto avessero sortito tali determinazioni avremo agio di mostrare nel corso di questo libro, secondochè le diverse branche del governo discorreremo, bastandoci di qui accennare per ora che piena esecuzione si ebbero sol in quanto concerneva agli ordini potenti de' nobili, e degli Ecclesiastici, rimanendosi quasi a vane promesse tutto ciò che riguardava la condizione del popolo circa lo stato delle persone, delle proprietà, dell' industria, e della finanza.

Non ci ha dubbio che la condizione in che trovossi Giacomo era oltremodo difficile: tornar le cose allo stato in che erano oltre un secolo innanti, valea lo stesso che innovar tutto e dare al popolo novelli ordinamenti, perocchè cangiato era l'andamento di quella società, altri bisogni ed interessi eran surti: laonde il non progredire a seconda di questi, e dover invece indietreggiare ponea i Re ed i popoli in assai tristo punto o di non poter fare il bene o di transatare su di esso, ovvero di lasciar le cose in quella intermedia stazionaria posizione senza sistema e norma certa: ciò che è sempre cagione di soprusi e d' inconvenienti spesso maggiori di quelli che voglionsi torre. Chi si fa oggi a considerare diligentemente la politica di Re Giacomo dalle sue leggi, da' suoi ordinamenti e dalle storiche deduzioni, vedrà manifesto ch' egli volea mantenersi amica la indignata Corte di Roma, dalla quale sperava la investitura del Regno; studiavasi di guada-

gnare l'animo di una parte del popolo, richiamando in vigore talune leggi normanne e sveve che faceano migliori le condizioni de' suggetti, e li sgravavano in certa maniera da tributi; sollevava in qualche guisa le municipalità; ma d'altronde si fondava quasi tutto sui potenti feudatarî, verso de' quali era largo per ogni modo di feudi, di privilegî, di proprietà, di onori. E cedeva loro finanche la riscossione di parte de' pubblici tributi, il che tornava a danno della Sovranità, la rendeva sempre più debole, e cangiava in atto legale quello che insino allora i feudatarî, o illegalmente o con incerto titolo o per usurpazione avean tenuto oltre le concessioni o gli acquisti. Ma una sciagura comune traeva in maggiori danni i due divisi Stati di Napoli e Sicilia, comechè tanto nemici si fossero dichiarati: si ponevano in piedi eserciti di quindici in ventimila uomini, numerose armate si allestivano di oltre a cinquanta grosse navi, e distrutti ch'erano appena gli eserciti e le armate, tantosto si rinnovavano, ed allora bene era inutile argomento quello delle leggi di Guglielmo e di Onorio, dapoichè il prepotente bisogno di danaro faceva ricorrere il governo a qualsiasi mezzo. D'altra via nel fervoroso amor per la guerra le Città di Sicilia quasi levandosi a popolo, o farzate da' baroni, immensi sacrificî pativano per costruir fortezze, per preparare e mantenere navi, fanti e cavalli. E in mezzo a tali casi suscitavansi frequenti intestine discordie, il commercio distruggevasi a vicenda, le coste erano sempre o esposte alla viva guerra o alle molestie de' nemici ed alla pirateria, la proprietà degradava, perocchè furia di odio e di vendetta chiamava gli uomini al sangue.

Cominciava l'anno 1288 allora quando giunsero messi a Re Giacomo pei quali gli abitanti di Gaeta nel reame di Napoli promettevano rendersi al suo dominio. Nella rovina in che era lo Stato, Giacomo che difender non bene il poteva, pensò tostamente non solo ad offendere il vicino reame, ma a conquistarlo ancora; e però, armate quaranta grosse galee, diecimila fanti, e quattromila cavalli aprì la campagna, venne in Gaeta, e s'impossessò altresì di varie Città e luoghi della Calabria. Intanto Carlo per opera del Re d'Inghilterra, dopo molti stenti usciva dalla sua

prigionia, e conchiudea una tregua lasciando in Ispagna i tre suoi figliuoli in ostaggio con sessanta Provenzali e pagando trentamila marche d'argento, uguali al peso di dugentosessantaquattromila once in moneta dello stesso metallo. Però per ottener la sua liberazione molto avea egli promesso riguardo alla Sicilia, ma il Pontefice non solamente non volle che ei serbasse le promesse, ma eziandio gli vietò di parlarne, il coronò anche Re di Sicilia, ed a farne il riacquisto, lo provvide di grosse schiere di crocesegnati, nelle quali erano non soltanto Apruzzesi e Campani, ma Guelfi di Toscana, ed altre genti di Lombardìa e maschi e femmine. Si oppose Giacomo alla numerosa oste raccolta, e la ruppe: seguì una tregua, surse nuovamente la guerra, altre tregue di poi e nuovi fatti d'arme e trattative e preparamenti di guerra che peggiori erano della guerra stessa, e tenevano gli animi sospesi. E Giacomo finalmente, che era già succeduto a suo fratello Alfonso negli Stati di Aragona, vuoi per stanchezza, vuoi per condiscendenza o per altre cagioni, o per opera di Papa Bonifazio VIII fermò la pace con Re Carlo, al quale cedette il reame di Sicilia, in compenso di che fu assoluto della scomunica, tolse in moglie Bianca figliuola di esso Re Carlo, ed ebbe le Contee di Angiò e Forcalguere. Frattanto furon liberati da ostaggi i figliuoli di Carlo, Roberto Duca di Calabria e Filippo Principe di Taranto, al primo de' quali fu maritata Violante sorella di Giacomo. Dubbia in principio la fama di tal pace riempì di spavento gli animi dei Siciliani, indi la sua certezza ingenerò la disperazione. Eletta mano di nobili co' sindaci de' comuni si recano alla presenza del Re, a' suoi piedi si prostrano e con le lagrime agli occhi lo pregano a non lasciarli, rammentano il giuramento e la fede data, aver con amore i Siciliani chiamato al Trono il padre suo, averlo con infiniti stenti sostenuto, esserne tornato tutto il vantaggio a pro della sua Casa, e solo la memoria delle sofferte sciagure, le presenti calamità, e il più tristo e rovinoso avvenire esser loro rimaso! Sordo a tali rampogne si mostrò Re Giacomo: laonde i Siciliani animati da novello ardire, veduto avendo che le preghiere non sortivano miglior fine del cimento, con solenne scrittura dichiararono aver eglino eletto un Re per governarli,

non già per far a' nemici cessione e infame traffico di un popolo, che in sostener la patria niuna debolezza avea mostrato, ma patite calamità di ogni maniera; succedere tal cessione quando sicura era la speranza che in meglio volgessero le sorti del reame; tenersi sciolti dal dovere di fedeltà, e però in loro arbitrio lo eleggere un novello Monarca, avendoli Re Giacomo abbandonati.

E passando dalle proteste a' fatti, nel 1296 unanimamente acclamarono Sovrano Federigo fratel di Giacomo e terzo figliuolo di Re Pietro, il quale assumendo la pericolosa corona dichiarò essersi unito al suo ereditario diritto il voto gratissimo, la elezione, ed il fermo volere de' Siciliani (5). I quali istrutti da fatale sperienza, fecero giurare a Federigo di non uscir di Sicilia nè stringer patti con la Corte di Roma senza la volontà ed il consenso del popolo (6). Pochi Re han potuto cominciare il loro regno in sì triste condizioni: tre potenti Sovrani eran contro di lui collegati: il Re Giacomo, il Re di Francia, il Re di Napoli: il Papa stava tutto pei collegati, ed ai fulmini della scomunica e dell' interdetto aggiungeva temporali forze contra i Siciliani. La parte Guelfa in Italia univasi anche essa con le milizie di Aragona, Valenza, Francia e Napoli. Ma Federigo il quale emular voleva lo svevo Imperadore Federigo, nella sua età di anni venticinque tantosto mostra virtù ed ardire di Re: e la fortuna gli arrise, di tal che niun tempo perdendo portò la guerra fuori dello Stato, trionfarono le sue armi per terra e per mare, e varî luoghi egli occupò della Calabria. Era anche in sul punto d' impadronirsi di Brindisi, e maggiori vittorie avrebbe riportate, ove l'ammiraglio Lauria col quale ebb' egli a disgustarsi non fosse passato alla parte angioina con altri potenti nobili. Pugnavano animosamente due fratelli, l'uno per sostenere, l' altro per abbattere un popolo, sul quale amendue erano stati chiamati a regnare. E videsi anche lo stesso Re Giacomo comandare due poderosi eserciti, l'angioino, e l'aragonese, e venire da nemico a porre a ferro e fuoco gran parte di quello Stato al quale egli avea poco tempo innanti rinunziato, e dove tuttavia obbedivasi alle sue leggi. Ridotte in suo potere le città di Patti, Melazzo ed altre importanti terre, intese subito l' animo ad espugnare la forte

Siracusa. Le armate siciliane vittoriose da prima, non potendo uguagliare il numero e le forze di quelle dei collegati, venivan meno, e nella sanguinosa e memorabile battaglia di Capo Orlando nel mese di Giugno del 1299 rimasero sconfitte. Nè a tali perdite era agevol cosa lo accorrere, perocchè ci avea difetto di gente agguerrita; mancava il tempo e il danaro con che rifare le navi; povera assai era la finanza, molto lo sgomento negli animi, nè a' durati sacrifizî altri potevansene aggiugnere. Cadeva Catania per tradimento in mano degli Angioini, Filippo principe di Taranto con poderosa armata di quaranta galee guerreggiava nel Vallo di Mazzara e cingeva Trapani di assedio: non più timore ma certezza che tra breve l' intera isola sarebbe caduta. Ma Federigo, mostrando nell' avversa fortuna vieppiù forza d' ingegno e valore, vi accorre, e con le poche e stanche sue milizie impedisce che insieme si unissero le nemiche schiere ch' erano in Noto e Mazzara: e di là a poco ruppe in battaglia il principe di Taranto menandolo seco prigione. Rinasce l' ardire più forte nei Siciliani, altre vittorie riportano sotto Gagliano, e quasichè niun nemico entro le patrie mura vi avessero, posta in mare altra numerosa armata, nel 1300 escono a dar battaglia a quella che più forte ed agguerrita comandava nelle vicinanze di Ponza l' ammiraglio Lauria, dal quale sconfitti furono. A malgrado di tal vittoria, l' angioino Monarca vedeva che con difficoltà avrebbe potuto mantenere i luoghi occupati in Sicilia: sicchè riunite cento galee ed altre non poche navi minori, mandò su di esse nel 1302 nel Vallo di Mazzara altre forti milizie capitanate da Carlo di Valois figliuolo del Re di Francia. In questo tempo Re Federigo per fortunato accidente campava di cadere sotto a' colpi di taluni suoi malvagi suggetti i quali ne aveano preparata la morte: dello scopo e della cagione di tale congiura niuna cosa di certo accenna la Storia. La carestia intanto travagliava amaramente quasi tutta la Sicilia, interrotti erano i commerci, quello non solo cogli stranieri, ma anche i più piccioli traffichi tra le vicine città per via di mare: gli eserciti nemici nell' interno altro impedimento arrecavano e forse più rilevante alle vicendevoli comunicazioni: deserte le campagne; non pacifici istrumenti rurali, ma dapertutto strepito d' armi e pugne e

morti e cittadino sangue che bagnava quella terra già sì feconda! Alla giornata cadevano le schiere de' Siciliani non meno per nemico ferro che massimamente per istenti, fame e infermità: ed in luogo di crescere il suo esercito era Federigo nel duro caso di sminuirlo, chè non avea come più sostentarlo. Ma il forte suo animo non cedè fra tante e sì dure calamità: fu anzi allora più provvido e fermo, più ferace di spedienti. Ora manda soccorsi a parecchie città assediate, ed a Messina in ispezialtà desolata dalla fame; ora va di persona in altri luoghi per inanimire i suoi fidi guerrieri: par quasi che moltiplicata si fosse la sua persona: evita sempre le grandi giornate, ma destramente con opportuni fatti d'armi fa dividere il nimico esercito, lo infesta nella marcia, pone ostacoli alle ritirate, toglie le comunicazioni, le vettovaglie, lo persegue da per tutto, lo inceppa ad ogni passo con novelli ostacoli; sicchè Carlo s'avvide che con difficoltà moltissima sostener poteva la cominciata impresa. In tale stato di cose seguì fra i due Monarchi Carlo e Federigo a'29 Agosto del 1302 la pace di Castronuovo, per la quale tornaronsi a vicenda le conquiste fatte, Federigo si sposò ad Eleonora figliuola di Carlo e n'ebbe in dote centomila once d'oro, ritenendo la Sicilia sotto il nome di Federigo III Re di Trinacria, a patto che, lui morto, ai Sovrani angioini ritornasse il reame.

Federigo profittò di questa onorevol pace per comporre in certo modo l'amministrazione dello Stato; e però fece allora di molti e varî ordinamenti perchè le cose volgessero a miglior condizione o non peggiorassero almeno; ma soli sei anni durò tale pace, e nuovamente fu d'uopo tornare alle armi. Federigo per occupare gli animi bellicosi de'suoi suggetti che non trovavano a far guerra in Italia, avea data opera che costoro da venturieri varie intraprese facessero nel Levante contro ai Turchi, e fu tra le altre la conquista del Ducato di Atene e Neupatria (7). Nella quale impresa furono spedite grosse navi siciliane forti di ottomila combattenti. Il vicino Re Carlo erasi vôltò durante la pace anche egli al riordinamento del suo rovinato reame; ma a' 5 di Maggio del 1309 cessava di vivere e lasciava successore il suo terzo diletto figliuolo Roberto Duca di Calabria, giovine il quale avido di gloria nel fior degli anni mal vedeva

la potenza di Federigo Sovrano di uno Stato sì prossimo e a conseguire il quale tanto diritto egli avea, temeva il maggior ingrandimento di lui, e ne vedea la certezza per la molta fama che di sè sparsa avea per durati cimenti e per vittorie riportate contra forti e numerosi nemici; e però vendicar volea l'onta sofferta da' suoi maggiori e riacquistare ciò che costoro avean perduto e non saputo riprendere. Frattanto Roberto, creato dal Papa Vicario di Romagna e Ferrara, fu in istato di meglio giovare alle parti Guelfe, dal che potenza moltissima sul resto dell' Italia gli venne, e forza acquistossi e opinione da cominciare ad eseguire i suoi favoriti proponimenti. Dal canto suo Federigo avea tutto a temere da un Sovrano di tal fatta, e d'altronde nudriva in cuore grande speranza di fermare la sua Casa su quel trono che a vita ei teneva. E però non appena nel 1313 Arrigo VII Imperadore, sollecitato dai Ghibellini, portava la guerra nella Romagna, e moveva per invadere il reame di Napoli, Federigo con lui si collegava e coi Genovesi, ed armate cinquantasette galee, ed altri legni minori assalì la Calabria impadronendosi di Reggio e d'altre terre. Medesimamente riprese il titolo di Re di Sicilia, e comandò che in tal modo s'intitolasse in tutte le pubbliche scritture. Ma morto Arrigo in quell' anno istesso, Roberto spira apertamente odio e vendetta contra il suo rivale che dato avea il segno delle discordie contro di lui, arma ben centoventi galee portando la guerra nel seno dell' isola, occupa Castellammare, assedia Trapani. Nè si rimase a questi fatti soltanto, chè riunite altre sessanta galee, ponendo tutto a guasto sulle coste di Messina e di altri luoghi vicini, fece discendere altre milizie nel Val di Mazzara, con le quali infestò le vicine terre, e senza molta resistenza le sue armi vittoriose si spinsero per la via di Coniglione in fino alle campagne di Palermo. A mezzo a questi pericoli Federigo accorre, ma evita ogni battaglia più nel tempo fidando che nelle sue poche forze, riesce intanto ad impedire le vittuaglie: cadono in questo mentre grosse e frequenti piogge, destansi mortifere infermità, sicchè alle schiere dell' angioino Monarca più la sciagura che il ferro recava la morte. Roberto fu da necessità costretto a far diverse tregue che

favorivan d'altronde i suoi disegni di signoreggiare a tutta la italiana penisola: avealo il Pontefice creato Vicario dell'impero in Italia, e i Guelfi di Genova gli avean per anni sedici ceduta la signoria di questa repubblica. Laonde per mantenervisi era forza tutt'i suoi eserciti colà rivolgere per opporsi ai Ghibellini, a' Genovesi e al Duca di Milano, che gli facevano guerra. Federigo intanto, trattata la pace col Re d'Aragona, si unisce nel 1320 co' Ghibellini usciti di Genova con Castruccio signore di Lucca, e coll'Imperadore di Costantinopoli e colle armate siciliane e de' Genovesi (quaranta erano le galee sicule e undici le genovesi) assedia Genova. Faceva medesimamente riconoscere per Re il figliuol suo Pietro nel 1311 e nel seguente anno l'incoronava a Palermo a' 15 Aprile. Ma la finanza era povera oltremodo, straordinarie tasse sulla estrazione ed importazione, collette, prestiti forzati e finanche appropriazione dell'entrate dei beni ecclesiastici e gravezze alle ecclesiastiche persone, tutto erasi messo in opera, nè altri spedienti a praticar vi restavano. Durante tal guerra da amendue le parti ponevansi in mare numerose navi a solo fine di dare il guasto alle marine: in ispezieltà una se ne mandava ogni anno da Re Roberto con gravissima spesa che ad un tempo impoveriva lo Stato ed era cagione d'irreparabil rovina a' due regni.

Da questo punto cominciarono le cose di Federigo a ridursi a mal partito: le armate di Re Roberto forti di ben ventidue grossi legni s'inoltrarono nel mar di Palermo, e di poi centoventi galee nel 1315 strinsero d'assedio tale Città, e di là a poco si volsero per Mazzara, Catania, Siracusa e per altre terre ponendo per tre anni tutti quei luoghi a sacco, a rubba, a ferro, e fuoco! Non di meno Federigo si collegò con Lodovico Imperadore di Germania, venuto in Italia nel 1318 per afforzare le parti Ghibelline, ma mentre che egli si manteneva all'esterno, perdeva di giorno in giorno nell'interno del suo reame e potere e forza, ed era in sul perdere lo stesso reame non per vittorie di nemici eserciti, ma per la straordinaria potenza alla quale levato si era il Baronaggio, e per la nimicizia delle due nobili e oltremodo potenti famiglie dei Chiaromonti e dei Ventimiglia, che quasi lo

Stato in due parti divisero e' governarono. Bandito il Chiaromonte, Conte di Modica, riparò presso Re Roberto, dal quale preposto al comando di cinquanta galee, assediò nel 1335 Termini, e di là respinto andò infestando i paesi lungo le coste di Trapani e di Agrigenti. Avveniva anche nel seguente anno 1337 la ribellione e la perdita delle isole di Gerbe per la smodata avarizia degli uficiali di Federigo, che le tenevano a guardia. Siffatte isole erano state conquistate da un'armata siciliana nel 1285 (8). Fra tante sciagure Federigo nella età di anni sessantacinque finì di vivere a' 13 di Giugno del 1337 in Paternò. In quarantun' anno del regno di Federigo, memorabile per gloria, sventure e fervor di guerra, ebbero i Siciliani forza, impronta propria e passioni, e fecer mostra di molta virtù e per elezione e per necessità, rendendoli men divisi il comune pericolo e interesse, sicchè non solo formarono separato Stato capace di reggersi di per sè, ma proccurarono benanche di comandare altrui; però morto che fu Federigo volse lo Stato a grandissima decadenza. Quali ne fossero state le cagioni e donde provvenissero è uopo andare disaminando, perocchè le virtù, i vizî, e gl' inconvenienti che si appalesano in un governo raro è che non traggano origine dai tempi e da' governi precedenti.

Non ci ha dubbio che le politiche instituzioni date da' Normanni e Svevi mentre che rendevano più ferma la Sovranità mantenevano nello Stato un potente ordine di feudatarî che quasi compagni estimavansi del potere del Re. In siffatta collisione di potere quanta più forza acquistava l' uno, tanta gli altri ne perdevano e viceversa. I Sovrani normanni, e lo svevo Imperadore Federigo II molte cose operarono per restrignere la feudalità fra limiti più angusti e meglio determinati, ma per gli accidenti a' quali il reame soggiacque dopo di essi, non solo l' opera non fu seguitata, ma caddero eziandio le cose negli stessi primitivi inconvenienti. Ribellavasi la Sicilia a Carlo d' Angiò, i Comuni si levavano a popolo, ma non erano in tal condizione da formare essi soli uno stato popolare o da avere assoluto Re senza intermedî ordini. Grande bisogno aveano dei nobili, e questi erano assai interessati nei cangiamenti che avvenivano o li fomentavano, e vi avean parte prin-

cipale, siccome coloro che più temeano di perdere e di essere offesi. Venendo Pietro a regnare e poi Giacomo, dovettero di necessità appoggiarsi a' baroni siciliani, quindi non di limitazioni di poteri ma sì bene di concessioni e privilegî furon loro apportatori per averli ligî. Aggiungi che molti baroni catalani ed aragonesi loro seguaci stabilironsi in Sicilia, ed ebbero assai feudi e signorie con prerogative estesissime: i quali baroni usati erano ad altre politiche instituzioni, perocchè in Catalogna ed Aragona la Sovranità stava tutta nelle corti composte da nobili, da prelati, e deputati della Città, e limitati erano i poteri de' Re a' quali i nobili credevansi aver facoltà di resistere a mano armata allorchè lesi vedevano i privilegî e le prerogative loro. Non si era in Sicilia introdotta la forma delle corti e del governo aragonese, bensì i nobili di quella nazione colà trapiantati ne ritennero più la parte cattiva che la buona: siccome sempre accade allorchè nelle nazioni queste specie avvengono di politici innesti, si creavano a centinaia i militi dai Re aragonesi mentrechè prima raramente si accordava il militare cingolo: si accrescevano dappertutto, e in ispezieltà durante il Regno di Federigo, le grandi signorie feudali, quindi scemamento del pubblico demanio: poche città restavano soggette immediatamente al Re, le altre patrimonio feudale diventavano. Nelle stesse città demaniali i feudatarî esercitavano per via di fatto immenso potere, riscuotevan servigî, prestazioni, impedivan finanche i traffichi per farne essi il monopolio. Renduta più privilegiata la condizione degli uomini feudali, riunite nelle mani di pochi le signorie, ne seguitò che i grandi feudatarî si tenessero come Sovrani con corte propria ed uficiali, con sgherri non solo ma con ordinate milizie. Le acquistate ricchezze per via della feudalità la quale di giorno in giorno si costituiva, quasi diresti, una finanza propria in ogni feudo, e la rinomanza che avean conseguita i baroni con le armi, sostenuta da lusso smodato, fecero splendere di storico lustro le nobili case, quindi i grandi parentadi, le associazioni d'interessi di fortune e di famiglie.. Il Re di Sicilia mentre che trionfava sui nemici fermando nella sua stirpe un diritto alla Corona, vedeva anche le facoltà reali sempre più scemarsi, senzachè gli fosse dato di costituirsi

più forte ed assoluto, perocchè quegli stessi che il sostenevano contra gli esterni nemici, ne volean dividere il potere nell'interno, e si estimavano non suoi suggetti, ma compagni. Era dunque impossibil cosa comprimer quelli da'quali il Re traeva precipuamente soccorso per mantenersi sul vacillante suo trono. Ed anche quando non arrideva fortuna nelle armi a quei Re, i nobili tumultuavano e passavan sovente alla parte nemica. A tempi di Re Pietro e di Giacomo di molte congiure ci ebbe per dar l'isola agli Angioini: regnando Federigo, Ruggiero Lauria il proprio Sovrano abbandonando passava a militar fra'nemici; il ricco signore Giovanni Barresi ne imitò l'esempio, e di poi il potente Manfredi Maletta Conte di Mineo. La disertagione come contagio propagossi, Catania fu tradita e data a'nemici da Virgilio Scordia e Napoleone Caputo; e Noto da Ugolino di Collaro: il Conte di Modica Chiaromonte dopo aver divisa in parti l'isola, per la qual cosa ne fu bandito, andò ad afforzare Re Roberto. Pericoloso adunque riusciva di porre un qualche freno all'ordine dei nobili i quali non solo mantener volevano ciò che acquistato aveano, ma anche conquistare sul popolo a scapito della Sovranità. Il timore di perdere è più potente dell' ambizione di acquistare, ma i nobili siciliani eran presi ad un tempo dall'uno e dall'altra, e sacro credevano il loro diritto per aver essi sostenuto col sangue la indipendenza dello Stato e durato di molti sagrifizi, de'quali con usura cercavano compensarsi. Avevan dunque il Re e i nobili delle ragioni onde sostenere i loro diritti; e quando le condizioni dello Stato si trovano in siffatti contrasti, il male del popolo è certo, il bene non può farsi.

Non era adunque in Sicilia una instituzione propria degli antichi tempi, non quella che i Normanni e gli Svevi aveano fermata; era quasi diresti un sistema di transazione, che la paura, la necessità, la scambievole debolezza o potenza, secondo i diversi accidenti aveano stabilito. Ognuno che il guardava da un lato il vedeva difettoso, non governo di popolo, non di ottimati, non di Re, ma mistura singolare che più del bene di ciascuna di tali forme politiche, ne riteneva il male. Il Sovrano era impotente a far buone leggi quando le medesime più non confaceano

all' andamento politico, nè poteva egli tale andamento cangiare per le cagioni di sopra accennate. Popolo non v'era che le buone leggi prezzasse o sostenesse, all'opposto gli esecutori essere doveano quegli stessi che tali leggi ferivano: e però inesecuzion di esse, e manifesta reazione sul governo. Era la Sovranità fuori dello Stato, formavano in vece lo Stato altri ordini di potenti persone le quali volevano che a seconda del loro interesse fosse regolato. Ma in questa condizione non era la sola Sicilia, quasi nella stessa trovavasi lo Stato di Napoli e di altri paesi d' Europa; lo spirito del secolo ben' altra direzione avea. Riposa quasi tutto lo Stato non sulle sole instituzioni, ma nelle persone massimamente che pubblici uficî e magistrature debbono sostenere. In Sicilia le grandi cariche di governo, le magistrature, i più eminenti uficî si diedero a nobili e potenti persone e di vantaggio addivennero ereditarî o di esclusivo patrimonio di talune famiglie. Federigo III volea correggere siffatto inconveniente, laonde frenò talora i soprusi de' giustizieri e di altri magistrati. Dice egli stesso nelle sue leggi la loro avarizia e prepotenza, le vessazioni onde travagliavano il popolo e la manifesta opposizione che facevano ad eseguire il voler suo, ma da necessità costretto poco dopo dovea egli medesimo preporre a tali incarichi i feudatarî! Vano parimenti riescì il sindacato al quale li assoggettò: questa misura avrebbe dovuto aver luogo con altre politiche instituzioni e non già tra uomini non poco corrotti e disuniti d' interessi. Fermato avea Federigo che in ogni anno si tenessero le Curie generali o parlamenti (9) e comechè in esse intervenissero coi nobili e i prelati i sindaci delle Comuni, pure o questi erano ligî de' nobili o di cose che soltanto il loro municipio riguardassero s' interessavano. Aggiugni ch' essendo in guerra il reame, sol di pressanti bisogni si trattava. Savî ordinamenti si leggon tuttavia da Federigo emanati per comporre e regolare le amministrazioni municipali (10) perchè fossero di argine alla feudal potenza, e dessero sostegno alla regia potestà senza che però si tramutassero in licenza: i nobili esser doveano esclusi da tali uficî, ammessi solo i borgesi. Ma la nobiltà seguitò ad avere tutta la parte fin nelle cose municipali, e ad occuparne le cariche.

Durante il governo dei Normanni e degli Svevi, dandosi opera al riordinamento dell'amministrazione della giustizia, severe costituzioni si eran fatte a fin di toglierne l'esercizio dalle mani di private persone; e però i divieti delle raccomandazioni, degli asili, delle protezioni, degli affidati, e di altre simiglievoli cose, ma tali costituzioni caddero in disprezzo, ed inutili leggi emanò il terzo Federigo con le quali le chiama in vigore, e rende aperti i gravi inconvenienti che in proposito ci avea. Diventarono i nobili per così dire il centro di tutto, dalle loro corti dettavano leggi, erano sempre seguiti da stuolo di partegiani finanche se dal Re andavano o nei tribunali a dimandar giustizia, gli odî quindi, le nimicizie, le private vendette eran da costoro suscitate o sostenute, laonde ozio e base di servitù nel popolo il quale tutto sperava dalla nobiltà. I Capitoli di Federigo discorrono tali inconvenienti con vivissime e sentite parole (11), ma il rimedio non fu dato, e l'inefficacia di quelle leggi segna una carta di più nella storia della decadenza di Sicilia e del potere dei pochi. Fin sotto gli occhi di Federigo destaronsi le civili discordie tra i partiti, e da quel tempo cominciò l'infausto parteggiare detto con voce del tempo *parzialità*, donde tanto danno provvenne alla pubblica e privata causa: ma vivente Federigo la virtù la forza e la opinione di questo principe opponevano talora qualche freno nè discoprire faceva del tutto i vizî del mal fondato governo e la triste condizione in che era il popolo.

È memorabile la divisione territoriale, fatta da questo Re, della Sicilia. Avea l'Imperadore Federigo divisa tutta l'isola in due giustizicrati, l'uno al di quà del fiume Salso, l'altro al di là, e di ciascuno di essi avea cura un giustiziero. Re Federigo la divise in quattro province (12), che ripigliarono l'antica denominazione normanna di *Valli*, e furono Val di Mazzara, Val di Agrigento, Val di Noto, e Val di Castrogiovanni o Demona; ed assegnò a ciascuna un giustiziero. Comprendeva il Val di Mazzara tutto il paese che avea per confini nei luoghi marittimi da Palermo per Carini, Castell'a mare nel Golfo, Trapani, Marsala, Mazzara fino a Sciacca, onde scendevasi nei luoghi mediterranei per Sambuca, Giuliana, Cristia, Bivona, Vi-

cari, Caccamo sino a Termini, distendendosi in fino a Palermo. Il Val di Agrigento, pel mare, da Sciacca sino a Licata; e per terra da Sciacca per Raffadali, Cammarata, Castronuovo, Golisano fino a Roccella, che giace sul mar Tirreno, onde rientravasi per Grattieri, Polizzi, le Petralie, Caltagirone, Naro sino a Licata. Il terzo ebbe per confini marittimi Durilli, Scicli, Militello, Siracusa, Lentini e Catania; e per terra, S. Filippo, Piazza, Mazzarino sino a Durilli. Da ultimo il quarto da Messina per lo stretto sino a Cefalù, e per via di terra, furon confini Pollina, Castelbuono, Gerace, Nicosia, Troina, e costeggiando il Mongibello, Carboni, Motto, Taormina, Limina, fiume di Nisi e tutto il paese giacente sul mare insino a Messina. Talchè i due Valli di Noto e di Demona restavano al di là del fiume Salso, e tutto il Val di Mazzara al di quà con grandissima parte di quel di Agrigento.

Capitolo II.

Regno di Pietro II -- Reggenza durante la sua minore età -- Fazioni che dividono il regno: Chiaromonti e Palizzi, i primi protetti dalla Regina Eleonora vedova di Federigo, ed i secondi dalla Regina Elisabetta moglie di Re Pietro. Potenza dei Palizzi: loro decadimento. Infante Giovanni -- Fatti d' armi di Re Roberto contra la Sicilia. Battaglia di Lipari, distruzione dell' armata siciliana -- Morte di Pietro II -- Morte di Roberto -- L' infante Giovanni balio di Sicilia durante la minore età di Re Ludovico -- Giovanna I. Regina di Napoli: sue intraprese contra la Sicilia -- Peste che in quel tempo desolava la Sicilia e della quale l' infante Giovanni fu vittima -- La Regina Elisabetta richiama al potere i Palizzi; Blasco d' Alagona si oppone -- Si divide il regno nelle due fazioni che *parzialità latina* e *Catalana* si chiamavano—Morte di Re Ludovico, al quale succede suo fratello Federigo che fu gioco delle fazioni. Quindi muore, e gli succede Maria -- Matrimonio di Maria con Martino d' Aragona -- I baroni siciliani si oppongono a tale matrimonio -- Triste condizione in che giacque il regno dalla morte di Federigo III insino a Maria -- Confederazione de' baroni siciliani in Castronuovo contra Martino e Maria -- Come Martino riesce a rendere a sè soggetta la Sicilia -- Morte del figliuolo di Martino che avuto avea da Maria -- Morte di Maria -- I baroni siciliani dichiarano Martino decaduto dal trono -- Come egli vi si fermò -- Sue imprese in Italia -- Sua morte -- Osservazioni generali intorno al suo governo ed alla condizione di Sicilia a quel tempo.

Sedici anni di associazione al Regno non aveano in cosa alcuna istrutto il giovine Re Pietro; la più parte diceanlo demente, altri *semplice* e *puro*. Re Federigo sentiva quel che lui morto sarebbe avvenuto della sua Casa: però dispose dover essere suoi esecutori testamentarî la Regina Eleonora sua moglie, il Vescovo di Siracusa, il Conte di Gerace, il Cancelliere del regno Pietro d' Antiochia, il Giustiziero Blasco d' Alagona, da' consigli del quale esortò il figliuolo a non discostarsi giammai (13). Ma tantosto cominciarono a levarsi in modo assoluto e sommamente imperioso le fazioni, ed il governo del reame in esse fu tratto e ravvolto. La vedova regina Eleonora stava pei Chiaromonti, la regina Elisabetta moglie di Re Pietro afforzò i Palizzi, e però questi signoreggiarono allo Stato (14). Erano i Palizzi potenti e ricchi signori a' quali lustro

moltissimo avea dato Niccolò Palizzi Cancelliere del reame, che alla difesa e custodia di Messina siffattamente adoprossi che *padre della patria* fu gridato. Frattanto Re Pietro creò subito Matteo Palizzi Conte della Noara, e di là a poco fece Damiano fratello dello stesso Niccolò Gran Cancelliere e Cappellano Maggiore. I Chiaromonti non potendo opporre uguali forze nella Corte furon perduti, e i loro avversarî seppero per modo adoperarsi che Francesco Ventimiglia Conte di Gerace indignato si ribellò, e venne dannato come reo di fellonia per aver con altri nobili fermato di sottoporre l'isola all'angioina dominazione. Non ebbe più limite la potenza dei Palizzi, i quali in nome del Re mossero guerra a varî altri nobili, che apertamente e con le armi alla mano resistevano; taluni ne proscrissero, e taluni altri volontariamente passati alle angioine bandiere militarono contra la patria sotto Re Roberto. Così la Sicilia sempre più rovinava per gli esterni, e viemmaggiormente per gl' interni nemici. Giunsero finanche i Palizzi a far allontanare dalla Corte l'infante Giovanni fratello del Re, ma costui che signore di assai ricchi feudi era ed ereditato avea le virtù ed il valor paterno, vendicossi dell' offesa, e fece condannare i Palizzi a perpetuo esilio. Frattanto i fuorusciti siciliani invitavano sempre più il Re Roberto ad inviar armate ed eserciti contra la Sicilia, e mentrechè la civile discordia ardeva in questa isola, vedevi a un tratto le angioine schiere occupar città, danneggiare i lidi: tra le quali lente ed ostinate contese è degna di ricordanza la distruzione dell'armata sicula che nella memorabile battaglia di Lipari fu rotta e d' altra parte quella vittoriosa di Re Roberto ch' ebbe anche a perdere per fortuna di mare dopo tale battaglia ciò che dal combattimento salvo era rimasto.

Moriva frattanto Re Pietro a' 15 Agosto del 1342 lasciando successore nel reame il suo picciol figliuolo Ludovico di anni cinque, al quale dovea esser balio l' infante Giovanni suo zio al tempo istesso general Vicario del reame. Moriva anche a' 17 Gennaio del seguente anno il vecchio Re Roberto. Rispose al fatto l' opinione che aveasi dell' infante Giovanni di uom savio e prode, chè varî ordinamenti e' fece, respinse gli Angioini riacquistando Li-

pari e Melazzo da costoro occupati, e in certo modo die' sesto alle cose dello Stato. Non di meno la fazione dei Palizzi di tratto in tratto levavasi ed era cagione di congiure o di aperte inimicizie e guerre civili. La Regina Giovanna succeduta a Re Roberto suo avo, mentrechè utili ordinamenti avrebbe potuto dare al reame non tralasciò di tentare l'impresa di Sicilia, e provvide perciò ad eserciti ed armate. Ma la peste spopolava Messina, e di poi invase tutta l'isola dall' un capo all' altro, in tal pericolo l'infante Giovanni perdutosi d'animo cadde vittima del contagio che fuggir volea in Aprile del 1348. Morto costui, Blasco di Alagona venne dato per balio al Re pupillo, ma la Regina Elisabetta che liberata si era dalla soggezione dell' infante Giovanni, mal soffrendo quella dell' Alagona alle stragi agognando e alla vendetta, chiamò immantinenti i Palizzi dall' esilio. I quali congiunti co' Chiaromonti formarono sotto la scorta di lei una potentissima fazione che gran parte del reame comprendeva. Dal canto suo Blasco d'Alagona ch'era ad un tempo Maestro giustiziero e Comandante generale delle armi riunisce eserciti e partigiani moltissimi tra potenti feudatarî siciliani e catalani, e facendo sembiante di sostenere gl' interessi di Re Ludovico si oppose apertamente all' altra fazione. Di queste la prima si disse *parzialità latina* e la seconda *catalana*. Da questo punto insino al regno di Martino la storia di Sicilia non è che il triste racconto della feudale ambizione, d'onde scambievoli vendette ed odî, civili dissenzioni, popolar rovina, decadimento di virtù (15). La vendetta fu ancora fatale alla patria indipendenza, sicchè giunsero i Chiaromonti e i Palizzi a chiamare gli Angioini, dando loro molte fortezze e fino il dominio della città di Palermo.

A' 16 Ottobre del 1355 compiuti appena gli anni diciassette Ludovico usciva di vita, succedendogli Federigo fratel suo il quale poichè contava soli quattordici anni di età, fu affidato al governo di sua sorella Eufemia. Gioco della fortuna videsi cotesto Re quasi prigione nelle mani di Artale d'Alagona figliuolo di Blasco, ch' ereditava tutto il potere, e di poi nel 1357 per guarantia delle due parti belligeranti da' suoi medesimi suggetti fu consegnato in ostaggio a Francesco Ventimiglia Conte di

Gerace; e fu ben egli avventurato di essere riuscito per opera dei baroni catalani i quali odiavano il Ventimiglia e del medesimo Alagona, a fuggire in Mistretta, dove a' 16 Agosto del 1361 tolse in moglie Costanza figliuola del Re d'Aragona. Non guari di tempo passò e Federigo cadde novellamente nelle mani dell'Alagona, e nel 1367 fu in apparenza liberato dalla tutela, in che si teneva, eleggendosi dodici Consiglieri che lo assistessero. A malgrado di tal consenso, l'Alagona seguitò a tenere in sè riunita la più gran parte del potere. Frattanto si andò a poco a poco liberando la Sicilia dagli Angioini, e quasi tutte le città che questi in varî tempi di civili discordie e di governative impotenze occupate aveano, ritornarono sotto il dominio del Re: la qual cosa vuolsi attribuire precipuamente alla debolezza in che caduto era il reame di Napoli sotto Giovanna I. Ma Federigo mancava a' viventi nell'età di anni 35 il dì 27 Luglio del 1377. Il dissero *semplice* o *scemo*. Non trovi di esso nè leggi, nè instituzioni che degne sieno di ricordanza; le fazioni tennero per lui il governo, ed egli intese solo a servir messe e ad altre simili opere di cristiana pietà.

A Federigo succedette Maria sua figliuola di anni quattordici sotto la tutela di Artale; quattro Vicarî stabilì il Re che governassero per lei, cioè il Conte Guglielmo Peralta, il Conte Francesco Ventimiglia, Manfredi di Chiaromonte, il Conte di Modica e lo stesso Artale. Ben altri dodici anni si passarono senzachè la condizione del reame menomamente si cangiasse, e dopo non poche vicende la Regina nel 1390 si maritò a Martino figliuolo di Martino Duca di Monblanco secondogenito del Re di Aragona. Si era l'augusta donna allontanata dal regno sopra navi catalane sin dal 1382 ed in Catalogna celebrava il matrimonio. Durante tale assenza le fazioni aumentarono di forza, e quando fu stretto il matrimonio della Regina, nullo lo fecero proclamare da Papa Bonifazio IX nel 1391 per la nullità della dispensa ottenuta all'ostacolo di consanguinità dall'antipapa Clemente.

Erano scorsi cinquantaquattro anni dalla morte del terzo Federigo in sino all'elevazione al trono di Martino: di nome quattro Sovrani governato aveano la Sicilia, e di fatti

molti tiranni l'avean dilaniata. I disordini e gl'inconvenienti che stettero alcune volte frenati o non comparvero sì chiaramente regnando Federigo, manifestaronsi gravi immensi irreparabili durante il cennato periodo di anni cinquantaquattro. Non puoi leggere le istorie di quell'età senza fremere a un tempo e deplorare la sorte del popolo a sì miseranda condizione ridotta. Si vide per ogni verso l'autorità regia divisa fra i potenti baroni, i quali per conto proprio facevan la guerra nell'esterno agli Angioini, e teneano città, eserciti, armate, e queste stesse forze adoperavano medesimamente gli uni contro gli altri nell'interno per esclusiva avidità di dominio. La disuguaglianza della fortuna, la sproporzione nei gradi ognor crescente in quella massa di uomini aggiungeva sempre più orgoglio a' pochi, fruttava maggiore invilimento nei molti, laonde i pochi aspiravano all'imperio o in esso stabilmente si fermavano senza ostacolo alcuno, nè da parte de' molti nè della regia autorità. Non più giustizia di Re e de' suoi magistrati, ma vendette di tiranni e di potenti. Ogni distinzione ogni idea di comuni e di terre demaniali, e di uomini proprî del Re fu distrutta. Le fazioni si divisero le entrate della finanza, nominarono magistrati ed uficiali, taluni baroni batteron moneta, i prelati stessi e le chiese piegaron il collo al giogo di tali fazioni: elessero Vescovi, impossessaronsi de' beni ecclesiastici, trattaron pace coi Sovrani angioini, nuovi uficî, nuove giurisdizioni introdussero: non ordine alcuno era a sperare, non virtù, signoreggiavano solo sfrenate passioni, odî, vendette, rapine, anarchia. La giurisdizione e il potere del Sovrano, dei suoi ministri ed uficiali si confuse con la baronia: anche in momenti ne' quali meno violenti erano le fazioni dovea il Re per riscuotere i tributi ed esercitare atti di giustizia sopra i suoi suggetti cercare aiuto a' baroni. In generale ricusavano i suggetti di obbedire a Re tanto impotenti, e dall' altra parte sovënti volte le città cacciarono, anche resistendovi a mano armata, coloro che in esse usurpato aveano la giurisdizione (15). Il regno era disciolto in tutte le sue parti, le città e i feudatari estimavansi stranieri tra loro: la Sovranità o era spettatrice di tali avvenimenti e ad un tempo stava nelle fazioni, o

le rappresentava, e da siffatte fazioni e patria e avere e vita del popolo dipendevano. Si leggono tuttavia atti di alleanza, di pace, di tregua, di divisione di poteri e regalie fra i baroni. Memorabile è il trattato conchiuso per via di rispettivi ambasciatori in Piazza e Castrogiovanni nel 1369, e che dal de Gregorio è stato pubblicato (16); i principali articoli furono che i Ventimiglia e i Chiaromonti fossero assoluti e restituiti nei loro beni ufizî e dignità: che avessero vigore i capitoli già conchiusi privatamente tra Federigo di Chiaromonte e Francesco Ventimiglia, ad eccezion de' casi che derogassero a quella pace: che col consiglio di ambedue fossero trattati precipuamente gli affari più gravi dello Stato: che i Chiaromonti e i Ventimiglia seguitassero per *un tempo indeterminato a governare a nome del Re* quelle città e terre demaniali che aveano in loro potere, e che ne riscuotessero le pubbliche entrate e i provventi dei porti e delle segrezie, i quali poteano a sè appropriare tranne sole once mille che doveano in tre rate pagare al Re ed alla Regina cioè in Natale, Pasqua, ed Agosto: che fra un anno i baroni tutti tornar doveano ai legittimi padroni i beni, le terre e le castella che di quelli aveano occupato: che i Ventimiglia e i Chiaromonti nominassero due giudici della Magna Curia i quali provvedessero agl'interessi del loro partito, essendo gli altri due giudici dipendenti dalla fazione contraria. Questi e simiglievoli altri trattati giurarono di osservare sui santi Evangelî i Capi delle fazioni; e il Re con quella medesima mano onde li avrebbe dovuto annullare, soscrisse lettere patenti di approvazione a' 14 dello stesso mese. Siffatta pace però nè anche fu osservata: ciò che era del Re seguitò ad essere ritenuto e neppure si restituirono i baroni fra loro i beni e le terre che vicendevolmente aveano usurpate gli uni sugli altri: i Chiaromonti e i Ventimiglia vieppiù s' afforzarono con parentele ed altri trattati, non pagarono le mille once all' anno al Re ed alla Regina: coniarono nuova moneta (17), e non contenti di nominar due giudici della Magna Curia, formaron essi una Magna Curia separata e distinta.

Era presso a poco il reame di Napoli lacerato dalle intestine discordie dei baroni durante il governo della Regina Giovanna I.ª la quale fu astretta ad appoggiarsi alla

potente fazione dei Sanseverini contra il Duca d'Andria, che giunse a tenere tra fanti e cavalli un esercito di ben tredicimila soldati di ventura oltramontani. Pare dunque che le sorti di questi due Stati, a malgrado che divisi fossero per nimicizie e per guerre, pure allo stesso fine tendessero della ultima loro decadenza e dissoluzione, e non rare volte la storia ci mostra che amendue le Sicilie han le prime sperimentate le calamità di Europa, le ultime il bene.

In tale condizione i baroni di Sicilia all'annunzio del matrimonio della Regina e della venuta del Principe suo marito, che da forze proprie e da armi straniere potea esser sostenuto contro di essi, radunati a' 10 Luglio del 1391 in Castronuovo, giurarono confederazione generale: accoglierebbero Maria come loro Regina, respingerebbero Martino come suo illegittimo marito.

Il Papa non solo favoreggiò questa federazione, ma sotto sembiante di esigere il solito censo dai Re di Sicilia mandò un suo legato, prescrisse il giuramento che i siciliani nelle mani di costui prestar doveano a lui, e confermò l'autorità de' Vicarî (18). Ci ha nella storia de' popoli di certe gravi contraddizioni! La massa del popolo siciliano che avea a sperare da Martino e che odiava la tirannia de' baroni, si congiunse invece con questi reputando come atto religioso la resistenza e la guerra contra Martino. La Sicilia levossi tutta in armi, e dubbia sorte il nuovo Re sperimentò; ma a poco a poco vuoi per le amichevoli vie che Martino tentava coi varî baroni, vuoi per forza de' suoi eserciti, vuoi perchè molti potenti feudatarî e città alla sua parte passarono o per punizioni che ei diede ad altri nobili e potenti persone, o da ultimo perchè il lungo dominare come naturalmente avviene avea rendute più deboli le varie fazioni, per le quali non si mostravano più capi siccome per lo innanti tanto arditi ed interessati, cadde il reame in potestà di Martino. Cominciavasi appena a sperare qualche ordine quando suscitavasi di nuovo la ribellione, sostenendola Papa Bonifazio, ma morto nel 1395 Giovanni Re d'Aragona e succedutogli il fratel suo Duca di Monblanco padre di Martino, ebbe da un verso costui più soccorsi, ed i baroni dall'altro dispe-

rarono di più tentar novità. Era intanto l'anno 1401 allorquando moriva il piccolo figliuolo che a Martino partorito avea la Regina Maria, e di là a poco anche questa usciva di vita. Sursero quindi nuovi romori, e i baroni credevan Martino non poter di vantaggio restare sul trono perocchè cessata era la cagione per la quale eravi asceso, ma il padre di costui si preparò a sostenere con le armi dover il medesimo succedere alla corona, e come discendente di Re Pietro e come nato da Eleonora sorella dell'ultimo Re di Sicilia. Con siffatti aiuti e perchè Martino contrasse potente parentado togliendo in moglie Bianca figliuola ed erede del Re di Navarra, venne a fermarsi sul vacillante soglio. Sedati i tumulti nel regno, per più tempo non ebbe Martino di che temere, nè guerre esterne il vennero a sturbare in sino all'anno 1408 allorquando in sul finir di Ottobre per aiutare il padre contra i ribelli di Sardegna menò seco numerosa armata e forte esercito. Partendo lasciò Bianca sua seconda moglie Vicaria del Regno con atto in cui sono espresse tutte le facoltà che le concedeva per amministrare il reame (20). Due memorabili battaglie a un tempo stesso nel mese di Giugno del seguente anno altra opinione acquistarono al Re siciliano, l'una in cui la sicula armata ruppe e vinse le galee genovesi ch' erano venute a soccorso de' ribelli Sardi, l'altra per la quale messi in fuga i nemici e seimila uccisine, s'impadronì egli del castello di Luri. Tali vittorie ingenerarono spavento moltissimo in Italia e spezialmente nel reame di Napoli, temendosi della grandezza di Martino. Era stato verso quest'età il reame di Napoli agitato non solo dalle civili discordie, de' potenti baroni, ma sconvolto dalla guerra che si avean fatta Ladislao e Renato d'Angiò, i quali entrambi dominavano ed ammiscrivano quello Stato, quasi che in due moltiplicato si fosse. Ma la immatura fine di Martino in Cagliari nel mese di Luglio dell'anno 1409 trentesimoterzo di sua vita, pose termine ai timori e tolse a Ladislao un potente rivale.

Ricordevole per la Sicilia è il regno di Martino, il quale se non pose quell'ordine che sarebbe stato necessario, non fece per certo progredire il male. Pare ch' egli nel suo governo si fosse studiato di favorire le città demaniali,

di non contrariare la feudalità, di esercitare i diritti Sovrani; cose tutte incompatibili fra loro e che costituivano un sistema di *transazione*. Nello imprendere le riforme non si può aver riguardo a tanti speciali interessi che sono tra loro opposti e che nel risultamento o ritardano o non fanno effettuare la riforma. Fa uopo considerare le leggi di Martino più come una importante parte storica del diritto siciliano, che quali avvenimenti che cangiassero in quel tempo la condizione dello Stato. Disponeva Martino che fossero richiamate in vigore le costituzioni normanne e sveve e del terzo Federigo: ma con tal disposizione non si restituivan le cose allo stato in che precisamente avrebbero dovuto essere a sensi di quelle leggi la più parte non mai eseguite. Non eravi per così dire nè Re, nè popolo. Martino per acquistare il Regno confermò ai baroni la più gran parte di ciò che usurpato aveano, in ispezieltà pei dazî. Si leggono concordati di tal fatta con Giacomo d'Alagona, con Arrigo Ventimiglia, con Perrucchio Lanza, con Matteo del Carretto, e coi figliuoli del Conte di Agosta. E in tali contratti avean luogo leggi, patti, e condizioni scambievoli come se due Sovrani trattassero. Il de Gregorio, che queste cose afferma, cita i luoghi donde ne trasse le notizie (21).

Due memorabili Parlamenti si tennero, l'uno in Catania nel Febbraio del 1396, l'altro in Siracusa nell'Ottobre del 1398 (22). Determinava il Sovrano, secondo il voto di quelle adunanze, rivendicare a sè certi diritti per cose della finanza; cercare quali dazî pubblici inalienabili fossero, come riaversi le città e terre demaniali ridotte in baronìe e quelle delle quali i capitani e rettori perpetui si aveano appropriato il dominio; faceva gli ufici temporanei sotto condizioni e sindacato; dichiarava quali fossero terre di regio demanio e quali no, disponendo niuna terra demaniale potersi per lo appresso concedere in feudo senza il consenso dei tre ordini dello Stato ragunati in Parlamento: si dettaron provvedimenti per metter freno a gravi e intollerabili soprusi nell'amministrazione della giustizia: si provvide da ultimo a quanto concerner dovea alla regal Casa ed al sistema militare, determinandosi il servigio dei baroni all'uopo, e instituendosi un corpo di milizie con soldo; nè furono trascurate le

municipali aziende e certi ordinamenti economici singolarmente intorno alla moneta, de' quali tutti farò materia al mio dire quando nelle seguenti Parti dovrò peculiarmente ragionarne. Tali provvedimenti comechè nel modo ond'erano emessi e con le disposizioni che contenevano non costituivano di per sè stessi la riforma, pure erano un cominciamento di ricomporre la sovranità nello Stato, e di darle quel che forse le spettava; ma non furono osservati in grandissima parte, e perchè venivano in opposizione delle concessioni, dei privilegî e dei patti, che per altra via ai feudatarî confermava Martino, e perchè erano in urto con più gravi e potenti interessi. Ecco perchè vedi rinnovate quelle disposizioni sotto lo stesso regno di Martino. Era il Sovrano nella triste condizione di far leggi per dolersi di poi di non vederle eseguite, se pure non era per avventura astretto ad eluderle e violarle egli medesimo! Frattanto Martino non avendo forza contra il baronaggio gli uficiali e i magistrati dello Stato, si adoperava in modo che le popolazioni delle città gli presentassero istanze nelle quali manifestassero i loro bisogni accennando i rimedî da apprestarsi. Quasi ad un tempo ciascuna città fece le sue istanze le quali benchè dettate da particolare interesse e da spirito municipale, pur doloravano tutte l'infelice stato in ch'era il reame per usurpazioni, oppressioni, ed aggravî. Martino pertanto provvedeva separatamente a ciascuna di tali istanze che all'uopo formarono le speciali capitolazioni de' comuni (23). Or mentrechè davansi tali separate e municipali disposizioni, perdette Martino la propizia occasione di dettare, osservando l'insieme di quelle istanze, generali provvedimenti, e nelle sue riforme farsi ligia gran parte dell'universale. Voti timidi e mal fermi facevano quelle città ciascuna isolatamente; e con mano più timorosa ancora segnava norme il Sovrano, quasichè contento fosse ad appagare particolari desiderî e non a proccurare la vera utilità pubblica. Ma queste istanze talora pur si sollevarono ad interessi più generali, ed allora il Sovrano era vieppiù perplesso a provvedere; talvolta i comuni chiesero che Martino tosto si coronasse, regnasse solo senza che i baroni catalani vi prendessero parte; rifacesse il suo Consiglio di uomini probi, trattando in esso con forma ed ordine gli affari, e non già

per via segreta e misteriosa; potessero da ultimo i comuni opporre resistenza a mano armata allorchè fosser lesi i loro privilegî. Martino dissimulò sopra talune di queste ed altre simili proposizioni, a certe altre non assentì, per talune usò astuzie, ma dopo del Parlamento di Siracusa nissun altro ne adunò, nè più spinse i comuni a fare istanze, temendo che quello ch' ei riputato avea sua difesa non avesse a tornargli di offesa.

Assai più avventurato fu Martino per le ecclesiastiche cose. Non sempre prevaluta era la massima seguita in Napoli dopo degli Svevi, che eziandio per obbietti di diritto comune fossero gli ecclesiastici e le chiese indipendenti da ogni civile potere. Essendo i Re siciliani in guerra con la Corte di Roma, non le erano larghi di tanti favori. Federigo III or con la forza ed ora cogli artifizî si oppose alle pretensioni degli ecclesiastici, ma appena ch' egli morì, Roma pretese avere l' alto dominio feudale in Sicilia, sostenendo nulla potere il principe in fatto di tributi o di proprietà sulle Chiese. Bolle di elezioni di prelati, di collazioni di benefizî, di ordinamenti sugli spogli delle sedi vacanti, interdetti, scomuniche, indulgenze furono frequenti. Ma sotto il regno di Martino si stabilì il diritto pubblico ecclesiastico sopra miglior base. Nè devesi qui trasandare aver egli riacquistato al reame il Ducato di Atene e Neupatria dal dominio del Re di Aragona, al quale era toccato dopo la morte di Federigo nel 1377. Ma finito essendo Martino, passò quel Ducato sotto la dominazione spagnuola.

*

Capitolo III.

Martino il vecchio Re di Sicilia — Bianca vedova di Martino il giovine sua vicaria — Muore Martino il vecchio -- Parlamento tenuto in Taormina, e ciò che in esso fu deliberato — Discordie civili in Sicilia — Ferdinando I di Castiglia Re di Sicilia, suo governo, sua morte: gli succede Alfonso il quale riunisce sotto la sua dominazione anche il reame di Napoli -- Osservazioni sul governo di Alfonso — Morte di Alfonso — Gli succede Giovanni I — Mali che afflissero la Sicilia. Ribellione di Messina, peste, discordie cogli Ebrei -- Morte di Giovanni, al quale succede Ferdinando II detto il Cattolico — Guerre in che fu implicato, espulsione degli Ebrei — Si discorrono gli avvenimenti del reame di Napoli dalla morte di Ferdinando I d'Aragona in fino a Ferdinando il Cattolico — Presa di Tripoli — Morte di Ferdinando -- Gli succede Carlo V — Ugo di Moncada vicerè. Tumulti contra il suo governo -- Rivolta di Squarcialupo — Caso di Sciacca — Rilevanti cangiamenti che avvenivano in Europa: guerre sostenute da Carlo — Si cede in feudo l'isola di Malta ai Cavalieri Gerosolimitani — Lega contra Solimano -- Intrapresa di Carlo contra Tunisi -- Sua venuta in Sicilia. Passa nel regno di Napoli — Si ragiona dei principali ordini politici di Sicilia. Vicerè. Consultore. Segretari. Parlamento. Deputazione del Regno. Grandi uficiali. Città principale -- Altri avvenimenti memorabili — Stato della Sicilia -- Spedizione di Algeri -- Pirati che devastano la Sicilia: altri mali ond'è la stessa travagliata --Guerre per l'eresie di Lutero -- Altri lagrimevoli eventi a' quali soggiace la Sicilia — Rinunzia di Carlo V al Trono e sua morte.

Alla morte di Martino, fu dal Re d'Aragona Martino, padre di lui, confermata sua vicaria nel reame di Sicilia la sua nuora Bianca (24) la quale di niuna prole avea fatto lieto l'estinto; ma poco tempo di poi nello stesso anno 1410 seguì la morte del vecchio Martino, ed allora per ben due anni il reame fu sconvolto dalle gare e dalle turbolenze de'varî principi che aspiravano al trono. Aggiungi il flagello della peste agli altri mali fisici e morali onde era afflitta la Sicilia, per guisa che nel mese di Luglio di quel medesimo anno 1410 non in altra città che in Taormina potette convocarsi un general Parlamento, nel quale intervenne la stessa regina (25). Ivi si disse tra le altre cose che la Sicilia, ritornata essendo a sè stessa perchè estinta si era

la linea dei Sovrani suoi, governar si dovea colle patrie leggi, e però fu disposto che, essendo cessato l'uficio di vicaria tenuto da Bianca, fosse ella astretta a rinunziare al governo; e che in vece il reggimento dello Stato si affidasse ad un consesso composto di due baroni, d'un prelato, di sei deputati di Messina, due di Palermo ed uno di ciascuna città che avea mandati i suoi Sindaci in quel Parlamento, soggiugnendo che laddove non vi aderissero quelle città che non vi avevano mandati deputati, cioè Catania, Siracusa, Girgenti e Trapani, ne avesse la prima due e ciascuna delle altre il suo. Che inoltre tal consesso con la città di Messina provvedesse alla elezione del successore al trono: il quale fu chiaramente indicato dover presedere al governo dello Stato insieme con distinte persone che all'uopo furono destinate: che la corona si desse a Federigo di Aragona Conte di Luna figliuolo naturale di Re Martino il giovine, il quale lo avea riconosciuto e dichiarato legittimo. Fu anche proposto un altro spediente, cioè che sposato avesse la regina Niccolò Peralta siciliano della stirpe legittima dei Re di Sicilia per il lato materno. Ma tali disposizioni e proponimenti non si osservarono, in ispezieltà perchè in quel Parlamento i Messinesi più di tutti ebber voci: il che avendo mosso vieppiù l'antica rivalità tra le città di Sicilia aspre e sanguinose guerre civili si rinnovarono; e questo è uno dei più tristi periodi della siciliana istoria, perocchè tolse la speranza di seguitarsi ad operare quel bene che Martino avea intrapreso. I baroni si divisero in parti, l'una aderì alla regina, l'altra fu per Bernardo Cabrera (26), potente signore, il quale come gran Giustiziero pretendeva che in difetto di Re ei temporaneamente tener dovesse il governo dello Stato. Aggiugni poi, ed era questa la principal ragione, che costui vendicar voleasi del rifiuto datogli dalla regina quando le offrì la mano di sposo; laonde mise in piedi forte esercito e siffattamente travagliò la regina che per più tempo assediata la tenne nel castello Ursino di Catania, donde poscia liberata da Giovanni Moncada e trasportata in Palermo, se ne andò in Catalogna. Frattanto Papa Giovanni mandava un suo Legato con tre galee pretendendo esser la Sicilia ricaduta alla Santa Sede per non avere i Re aragonesi pagato il solito censo. Varie città e tra queste Messina

e Melazzo cedettero, si fecero apprestamenti di guerra contra gli odiati Catalani. Videro le altre parti il pericolo ed anco levarono eserciti: si trattarono accordi, che poi non si osservarono: seguirono fatti d'armi, e la civile discordia fu da per tutto.

Ragunato erasi in questo mentre il famoso consesso di Caspe ove i Catalani e quei di Valenza e Castiglia a' 13 Settembre del 1414 elessero a loro Re Ferdinando, che fu poi chiamato *il Giusto* nato di Giovanni I Re di Castiglia e di Leonora figliuola di Pietro IV sorella del vecchio Martino Re di Sicilia.

Fra le prime cose operate da Ferdinando, quella ci ebbe di spedire a governare la Sicilia in suo nome il suo secondo figliuolo Giovanni Duca di Pegnafiel il quale giunse a' 6 Aprile del 1415; ma nell' anno appresso moriva Ferdinando a' 2 di Aprile, e tosto il successore Alfonso suo figliuolo primogenito richiamava l' infante Giovanni, per fondato sospetto che i Siciliani gridar lo volessero Re. Da questo tempo cominciò nella Sicilia il governo viceregnale. Finiva intanto nella vicina Napoli Re Ladislao nel giorno 6 Agosto del 1414, e succedevagli sua sorella Giovanna II. Son noti i disordini nei quali cadde quel reame, e come dopo molte vicende il medesimo passasse ad Alfonso. Comechè siffatto Monarca tenesse a sè soggetti oltre di tal reame gli Stati di Valenza, Catalogna, Majorca, Corsica, Sardegna, e Rossiglione, pure allettato dall' ameno clima della città di Napoli vi pose sua stanza; il che tornò di giovamento non meno a quel reame, ma alla vicina Sicilia ancora, a malgrado che questa fosse del pari oppressa da non pochi tributi, e desolata ora dalla peste ed or dalle discordie di potenti fazioni. In miglior modo compose Alfonso l' amministrazione della giustizia, e puoi leggere le varie disposizioni all' uopo date in ispezieltà nei capitoli da lui pubblicati (27). Pieni di molta prudenza, se guardi al tempo in cui furono dati, sono pure gli ordinamenti per la retta amministrazione della Municipalità. (28) E degni di solenne ricordanza sono altresì gli Statuti pei procedimenti civili e criminali dal medesimo Re emanati nel 23 Ottobre del 1446. (29)

Nell' anno 1433 Alfonso riordinò pure la *Magna Cu-*

ria che da quel tempo prese il nome di *Regia Gran Corte*. La quale giudicar dovea non meno delle cause civili e criminali, come tribunal supremo, ma eziandio delle feudali. Fu determinato il numero de' suoi giudici (30) i quali oltre del Presidente eran quattro. Ci aveva un Avvocato e due procuratori fiscali.

Alfonso studiavasi di torre le confusioni, i disordini e i moltissimi abusi introdotti nella pubblica amministrazione, ma sventuratamente le sue disposizioni eran poco osservate; per convincerci della qual cosa senza ricorrere alla testimonianza degli storici siciliani, basta leggere nei capitoli da lui stesso emanati dietro general Parlamento a' 23 Ottobre del 1446 (31), ove dà ordini per la esecuzione de' precedenti capitoli, e sempre in essi fa parola di frequenti alienazioni del demanio, di soprusi nell' amministrazione della giustizia, di estorsioni ed indebite esazioni de' magistrati e dei pubblici ufiziali. D' altronde il medesimo Alfonso fece addivenire più forte e potente la feudalità, e consolidò viemmeglio i feudali diritti, siccome dirò nella Parte II di questo libro e, ciò che tornò fatale all' andamento politico, al governo ed alle sorti dei popoli ne' tempi suoi, si videro apertamente vendersi le grazie e i privilegî, che spesso in sostanza erano atti di giustizia e talora odiose prerogative. Una parte del popolo offriva danaro sotto designate condizioni di ottenere il tale o tale altro ordinamento, ed il Sovrano con solenne forma di contratto di compra-vendita li accordava. De' varî esempî di tali specie di contratti uno qui piace riportarne, che leggesi tuttavia ne' capitoli del 1446. Si promettono centoventicinquemila fiorini pagabili in cinque anni, purchè si approvino i proposti capitoli, ed il Re approva a tal condizione. Le parole son proprio queste (32).

» Et lo dicto regno come quillo lo quale sempre se
» have trovato prontissimo in tucti li servitii de la dicta
» Majestà et liberalissimo a subveniri li soi necessitate, per
» *obtenire* et impetrare li concessioni, et gratii contenuti
» in li suprascripti et infrascripti capituli *promecti pa-*
» *gare* a la dicta majestà centovinticincomilia floreni da
» moneta di Sicilia in termine di anni cinco ec. ec. » Il Re intanto rispose » Placet Regiae Majestati, *dummodo*

» *oblatio fit centum quinquaginta millia florenorum* ec. »
che è a dire non sarebbe stata valida l' approvazione ove tal somma fosse stata minore! Simiglievol esempio si legge nei capitoli dell' anno 1451, e da allora tal uso tramutossi in sistema governativo.

Non ostante tali cose, il governo di Alfonso vuolsi annoverare tra' migliori di Sicilia, avendo avuto più forma e consistenza, e soprattutto perchè si godette pace all' esterno e meno turbolenze e discordie nell' interno, e furono in onore le scienze, le lettere e le arti.

Avvenuta la morte di Alfonso a' 27 Giugno del 1458, gli succedette nel reame di Napoli il suo figliuolo naturale Ferdinando I già da lui riconosciuto, e negli altri Stati, tra' quali la Sicilia, Giovanni suo fratello Re di Navarra. Costui governò la Sicilia per via di vicerè, la quale nelle Corti generali celebrate nel 1460 in Aragona venne sanzionato di restare, sono le precise parole, *aggregata perpetuamente* all Aragona; quasichè fosse dato agli uomini di disporre in perpetuo delle sorti dei popoli e de' Regni! Non ultima cagione della dichiarazione anzidetta si fu che venuto in Sicilia il Principe Carlo figliuol primogenito di Re Giovanni, i Siciliani lo chiesero per vicerè a vita, laonde fu richiamato e messo in prigione, donde uscito poco tempo di poi se ne morì nel 1461.

Il cattivo governo in che tenne Giovanni i suoi Stati fu vie maggiormente inteso da' Siciliani; ai mali esistenti se ne aggiunsero di più gravi ancora, la carestia di derrate che travagliò la Sicilia, e la ribellione dei Messinesi nel 1462 contra i nobili che la governavano. Nè la punizione dei capi di tale rivolta pose fine allo scontento.

Erano le coste del Regno infestate dai pirati, e breve sollievo fu un trattato conchiuso col Re di Tunisi. Il timore di una prossima invasione che minacciava Maometto II all' Italia fece di necessità fortificare in varî luoghi la Sicilia, laonde gravi spese non meno per queste fortificazioni che per gli eserciti e per le armate. La peste afflisse e rovinò Messina per sei mesi. In questo tempo per le rivolte dell' Aragona e per le guerre che sosteneva, Giovanni traeva continuamente da Sicilia grano, danaro ed animali. Discordie erano ovunque, ma gravi e feroci scoppiarono tra i Cristiani

e gli Ebrei abitanti l'isola nel 1474, dei quali moltissimi furono uccisi senza rispettarsi nè sesso nè età.

Giovanni frattanto per sedare la ribellione dei Catalani e Navarresi ebbe bisogno di ricorrere alle armi de' Francesi e con tale aiuto potè comporre le cose di quei regni non prima del 1471. Il Re Francese avea tenuto in pegno il Rossiglione, e finita la guerra di Navarra nol voleva rendere, donde seguì guerra tra lui ed il Re Giovanni, quindi nuovi e più importanti sacrifizî pei popoli. Finiva Giovanni nel mese di Gennaio del 1479, e succedevagli Ferdinando II suo figliuolo, il quale agli ereditati regni, sposatosi ad Isabella, aggiunse la Castiglia e la Granata e poi il Ducato di Rossiglione, nel 1493 restituitogli dal Re di Francia sotto condizione che nol disturbasse nella conquista del reame di Napoli. L'aver cangiato di Re niun bene produsse alla Sicilia, la quale dovette d'altronde soggiacere alle gravi spese dei grandi armamenti fatti ad impedire la prossima invasione di Maometto II., e poi le altre per far fronte al suo successore Bajazzette.

Nel seguente anno 1482 mieteva la peste gran numero di abitanti in Messina (35) mentrechè questa città occupavasi in vane gare di precedenza con Palermo. D'altra parte il Vicerè Spes esercitava su tutta l'isola un governo dispotico, e l'erario siciliano con ordinarie e straordinarie gravezze suppliva ai bisogni della guerra di Ferdinando contra i Mori di Granata. Per colmo di sciagura si cacciarono da Sicilia meglio di centomila Ebrei, i quali doviziosi erano, e moltissime industrie vi mantenevano.

Moriva intanto nel vicino reame di Napoli a' 23 Gennaio del 1494 Re Ferdinando I il quale avea fatte migliori le condizioni del popolo, e succedevagli Alfonso II suo figliuolo che nessuna virtù si avea, ed a' mali della interna discordia si unì la invasione di Carlo VIII Re di Francia. Disanimato Alfonso da tanto pericolo rinunzia il reame al suo figliuolo Ferdinando II, e non molto tempo appresso a' 19 Novembre del 1495 morì. Cessata la francese invasione, uscì anche di vita Ferdinando II, il dì 7 Settembre del 1496, e gli succedette suo zio Federigo. Noto è come Ludovico XII e Ferdinando il Cattolico si abbiano diviso il reame di Napoli, cacciandone Federigo, e come Ferdinando

prevalendo al Re francese abbia ridotto sotto il suo dominio nel Maggio del 1503 tutto quello Stato, il quale da indipendente che era e non poco florido e temuto, si tramutò in abbietta provincia di lontana metropoli! La sorte di Napoli fu adunque uguagliata a quella di Sicilia.

È memorabile che nella spedizione di Africa per introdurre la cattolica religione, avvenuta sotto Ferdinando, in cui furon prese Tripoli Orano e Bugia, si dichiarò da quel Monarca nel 1510 che Tripoli riguardar si dovesse come parte di Sicilia, ed infatti vi fu mandato un presidio che dopo breve tempo fu sconfitto dai Saraceni (34).

Morto Re Ferdinando a' 23 Gennaio del 1516 ebbe a successore la sua figliuola Giovanna natagli da Isabella e maritata a Filippo il Bello, figliuolo di Massimiliano d' Austria Imperadore di Germania. Frutto di tal matrimonio fu Carlo che, avendo ereditato al morir di Filippo i Paesi-Bassi, colà stavasene. Or la morte di Ferdinando e l' abbandono che la quasi demente madre gli faceva di tutti gli ereditati dominî, ancor giovinetto di sedici anni, possente e temuto il rendevano. Ed essendo di poi uscito di vita in Gennaio del 1519 Massimiliano avo paterno del medesimo Carlo, cominciarono a disputarsi la elezione della imperial corona costui spezialmente e Francesco I Re di Francia; ma per un cumulo di casi assai noti, che qui inutile sarebbe il riportare, quello a questo prevalse, di talchè fu coronato Imperadore a' 23 Ottobre del 1520.

Frattanto Palermo levavasi a tumulto nel mese di Marzo del 1516 contra il vicerè Ugo Moncada di Valenza, il quale avea tiranneggiato assai il popolo, ed avrebbe voluto perpetuarsi nell' ufficio a malgrado che niuna conferma glie ne fosse stata fatta da Carlo. Fu costretto a riparare in Messina, mentre il fuoco della rivolta divampava in varie parti dell' isola, e l' anarchia nuovi danni ingenerava: in altri luoghi poi i comuni pacificamente si ressero da sè soli. Ugo dal canto suo concedeva grazie, sminuiva dazî per sedare la ribellione: ma Carlo istrutto finalmente de' fatti deputò nel mese di Febbraio 1517 Ettore Pignatelli Conte di Monteleone, per ricomporre le cose, annullando quanto erasi praticato non meno dal Vicerè che da coloro che aveano assunto il governo nel tempo di quella

perturbazione. Inoltre varie persone furono punite, altre spatriarono. Eessendo il Pignatelli caduto non guari da poi negli stessi errori del suo predecessore, e circondato dai medesimi Consiglieri, si suscitarono altri tumulti in ispezieltà in Catania (35); e fin nella stessa Palermo ricordevole fu la congiura e la ribellione per opera di Giovanni Luca Squarcialupo già Senatore. Durò sì fatta ribellione tre anni e sei mesi, ebbe partigiani in varie città di Sicilia (36); ma ciò non ostante non mirò mai a cangiar la forma del governo o ad apportare altre politiche novità, bensì era diretta contra le persone, sicchè fu la Sicilia partita in fazioni a sol fine di mostrare che biasimevole era stata la condotta del vicerè Moncada! Che se in mezzo a quelle perturbazioni fu offerta la sovranità di Sicilia a Francesco I Re di Francia, pure tale offerta non faceano la più parte de' cittadini, nè era l'espressione dell' universale; per guisa che fu rifiutata da quel Sovrano il quale vedea la difficoltà dell' impresa. Ma Squarcialupo cadeva trafitto, ed eran dispersi i suoi seguaci: taluni di essi venivan puniti con la forca, altri coll' esilio. Non di meno gli spatriati continuarono a tener pratiche con quei che malcontenti erano rimasi in Sicilia, donde picciole perturbazioni congiure e riscaldamenti di fantasie che attestavano debolezza e cattivo governo da un verso, e pubblico scontento da un altro.

Mentrechè tali cose si passavano in un angolo delle Italiane contrade, avvenivano in Europa di sì rilevanti cangiamenti che a novella epoca diedero opera. Le guerre in che si avvolsero Carlo imperadore e Francesco I, delle quali per isventura la massima parte furono contro l'Italia; le diverse leghe dei varî potentati che reggevano i principali Stati di Europa in occasione di tali guerre; e gli equilibrî politici immaginati perchè l'un potentato non si elevasse di molto a scapito dell'altro, fecero instituire milizie fisse e numerose: le spese di guerra accresciute straordinariamente ingenerarono l'accrescimento e le novità in fatto di tributi; e quindi altro movimento, altro corso, altra direzione alla moneta e all'industria pei nuovi e sempre crescenti bisogni. Cominciava la proprietà a servire a più svariati usi, e ad avere maggior valore, e le forme di governo tendevano più alla uni-

tà, eliminando poteri intermedî, quelli spezialmente della feudalità. La Sicilia in tutte queste vicende restar dovette immota e non ad altro era chiamata che al par di Napoli a somministrare a forza di rovinosi balzelli danaro, uomini, e derrate: ne risentiva in somma tutto il male senza bene di sorta! Sarebbe stata fortuna se accorso si fosse ai disordini antichi, ma a questi si aggiugnevano i nuovi, e mentrechè quasi negli altri Stati di Europa tutto volgeva al progresso, in Sicilia, come in Napoli e in Milano, restava a compiersi un immenso vuoto e niuna cosa accennava che vita civile avesse il popolo. Che se avanzar poteva qualche parte ancora dello antico valore ed ardire, era questo impiegato in esercitar discordie e vendette tra famiglie potenti, fra le più memorabili delle quali contasi la inimicizia apertamente e a mano armata scoppiata tra i Perolla e i Deluna che dal nome del luogo ove ebbe cominciamento appellossi *caso* di Sciacca (37); ma queste stesse discordie poi non ebbero i medesimi caratteri delle precedenti guerre civili, nelle quali i baroni patteggiarono col Sovrano e se ne divisero il potere; erano bensì sanguinose aggressioni di piccioli intrighi e partiti, e di private, non mai di pubbliche vendette. Non vuolsi passare in silenzio che in questo tempo Carlo V concedeva in feudo all'Ordine de' Cavalieri gerosolimitani l'isola di Malta, e del Gozzo, e la città e il castello di Tripoli sotto il censo di un falcone in segno di feudal signoria, e con varie condizioni, delle quali le principali furono: Che avessero i Cavalieri il mero e misto impero, la potestà *gladii* e ogni altra giurisdizione di utile dominio coi provventi ed altro annesso: Che il diretto dominio fosse sempre presso di lui e de' suoi successori come Re di Sicilia, sicchè il Gran Maestro dell'Ordine prestar dovesse il giuramento d'investitura: Che coloro i quali per delitti comuni riparassero nelle dette isole e città, fossero a richiesta delle autorità di Sicilia consegnati: i rei però di lesa maestà e di eresia esser dovessero dal Gran Maestro direttamente rimessi alle dette autorità: Che il diritto di padronato sulla chiesa vescovile di Malta fosse nei Re di Sicilia: che l'Ammiraglio dell'Ordine fosse italiano di nazione e di lingua: Che laddove i Cavalieri ricuperassero Rodi o in altra parte si stabilissero, non po-

tessero trasferire altrui Malta e gl' indicati luoghi senza permissione de' Re di Sicilia, nel dominio de' quali in contrario ricadrebbero. Queste ed altre condizioni si leggono nel sovrano atto di Carlo V, dato in Castel Franco il dì 23 Marzo 1530 (38). È da notarsi che niuna altra cagione mosse Carlo a ciò fare che per impedire a quel militare Ordine *ne ulterius per orbem vagari cogantur.* Non è poi da trasandare che in ogni cangiamento di Sovrano il Gran Maestro dell' Ordine di Malta prestava il giuramento di ligio omaggio nelle mani del vicerè.

Intanto tra le lunghe e straordinarie guerre di Carlo e Francesco I, levavasi a grande potenza l' imperadore de' Turchi Solimano II, il quale dopo le segnalate vittorie riportate nella Persia e nell' Egitto volse le armi contra varî Stati di Europa. La presa di Belgrado, di Rodi, e di Buda allarmò Carlo a segno di promuovere una lega di Principi cristiani contro di Solimano. La Sicilia somministrò molto danaro, e più che le sue forze nol comportavano: del che terremo discorso; e nel Parlamento del 1532 si fermò doversi mantenere un esercito fisso di diecimila uomini, quattromila de' quali a spese de' nobili, quattromila de' comuni e duemila degli ecclesiastici. Erano stati già disposti nell' anno innanti centomila fiorini per fortificare gl' importanti punti di Siracusa, Trapani, e Melazzo, ed un' armata di circa quaranta galee fu pressochè all' ordine. Per accorrere alle spese di guerra si vendettero anche città e beni demaniali. Frattanto Carlo per sostenere Muley-Assan Re di Tunisi contra i suoi suggetti, che scacciato lo aveano a cagion delle sue ingiustizie, con numerosa armata, nella quale molte erano le navi siciliane, e côn forte esercito mosse contra Tunisi, e fattane la conquista pose nuovamente sul trono Muley-Assan facendo però tributario quel regno a sè ed ai suoi discendenti. Tornato da Tunisi venne in Trapani a' 20 Agosto del 1535 donde giunse in Palermo nel dì 13 del seguente mese. Ivi dimorando circa un mese aprì Parlamento, ne trasse altro soccorso in danaro, varie cose fermò, delle quali toccherò secondo le materie, e di poi passato in Messina per le Calabrie si recò in Napoli.

Ma per dire con più particolarità ciò che concerneva

agli ordinamenti politici di quei tempi uopo è sapere che, ridotta la Sicilia a Provincia delle Spagne, non fu determinata da prima nè durata fissa, nè incombenza certa a chi pel Re dovesse governarla sotto nome di Vicerè. Non dimeno dovea egli essere assistito nei casi gravi da un consesso detto *Sacro Regio Consiglio* composto di supremi magistrati siciliani, e d' ordinario tal Consiglio era il Tribunale della Gran Corte, al quale altri magistrati si aggiungevano e ufficiali dello Stato, che in tutto formaron di poi il numero di ventisette persone; e furono il Vicerè, il Presidente della Gran Corte, il Presidente del Tribunale del real Patrimonio, il Presidente del Tribunale del Concistoro, il Consultore del Governo, i Giudici e l'Avvocato fiscale della Gran Corte, i Maestri razionali del Tribunale del Patrimonio, il Tesoriere generale, il Conservatore, l' Avvocato fiscale del patrimonio, i tre Giudici del Concistoro, il Protonotario del regno, il Maestro portulano, il Maestro segreto, l' Uditor generale dell' esercito. E qui vuolsi notare che in Sicilia mai non fu ordinato come in Napoli un Sacro Regio Consiglio come Tribunale di Giustizia già instituito colà da Re Alfonso, nè ci ebbe il Consiglio Collaterale al Vicerè, composto di giureconsulti, che Ferdinando il Cattolico vi stabilì. In tempo di Carlo V ebbe il vicerè di Sicilia presso di sè un giureconsulto col nome di *Consultore;* magistratura che non fu mai in Napoli. (39) Le determinazioni del Vicerè espedivansi per via de' Segretarî del Regno, i quali erano ufficiali immediati del Gran Contestabile e del Gran Protonotario. Il loro numero fu ora di due, ora di quattro, e da ultimo anche di sei. Negli atti dei Parlamenti si parla sovente della confusione che dal loro numero provveniva. In apparenza sembrava che i Vicerè potessero tutto disporre, come se investiti fossero di sovrane facoltà, a segno di far leggi fino ad un certo limite per taluni affari; ma in sostanza erano ristretti i loro poteri e quasi di ogni cosa scriver doveano al Re prima di dar fuori risoluzione di sorta. Erano adunque i Vicerè in una di quelle posizioni difficoltose in politica, cioè di poter fare il male per la lontananza in che stavano dalla Corte, ma il bene non già. Oltre della testimonianza degli storici contemporanei, le leggi del tempo mostrano

in quai disordini e soprusi caddero i Vicerè. (40) Nulla aspettar si dovea da quella instituzione, se togli che qualche speranza ispirar poteva soltanto la virtù delle persone che erano deputate al difficile ministero; ma questa stessa virtù era talora biasimo agli occhi della sospettosa Corte di Madrid, ed estimavasi che il Vicerè volesse tramutare il suo Ministero in principato. Eran quindi ridotti i Siciliani a sperare qualche sollievo alla loro misera condizione dal cangiamento della persona del Vicerè; e i cangiamenti in breve, ove ti fai ad esaminare attentamente la storia del vicereganl governo, di poca durata sempre troverai e forieri di altre gravissime sciagure.

Aprivano i Vicerè i Parlamenti dopo averli ragunati nelle forme legali. Riserbossi sempre il Re la sanzione dei voti di essi e la conferma delle suppliche ivi disposte a modo di capitoli. Tali voti e capitoli allorquando eran muniti di sovrane sanzioni teneansi siccome leggi del regno. Ma non lievi differenze osservi tra i parlamenti di questa età e quelli già sotto nome di Curie generali celebrati in tempo de' Normanni, degli Svevi e dei primi Sovrani aragonesi. Federigo II nel 1233 avea decretato che i Parlamenti si unissero due volte l'anno nel primo giorno di Maggio e di Novembre: il terzo Federigo poi dispose nel 1296, come dissi, doversi ragunare una sola volta in un anno, ma a poco a poco più rari addivennero tali adunamenti, talchè dagli ultimi Sovrani aragonesi e dalle dominazioni castigliane in poi i parlamenti non si unirono che di tre anni in tre anni, se togli qualche straordinario caso per cui prima o dopo di tal periodo vennero convocati. (41) Il principal fine degli antichi Parlamenti era la formazione di nuove leggi, il mantenimento della prospera condizione del regno, la pubblica utilità, la conferma dei donativi esistenti e l' offerta dei nuovi. Ma di poi siffatte adunanze ad altro per lo più non intesero che alle conferme ed offerte dei donativi, cioè al modo come sempre più aggravare di balzelli il popolo!. Era il consesso in parola composto dai tre bracci ecclesiastico, militare e demaniale, contava il primo sessantatrè fra Vescovi, prelati ed abati, il secondo dugentoventotto feudatarî, il terzo i deputati di quarantatrè città demaniali. (42) Da

tale composizione è manifesto che tutta la preponderanza per opinione numero e potere stava nei due bracci militare ed ecclesiastico, i quali nel deliberare intorno a' tributi facevano più la lor causa che quella del popolo, e quasi sempre domandavano la conferma di ciò che riguardava agli odiosi privilegî che aveansi arrogati o ottenuti. La qual cosa riesciva alfine a viemmeglio fermare quei soprusi e disordini introdotti a danno del reame istesso. Le grazie i privilegî ed anche certe riforme e leggi talvolta pagavansi, come dissi, perocchè nel chiederle il Parlamento diceva espressamente che votava la tale o tale altra somma di danaro, e sovente lo stesso Sovrano accordava a patto di riscuotere. Donde un doppio male provveniva; il Sovrano vendeva, una parte del popolo comperava; e però Sovranità vieppiù vincolata a far utili cambiamenti, e popolo che non superava di un passo la sua stazionaria condizione estimando utile ciò che acquistato avea a titolo di prezzo. Insino al regno di Ferdinando II occuparonsi in gravi obbietti i Parlamenti, ma dopo di lui i voti di questi si restrinsero a mano a mano a cose di piccioli municipali ed anche privati interessi, come ad esempio di nominarsi un Cardinale, assegnarsi tre pesci di più a qualche monastero, (43) dare una badia, conferire o promettere una carica.

Intanto non credo potersi ben comprendere l'andamento del governo di Sicilia, senza che tolga prima a trattare di una delle sue più memorabili instituzioni politiche, cioè a dire della *Deputazione del regno*. Nacque tale instituzione dalla scelta che in ogni unione di Parlamenti si facea di talune persone fra coloro che li componevano, perchè vegliassero per l'approvazione ed esecuzione di quanto in essi si era deliberato. E però da principio erano scelte tante deputazioni quanti erano i varî obbietti che trattavano; ma dal 1567 in poi una sola deputazione ci ebbe formata di tre, indi di quattro deputati per ciascun braccio, talchè in tutto furono dodici i suoi componenti. Ricevette essa a' 14 Marzo 1571 (44) le regole per le sue riunioni. Il principale officio che esercitò fu di esaminare i sovrani rescritti ed ordinamenti per darvi esecuzione. Avea la Deputazione esercitato tal facoltà anche prima di Carlo V Imperadore; ma sotto il regno di questo Monarca credette miglior partito d' esservi autoriz-

zata in forza di un capitolo del medesimo così espresso.
» Che da quì innanti non si possa esecutoriare in regno
» nessuna provvisione nè rescritto di sua Maestà contro la
» forma de li capitoli del detto regno concessi e da conce-
» dere che prima non siano citati li rev. spett. et magni.
» deputati di detto regno et assolvendosi tali esecutorie
» altrimenti ipso jure sieno nulle. *Sua Majestas mandabit*
» *quod capitula regni semper observentur ad unguem.*»
In tal modo nulla avea conceduto, nulla negato, eran parole che potevano in varia guisa interpetrarsi; ma la Deputazione vide sempre che comperando il regno in ogni Parlamento la conferma delle grazie e dei privilegî e capitoli, ella era in obbligo di fare le sue osservazioni, come in effetti più volte fece con dignitosa franchezza sopra talune leggi e decreti reali i quali potessero eluderli o menomarli. Siffatto eminente incarico rendeva la Deputazione un corpo conservatore delle politiche instituzioni di Sicilia: il che fu bene per un verso, male per l'altro, perocchè essendo la medesima l'espressione dell'aristocrazia fu sempre potente ostacolo perchè la feudalità non iscemasse di potere, nè si desse alcun freno a' soprusi ed inconvenienti feudali. Ho detto essere l'*espressione dell'aristocrazia* sul riflesso che tra i più potenti dell' ordine aristocratico erano scelti i suoi componenti, ed anche coloro i quali deputavansi dal braccio demaniale erano distinti e rinomati nobili, o a nobili famiglie appartenenti. (45) Nè soltanto per natali e ricchezze erano contraddistinti i deputati, ma per essere l'importante carico a quegli commesso che già tenevano i primi ufficî dello Stato o di magistratura, donde provvenivano potere ed opinione grandissima che la Deputazione elevavano sopra ogni altro corpo politico.

Inoltre i Parlamenti decretavano i donativi e le altre diverse imposte. La ripartizione però e l' esazione di esse si faceva dalla Deputazione la quale medesimamente curava talune principali spese dello Stato, la numerazione delle anime, ed altre siffatte cose, la descrizione delle proprietà e certi ordinamenti per la milizia. Temevano i Parlamenti che le loro deliberazioni, comprate a forza di danaro e di altri sacrifizî potessero essere eluse od altrimenti eseguite dal Sovrano, e però commetter ne faceano la esecuzione alla Deputazione,

e lo stesso Sovrano che si spogliava delle sue facoltà, nel darne carico alla medesima diceva *senza che sua Maestà si possa in niente ingerire.* Tali incarichi la Deputazione chiamò sempre *sue privative*, e come privative spesso gli esercitò. Da quanto ho finora narrato è manifesto che la Deputazione da corpo conservatore e censore diventò anche il principale amministratore nello Stato, e quindi la finanza fu in esso. Ogni incumbenza che dava il Sovrano a Magistrature e ad uficiali di ordine elevato, ove riguardar potesse anche in qualche lontanissima cosa la giurisdizione che esercitar credeva la Deputazione, era soggetta a urto della medesima, e tantosto in sensi alti ne dimandava la rivocazione, ed il Sovrano l'accordava. Nelle contese col Tribunale del Patrimonio riportò sempre vittoria; esercitò anche giurisdizione criminale per varie cose. Il tal modo la diffidenza tra il Governo ed il popolo diede opera a formare una potentissima instituzione singolare in tutto, perocchè non era nel popolo, non era nel Governo, ma censurava il Governo senza certi limiti e poteri; governava ed amministrava ad un tempo e senza mandato del popolo. Tenendosi come mandataria del Parlamento, la vedi insiememente attribuirsi non poca parte del potere esecutivo. Ebbe durata di ben tre secoli e mezzo, e sempre mantennesi in opinione e potere. I suoi atti messi a stampa inspirano tuttavia rispetto a chi si fa a leggerli.

Per cangiamenti operati dai Sovrani spagnuoli e dal corso del tempo nel governo di Sicilia, di necessità si fecero inutili in gran parte le antiche politiche instituzioni; e però i grandi uficiali del regno continuarono ad esser tali sol di nome, non avendo più funzioni governative. Per qualche tempo il gran Contestabile fu in vigore, ma cessò quando il Vicerè ebbe a sè il comando degli eserciti. Maggior durata ebbe l'uficio di grande Ammiraglio. Nel tempo delle perturbazioni che ebbero luogo dal 1530 in poi, le principali città di Sicilia rivaleggiarono con Palermo per essere Capitali del Regno, e si accesero gare e discordie sanguinose, moltissimi sacrifizî si fecero, e avvennero dissensioni che furon poscia cagione di indebolimento dello Stato; e comechè molti Parlamenti si fos-

sero adunati in Messina, pure precipua sede del governo fu sempre Palermo; della quale non accadde, come nel regno di Napoli, ove tutto nella sua Metropoli si riuniva e squallide le altre città si restavano, perocchè in Sicilia, vuoi per certe rivalità, vuoi per amor proprio, parecchie città seguitarono a tenersi in onore, e tra queste noverar puoi Messina, Catania, Trapani, Siracusa, Castrogiovanni, Piazza, Caltagirone; ed altre.

Ma togliendo novellamente a dire le vicende politiche del tempo di Carlo Imperadore, uopo è ricordare che essendosi riaccesa in Italia la guerra per la morte di Sforza Duca di Milano, Francesco I si collegò con Solimano II contra Carlo, il quale comechè avesse riportato rilevanti vittorie, pure avea non poco a temere. Avendo Solimano attaccato Corfù appartenente alla Repubblica Veneta, chiese questa di essere soccorsa e lo fu da Carlo con altri principi cristiani; ma l'armata riunita venne sconfitta nei mari di Leuca dal rinomato Barbarossa, e così la Sicilia restò priva della più parte delle sue navi, che eran concorse in quella spedizione.

Era l'anno 1541: il Parlamento avea già determinato il consueto sussidio, e per cominciare a riacquistarsi gli alienati beni del demanio si imponeva una tassa sopra gli orzi, i legumi ed i grani che mandavansi fuori del reame. Ma le coste della Sicilia eran deserte e chiuse al commercio per le continue devastazioni del temuto corsaro Barbarossa; più infelice era l'interno del regno e da per tutto mostravasi scarso il ricolto: niun moto d'industria, inceppata ogni circolazione, mancava ogni sorgente di trarre danaro. Eppure in sì tristi avvenimenti Carlo, quasichè niun nemico non avesse a combattere, o Stati a riordinare, intraprese la conquista di Algeri. Soccorsi di ogni maniera furon dati dalla Sicilia in danaro, soldati, e viveri. È noto come rovinasse tale intrapresa, e l'armata di Carlo quasi tutta finisse e costretta fosse a ritirarsi. Allora gli Algerini messisi in mare infestarono la Sicilia dalla parte di mezzogiorno, mentrechè da occidente ad oriente infestata era dai corsari Dragutto e Barbarossa. Aggiungi nel 1543 il timore di poter essere l'isola invasa dai Francesi. Da per tutto vedevi miseria, costernazione, e spavento: abbando-

nata ogni coltura di terra, e quasichè pochi fossero i mali esistenti, si fecero anche sentire di gravi tremuoti, onde di maggiori rovine avvenivano. Nonpertanto Carlo cercava ancora danaro, e per somministrargliene pativano i Siciliani immensi danni, chè esausta era la finanza. La Sicilia sprovveduta di difesa veniva saccheggiata dai corsari, i quali finanche occuparono la città di Patti spogliandola di tutto. Ciò che sfuggiva a'corsari, o non poteva esser da essi predato, veniva esposto a' devastamenti e alla rapacità dei pubblici ladroni che ogni punto opprimevano del reame (46). Frattanto alle guerre di Carlo coi Francesi e co' Turchi si unirono le contese per le eresie di Lutero e quindi le altre guerre che in quella occasione si accesero; per la qual cosa seguitarono a levarsi quasi annualmente i soliti estraordinarî e gravosi tributi.

In questa comparve nel Faro di Messina l' armata di Solimano II il dì 10 Luglio del 1550, la quale incendiò e saccheggiò la città di Agosta e ne distrusse il castello. Somma essendo la scarsezza di danaro, fu disposto che tutti portassero nella Zecca di Messina i loro effetti d' oro e di argento, de' quali si coniarono cento carichi di monete che vennero inviati a Carlo (47).

E mentre che a sì gravi sacrifizî era esposta la nazione, si vide la Sicilia assalita dall' armata riunita dello stesso Solimano II e da quella di Enrico II Re di Francia, il quale, morto il padre suo Francesco I, continuò ad esser collegato coll' Imperadore Turco. Agosta fu nuovamente rovinata, venne devastata Licata, e de' suoi abitanti ne furon fatti schiavi seicento. A tale infortunio Catania in ispezieltà e tutte le comuni lunghesso la marina intesero il bisogno di fortificarsi, e per via d'imposte alzarono dappertutto mura, ripari, bastioni. Nondimeno dalla estenuata nazione si trasse ogni anno la solita imposta per ispedirla a Carlo, mentre che si erogavano altre somme di non picciol momento per fortificazioni sul littorale, e per ricostruirvi i rovinati porti.

Carlo frattanto nel 1554 in occasione del matrimonio del suo figliuolo Filippo con Maria Regina d'Inghilterra primogenita di Enrico VIII, gli cedeva gli Stati di Napoli e Milano, e di poi sia che fosse oppresso da mali fisici, sia

che stanco di durare tanta lotta, gli cedette ai 25 Ottobre del seguente anno i Paesi bassi, e dopo qualche settimana anche la Spagna e la Sicilia (48). Avendo quindi rinunziato l' impero di Germania al suo fratello Ferdinando, si ritirò nel Monistero di S. Giusto, ove ai 21 Settembre del 1559 morì.

Capitolo IV.

L'avvenimento di Filippo II al Trono non cangia la condizione di Sicilia — Il Vicerè Medinacoeli tenta di cacciare i pirati dall'Africa : infruttuose imprese, perdita dell'esercito e dell'armata siciliana — Si tocca di due spedizioni contra i Turchi, in ispezieltà di quella comandata da D. Giovanni d'Austria; niun bene ne torna alla Sicilia; interramento del porto di Marsala — Peste; carestia ed altre calamità che afflissero la Sicilia — Si discorrono le riforme della Magistratura fatte da Filippo II — Morte di questo Monarca al quale succede Filippo III. Condizione della Sicilia — Tumulti sotto il Vicerè Vigliena — Duca di Ossuna — Morte di Filippo III : suo successore Filippo IV. Quadro de' disordini in che era il reame — Scemamento di potere nella Sovranità. Usurpazioni e soprusi feudali — Condizione della Magistratura. Capitani d'armi. Commessarî straordinarî — Segregamento de' Comuni e degli uomini dallo Stato — Giurisdizioni separate. Privilegî, mancanza di spirito pubblico — Tribunale della Santa Inquisizione—Pubblicazione del Concilio di Trento — Bolla *in coena Domini* — Peste e guerre — Si narra delle congiure e delle ribellioni che avvennero in Sicilia in ispecieltà di quella ch'ebbero a capi La Pilosa ed Alessi — Pace de' Pirenei — Carlo II succede a Filippo IV.

La rinunzia e poi la morte di Carlo, e l'avvenimento al trono del secondo Filippo per nulla cangiarono la condizione dei Siciliani, i quali anzi seguitarono a sofferire straordinarie gravezze, comecchè meno guerre ci avesse, e succeduta fosse la tregua fra Filippo ed Enrico Re di Francia, sicchè vicina se ne sperava la pace. Intanto il Vicerè Medinacoeli tentò di snidare dall'Africa i pirati comandati da Dragutto; lodevole era il disegno, ma egli niuna qualità guerriera si aveva per menarlo a fine. Pure avendo riunite le forze siciliane, e quelle che erano in Malta, prese le Gerbe nel 1560 e vi eresse un castello. Ma Dragutto essendo stato soccorso da Costantinopoli tagliò a pezzi cinquemila Siciliani che stavano a guardia del Castello, distrusse l'armata, e il Vicerè campato a mala pena da quel frangente vi lasciò cattivo il suo figliuolo. I pirati allora vieppiù inorgogliti, saccheggiarono Agosta, Pachino ed altri luoghi. La più grande calamità che poteva allora travagliar la Sicilia in mezzo alle molte che l'opprimevano, era appunto la distruzione della sua armata e dell'esercito, che con tanto stento eransi mantenuti, sicchè nuovi tri-

buti, siccome meglio dirò, fu mestieri d'imporre per rifarli. Più fortunato però il Medinacoeli fu nella persecuzione dei ladri che rendevano pericoloso quanto mai l'interno dell'isola.

Varî altri avvenimenti di minor importanza si succedettero insino ad Agosto del 1564, nel qual tempo Filippo riunite le sue forze a quelle di altri principi cristiani, mosse con forte armata contra i corsari turchi, che continuatamente si mostravano nel Pignone, scoglio dirimpetto Gibilterra. Ma tale spedizione che sortì prosperevole effetto riaccese vieppiù la guerra con la Turchia; e Solimano spinse tosto le sue forze contra Malta, e quindi la Sicilia a maggiori danni e rovine andò incontro.

Assai più memorabile è la spedizione fatta della numerosa armata spagnuola insieme con quella degli altri Sovrani collegati, comandata da D. Giovanni d'Austria natural figliuolo di Carlo V, il quale in Ottobre del 1571 sconfisse l'armata di Selim II. Di là a poco lo stesso D. Giovanni ebbe ordine di conquistar Tunisi, laonde a nuove e gravi spese soggiacque la Sicilia, e senza pro di sorta molte navi si costrussero. In questa veggendo D. Giovanni che il porto di Marsala poteva esser d'asilo alle nemiche navi lo fece interrare, con che privò il commercio siciliano di uno dei suoi più importanti punti. Nè d'altra parte alcuna sicurezza veniva alle coste di Sicilia dalla presa di Tunisi, e dall'essere nuovamente salito sul Trono di quello Stato Muley-Amida, che n'era stato scacciato, perocchè di là a poco ne uscì, e la pirateria e le guerre coi Turchi seguitarono a rovinare il reame.

Erano intanto le armate siciliane impiegate quasi sempre nelle guerre del Monarca spagnuolo, mentrechè avrebbero dovuto difendere le esposte marine di Sicilia. La quale altro danno di non picciol momento soffrì pei grandi allestimenti di navi che far si dovettero per concorrere fra le moltissime che spediva Filippo contra la Regina Elisabetta d'Inghilterra. Mentrechè si passavano queste quasi direi cavallaresche imprese, ed il regno ridotto in estrema povertà somministrar poteva con istenti moltissimi i grossi tributi per sopperire alle spese a sè necessarie ed a quelle del suo lontano signore; si aggiunse nel 1575

Google

la gravissima calamità della peste (49). Raccontano gli storici siciliani come in Messina fossero morti 40,000 abitanti e come in Palermo ed altrove la strage pur fosse stata grande, non cessando il flagello prima di Luglio del 1578. Degne di somma lode furono le cose operate in tal frangente dal Presidente del regno Principe di Castelvetrano il quale fe' di tutto perchè di nessun aiuto non mancassero i popoli. Frequenti terremoti si fecero d'altra parte sentire con danno di varî luoghi dell'isola e con rovina e spavento degli abitanti (50). Ma più gravi calamità pativa la Sicilia tra il 1588 e il 1592 per carestia e fame accompagnata da altre sciagure, sicchè narrasi, ed ignoro su di qual fondamento, che perissero ben 200,000 persone, che è a dire quasi il quarto della popolazione.

Per quanto riguarda il civile reggimento della Sicilia, importante avvenimento fu la riforma della Magistratura fatta da Filippo: le leggi a tal proposito pubblicate sono nella raccolta delle prammatiche (51). Non è da trasandare l'instituzione del Tribunale del *Concistoro* nel 1569 tanto desiderato dai Siciliani. Si appellò del *Concistoro* perchè rappresentava la coscienza del Re nel diffinire le cause, e somigliava in certo qual modo all'ufficio supremo che gli antichi Romani chiamavano *candidato*. Conosceva per via d'appello e di revisione le cause di qualsiesi Corte, e di giudice delegato, e conosceva altresì di talune cause ecclesiastiche che gli si passavano dal Tribunale della monarchia. Componevasi di tre giudici a tempo biennale e di un presidente.

Morì Filippo II dopo quarantaquattro anni di regno ai 13 Novembre del 1598. Filippo III salito al trono nella fresca età di anni venti, niuna attitudine mostrava a reggere tanti Stati ereditarî e di farne migliori le sorti. Niun rilevante avvenimento ebbe luogo nella Sicilia dal 1599 al 1605 ove non ti piaccia rammemorare la non interrotta serie degli interni soprusi, delle piraterie, e dei sacrifizî per pagar dazî e sussidî straordinarî a cagion delle guerre nelle quali anche quel Sovrano disgraziatamente trovossi, in ispezieltà cogl'Inglesi e gli Olandesi. Aggiungi nel 1606 la non lieve carestia ingenerata da'soliti disordini di quei che reggevano l'annona. Nè cessando mai il prepotente biso-

gno che la lontana Corte avea di danaro, il Vicerè Viglie-na propose di aumentarsi del doppio tutt'i diritti sugli atti giudiziarî. Tale proposito avendo ingenerato scontento e clamori, e apertamente essendosi manifestati i disgusti, fece il vicerè con poca prudenza cacciar nelle prigioni i principali capi dei malcontenti e tra essi il Pretore di Palermo. A nuova siffatta l'isola intera fu in agitazione, e mostrò il suo animo contra quella gravezza a segno che il Vicario generale della chiesa di Monreale venne in Palermo e con la bolla *in Coena Domini* sostenne non potersi nuovi dazî imporre senza che il Papa nol consentisse. Laonde fu mestieri desistere da quel proponimento e cangiare di là a poco anche il Vicerè. E fu destinato a tale officio nel 1611 il Duca di Ossuna, giovane ambizioso nell'anno trigesimo di sua età, il quale mostrò somma fermezza e non comune perizia nel reggimento dello Stato. Per sua opera per qualche tempo si godette una maggior sicurezza pubblica, perocchè severamente perseguitò e punì i ladri di strada. Ma nel Luglio del 1616 veniva deputato a Vicerè in Napoli, ove su di più vasto teatro ebbe parte ai molti avvenimenti di che altrove narrai (52), e i quali appresso lo fecero richiamare in patria non senza fondamento d'avere aspirato al principato. Seguiva intanto la morte di Filippo III nel dì 31 Marzo del 1621.

La Monarchia spagnuola che dal regno di Filippo II era andata scemando di forza e di splendore, cominciò poscia ad inoltrarsi a gran passi verso la decadenza sotto il debol governo di Filippo III, il quale più debol successore si ebbe nel suo figliuolo Filippo IV e per età che non oltrepassava i sedici anni, e per ingegno. La Sicilia ugualmente che il vicino reame di Napoli giacea in deplorabile condizione, e l'uno e l'altro Stato i medesimi tristi effetti risentivano di governo disordinato, che poco curava che i mali non progredissero. Non si mancò dal far leggi, perocchè nessuna cosa è più lieve quanto quella di aggiugnere altre carte alla materiale raccolta della legislazione; ma la storia degli avvenimenti de' popoli, severa ne' suoi giudizî, mostra o la inefficacia o la inutilità di quelle leggi, o la debolezza di chi le faceva, quasi per dimostrare che egli sentiva il male, e che di niente altro era

capace che di denunziarlo. Erano scorsi insino al 1621 ben tre secoli e mezzo da che gli ordinamenti de' Sovrani normanni e svevi dimenticati giacevano: i tempi di Federigo III e di Martino il giovine erano stati come un lampo che avean fatto scorgere il disordine in che era il Governo; ma dei rimedî preparati e d'ogni altra cosa che costoro fecero nulla più sussisteva, essendo tutto caduto in disprezzo! L'ordine dei nobili e degli ecclesiastici credevano sacri i loro diritti, quando tante concessioni di Sovrani vantar potevano, talune delle quali acquistate a prezzo di moneta. E di tal prezzo credevano rivalersi con somma usura aggravando il popolo. È uopo leggere negli stessi scrittori di quei tempi, che fan conoscere come tutto il Governo era occupato dalla feudalità. Le opere di Mario Cutelli, di Garzia Mastrillo, di Bernardo Medico, i quali scrissero al cominciare e nel mezzo del secolo decimosettimo, e gli stessi atti e le leggi del Sovrano allora emesse ne fanno manifesta dimostrazione. La finanza era in gran parte alienata, perocchè nell'urgente necessità di danaro vendevasi con trasferimento di dominio la riscossione dei pubblici tributi, donde odiose prerogative ai compratori in danno del popolo, e Governo a cui mancava ogni mezzo di operare utili cangiamenti nell' amministrazione di tali dazî. I feudatarî non solo non avean restituito le cose usurpate alla finanza, ma a via di acquisti, di doni, e di concessioni sempre più cresceano il loro patrimonio, e in ogni feudo quasi diresti che una propria finanza si avessero. Medesimamente tornò loro agevole d'impossessarsi delle municipali aziende, talchè eleggevano i sindaci, i giurati ed altri uficiali de' comuni. Il rinomato giureconsulto Cutelli in proposito dice di aver sempre veduto in rovinosa condizione i patrimonî delle università, e talvolta occupati anche per via di fatto e di violenze dai baroni (55). In teorica stava che i baroni aver non potessero il mero e misto impero, che è a dire l'amministrazione della giustizia criminale: ma nel fatto ed a forza di particolari concessioni e di eccezioni ogni cosa veniva loro accordata: vecchio modo di eludere le norme generali, il quale dall'esperienza è manifesto esser sempre riuscito nocevole all'amministrazione di Sicilia in sino a' dì nostri. I Sovrani aragonesi avean accordato privilegî amplian-

do le concessioni dei grandi feudi non solo con le prerogative e giurisdizioni del mero e misto impero, ma altresì con estese facoltà ereditarie di conoscere di tutte le cause criminali anche di quelle di morte, riserbando soltanto l'appello a' magistrati regî. Oltre di quelle famiglie che già godevano il mero e misto impero, altre ventisette nobili case avuto aveano tal privilegio col diploma di Alfonso del 3 Gennaio 1450. E con posteriori diplomi infino al 1464 vennero simili privilegî accordati ad altri ancora, in ispezieltà a' prelati, e a talune ecclesiastiche persone (54). Quasi in tutte le terre feudali si è veduta sino a pochi anni or sono, come segno di esercizio di tali diritti, alzata una forca, indizio non di civiltà certamente ma di barbarie. Re Martino non ebbe la forza di rivendicare alla Sovranità le giurisdizioni criminali contentandosi appena a prescrivere non avessero i baroni impedito il corso dell' appellazione: ma anche tal prescrizione non fu poscia osservata. E se lo stesso Sovrano tolse ad abolire il mero e misto impero, ciò avvenne per que' baroni che di speciale titolo mancavano, i quali d' altronde o seguitarono ad esercitarlo, o il titolo agevolmente si proccurarono.

Ebbero parimenti nelle cause civili propria giurisdizione e furono per talune di esse anche giudici di revisione. Nè la facoltà soltanto di giudicare si arrogarono, ma di nominare i magistrati ancora: laonde crearono giudici e capitani ed altri uficiali, che a lor talento deponevano e sindacavano: delle quali cose secondo un ordinamento del Vicerè Colonna appena erano obbligati di dar conoscenza al Governo. Lo stesso giureconsulto Cutelli scrive (55) aver egli osservato da mille processi, che gli uficiali de' baroni formavano, essersi condannate alle galee in modo inappellabile persone innocenti, sol per fare altrui cosa grata! Ed aggiugne le seguenti memorabili parole -- » Il bisogno » pubblico esige che i soli magistrati esercitino il supre- » mo diritto di giudicare nelle cause criminali. Poichè donde » mai avviene che le più misere popolazioni sien quelle » dove il barone ha le facoltà dell' imperio, dove gli si » permette di torne tanto che appena ad esse resta libertà » di respirare? Esse mentre concorrono a portare le gra- » vezze dello Stato, come i luoghi del demanio, e nel tempo

» istesso sono oppresse con pesi molto più gravi dai baroni,
» non soffrirebbero certo per ogni verso così moltiplicate
» vessazioni, ove questi non avessero in mano così grande
» autorità. Per lo che se non si voglian abolire affatto tali
» giurisdizioni, anche senza restituirne il prezzo a chi le
» avesse comprate, poichè *se n' è fatto mercato contro gli uomini*, si dovrebbe in qualunque modo provvedere o almeno ordinare *che non si dovesse pronunziare ed eseguire pena di morte dalle Corti feudali senza serbare rigorosamente le forme rituali e senza farne prima inteso il Governo*. Che se la stessa
» gran Corte non può procedere altrimenti in questa sorta
» di giudizî, molto più è questo un dovere delle Corti
» inferiori ».

Tutte le memorie e le leggi di quel tempo narrano la lunga serie di sevizie, di barbarie, di privazioni di diritti che da tali soprusi derivavano. Il Mastrillo, dopo di aver rilevati gli stessi inconvenienti, conchiude essere le duchee e le baronie piccole provincie con governo e giurisdizione indipendente (56). Ingenerarono siffatte cose impunità e delitti, corruzione nei molti. I banditi tollerati o sostenuti dagli stessi baroni, con taluni dei quali dividevano i furti, erano sparsi in tutte le provincie; e poichè niuna forza ci aveva nel Governo, ricorreva questi a straordinarî mezzi, laonde si vide per lo più commessa la loro persecuzione a' così detti *Capitan d' armi* a' quali la prammatica del 1571 conferì la compilazione di ogni processo; ma il Governo pel bisogno che credea di avere di costoro tollerò spesso che usurpassero facoltà di magistrati e di giudici, che anzi il Vicerè Colonna concedette ad essi l' autorità di giudicare i ladroni col voto di un sol dottore (57). Resi cotanto possenti i Capitani d' armi, tristissime conseguenze ne derivarono pe' gravi soprusi, gli eccessi e le violenze che commisero, tal che ogni potere si arrogarono. Laonde scrive Scipione de Castro che i Capitani d' armi furono più nocevoli dei banditi. D' altra parte le magistrature si cumularono quasi tutte in Palermo. I Normanni e gli Svevi aveano instituiti i Giustizieri come supremi uficiali e magistrati che reggere doveano le provincie. Da prima tre furono i Giustizieri in Sicilia; Fe-

derigo II li ridusse a due: quattro ne stabilirono gli Aragonesi, ciascuno per la sua valle. Lo stato di abbandono e di anarchìa in che furono le province di Sicilia rendette inutile tal carica, sicchè Martino indarno si studiò di rimetterli all' antica condizione, e lui morto, del tutto sparirono. La gran Corte in Palermo ebbe le facoltà dei Giustizieri, ma non poteva col fatto esercitarle a cagion della distanza dei luoghi e delle opposizioni dei feudatarî e di coloro che usurpata ne aveano la giurisdizione. In ogni terra fu una Corte locale composta di un capitano di giustizia e di un giudice i quali in origine per le cause criminali compilavano soltanto i processi, riceveano le accuse, ed anche incarceravano, con obbligo poi di trasmettere il processo alla gran Corte; ma il mancamento dei Giustizieri e la distanza della gran Corte indusse gli stessi Parlamenti a chiedere, e l' ottennero, che a tali Corti si conferisse la facoltà di conoscere e giudicare di tutte le cause criminali. Per tal modo la criminale giurisdizione nei luoghi feudali cadde più facilmente nelle mani dei baroni, a' quali, comechè non avessero comprate le facoltà del mero e misto impero, era pur tuttavia conceduto di eleggere il capitano ed il giudice. In taluni luoghi ci avea un magistrato da costoro differente, ma rivestito quasi dello stesso potere delle Corti locali. Messina ad esempio ebbe lo Stratigoto (58) fino alla rivoluzione dei Merli e Malvizzi, e poi anche un' udienza indipendente da Palermo. Catania ebbe la propria Corte Patriziale: Terranova una gran Corte di sol nome ma in fatti come ogni altra. Parte dei pubblici uficî si vendeva, altra parte conferivasi sovente a uomini ignoranti, prepotenti, o venali, e non di raro a persone in cui tutte queste pessime qualità si riunivano. L' aristocrazia che era da per tutto invase il foro e n' ebbe o uomini ligî o altri che si arrogarono poteri sovrani; laonde spesso addivenne che i collegî giudiziarî ed altri magistrati giudicassero per massima nell' interesse dell' universale e altresì facessero editti e regolamenti in cose che non erano di loro facoltà. In talune occasioni ricorreva il Governo allo spediente di mandare per le province Commissarî per osservarne la condizione e dare pronti e spe-

diti provvedimenti. Aveano essi straordinarie ed estese facoltà, torre d'impiego, incarcerare, comminar multe in danaro agli uficiali e a' magistrati. Ma tali straordinarî spedienti sono chiarissima prova degli abituali disordini tramutati in sistema nell'andamento governativo e nell'amministrazione dello Stato, e mostrano l'impotenza del Sovrano a ripararvi cogli ordinarî mezzi e ad operare utili riforme. Laonde addivenne che gli esempî di rigore che davano i Commissarî non erano di alcun pro, e gli stessi inconvenienti di là a poco rinnovavansi, e però nuovi Commmissarî erano spediti. I quali ignari essendo delle condizioni dei luoghi, e dei fatti, mal potevano giudicare e provvedere. Nè a questi soli errori andavano soggetti i Commissarî, ma essendo lor conferito un esteso potere, non era nella umana natura e spezialmente negli uomini di quella età che tal potere conferito per guarentigia dei deboli e degli oppressi, non si cangiasse in istrumento di prepotenza, di vendetta e di altre prave passioni. E ci piace confortare queste parole con l'autorità del grave de Gregorio che così scrive intorno a tal subbietto (59).
» Questi Commissarî valsero un continuo flagello alla Si-
» cilia. Si lagnò sempre il regno di enormi abusi, di
» estorsioni e di gravezze, della malizia e moltitudine de'
» Commissarî e della loro voracità, talchè fu detto che do-
» vunque erano spediti alzavano tribunale, ed oltrepassando
» i termini delle commissioni, di ogni maniera di cause
» giudicavano; fu proposto di spedirli solamente per i casi
» urgentissimi e nei più gravi delitti, e ad istanze delle
» parti e solo ad effetto di compilare il processo. Pure co-
» mechè si fossero conosciuti apertamente tanti disordini
» e vi si avesse voluto provvedere efficacemente, fu sempre
» la Sicilia inondata e manomessa dai Commissarî ».

Ma ciò che torna miserevole a raccontare, è che lo stesso Governo ed il popolo niuna fiducia avevano negli uficiali e nei magistrati regnicoli, anzi il popolo chiedeva sovente che stranieri si fossero, e stranieri anche volea i Commissarî e i sindacatori straordinarî, ed accordavali il debole ed impotente Governo e il popolo poscia insisteva che di maggiori ed estese facoltà dovessero ad essi accordarsi, e quando compiuto era il loro ministero temeva di ritor-

nare sotto il flagello de' proprî concittadini, tanta era la diffidenza, l'odio, la vendetta ch'erasi sparsa! Si giunse a destinarsi dal Sovrano taluni sindacatori dal viceré non dipendenti (60).

E mentre che tali cose accadevano, avean luogo delitti di ogni maniera, per accorrere ai quali reputavasi opportuno l'adoprare, siccome pressochè in tutte le altre nazioni per ignoranza della scienza della penalità, atroci tormenti e sevizie. Laonde oltre delle forche e delle mannaie si ebbe ricorso anche agli squarciamenti ed alle mutilazioni di membri: nuove fogge di dar morte si studiavano, pervennesi a tale da far morire le persone affogate entro le botti! (61) Per una specie di quelle contraddizioni così frequenti nella storia degli uomini, in mezzo a tanti disordini la più parte dei Siciliani al par de' vicini Napoletani in quel tempo occupavansi quasi sempre in gare di vane preminenze e di goffi onori. Tutti aspiravano a divenire nobili, ogni cosa sentir dovea di feudali principî. La proprietà si vincolava, aveasi a sdegno qualunque maniera d'industria: più dignitoso estimavasi esser ladrone di strada che trafficante. I commercî erano inceppati, la pubblica fede corrotta, falsavansi in enorme guisa le pubbliche e private scritture ed anche la moneta. Tutt'i comuni mostravano l'imperfetto sistema governativo il complesso delle passioni dei loro abitatori: laonde nimicizie, discordie, gare, e spesso tumulti e guerre civili. Questi disordini il Governo impediva debolmente perocchè non avea le necessarie forze, ma invece vendeva ai comuni le grazie e i privilegî per dazî, e cose di industria, le magistrature, gli officî pubblici e tutto ciò che instantemente chiedevano. E queste grazie e privilegî poscia ingeneravano scambievoli maleficî ed eran fomite di discordie.

Messina a prezzo di rilevantissime somme di danaro, or di cencinquantamila, or di trecento, e talvolta di seicentomila, ed anche di un milione di scudi, otteneva certi privilegî che la rendevano in tal qual modo indipendente, e quasi con Palermo gareggiar la faceano. Anzi il Governo le vendette pur l'odioso privilegio di fare essa sola certi commercî a pregiudizio del resto del reame, come a suo luogo dirò: le vendette anche la instituzione di

una università di studî, e di più l'obbligo al Vicerè di dimorare in quella Città per diciotto mesi ne' tre anni del suo ufficio. Concessioni di non minore importanza facevansi per Catania, per molte città e comuni e per altre corporazioni, e quindi si accrescevano lo scontento, la nimistà e le gare (62). Ognuno proccurava di aver privilegî proprî, i feudatarî erano indipendenti, quasi indipendenti i comuni, le magistrature e i varî uficî e corpi di governo: de' quali ciascuno ebbe particolar giurisdizione, consuetudine e leggi quasi proprie e uomini a sè soggetti, che distinti tenevansi da ogni altro ordine. Non ci avea adunque più Stato, tutto essendo fuor di esso, di tal che il Governo e l'amministrazione pubblica sminuendo di giorno in giorno nel potere, restavano per così dire spettatori di quanto avveniva, ma impotenti d'altronde a fare il bene o ad impedire il male. In tale separamento delle città, delle corporazioni dello Stato e degli uomini, ciascuno guardava sè solo, la sua famiglia e tutto al più il comune o l'ordine al quale apparteneva; quindi non più spirito pubblico ed amore per l'interesse dell'universale.

Pure fra tanto disordine talvolta addivenne che i comuni e gli uomini reputandosi vieppiù disgiunti dallo Stato facessero co' loro proprî mezzi e da sè soli ciò che questo non poteva o non sapeva fare; e però compier vedevi in tal modo abbellimenti di città, opere per difendersi da nemiche aggressioni o per agevolare traffichi e comunicazioni, instituzioni di beneficenze e di pubblica istruzione. Delle quali opere io vidi in Sicilia i grandiosi avanzi solenne testimonio dell' energìa, dell' ingegno e della singolare pietà de' Siciliani che pur facevansi strada a traverso di tante e sì svariate difficoltà. Nè raramente in quei tempi uomini di valore con successo coltivarono le scienze, le utili discipline, e le arti belle (63).

In mezzo a tali accidenti si introdusse un' altra potenza nello Stato tanto più forte ed estesa in quanto che occupando gran parte di ogni branca di governo, teneva a sè la coscienza delle persone: e fu tale potenza il Tribunale della Santa Inquisizione. Il cattolico Re Ferdinando lo introdusse nel 1513 in Sicilia (64), e senza alcun contrasto ed opposizione vi si fermò. In Napoli il popolo in nessun

conto volle sofferirlo e si levò a tumulto, reputandolo grave strumento di oppressione. Ma in Sicilia lo credettero non solamente utile per la conservazione della fede, ma ancora loro salvaguardia e freno contra l'arbitrio e la violenza de' magistrati, per la qual cosa molti di essi si ascrissero al suo foro donde *forati* si dissero, a fin di evitare la ordinaria giurisdizione. Così tanto il Governo, quanto la Nobiltà ed il Clero contribuirono a fermare un'instituzione che di là a poco estese da per tutto il suo potere. Ma tal volta questo Tribunale sotto sembiante di Religione cominciò a pigliar conoscenza di qualsiesi affare, e a dare inappellabil giudizio finanche di cause civili, criminali e feudali. A tale inconveniente si pensò metter freno, proponendosi che di que' giudizi si potesse far richiamo alla Corte di Roma; ma anche siffatta proposta fu estimata eresia. Giunse il Tribunale della Inquisizione a far promulgare bandi nel modo e con le forme onde a quel tempo si emanava ogni legge per cose concernenti al Governo ed all'amministrazione della giustizia. E di ciò fa amplissima testimonianza il bando promulgato a' 23 Aprile del 1592, che con prammatica del dì 5 del seguente mese il Vicerè Conte di Olivares dichiarò nullo (65). Nel 1602 il Santo Ufizio scomunicò la gran Corte di giustizia perchè riuniva le prove di un omicidio commesso da un ascritto al suo foro: l'Arcivescovo di Palermo assolvette la gran Corte dall'anatema; e gl' inquisitori pubblicarono l'interdetto delle Chiese a costui sottoposte.

Il Vicerè Duca di Feria proccurò porre a segno il Tribunale della Inquisizione, il quale tenne in non cale i suoi ordini, talchè furono inviati contra gl' inquisitori (66) che si erano afforzati nel loro palazzo mille uomini di soldatesca armata. Costoro, che spesso aveano respinta la forza con la forza, questa volta impauriti fuggirono. Ma ritornati essendo dopo breve tempo ed aumentatisi i disordini fu inviato in Ispagna l'illustre giureconsulto Mario Cutelli, del quale ho discorso, per impetrarvi un rimedio. E siffattamente egli adempì a questa importante missione, che fece emanare la nota prammatica del 1636.

Digitized by Google

Celebrò nel 1641 l' Inquisizione di Sicilia il suo primo Auto-da-fè, in cui varie persone furon vive bruciate (67).

Frattanto si era pubblicata nel 1564 la esecuzione del Concilio di Trento modificato però per taluni capi che reputavansi poco conformi alle prerogative della Monarchia di Sicilia e alle leggi all' uopo fatte (68); ma da ciò nuove gare sursero col potere ecclesiastico, nuove contese fra il popolo, e tutte sempre dannevoli. Gli ecclesiastici protetti dal Tribunale della Inquisizione non voleano star soggetti a tributi e ad ordinaria giurisdizione. Pure non mancaron mai di forti magistrati siciliani i quali sostennero i diritti del Re; nè la Corte perdè mai l'amministrazione degli spogli delle sedi vacanti, che anzi mandò sempre regî visitatori nelle Chiese per mantenervi il buon ordine, e sostenere la grandiosa instituzione, onde tra breve diremo, dell' *apostolica legazione*. Molte altre contese suscitò la memorabile bolla *in Coena Domini* che emise Pio V nel 1567, la quale non venne accolta in Napoli dal Vicerè Duca di Alcalà, il quale in quel frangente mostrò un fermo contegno contro gli ecclesiastici. Nè minor fermezza mostrò nella sua condotta il Vicerè di Sicilia Marchese di Pescara.

In tale stato di cose veniva Filippo IV a regnare, e la peste nel 1622 fu bentosto foriera delle altre sciagure, alle quali andava incontro la Sicilia. In questa calamità si rinvennero le ossa di Santa Rosalia, a cui fin da quel tempo sommo culto prestano i Siciliani. Il Vicerè Filiberto da Savoja, mentrechè ogni suo studio e cura poneva ad alleviare i danni di quella pestilenza, ne cadde egli stesso onorevole vittima. Lodevole fu altresì in tale occasione la condotta del Cardinal Giovanello Doria che a lui succedette qual Presidente del Regno (69).

Abbandonato il governo della Spagna nelle mani del Ministro Conte Duca Olivares non solo non si deveniva a niun'utile riforma in Sicilia, ma invece i disordini si accrescevano a cagion del danaro che continuatamente dalla estenuata isola si somministrava per le guerre della Catalogna, della Lombardia, della Fiandra, e da ultimo del Portogallo, il quale sottrattosi alla spagnuola dominazione elesse a suo Re Giovanni IV di Braganza. Si fomenta-

Digitized by Google

rono le gare municipali per aver danaro: Messina quindi offerì un milione di scudi, ove in due parti il Reame si dividesse, facendo tra le sue mura dimorare il Vicerè. Il Parlamento e la città di Palermo dal canto loro perchè tal divisione non avvenisse offerirono rilevanti somme, delle quali a suo luogo meglio discorreremo (70). Continuando da anno in anno i sacrifizî si pervenne al 1636, e il bisognoso Sovrano chiese due milioni di scudi. Erasi nell' anno innanzi, oltre del donativo ordinario, imposto a perpetuità il dazio di un tarì a libbra sulla seta grezza. Or la domanda di altri due milioni pose tutti in un generale sbigottimento, ma era pur forza che si obbedisse; laonde per riunire tanta somma il Parlamento deliberò d' imporre una tassa testatica, dando i possidenti una giornata della loro rendita, e gli altri una giornata dei loro provventi: la qual cosa non bastando, s' imposero e si alienarono tre nuovi dazî, e di là a poco si ricorse ad altri spedienti d' imposta di carta bollata, di tassa su' contratti di cambio, e finanche si vendettero i casali di Catania che non erano alienabili.

In tale stato di cose la ribellione della Catalogna, la perdita del Portogallo, l' infelice riuscita della guerra del Piemonte, la necessità di riconoscere l' indipendenza dell' Olanda, la superiorità acquistata dalla Francia così nelle armi come nei politici maneggi annunziavano, come scrive il Botta (71), da una parte sempre più la decadenza della Monarchia spagnuola, e dall' altra la restaurazione. Cominciarono tutti gli altri popoli soggetti alla Spagna dopo di tali vicende a vedere più facile per essi qualche miglioramento o levandosi a tumulto o cangiando di signoria; e però lo scontento fu dappertutto più alimentato ed in aperti modi pronto a scoppiare. L' inclinazione a mutar lo Stato si appalesava più forte nel Reame di Napoli dove stavano più vive le fazioni e gli aggravî. Pure era quivi universale l' indignazione contro del mal governo e immenso il desiderio di averne uno migliore. La quale disposizione degli animi congiunta agli esempî e a varî altri accidenti indusse anche i Siciliani ad adoperarsi pel mutamento di Stato, siccome mi farò a raccontare.

Messina fu la prima città di Sicilia ove più intenso si

rendesse lo scontento, e però si scoprì nel 1646 una congiura, la quale certo disegno e fine non avea, ma era indizio securo che gli uomini tendevano ad unirsi ed a meglio intendersi nella comune sciagura. Il castigo dato a' colpevoli non potè impedire che di là ad un mese a cagione di certe angarie per l' annona taluni popolani non si movessero a tumulto, gridando *fuori gabelle*; ma i più animosi furono imprigionati e puniti col patibolo (72).

Era scorso appena un anno dacchè tali cose erano accadute e continuava in tutta la Sicilia a sentirsi grande penuria di cereali per insolito rigore del cielo e per cattiva amministrazione: laonde vera carestia da un verso, e dall' altro timori ed oppressioni assai più potenti di essa. Aggiugni la mortifera epidemia che imperversava. Accorrevano da ogni luogo in Palermo i poveri a crescere la massa de' poveri che ivi trovavansi; e sì per timore di vedere sturbata la quiete, sì per carità verso di tanta gente, la Municipalità di quella metropoli facea vendere il pane a prezzo minore del costo, sopperendo alla perdita col suo particolare erario. Ma cadute le piogge e sperandosi abbondante il ricolto, e d' altra parte non più potendo il comune soggiacere a nuove perdite, il Pretore ingiunse che il peso del pane fosse in ragione della sua spesa: il quale procedimento credè la plebaglia essere ingiustizia e ladroneccio di questo civico magistrato; e però si leva a tumulto, abbatte le forche che a quei dì erano sempre in piedi a pubblico esempio, brucia le scritture nelle quali notavansi i dazî, esercita private vendette, cosa inseparabile da tali movimenti; le carceri vengono aperte per forza, e n' escono uomini disonesti e facinorosi, coi quali si congiungono ancora taluni schiavi turchi. Aveva il furore somministrate le armi, il successo renduta più baldanzosa la moltitudine, si gridava dappertutto *fuori mal governo e gabelle*; e già la ribellione contava due animosi popolani per capi, il Mugnaio Nino della Pelosa e Biagio Ortolano, il primo dei quali prevalse al secondo. Svariati proponimenti facevansi, ma fu mandato ad effetto quello di acclamare Re un Ventimiglia Marchese di Gerace, credendolo discendente dai primi Sovrani normanni. Ma il Ventimiglia preso di paura recasi al debole e sommamente

impaurito Vicerè Marchese di Los Veles, protestando contra quel delirio popolare. Il Vicerè frattanto sia per consiglio di costui, sia perchè nè coraggio avea nè forza di resistere a quel tumulto, abolisce le gabelle, e di vantaggio in luogo di sei giurati che reggevano la città permise si deputassero quattro persone con titolo di governatori unitamente a due giurati eletti dal popolo. Nino della Pelosa proponevasi intanto di dare addosso ai soldati spagnuoli, ma la ribellione erasi screditata perchè prorotta in licenze, e perchè dopo l'abolizione delle gabelle eransi imposte temporanee tasse sui potenti e sui ricchi; laonde i consoli delle arti, riunite le loro genti e quelle di nobili ed ecclesiastiche persone, pongono a segno i sollevati. Erano le arti in quel tempo al numero di trentasei, che formavano altrettante compagnie capitanate dai loro consoli, e sommavano a circa quarantamila uomini, i quali nelle occasioni si armavano. Il della Pelosa con tre compagni furono strozzati ad un palo, altri quaranta cacciati nelle galee.

Non eran sedate del tutto queste perturbazioni, allorquando in quello stesso anno 1647, e spezialmente nel mese di Luglio, avveniva in Napoli la memorabile ribellione di Masaniello. Il quale accidente incitò viemaggiormente gli animi e fece concepire ad arditi popolani di Palermo il perverso disegno di tramutare in democrazia la forma dello Stato. Nelle conventicole che in proposito adunavansi primeggiavano tra gli altri Giuseppe Alessio di condizione battiloro nato in Polizzi, e Pietro Pertuso; il numero de' partigiani cresceva da un momento all'altro, e tra essi furono anche i consoli delle arti. L'Alessi parlava di liberare il popolo dalle oppressioni e dal cattivo governo; la moltitudine è tosto sedotta, si vuole un capo, si traggon le sorti al gioco del dado e, sia fortuna per Alessi, sia che egli destramente si adoperasse, fu gridato Capitan generale del popolo a' 15 di quel mese di Agosto, e per non dividere l'impero, sotto sembianza di tradimento fece arrestare e morire il Pertuso. Alessi rimaso solo ed esercitando sommo potere sulla moltitudine radunò pubblico Consiglio, al quale intervennero i giurati della città, i consoli delle arti, il giudice della Monarchia, l'Inquisi-

tore, molti nobili ed ecclesiastici; e si fecero capitoli per approvarsi dal Vicerè, stabilendosi doversi togliere del tutto le gabelle imposte dopo la morte di Carlo V: osservarsi i privilegî conceduti da Pietro d'Aragona: deporsi i maestri razionali, altri migliori eleggendosene da non durare in uficio oltre a due anni: affidarsi le fortezze a milizie nazionali: nazionali pur dover essere e non spagnuole le guardie del Vicerè: tornarsi al demanio le terre vendute dopo del 1600 pagandone il prezzo a' compratori. Il Vicerè che fuggito se n' era sulle barche in mare, non volle approvar tali capitoli. In questo mentre ferveva il tumulto in più di trenta città di Sicilia, in ispezieltà in Catania, Girgenti, Siracusa. In Catania fu capo de' sollevati il nobile giovanetto Bernardo Paternò aiutato dall'intraprendente ed animoso marinaio Cola, sicchè giunsero a impadronirsi della fortezza. In Girgenti il popolo infuriato, credendo che a caro prezzo il Vescovo vendesse il frumento, bruciò le porte della casa vescovile e ne pigliò il tesoro di oltre a centomila ducati. Tutto annunziava che la ribellione si dilatasse non solo, ma si rendesse consistente per guisa da fermare altri ordini nello Stato. Ma due cagioni lo impedirono, e furono presso che quelle stesse, per le quali non progredirono le novità avvenute in Napoli. La prima, e fu la maggiore, che essendosi abolite le gabelle, i nuovi tributi e i mezzi come mantener lo Stato avrebbero aggravato più i ricchi, i feudatarî e gli ecclesiastici che il basso popolo, il quale per esserne francato avea fatta la ribellione: e qui aggiugni il danno che dalle abolite gabelle tornava agli appaltatori o compratori di esse o a coloro che vi aveano assicurato il danaro dal Governo tolto a prestanza. Laonde contra la ribellione di già si dichiararono numerose e potenti persone che molto aveano a perdere e tutto a temere. La seconda cagione derivò dalla instabilità della moltitudine, e dal discredito in che cadde il suo capo Alessi. Oltre delle scaltre pratiche usate dal Governo per rendere Alessi odioso al popolo, nasceva naturalmente tal odio oppure il dispregio dalla condizione in che era costui, perocchè ogni uomo che dall' umile stato o per caso, o per propria virtù di un subito in alto si solleva, desta sempre invidia moltissima all'ordine de-

gli uomini a' quali apparteneva, e a' quali ha intrapreso a giovare. Il grado in che era giunto lo Alessi di Capitan generale e di Sindaco perpetuo di Palermo, con grosso stipendio, il fasto ed il lusso che sfoggiava, ferivano l'amor proprio e l'avidità de' popolani, i quali alla fine, pochissimo o niente avendo guadagnato nei tumulti, vedevan solo assicurata una fortuna ad Alessi, e quindi o suoi nemici diventavano o suoi emuli o indifferenti restavano alle sue parti. Renduta debole la sua fazione, si afforzava sempre più il Governo, al che eziandio senza volerlo contribuiva il medesimo Alessi, perocchè richiamava e dava sicurezza a nobili fuggiti, e indulgenze e non rigori usava. Quindi occasione a vieppiù cospirare contro di lui. Per compiere il suo discredito, si andò ad arte dicendo talora esser egli d'accordo col Vicerè per ritornare le cose al pristino stato; e tale altra essere in segreta corrispondenza coi Francesi per dare nelle loro mani Palermo e l'intera Sicilia. Laonde gran parte della Città si mosse contro di lui, secondata dal Vicerè, dai nobili, dagli ecclesiastici e da quei che gli eran nemici o volevano tranquillo lo Stato. Alessi animosamente resistette; ma abbandonato dalla maggior parte dei suoi si nascose; scoperto poscia fu trucidato, e la sua testa servì di spettacolo su di una picca.

Succedeva a tali accidenti una calma apparente per poco più di due mesi, allorchè si ridestarono le congiure e le sollevazioni in Palermo ed altrove: in ispezieltà nel mese di Novembre di quell'anno medesimo Francesco Vairo e Placido Sirletti calabresi, e Francesco Albamonte e Santo di Patti siciliani si manifestarono capi di una fazione per proclamare una repubblica, della quale fosse Doge Francesco Barone di Monreale, di caldo intelletto, già stato richiesto dall'Alessi per suo segretario all'Inquisitore Tasmera, il quale per delitti di Santo Uficio il teneva incarcerato. Ma conosciutosi il disegno andò a vuoto: i principali capi furon giudicati, strozzati, squartati, ed esposti ad esempio i cadaveri e le slogate membra. Seguirono altre congiure e sedizioni di minor momento. In tal modo si giunse insino alla metà del 1648, e non si videro sedati i tumulti e le perturbazioni in Sicilia se non quando rientrarono in

apparente ordine le cose di Napoli. Ma la quiete in Sicilia era anch' essa apparente, lo scontento e gli umori stavan sempre pronti a scoppiare nella prima propizia occasione. Del che fu prova, non molto tempo di poi, la ribellione tentata da Antonio del Giudice, nella quale presero parte persone di elevato legnaggio per innalzare al trono e gridare Re di Sicilia il Conte di Mazzarino, siccome taluni credono, e secondo taluni altri il Duca di Montalto, entrambi nobili siciliani. Ma scoperta la congiura, i principali autori ne furono puniti di morte (73). Tutte queste sollevazioni, congiure, e sconvolgimenti mostrano non solo il cattivo governo di quel tempo, ma la condizione del popolo diviso per interessi ed opinioni, sicchè vedi i molti attaccati all' antico ordine per propria utilità, i pochi parteggiare chi per le forme più aristocratiche, chi per le più popolari, e chi per instituire in Sicilia una propria Monarchia. E da ciò derivarono mali di gran lunga maggiori, perocchè la finanza sempre più fu esausta. Non devesi passare in silenzio che al Marchese Los Veles succedette il Cardinal Trivulzio come Vicerè, e che a costui nel 1648 veniva sostituito D. Giovanni d' Austria natural figliuolo di Filippo IV, il quale nel suo governo di circa un anno pose qualche ordine. Ei fece tornare sotto l' obbedienza del Re di Spagna Piombino e Portolongone, già occupati dai Francesi nel 1646.

Era a sperare qualche miglioramento per la pace dei Pirenei segnata tra la Francia e la Spagna a' 7 Novembre del 1659, e per le nozze di Maria Teresa figliuola di Filippo IV con Luigi XIV; ma vane tornarono tali speranze, siccome mi farò a ragionare.

Morì intanto Filippo IV a' 17 Settembre del 1666, e la immensa vacillante Monarchia spagnuola cadeva nelle mani del suo figliuolo Carlo II, il quale per la tenera età che avea di anni quattro affidato era alla tutela della madre la Regina Marianna d' Austria, con alcuni Consiglieri. Luigi XIV traendo profitto dalla debolezza del suo cognato pretese che la Fiandra, il Brabante, e la Franca Contea ritornar doveano alla sua moglie, non ostante la rinunzia che ne avea fatta; temè la Corte di Spagna che altri Stati volesse egli anche occupare, e tra questi

la Sicilia ; laonde furon levati eserciti, muniti di fortezze i principali luoghi, e fatte molte altre spese di guerra. Si aggiunse per isventura a tali timori quello di una prossima invasione di turchi vittoriosi dell' isola di Candia.

Digitized by Google

Capitolo V.

I vizi del governo di Sicilia e i discordi interessi del popolo sempre più si appalesano — Gare tra Palermo e Messina — Si tocca de' privilegi di Messina riguardo al suo governo politico e municipale — Il Vicerè Ayala tenta di apportar cangiamenti nella condizione di Messina. Scontento ed umori che scoppiano. Condotta del Vicerè e del Senato di Messina -- Ayala è richiamato in Madrid, e gli succede nella carica di Vicerè il Duca di Sermoneta, il quale parteggia pei Messinesi, loro concede l'odioso privilegio di estrarsi solo dalla città di Messina tutta la seta di Sicilia: quali ne furono le conseguenze: sua rimozione dalla carica — Albuquerque fatto Vicerè tenta anche inutilmente di uguagliare la condizione di Messina alle altre città -- Eruzione dell'Etna — Vicerè Ligny -- Hoyo Stratigò di Messina; condotta da lui tenuta per istigare il popolo contra il Senato. Tumulti che avvengono. La Città si divide in parti, una detta de' *Merli*, l'altra de' *Malvizzi* — Provvedimenti che a tal riguardo dà il Vicerè Ligny; allontanamento di Hoyo dalla carica venendo in vece destinato il Marchese di Crispano — Quali accidenti facessero scoppiare la ribellione in Messina nel mese di Luglio del 1674. — Come si comporta in tal frangente il Marchese Bajona, il quale teneva provvisoriamente l'uficio di Vicerè — La ribellione prende sempre più piede in Messina, i rivoltosi chiedono aiuto al Re di Francia Luigi XIV: fatti d'armi che succedono -- Calamità e fame che patiscono i Messinesi: virtù colla quale resistono. Arrivano intanto i soccorsi di Francia in Messina con Vivonne destinato Vicerè; vien proclamato Re Luigi XIV — Forze della Spagna e de' collegati contra la ribellione di Messina e l'armata francese — Battaglie navali. Altri fatti d'armi. La rivolta non progredisce in Sicilia; e comincia nella stessa Messina ad esser men ferma — Preliminare della pace di Nimega, dove vien deciso di abbandonarsi dai Francesi Messina — Condotta del Vivonne in tale occasione. Gli succede il Duca di Fouillade — Condizione de'Messinesi all' annunzio dell'abbandono dei Francesi. Conseguenze di tale abbandono. Umanità del Vicerè di Sicilia Gonzaga verso i Messinesi all' annunzio dell' abbandono dei Francesi. Per tal fatto fu richiamato ed ebbe per successore il Conte S. Stefano; sommo rigore usato contra i Messinesi. Cangiamenti avvenuti nel governo e nell'economia di Messina, la quale fu uguagliata nella condizione alle altre città di Sicilia -- Pace di Riswich — Terremoto del 1693 -- Alcuni avvenimenti durante il governo dei Vicerè Uzeda e Vareguas — Come Carlo II scegliesse a successore Filippo Duca d' Angiò: sua morte — Condizione in che Filippo V si trovò salendo al trono. -- Gli Austriaci occupano Napoli, Carlo VI vi si proclama Re -- Stato della Sicilia: con-

giura e perturbazioni popolari -- Pace di Utrecht; cessione della Sicilia al Duca di Savoja Vittorio Amadeo -- Venuta di costui in Sicilia; ordinamenti che vi dette -- Quistioni di immunità ecclesiastiche col sommo Pontefice. Si tratta dell'Apostolica legazione di Sicilia dalla sua origine insino ai tempi di Vittorio Amadeo. Discordie tra costui e il Papa per l'immunità ecclesiastica e per l'Apostolica legazione -- La Sicilia torna sotto la dominazione di Filippo V, e poi passa a Carlo VI Imperadore -- Bolla di Benedetto XIII che riconosce l'Apostolica legazione ne' Re di Sicilia. -- Come la Sicilia passasse insieme con Napoli a Carlo Borbone.

In tutti i narrati avvenimenti sempre più manifesti si faceano i vizî del governo di Sicilia, e le smodate passioni, i varî discordi interessi del popolo. Non ci avea Stato, come dissi, e i molti privilegî avean levato ad orgoglio talune Città, destato in altre lo scontento e l'invidia, e nell'insieme cagionato scemamento di forze, di potere, e di opinione.

La Corte di Madrid avea sovente pensato di regnare a via di opporre una parte del popolo e delle Città all'altra con le concessioni di privilegî e di prerogative, come a quei dì era costume; ma il mutar di condizione di cose e di persone de' governanti frequenti cangiamenti ingenerava, per guisa che coloro i quali già erano men privilegiati, acquistavano anch'essi in breve tempo i proprî privilegî: e da ciò seguitavano altre gare municipali, pretensioni e civili discordie. Si videro spesso i Vicerè parteggiare o per Palermo o per Messina, quasichè a difesa esclusiva dell'una o dell'altra città fossero destinati! E questo loro parteggiare era sostenuto da ignoranti Ministri e cortegiani in Ispagna, o da questi era insinuato. Per isventura le loro passioni e simpatie danneggiarono sempre più la cosa pubblica. Era venuto a reggere il Reame come Vicerè il Conte Ayala, il quale sentendo di molti privilegî dotata Messina, si fece del numero di coloro che tutto voleano per Palermo, e però apertamente credè poter abbattere quei privilegî e quelli speciali ordinamenti che o erano antiche instituzioni, o che legittimamente e a forza di danaro comprati aveano i Messinesi. Ma perchè meglio si conoscesse di tali cose non solo, ma di altre bensì, delle quali partitamente dovrò dire (74), uopo

è sapere che sin dai tempi de' Normanni la rinomata città di Messina restò libera e quasi Stato indipendente in seno della Monarchia. Tale condizione fu meglio fermata dal memorabile diploma di Re Ruggiero del 15 Maggio 1129, col quale questo Sovrano per ricompensare l'opera de' Messinesi nell'espulsione de' Saracini e nello stabilimento della normanna dominazione concedette loro i seguenti privilegî: Che ad eccezione de' casi di Stato, i Messinesi non potessero esser giudicati nè pel civile nè pel criminale che da giudici da essi eletti ed in Messina residenti: Che gli uficiali del fisco non potessero procedere contro di essi, e le controversie col fisco fossero giudicate da Tribunali di loro elezione: Che l'autorità del Re non si esercitasse mai dispoticamente in Messina, ma sempre fosse regolata dalle leggi e alle medesime conforme, sicchè ogni ordine regio non conforme alle leggi e agli statuti di Messina fosse nullo per dritto, e niun effetto sortisse: Che tutti gli uficiali pubblici nominati dal Re fossero Messinesi e di piacere di essi: Che il Re fosse riputato cittadino coronato di Messina, perocchè regia potestà conteneva tal Città: Che in tutte le pubbliche ragunanze convocate dal Re, i Deputati di Messina dovessero occupare il primo luogo: Che nella sola Messina si coniasse la moneta da spendersi per tutto il Regno: Che nella Curia o, come vuoi dire, nel Tribunale di Messina vi fosse un Consolato il quale giudicasse le controversie per gli affari marittimi, composto di Messinesi nominati dai proprietarî delle navi e dai commercianti: Che i Messinesi fossero esenti da qualsiasi diritto di dogana, non solo in Messina, ma in tutto il Regno: Che potessero tagliare nelle foreste regie, senza pagamento di niun diritto, qualsivoglia quantità di legname fosse loro necessaria per costruire e risarcire i loro navilî: Che niun Messinese fosse tratto per forza al servizio militare: Che la galera di Messina portasse lo stendardo regio: Che in tutte le assemblee convocate dal Re, in cui si dovesse trattare degl' interessi di Messina, niuna deliberazione far si potesse senza la presenza dello Stratigò, dei giudici e di altri uficiali della città: Che gli Ebrei di Messina godessero i medesimi privilegî e le immunità

de' Cristiani: Che i Messinesi potessero essere ammessi a qualunque uficio regio (75).

Tale statuto venne confermato con diploma di Re Guglielmo II nel dì 4 Maggio del 1182. A mano a mano agli antichi privilegî altre conferme ed altre nuove prerogative si unirono, sia per compenso della fedeltà mostrata da Messina nelle varie occasioni di tumulti in Palermo ed in Napoli, sia per acquisto fattone. Aggiugni, siccome ho detto, che spesso il Re per suscitare una specie di gara a mantenere i popoli a sè ubbidienti, avea privilegiata la condizione di Messina sulle altre città di Sicilia, sicchè il governo municipale di questa città era costituito per modo che oltre delle facoltà di amministrazione ben altre ne avea che del sovrano potere tenevano. Eravi un Senato composto di sei persone, quattro dell' ordine dei nobili, due di quello dei cittadini, eletti con pluralità di voti, e stavano in uficio tre anni. Ma è uopo avvertire che sotto nome di cittadini non s' intendeva il popolo ma una parte di esso, perocchè tutta la Città era partita in nobiltà, borghesia o cittadini: il resto adunque era popolo che non avea alcuna ingerenza nel governo. Pure in gravi e straordinarî casi il Senato ragunava un gran Consiglio nel quale oltre de' senatori chiamavansi i capi delle arti, che erano venti. Oltre de' sei senatori in uficio ne nominavano in ciascuna elezione altri sei anche nobili e cittadini per essere sostituiti a quelli fra i primi che venissero mancando o per morte o per malattia o perchè allontanati dalla carica o per altra cagione.

Il Senato eleggeva i magistrati e i giudici, amministrava il patrimonio pubblico, avea palazzo proprio; e quando lo stimava espediente, mandava ambasciadori al Re pretendendo che nelle udienze avessero in amplissimo modo trattamento regio siccome gli ambasciadori dei principali Sovrani. Era adunque in Messina una forma di governo tutta a sè, che in gran parte la rendeva indipendente dal resto della Sicilia e dallo stesso Sovrano, il quale per la esecuzione degli affari generali del Regno e de' comandamenti del Re mandava un governatore col titolo di *Stratigò*, che dopo i due Vicerè di Napoli e Sicilia e il governatore di Milano e l' ambasciadore a Roma veniva

riputata la prima carica della Monarchia spagnuola negli Stati italiani. Dalla dominazione de' Greci era stato instituito l' ufficio degli *Stratigò* o *Strateghi* in varie città delle regioni di Napoli e di Sicilia, che in origine avean carico affatto militare e poi furon ad un tempo uficiali e magistrati per soprantendere alla cosa pubblica e giudicare. E vuolsi derivata la voce *stratigò* da *strador* e da *sterno*, come scrive lo Afflitto, significando la prima *preside*, e la seconda *castigare e punire delitti* (76).

I Saraceni e i Normanni niuna novità apportarono in proposito; anzi sotto il regno de' Normanni trovi esservi stati gli Stratigò per Sicilia, in Messina, Siracusa, Catania, Noto, Lipari, Butera; e per le regioni di Napoli, in Salerno, Scilla, Mileto, Nicotera e altrove (77). Nella città di Napoli fu conservata l'antica corte del *Compolazzo* (78). Pare non doversi rivocare in dubbio che la giurisdizione degli Strateghi cessasse per le riforme fatte dall' Imperadore Federigo II nella magistratura, siccome chiaramente è manifesto da una sua costituzione, e soli conservati fossero con tutte le loro prerogative il Compolazzo di Napoli, ed i due Strateghi di Salerno e di Messina (79).

Fu conceduta allo Stratigò di Messina, per privilegî di Re Manfredi, di Martino e di Alfonso, una corte, alla quale fu accordata facoltà giudiziaria civile e criminale sulle città e terre del distretto di Messina, ed altre molte prerogative che qui riesce inutile a raccontare. (80) Componevasi tale corte di tre giudici, un avvocato fiscale, e due coadiutori (81).

Tale privilegiata condizione destava invidia nelle altre parti di Sicilia, e orgoglio in Messina, e sussistere non poteva a lungo. Nè il Vicerè Ayala nè la Corte di Madrid comprendevano che il migliorar le sorti di Sicilia derivar dovea da generali riforme veramente utili, nelle quali interessar si potesse l' universale. Che se anche tal principio comprendevano, non si sentivano animo di mandarlo ad effetto; laonde pensavano essere agevole cosa di accorrere con taluni espedienti a' disordini, e con operare non sempre giusto e prudente al malfatto. Ayala da prima ferì molto l' amor proprio dei Messinesi, non dimorando, siccome dovea, nella loro città per un determi-

nato tempo della durata del suo ufficio. Volle di poi cangiare in gran parte il sistema delle municipalità di Messina, perocchè prescrisse non poter i giurati dell'anno innanti cioè della cessata amministrazione, concorrere nella elezione de' nuovi senatori. Il quale mutamento contra i privilegî non sortì alcun effetto, perocchè taluni della passata amministrazione vi furono eletti. Il Vicerè indignato chiamò costoro in Palermo quasi a farsene rendere ragione: si scusarono per certo tempo come infermi: poi vi andarono, soffrirono umiliazioni, multe, e carcere. I Messinesi frattanto spedivano persone al Vicerè, e ogni spediente adoperavano perchè le loro ragioni disaminasse; ma per fatalità egli voleva di troppo far manifesto il suo umore contra Messina e comparire più potente di quello che i tempi, la Corte di Madrid, e il suo uficio comportavano. Allora la discordia e la gara divennero più aperte. Mandò Ayala in Messina un sindacatore contra il privilegio che ne esentava quella Città, e di vantaggio dispose che il regio percettore che stava in Melazzo riscuotesse dalla Città e distretto di Messina certe somme già dovute e certe altre che allor maturavano per donativi estraordinarî, che anche per speciali privilegî non poteansi riscuotere; laonde cominciò il sindacatore a far inquisizioni, e il percettore co' capitani d'armi, co' birri, ed altre genti di simil sorta a praticar vessazioni d'ogni maniera. In tale frangente da una soldatesca armata da' Messinesi è arrestato il percettore, il quale menato nella città fra gli scherni dovette sofferire quattro tirature di corda. Medesimamente agli 8 Novembre del 1660 ragunatosi dal Senato il gran Consiglio si deliberò inviarsi a Madrid un personaggio per far presenti al Re le ragioni della Città e i torti del Vicerè e dei Ministri, i quali in Ispagna il favoreggiavano; ma il Vicerè cercò attraversare siffatto proponimento e accolse inoltre di mal garbo Pietro Lanza Principe di Malvagna a lui mandato dalla Città per comporre ogni discordia. Allora e specialmente a' 5 Marzo del 1661 fu sentenziato dalla corte stradicoziale di Messina, che tutti gli ordinamenti emessi dal Vicerè si dovessero reputare nulli perchè opposti a' privilegî della Città. Dal canto suo il Vicerè prescrivea, e sempre contra i privilegî, che non

più immunità di dazî e gabelle pel resto della Sicilia godessero i Messinesi, siccome per lo innanti, ma fosser tenuti a pagare anche il diritto di due tarì per ogni libbra di seta nell'atto della sua produzione. E temendo, quel che avvenne di fatti, che la corte stradigoziale non annullasse tal procedimento, spedì in Messina molti soldati ed uomini d'arme; d'altra parte mandò in esilio i due senatori Ruffo e Cirino, a'quali confiscò i beni. Ma le insistenze, le pratiche e le ragioni dei Messinesi presso il Monarca valsero siffattamente che il Vicerè fu richiamato a Madrid qual Consigliere di Stato, e gli ordinamenti dati da lui restarono inosservati.

Succedette all'Ayala il Duca di Sermoneta Francesco Gaetani, e difficile missione egli assumeva di comporre o almeno non scomporre vieppiù un governo per ogni verso sconvolto e disordinato. Ma niuna qualità di cuore e di mente avea il Sermoneta per reggere un popolo, nè erano in lui principî di civile prudenza; sicchè non solo niun bene dalla sua amministrazione venne a'Siciliani, ma i mali anzi crebbero. Precipitoso nel suo operare, incapace di profittare dell'altrui consiglio, credette tantosto tutta la ragione stare pei Messinesi, sicchè non solo andò a dimorare in Messina, ma si dichiarò manifestamente per essi richiamando a vita certo preteso privilegio del secondo Filippo del 1591, che tutta la seta prodotta in Sicilia non da altri luoghi trasportar si potesse allo straniero, che da Messina: odioso monopolio il quale comechè sanzionato da quel Monarca non mai avea avuto effetto. Dietro i clamori dell'intero Reame, il Re con lettera de' 5 Maggio 1664 scrisse sul tal riguardo al Vicerè che (sono le precise parole) ***il privilegio di estrarre la seta solo da Messina era contro la ragione, il diritto naturale e la libertà che debbe esservi nel commercio, ed era di grande pregiudizio ed incomodo a tutto il Regno*** (82).

In gravi angustie trovossi allora l'imprudente Vicerè: voleano i Messinesi convertito in prammatica da aver tutta la esecuzione l'ordinamento in discorso: ne domandavano istantemente la rivocazione la Deputazione del Regno (83) e tutte le Città di Sicilia; e però il Sermoneta riunì il Sacro Regio Consiglio perchè deliberasse. Siffatto Magistrato

vide troppo chiaro il danno che da quell' ordinamento provveniva, ed era vicino a pronunziare la sua rivocazione quando, dietro le molte istanze de' Messinesi, il Vicerè debole diede ordine a ciascuno de' Ministri che componeano quel consesso di soscrivere la prammatica come di fatti seguì (84). Frattanto la Corte di Madrid commise la disamina di tale ordinamento al Consiglio d' Italia. Il Vicerè dal canto suo a siffatto Consiglio inviò sue lettere per sostenere ciò che operato avea e le ragioni della Città di Messina, nel mentre che non molto tempo di poi fe' presente al Consiglio medesimo ch' egli per acquietare il popolo avea dovuto operare in quella guisa, essendosi i Messinesi levati a tumulto contra la sua persona, facendogli soscrivere a forza la prammatica: la quale fu per altro dal Governo sospesa, e cadde poscia in disusanza.

Non ritrasse verun ammaestramento da questo fatto il Sermoneta, che anzi continuò per un verso a favorire i Messinesi e per un altro a fare atti d' imprudente e precipitoso governo, sicchè pe' frequenti ricorsi che contro di lui facevansi alla Corte e pe' fatti in suo disvantaggio raccolti, convenne rimuoverlo dalla vicereggenza. Fu egli odiato da' nobili, biasimato altamente dal popolo, e quasi da tutti riputato disonesto nell' esercizio della carica, talchè per ischerno stravolgendo il suo casato lo dissero il Duca di *far moneta*, imputazione che con tutta la Sicilia gli fecero gli stessi Messinesi (85). Non altri importanti accidenti di questa età meritano di essere narrati dalla storia, ove ti piaccia eccettuare la terribile eruzione dell' Etna nel 1669, la quale insieme con molte altre maestrevolmente descrisse Francesco Ferrara, uomo di chiara fama, in una sua opera su tal subbietto (86). Al Sermoneta succedette Albuquerque, che pel suo moderato governo fu in molta stima tenuto da' Siciliani, ma volle anch' egli tentare di rendere in certe cose uguale la condizione di Messina alle altre parti del Regno e non vi riuscì, di che evvi esempio che volendo far riscuotere sui Messinesi la tassa detta *quarta dogana*, ch' era un sussidio per pagare le soldatesche e i presidî delle castella, coloro ostinatamente si ricusarono allegando i privilegî che avevano.

Era intanto Vicerè di Sicilia Ligny, di nazione fiam-

mingo, uomo di molto grido nelle armi e nel civile reggimento; Stratigò di Messina Luigi dell' Hojo. Di già le intenzioni si eran di troppo manifestate negli avvenimenti de' quali ho discorso: Sovrano che volea piena autorità in Messina: Senato e nobili che in essa voleano conservare il loro dominio. Hojo sentiva che per rendere le condizioni di Messina eguali a quelle delle altre Città, era d' uopo rovinare l' autorità del Senato; laonde per conseguire il fine, faceva di essa vedere i mali e la cattiva amministrazione, e contro di tale autorità istigava il popolo, che avea cura di tenere amico con largizioni e doni e con fargli tutto sperare dal Re. I venti di scirocco negli anni 1670 e 1671 aveano abbruciate le biade, e prodotta perciò la carestia di esse. Si sparse nel popolo che fosse colpa dell' avarizia e del monopolio di taluni nazionali che la derrata incettavano per venderla a caro prezzo agli stranieri: generali erano le doglianze e i clamori; ma Hojo usando troppo artificio diceva nulla poter fare per soccorrere il popolo in fino a che tutta l' autorità stasse nel Senato, che ben altrimenti si provvederebbe ove a' Ministri regî fosse affidata la cosa pubblica: il che rafforzò ed accrebbe il numero delle persone desiderose di novità. Il Senato in questo mezzo ricorse a' soliti espedienti di far acquisto di grani e vender pane a proprio conto; ma poichè il danaro non bastava, così dovette sminuire il peso del pane da dodici once a otto, quindi a sei, e da ultimo a quattro. La fame e gli odî crescevano, il popolo non ebbe freno, levatosi a romore, investe il palazzo senatorio, lo devasta, gitta i mobili per le finestre, e disperde le scritture. Hojo soffre tali eccessi fomentandoli forse con le sue segrete pratiche, e si giova di tale occasione per disporre che in luogo di quattro nobili e due cittadini fosse composto il Senato di tre nobili e tre cittadini. Pure a malgrado di siffatto provvedimento seguirono altri tumulti ed incendî. In tali perturbazioni si discoprirono maggiormente i partiti che dividevano i Messinesi: gli uni, che si dissero *Merli*, scontenti dell' autorità del Senato e sperando miglior governo nell' assoluta potestà del Re, tentavano apertamente le novità; gli altri che si appellarono *Malvizzi*, odiando gli Spagnuoli o temendo le loro insidie

si afforzavano per sostenere il Senato e tutti gli antichi privilegî e la forma del governo della Città: le quali fazioni non furono dissimili da quelle de'Guelfi e de'Ghibellini o de'Bianchi e Neri, che in altri tempi così funeste furono all'Italia. E in questo parteggiare tra il regio assoluto potere e lo aristocratico, non mancarono di altri che si proposero di stabilire una repubblica modellata su quella di Genova; e capo di tal setta fu il celebre matematico Giovan Alfonso Borrelli. Ma Hojo scoprì quel disegno, laonde taluni furono esiliati, ed il Borrelli campato da morte in grazia del suo merito fu dannato a bando (87).

La sorte de' Messinesi destò compassione alla rimanente Sicilia, nè alcuna Città proccurò di aggravare la loro condizione. Il Vicerè Ligny, sì per accorrere a' disordini avvenuti, che per arrestarne il progredimento, recasi in Messina con navi cariche di soldati e di frumento: punisce taluni nobili ch'eransi fatti meritevoli dell'odio del popolo, altri banditi ne richiama, castiga eziandio quei popolani che commessi aveano degli eccessi; a dirla, si conduce con somma prudenza e non senza generosità, e volendo torre ogni divisione da parte dei Merli e de' Malvizzi, credette espediente mandar via Hojo, prima cagione dell'odio de'nobili, e mettere in di lui vece Diego Soria marchese di Crispano. Ma i nobili non restaron contenti, chè avrebber voluto fosse ogni cosa tornata allo stato primiero, e rifatto il Senato com'era: d'altra parte il Crispano con estrema severità irritava tutti e nobili e popolani, aumentando così le cagioni di tumulto che due accidenti fecero di poi apertamente scoppiare.

Era in sul cominciare di Luglio del 1674 quando lo Stratigò chiamato avea nel suo palazzo il Senato per conferir con esso di cose attenenti al governo della città: ed ecco spargersi la nuova voler Crispano viemaggiormente inveire contro de'Senatori, tagliar loro le teste, dare il sacco alla città, passare a fil di spada la nobiltà, tentare financo i sacri chiostri. A tali romori la moltitudine accesa di sdegno si agitava, nè rimase quieta se non quando vide uscir sani e salvi del palazzo i Senatori.

A questo primo romore altro se ne aggiunse quasi ad un tempo. Celebravasi la festa della Madonna della Sacra Lettera (88) : per un singolar caso i Malvizzi si credettero insultati da' Merli, si armano gli uni contra gli altri, i Malvizzi ch' eran meglio di ventimila vincon di numero i Merli, ne disperdono gran parte, molti ne uccidono, costringono i soldati spagnuoli che vi erano accorsi a ritirarsi nel palazzo dello Stratigò, il quale si era colà afforzato e comandava alle artiglierie delle fortezze di trarre sulla tumultuante moltitudine. Dal canto loro quei della parte de' Senatori corrisposero con due cannoni, e strinsero d'assedio il palazzo dello Stratigò facendo morire per mano del carnefice molti Merli rei o sospetti che fossero di corrispondenza col Vicerè. Manifesta era la ribellione; lo stendardo della Città vedeasi alzato accanto a quello del Re: pure i sollevati protestavano ancora fedeltà alla Corte spagnuola. Teneva a quel tempo l' officio di Vicerè il marchese Bajone il quale aspettava l'arrivo del marchese di Villafranca succeduto a Ligny: i Malvizzi aveano a lui mandati messi, a fin di rimuovere lo Stratigò Crispano. Bajone, stato già comandante delle galere siciliane, tenuto era uom truce e irresoluto, ma in tale occasione con troppa precipitanza accorse in Melazzo con eletta milizia; i Malvizzi ne furono costernati dacchè per legami di parentela col Crispano temevano che costui volesse proteggerlo in loro danno, e però gli fecero sentire essere inutili le milizie secolui condotte, poter egli entrare nella città, ove nel modo consueto il riceverebbero con onori di Re, togliesse però il Crispano siccome origine de' disordini avvenuti. Il Bajone sconsigliatamente tentò di entrare a viva forza in Messina, ma le artiglierie de' faziosi Malvizzi lo respinsero. Costretto a ritirarsi in Melazzo, offre perdono ai rivoltosi: ma era tardi e fu rifiutato. Allora riunisce soldatesche d' ogni verso, chiama i nobili a prestare il militar servizio, richiese ed ottenne milizie da Calabria e da Napoli. Tanto apparato di guerra pose i Malvizzi in istato di fare ostinata difesa, ragunarono essi soldati, fabbricarono armi, tramutarono in moneta l' argento delle Chiese, fortificarono d' ogni dove la città, fecero nuove stragi de' principali Merli, e per

guerreggiare a forze non disuguali domandarono lo straniero aiuto del Re francese Luigi XIV, a malgrado che invisi fossero in Sicilia i Francesi, tanto era l'odio che nudrivasi contra il Governo spagnuolo! Frattanto avendo vieppiù stretto d'assedio lo Stratigò nel suo palazzo, lo ridussero a' 3 di Agosto di quell'anno 1674 a rendersi, permettendogli di ritirarsi nella fortezza appellata del SS. Salvadore. Poscia assaltarono le due fortezze del Castellazzo e del Matagrifone, e fulminate che l' ebbero colle artiglierie, con arte ne ottennero la resa, lasciando salva la vita alla guarnigione. Assediarono sempre più rigorosamente il castello del SS. Salvadore con valor sommo difeso da Francesco Aracuso Pimentel; attaccarono altresì al di fuori della città gli Spagnuoli e li respinsero con successo.

L'impresa, a malgrado della dubbiezza e delle difficoltà, fu dalla Francia accettata, come quella che profittevole tornar le dovesse per la guerra in che allora trovavasi con la Spagna. Laonde fu prescritto al Duca di Vivonne di secondare i Messinesi, confermarli nella ribellione, introdurre soccorsi nella città. Alla secura notizia de' soccorsi di Francia abbassano i Messinesi le insegne del Re Cattolico, inalberano in vece le francesi, gridano *viva Francia, muoia Spagna*, e rifiutano con orgoglio la offerta clemenza regia. In diversi frangenti i Messinesi patirono fra le altre calamità orrenda fame, e pur resistevano con estremo valore. Non restava a' miseri abitanti che qualche massa di cuoio a logorare, ogni altro cibo anche immondo essendo finito, ed alla forte resistenza aggiunsero eroica virtù. Temeva il Senato che in tanta desolazione non si avesse potuto tentar qualche novità da quei che più stanchi fossero di soffrire, e però, fatta nuova e solenne radunanza di cittadini, significò loro esser permesso a chiunque abbandonar la città per cercare altrove ricovero, essendo risoluti di murar le porte per chiudere l' entrata ai nemici. A tal proponimento esclamaron tutti voler morire in essa per difendere la patria, e l' eseguirono (89). Finalmente dopo varî casi giunse sotto il comando di Valbel capo-squadra un'armata di Francia forte di sei vascelli da guerra con quattro brulotti ed alcune navi onerarie recando soccorsi alla desolata città. Cadeva intanto più per

inganno che per forza d' armi il castello del Salvadore. D' altra parte al cominciar di Febbraio del 1675 con altra armata e soccorsi dopo fiero combattimento entrò il Duca di Vivonne in Messina, destinatovi a Vicerè dalla Francia. Estremo fu il giubilo, e con sommo fervore fu proclamato Re Luigi XIV.

A malgrado che la Spagna avesse riunite quante più forze poteva, e favoreggiata fosse da Napoli, Sardegna e Milano, ed eziandio dalla repubblica di Genova, pure mal potendo opporsi alle francesi forze, collegate a quelle degli animosi sollevati, si pose di accordo con la repubblica di Olanda ch' era in guerra con Luigi XIV, ed ottenne un' armata di diciotto grosse navi con altri minori legni capitanata dal famoso Ammiraglio Ruyter.

Non è del mio scopo raccontare minutamente le vicende ch' ebbero luogo in questa guerra, se non che stimo utile il ricordare i due memorabili combattimenti navali, l' uno presso le isole Eolie, e l' altro ancor più fiero nelle acque di Agosta, ne' quali combatterono i due più rinomati ammiragli di quel tempo, il Duquesne francese ed il Ruyter olandese, che fu ferito e di là a poco di tal ferita morto. Sembrava che per siffatte battaglie il possesso di tutta la Sicilia fosse assicurato alla Francia, ma comechè la fortuna anche arriso le avesse in altro memorabile combattimento presso Palermo, pure a resistenza questa città preparossi, e quasi ad un tempo Trapani Catania ed altre città, e risposero ad un manifesto del dì 11 Ottobre 1676 del francese Monarca di restar fedeli alla Spagna. D' altronde stavano le milizie regie in alloggiamento alla Scaletta contra Messina e sommavano a seimila tra fanti e cavalli sotto il comando di Marcantonio Colonna e Antonio Guindazzo, amendue napoletani di gran valore e prudenza. I Messinesi vollero attaccarli forse col disegno di estendere le loro imprese, e furono respinti non meno da quelli alloggiamenti che da' circostanti quartieri. Ma la non breve guerra che aspra ed ostinata durava in Sicilia da circa quattro anni tra la Francia e la Spagna, quella per acquistare, e questa per non perdere, pose il colmo alla rovina dell' Isola, ed accrebbe oltremodo i mali del reame di Na-

poli a cagion de' soldati, de' viveri, e del danaro che di continuo fu costretto a dare. D'altra parte l'impresa era tornata, e senza alcun profitto, grandemente dispendiosa anche alla Francia, perocchè di ventimila Francesi venuti in Sicilia ne restavano appena cinquemila, e nella stessa Messina vuoi per altrui insinuazione, o che forse vedevano non poter durare lungamente la lotta, molti si proponevano di ritornare al Re di Spagna, e però qualche tumulto in certi casi intravvenne.

Trattavasi intanto la pace di Nimega, che poi fu conchiusa a' 10 Agosto del 1678: minacciava l'Inghilterra sempre più, e la Spagna non voleva soscrivere ad alcuno accordo, ove primieramente i Francesi non avesser ceduto Messina. Così ne' consigli di Francia fu risoluto abbandonar quella città e richiamar le armi da Sicilia. Quando il Vivonne seppe tale proponimento, lo disse non solo disdicevole all' onor francese, ma estimollo un tradimento al quale non si sarebbe prestato; e però volle uscire dalla carica di Vicerè. Venne in suo luogo il Duca di Fouillade il quale dopo un'equivoca condotta palesò a' Messinesi l'inaspettato colpo, e la sua missione di effettuare l'abbandono che far doveano di Sicilia le armi francesi. Scrive il Botta su tal subbietto » qual mente, qual cuore fosse allora » dei Messinesi non fa bisogno ch'io il dica. Pregaronlo, » scongiuraronlo, il suo onore, la sua pietà implorarono, » perchè soprassedesse almeno tanto ch' essi potessero ai » loro casi provvedere. Stette inesorabile più che se ne- » mico fosse. Non valse loro nè la protezione promessa e data, » nè il chiamare la generosità francese, nè l'invocare l'al- » to animo del potentissimo Re; in somma abbandonati senza » pietà senza riserva senza aita (90) ». Ben sedicimila e più persone spatriarono volontariamente, e tra questi molti erano respinti dagli stessi Francesi che in quel frangente mostravano d' essere i loro piu gravi oppressori: altri si abbandonarono alla lor sorte e implorarono la generosità spagnuola. Teneva il governo di Sicilia Vincenzo Gonzaga de' Duchi di Guastalla, il quale accordò general perdono, fuorchè a' pochi. Spiacque alla Corte di Madrid la condotta del Gonzaga, e perciò gli fu dato per Consultore lo spagnuolo Rodrigo Quintana uomo severissimo, col qua-

le il Vicerè non potendo esser d' accordo fu richiamato, ed in suo luogo spedito Francesco Benavides Conte di S. Stefano. Il Quintana fu il duro ministro e strumento dell' esclusivo rigore contra gl' infelici Messinesi. Furono perseguitati e puniti i rei in modo esemplare, distrutti tutt' i privilegî della Città, spento il Senato, ed a lui sostituito un magistrato di eletti con poche facoltà, senza onorificenza, ed abolito il bossolo della elezione che riserbata venne al governo: fu demolito il palazzo della Città, e sul nudato suolo alzata la statua del Re fatta del metallo di quella stessa campana che già chiamava i cittadini a consiglio; alla statua fu apposta un'iscrizione pei Messinesi infamatoria. Medesimamente abolivasi l'Università degli studî di Messina, ed in tale occasione fregiavasi quella di Catania del titolo di *Università degli studî di Sicilia;* si regolavano altrimenti le pubbliche imposte e i dazî, tasse novelle furon levate pel mantenimento delle soldatesche, e di poi nelle pubbliche contribuzioni le sorti della città e del distretto di Messina furono a quelle ragguagliate di tutte le altre città. Fu disarmato il popolo; con le artiglierie da' baluardi della città si rinforzarono i regî castelli, le fortificazioni si accrebbero e i presidî, si diede principio alla cittadella disegnata sul braccio di San Ranieri, capace di cento e più pezzi di artiglieria e di duemila soldati. Abolito lo Stratigò e la sua Corte, furono istituiti un Governatore di stato e di guerra ed una Udienza composta di tre giudici biennali eletti dal Re, di un avvocato fiscale, e di due coadiutori; ma la giurisdizione di tale udienza si estese solo a Messina e non già al suo distretto che era di quarantotto casali, e che fu assoggettato alla gran Corte di Palermo. Di tutti i beni, che sequestrati furono, de' fuggiaschi messinesi e di coloro a' quali vennero tolti incorporandoli al fisco, fu commessa l'azienda ad una giunta composta di un capo col titolo di *Conservatore*, di due giudici, di un avvocato fiscale, ed altri impiegati. A tale giunta fu affidato quasi tutto il governo economico della Città, come dazî, annona, spese per la milizia e le castella, la fabbrica della cittadella, la costruzione del nuovo lazzaretto, ed altre opere pubbliche. Da ultimo fu anche abolito l' *ordine*

equestre, o l'Accademia *della Stella*, ch'era stato istituito in Messina a tempo dello Stratigò Marchese di Gerace nel 1595 con apparato più elegante e più vasto che quello non era della simiglievole istituzione promossa in Palermo dal Vicerè Toledo nel 1566. E quasichè potesse distruggersi del tutto la memoria della ribellione e de' motivi che la produssero, furon dannati al fuoco e disperse le molte pergamene ove in antichi caratteri stavano scritti i privilegî e le prerogative della Città, e dispersi inoltre furono i tanti manoscritti del Senato comperati dal famoso Lascari, il quale portati avea dalla biblioteca di Costantinopoli quei preziosi avanzi del greco sapere. Tali monumenti da prima si trasportarono in Palermo; quindi dal Vicerè Uzeda in Ispagna (91).

In tal modo ebbe fine la ribellione di Messina, e fu la sua condizione ragguagliata a quella delle altre città di Sicilia; il quale intento si conseguì dopo tanti tumulti, spargimento di sangue cittadino, ed esaurimento di finanze, mentrechè per abusi governativi i tanti privilegî, i quali erano stati conceduti a' Messinesi, furono cagione che poi contro di essi si dovette inveire!

Profittando il Conte di S. Stefano dell' essersi spenta la ribellione in Messina, tolse anche alla Città di Catania Siracusa ed Agosta la libertà delle elezioni municipali. Frattanto nel 1683 violavasi la pace di Nimega, sicchè nuova guerra si accese con la Francia, alla qual guerra non prima del 1699 fu posto termine mercè la pace di Riswich.

Mentrechè agli atti di rigore e di durezza del Conte di S. Stefano succedeva l' avarizia e la debolezza del Vicerè Uzeda, che risguardar lo fecero quasi novello Verre, avvenne a' 9 e 11 Gennaio del 1693 un memorabile terremoto che più fortemente si fè sentire nelle Valli di Noto e Demona, e in ispezieltà produsse gravi danni in Catania la quale rimase diroccata, essendosi anche la terra in varî luoghi aperta e rovinata. Sessantamila e più persone, secondo che scrive il Caruso (92), perirono in tal funesto accidente: tutte le città di quelle due contrade patirono immensi guasti. Non poterono computarsi la vera perdita e i danni avvenuti; varî provvedimenti diè il Governo per

accorrere a tante sciagure, in ispezieltà quello di alleviare per certo tempo da pubblici pesi le città danneggiate.

Accrescevasi intanto la povertà della finanza, sicchè fu reputato grande sollievo l' appropriamento che fece a sè il fisco di circa dugentomila scudi sul naufragio di una nave vicino al Peloro, appartenente ad Ebrei di Livorno e di Turchia, i quali furono qualificati come nemici. Altro accidente di tal fatta sotto il viceregnato di Vareguas succedette poco tempo appresso ad una nave francese; e il Governo, quasi vivesse di rappresaglia, vi ebbe il guadagno di sessantamila scudi (93). Niun altro avvenimento parmi degno d'esser ricordato, ove non vogliasi trasandare il fatto di una congiura, la quale sente più di commedia, che di politico avvenimento, in cui un tal Ferrara speziale, un Romano faccendiere, e un Faserillo notaio, volevano sottrarre la Sicilia alla spagnuola dominazione, tramutandosi il primo in Re e gli altri due in Consiglieri di Stato o occupando altri simili ufici. Furono essi puniti con l'ultimo supplizio, e i loro aderenti esiliati (94).

Or poichè Carlo non avea figliuoli e scapitava sempre più in salute, ebbe luogo la famosa convenzione tra l' Inghilterra, l' Imperadore di Germania, l' Olanda ed il Duca di Savoia per dividersi la Spagna, ma i grandi di questo regno di ciò altamente indignati diedero opera nel 1700 che Carlo eleggesse per suo successore Filippo Duca d'Angiò secondogenito del Delfino figliuolo di Luigi XIV e di Maria Teresa figliuola di Filippo. Di là a poco, e propriamente nel 1 Novembre di quell' anno, Carlo morì.

Filippo V asceso al trono di Spagna recossi in Napoli; dovea anche recarsi in Sicilia, ma le guerre in che fu involto glie lo impedirono. Concedette egli la libertà agli esuli messinesi di ripatriare, e restituì loro i confiscati beni. Costoro tornati in patria credettero di poter nutrire migliori speranze, destarono le antiche pretensioni di privilegî, ed altre simili cose, e di nuovo si parlò di Merli e Malvizzi. Pure tolte talune picciole dimostrazioni di mala contentezza, le cose furono nuovamente nell' ordine.

Aveva intanto Filippo a combattere potenti nemici, nell'interno non già, chè quasi tutti i popoli soggetti riconosciuto loaveano, bensì nell'esterno, perocchè l'Imperadore Leopoldo

di Germania pretendeva succedere al reame delle Spagne siccome discendente di Ferdinando fratello di Carlo V. Con Leopoldo si collegarono l'Inghilterra, il Portogallo, l'Olanda, il Duca di Savoia. Stava per Filippo la Francia. Le armi dell' Imperadore prevalsero in Italia, e nel 1707 avendo gli eserciti di costui occupato il reame di Napoli, vi gridarono Re l' Arciduca Carlo sotto il nome di Carlo III, il quale dopo quattro anni fu eletto Imperadore in luogo del defunto suo fratello, e s' intitolò Carlo VI. La Sardegna era anche caduta in mano de' Tedeschi. La Sicilia comechè occupata non fosse da tedesco esercito e restasse nel dominio di Filippo, pur era esposta (cose inevitabili in tali accidenti) a congiure e moti popolari. In prima un Cappellari prete napolitano proccurò far partigiani all' austriaco Monarca, e fu impiccato. Di poi certo Mauro cocchiere fa un altro simile tentativo vano del pari, e dicesi che fosse incitato dal Ministro cesareo in Roma. Un Prospero Fieldi figurando S. Giuseppe, e poco tempo appresso un soldato spagnuolo, e poi un giudice chiamato Guerrieri suscitano tumulti. Si veggono anche cospirazioni sul punto di scoppiare in Trapani. Nella stessa città di Palermo nel 1708 non lieve popolare sommossa suscitarono la nuova sparsasi di aumentarsi le pubbliche gravezze, e la non regolare condotta di un reggimento d'Irlandesi mandato di Francia con altri quattro reggimenti per afforzare la Sicilia, la quale soldatesca pessima rinomanza avea acquistato nell'assedio di Valenza.

E le congiure, e le sommosse, i tumulti vennero sempre con rigor sommo e con sangue puniti. D' altra parte enormi dispendî facevansi per difese militari, per fortificazioni e per mantenere milizie e navi.

Ma in questo mentre avea luogo la pace di Utrecht, per la quale nel mese di Giugno del 1713 Filippo V segnava la cessione della Sicilia al suo suocero Vittorio Amedeo Duca di Savoia. Il quale venuto in Palermo vi fu a grande onore e con le maggiori dimostrazioni d' allegrezza raccolto, perocchè la Sicilia vedea in esso un sovrano proprio. Oltremodo brillante fu la sua coronazione a' 24 Dicembre di quel medesimo anno. Desideroso di provvedere a' bisogni e vantaggi del reame, aprì

Parlamento a'4 Marzo del 1714, dove con sentite parole espresse i suoi voti e le sue mire perchè la condizione del popolo migliorasse (95). Nè a semplici parole e promesse si stette, perocchè i varî ordinamenti che fece mostrano apertamente quanto fosse sollecito del pubblico bene: e fra essi voglionsi ricordare quelli emanati per creare una milizia propria del paese, e la sanzione data alle cose del Parlamento statuite per procedersi ad una nuova numerazione di anime, affin di suddividere più equatamente le pubbliche gravezze; e il generoso impulso perchè l' avvilita marinerìa mercantile risorgesse: ed i provvedimenti per estirpare i predoni che da per tutto infestavano e rendevano mal sicura la Sicilia: laonde decretò severissime pene contra i capitani e gli stessi baroni ove li avessero protetti. Fece coniar nuova moneta, diè molte providenze in fatto di giustizia, elesse a magistrati e ad ufficiali pubblici persone che meritata aveansi la pubblica considerazione, ed altre persone commendevoli del pari decorò di ordini cavallereschi, e in molte altre guise colmò di onori, e quel che fa sommamente pregevole il suo governo si è che accoglieva anzi ricercava i proponimenti di utili riforme e la denunzia de' soprusi, a fin di provvedere a' rimedî (96). Ma il dì 5 Settembre di quell' anno 1714 partiva di Sicilia, dopo di essere stato in Messina, e vi lasciava Vicerè il Conte Maffei.

Poteva la Sicilia alquanto respirare e alzar maggiormente l'animo a sperare il bene, perocchè non ci aveano esterni nemici a combattere, non dissenzioni e guerre civili di baroni nel suo interno; ma stava accesa la discordia con la Santa Sede per quistioni di ecclesiastiche immunità, per le quali di varî memorabili accidenti sopraggiunsero che non solo furono d'impedimento a conseguire il bene certo, ma nuove e più gravi calamità aggiunsero alle sciagure fra le quali avvolta era la Sicilia.

E perchè mi facessi strada a narrare di accidenti, uopo è dire innanzi tutto dell' apostolica Legazione di Sicilia, instituzione singolare nel suo genere che grandemente decora quelle regioni, e che alle facoltà temporali del nostro Sovrano aggiugne eminente ecclesiastica giurisdizione.

Per meglio vegliare i bisogni delle chiese in varie re-

gioni, usò la Corte di Roma destinare suoi Legati, o con limitate facoltà presso di un Principe, donde si dissero *apocrisari*, o *responsali;* o con ampia e distinta giurisdizione, e si nomarono *a latere*, perocchè venivano prescelti dal Collegio de' Cardinali sedente a lato del Pontefice nelle sue Consulte. Pure non furono sempre rivestite di tale incarico persone insignite di ordine ecclesiastico, essendo fermato per diritto canonico esser la potenza della giurisdizione distinta da quella dell'altare. Ciò non ostante chiunque era deputato alla Legazione esercitava giurisdizione, che riserbata era soltanto alla Chiesa apostolica. Non è mio divisamento andar qui riportando i varî esempî di così fatti incarichi dati dal Pontefice, non meno per la Sicilia che per altri Stati, se non che credo opportuno soltanto di far rilevare che Papa Urbano II a voce concedette al Conte Ruggiero normanno la Legazione apostolica per le regioni che a quel tempo si appellavano Sicilia.

Una delle principali giurisdizioni de' Legati *a latere* stava segnatamente nel limitar le diocesi, distinguer le parrocchie, e nella prima fondazione delle diocesi col consiglio de' più sapienti costituirvi i Vescovi; e di tale facoltà si giovò il Conte Ruggiero nel fondare e ristabilire le chiese di Sicilia, avendo egli assegnato il distretto delle diocesi, e costituiti i Vescovi (97). A malgrado di ciò Urbano II o per mandare a vôto la fatta concessione, o per usare di una pratica de' suoi predecessori, investì delle qualità di suo Legato in Sicilia il Vescovo di Traina: il che spiacque altamente al Gran Conte Ruggiero, che aspra querela ne fece al Pontefice, il quale, convinto della ragione in un colloquio tenuto in Salerno, non solo rivocò la Legazione data al Vescovo di Traina, ma con raro esempio trasferì al Conte tutta quella autorità che come suo Legato a costui avea prima conceduta, creando lui e i suoi legittimi eredi e successori Legati nati della Sede apostolica nei suoi Stati, che allora comprendevano la Sicilia e parte della Calabria. E di ciò fu inviata la bolla di privilegio nella stessa città di Palermo per mano di Giovanni Diacono della Chiesa romana nel mese di Luglio, settima indizione, anno XI del Pontificato di Urbano cioè nel 1099 (98). In quella bolla promettea il Pontefice: non mandar mai

altri Legati la Chiesa romana senza il consenso de' Re di Sicilia. Concedea che quant'egli farebbe per mezzo di un Legato, potessero far essi direttamente, o per via de'loro ministri, di tal che avessero piena autorità di Legati *a latere*: che quando il Papa convocasse Concilî fosse in libertà di Ruggiero e de' suoi successori di mandarvi quei Vescovi che stimasser convenienti, ritenendo gli altri per servire e difendere la Chiesa di Sicilia. Fece il Pontefice siffatte concessioni per rimeritare quel Sovrano dei soccorsi dati alla Chiesa nelle maggiori sue calamità, avendo Ruggiero purgata l'Isola dai Saraceni e restituitala in grandissima parte alla fede cattolica, e fondate e dotate chiese e fatte di altre opere pie, e da ultimo perchè reputavalo la più salda base su cui fondarsi contra gl' Imperadori d'Occidente. I Pontefici successori di Urbano non mai posero in quistione il diritto del Conte Ruggiero e poi quello del Re Ruggiero, il quale esercitò atti di ecclesiastica giurisdizione senza che mai ne fosse impedito in tutto il corso della sua vita, per la qual cosa veggonsi una quantità di diplomi che or affrancano dalla giurisdizione episcopale taluni monasteri ed abbadie, ora altri ne mettono sotto la sua protezione minacciando talvolta censura e dando tale altra provvedimenti di disciplina, e ciò non solo senza opposizione dei Papi ma sovente colla loro approvazione (99); e se alcune difficoltà sursero, sempre furono risolute con suo vantaggio, talchè i trattati allora conchiusi le antiche prerogative della Monarchia e della Chiesa siciliana riconobbero e confermarono.

E tra questi trattati degno di molta attenzione si è che Papa Lucio II nel ricomporre le contese tra Roma e la Sicilia, onde Ruggiero invaso avea una parte dello Stato della Chiesa, non meno riconobbe in lui la dignità reale, ma sopra ogni altra cosa la qualità di Legato, e per rendere più memorabile tale avvenimento gli accordò nel 1144 i sandali, l'anello, lo scettro, la mitra, la dalmatica ed altre insegne episcopali, dichiarando medesimamente di non inviare nel Regno altro Legato il quale non fosse scelto da Ruggiero (100). Pochi atti han potuto ricevere un'esecuzione cotanto estesa, siccome questo concordato (101) per guisa che i Sovrani di Sicilia oltre dell'esercizio dell'autorità, usarono anche col fatto gli essenziali contrassegni

della dignità e dell'autorità, e vedi tuttavia i ritratti a mosaico de' Re Ruggiero e Guglielmo, l'uno nel tempio di Monreale, e l'altro nella chiesa della Martorana in Palermo, ornati delle insegne di Legati; nè altrimenti vestiti li dimostrano le monete pubblicate dal Burmanno, e da ultimo lo stesso cadavere dell'Imperador Federigo II che nell'avello di porfido del Duomo di Palermo delle medesime insegne fregiato si rinvenne.

Venuto a regnare il primo Guglielmo, Papa Adriano IV nol volle da prima riconoscere per Re, ma lo chiamò nella sua lettera soltanto *Signore di Sicilia*; il che fu cagione di una guerra per la quale da poi il siciliano Monarca assediò il Pontefice in Benevento, e nel 1156 venne con lui a trattato, dove più estesamente e con maggior chiarezza furono spiegate le facoltà legatizie, in ispezieltà riguardo alle appellazioni (102), sicchè fermossi viemeglio in tal particolare quella giurisdizione che come Legato esercitata avea Ruggiero di decidere delle cause ecclesiastiche in grado di appello dalle Curie ecclesiastiche. La quale disciplina fu per lo appresso sempre seguitata in modo costante ed uniforme.

Tale trattato riconobbe e confermò Clemente sotto il governo del secondo Guglielmo (103); nè durante il regno di Tancredi e del suo infelice successore o dell'Imperadore Arrigo VI furono quelle facoltà menomate: solo è degno di ricordo che morto essendo Arrigo l'Imperadrice Costanza cercò al Pontefice Innocenzo III la investitura del reame di Napoli pel suo figliuolo Federigo: ma il Pontefice rispose volerla accordare, purchè ella rinunziato avesse all'elezione de' Vescovi, all'appellazione degli ecclesiastici, alla ereditaria Legazione apostolica e alla libertà di trattenere e d'inviar ai Concilî quei Vescovi che volesse; il che costituiva tutta la eminente pontifizia giurisdizione del Monarca di Sicilia.

Costanza non ebbe animo di negarsi, ma nè anche ci è atto di sua manifesta accettazione, chè anzi il diploma dal Papa spedito giunse in Palermo quando la Imperadrice era già morta, e non ebbe mai esecuzione di sorta alcuna. Chè se Federigo II accordò al Sommo Pontefice le stesse cose dimandate a sua madre ed altre di alta giurisdizione, ciò avvenne durante la sua minore età quando balio n'era lo stesso Pontefice. I quali accordi e concessioni non fecero mai alla

Corte di Roma riprendere la giurisdizione; e di vantaggio Federigo diventato maggiore, e conseguito avendo l'impero di Germania, tutti quegli atti annullò come fatti senza ragione e senza riceverne alcun compensamento (104).

Intanto il medesimo Federigo fece atti di giurisdizione ecclesiastica al di là di quello che far potea come Legato apostolico; laonde lo sdegno attirossi del Pontefice. E dopo di lui giovaronsi delle facoltà della Legazione e Corrado e Manfredi e lo stesso Carlo I d'Angiò e i Sovrani aragonesi insino al primo Re Federigo (105). Soltanto, allorchè sotto il regno di Federigo detto *il semplice*, era in Sicilia sconvolto ogni ordine, ed alle intestine e gravi discordie si univano le guerre cogli Angioini, sicchè fu costretto il Sovrano a vergognosa pace nella quale ebbe anche parte il Pontefice Gregorio XI, colse questi la propizia occasione di far rinunziare a quel debolissimo Re le franchigie e la indipendenza della siciliana Chiesa, stabilendo fossero libere le appellazioni alla Corte di Roma, riconoscersi la Sicilia come feudo del Papa. Ma tantosto Re Martino rivendicò i sospesi diritti, niun conto tenne di quella rinunzia, tornò le cose al primiero stato, esercitando l'antica prerogativa dell'apostolica Legazione non solo, ma componendo a miglior forma quel magistrato che deputavasi dal Re a metter fine a talune ecclesiastiche controversie, e che da allora con volgari parole *Tribunale della Monarchia* fu appellato (106). I Papi successori di Gregorio non si opposero, anzi sotto il regno di Ferdinando il Pontefice Innocenzo VII ne riconobbe ed ampliò sotto certi aspetti le facoltà (107).

Nè men geloso dell'apostolica prerogativa si mostrò Re Alfonso, il quale volle esercitarne in ampio modo i diritti; ed è memorabile tra i non pochi esempi da citare che avendo egli in una causa di ecclesiastica disciplina deputato Niccola Tedeschi, detto l'Abate Panormitano, il quale era a quel tempo Abate di Santa Maria di Maniace e poi fu Arcivescovo di Palermo, costui dichiarò giudicare *in luogo della romana Curia e per potestà sovrana cui compete per privilegio de' Sommi Pontefici e per antichissima consuetudine* (108). Inoltre nel 1424 dal vice-reggente del regno Niccolò Speciale fu commessa un'altra delegazione in causa

di appello dalla Corte Arcivescovile di Messina, e in tal delegazione si fa parola di un' antecedente prescrizione di Re Alfonso, di doversi cioè tutte le cause di appellazione degli ecclesiastici commettere dai Vicerè a persona degna, senza spiegarsi se laica esser dovesse o ecclesiastica, sedente qual Giudice del Tribunale della Monarchia. Però ragunatosi general Parlamento nell'anno 1446, fu supplicato il Re (che lo accordò) di concedere che per le cause degli ecclesiastici si delegasse un giudice ecclesiastico versato nei sacri canoni, o almeno che da dotto giureconsulto fosse assistito, salvi sempre *i diritti e le preminenze della Monarchia.* Ancora Alfonso andò per diverse guise sempre più fermando le regalie in altri rami ecclesiastici, sia disponendo ad esempio di Federigo II e di Martino, che niuna bolla o carta pontificia potesse nel regno eseguirsi senza il regio assenso, e dichiarando che alla Corona il fruttato appartiene de' Vescovadi e delle badie in sede vacante, sia prescrivendo che i beni degli ecclesiastici, siccome desiderato avea il Parlamento nel 1455, non fossero esenti di dazî. Vietò anche l'abuso de' Vescovi di scomunicare i regî Ministri, i pubblici uficiali ed altre persone senza ottenerne la sovrana permissione (109). Così continuando godettero sempre i Sovrani di Sicilia la indicata eminente prerogativa. Anzi è da osservarsi che sotto Filippo II il Concilio di Trento fu ricevuto con varie eccezioni, fra le quali precipuamente quella di non recar pregiudizio all'apostolica Legazione di Sicilia, e di vantaggio nella quistione insorta appresso al Pontefice Pio V dopo i molti atti e le discussioni che la seguirono, lo stesso Sovrano stabilì nel 1581 che il Giudice della Monarchia fosse un ecclesiastico costituito in dignità (siccome di presente si osserva (110)). E diede anch'egli le diverse istruzioni pel Tribunale della Monarchia che puoi leggere nell'opera di Forno (111).

Rimase dunque l'apostolica Legazione, in quanto alla giurisdizione del richiamo delle cause, commessa ad un Magistrato eletto dal Re, e per tutt'altro le onorificenze inerenti all' augusto carattere di Legato furon esercitate in forma pubblica dai varî Sovrani. E poni mente che da Filippo II in poi non più s'indirigono le suppliche al Re per cose ecclesiastiche, dandogli titolo come già per abuso faceasi di Bea-

tissimo o Santissimo Padre. Conosceva il Giudice della Monarchia di tutte le cause sì civili che criminali in prima istanza, quando si trattava di persone esenti dalla giurisdizione degli Ordinarî, cioè dei Vescovi e dipendenti immediatamente dalla Santa Sede, e in seconda istanza quando vi era richiamo a querela sopra le sentenze de' Vescovi, poi sopra quelle degli Arcivescovi dalla parte di persone soggette alla giurisdizione ordinaria. Se le sentenze erano di scomunica, competeva al Giudice della Monarchia di assolverla *cum reincidentia* affinchè i condannati comparir potessero a dire le loro ragioni in giudizio di appello. Restava senza effetto la sentenza laddove il giudice pronunziata ne avesse la nullità: confermandola, mandava il reo innanti agli Ordinarî per dare le soddisfazioni richieste a rieevere l'assoluzione. Diverso era poi il modo onde appellavano le persone soggette immediatamente alla giurisdizione della Santa Sede, le quali fossero state giudicate in prima istanza. Il Vicerè destinava altri giudici che in appello conoscevano della sentenza data sino a tre sentenze conformi, secondo le regole del diritto. Per le cause poi che gli stessi apostolici Legati non hanno facoltà di decidere, e che spetta alla cognizione specifica del Papa, le parti potevano ricorrere a Roma, dopo averne ottenuto licenza dal Re o dal Vicerè. In quel tempo l'apostolica Legazione fortemente fu contraddetta dal Baronio nei suoi Annali, il quale attaccò finanche di falso la bolla pontificia di Urbano II, e disse abusivo quel privilegio (112); ma un editto del Vicerè di Sicilia proscrisse questa parte dell'opera del Baronio (113). Ed in sostegno inoltre della Legazione si levarono Michelangelo Bonadies, che fu poscia Vescovo di Catania, Giovan-Francesco d'Auria (114), il Guevara che fu Vescovo di Compostella, e l'inquisitore Paramo. È singolare che il Baronio cercò su tal subbietto un parere del Cardinal Colonna, il quale in una sua dotta lettera latina sostenne le difese dell'apostolica Legazione di Sicilia (115). Nè vuolsi trasandare, siccome scrive il Cutelli, che Papa Clemente VIII la sua contraria opinione dichiarò a quel che il Baronio scriveva sotto lo stesso pontificato (116). E non molto di poi scrissero anche del tenore medesimo Rocco Pirro, che nella sua dottissima opera sulle Chiese di Sicilia in varî luoghi ne va

ragionando, lo Scoma e Cirino, amendue distinti giureconsulti (117).

Sopite pareano le contese per l'apostolica Legazione allorquando sotto il regno di Filippo V, a cagione di particolare accidente, fu quistione di certe ecclesiastiche immunità, donde suscitaronsi gravissime discordie con la Corte Romana. Della qual cosa vogliamo qui particolarmente far parola.

Era Vescovo di Lipari Niccola Maria Tedeschi: i gabellieri riscossero i soliti dazî sopra una quantità di ceci e fagiuoli. Tedeschi fè conoscere che essendo sue tali derrate, non potevano esser soggette a dazio per cagion delle ecclesiastiche immunità. Restituirono i gabellieri il danaro esatto, ma il Vescovo non si acquietò, e prorompendo in eccessi di sdegno pose l'interdetto non solo a' gabellieri ma alla intera Città e Diocesi di Lipari. Si dolsero di tal procedimento i Liparitani col Giudice della Monarchia che era allora Francesco Miranda, il quale impartì loro l'assoluzione *cum reincïdentia*, che è a dire, concedette loro facoltà di comparire innanzi a lui come Tribunale d'appello contra la sentenza d'interdetto pronunziata dal Vescovo, perocchè l'interdetto segregando l'uomo dalla comunione de'Cristiani lo rende inabile a qualsiesi civile atto, fuorchè di ricorrere alla Corte di Roma in via di appello. Ora il giudice credeva aver potestà di ciò fare, siccome rappresentante del Re, e Legato apostolico del Papa. In tale occasione il Tedeschi suscitando la quistione rimasa sempre per lo innanti vôta di effetto, non essere cioè il Vescovado di Lipari parte di Sicilia, e perciò non soggetto al Giudice della Monarchia, rinnova le censure e recasi a Roma a fin di palesare le sue querele al Santo Padre, il quale commise la causa alla Congregazione delle immunità. La quale con due lettere, l'una de' 17 Agosto 1711 al Tedeschi medesimo indiritta, e l'altra de' 16 Gennaio 1712 a tutti i Vescovi di Sicilia, dichiarò che nè i Cardinali nè i Legati *a latere*, nè qualunque altra persona, comechè fregiata di qualsiasi eminente dignità, potessero dare assoluzioni *cum reincidentia*, nè esaminare se le censure pronunziate dagli Ordinarî per querela d' immunità di ecclesiastiche persone fossero valide o no; il che disse appartenere al solo Papa. Frattanto, par-

tito che fu il Vescovo di Lipari, il Giudice della Monarchia, afforzato dal Vicerè Las Barbases, spedì in quella Diocesi un ecclesiastico suo delegato il quale, insieme con un notaio e cinquanta soldati, con espresso editto significò esser nullo ed invalido l'interdetto pronunziato dal Vescovo, disserrò la chiesa, vi fece celebrar messa, ed altri atti esercitò di ecclesiastica giurisdizione.

Ma quando tali cose seppe il Papa, le tenne come colpevoli attentati alla sua potestà, e però diè fuori a' 18 Giugno di quel medesimo anno 1712 un ordinamento col quale dichiarò valida la scomunica fulminata dal Vescovo di Lipari, annullando quanto si era operato dal Giudice della Monarchia. Ancora statuì che delle scomuniche date o riserbate al Sommo Pontefice egli solo e niun altro, fosse anche Nunzio o Legato *a latere*, avesse facoltà di assolvere; con che quasi tutta annullava la prerogativa de' Sovrani di Sicilia. E nel seguente anno 1713 inculcò con lettera circolare a tutti gli Arcivescovi e Vescovi di Sicilia di avvertire i popoli a non trattare cogli scomunicati, ancorchè assoluti li avesse il Giudice della Monarchia. I Prelati obbedirono alle prescrizioni del Santo Padre, ma il Vicerè nel dì 7 Aprile dispose che nessun vigore avesse tutto ciò che dai Prelati siciliani si era pubblicato, costringendo costoro a ritirare i loro scritti. Taluni Vescovi condiscesero, taluni altri non già, ed ostinatamente si negarono, emanarono scomuniche contra i regî uficiali, sicchè dovette il Vicerè adoperar la forza, quegli massimamente di Messina, Catania, e Girgenti obbligando ad uscire del Regno.

Allorchè la Sicilia venne sotto la dominazione di Vittorio Amedeo, era costui in aspre contese con la Santa Sede per materie beneficiali e d' immunità ecclesiastica e di giurisdizione feudale; talchè rendute inutili le vie della conciliazione, non volle che si recedesse da quanto erasi operato dal Vicerè Las Barbases, e sostenne i diritti della siciliana Monarchia.

Il Pontefice dal canto suo sempre più emanava atti per menomare la giurisdizione della Monarchia e per sottrarre i Siciliani da essa, e nel colmo del suo risentimento comandò non solo restassero fermi gl' interdetti e le scomuniche, ma i Vescovi di Sicilia non permettessero la

Digitized by Google

pubblicazione della crociata, per la quale riunivansi sussidi onde armar navi a difesa del Regno, e di là a poco, il che propriamente avvenne nel 1715, fulminò la scomunica contra il Giudice della Monarchia. Vani riescirono tutti gli spedienti per mitigare lo sdegno del Pontefice, nè valsero la interposizione delle Corti di Francia e di Spagna per via del Cardinale di Tremouille, nè le lettere all' uopo scritte da' Vescovi di Cefalù e Siracusa, e quelle dirette al Cardinal Paolucci dall' Arcivescovo di Palermo e dal Vescovo di Mazzara, nè il parere di una straordinaria Congregazione di Cardinali di accettarsi le offerte proposizioni di accomodamento, siccome utili alla Santa Sede. Clemente, sempre tenace nel suo proposito, dichiarò non darebbe orecchio a nessun temperamento laddove prima non si osservassero gl' interdetti, e che anche dopo di tale obbedienza, restar voleva libero nella scelta degli spedienti che meglio crederebbe opportuni. E passando oltre, emanò nel dì 15 Febbraio del 1715 una bolla per la quale abolì il Tribunale dell' apostolica Legazione, ed invece creò taluni commissarî che con limitata autorità conoscessero delle cause ecclesiastiche di Sicilia. Medesimamente pronunziò l' anatema contra il Giudice e gli uficiali del Tribunale della Monarchia, e contra certi altri ecclesiastici i quali non avevano osservato l' interdetto. Per quanto fosse stato diligente il Governo di Sicilia a non fare entrare alcuna carta di Roma, pure quella bolla vi s' introdusse, e tantosto il Proccurator fiscale ne fè richiamo dal Pontefice male informato al Pontefice meglio informato, e quando fosse d' uopo alla Santa Sede apostolica o a coloro a' quali esso stimava potersi legittimamente ricorrere ed appellare. Statuì il detto Proccuratore che siccome secondo le leggi niente non si può innovare pendente l' appello, così la detta bolla aver si dovesse come sospesa e di nessun effetto insino a che la sentenza diffinitiva fosse da chi ne avea il diritto pronunziata.

In tali disputazioni con la Santa Sede nacquero infinite discordie e divisioni e parteggiamenti ancora fra' Siciliani, de' quali gli uni al Papa adcrivano, e però si dissero papisti, e gli altri, che i diritti della real Corona so-

stenevano, monarchisti furono chiamati, sicchè una parte de' soggetti era contra il proprio Governo e Sovrano; rivoluzione tanto più forte in quanto che teneva alle coscienze. In tale sconvolgimento di cose il Re creò un Magistrato di eccezione col nome di *Giunta di Stato*, la quale sola trattar dovesse gli affari che a quelle controversie riguardavano, e fu formata dal presidente della gran Corte, dal presidente del Concistoro, dal consultore, e dall'avvocato fiscale del real patrimonio. Ebbe siffatta Giunta illimitati poteri ed istraordinaria giurisdizione, e procedette con somma severità, come sempre interviene, quando in un paese le opinioni son divise. Per più anni non ci ebbe idea di amministrazione e di governo: dall' un canto interdetti, monitori, scomuniche, scritti ecclesiastici i quali esaltavano le menti e spingevano parte del popolo ad atti di opposizione al Sovrano o li facevan cadere nello sgomento e nella disperazione; e dall' altro verso arresti di persone dalla Giunta comandati, confiscazioni di beni, esilî senza fine, ed in qualche caso anche capitali puñizioni. Credettero tanto il Sommo Pontefice che il Re abbisognare eziandio di scritture per sostenere le proprie ragioni, e tra esse son da noverarsi quelle in ispezieltà di Luigi Ellies Du-Pin, che con verità, con ordine e con somma dottrina trattò dei diritti della regalia (118), e fu tal suo lavoro formato sulle scritture all' uopo inviategli dai due valorosi siciliani Giambatista Caruso e Girolamo Settimo Marchese di Giorratana (119). Contra la Monarchia fu pubblicata un'opera, serbando l'anonimo, da quello stesso Niccolò Tedeschi Vescovo di Lipari cagione di tanto male (120).

Mentrechè queste cose intravvenivano, il trattato della quadruplice alleanza fra l'Austria, la Francia, l'Inghilterra, e l'Olanda fermava cedersi la Sicilia a Carlo VI per unirla a Napoli, dando in cambio a Vittorio Amedeo la Sardegna. Governava a quel tempo la Spagna come primo Ministro il rinomato Cardinale Alberoni, il quale per prevenire tal colpo fece occupare la Sardegna dalle armi Spagnuole, e spedì forte e numerosa armata contra la Sicilia. Compariva tale armata a vista di Palermo il dì 1 Luglio del 1718 mentrechè il Vicerè Maffei stavasi in quella città

sulla fede di Spagna, e tantosto pose a terra numerose milizie nella spiaggia di Sulanto; e senza molti ostacoli cadde novellamente la intera Sicilia sotto la dominazione del Re di Spagna. Laonde fu disposto dover ogni cosa ritornare alla condizione in che era prima del Regno di Vittorio Amedeo: fu abolita la Giunta di Stato, e per aver numeroso partito, si protessero quei che ligi della Santa Sede eransi mostrati nei cessati sconvolgimenti, comandandosi finanche che tutti gl' interdetti, i brevi e le scomuniche si eseguissero. Ma dopo varie vicende a' 12 Dicembre del 1719 Filippo V soscriveva alla pace colle Potenze che contro di lui guerreggiavano, e davansi la Sardegna a Vittorio Amedeo, e la Sicilia a Carlo VI. Cedette anche ogni diritto su i dominî posseduti dall' Imperadore in Italia, e fermavasi da ultimo che l' Infante D. Carlo suo figliuolo, che partorito gli avea Elisabetta Farnese duchessa di Parma, succedesse allo Stato di Parma e Piacenza dopo la morte del Duca Antonio, ed altresì allo Stato di Toscana dopo quella del Gran Duca Giancosimo il quale non avea figliuoli. I Siciliani in tale occasione oltre degli ordinarî tributi rinnirono anche un donativo estraordinario.

Mentrechè l'Imperadore Carlo attender volea a comporre in qualche modo le cose del reame, più fortemente si ridestano le ecclesiastiche quistioni. Il Tribunale della Santa Inquisizione nel 1724 diede spettacolo di condannare a gravissime pene ventisei persone, delle quali due furon bruciate vive sul piano della grande chiesa in Palermo. Papa Benedetto XIII d' altra parte confermava la bolla di Clemente XI per l'abolizione del Tribunale della Monarchia; ma Carlo nel 1725 se ne dichiarava viemaggiormente sostenitore. Però, venuti a trattativa il Papa e l' Imperadore, fu emanata nel mese di Settembre del 1728, soprattutto per opera del Cardinal Lambertini che fu poi Benedetto XIV, la famosa bolla, pubblicata in Sicilia nel Febbraio del nuovo anno, per la quale fu riconosciuto il detto Tribunale, correggendosene solo taluni soprusi (121).

Fra le calamità che travagliavano allora la Sicilia son da notarsi le disposizioni date per isminuire le immense masnade di pubblici predoni che infestavano l' isola dalla parte di oriente; e di più i trattati conchiusi nel 1728

colle tre Potenze africane Tunisi, Tripoli ed Algeri, pei quali cessò per qualche tempo la pirateria. Ma non molto di poi si fermò la triplice alleanza, spezialmente ai 29 Novembre del 1729, tra la Francia, la Spagna e l'Inghilterra, e per la morte di Antonio Duca di Parma e Piacenza nel 1730 venne l'Infante Carlo in Italia acclamato nei detti Stati. Tale accidente fu preliminare della guerra che divampò nel 1733 per la morte del Re di Polonia. Voleva Luigi XV rimettere su quel soglio il suo suocero detronizzato, ed all'opposto sostenevan il figlio del defunto non meno l'Imperadore di Germania che Anna Sovrana di Russia; laonde la Francia unitasi con la Spagna e con la Savoia dichiarò la guerra all'Imperadore per torgli quanto avea in Italia. E però l'Infante D. Carlo si mosse di Parma per comandamento del padre suo in Febbraio del 1734 contra il reame di Napoli, che senza molta resistenza occupò. Del quale reame e di quello di Sicilia fra non poco il padre gli fece solenne rinunzia.

NOTE

ALLA PRIMA PARTE.

(1) *Istoria delle finanze del Regno di Napoli* lib. I cap. I.
(2) Giannone e Pecchia tra gli altri.
(3) Anche Rosario de Gregorio nella sua rinomata opera *Considerazioni sulla storia di Sicilia.*
(4) Vedi il primo volume dei Capitoli di Sicilia, propriamente nel titolo *Constitutiones immunitatum* di Re Giacomo. Dei Capitoli di Sicilia vuolsi consultare la elegante edizione in due volumi coi commenti dottissimi di Monsignor Testa eseguita in Palermo per Felicella nel 1741.
(5) Vedi il preliminare de' Capitoli di Federigo III.
(6) Capitolo I di esso Re Federigo.
(7) Vedi De Gregorio tom. 4 della citata opera pag. 17 del capitolo I. Riguardo a Re Federigo vi è un' importante opera del detto Monsignor Testa intitolata *De vita et rebus gestis Federici II Siciliae Regis* - 1775.
(8) Vedi Nicola Speciale tom. I *Bibliot.* Bartolom. de Neucastro pag. 114, e De Gregorio opera citata tom. IV capitolo I pag. 17.
(9) Capitolo III di Re Federigo.
(10) *Capitula juratorum* capitolo 96 di Re Federigo.
(11) In ispezieltà i Capitoli 7, 8, 105, 113 di Federigo, e il Capitolo 1 e 5 di Re Pietro promulgati vivente suo padre.
(12) Vedi De Gregorio tom. 4 pag. 33 e 34 lib. IV. cap. II. Vedi anche le note 5 e 6 a tale capitolo annesse.
(13) Surita lib. 7. cap. 39 pag. 129.-Platiensis tom. I cap. 18 pag. 549.
(14) Platiensis pag. 575 - De Gregorio tom. V. pag. 456.
(15) (e 15 bis) Surita lib. 7. cap. 25 pag. 112. Platiensis tom. 2. *Bibl.* cap. 25 pag. 34. De Gregorio tom. IV cap. 6 pag. 133, 134, e seguenti, e tom. V cap. I.
(16) De Gregorio tom. V pag. 7.
(17) Tutto ciò è tratto dalle opere di Platiense tom. 1 e 2; dal *Cronicon di Simone Leontinese* tom. 2. Pirro *Sicilia Sacra* tom 1.
(18 e 19) De Gregorio opera citata tom. V. nota 28 al cap. I.- È manifesto da una lettera di Federigo IV scritta a Peralta pubblicata dal Gallo negli Annali di Messina. Tutti gli scrittori Siciliani fanno menzione di questi fatti. Surita lib. 10 cap. 45. Rainaldus ad ann. 1391 n. 7. De Gregorio cap. III. lib. V, in ispezieltà alla nota 4.

Digitized by Google

(20) Tale atto forma il Capitolo 66 di Martino.

(21) De Gregorio tom. V. pag. 95 nota 3. Il De Napoli nel suo *Discorso della concordia tra i diritti demaniali e baronali* nell'appendice numero X pubbliciò i Capitoli fatti nel Giugno 1398 tra Martino e i Moncada, in cui a reciprochi patti e condizioni si obbligano come se due Sovrani trattassero. Per effetto di tali capitoli fu messo termine alla ribellione dei figliuoli del Conte di Agosta.

(22) Le costituzioni che da tali parlamenti risultarono sono inserite nella *Raccolta de' Capitoli del regno del tempo di Martino* volume 1 dalla pagina 129 in poi.

(23) Vedi il De Gregorio volume V pag. 99 e la nota 4. Di tali Capitolazioni talune sono messe a stampa, talune altre originalmente si conservano negli Archivi comunali.

(24) Tale atto è inserito nei Capitoli di Martino al n.° 68.

(25) Surita lib. IX pag. 6 e seguenti. De Gregorio tom. V cap. 6 pag. 183 e seguenti.

(26) De Gregorio tom. V cap. 6 pag. 185.

(27) Vedi i Capitoli del 12 Dicembre 1420, 12 Gennaio e 23 Dicembre 1433 dal n.° 1 in poi.

(28) Capit. 47 dello stesso Alfonso.

(29) Cap. 96 a 204 dello stesso Alfonso.

(30) Cap. 1 e 2 di Alfouso.

(31) Cap. di Alfonso 356 e 406.

(32) Cap. 401 del medesimo.

(33) Scrivono il De Blasi nella sua *Storia de' Vicerè di Sicilia*, ed il Ferrara nella sua *Storia di Sicilia* che fossero stati 18000.

(34) De Blasi opera citata tom. 1 pag. 400.

(35) De Blasi tom. II lib. 3 cap. II pag. 28 e seguenti. Caruso *Mem. istoriche* vol. I pag. 149 e seguenti.

(36) De Blasi tom. citato pag. 32. Fazello *De rebus Siciliae* deca II lib. 10. Caruso tom I pag. 150.

(37) De Blasi tom. II lib. 3 cap. II.

(38) Tale atto importantissimo trovasi inserito nelle *Sicule Sanzioni* tom. IV lib. II *De feudis* n.° 1.

(39) Per l'ufficio del Cons. vedi le prammatiche nel 3° volume sotto il titolo *De officio et praeeminentia consultoris.*

(40) Il De Gregorio nel lib. 6 tom. 6 cap. 2 pag. 29 e seguenti dà giudizio riguardo a' Vicerè. Vincenzo Gagliani nel suo opuscolo *Discorsi sul diritto pubblico di Sicilia* alla pag. 188 così si esprime » I Vicerè che vennero dalla Capitale de' regni di Spagna » erano non altro che ufiziali distinti, e tranne l'onore del titolo, » una presidenza apparente, l'esercizio di poche limitate facoltà e » la cura di eseguire gli ordini loro dati; in tutto il resto i po- » teri rimasero nelle mani di altri funzionarî legati immediata- » mente per legge all'autorità sovrana, e dipendenti solo da essa.

(41) Mongitore *Raccolta de' parlamenti di Sicilia* tom. I pag. 55.

(42) Mongitore tom. citato pag. 66 e 76.
(43) Cap. 153 di Carlo V.
(44) Tutto ciò che scrivo di tale Deputazione ho io ricavato dal libro *Ordinazioni e regolamenti della deputazione del Regno di Sicilia raccolti e pubblicati per ordine della Sacra Real Maestà di Ferdinando III. Re delle due Sicilie. Palermo 1782 nella Reale Stamperia.* Contiene questo libro tutte le originali disposizioni e gli atti della cennata Deputazione.
(45) Si può rilevare chiaramente la verità di questa proposizione dalla nota, ch'è impressa nel citato libro delle *Ordinazioni e regolamenti delle deputazioni del Regno* dei diversi deputati del 1499 in sino al 1778, ove di frequente ti avvieni tra i deputati del braccio demaniale co' nomi di nobilissime famiglie, come ad esempio di Ventimiglia, Lanza, Bonanno, Requisens, Statella, Landolina, Reggio, Grifeo, Airoldo, Notarbartolo, Gravina, Migliaccio, Monroy, Tagliavia, Gaetano, Gioeni, Dente, Militello, Termini, Villaraut, Agras, Settimo, Paternò, ed altri dei quali lungo sarebbe il catalogo. Solo nel 1651 leggi il nome di Mario Cutelli nobile anch'esso, ma celebre giureconsulto avverso alla feudalità.
(46) Ferrara *Storia di Sicilia* tom. V.
(47) Lo stesso al tomo V. pag. 169.
(48) Gli Storici siciliani sostengono che nella cessione fatta da Carlo in occasione del matrimonio di Filippo, non fu compresa la Sicilia come narrò il Giannone.
(49) *Informazione del pestifero e contagioso morbo ec. del Dottore Ingrassia.* Palermo per Matteo Maide 1575. L' Ingrassia fu dotto medico che con valore e successo prestò allora la sua opera.
(50) De Blasi tom. II.
(51) Sul conto di tale riforma si possono leggere *Capitula regni Siciliae* tom. II. pag. 253. Mongitore *Parlamento di Sicilia* tom. I pag. 322 e seguenti. *Prammatiche* tom. II. pram. unica *De reformatione tribunalium.* L' opera di Garzia Mastrillo *Tractatus de Magistratibus, eorum imperio, et jurisdictione.* L' opera del Masbel sotto citata, e le dotte annotazioni di Testa a' Capitoli del Regno. *Descrizione e relazione del Governo di Stato e di guerra del regno di Sicilia.* Palermo 1764.
(52) *Storia delle finanze di Napoli* vol. 2.
(53) Cutelli Cod. pag. 73 p. 258 p. 323.
(54) De Gregorio tom. 6. pag. 145.
(55) Nel luogo citato nella nota 53.
(56) Mastrillo *De Magistr.* tom 2 lib. 4 n.° 10.
(57) Intorno a tali Capitani ed ai delitti di furto di quel tempo, è uopo leggere le prammatiche vol. I sotto il titolo *De furtis et rapinis.*
(58) Chi volesse meglio conoscere di siffatta magistratura di greca origine, della quale tra poco meglio dirò, può leggere il libro di

Ferrarotto intitolato *Della preminenza dell' officio di Stratigò della nobile e esemplare Città di Messina e sua regia corte compendio brevissimo diviso in trenta discorsi. Venezia 1671.*

(59) De Gregorio tom. 6 pag. 74.

(60) Lo stesso al tom. 6 pag. 93 e 94.

(61) De Blasi tom. II. lib. III pag. 189.

(62) Lungo sarebbe narrare le discordie in ispezieltà tra Palermo e Messina. Gli Annali del Gallo, le opere del Caruso, del De Gregorio e di Pietro Lanza Principe di Scordia nelle sue dotte *Considerazioni sulla storia di Sicilia del 1532 al 1789* le narrano con particolarità.

(63) Non entro di proposito a trattare di quanto concerne alla parte storica delle scienze e delle lettere di Sicilia, perocchè con somma maestria fu dettato il prospetto della storia della letteratura siciliana dal chiarissimo Abate Scinà, opera che nulla lascia a desiderare. Pregevolissima a tal proposito è anche la *Biblioteca istorica* del Mongitore.

(64) De Blasi tom. I pag. 408 e 409.

(65) Tom. 4 delle pramm. titolo XII *De S. Inquis. off.* pramm. I.

(66) De Blasi luogo citato.

(67) Lo stesso al tom. 2 part. 2 lib. 3 cap. 13 pag. 5 e seguenti.

(68) Vedi il tom. II parte II lib. III cap. 13 e 21. del medesimo Gagliani pag. 222. Scordia, *Considerazioni sulla storia di Sicilia* pag. 26.

(69) Scordia, *Considerazioni* ec. pag. 27.

(70) Vedi sul proposito il libro intitolato *Memoriale* messo a stampa in Palermo nel 1630 dalla *Deputazione del Regno di Sicilia e della Città di Palermo intorno alla divisione del Regno che tenta la Città di Messina.*

(71) *Continuazione alla storia di Guicciardini* lib. 24.

(72) De Blasi, *Storia de' Vicerè* tom. II cap. 23. Caruso, *Mem. storiche* p. III vol. 2 lib. 3 pag. 75. Gallo, *Annali di Messina* tom. 3.

(73) Il Collarufi nella sua opera ha descritto una per una siffatte congiure e sollevazioni. Il Botta narra maestrevolmente quelle di Alessi nel lib. 13. Lo Scordia ha fatto di molte ed importanti aggiunzioni. Vedi il suo libro dalla pag. 80 in poi.

(74) Le cose che imprendo a raccontare riguardo a Messina sono estratte dalle seguenti opere che diligentemente si sono da me lette: Gallo, *Annali di Messina.* Reina, *Delle notizie storiche della Città di Messina.* Arrigo, *La verità svelata nel diritto restituito a chi si deve, ovvero prerogative e privilegi della nobile esemplare Città di Messina.* Romano Colonna Messinese, *Della congiura dei Ministri del Re di Spagna contro la fedelissima ed esemplare Città di Messina* stampata in Messina nel 1676. Queste opere vennero scritte tutte nell' interesse di Messina: ad esse si diede risposta con ispirito contrario da Strada Palermitano con un suo

libro intitolato *La clemenza reale* stampato in Palermo nel 1683. Caruso, *Memorie storiche*. Auria *Diario di Palermo*, opera non compiuta. Longo, *Chronicon Siculum*. Brusoni, *Storia d'Italia*. Ho avuto pur conoscenza di un manoscritto che si conserva nella libreria della Maddalena di Messina intitolato *Veridico giornale delli successi occorsi nella Città di Messina dalli 7 Luglio 1674 e sua origine sino alla partenza dei Francesi dalla Sicilia nel 1678 raccolta dal Padre D. Benedetto M. Garzara nel 1753.*

Queste a parer mio sono le principali e più certe fonti, donde con maggior sicurezza si poteano attignere le notizie. Il D'Amico nel suo libro *In auctario ad Fazellum*, il De Blasi nella *Storia cronologica de' Vicerè*, ed il Botta nella sua *Storia d'Italia in continuazione di quella del Guicciardini*, sopra la fede o di uno o di più de' riferiti scrittori si sono appoggiati. Ho pur tenuto in molta considerazione le osservazioni fatte sul proposito dallo Scordia nel suo libro più volte da me citato.

(75) Non ignoro che siasi talvolta dubitato della verità di siffatto diploma, ma niuna prova ci ha d'altronde della sua falsità; e tutti ne han fatto menzione. Nè il De Gregorio nè altri valorosi e coscienziosi scrittori siciliani lo rivocarono in dubbio, e solo parlaron di falsità taluni opuscoli dettati da spirito municipale e da interesse di parti, come ad esempio: *Le glorie dell'Aquila trionfante* di Francesco Strada, Palermo 1682; e *L'imperio delle glorie palermitane*. Il Gallo, il Reina, l'Arrigo riportarono quel diploma. Il Colonna lo riporta anche per intero. Lo Scordia inclina più a crederlo vero anzichè falso, ed avrebbe desiderato che i tre primi indicati scrittori avessero accennato il luogo donde traevano quella scrittura. Ma devesi osservare che quegli scrittori parlano di tal diploma come di cosa non mai messa in dubbio ed eseguita dal Governo e dal popolo per più secoli, dal che nasce la sua maggior verità. Inoltre è da sapere che in Messina tutti gli originali diplomi che contenevano privilegi delle Città stavan riposti nell'archivio della Città in certe casse sulle quali era scritto il nome del Re concedente. Le copie eran trascritte in cinque volumi da tutti osservati, non toccandosi mai gli originali per non farli guastare o involare. Ma sedata la ribellione nel 1678 l'intero archivio fu manomesso e disperso, in ispezieltà i privilegi, e tra gli altri vuolsi credere essersi anche disperso il citato diploma di Ruggiero. Intanto perchè sia pago il desiderio dello Scordia è da porre mente che alla fine del medesimo diploma riportato dal Romano Colonna nell'opera di sopra citata pag. 80 sono aggiunte le seguenti parole. » est hoc exem-
» plar originale de nostro mandato Petro de Camulia Aloysio de
» Tranno militibus Joanne Columnes juriste et Philippo Burze
» Philosopho, Sindicis dictae Civitatis per Iacobum Maliscalco mi-
» litum de Messane » È dunque l'autorità municipale di Messina che rilasciava un esemplare del medesimo diploma che non da al-

tro luogo poteva estrarre che dall' archivio pubblico. Nè deve tacersi che gli scrittori storici e forensi napoletani non solo non dubitaron mai del diploma in disputa, ma ne trassero sempre molti argomenti di analogia per fatti ed avvenimenti proprî del reame di Napoli. Si possono all' uopo riscontrare le opere del Buonfiglio, del Giannone, e del Pecchia, il quale a carte 229 della sua opera *Storia dell' origine e dello stato antico e moderno della gran Corte della Vicaria* trascrive il diploma in discorso nel modo stesso riportato dal Romano Colonna.

Del rimanente non pare esservi luogo a quistione quando si riflette alla esecuzione che quei privilegî constantemente ebbero per più secoli ed alla conferma che di essi fece il secondo Guglielmo.

(76) Vedi Afflitto nei suoi commenti alla Costituzione di Federigo II che incomincia *Constitutionem* nel titolo *De trigesima et salario officialium* n.° 12. Riguardo all' antico uficio degli Strateghi si possono consultare eziandio le opere di Assemanni tom. I *Hist. Ital. script.* cap. 13 pag. 356, 359, 364. De Giovanni *Cod. Dip.* pag. 472 e 475. Du-Cange.

(77) De Gregorio tom. I cap. III pag. 49 e seguenti. Pecchia opera citata tom. I pag. 26 a carte 222.

(78) Pecchia nella detta opera a carte 223. Scrive questo autore, fondandosi sopra Cassiodoro, che il Re Teodorico pose alla testa del governo della Città di Napoli un suo uficiale col titolo speciosissimo di *Conte Palatino*, il quale reggendola nel governo politico, nel militare e nel civile con un Consiglio Collaterale composto de' Decurioni del comune, venne con essi a formare la sua *Curia Comitis palatii* con tutte le prerogative annesse a tal titolo. Per idiotismo tal Curia si disse *Curia compalatii*, ed il capo di essa, ossia il Conte *Compalatius* o *Compalazzo*.

(79) Vedi Afflitto nel commento di sopra citato alla Costituzione di Federigo *Constitutionem*, il Pecchia e il De Gregorio nei luoghi cennati di sopra.

(80) Vedi Masbel pag. 72 opera citata.

(81) Chi volesse conoscere vieppiù di tali cose può riscontrare gli annali del Gallo tom. 2 in più luoghi e sovra ogni altro l'opuscolo del Dottor Ferrarotto intitolato *Della preminenza dell' officio di Stradigò della nobile e esemplare Città di Messina e sua Regia Corte*, stampato in Venezia nel 1593 e poi ristampato in Cosenza nel 1671.

(82) Questa lettera non è riferita dagli storici siciliani per quanto è a mia notizia, ma vedesi trascritta nel Capitolo 20 di Carlo II.

(83) Le rimostranze all' uopo fatte si leggono ne' seguenti opuscoli. *Consulta fatta dall' illustrissima deputazione del regno ec. sull' immissione ed estrazione della seta dal medesimo regno.* Altro simile opuscolo fu impresso anche in alcune pretensioni della Città di Messina senza data e luogo di stampa. *Memorial que presenta a la Cattolica Magestayd del Rey nostro senor D. Filippo IV.*

el Grande, el Dottore D. Francesco Vetrano ec. ec. Embiado a essa Corte per el regne de Sicilia y Ciudad de Palermo ec. ec.
Vi sono inoltre due Memorie presentate sullo stesso argomento alla Regina governatrice Maria Anna dal medesimo Vetrano, amendue senza data e luogo di stampa.

(84) Romano Colonna nell' opera citata a carte 106 e 107. La prammatica sanzione fu impressa nel 1664 in Messina dalla stamperia del Senato con questo titolo: *Prammatica proibitiva di non potersi exstrahere seta per fuori regno se non che solamente dal porto di questa nobile ed esemplare Città di Messina ec. ec.*

(85) Il Romano Colonna dimostrasi ne' suoi scritti difensore dei Messinesi; pure del Sormoneta parla in modo assai disdegnoso, e così conchiude a carte 104 della suà opera. vol. I che *per le sordidezze sperimentate così in lui come nella Duchessa sua moglie si acquistò per onorevole titolo e glorioso fregio il nome di Duca di far monete.*

(86) *Descrizione dell' Etna colla storia delle eruzioni ed il catalogo dei prodotti.* Palermo per Dato 1818.

(87) Caruso parte III pag. 164. Marzuchelli *Vita di Borelli.*

(88) Fu credenza fra' Messinesi che la Vergine SS. in una lettera di suo carattere dichiarava aver sotto la sua protezione la Città di Messina. Da ciò venne la celebrazione che si fa ogni anno di magnifica festa alla Madonna. La lettera da ragionevoli e sensati scrittori di Sicilia è stata tenuta per una pia invenzione. Intanto trovo che taluni credendola vera l' abbiano fatta di pubblica ragione, e tra essi il Romano Colonna nella citata sua opera parte I, e mi piace riportarla per appagare l'altrui curiosità.

» *Maria Virgo Ioachim filia, Dei humillima Christi Iesu Crucifixi Mater ex tribu Iuda stirpe David, Messanensibus omnibus salutem et Dei patris omnipotentis benedictionem. Vos omnes fide magna legatos ac nuncios per publicum documentum ad nos misisse constat. Filium nostrum Dei genitum, Deum et hominem esse fatemini et in coelum post suam resurrectionem ascendisse; Pauli Apostoli, electi praedicatione mediante viam veritatis agnoscentes, ob quod vos, et ipsam civitatem benedicimus, cujus perpetuam protectricem Nos esse volumus anno filii nostri XLII. Indict. 1. tertio nonas Iunii Luna XXVII. Feria V. ex Hierosolymis. Maria Virgo quae supra hoc chirographum approbavit.*

(89) Brusone pag. 936. Caruso pag. 183.

(90) L' uscita de' Francesi da Messina fu nel 16 Marzo 1678.

(91) Masbel pag. 67. Tutte le *istruzioni* emanate dal Vicerè Santo Stefano per Messina, furono nella stessa Città separatamente stampate presso la Rocca negli anni 1679, 1680 e 1681. E pure impressa per lo stesso la Rocca *una Copia del viglietto sopra la demolizione della casa ove si solea giuntare l'olim Senato della Città di Messina e rottura della campana di essa Città ec. ec.*

(92) Luogo più volte citato a carte 244. Molti scrissero di tale avvenimento; tra gli altri son da citarsi Domenico Guglielmo col nome anagrammatico di Comeindi Muglielgini *Catania con la narrativa di tutte le città e terre danneggiate dal terremoto del 1693*. Palermo per Epiro 1695. *Lettera del P.* Alessandro Burgos *scritta ad un suo amico che contiene le notizie sinora avute dei danni cagionati in Sicilia da' terremoti a' 9 e 11 gennajo 1793 con una elegia nel fine*. Napoli per Parrino 1693. Domenico Battone, *Pyrologia - Historico - physica de magno Trinacriae terraemotu* che fu scritta per richiesta della Società di Londra.

(93) Longo, *Cronolog. ad Maurolicum* p. 295.

(94) È rapportata tal congiura da Caruso e da De Blasi.

(95) Mongitore *Parlament. di Sicilia* tom. 11 pag. 130 e seguenti.

(96) Scordia pag. 216 dell' opera citata.

(97) Rilevasi ciò da diploma del Conte Ruggiero dell' anno 1091 ove leggesi: *Per diversa Siciliae loca idonea ecclesias aedificavi jussu Summi Pontificis apostolici et episcopos ibidem collocavi ipso eodemque romanae sedis Apostolico laudante et concedente et ipsos episcopos consecrante unicuique autem ecclesiae et episcopo parochiam suam dedi et dicavi*. Pirro *Sicilia sacra* tom. 1 pag. 520. De Gregorio tom. 1 cap. 7 p. 146.

(98) La bolla è riportata dal Malaterra lib. 4 e ultim. -- da Fazello *Rer. Sicul.*-da Inveges lib. 3-da Lunig. tom. 2 *Cod. Ital. diplom.* pag. 846. Il Surita e il Baronio la pubblicaron pure ne' loro annali, e da ultimo Agostino Forno nella *Istoria dell'apostolica Legazione di Sicilia* tom. 1 pag. 10 e 11.

(99) Du-Pin, *Défense de la Monarchie de Sicile* pag. 6 e seguenti. Pirro, *Sicilia sacra* ec.

(100) Ottone di Frisinga, *De gestis Friderici I Aenorbarb.*

(101) Pirro in più luoghi. Du-Pin, *Défense de la Monarchie de Sicile*. De Gregorio tom. 11 pag. 85, e Giampallari, *Discorso sulle sagre insegne de' Re di Sicilia*. In riguardo alla Legazia apostolica di Sicilia si è non è guari pubblicata pregevole scrittura dal signor Buscemi.

(102) Il Baronio. Il Caruso nella *Bibliot regni Sic.* tom. 11 pag. 1004, ed il Du-Pin nell' opera citata pag. 40 riportano tal concordato.

(103) Forno, *Istoria della Monarchia di Sicilia* tom. 2 pag. 19. De Gregorio tom. 2 cap. IX 237 e nota 21 a tal capitolo. De Giovanni, *De Divinis siculorum officiis* pag. 70 e seguenti.

(104) De Gregorio luogo citato tom. 2. Forno pag. 23.

(105) Questi fatti son dimostrati dal Du-Pin, dal De Gregorio, dal Forno nella citata opera, e dallo Scordia.

(106) Forno tom. 1 pag. 29. Du-Pin pag. 66. De Vio *Priv. Urb. Pan.* pag. 181. Raynaldy *Ann. eccl. t.* XVI.

(107) De Greg. tom. 2 pag. 181.

(108) Tal sentenza è riportata da Forno pag, 32 vol. I.

(109) Tale ordinamento venne distinto col nome di Prammatica Catalana: De Greg. nel luogo citato pag. 245. Scordia pag. 255.

(110) Du-Pin, *Défense* v. pag. 70. Mesbel.

(111) Pag. 85.

(112) *Annali Eccl.* tom. XI pag. 703 e seguenti, edizione di Cologne 1609.

(113) *Siculae sanctiones* tom. I pag. 302.

(114) Il Bonadies divise in due parti la sua opera, una intitolando *Propugnaculum honoris, Regum Catholicorum atque ministrorum regni pro Monarchia Siciliae*, nella quale prese a chiosare e nel tempo stesso a rigettare gli argomenti del Baronio; e l'altra col titolo *Super nomine origine possessione et usu regiae Monarchiae Siciliae tractatus.* L'Auria scrisse *Disputationem de Regum Siciliae Monarchia adversus Cardinalem Baronium.* Queste opere che si sparsero allora per tutta l'Italia giacciono manoscritte - Vedi Scordia pag. 259. Lo stesso Scordia a pag. 261 nota 2 asserisce esistere nella libreria del Marchese di Giarratana altri manoscritti sul proposito di anonimi autori.

(115) Il Forno trascrive tale lettera dalla pag. 89 a 99.

(116) Cutelli *Cod. Sic. ad Martin.* nota 36.

(117) *Patrocinium regiae jurisdictionis in causa immunitatis Ecclesiae Panormi*, per Epiro 1638. *Nexum rerum ecclesiasticarum jurisdictionalium ec.* Palermo, per Calatro 1700.

(118) Tale opera è intitolata: *Histoire en défense de la Monarchie de Sicile contenante en abregè l'état de ce Royaume depuis sa conquête par le Compte Roger jusque à présent.* A' Lion 1720.

(119) Scordia pag. 274. Lo stesso Scordia dà contezza di altre scritture sul proposito che sono tuttavia manoscritte.

(120) *Istoria della pretesa Monarchia di Sicilia* divisa in due parti *dal Ponteficato di Urbano II fino a quello di N. S. Papa Clemente XI.*

(121) Tale bolla è riportata nella fine del secondo volume dei Capitoli di Sicilia. La riporta eziandio il Forno nell'opera citata.

Digitized by Google

STORIA
ECONOMICO-CIVILE
DI SICILIA.

PARTE SECONDA.

Sistemi, leggi, ordinamenti, ed altre cose intorno alla proprietà dal tempo della dominazione degli Arabi infino al 1734.

CAPITOLO I.

Il viver civile è quasi tutto riposto nella condizione delle proprietà e nello stato degli uomini — Stato degli uomini nel medio evo — Condizione della Sicilia riguardo alle proprietà ed alle persone durante la dominazione araba. Perchè i Normanni non fondarono la loro riforma sul miglioramento di tal condizione — Istituzione ed origine della feudalità in Sicilia — Donazioni alle Chiese — Perchè la feudalità in Sicilia si fermasse — Prime concessioni feudali col mero e misto impero — Patti scambievoli in *carte di memorie* tra i feudatarî e gli uomini loro soggetti. Si citano esempî di tali carte — Quali vantaggi arrecasse allora la feudalità — Si disaminano le dannevoli conseguenze della feudalità riguardo alle proprietà ed alla diversa condizione degli uomini — Servitù contrattuale — Inconvenienti e disordini che ne seguono — Riforme fatte da Re Ruggiero. Feudi dichiarati di dominio utile de' feudatari. Principio della inalienabilità de' feudi. Eccezione che soffrì questa regola. Distinzione de' feudi secondo

il servigio -- Pubblici registri dello stato del regno. *Defatari* : non bisogna confonderli co' detti registri -- Disordini in che cadde il reame in quanto alle cose feudali dopo la morte di Guglielmo II. Riforme fatte all' oggetto da Arrigo VI e Federigo II. Memorabili ordinamenti per la condizione degli uomini e delle Città demaniali. Federigo toglie la giurisdizione perpetua a quelli che l' avevano; soprusi che ridestansi alla morte di Federigo II -- Ordinamento di Giacomo che estende la feudale successione: paragone con ciò che si era fatto in Napoli. Inconvenienti che ne derivano. Disposizioni di questo Monarca per la inalienabilità del demanio: rassegna del baronaggio -- Si disamina sotto il riguardo politico ed economico lo statuto di Re Federigo III pel quale i feudi vennero quasi a considerarsi patrimonio delle private famiglie. Conseguenze di esso -- Stato delle Signorie feudali in tempo di Federigo III. Concessioni da lui fatte -- *Camera* delle Regine di Sicilia -- Paragone collo Stato di Napoli -- Altre disposizioni di Federigo circa ai feudatari; *incolato*.

Negli ordinamenti, ne' sistemi, negli usi e nelle abitudini, che fan sussistere e regolano la condizione della proprietà di qualsiasi natura e lo stato degli uomini, è riposto quasi tutto il viver civile, e ne segue differenza estrema tra il carattere di più popoli fra loro o di un popolo stesso in diverse età. La forma del governo e le politiche istituzioni danno talora una norma alla condizione della proprietà e degli uomini, tale altra ne sono l'effetto, nè è raro che sieno anche da quelle indipendenti. E da siffatti accidenti deriva a' popoli vita più o meno prospera o miserevole.

Nell'età, che medio evo si appella, furono gli uomini quasi tutti, ad eccezione de' feudatarî, degli ecclesiastici, de' pubblici ufficiali e magistrati, e di altre rarissime persone, immedesimati al terreno che possedevano e coltivavano, e secondo la distinzione di questo e gli ordinamenti de' contratti aveano stato nella società. Donde provvennero in Italia, dacchè fu occupata da' Longobardi in poi, tante specie e nomi di servi, che ebbero tra gli altri quelli di *casati e non casati*, *ministeriali*, *manzionari*, *originarî*, *villani*, *massai*, *accolani*, *servi della gleba*, *uomini proprî tributarî*, *ascrittizî*, *mani morte*, *terziatori*, *servi ecclesiastici*, ed altri che in tutte le leggi e le scritture del tempo trovi notati. Il censo per testa era distintivo di rigorosa servitù; gli aldioni n'erano esenti, e pagavano in vece una determinata quantità in ragione del terreno loro conceduto. Aggiungi a queste cose il feudal sistema che rendeva e gli uomini e le proprietà vincolate da condizioni, e di vantaggio tutto ciò che o dipendente era o conforme alla feudalità, come sarebbero i livelli e le qualità

di livellarî, le ascrizioni, le raccomandazioni, e le protezioni. Scrissi io già non esservi stato mai nelle regioni, in che il reame di Napoli era compreso, il diritto di assoluta signoria, che i nobili in altri Stati da tempo immemorabile pretendevano avere sui vassalli, laonde i loro feudi dicevansi *oblati;* perocchè gli obblighi dei vassalli nascevano da' contratti o dalle consuetudini senza che si potesse indurre stretta servitù personale. Nella Sicilia, durante la dominazione degli Arabi non s' introdussero o non si potettero fermare quegli ordinamenti, quei sistemi ed usi che nella rimanente Italia avean luogo riguardo alla feudalità, ed a quanto altro alla medesima era annesso, nè conobbesi servitù che derivasse dallo stato delle proprietà o da contratti. Sotto il greco impero la Sicilia non conobbe feudi. Gli Arabi molte leggi, usanze, e sistemi proprî avean lasciato ai vinti, ma nelle loro politiche istituzioni nè anche ci ebbero mai feudi, che anzi seguitò ad esservi in Sicilia un ordine di persone antichissimo e naturale del paese, appellate *possessori* (1), che le leggi gotiche e bizantine paragonavano con gli *onorati* i *difensori* e i *curiali* delle città, e sono espressamente indicati i *possessori* di Catania e di Siracusa. In generale le proprietà riguardate libere nelle mani del possessore, eran gravate soltanto da' tributi che si pagavano all' erario, nè i popoli furon mai soggetti a servitù (2) se togli la durezza e le oppressioni ond' erano trattati. Pure siffatta asprezza di modi, e le gravezze de' tributi derivavano dalla privilegiata condizione de' vincitori sui vinti, dalla diversità di religione che era grande ostacolo perchè tra loro avvenisse una *fusione*, e che alimentava d' altronde gli odî scambievoli e l' antipatia, e da ultimo dalle persone che regolavano il governo più o meno buone o tristi. Erano, a dirla, particolari accidenti che spesso tenevano gli uomini o i loro averi in soggezione quasi uguale alla schiavitù, non già sistema che nascesse da politica instituzione.

Al primo apparire de' Normanni, i Siciliani doveano di necessità crederli loro liberatori, perocchè per essi sottraevansi alla dominazione degl' infedeli e da questa quasi direi capricciosa soggezione. Tutta la base del presente sistema politico de' popoli riposa sullo stato civile delle persone, sulla

non servitù di queste, sulla libertà della proprietà e del possesso. Ora secondo tali principî, a chi oggi toglie a disaminare la condizione di quel tempo sembra che sgravare alquanto i tributi, trattare con meno rigore i Siciliani era la miglior riforma, perocchè già conoscevasi fra essi la libertà delle proprietà, e la non servitù degli uomini; laonde vincere gli ostacoli onde si potesse agevolare l'esercizio di tali diritti era il più gran bene che operar potevasi. Ma ciò che ora agevolmente si comprende non era agevol cosa a quel tempo di sentire o di praticare. Le instituzioni politiche non si fondavano allora su queste basi, le quali trovavansi in Sicilia per un particolare accidente senza che, quasi diresti, gli Arabi dominatori e i conquistati Siciliani le avvertissero. D'altra parte tali principî non erano nel modo di governare de'Normanni, per guisa che questi, come tutt'i conquistatori, cercarono applicare i loro sistemi senza conoscer bene tutto ciò che ci avea nella condizione di Sicilia. Nella storia di tutte le riforme la ignoranza delle condizioni e la fretta di compiere la riforma, ovvero il vagheggiare di troppo i sistemi de'quali è autore chi la imprende, o in essi è vissuto ed educato, fa spesso distruggere quel che ci ha di buono in un popolo, e che potrebbe tornare di utile al Governo medesimo. La prima instituzione, che naturalmente presentavasi ai Duci normanni, non era il considerare il sistema proprio di Sicilia, bensì la feudalità che allora era in voga sì per gratificare in parte coloro che tra essi eransi più adoperati nel conquisto di quell'isola, sì per render più durevole il loro dominio attaccando i feudatarî a questo. Così sursero le signorie di Siracusa, Butera, Catania, Ragusa, Patti, Lipari, Melazzo, Caccamo, Partinico, Castronuovo ed altre moltissime. E qui vuolsi anche osservare che, giusta l'opinione degli scrittori siciliani, le concessioni feudali in Sicilia non rimontano ad età più antica del 1072, che è a dire quando Palermo cadde in mano de'Normanni (3). L'uficio che tenevasi diè anche luogo come altrove ad altri feudi. Molti fra i primati saraceni abbracciarono la religione cattolica, e però furon lasciati nel possesso delle terre e casali che prima tenevano in uficio o che occupati aveano: altri medesimamente ebbero da'conquistatori assegnate ricche

terre e vassalli in feudo. Per contrario gran numero di Saraceni che persistevano nell' islamismo venivano dati non meno come vassalli che come servi a' Normanni per popolar le terre loro concedute (4). I Normanni d'altronde, per meglio fermare la religione cattolica e purgar la Sicilia dagl' innumerevoli Saraceni ed Ebrei, moltissime Chiese edificarono che di parecchi beni arricchirono, in ispezieltà di feudi. Non è luogo di Sicilia il quale quasi diresti non ricordi siffatte concessioni di principi normanni a pro di Chiese e di ecclesiastiche persone; e vedi spesso concorrere a fondazioni pie i compagni di quei principi trasferendo a monasteri e parte de' loro feudi ed altre proprietà e vassalli. Così al Vescovo di Siracusa furon assegnate molte terre e casali da Ruggieri e da un barone normanno chiamato Tancredi. Alla Chiesa di Palermo, oltre del casale di Gallo donatole da Roberto, concedeva il saraceno Chamet, divenuto cristiano sotto il nome di Ruggiero, i casali di Bugenissem, Recalioh, e Resgaden. Così fecesi anche pei Vescovadi di Troina, di Girgenti, e di Catania, e pel Monistero di S. Bartolomeo di Lipari di poi nel Vescovado di Patti trasferito, e per l' Abadia di S. Maria la Grotta e per molte altre ecclesiastiche instituzioni, delle quali sarebbe lungo il favellare (5).

La feudalità conta adunque in Sicilia un' origine di data certa, perocchè gli atti del Principe che donavano o vendevano e che costituivano i diversi stati feudali eran manifesti, e indicavano con chiarezza e precisione l' esercizio dei diritti che conferivansi al feudatario. A' Siciliani riuscir dovea gradita tale instituzione, perocchè eran determinati da contratti i loro obblighi, anzichè, come per lo addietro, dipender dovessero dal volere de' loro dominatori. Nei tempi di disordini ed arbitrî gli uomini vanno subito all' idea de' contratti e de' patti scambievoli senza comprendere se ci abbia guarentigia, se l' interesse sia durevole e reciproco a mantenerli, e se una volta fermati non abbiano a cagionare inconvenienti maggiori di quelli che si proccurava di evitare. Pure la instituzione de' feudi in Sicilia non fu la stessa degli altri paesi, dove un tempo erano vere signorie, veri stati con Corte, Zecca, piene facoltà giudiziarie e sovrane; se non che da' primi Duchi e Conti normanni di-

chiararonsi i feudi ereditarî in Sicilia, e le facoltà furono aggiunte del mero e misto impero, nè si mancò dal concederli anche in perpetuo (6). Ma dalla concessione dei feudi provveniva allora un qualche vantaggio alla economia dell' universale, perocchè i feudatarî molta gente chiamavano ne' paesi loro conceduti: la quale facoltà di chiamar gente vedi spesso accordata nelle concessioni: sorgevan quindi nuove popolazioni ed erano quasi novelle fondazioni di città. Laonde si facevano patti tra i feudatarî ed i vassalli, che fermavano gli obblighi scambievoli, e di tali condizioni si compilavano pubbliche ed autentiche scritture ed eran dette talora *carte di memorie* e tale altra *precetto* in doppio originale, delle quali una restava presso il feudatario, e l' altra presso i vassalli; siccome tuttavia puoi vedere in Sicilia in varî Comuni. Ma piaccmi qui riportarne due che trascrive il De Gregorio nel I volume della sua dotta opera (7): sono entrambe del 1133. Narrasi nella prima che Ambrogio già Abate del Monistero di Lipari, a cui era stato conceduto Patti, riuniti in tal città molti di quegli uomini che dicevansi di *linguaggio latino* cioè naturali Siciliani, Lombardi e Normanni, avea contrattata coi medesimi la seguente convenzione: che quanto di terra avrebbe dato loro il Monistero possedessero come bene lor proprio e potessero anche lasciarlo ai loro eredi, purchè in Patti abitassero; che se alcuno volesse partire dovea in prima restituirlo al Monistero tanto per sè ritenendone quanto aveavi fatto di miglioramento e di benefizio; che dopo tre anni potea ciascuno vendere assolutamente la sua eredità a qualunque uomo ivi abitasse, ma dovea esserne anticipatamente prevenuto l' Abate e preferito al prezzo istesso. I pascoli delle ghiande doveano esser comuni tra i terrazzani e l' Abate, eccetto quanto ne avea questi per sè chiuso e riserbato. In caso d' invasione di nemici sopra Lipari eran tenuti i Pattesi di andare in quell' isola a difendere i dominî del Monistero, ma spettava all' Abate senza alcun prezzo a sue spese portarveli e poi riportarli, ed ivi ancora dovea lor procurare e tetto e vitto, le quali cose però doveansi procacciare essi medesimi in ogni altro luogo. L'altra carta è, come dissi, anche del 1133, e in essa l'Abate Giovanni successore di Ambrogio apporta talune limitazioni

a quanto erasi fermato con lui e gli abitanti di Lipari, disponendosi che nelle isole tutte di Lipari, le quali eran soggette al Monistero, a niuno fosse dato posseder terra con diritto perpetuo ed ereditario, bensì a tempo soltanto e finchè servissero fedelmente; e gli si potea ritogliere tal facoltà per disservigio e mancanza di ossequio o per delitto di ribellione, ma a solo beneplacito del Monistero e del Vescovo. Se alcuno ne volesse partire non potea pegnorare, nè vendere, nè ai suoi figli lasciare tale terra, ma ricadeva alla Chiesa da cui erasi ricevuta; che se anche il figliuolo di quello fosse fedele ed accetto, gli si darebbe la medesima terra a possedere con le stesse condizioni onde aveala avuta suo padre e finchè piacesse al Monistero: che tutti coloro i quali ne aveano ricevuto concessione dal suo predecessore Abate Ambrosio, o ai quali avea egli fatta concessione di terra con atto scritto e autorizzato dal suo sigillo, potessero ritenerla alle stesse condizioni e secondo i buoni statuti che avea fermati Ambrosio. E qui poni mente che oltre di tali carte erano spesso indicati nei diplomi i servigî che le popolazioni doveano prestare.

Nella concessione del villaggio di Agrilla nel 1117 gli abitanti si obbligarono a zappare i terreni del barone e nel tempo di seminarli mettere in punto ognuno di essi per dodici giorni un paio di bovi, e in quello del mietere dar ventiquattro giorni di lavoro. Ma quest' obbligo ad opere e servigî, in ispezieltà per le giornate di lavorare a conto del feudatario, talora vedi essersi esteso per sino ad una metà del mese, talchè per riferire intorno a tal subbietto un qualche particolar caso, piace qui ricordare che lo stesso Abate Ambrosio nel 1117 col consiglio de' monaci determinò potesse la popolazione di Librizzi per sè lavorare solo tre settimane del mese; e quegli uomini tennero siffatta decisione come gran favore: laonde per riconoscenza si obbligarono ad altre quaranta giornate di lavoro coi proprî bovi in tempo del seminare, ad una giornata nel mietere, e tre nella vendemmia, e ne diedero mallevaria. Anche il De Gregorio ha pubblicato tale scrittura (8).

Contratti di tal genere vedi presso a poco essersi fatti in tutt' i paesi di Sicilia che a quel tempo divenivano feudali, e mentrechè il sistema de' feudi era cagione d' incremento di

popolazione e di fondazioni di città, introduceva d'altra via diversità di condizione tra soggetti del medesimo Stato: uomini demaniali dicevansi quegli che vivevano nelle terre non feudali, e vassalli coloro che ai feudatarî appartenevano; e quindi esercizio diverso di diritto e diversità di condizione. Così cominciò a confondersi lo stato degli uomini con le loro proprietà; fu limitato per più versi il possesso, e ristretto da vincoli, da condominî, e in gran parte sminuito o tolto l'esercizio di certi civili diritti. Se non ci avea la schiavitù che derivar poteva dalla conquista, sorgeva in vece quello inceppamento o diminuzione di diritti, ed anche diresti quella schiavitù delle persone e delle proprietà, la quale nasceva da contratti, tanto più durevole in quantochè fondavasi su di un principio certo, cioè sulla volontà delle parti contraenti. Non ti avvieni ne' diplomi di concessione di quei tempi, e nelle carte di memoria, in alcuna espressione dalla quale si possa argomentare che i sudditi baronali fossero ridotti a servitù nel senso di tal parola, ma surse una distinzione di villani, rustici e borgesi, della quale uopo è distintamente ragionare. I pieni diritti civili non eran conferiti in sostanza che a pochi soggetti dello Stato, a' feudatarî cioè, agli ecclesiastici, a' magistrati, a' pubblici uficiali e ad altri pochi. I villani furono allora il più numeroso ordine di persone, e tanto essi che le loro famiglie e i discendenti erano per sempre addetti alla gleba, onde *ascrittizî* venivan denominati, ed il possessor della terra era il loro padrone, al quale prestavano il giuramento di fedeltà ed obbedivano con servizî ed opere della persona e dell'industria, pagando anche una determinata rendita: teneali il padrone come cosa propria e poteva rivocarli al suo dominio laddove se ne sottraessero. In tal guisa i villani per una finzione legale essendo una proprietà di altri uomini privilegiati non potevano avere alcun grado o civile rappresentanza, ed appena l'esercizio veniva loro conceduto di certi civili diritti, come ad esempio di far da testimone, ma non mai contra i nobili ed il padrone, o di poter acquistare e liberamente trasmettere i beni proprî o per testamento, o per altri modi (9). Ma dai villani debbonsi distinguere i così detti *rustici*, uomini i quali comechè al par de' primi abitassero

la campagna, pure da essi differenziavano, chè quelli erano immedesimati alla terra, e questi o tenevano la terra altrui per fitto, o per mercede la coltivavano. L'ordine in qualche modo intermedio tra i nobili i villani e i rustici era quello de' *borgesi*, tra perchè abitavano nelle città e nei villaggi, senza tener le terre come a' villani, tra perchè possedevano beni liberi, de' quali eran essi assoluti padroni, o come allora dicevasi gli aveano in allodio. Tali cose ingenerarono naturalmente una distinzione nel sistema delle proprietà e degli uomini; le prime eran parte feudali e parte eran di dominio comune di più persone e soggette a condizioni, le altre libere o allodiali, e queste erano poche. Degli uomini i pochi erano privilegiati, l'universale quasi niuno stato avea, donde derivava sproporzione estrema nel generale che vieppiù rendevasi grave per le speciali contrattazioni, e le scritture di sopra accennate tra i feudatarî e i vassalli, con le quali pattuita era la servitù. E queste stesse contrattazioni, che menavano apparentemente a più riunire gli uomini, erano d'altronde cagione che nell'insieme si venisse a costituire lo Stato assai debole, nè di vantaggio esse medesime eran per altro verso guarentite ove infrante fossero dalla feudal potenza. E perchè ciò sia meglio manifesto, uopo è considerare che a' feudatarî era conceduta la esazione di varî provventi fiscali, ed anche varî uficî esercitavano, giudicavan di cause civili e criminali, decretavano pene corporali e multe in danaro, a dirla, la esecuzione de' contratti e delle condizioni era quasi tutta commessa alla lor volontà, ed in caso di mancamento non era possibile che i deboli soggetti avessero potuto costringere o tenere a segno un potente signor feudale.

Ma furon ben presto palesi gl'inconvenienti e i danni moltissimi che derivar doveano da siffatto ordine di cose. I feudatarî estesero sempre più la loro giurisdizione e convertirono in proprietà assoluta quello che tenevano o in uficio d'amministrazione o sottoposto a condizione; estesero i loro diritti oltre quello ch'era stato conceduto, divisero, cedettero in parte i loro feudi, e crearono tanti altri suffeudi a loro soggetti senza in ciò dipendere dal Sovrano; e però altri patti, altri obblighi con costoro: grava-

rono a lor talento di tributi e di prestazioni i *suffeudatari* e i loro soggetti, a malgrado de' contratti : da ultimo scossero la soggezione che li legava al Sovrano, e spesso francaronsi dal prestare quei tributi e quei servigi, ai quali per feudale instituzione e per contratto eran tenuti. Aggiugni le usurpazioni fatte di paesi, e le illegittime occupazioni. Nelle regioni onde si compose il reame di Napoli, il male era di più antica data, siccome già scrissi. Laonde avendo Ruggiero I normanno riunita in sè la sovranità e di Sicilia e di Napoli, dichiarò nella memorabile ragunanza tenuta in Ariano nel 1139 lui solo essere il Re, dal quale ogni altra potestà dipender dovea, sue essere le regalie in ispezieltà i feudi, che doveano da lui essere riconosciuti, obbligando chiunque li possedesse in tutto o in parte a servire il Principe in pace ed in guerra, e a non venderli, donarli, o farne traffico di sorta come cose soggette a ricadere in sua potestà.

In somma fermò il principio che sempre il diretto dominio de' feudi era nel Sovrano e solo l'utile nei feudatarî: ancora, per accorrere ai soprusi introdotti e alle usurpazioni, dispose che ciascun feudatario presentasse i titoli delle concessioni o degli acquisti per disaminarsi, confermandosi solo quelli che regolari fossero. Ma la regola dell'inalienabilità non fu sì generale da non avere eccezione, perocchè fermossi che colui che avesse tre feudi potesse assegnarne uno in dote alla futura sposa, purchè non fosse quello dal quale s'intitolava. Laddove poi il feudatario non avesse beni *allodiali* esser di mestieri il consenso del Principe per dare in dote alle figlie e alle sorelle beni feudali. Al feudatario pupillo dava il Re una specie di tutore ed amministratore detto *Balio*, e ciò perchè si considerasse sempre a lui appartenere il diretto dominio delle cose feudali.

Quanto alla distinzione de' feudi, i Normanni non si attennero a quella di *retti* ed *obbliqui*, *ligi* e non *ligi*, ma Ruggiero sempre più fermò il principio che i feudi fossero distinti secondo la rata del servigio che prestar doveano o per meglio dire delle contribuzioni onde eran gravati, e così s'iscrivevano nei pubblici registri. Laonde ci ebbero feudi *piani* e di *tabula*, feudi *quaternati in*

capite curiae, *e quaternati secundum quid*, ed altri dei quali meglio dirò trattando delle pubbliche contribuzioni. Questa distinzione era un mezzo perchè si conoscesse che il maggiore o minor grado del feudatario derivava dalla rata di tributo più o meno grosso che pagava al Governo. Ed affinchè non si desse luogo per quanto fosse possibile a frodi ed occultazioni, Ruggiero imitando le instituzioni di Guglielmo il conquistatore d'Inghilterra fece compilare un esatto registro in più volumi. ne'quali distinta nota si tenne di tutto lo stato del reame quanto alle cose demaniali della corona, delle università, de'feudi, de' beni burgensatici e delle Chiese, e di altri luoghi religiosi, e del grado delle persone si fece menzione, cioè se nobili o ignobili fossero, se libere, tributarie, o servili, coi loro dominî, o liberi o soggetti a servigî e pesi di qualsiasi natura. Tali volumi vennero appellati, e così sono citati nelle carte de'tempi posteriori, *registri dei confini*, *quaderni delle divise*, *registri della dogana*. La prova più valida che oggi rimane della loro esistenza è il famoso *rollo*, cioè diploma delle concessioni ed ampie donazioni fatte da Guglielmo alla Chiesa di Monreale, dove dopo che veggonsi tutte le *divise* dei castelli, casali e poderi nominati distintamente a quella Chiesa dati, si conchiude essere state le medesime tutte verificate e trascritte nei citati registri. Anzi dimostra il De Gregorio (10) che ove prima di Re Ruggiero designar si doveano confini ed altre simiglievoli cose, si riferivano nelle scritture alle antiche *divisioni sotto i Saraceni*, dopo di tal Monarca citaronsi sempre i registri della dogana ne'quali si conservavano.

Ma spesso avviene sentir parlare di *defatari*. Uopo è sapere che la parola *deftari* o *depatari* o *defetar* è araba, e significa registro. Il De Gregorio pubblicò due diplomi dei tempi di Ruggiero in lingua araba (11) nel primo de'quali sono citati i registri della dogana, e nell'altro i registri dei *confini*, ed in amendue è adoperata la parola *defatar*. Lo stesso De Gregorio riporta un diploma del 1170, che è fra i manoscritti della biblioteca del Senato, in cui si dice: *Casale quod dicitur Rahalsenec in pertinentiis Leontini secundum divisas ipsius casalis, quae scriptae in deptariis Dobanae nostrae*. Un altro diploma è stato

pubblicato in proposito dal Lo Iudice tra quelli della Chiesa di Monreale dell'anno 1184 (12) dove è scritto: *Has autem predictas divisas a deptariis nostris de saracenico in latinum transferri, ipsumque saracenicum, secundum quod in iisdem deptariis continetur, sub latino scribi praecipimus.* Da tali cose potrebbe nascere un dubbio, che i pubblici registri dello stato del reame fatti da Ruggiero fossero i defatari che stavano presso il Sovrano, cioè quegli stessi che Falcando dice essersi smarriti nell'incendio del real palazzo nel 1160, e che il rinomato Matteo notaio rifece a memoria. Il dubbio però svanisce ove si pone mente essere impossibil cosa rifare col solo aiuto della memoria voluminosi registri, in cui tanti svariati fatti e particolarità si contenevano, e topografie di feudi e confini. Lo stesso Falcando parla dei registri pubblici, e li distingue dai defatari, i quali dice che fossero registri dove si contenevano le *distinzioni delle terre e dei feudi, e gli usi e le consuetudini che intorno ad essi la Corte teneva.* Il De Gregorio (13) congliettura, che in quei *defatari fosse tutto descritto il sistema tenuto dalla Corte per servizi, e le prestazioni che ripeteva dai feudi e dalle terre che eran soggette a certi servizi.* Io però inchino a credere essere i defatari registri nei quali la Corte tenesse notato in riassunto le principali particolarità di quanto riguardava la condizione economica del reame in ispezieltà pei feudi, come la più importante e gelosa parte dello Stato. Ma a' feudatarî, i quali sempre desideravano sottrarsi in tutto o in parte dalla soggezione del Sovrano, spiaceva che questi avesse tanto da vicino siffatta conoscenza, sicchè nei tumulti avvenuti sotto Guglielmo fecero sparire i defatari della Corte a fin di torre dalle regie mani un mezzo ond'era la nobiltà tenuta in freno.

Che che ne sia di tutto ciò, tornando a dire delle cose feudali è d' avvertire che il sistema de' feudi stabilito da Re Ruggiero portava un maggior legame politico, una maggior dipendenza dei feudatarî dal Sovrano, ma per tal legame in qualunque modo esso voleasi riguardare, era sempre privilegiata, più che ogni altro ordine di persone, la condizione de' feudatarî. Era fermato non potersi senza

sovrano assentimento instituire nuovi feudi, ma questo ordinamento non tendeva a restringere il numero de' feudi, bensì a semprepiù raffermare il dominio eminente nel Sovrano, il quale era largo di concessioni appena che dimandavasi d' instituir nuovi feudi.

Cominciò adunque la feudalità ad essere meno forte, ma più estesa. Se in Sicilia non ci ebbero assolute signorie e stati feudali ordinati a Sovranità, si videro d' altronde sorgere feudi dappertutto e sotto lo stesso feudatario molti feudi riunirsi. Continua lotta ebbe luogo tra il Sovrano ed i feudatarî; quello a ricondurre le feudali cose nei limiti che egli prescriveva, e questi a voler esercitare diritti e poteri al di là delle concessioni. Provvennero da ciò varî tumulti ed altri tristi incidenti durante il regno di Ruggiero e dei due Guglielmi, e soprattutto quando dalla morte del secondo Guglielmo in sino a che venne a regnare lo svevo Imperador Federigo le cose feudali caddero in estremo disordine, e i feudatarî a sè nuovamente rivocarono tutti quei diritti che gli ordinamenti di Re Ruggiero loro vietavano, e di vantaggio moltissime usurpazioni ed illegittime occupazioni fecero a danno della regia potestà, della economia pubblica del reame e dello stato delle persone.

Il perchè l'Imperadore Arrigo VI in un parlamento tenuto in Palermo nel 1197 prescrisse che ognuno presentasse i privilegî conceduti dai suoi predecessori per riconoscerli (14): disposizione che rimase priva di effetto. Ma Federigo II, conseguito che ebbe l' impero di Germania, emanò i varî memorabili ordinamenti coi quali chiamò ad esatta osservanza quelli fatti sul proposito da Ruggiero e dai due Guglielmi, ed altre non poche disposizioni aggiunse onde i soprusi fossero repressi, e per lo avvenire assai più ristretti e frenati i feudatarî. Venne fermato vieppiù il principio che il dominio eminente delle cose feudali fosse nel Sovrano, che niun diritto esercitar si poteva il quale contenuto non fosse nelle concessioni espressamente date, che fra tre mesi tutte le città, castri, casali e ville con ogni cosa che appartenea o avesse potuto appartenere al regio Demanio, dovessero subito essere a lui tornati senza scemamento di sorta nella rendita e nei servigî dovuti allo Stato da chiunque li tenesse il quale

da Ruggiero o dai due Guglielmi e da lui medesimo confermando gli atti de' suoi genitori ne avesse avuto il privilegio, ove però con certa scienza avesse egli ciò fatto, ch'era a dire, non già nel tempo in cui trovavasi minore di anni o lontano: e fossero al contrario condannati a restituire il quadruplo del valore: che restasse sempre più fermo il principio della inalienabilità delle cose feudali, perocchè soggette a ritornare nel fisco secondo i casi determinati: che tutti i Conti, Baroni ed altri nobili ed ecclesiastici feudatarî dovessero senza indugio di sorta liberare dal giuramento i sudditi demaniali che si erano loro assoggettati come quelli che al solo Re prestar doveano omaggio, tributi e servigî: che vietato fosse agli uomini di regio demanio di passare nelle terre dei feudatarî laici o ecclesiastici, obbligando coloro che vi fossero andati a ritornare fra breve nel luogo natìo insieme cogli averi e le famiglie; ed ove possedessero fondi, volle che li vendessero fra un determinato tempo. Punì con la pena di morte e con la confiscazione de' beni chiunque osasse far da protettore. Altri indiretti provvedimenti diede del pari affin di evitare tal gravissimo male, disponendo non potessero i suoi sudditi demaniali fare senza regio assenso o contrattazione o livello di fondi e terre con Prelati, Conti, Baroni e Militi, sotto pena di diventar vassalli ove nol fossero, fatta però eccezione de' semplici fitti di terre in danaro o in derrate. Dichiarò inoltre che i coloni dei baroni e delle Chiese, comechè fossero obbligati ad ignobili servigî, goder dovessero libertà di comprare beni allodiali nei luoghi di regio demanio, di modo che ne potessero disporre in vita ed in morte senza limitazione o obbligo alcuno verso di quel feudatario del quale erano vassalli; e che d'altronde non fossero di altre gravezze caricati.

Questi ed altri somiglievoli provvedimenti, che si leggono nel Codice dello svevo Imperadore, fanno aperto che costui nelle riforme guardava allo scopo di render forte il sovrano potere, limitando assai quello dei feudatarî; che di maggiori privilegî godessero i sudditi demaniali su quelli dei feudatarî; che gli uomini si estimassero in tutto attaccati alla proprietà che ritenevan dai feudatarî, e che migliore e più libera si facesse la loro condizione; che si

accrescessero le proprietà libere; che si limitasse in parte ed in altra scomparisse l'abuso ed il danno degli obblighi e della servitù degli uomini per via di contratto. I quali principî sono senza dubbio superiori al tempo in cui Federigo que' provvedimenti dettava. Intanto fu egli fermo nel far eseguire talune delle accennate disposizioni: difatti ebbe luogo la disamina de' beni e delle città che malamente si possedevano dai feudatarî e molte di esse furono reintegrate al demanio. Inoltre per distinguere le città demaniali dalle feudali e fregiarle di onori, concedette a talune di esse i titoli di felice, nobile ed altri simili. Eccone l'elenco secondochè lo riportano l'Inveges e il Mongitore (15).

Palermo *felice*.
Messina *nobile*.
Catania *clarissima*.
Siracusa *fedelissima*.
Girgenti *magnifica*.
Trapani *invitta*.
Patti *magnanima*.
Cefalù *piacentissima*.
Mazzara *inclita*.
Sciacca *degna*.
Noto *ingegnosa*.
Caltagirone *gratissima*.
Traina *antichissima*.
Termini *splendidissima*.
Marsala *antica*.
Lentini *fecondissima*.
Castrogiovanni *inespugnabile*.
Naro *fulgentissima*.
Nicosia *costantissima*.
Licata *dilettissima*.
Polizzi *generosa*.
Piazza *deliziosa*.
Randazzo *etnea*.

Ruggiero e Guglielmo I non concedettero mai l'esercizio del mero e misto imperio ai feudatarî, se togli la concessione fatta dal secondo Guglielmo del Giustizierato perpetuo al vescovo e signore di Monreale. Federigo non solo non fece di tali

concessioni, ma le tolse a quei che l'avevano. È memorabile sopratutto che privò il vescovo di Catania del diritto che avea di giudicare delle cause criminali (16), come già aveva fatto nel 1220 all'abate di S. Germano, essendosi colà portato per farsi rassegnare il *jus sanguinis* concedutogli da suo padre Arrigo.

Per le note vicende, nelle quali furon travolti i reami delle Sicilie dopo la morte di Federigo, e per le quali ogni ordine di cose andò perduto, si sperimentarono i primi gravi soprusi ed inconvenienti nel sistema della feudalità; i quali cominciarono ad esser fermati per via di leggi. Io già dissi come Giacomo fece suoi quasi del tutto i Capitoli di Papa Onorio, secondo i quali la condizione dei feudatarî veniva ad essere privilegiata; ma per talune cose andò egli anche oltra i privilegî di quel Pontefice, spezialmente in ciò che concerne alla successione nei feudi, la quale fu estesa in sino al trinepote, cioè al sesto grado pei collaterali, mentrechè l'Imperador Federigo l'avea a pena permessa al terzo grado. I Principi angioini in Napoli erano stati men generosi, ed il Pontefice mantenne le limitazioni fatte da costoro, e non ammise, come fece Giacomo, i fratelli non congiunti del defunto dal lato del feudo, avendovi solo inclusi espressamente i fratelli di parenti comuni; e prescrisse nel tempo stesso che il fratello potesse succedere nel feudo di nuovo acquistato dal morto fratello, laddove la legge della successione non avesse altrimenti disposto, cioè se questa non fosse stata limitata dagli eredi del sangue (17). Estese le successioni feudali; i feudi furono a mano a mano considerati siccome patrimonio delle famiglie, di modo che si giunse finanche ad introdurre per legge che dopo la morte di un feudatario, il successore acquistando il possesso dei feudi senza nessun impedimento dovesse subito ricevere dalla Curia la lettera di assicurazione, e poi nello spazio di un anno e di un giorno chiedere l'investitura, e mostrarsi pronto a giurar fedeltà al Re. Tali lettere conferivano al feudatario il diritto soltanto di ricevere giuramento di obbedienza dai vassalli, e di pagare le imposte delle quali fossero gravati, mentrechè all'opposto per le costituzioni normanne e sveve niuno poteva mettersi in possesso di un feudo ove prima non avesse dato il giuramento di

fedeltà al Sovrano e pagato il *relevio*. Non di meno Giacomo fece anche una legge per rendere inalienabile il demanio: col quale nome allora dinotavansi le città e le terre sottoposte al dominio del Re, per distinguerle dalle feudali. E lo scopo di tale legge si era di provvedere che dissipandosi il demanio non soprastasse alla Corte la necessità di maggiormente imporre taglie e dimandar collette (18). Giacomo fece anche nel 1296 la rassegna del baronaggio, e vennero descritti nel Codice della Cancelleria i baroni, le baronie, e le obbligazioni delle quali eran queste gravate. Piace qui riportare qualche esempio di tal descrizione: ***D. Petrus de Moac pro terra Xortini, feudo Barchifersae, Casali Rindin, Casalibus Bermisuci, Rimadali et Bueli-uncias 300. Fridericus de Moac pro feudis Rachulmat sive Resi et Cipullae-uncias 300.*** (19). Ma questa inutile ed incompiutissima descrizione a nulla valse, e le cose restarono nello stesso disordine in che erano.

Federigo III, a malgrado che avesse mostrato di voler tutto ridurre alla condizione de' tempi del secondo Guglielmo e di Federigo imperadore, pure confermò gli ordinamenti di Giacomo in quanto alla collateral successione nei feudi de' trinepoti. Era fermato come dissi, che inalienabili fossero le cose feudali, riversibili al Principe secondo i casi, non doversi delle medesime disporre, nè sperdersene o confondersene la memoria, sicchè non vendita, non dono, non ipoteca, non livello di esse far si poteva. Federigo col capitolo 28, che comincia ***volentes***, permise le alienazioni senza consenso del Re, ad eccezione delle Chiese e delle ecclesiastiche persone, di tutto il feudo o di una parte di esso. Ecco in qual guisa si esprime: ***Absque permissione seu licentia celsitudinis nostrae feudum suum integrum seu quotam partem praedictam possit pignorare, vendere, donare, permutare et in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare, et quolibet alienationis titulo transferre***. Volle non di meno che in tali alienazioni fosse sempre preferita la Corte, ove fra un mese pagasse il danaro; che in caso contrario pagar si dovesse alla medesima la decima parte del prezzo: ancora che la Corte serbasse i suoi diritti sulle baronie per l'omaggio, i servigî e l'obbligo nei feudatarî di mantenerle intere ed individue.

Furono adunque le baronie con tal legge rese circolabili, fu fatta rinunzia al diritto della devoluzione nei cas di alienazione e di ritorno, che secondo le occasioni prevedute dalle antiche leggi potesse farsi al fisco. La ragione apparente di quella legge è manifesta dalle seguenti parole: *volentes igitur comites, barones et nobiles comitatus, baronias et feuda tenentes a curia nostra, comitatibus baroniis et feudis ipsis longius solito posse gaudere, et eorum emergentibus pro tempore necessitatibus absque nostrorum laesione jurium subvenire ec.* Ma una ragione politica pare che avesse mosso Federigo a dettare sì fatte disposizioni, secondochè assicurano gli scrittori forensi di Sicilia, cioè di diminuire la potenza feudale che per altro da sè stessa per la venalità de' feudi sarebbesi distrutta; ma un effetto contrario si raggiunse, perocchè quando l'andamento governativo poggia su di un principio non regolare, è ben inutile temperare le conseguenze lasciando intanto sussistere il medesimo principio, che anzi si apre spesso la via a nuovi inconvenienti. La venalità de' feudi non cangiava menomamente la condizione delle cose, dal nome del padrone in fuori: e di vantaggio facea che si unissero nelle mani dei più ricchi gran numero di feudi; per la qual cosa accrescevasi e non isminuivasi il potere feudale: d'altra via dava animo a molti di aspirare a diventar feudatarî, quando in agevol modo per mezzo del danaro poteasene fare l'acquisto. Aggiungi che non mai il Sovrano negava di costituirsi nuovi feudi; e quindi tutti erano intenti a farne sopra poche case e terre, e finanche sopra rendite e salarî. Oltre a ciò l'accennata legge fu uno statuto politico pel quale si credette cangiata la natura della feudalità siciliana, e si estimarono i feudi patrimonio delle famiglie indipendentemente dal Sovrano. Che se tal credenza non era al certo fondata sul pubblico diritto siciliano, pure per via di fatto si fece valere quando più forte era la Baronìa che la Sovranità. Inoltre l'ordinamento, del quale è parola, non deesi riguardare solo dal lato della proprietà vincolata, ma della proprietà che acquistandosi con danaro traeva seco esercizio di sovrani e pubblici diritti. Nè ristavasi Federigo per altro verso di andar concedendo egli stesso molti feudi, affin di avere uomini

a sè più ligi e gratificar coloro che con ardore difendevano la sua causa. Qual fosse lo stato della feudal potenza in quei tempi, ti riescerà conoscerlo ove poni mente che Giacomo creò oltre a quattrocento Militi nel giorno della sua coronazione, e Federigo nella solennità medesima ne creò più di trecento, e molti nobili al grado di Conti elevò. Inoltre nelle stesse famiglie vedi uniti quantità di feudi, ad esempio Francesco Ventimiglia era conte di Geraci e signore di Pollina, Castèlbuono, Golisano, Grattieri, Santangelo, Malvicino, Tusa, Caronia, Castelluccio, Santo Marco, delle due Petralie, di Gangi, Sperlinga, Pettineo, Billici, Fisauli e Gristia (20), che è a dire che diciannove comuni fra loro quasi tutti confinanti costituivano una signoria da un solo dipendente. Della famiglia Palizzi di Messina, Matteo possedea la Noara, Tripi, Militello, Caronia, Saponara; e Francesco suo nipote Capizzi, Cerami, S. Pietro sopra Patti, Bavoso, S. Andrea e Monasteri. Matteo de Sclafani era signore di Adernò, Centorbi, Chiusa, Sclafani e Ciminna. Appartenevano alla famiglia Barrese, Naso, Pietrapersia, Capo di Orlando e i Casali di Caliruni e di Nixima. Ruggiero di Passaneto avea il contado di Garsiliato e le terre di Palagonia e di Passaneto e il castello di Tavi. Erano sottoposte a' Chiaramonti, Modica, Ragusa, Scicli, Chiaramonte, Caccamo, Realmuto, Siculiana, Favara, Mistretta, Capizzi, Serravalli, Gurzetta, Caltavuturo, i Casali di Libiggini, Roalchiraci, Contessa, Guastanella, Raffadali, Auricella. I Lanza poi tenevano Giarratane, il Casale di Osino, la terra della Ferla, il Casale di Marchiella, Mongiolini, Ficare, Galati, Longi, il Casale di Sinagra. Ai Russi di Messina appartenevano i Casali di Piedachi Sciruni, Randachini, la Scordia inferiore, Luppini, Aidone. Alla famiglia Tagliavia e Nino eran soggetti Castelvetrano, Summaci, Pietra di Belici, il Casale di Ravinusa, i Giardinelli. Non pochi stranieri, fra' quali soprattutto i Catalani ebbero ricchi ed estesi feudi, e tra essi primeggiano gl' illustri nomi degli Alagona, de' Moncada, e de Peralta. Blasco di Alagona, del quale ho fatto menzione, ebbe da principio le terre confiscate ai Barresi, e di poi anche il Contado di Mistretta, la signorìa di Pettineo, di Raitano e di Sparti, di Butera, di Naro e

di Delia. Ai Moncada Federigo concedette prima il Contado di Malta e quindi Agosta, Curcuraci di Melilli e Scordia superiore. Peralta grande Ammiraglio ebbe la Baronìa di Caltabellotta e poi Castellammare nel golfo e poi i Castelli di Calatajub e del Burgetto.

Ma lo stesso Federigo costituiva una forte feudalità nella medesima sua real casa. Alla Regina sua consorte Eleonora dava in dote molti feudi in patrimonio, che con propria voce dicevasi *camera della Regina siciliana*, e furon tali feudi Siracusa, Lentini, Avola, Mineo, Vizzini, Paternò, Castiglione, Francavilla coi Casali della valle di S. Stefano e l' isola di Pantelleria. Di questi fecesi una grande signoria, di cui la Regina dovea prestare i debiti servigî feudali al Re. Medesimamente quel Principe diè a suo figlio Guglielmo Calatafimi, Salemi, Noto, Spaccaforno, e tutta la possessione di Capo Passero; all' altro figlio Giovanni diede Randazzo, Castiglione, Francavilla, Troina, e Montalbano e di poi Aci. Ai suoi figliuoli naturali altre signorie anche donò (21). Donde è chiaro che il maggior numero de' comuni del Regno, forse più di tre quarti di essi, eran diventati feudi, e i legami feudali tra le famiglie vieppiù si stringevano, come già scrissi, colle alleanze e colle parentele; con che poscia invasero tali famiglie il potere sovrano, e si videro deboli Re gioco non meno, ma prigionieri dei feudatarî. In tempi non molto da quelli lontani la feudalità in Napoli sotto gli Aragonesi e spezialmente sotto Alfonso erasi assai diramata, talchè, siccome altra volta narrai, nell' anno 1445 di 1550 comuni che contavansi nel reame, 102 soltanto eran demaniali, ed il resto feudali (22). La feudalità di Napoli ha sofferto sovente casi più tristi di quella di Sicilia. Ed ho notato che taluni feudatarî napoletani possedevano fino a trecento terre, comechè non debba trasandarsi di considerare che più piccoli e meno importanti erano i comuni di quel regno. Ho narrato che sotto lo stesso Re Federigo si videro messe in campo le protezioni, e le raccomandazioni che dovette egli proibire, ed invano perchè l' inconveniente continuò. E nè anche ebbe forza lo stesso Monarca di far eseguire l' ordinamento del quale ho toccato circa l' alienabilità de' feudi, perocchè seguitarono questi ad essere alienati senza pagarsi la decima parte del prezzo e senza

osservare le altre condizioni ch' erano richieste, sicchè col capitolo 44 il medesimo Federigo dovette dichiarare che i feudi alienati in disprezzo de' suoi precedenti ordini fossero rivocati, legge che nemmeno sortì veruno effetto.

Federigo avea medesimamente prescritto che i matrimonî de' nobili avessero bisogno di sovrano permesso, e che i baroni tutti e i feudatarî non potessero per tempo indeterminato ma solo per quello da lui fissato (23) star fuori del regno, sicchè fu instituito il così detto *incolato*, e che il feudo tornar dovesse al fisco, ove il feudatario non dimorasse nel regno. Le quali disposizioni, dirette a maggiormente far dipendere i feudatarî dal Sovrano, non furono sempre eseguite.

Capitolo II.

Condizione della feudalità al tempo che venne Martino a regoare — Concessioni da lui fatte di varie terre; reintegrazione di altre -- Si stabilisce l' inalienabilità del demanio, e quali fossero le città e i comuni demaniali, feudali e dubbî—Prime cose operate da Alfonso in ordine a' feudi —Aliena ragguardevoli città con sovrane prerogative — Disposizioni che fece da poi per rendere inalienabile il demaoio, le quali vennero, e per qual via, eluse — Alfonso dichiara baronali le terre dubbie— *Camera reginale* conservata ed accresciuta di feudi—Terre a quel tempo vendute in feudo; quali di esse si riscattassero—Disprezzo in che cadde il pubblico diritto: mancanza di registri dello stato feudale; inefficacia delle ragioni fiscali; i baroni in due parlamenti si fanno confermare nel possesso di ciò che legalmente ed illegalmente tenevano--Si fa valere la prescrizione nelle cose feudali-- Nuovi favori cooceduti a' feudatarî, e tra gli altri quello che dichiara non essere necessaria la conferma e la investitura nei passaggi feudali. Casi di esenzione del pagamento della decima del prezzo nell'alienazione di cose feudali Altre facoltà accordate ai baroni nella criminale giurisdizione- Eccessi e soprusi feudali; se ne indicano taluni —Inutilità dei commissarî spediti talvolta per reintegrare le usurpazioni -- *Capi -- Brevi* di Luca Barberi per le cose feudali e pei beneficî ecclesiastici di regio patronato. Vicende che soffrirono-- Quel che fece Carlo V per la feudalità in Sicilia: qualche sopruso che corresse— Vendita da lui fatta di feudi. Si disamina se le disposizioni date da Carlo V in Napoli per restringere la feudalità fossero state comuni anche alla Sicilia, in ispezieltà la *proclamazione al demanio* dei Comuni feudali — Particolarità di tale proclamazione in Sicilia; come fosse intesa diversamente di Napoli; sue vicende; vendite e riscatti eseguiti di feudi; conseguenze che ne derivarono diverse da quelle di Napoli--Si fa un paragone di numero dei comuni feudali e demaniali di Napoli e Sicilia -- Ordinamenti riguardo alla successione feudale — La feudalità decade di lustro e dignità. Dissipazione de' patrimonî. Provvedimenti all'uopo dati. Giunta e Deputazione degli stati feudali. Venalità dei titoli di nobiltà.

Del disordine in che caddero le cose alla morte di Federigo più volte ho ragionato. Le alienazioni e le usurpazioni de' feudi siffattamente eransi succedute che quasi niuna Città estimavasi più soggetta al regio potere. Il che è manifesto dalle varie carte di quel tempo, e confermato dalla testimonianza degli scrittori contemporanei, e da ultimo dagli atti che avanzano tuttavia del Parlamento

di Siracusa del 1398, del quale nella prima parte di questo libro ho discorso. Aveva Re Martino, a misura che inoltravasi nell'acquisto del reame, fatta concessione di terre demaniali, come ad esempio di Troina, Salemi ed altre che non mai erano state feudali. Si avvide egli che in tal modo avrebbe finito di alienare il demanio, laonde in vece di quelle terre altre ne diede che feudali erano e nel fisco già ricadute per confiscazione fattane (24). D'altra parte, e anche prima del parlamento di Siracusa, Martino reintegrò al demanio l'isola di Malta, e del Gozo, le città di Girgenti, Lentini, Mineo, Sutera, Tripi e Naro (25). Ma di poi fu per massima fondamentale, nel citato Parlamento, sanzionato dallo stesso Re Martino doversi rivendicar le Città usurpate o malamente alienate, non alienarsi di vantaggio il regio demanio; si determinò medesimamente quali fossero le Città demaniali (che appena vedi notate per quarantasei in ordine alfabetico), e si disse non potersi alienare senza il consenso del Parlamento. Esse furono le seguenti.- Terra e Castello di Alcamo -- Castello Bonifati — Castello di Capo Orlando -- Terra e Castello di Corleone -- Città di Catania -- Terra e Castello di Castrogiovanni — Terra di Calascibetta -- Terra e Castello di Castronuovo — Città e Castello di Cefalù -- Terra e Castello di Francavilla -- Città col Castello di Agrigento -- Isola col Castello di Gozzo -- Terra col Castello di Aci -- Terra e Castello di Castroreale -- Terra col Castello di Mola e Taormina -- Terra e Castello di Monte S. Giuseppe -- Isola di Favignana -- Torre marittima di Agrigento -- Terra e Castello di Leontini -- Città di Messina -- Terra e Castello di Melazzo — Città col Castello di Marzara -- Terra col Castello di Marsala — Terra col Castello di Mineo — Isole colla Città e Castello di Meliveti ora Mililli — Terra e Castello di Nicosia — Terra e Castello di Naro -- Terra e Castello di Noto — Città col palazzo e col Castello a mare di Palermo e sue delizie — Terra e Castello di Piazza -- Terra e torre di Partenò — Terra e Castello di Polizzi — Città e Castello di Patti — Terra di Randazzo -- Terra e Castello di Rametta — Città e Castello di Siracusa — Terra e Castello di S. Lucia — Terra e Castello di Salem — Terra

e Castello di Sciacca — Terra e Castello di Sutera — Terra e Castello di Taurmina — Terra e Castello di Troyna — Terra e Castello di Termini — Terra e Castello di Trapani colle torri di Colombaria — Terra e Castello di Terra Nova.

Terre dubbie da determinarsi se demaniali o baronali fossero: S. Fradello, S. Filippo, Calatavulturi, Calatafimi col Contado di S. Giuliano e Avola.

La esecuzione di ciò che erasi fermato all'oggetto fu affidata a dodici cospicue persone, sei delle quali elesse il Re e sei il baronaggio e le università. Sembrava adunque fermata stabilmente la condizione delle terre di Sicilia; cioè quali di esse fossero dannate ad essere feudali, e quali rimaner doveano nel demanio. Ma appena uscito di vita Martino, ogni cosa rientrava nel primiero disordine. Re Alfonso nel 1438, per accorrere alle spese della guerra di Napoli, mandava un suo proccuratore generale con ampie facoltà ed illimitato potere di alienare e vendere Città e Castella, e le più notabili popolazioni demaniali anche in libero e franco allodio e senza obbligo di militar servigio e con piena giurisdizione civile e criminale (26). Ma cessato quel frangente, sembrò non voler ricorrere altra volta a tale rovinoso espediente, ed in vece ordinava osservarsi le costituzioni di Federigo II, di Giacomo e di Federigo III, e reintegrarsi tra le altre quelle tenute le quali, comechè adiacenti ad alcun feudo, pure per quanto distendeansi per un tratto di balestra sino al mare doveano reputarsi come proprie ed antiche appartenenze del demanio. Richiamò anche in vigore le antiche riserbe da apporsi nei contratti feudali, e volle che si spedissero i privilegî secondo la forma di Ferdinando di Aragona (27). Di vantaggio a'13 Ottobre del 1446 emanò una legge di non potersi vendere, pignorare, nè sotto qualsiesi titolo alienare Città, Castella, terre e rendite del demanio; e per reintegrare i fondi alienati somministrava il Parlamento un donativo di 125000 fiorini. Pure non solo la reintegrazione non ebbe luogo, ma in ogni tempo seguirono di molte altre alienazioni, e per eludere la citata legge si concedettero terre, Città e Castella demaniali *in governo e in rettoria* (28): la qual cosa essendo

stata osservata, furon fatte vivissime istanze nel Parlamento del 1459 per impedirsi tale sopruso, pel quale nei tempi della passata anarchia era stata usurpata la più parte del demanio, e che Martino avea anche proscritto nel Parlamento di Siracusa (29). Era dubbia, come sopra accennai la sorte di S. Fradello, S. Filippo, Calatavulturi, S. Giuliano e Avola, ma Alfonso nel 1452 fu docile a dichiararle appartenenti alla baronia (30). Ancora alla morte della Regina i feudi ad essa assegnati non ritornarono al demanio, ma seguitarono nella stessa condizione; anzi Alfonso sotto il nome di *Camera reginale* costituì in feudo alla regina Maria nel 1448 Lentini, Argirò, Mineo, Bide, Francavilla, Corleone e la stessa Siracusa, la quale vergognando di star soggetta a dominio donnesco tumultuò, e non prima del 1537 sotto il regno di Carlo V le fu conceduto di tornare al demanio (31). Sciacca fu pegnorata da Alfonso; alienate furono Capaci, Capizzi, e Mistretta, e a mala pena a proprie spese poteron ridursi alla primiera condizione di Città demaniali: e a malgrado che di poi Re Giovanni a' 5 Maggio del 1474 avesse confermato non potersi alienare queste Città e quelle di Naro, Sutera, Marsala e Cefalù (32) pure addivennero feudali, nè prima del 1481 Ferdinando II le dichiarava inalienabili. Taormina fu anche alienata. Invano si facevano donativi dai Parlamenti con la espressa condizione di rivendicarsi le alienate terre demaniali, perocchè ad altro uso se ne volgeva il danaro. D'altronde non potevasi venire ad esecuzione di alcun utile provvedimento circa la feudalità, perocchè in estremo dispregio tenuti erano il pubblico diritto e le regalie; non erano più registri pubblici, ne' quali almeno con qualche approssimazione si fosse notato lo stato feudale, ed ogni traccia di ragion fiscale erasi inoltre smarrita. Il governo faceva le sue istanze in giudizio, e i baroni opponevano ostacoli, e poi si difendevano nel Parlamento, dove cogliendo l'occasione di somministrar danaro al Sovrano, si facevano concedere per grazia e privilegio ciò che nessuna legge o titolo loro accordavano. In mezzo a tali concessioni restarono come non scritti gli ordinamenti di Alfonso e del suo fratello infante Giovanni circa la con-

ferma che i feudatarî doveano domandare dei feudi che tenevano, e di presentarne medesimamente i titoli speciali; perocchè mancando affatto la più parte di tali titoli i baroni nei due Parlamenti del 1452, e 1455 cercarono, e l'ottennero, un privilegio generale di ritenere quel che possedevano, e di più furon anche lasciati nel pacifico possesso di quelle terre che da un trarre di balestra eran lontane dal mare. Nello stesso anno 1452 furono altresì assoluti da ogni istanza e diritto che poteva competere al fisco per le alienazioni fatte di ogni sorta di feudi, e finanche di quei che più nobili e dignitosi fossero riputati. Allorchè con mano mal ferma o senza cognizion di fatti i governi imprendono le riforme, ne addiviene che la lor debolezza o ignoranza invece di snervare i soprusi gli afforza, e quindi legalmente si confermano e così passano alle future generazioni.

Si fece valere anche pei feudi la prescrizione nel possesso di anni trenta, a malgrado che si fossero riputati tra le eminenti regalie dello Stato non soggette a prescrizione; e per tal guisa fu agevole cosa giustificare le usurpazioni.

D'altra parte per difetto di titoli Alfonso nel 1452 aprì anche un altro campo di difendersi a' feudatarî (33). Si era ordinato che i baroni fossero obbligati a prender privilegio di conferma del titolo in caso di passaggio del feudo; essi di ciò levaron querela dicendo molto danaro essere all'uopo bisognevole, poter avvenire di essersi perduto il titolo, ed allora valere la prescrizione. Alfonso su tali querele nel dì 13 Ottobre del 1446 (34) decise: *non esser tenuti i baroni loro malgrado a prender titolo di conferma; non dover essi presentare titolo per baronia o feudo senza terra o Castello, per gli altri esser necessario, e ciò senza pregiudizio dei diritti proprî tanto della corte che dei feudatarî.* Ma anche tal favore non fu reputato bastevole, e giunse Giovanni nel 1459 con un suo capitolo a dichiarare non necessaria *l' investitura* in ogni passaggio di feudo per successione; bastare il giuramento di fedeltà; in difetto del quale non più perdita del feudo, ma pena soltanto di perdere due anni dell'entrata di esso. Nel 1451 aveano i baroni dimandato eziandio di essere francati nell' aggiudicazione e vendita dei feudi per sostituzione e co-

stituzione di dote, del pagamento della decima imposta, come dissi, da Re Federigo; e piacque ad Alfonso consentirvi fino alla somma di once trenta (35). E poscia nel 1457 li dispensava anche dal pagamento della decima nella rivendita dei feudi (36). La permissione di alienare data da Federigo riguardava il corpo del feudo e non la loro entrata parzialmente, ma s' introdusse l' uso di vender parte di tale entrata o in perpetuo o a tempo per via di contratti detti *di soggiogazioni.* Ed anche esenti da pagamento di decima e di altri fiscali diritti Ferdinando II nel 1481 dichiarava siffatte alienazioni (37). Altri favori riceveano i feudatarî pel ramo della giurisdizione; il Sovrano spogliavasi quasi affatto delle sue più eminenti e gelose facoltà in danno della cosa pubblica; pare impossibile che avesse potuto da Alfonso dettarsi nel 1457 un ordinamento (38), il quale per mala ventura sortì piena esecuzione, con cui fu accordato a' prelati ed a' baroni, che avessero il mero e il misto imperio, di poter perdonare, rimettere e comporre quasi tutt' i delitti, ad eccezione di quelli che portassero a morte e pubblicazione di beni; e di poter *commutare e comodamente applicar le pene.*

Inoltre accordò a' baroni di giudicare in appello delle cause civili insino al valore di once trenta, sia che avessero o no la facoltà del mero e del misto imperio (39).

Dopo di tali cose non è da maravigliare se a tanti eccessi si spingessero i baroni, che ogni onesta industria vietassero a' loro vassalli, quasi niun diritto di proprietà loro lasciando; che li costringessero anche a cedere a pro di essi quei beni che con incerto o mal fermo possesso tenevano. Dolevasi tra le altre l' università di Palermo nel 1448 col Re Alfonso, che a' vassalli di alcuna baronia, quando per carichi, soprusi e incomportabili gravezze passavano ad abitare in luoghi demaniali, non permettevano i baroni di vendere i beni nelle loro terre esistenti, quasichè fossero dannati a perpetua servitù, che anzi pretendevano dovessero nelle lor mani ricadere. A' sudditi poi delle città demaniali era permesso di vendere ogni loro facoltà, purchè nelle terre feudali andassero ad abitare. Ma a tanto male nissun provvedimento si dava,

ed invano nel 1460 ripetè la Città di Palermo le stesse doglianze (40). Ciascuno ora può vedere l' eccesso di tal sopruso, ma allora i molti non lo estimavan tale, perocchè faceva parte di un sistema che erasi fermato nella politica instituzione, cioè, che l'uomo fosse attaccato alla proprietà che teneva, ed al signore che lo comandava. Ed io veggo anch' oggi farsi quistioni se l' uomo sia nato per la proprietà, o questa per l'uomo: le quali quistioni mi sembrano di nessuno momento, laddove mi fo a considerare esser la proprietà creazione dell' uomo, e perciò sempre unita alla sua civile condizione ed all' andamento del secolo.

Nè la condizione degli estranei nei feudi era migliore di quella de' vassalli, perocchè eran gravati di moltissime tasse, e cara pagavano la dimora che vi facevano o la implorata protezione del barone. Finanche tasse gravissime si levavano sopra coloro che toglieano a coltivar campi che sarebbero rimasi in abbandono. Di che ci danno esempio i richiami fatti dalla Città di Palermo nel 1452, i cittadini della quale a inusitate e molte gravezze eran soggetti, quando gl'inutili abbandonati terreni della mensa di Monreale andavano a coltivare, donde derivava scarsezza di vittovaglie e sviamento dei cittadini dalle fatiche e dalla rurale industria (41).

Nelle altre Comuni del regno le misere popolazioni non potevano aver la forza di reclamare come Palermo, la quale non era feudale, e da indipendente e forte autorità municipale era sostenuta: in quelle ai cittadini non era conceduto di unirsi a consiglio senza la permessione del barone; nè il Vicerè poteva dare il suo assentimento, ove prima non avesse inteso costui (42). Tutto giorno i baroni formavan processi, incarceravano, condannavano alla galera e ad altre pene i loro vassalli senza darne niun conto al Governo; ed i vassalli all'opposto non avevano chi li guarantisse, e per essere ascoltati dal Governo infelicemente credevano essere astretti a tumultuare. Del quale stolto spediente di tumultuare non raramente si valsero le popolazioni, ma un esempio ricorda la storia di un feudatario che fosse punito, e questi fu Cabrera conte di Modica, il quale dopo il processo fatto dal Vicerè nel 1448, fu condannato ad un' ammenda di

scudi sessantamila (43); e ciò non tanto per le sevizie esercitate su i vassalli, quanto perchè si era impossessato di provventi fiscali.

Narrai dell'infelice condizione in che giacea l'amministrazion della giustizia, e di quanta inutilità riescissero i commissarî e sindacatori straordinarî dal Governo spediti, ove pur di altri danni non fossero cagione. Nella stessa guisa di niun vantaggio tornarono i commessarî speciali mandati in varî tempi da Alfonso, da Giovanni, e da altri Monarchi per restituire le cose feudali al giusto titolo e reintegrare le commesse usurpazioni. In ispezieltà è da ricordare che sotto Ferdinando II il famoso Luca Barberio o Barberi, segretario del regno, intese grandemente a promuovere le ragioni fiscali in virtù degli istrumenti, delle concessioni e del diritto pubblico del regno, e compilò all'uopo un libro a cui diè titolo di *Capibrevium marchionum, comitum, feudorum et terrarum regni Siciliae*. Ancora per adempiere al comando datogli dallo stesso Monarca un altro libro ei fece intorno alle Chiese e al diritto di patronato dei nostri Re sulle Chiese di Sicilia, e lo disse *Capibrevia ecclesiarum, duo scilicet libri, in quos quidquid ad regium ius patronatus ecclesiarum siculatum pertinet ec.* Ma i feudatarî che non aveau mai tollerato nè commessarî nè alcun procedimento in proposito, quando videro che le usurpazioni, i soprusi, e gli illegittimi possedimenti poteano esser messi in chiaro giorno, essendo afforzati dagli ecclesiastici che anche vedevano poter perdere beneficî ed altre simiglievoli cose da loro malamente tenute, levarono alti clamori, e fecero moltissime rimostranze, sicchè Re Ferdinando non solo non sostenne l'opera da lui promossa, ma proibì eziandio che dell'autorità di quei *capi-brevi* alcuno potesse valersi in giudizio (44).

Venuto Carlo V a regnare, non avea la feudalità altro limite ad oltrepassare, e pure nel 1520 i pochi baroni che non aveano la potestà del mero e del misto imperio, la dimandarono offerendo di pagare per tal concessione un ducato per ogni casa di vassalli; ma Carlo disse *scrivere le sue lettere al Vicerè* (45). Pei diritti d'investitura chiesero altre agevolezze, oltre di quelle che già aveano,

ma non le ottennero (46). Era la prima volta che il Sovrano non accordava tutto ai feudatarî. Di vantaggio egli corresse qualche feudale sopruso nel 1535, in ispezieltà quello (sono le stesse parole della prammatica all' uopo pubblicata) *per cui solevano alcuni baroni al tempo delle raccolte comandare ai vassalli che vendessero a loro e non ad altri li frutti e frumenti con gravissimo danno e jattura; ed accadea molte volte che nell'anno stesso avendo necessità il vassallo comprava dal medesimo barone il proprio frumento a grandissimo prezzo, avendo quello venduto poco innanzi molto mercato* (47). Ma Carlo quasi nel tempo stesso che dava tali disposizioni tolse a vendere con estrema profusione i feudi. Se ne vendettero nel 1528 in sino al valore di trentamila scudi, nel 1534 per cinquantamila, nel 1537 si prescrisse vendersi in sino a centomila scudi *castelli, terre, feudi*, e giurisdizione regia e ogni altro diritto reale (48).

E diede cotesto Sovrano anche per Napoli diverse disposizioni a fin di restrignere la feudalità, siccome puoi leggere nelle prammatiche napoletane sotto il titolo *De Baronibus et eorum officio*, prescrivendo soprattutto non dovessero i baroni esercitare il mero e misto impero e qualsiasi altro potere, se non nel modo da' loro privilegî indicato o da legittima prescrizione stabilito; al contrario fossero reputati rei di usurpata giurisdizione. Ancora non dovessero fare di nuove foreste o difese ne' terreni delle università, nè usurpare tali terreni per farne pascoli, o metterli a coltura; e che restituito fosse tutto ciò che per tali cagioni illegittimamente possedevano: che fossero liberi i vassalli nel far le compre e vendite di qualsiasi cosa, vietandosi il sopruso che i feudatarî goder dovessero la preferenza come se di diritti fiscali trattato si fosse: che i vassalli potessero cuocere il pane, macinare il grano, tener taverna, ed imprender viaggi senza essere obbligati ad altri servigî o nella persona o negli averi, se non a quelli ai quali eran tenuti per antico sistema. Ma lo stesso Sovrano per far sicura la esecuzione di tali leggi, le quali ne richiamavano in vigore altre simili già state fatte in tempo degli Svevi, degli Angioini, e degli Aragonesi, instituì una straordinaria magistratura, che raccogliesse

e giudicasse ancora tutte le accuse che si presentassero contra i baroni. Inoltre per iscemare il numero dei paesi feudali ed accrescere i demaniali, prescrisse ai suoi ministri di dar nelle compre dei feudi la preferenza alle comuni, laddove non volessero novellamente tornare alla condizion feudale; il che rispondeva a dar loro facoltà di francarsi da quelle servitù a proprie spese, e valeva quanto se si fosse imposta una contribuzione uguale al prezzo che pagavano. A tale specie di comprato privilegio si diè il nome di *proclamare il regio demanio*, o *proclamazione alla libertà delle terre*.

Tutte le accennate disposizioni non furon comuni alla Sicilia, e formano a creder mio un punto distinto tra il pubblico diritto napoletano ed il siciliano. Io so che non mancan di coloro che l'opposta sentenza han seguitato, della sola ragione giovandosi che Carlo in tutt'i suoi Stati intraprese a restringere la feudalità e quasi con le stesse norme da per tutto. Ma parmi un fatto da non rivocare in dubbio, che quelle prescrizioni non furono emesse per la Sicilia. Niuno scrittore siciliano, storico o forense che si fosse, ne fa menzione; non si leggono in nessuna raccolta di leggi, non son conservate negli archivî, nè allegate mai furono nei varî giudizî per più secoli agitati. Non è già che gli stessi soprusi feudali non fossero in Sicilia come in Napoli, ma in Sicilia a Carlo non se ne fecero reclami tra perchè i baroni furon destri o potenti ad eluderli o impedirli, e di vantaggio perchè Carlo non vide nella Sicilia che città piuttosto prospere, come Trapani in cui sbarcò dopo il ritorno da Tunisi, e poi Palermo, indi Messina dalla quale città mosse pel reame di Napoli; dove recandosi per le Calabrie osservò troppo da vicino lo stato deplorabile in che erano i comuni quasi tutti feudali, ne'quali niuna autorità regia ci avea, e la barbarie, la miseria, i soprusi, i disordini erano manifesti. Laonde non meno contra i feudali soprusi emanò i citati ordinamenti, i quali furono anche emessi per altri Stati di quel Monarca, che per restituire le città al demanio sottraendole alla feudalità per via della *proclamazione*. Ma riguardo a tal proclamazione uopo è conoscere che essa a quel tempo non era sconosciuta in Sicilia, e come allora fosse intesa, e a quali accidenti poi

andasse incontro imprenderò particolarmente a raccontare.

Io di sopra accennai le città che regnando Alfonso furon vendute in feudo, e dissi come avesser di poi dato opera a riscattarsi. Tra esse in ispezieltà Capizzi e Mistretta si vollero rivocare al demanio, e malgrado la ostinata contraddizione dei compratori, Re Alfonso le sostenne; ed emise in proposito un dispaccio nel 1448, dietro la deliberazione del Sacro Consiglio che *l'alienazione delle terre fatte mediante pecunia o concessione disposte pro servitiis tanto col patto di riscattare quanto senza del medesimo patto, restituto pretio aestimatis servitiis, sine ulla lite, si rivochi al regio demanio.* Tale dispaccio, che conteneva la stessa legge da Alfonso nel 1447 pubblicata per la Catalogna, venne registrato nella regia Cancelleria, ma non sortì esecuzione, perocchè i feudatarî opponevano sempre non potere il medesimo tenersi come legge generale da distruggere il diritto pubblico della Sicilia, e di vantaggio giusta il Capitolo *Volentes* di Federigo III, del quale ho tenuto ragionamento, i feudi eransi convertiti in allodio con facoltà assoluta e libera di possederli, rivocandosi all'uopo le leggi normanne e sveve, e solo serbandosi verso del Sovrano l'omaggio, i servigî e l'obbligo di mantenerli interi ed individui. Aggiugnevano ancora che dopo il Parlamento di Siracusa sotto Martino erasi fissata la instituzione politica dell'isola determinandosi quali paesi fossero feudali e quali demaniali, di maniera che non eravi più luogo a ritornare al demanio quelle terre già divenute feudali, e viceversa. Non sentendosi Alfonso nè i suoi successori a bastanza muniti di forza contra il baronaggio, non curarono l'esecuzione di quel dispaccio che giacque inosservato. Appena di esso si giovò il forense Giurba nella causa in difesa del comune di Francavilla. Di poi anche Mario Cutelli se ne valse, e senza frutto, in qualche simile difesa, e lo impresse in un foglio volante nel I volume delle sue Orazioni col seguente titolo: *Regium diploma impressum a Mario Cutello.*

Mentrechè adunque in più parti di Europa avea luogo la proclamazione al demanio, in Sicilia sofferiva essa una grave ed ostinata contraddizione. Nè valevano le opinioni de' più accreditati giureconsulti, i quali comechè fossero

Digitized by Google

ignari de' principî di politico diritto, pure sostennero coll' appoggio delle romane leggi la ragionevolezza del riscatto, paragonando il feudo al figliuolo venduto servo dal padre, che potesse ricomprarsi pagando il prezzo. Ma i più amavan credere che i comuni al par de' servi, una volta venduti non potessero ritornare alla primiera libertà. Simiglievoli erronee opinioni nutrivansi in Napoli; ma narrai come colà più per via di fatto che forse di leggi ebbe luogo la proclamazione. Frattanto il Sovrano, per bisogno, disponea che in Sicilia le città si vendessero in feudo a danaro contante, e di tali ordinamenti puoi leggere non pochi, segnatamente dal 1629 in poi: in due di essi che portan la data del 1631 Filippo III prescrisse manifestamente con sue lettere che le terre alienate dal Re potessero al demanio restituirsi (49) pagandone il prezzo. A malgrado di ciò volle interpetrarsi tale disposizione nel senso di una rigorosa eccezione e non per un' ampliazione, cioè a dire che potessero riscattarsi sol quelle città che, dichiarate un tempo demaniali, fossero vendute in feudo, e non mai quelle che erano state dichiarate feudali.

Frattanto in pochi anni si vide dissipato il demanio, ed illustri città furono esposte al mercato, ed al vassallaggio. Talune di esse si salvarono per via di pronte e generose offerte dei loro cittadini. Altre si facevano scudo dei loro privilegî di non poter mai essere feudali, o allegando che essendo state un tempo vendute e pignorate eransi già riscattate; ma queste ragioni non valsero, di talchè Patti, Girgenti, Licata, Nicosia, Troina, Corleone, Vizzini, Carlentini, Mistretta e Capizzi furono vendute. Non di meno il Re con lettera del 22 Settembre 1649 dava ordini per agevolare le ricompre, e però Girgenti, Licata, Troina, Carlentini e Nicosia tantosto si riscattarono. E in tale occasione è bello ricordare l' esempio del Vescovo di Girgenti il quale di suo danaro sborsò 150,000 scudi per l' acquisto di Girgenti e Licata, disponendo che alla sua morte si restituissero al demanio. Per Vizzini, Mistretta e Corleone furon gravi le contese, sicchè la causa fu portata a Madrid, ed ebbe buon risultamento con dispaccio de' 27 Aprile del 1651. In quanto a Patti, si credette doversi decidere pel riscatto, più per equità che per giustizia, pe-

rocchè non eravi esempio che in feudo si vendesse in Sicilia una città vescovile. Al compratore di essa fu pagato il prezzo insieme cogl' interessi (50). I soli esempî di riduzione al demanio de' paesi ch' erano feudali, furono Naso, Raccuglia, Tortorici e Linguagrossa, il che avvenne più per ispeciali accidenti che per sistema. Ma se da un verso sembra un male che i comuni di Sicilia quasi niente avessero goduto della proclamazione al demanio, pure da un' altra parte fu un bene; perocchè i comuni feudali di Napoli quasi per un secolo a un bel circa fecero immensi sacrifizi, imponendosi tasse e gravezze per riscattarsi, ma furon traditi più volte contra ogni fede e legge e patto espresso, e barbaramente venduti e rivenduti vennero non dal Re, ma da avido padrone. Donde miserie, disordine, corruzione, e rovine d' ogni maniera: le quali cose ho a lungo discorse nel secondo volume della Storia delle Finanze di Napoli.

Per Sicilia i soli esempî di rivendita sono di pochissime città, delle quali ho fatto parola, e vi si devono aggiungere i Casali di Catania che venduti e poi comprati a forza di gabelle civiche, furono rivenduti nel 1652 (51) per 149,500 scudi. Restavano, come dissi, in tempo di Re Martino quarantasei città demaniali. Nel 1580 le città demaniali, dopo i riscatti di sopra menzionati, pure giungeano a quarantaquattro, e le feudali a dugentoquarantadue. Dal 1660 in poi quasi stazionaria fu la siciliana feudalità, sicchè si contarono nel 1694 quarantatrè città demaniali (52) e dugentoquarantotto feudali.

Ma in Napoli nell' anno 1445 i comuni del Regno erano millecinquecentocinquanta, de' quali centodue demaniali ed il resto feudali. Dopo di essersi accordate le proclamazioni, sommavano i comuni nel 1569 a milleseicentodiciannove, de' quali soli cinquantatrè erano demaniali. Nel 1586 i comuni sommavano a millenovecentosettantatrè, de' quali sessantanove demaniali e 1904 feudali (53).

Riguardo alla successione feudale, nella linea collaterale non solo, ma nella retta ancora, infiniti disordini ed incertezze avvennero, sicchè lungo sarebbe il narrare

le svariate opinioni del foro, e le decisioni de' magistrati o del Sovrano da Alfonso in poi. Dal tempo di Carlo V cominciò a fermarsi un diritto più stabile in proposito, perocchè nel 1530 fu per general sistema prescritto che alla morte di un barone i nipoti, figliuoli del primogenito già morto, succedessero nei feudi, in preferenza de' figliuoli secondogeniti dei baroni. Tale disposizione nel 1543 fu estesa alle femmine, talchè la figlia primogenita del morto venne ad escludere la zia, ma non già un maschio secondogenito che all'avo sopravvivesse. In fine nel 1555 fu disposto che nella successione de' feudi, essendo vivi i discendenti della linea del primo acquirente, non potesse in alcun modo succedere in forza del capitolo *Aliquem* il fratello uterino, fuorchè quando tutti fossero mancati nella detta linea; e dovea quindi escludersi il fisco (54).

Ma la feudalità siciliana, al pari di quella di Napoli, andò sempre più perdendo quel lustro e quella dignità che talora l'avea renduta pregevole ed imponente. E tra le altre cagioni, oltre quelle della venalità de' feudi, e i vizî delle persone, è da porre la dissipazione del patrimonio delle nobili famiglie, che con immensi debiti e altri eccessi diminuivano, disperdevano, rovinavano e finanche alienavano quel che non era alienabile. Il Vicerè Macqueda volle accorrervi in tal qual modo, instituendo nel 1622 una Deputazione che si disse *degli Stati*, composta di giudici che si credevano integerrimi per amministrare i beni de' baroni indebitati, dar loro un assegnamento per mantenersi, allogando il resto in estinguere i debiti. Ma la Deputazione, come ogni altra azienda di tal fatta, non soddisfece a' creditori, fu cagione di danni ai debitori, e i baroni seguitarono ad andare in rovina. Il Vicerè Assumar cadde nello stesso errore richiamando in vigore gli ordinamenti di Macqueda. Una speciale legislazione e giurisprudenza numerosissima di norme e di atti venne in proposito a formare eccezione alle generali regole del diritto, che puoi leggere nella raccolta delle prammatiche, e delle sicule sanzioni (55).

Dichiarati venali i feudi e qualunque giurisdizione an-

che del più alto sovrano impero, neppur rimase alla siciliana feudalità il prestigio de' titoli che eziandio, come in Napoli, furon oggetto di traffico per poca moneta della quale era avida la finanza. Insino all' anno 1600 i più illustri feudatarî non altro titolo aveano avuto che di Conti e Baroni, essendo riserbati quelli di Principi, Duchi, e Marchesi, a' Principi di Real sangue, e rare volte in poche eccezioni eransi conceduti a rinomati e nobilissimi feudatarî. Ma dopo del 1600 sursero in ogni punto della Sicilia Contadi, Ducati, Marchesati, Principati, de' quali a buon mercato facevasi acquisto (56). Così la finanza non era più importante mezzo di render forte e benefico il Governo per l' universale, bensì addivenne il suo più pericoloso strumento per screditarlo, invilirlo, dissiparlo e volgerlo a certa rovina.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Proprietà ecclesiastica — Che cosa s' intendesse per Chiese in tempo de' Normanni e degli Svevi — Diritti di regalia su di esse — Disposizioni di Federigo II per impedire l' accrescimento delle proprietà ecclesiastiche e per assoggettarle a tributi verso lo Stato. Altre sue disposizioni contra gli Ordini de'Templarî e degli Ospedalieri. Proprietà dell' Ordine Teutonico. Si narrano le vicende di tale Ordine per la Sicilia, dalla sua fondazione in sino a che in essa finì — Federigo III rinnova le disposizioni di Federigo II riguardo alle proprietà ecclesiastiche—Diritti di padronato regio sulle Chiese di Sicilia, investigazioni del governo per conoscere quali Chiese fossero di regio padronato — Beneficî di regio padronato e pensioni ecclesiastiche, che si conferiscono a stranieri. Inutili richiami de' Siciliani; provvedimenti anche inutili dati dal governo. Rovina in cui caddero le Chiese di Sicilia — Legge dell' *alternativa* nei beneficî, cioè che di due elezioni una si facesse a favore de' Siciliani: non fu sempre osservata — Disordini nelle pensioni ecclesiastiche—Fondazione di dodici commende dell'Ordine di S. Giacomo di Castiglia — Spogli delle sedi vacanti — Corte di Roma che grava di collette i beni ecclesiastici di Sicilia per guerre sacre — Si accennano le prelazie e i beneficî di regio padronato con la loro entrata. Segue l' accrescimento delle proprietà ecclesiastiche a malgrado di essersi rinnovate nel 1638 le disposizioni di Federigo II.

Togliendo ora a trattare di quanto concerne la proprietà ecclesiastica, uopo è ricordare quel che già scrissi di essa nel tempo de' Normanni e degli Svevi (57), presso dei quali per Chiese s'intesero allora gli arcivescovadi, i vescovadi e le badie, ed eran distinte col nome *capita ecclesiarum* a fin di far conoscere che le altre instituzioni religiose inferiori da loro dipendevano, in modo che i prelati godevano di tutte le prerogative de' feudatarî di primo ordine. Dissi anche che i soli Monasteri al tempo de' Normanni furono di Benedettini, Basiliani, Cisterciensi, e che gli Ordini militari instituiti contra gl' infedeli erano gli Spedalieri, e i Templarî, i quali molti beni aveano nelle regioni di Napoli e Sicilia, e ne spendevano le entrate fuori del paese. Le Chiese furon considerate tra le eminenti regalie del Sovrano, il quale sui loro beni conservò sempre il dominio diretto,

talchè, in tempo di sede vacante sino alla provvista della Chiesa, ne venne in prima affidata l' amministrazione ai baiuli, indi, per averne questi fatto iniquo profitto, a tre illustri ecclesiastici. Frattanto i Sovrani normanni furono larghissimi di concessioni alle Chiese, e maggiori acquisti di proprietà fecero gli ecclesiastici nei tempi degli sconvolgimenti che seguirono la morte di Guglielmo II. In ispezieltà oltremodo arricchivansi di beni i Templarî e gli Spedalieri sotto Re Tancredi, perchè favoreggiato lo aveano contra Arrigo Imperadore. Federigo II nel ricomporre le cose dello Stato, per vendicarsi degli ecclesiastici che aveano pigliate le parti del Pontefice in suo danno, tolse loro una quantità di beni e di feudi che o usurpati aveano o si avean fatto concedere, e richiamò in vigore gli statuti di Re Ruggiero, ne' quali era scritto dover qualunque Casa, ed Ordine religioso, il quale non prestasse tributi certi allo Stato, acquistar beni allodiali per successione o contratto, fatta solo eccezione delle permute di egual valore. Ma perchè non tornasse discapito di sorta alla pietà de' fedeli, prescrisse che i beni i quali ai luoghi pii esenti dal tributo o da militar servizio fossero lasciati con atti di ultima volontà, vender si dovessero tra un anno ed un mese (58) sotto pena di confiscazione a pro di altri luoghi religiosi non esenti da quella gravezza. Permise poi in favor loro le largizioni di mobili, fossero anche preziosi. Volle in cotal modo Federigo novellamente assoggettare al militar servigio i beni de' Templarî, degli Spedalieri, e di altri religiosi Ordini che si erano francati.

Inoltre obbligò tali Ordini nel 1232 a rilasciare a pro del fisco tutt' i beni che possedevano contravvenendo alle leggi di Ruggiero e del primo Guglielmo, e per acquisti fatti in tempo di Re Tancredi e della Madre del pupillo Guglielmo III. Il solo Ordine religioso non compreso in tali disposizioni fu quello de' Teutonici, che parteggiò sempre per la casa Sveva, e di esso solo, per quanto riguarda le cose di Sicilia, credo util cosa qui riportare notevoli particolarità, le quali sono state del tutto trasandate da quanti autori di proposito hanno scritto sui militari Ordini (59).

Nel recinto delle mura di Palermo dappresso alla porta delle Therme, di poi appellata Termini, fondava nel 1150 un' illustre Chiesa e Monistero di Cisterciensi, sacro alla Santissima Trinità, il rinomato Matteo Ajello di Salerno, il quale dalla condizion di notaio salì ai più alti gradi e alle maggiori dignità dello Stato nel tempo di Guglielmo I, fino a diventare gran Cancelliere del Regno sotto il secondo Guglielmo. Nel medesimo anno 1150 Guglielmo I con ampia liberalità tal fondazione dotava. Moltissimi beni possedeva il Monistero della Trinità allorquando se gli aggiunsero le possessioni ed i molti tenimenti che gli donò a' 12 Novembre del 1194 Rainaldo di Moac Conte di Ariano Maestro Contestabile e Maestro giustiziere di Arrigo VI Imperadore. Ma non godettero i Cisterciensi per lunga stagione di tanta fortuna, chè lo stesso Arrigo li discacciò dal Monistero siccome quelli che erano a lui contrarî, e ligî d' altronde del Romano Pontefice.

Era in quei tempi, come ognuno conosce, sommo il fervore in tutt' i popoli cattolici di guerreggiare contra gl' infedeli; donde le crociate e i militari ordini. Caduta che fu Gerusalemme nel 1099 in potere di Goffredo Buglione e dei tanti venturieri che all' impresa seguìto lo aveano, molti di essi ivi restarono, e tra gli altri ci ebbe un pio uomo tedesco di nazione, il quale fabbricò un Ospedale con una cappella dedicata alla Vergine Maria, per accoglìervi i pellegrini della sua patria (60). Sì piccolo spedale s' ingrandì fra poco tempo per opera di onorevoli uomini, e dell' entusiasmo che le menti agitava di avere colà un punto d' appoggio per continuare le religiose imprese; e però si formò in congrega con regole certe e persone che vi soprantendevano; e siffattamente crebbero i congregati e si condussero con valore nei varî fatti d' armi, che il Duca Federigo di Svevia, uno dei supremi capitani degli eserciti di Terrasanta, mandò messi ad Errigo VI Imperadore, i quali esposero le gesta di quei valorosi e caritatevoli uomini, e il grande sollievo che arrecavano alle cristiane genti; per le quali cose a militare cavalleresco Ordine conveniva innalzare quella instituzione. Il che Papa Celestino III a preghiera di Cesare concedette nel 1191; ed ebbero essi statuti proprî ed abito particolare, e presero

nome di *Cavalieri del militare Ordine Mariano* o *di S. Maria Teutonica*. Fu l' Ordine diviso in cavalieri militari ed ecclesiastici : l' ufizio di questi ultimi era di ammaestrare i cavalieri e i servienti dell' Ordine nelle cose religiose, amministrare i Sacramenti nell' ospedale, come anche ai cavalieri d' arme, recitare i divini ufizî nella Chiesa, ed aver cura di essi. Negli statuti il Pontefice prescrisse le norme che dovean serbare nel governo dei poveri e degl' infermi, conformi a quelli degli Ospedalieri di S. Giovanni. Per quanto riguardava la milizia e il sacerdozio dell' Ordine, adottò lo statuto dei Templarî, sicchè quello che in tali due Ordini era distinto nel Teutonico si unì. Da principio il Re di Gerusalemme e gli altri Principi del cristiano esercito non crearono oltre a quaranta cavalieri Teutonici, tutti di nobili famiglie. Il loro primo Gran Maestro fu Enrico Walpot. Dopo la conquista di Tolemaide, detta poscia S. Giovanni d' Acri, ivi si stabilì l' Ordine Teutonico, donde i suoi cavalieri si dissero anche Tolemaidi.

Arrigo Imperadore scacciati avendo, come dissi, i Cistercieusi, si fecero i cavalieri Teutonici a pregarlo che avesse lor conceduto il Tempio ed il Monastero della Trinità in Palermo; il che egli accordava, e di tal concessione fu spedito il diploma nel dì 18 Luglio del 1197 nel quale partitamente sono indicati e i beni donati e i varî privilegî; e poichè credo tal documento assai importante per la storia della Teutonica instituzione trattando di un rilevante avvenimento sei anni dopo della sua fondazione, così lo trascrivo in apposita nota (61).

Preso ch' ebbero possesso i cavalieri Teutonici di quella Chiesa e Monistero, al nome, che già la medesima avea, della SS. Trinità, quello aggiunsero di *mansionis* o magione, che è a dire Ospizio per quei del loro Ordine, e così il luogo chiamasi anche oggidì. Tantosto la casa Teutonica in Palermo riceveva donazioni non poche dalla pietà de' Siciliani. E venuto a regnare Federigo II non solo confermò la paterna concessione con ispeciali suoi diplomi del 1203, 1206 e 1219 (62) ma molti altri beni vi aggiunse, in ispezieltà il villaggio di Miserella, poco distante dalla città di saracenica ori-

gine detta *Misilmir* poi Misilmeri, e inoltre il Casale di Polizzi, in Valle di Noto; ed una propria barca, perchè i Teutonici liberamente se ne servissero per la pesca. Donò loro medesimamente l' Ospedale di S. Giovanni de' Leprosi fuori le porte di Palermo, affinchè lo reggessero non solo ma lo ampliassero bensì per l' uso a cui era destinato. Il quale ospedale con la sua Chiesa fondato e dotato aveano successivamente i Conti di Sicilia Roberto Guiscardo e Ruggiero; e i Re Ruggiero e Guglielmo di molti beni lo arricchirono e tra gli altri de' Casali di Meseralmet, Butont, Gurfe, Margane e Realginet (63). I Sovrani svevi successori del secondo Federigo confermarono quanto da costui e da Arrigo erasi conceduto alla Teutonica casa, e le furon larghi di varie altre concessioni di beni e di esenzioni di dazî, in ispezieltà delle collette, secondochè è manifesto da' diplomi di Manfredi Re, del 1258 e 1262. Carlo I d' Angiò nessuna donazione fece a' Teutonici nel breve tempo che regnò in Sicilia: pertanto non ebbero essi a soffrire alcuna cosa, e varî acquisti in vece vi andaron facendo per l' altrui liberalità.

I primi aragonesi Sovrani confermaron sempre quanto dagli Svevi erasi operato a pro de' Teutonici, e varie donazioni e privilegî vi aggiunsero, il che è aperto dal diploma di Re Giacomo de' 22 Febbraio del 1285, e da quelli di Federigo III di Dicembre 1295, di Pietro degli 11 Febbraio 1334, e di Ludovico di Dicembre 1346 (64), di talchè lungo sarebbe il narrare i varî beni che possedevano i Teutonici, gli acquisti che sempre più dilatavano, le varie esenzioni di dazî, la libertà dei traffichi, i dritti di tagliar legna e gli altri simiglianti favori che godevano.

È noto come il Teutonico Ordine prosperasse sempreppiù nelle orientali regioni, e come di là uscendo stabilisse da prima la sua sede in Venezia e cominciasse ad operare in Europa, segnatamente scacciando i pagani dalla Prussia e prendendone possesso. Fabbricarono intanto nel 1309 presso la Vistola la città di Marien-bourg, destinandola a sede dell' Ordine, ove dimorar dovea il loro Gran Maestro. S' impadronirono della Livonia e della

Curlandia ed invasero la Russia introducendovi la cattolica religione. In altre regioni di Europa propagavasi del pari la milizia Teutonica godendo da per tutto privilegî ed immunità (65). Furono regolati i Teutonici di Sicilia, comechè facessero parte e formassero provincia dell'Ordine, da un capo detto Gran Precettore o Precettore provinciale, il quale mancando, erane eletto un altro dai cavalieri della casa della Magione di Palermo e confermato dal Gran Maestro dell' Ordine. Nelle case suffraganee nella stessa Sicilia ci avea Precettori semplici. Ebbero i Teutonici a soffrire non pochi danni nelle perturbazioni che agitarono il reame dopo la morte di Federigo III sino a che Re Martino e la sua consorte Maria varî provvedimenti emisero a pro di essi, sì per confermare le disposizioni de' loro predecessori, sì, ed avvenne ciò propriamente a' 3 di Aprile del 1395, per non far vieppiù disperdere e andare in rovina i beni dell'Ordine. Aggiungneva lo stesso Monarca nel dì 16 Agosto del seguente anno altro provvedimento perchè fossero loro restituiti i beni usurpati da varie persone, ancorchè erano dalle mani di quelli caduti in poter del fisco per delitto di fellonia. E di vantaggio a' 17 Gennaio del 1397 (66) donò all' ordine la Chiesa e il nosocomio di S. Maria Maggiore di Girgenti già confiscata con altri beni al ribelle Conte di Modica Andrea di Chiaromonte punito coll' estremo supplizio. E in tutti questi provvedimenti parla con rispetto sommo dell' Ordine e ne loda le virtù.

Alfonso con diploma de' 20 Febbraio del 1422 confermava quanto dai precedenti Sovrani si era fatto, e in varî tempi tanto egli quanto i suoi successori infino a Ferdinando nel 1485 accrebbero i privilegî dell'Ordine per esenzioni non solo de' dazî stabiliti nel reame, ma eziandio delle collette che sui beni degli ecclesiastici il sommo Pontefice andava imponendo per le guerre contra gl' infedeli.

Ebbe la casa della Magione molte Chiese a sè suffraganee coi corrispondenti beni, e furono le seguenti (67) senza contar la Chiesa ed ospedale di S. Giovanni dei Leprosi: la Chiesa di S. Maria la Lamanna nella Città di Messina - la Chiesa di S. Barbara nel Castello di Paternò -

la Chiesa della SS. Trinità nella Città di Noto - la Chiesa di S. Leonardo e S. Elisabetta nella terra di Avola - la Chiesa di S. Maria la Lamanna nel Castello di Gerace - la Chiesa della SS. Trinità nella Città di Polizzi - la Chiesa di S. Elisabetta nella Città di Corleone - la Chiesa di S. Maria dei Miracoli nella Città di Castronuovo - la Chiesa di S. Andrea nella medesima Città - la Chiesa della SS. Trinità nel Castello di Margana - la Chiesa di S. Giovanni nella Città di Girgenti - la Chiesa di S. Margarita nella Città di Sciacca.

Frattanto essendo gran Precettore Enrico Hoëmeister, i beni dell'Ordine andarono in rovina, molte proprietà furon da lui alienate senza assentimento del Gran Maestro, ed altre danneggiate, sicchè i cavalieri ne mossero querela non meno al Pontefice che al Gran Maestro, e fu deputato qual visitatore a verificare tali cose Guglielmo Weiblingen Commendatore di Longobardia (68). Gravi opposizione faceva Hoëmeister, le quali dopo certi procedimenti furono rimosse, prescrivendosi da Re Ferdinando a' 4 Gennaio del 1492 che si eseguisse la visita (69). Allora Hoëmeister guardando a' mali che gli soprastavano rassegnò la Precettoria nelle mani del sommo Pontefice Innocenzio VIII che ne dispose in commenda a pro del Cardinale Rodrigo Borgia nel 2 Marzo del 1492 (70). Elevato al Pontificato il Borgia, sotto il nome di Alessandro VI, nel mese di Agosto di quell' anno 1492, dispose tantosto della commenda della Magione in favore del Cardinal Sanseverino, dal quale rinunziatasi passò ad altri. Il Re intanto poneva sotto sequestro i beni de' Teutonici in Sicilia. Ma gli elettori del Sacro Romano impero insistevano presso Re Ferdinando perchè fosse tornata la casa all'Ordine, ed il Papa al contrario nel dì 11 Marzo del 1495 ne conferiva la commenda al Cardinale Alfonso di Aragona, figliuolo bastardo di Re Ferdinando, Vescovo di Cesaraugusta, presso di cui, come scrive Rocco Pirro, si riunivano quasi tutti i beneficî di Sicilia (71). Seguitavano intanto più vivamente le istanze del visitatore Teutonico Adolfo Gerolzegh perchè si restituisse la casa della Magione alla primiera condizione. Fu il piato da prima discusso in Sicilia, poi in Madrid, e venne dalla suprema Aula deciso nel dì 26 Maggio del 1496, udite le parti,

in favore di Alfonso. Le ragioni che si fecero valere per costui furono la concessione fattagli dal Papa (72). Non perciò si ristette il visitatore dalle cominciate istanze, e sulle nuove sue querele il Re a' 9 Gennaio del 1498 fermò concordia per la quale al visitatore si desse a titolo di pensione una somma di 100 scudi d' oro all' anno, e che morto il commendatario Alfonso, l' Ordine Teutonico senza contraddizione alcuna si valesse de' suoi diritti (73). Alfonso veniva eletto Vescovo di Monreale da Giulio II ritenendo il Vescovado di Cesaraugusta e gli altri beneficî che avea in Sicilia e in Ispagna, e da poi essendo morto a' 20 Febbrajo del 1520, Carlo V dispose della commenda della Magione a pro di Gironimo di Valenza, e dopo di costui le elezioni del Re con conferma del Papa caddero quasi sempre sopra stranieri. Così i Teutonici uscirono di Sicilia dopo esservi stati per ben tre secoli. Molto si è scritto dell' ambizione e crudeltà dell' Ordine Teutonico, per le quali cose fu odiato e temuto dai suoi vicini; ma in Sicilia i Teutonici furono pii e benefici verso de' poverelli, e si guadagnarono l' affetto dell' universale. Niun siciliano scrittore riferisce cosa ad essi contraria, i diplomi de' varî Sovrani ragionano delle loro virtù, e da ultimo rimane tuttavia una lettera scritta dal Senato di Palermo nel dì 28 Febbraio del 1501 a Filippo Arciduca d'Austria, marito di Giovanna figliuola di Re Ferdinando il Cattolico, affinchè avesse interceduto presso del medesimo per restituirsi la casa della Magione al Teutonico Ordine. E in tale lettera che in apposita nota trascrivo (74), si parla con vivacità non meno della virtù dei Teutonici, ma eziandio del bene che ne veniva al pubblico, soprattutto per le elemosine e le altre beneficenze che praticavano. E di fatti riuscì di danno all' universale la espulsione de' Teutonici, perocchè dati quasi sempre in commenda i beni che possedevano, come dissi, a persone straniere o che poche volte risedevano in Sicilia, l' entrata era spesa in estranei paesi.

Molte volte il Papa gravava siffatta entrata di forti pensioni, talora di scudi cinquemila all' anno (75). I beni della commenda erano poi non solo malamente amministrati, ma dissipati per un verso, e per un altro usurpati,

e per far cessare le usurpazioni, inutili provvedimenti diede il governo, ed inutili scomuniche fulminò il Pontefice (76). L'ultimo abate commendatario fu Carlo Lotharingio nel 1689; ma al tempo delle guerre della successione di Spagna, i beni di essa commenda furono sequestrati, e, morto il Lotharingio nel 1715, caddero sotto l'amministrazione del fisco. Dopo tutte le vicende da me narrate e le molte dissipazioni avvenute, la commenda della Magione nel 1715 appena possedeva beni che davano una entrata di 4444 once, gravata di 1439 once di pesi (77).

Ma ripigliando la narrazione di quanto in generale riguarda alle proprietà ecclesiastiche, è da sapere che le disposizioni di Federigo II per restrignerne i molti acquisti riuscirono efficaci sotto il regno di Corrado e di Manfredi. Venuto Carlo d'Angiò, perdettero esse ogni vigore: e le Chiese di ciò si giovarono per fare di altri grandi acquisti. Or a malgrado che i primi Sovrani aragonesi temessero di disgustare la irata Corte di Roma, pure nei disordini della rivoluzione furono le Chiese senza alcun ritegno spogliate di molti beni e feudi, di taluni dei quali il fisco, e di taluni altri s'impossessarono potenti persone. Inoltre Federigo III con proprio capitolo (78) rinnovando gli ordinamenti dello svevo Imperadore dispose che le Chiese fossero obbligate di vendere fra un anno ed un mese dal giorno dell'acquisto tutti quei beni che a qualunque titolo loro pervenissero stando il prezzo in luogo della cosa. Che la vendita si facesse a sudditi demaniali o feudali secondo i luoghi nei quali i beni erano; altrimenti si rivocassero al demanio regio o feudale. Comechè questa legge sembri dettata dalla ragione di non *volere quel Re che si diminuisse non solo il regio demanio, ma eziandio quello de' feudatari e borgesi*, pure in fatti era diretta a non fare maggiormente distendere le proprietà ecclesiastiche, le quali sottraevano dalla libera circolazione immensa quantità di beni. Ma gli sconvolgimenti ai quali soggiacque il reame, furono di grandissimo ostacolo alla esecuzione di tale ordinamento. Intanto nella pace di Castronuovo nel 1303 fu prescritto che alle Chiese siciliane fosser renduti tutti quei beni che per effetto della ribellione loro erano stati tolti: e così fu fatto (79).

A quanto dissi di sopra circa le varie fondazioni di Chiese o di altri luoghi pii, fatte dai Re di Sicilia, ora aggiungi che cominciò ad avvenire non poca confusione circa la elezione de' prelati, e fu certamente un gran passo quello dato da Re Martino di elegger egli stesso il prelato nelle Chiese di diritto di patronato del Sovrano (80), il quale modo di elezione si cangiò poscia in sistema, sicchè lo stesso Pontefice Innocenzio VIII riconobbe nei Re di Sicilia il diritto di nominare il prelato in quelle Chiese delle quali costasse il diritto reale di patronato. E tal concordato in modo anche più solenne confermarono Adriano VI nel 1525, Clemente VII nel 1529, e Paolo III nel 1356 (81). Per tale ragione si fecero in quei tempi accurate investigazioni intorno alle Chiese di Sicilia per conoscere quali fossero di diritto patronato, e siffatte investigazioni riguardarono in gran parte i *Capibrevi* ecclesiastici di Luca Barberi compilati sotto Ferdinando II, de' quali ho di sopra ragionato. E sotto Carlo V avendo il Parlamento nel 1520 (82) richiesto che dei patronati si avesse una dichiarazione più distinta e generale, cominciò a farsi; ma pei varî ostacoli incontrati, non prima del 1553, essendo Vicerè Vega, fu menata a compimento, e un proprio registro si compilò nel quale furono descritti i vescovadi tutti, le abbadie, i beneficî di regio padronato, e di esso il Fazzello nella fine della sua storia inserì ordinato ragguaglio.

Ma mentre che davansi provvidenze a fin di accorrere ad un inconvenierte, un altro ne stava in campo e non meno grave, che le prelazie si conferivano a stranieri, e che il Papa gravasse i beneficî di pensioni a favore di straniere persone. Alfonso nel 1418 (83) pubblicò una prammatica nella quale era inserito un antico editto de' regni di Spagna, che prescrivea niuno straniero di qualsiesi grado, fosse anche Cardinale, potesse nel regno ottenere beneficî o pensioni, ad eccezion di quegli che vi avessero dimorato per dodici anni continui: che fossero tutti i beneficî e le pensioni conferite ai regnicoli. Inoltre lo stesso Alfonso sequestrò l'entrata di tutte le Chiese che non fossero possedute da' Siciliani. Ma tali disposizioni di niun effe tto riuscirono, che anzi fin da quando i Re di Spagna cominciarono a prov-

vedere le Chiese di regio patronato in Sicilia, divenne più grave l' inconveniente di conferirle a stranieri. Vivissime istanze fecero all' uopo i Parlamenti, ma sempre invano. Alfonso e Re Giovanni nel 1459 (84) promisero serbarsi le regole a favore de' Siciliani, ma la promessa non fu adempiuta. A' 18 Maggio del 1481 si rinnovarono e più vivamente i richiami del Parlamento: il quale espose i beni dei luoghi sacri andare in rovina, non decorati, non riparati i tempî e quasi tutti distrutti, rilasciata ogni disciplina, abbandonato il culto perchè le Chiese erano in mano di stranieri pastori sconosciuti e lontani, i quali tutte le entrate fuori del regno consumavano. Aggiunse anche il danno che derivava dal darsi in commenda molte prelazie ed assegnarsi su di esse grosse pensioni. Ferdinando II dispose in vista di tali giuste querele di darsi le dette dignità in titolo e non in commenda, e che i prelati facessero residenza nel regno. Ma nulla avendo fruttato siffatte prescrizioni, si fecero più gravi i clamori, sicchè a' 30 Giugno del 1503 dal Re fu ordinata l'*alternativa*, cioè a dire che di due elezioni di prelature o benefizî di regio patronato ne sarebbe fatta una in persona di un siciliano riputato degno (85). Ma lo stesso Ferdinando non solo non osservò quest' alternativa, ma riunì nelle mani del suo figliuolo Alfonso Cardinal d' Aragona, come dissi, quasi tutti i beneficî del regno (86). Nè sotto i Sovrani che gli succedettero furon minori i disordini, chè sempre vedi ripetersi, ed inutilmente, i richiami per osservarsi l'alternativa, e non aver mai avuto fine le esposizioni della rovina in che erano le siciliane Chiese (87).

Ancora il Pontefice assegnava molte e grosse pensioni sugli stessi beneficî, e non appena moriva colui al quale eran date, che tosto altri gli succedeva, e sempre erano stranieri dimoranti nel regno: giunsero le cose a tal punto che eziandio senza l' assentimento del Re e dei prelati il Papa assegnò di tali pensioni sui beneficî. Anche inutili rimostranze vedi essersi fatte sul proposito (88).

Supplicava il Parlamento nel 1534 l'imperador Carlo V perchè s' instituissero trenta commende dell' Ordine di S. Giacomo di Castiglia, da conferirsi a Siciliani, proponendo per tale instituzione d' imporsi *pensioni* del quin-

dici per cento sui beneficî vacanti; ma Carlo non si pronunziò in modo diffinitivo (89). E dopo le molte istanze del medesimo Parlamento, sotto il regno di Filippo II ai 18 Settembre del 1564, con una parte dell'entrata delle prelature di regio patronato furono fondate dodici commende di quell'Ordine, a condizione che una metà di esse soltanto fosse data ai Siciliani (90).

In Napoli furono esposti i beneficî ecclesiastici agli stessi disordini che in Sicilia, ed ove anche conferivansi ai regnicoli, era questo il più delle volte specioso pretesto per eludere la legge, perocchè o non vi prestavano i Napoletani che il nome, oppure ricevevano assai scarso emolumento a condizione che la grossa entrata del benefizio andasse al prelato straniero.

Quanto agli spogli delle sedi vacanti, era antico diritto, come dissi, dei nostri Re di amministrar l'entrate e di appropriarsi i beni dei prelati defunti. Martino tornò le cose alla condizione del tempo de' Normanni e degli Svevi. Alfonso n' ebbe eziandio un' espressa concessione dal Pontefice Eugenio per compensarlo di aver ricuperata al dominio della Chiesa la Marca di Ancona (91). Il Parlamento, ignorando tale concessione, faceva istanze nel 1452 che i beni ereditarî de' prelati si lasciassero alle loro Chiese o a quelli a' quali spettassero; ma Alfonso rispose ch' ei di tali cose disponeva per *provvisione apostolica* (92).

Si mantennero sempre i Re di Sicilia nel possesso di tale diritto, e fu ai 15 Aprile del 1633 con espressa prammatica fermato il modo come amministrarsi gli spogli delle sedi vacanti appartenenti alla Regia Corte (93).

Ma la Santa Sede, oltre delle pensioni, delle mezze annate e di altre simil cose, gravava spesso i beni ecclesiastici per guerra sacra contra gl' infedeli. Di che piace addurre gli esempî dell' anno 1435, in cui furono assoggettati ad una colletta di ben centomila scudi, le quali collette si ripeterono in diversi intervalli tra il detto anno e il 1499 (94).

A quanto ascendesse la proprietà ecclesiastica in Sicilia non può farsene il computo nè anche per approssimazione. Non si conobbe mai quella dei moltissimi monasteri, nè delle parrocchie e di altri ecclesiastici luoghi.

*

Il Masbel ci ha tramandato (95) uno stato dell' anno 1694 di tutte le Prelazie, Abbazie, Priorati, Commende, e altri beneficî di regio patronato e delle loro entrate che stimo utile cosa di qui riportar brevemente.

Nome della Chiesa	*Rendita calcolata in scudi.*
Arcivescovato e Metropolitana di Palermo dotato di molti beni da Roberto Guiscardo, dalla moglie di costui Sicalgaita e da Ruggiero (96).	22750
Arcivescovato di Messina eretto nel 1096 dal Conte Ruggiero.	11617
Arcivescovato di Monreale fondato da Guglielmo II nel 1170.	55000
Vescovato di Catania fondato dal Conte Ruggiero nel 1091.	19354
Vescovato di Siracusa fondato e dotato dallo stesso Conte Ruggiero nel 1093.	4138
Vescovato di Girgenti fondato dallo stesso Conte nel 1093.	16250
Vescovato di Patti fondato dallo stesso Conte.	10814
Vescovato di Cefalù fondato da Re Ruggiero nel 1130.	9435
Vescovato di Mazzara fondato dal Conte Ruggiero nel 1093.	13550
Vescovato di Lipari: in origine fu Badia, poi venne fondato e dotato dal medesimo Conte Ruggiero nel 1088 (non se ne indicò la rendita).	
Vescovato di Malta: possedeva in Sicilia beni che davano la rendita di scudi.	3150
Archimandrita di Messina.	6036
Abbazia o Cappellania Maggiore di S. Lucia.	1555
Abbazia o commenda della SS. Trinità de' Teutonici della Magione.	10060
Abbazia di S. Maria d' Altofonte.	2202
Abbazia di S. Pietro e Paolo dell' Itala.	2750
Abbazia di S. Maria della Noara.	2907
Abb. di S. M.ª di Rocca Madore (non si sa la rendita)	
Da riportarsi.	191,568

	Riporto Sc. 191,568
Abbazia di S. Pietro e Paolo della Forza – di Agrò.	1050
Abbazia di S. Maria di Gela.	1000
Abbazia di S. Maria di Mandanici.	235
Abbazia di S. Michele Angelo di Trahina.	1587
Abbazia del SS. Salvatore della Placa.	600
Abbazia di S. Filippo d' Argiron.	1580
Abbazia di S. Maria di Rocadìa.	1052
Abbazia di S. Maria di Bordonaro.	400
Abbazia di S. Nicolò La-fico.	262
Abbazia di S. Maria d' Ambula (97).	93
Abbazia di S. Maria di Terrana.	1500
Abbazia di S. Gregorio lo Gibiso.	600
Abbazia di S. Maria di Novaluce.	2175
Abbazia di S. Maria dell' Arco.	2262
Abbazia di S. Anastasia.	400
Abbazia di S. Niccolò lo Reale in Mazzara, che unita era alla Ciantria di Palermo.	360
Abbazia della piana di Melazzo (non s' indica la rendita).	
Abbazia di S. Angelo di Brolo.	1175
Abbazia di S. Croce di Polizzi.	25
Abbazia di S. Lucia di Noto.	207
Abbazia di S. Maria di Fossanova.	4000
Abbazia di S. Giovanni degli eremiti di Palermo.	1500
Abbazia di S. Filippo lo grande in Messina.	107
Abbazia di S. Caterina di Linguagrossa (si dicono incerti gl' introiti).	
Priorato di S. Andrea di Piazza.	1397
Priorato della SS. Trinità della Delia.	527
Priorato di S. Maria di Gurgitabus.	590
Priorato di S. Croce in Messina.	467
Priorato di S. Giacomo di Altopasso.	40
Arcidiaconato di Girgenti.	282
Decanato di Girgenti.	925
Commenda di S. Calogero.	1775
Ciantria della Chiesa di Palermo.	315
	Da riportarsi. 220,056

Riporto Sc.	220,056
Ciantria di S. Pietro del Regio Palazzo di Palermo.	752
Cappellania di S. Giovanni Evangelista del Regio Palazzo di Messina.	105
Beneficio di S. Pangrazio.	400
Idem di S. Angelo di Scopello.	250
Idem di S. Maria dell' Itria.	275
Idem di S. Lorenzo di Marsala.	7
Idem di S. Caterina di Belice.	400
Idem di Nostra Signora della Candelora di Messina.	65
Idem, cioè Regina Costanza in Catania.	50
Idem della Scola o Moschita dei Giudei in Girgenti.	40
Idem, ossia Cappellania della SS. Trinità e S. Antonio nell'Osteri e Adoana di Palermo.	45
Abbazia di S. Maria la Grotta (non s'indica la rendita).	
Totale.	222,425

Nè può farsi il computo di tutte le altre proprietà destinate a beneficî di patronato particolare de' Comuni e delle private famiglie, le quali ne fondavano di molte, nè delle altre proprietà ad ecclesiastici usi destinate.

Vedeva il Governo l'accrescimento delle ecclesiastiche proprietà per ogni verso, ma non avea la forza di far rispettare gli ordinamenti dello svevo Imperadore e di Re Federigo III, de' quali ho tenuto ragionamento. Pure ai 31 Luglio del 1638 si fece una prammatica per non darsi permissione dal Viccrè di trasferirsi beni feudali alle Chiese ed alle mani morte (98), e nel dì 4 Giugno del 1651 un' altra prammatica si aggiunse (99). Nella medesima fu dichiarato che pei Capitoli del Regno, per le prammatiche e le regie lettere, stava disposto; Che gli ecclesiastici e le mani morte non potevano posseder beni feudali, meri e misti imperî e titoli; Che in disprezzo di tal disposizione le suddette persone incapaci li possedevano senza alcuna sovrana permissione con grave pregiu-

dizio del patrimonio fiscale e della regia giurisdizione; Che per tanto disordine restavano tenute le Chiese e le mani morte a rivelare fra quindici giorni al Tribunale del patrimonio i feudi, i beni feudali, i meri e misti imperi e il titolo che possedevano; Che fra lo stadio di altri tre mesi dovessero vendere siffatte cose; altrimenti non vendendosi s' intendevano al fisco incorporati. Ma anche tal disposizione rimase inutile, e le proprietà ecclesiastiche si accrescevano da pertutto per andamento del secolo, e per mancamento di forza nel governo.

Digitized by Google

CAPITOLO IV.

Proprietà demaniale -- Che cosa s'intendesse per Demanio dello Stato -- Altri demanî -- Ciò che avvenne dei beni de' Francesi dopo del Vespro Siciliano -- Sistema di confiscazione di Federigo III riguardo alle mogli e ai figliuoli de' condannati a tal pena. Altre disposizioni di Martino riguardo alla confiscazione Inconvenienti che derivavano dall' Azienda de' beni confiscati - Sistema di confiscazione per delitti di eresia. Tribunale della Santa Inquisizione, che di tutt' i beni si impossessa senza pagare i debiti che su di essi gravavano e senza restituire le doti alle mogli de' condannati e dar gli alimenti a' figli di essi -- Demanî de' Comuni, de' feudi, e delle Chiese -- Sistema di *colonie*, origine di tali contratti; danno che n' è risultato -- Economia delle foreste, disordini nei quali è stata -- Miniere. Si ricordano le disposizioni del Diritto romano relativamente alle miniere; gli usi feudali: speciali leggi per la Sicilia -- Proprietà considerata nel privato interesse che si lega alla generale economia -- Cagioni per le quali tale proprietà era in rovina -- Estese proprietà possedute dai Sovrani. Feudalità: danni che arreca alla privata e libera proprietà. Mancamenti di diritti e sicurezza -- Ordinamenti di Federigo III pel pagamento dei debiti e per la spedita decisione delle cause. Ciò che fece Martino. Prescrizione. Stato infelice de' procedimenti giudiziari. Riforme fatte da Alfonso: riescono in parte inutili. Danni all' amministrazione della giustizia e disordini alla economia pubblica che provvengono dalla vendita delle cariche giudiziarie -- Prestito in moneta considerato per usura. Bolla del Papa promulgata da Alfonso riguardo ai censi: effetti che produsse; contratti di *soggiogazioni*, danno alla proprietà -- Leggi speciali pei creditori e debitori, estremi rigori e rilasciatezza -- Altre disposizioni pei debiti -- Fori privilegiati -- Uficiali della Santa Inquisizione che si fanno cedere crediti per astringere nel foro del loro Tribunale i debitori -- Cause de' Siciliani da non poter essere decise fuori di Sicilia - Pubblici registri riguardo a' pesi, a' debiti, e a' passaggi della proprietà.

Per quanto concerne alle proprietà demaniali, dissi di sopra che la voce *demanio* era a quei tempi vaghissima e per lo più adoperata per indicare le Città soggette immediatamente al dominio del Re. Nondimeno si conobbero in Sicilia, siccome altrove, i varî demanî appartenenti ai Comuni, ai feudatarî, ed alle Chiese.

Nei casi di ritorno delle feudali cose allo Stato, e di confiscazioni per delitti che a tal pena portavano, erano i feudi e le proprietà tra i provventi della finanza. Il demanio della finanza siciliana, espulsi che furono i Francesi, chiamò a sè tutt'i beni che costoro tennero, e si andaron promovendo varie ragioni perchè coloro che si fossero impossessati de' beni de' Francesi li rilasciassero al fisco; dal che derivarono moltissime inquisizioni per parte degli uficiali della finanza, e clamori e reclami per parte del popolo. Re Giacomo prescrisse (100) che solo i beni stabili fossero restituiti al fisco, e che non si molestasse alcun detentore dei beni mobili. Ma duro oltremodo era allora il sistema della confiscazione dei beni, e frequenti erano queste nelle varie fazioni e perturbazioni che agitarono lo Stato. Federico III dispose (101) che si prestassero gli alimenti alle mogli di coloro, i beni de' quali per delitti di fellonia si fossero al fisco devoluti, purchè i mariti fossero viventi e non avessero esse alcuna parte avuta in tali delitti: che se quegli fossero morti senza figliuoli, si restituissero loro le doti; se figliuoli vi fossero, si desse una terza parte dei beni alla moglie, e sulla rimanente si prestassero dal fisco gli alimenti alle sole figlie femmine, esclusi sempre i maschi. Martino ai rigori esistenti aggiunse che gli agnati e i cognati, di qualsiesi sesso, fossero esclusi dalla successione dei ribelli e traditori del Re; che non fosse necessaria la sentenza di confiscazione nei fatti manifesti e notorì; che pel fatto istesso si chiamassero i beni al fisco, fossero anche feudi aviti o di nuova concessione od acquisto; che a vantaggio del fisco si vendessero i beni (102). Un' azienda a parte ci avea per amministrare i beni confiscati, ma gli uficiali e i giudici di essa non avean salario dal Governo, e quindi commettevano infinite vessazioni, ora appropriando al fisco beni che non gli eran dovuti, ora non pagando i creditori, ed altri simiglievoli soprusi commettendo. Il Parlamento nel 1515 se ne dolse, ed inutilmente (103); perocchè i mali continuarono a malgrado che il Re avesse assegnato il salario agli ufiziali ed ai giudici. Ma in questo tempo un altro inconveniente sorgeva e fecondo di tristi conseguenze. Per delitti di eresia era anche comminata la pena di confiscazione dei

beni. Il nome di eresia era vaghissimo, e il Tribunale della Santa Inquisizione gli dava illimitata estensione. Confiscati che erano i beni, negava il pagamento ai creditori sotto sembiante che aveano essi contrattato cogli eretici, sicchè d' ogni cosa impossessavasi quel tribunale! I Siciliani si dolsero e senza alcun frutto di tale operare: la Santa Inquisizione era formidabile: vanamente si fecero istanze a Ferdinando II nel 1515, esponendo esser tal oprato contra la buona fede del contratto, ignorar le persone al tempo di esso se il debitore si lordasse poi del delitto di eresia; la condanna posteriore non poter diventare *retroattiva*; restare inceppato il commercio, e le negoziazioni del regno (104). Nel 1523 si ripetettero, e più vive, le istanze, su di che Carlo V rispose che egli assentiva purchè vi concorressero la buona fede e la prescrizione di trenta anni (105). Erano giunte le cose a tal punto che anche alla moglie *cristiana* e *fedele* non si restituivano le doti, ed a' figliuoli miseri ed innocenti del condannato negavasi scarso alimento! Agl' immensi clamori si mosse Carlo V nel 1523 a disporre che si restituissero le doti costituite prima del commesso delitto; ma riguardo a' figliuoli si riserbò di scriverne al Papa (106).

Intorno a' demanî dei Comuni, dei feudi, e delle Chiese, piace qui ricordare che essi giacevano in rovinosa condizione; su taluni esercitavano i Comuni certi usi di pascere, far legna, attinger acqua, ghiande, ed altre cose simili. Talune altre terre erano possedute in comunione sicchè più persone vi esercitavano diritto di condominio o di varie servitù. Estesi campi erano in tal modo condannati, nè mai provvida legge venne a sottrarli da tale stato per renderli a miglior condizione con utilità dell' universale e delle private persone. Ma il sistema delle *colonìe* fu uno de' più gravi danni per immense proprietà e per l' agricoltura. Conoscesi tal sistema in Napoli sotto il nome di *colonìe perpetue;* in Sicilia fu detto *colonìa* e spesso anche impropriamente *censo* ed *enfiteusi*. Ho detto impropriamente perchè le *colonìe* non hanno le qualità di siffatte contrattazioni; ma perchè meglio si conosca delle colonìe, e qual fosse la origin loro, stimo util cosa riportare quanto in proposito ne scrisse il Gagliani (107).

» In ordine poi all' agricoltura, primaria sorgente di ric-
» chezze nell' isola, essi (parla de' Normanni) vollero
» adottare il sistema di quei contratti *coloniali* le di cui
» condizioni devono essere attribuite agli arabi. Poichè è
» certo che questi furono ignoti ai Romani ed ai Bizan-
» tini, si risentono abbastanza dell' indole di un popolo no-
» made e trovansi usati da tempi immemorabili nei campi
» che conservarono denominazione saracina e in molti altri
» che furono ridotti in feudo. Sì fatta economia, che am-
» mette pastorizia e seminagione sola di piante cereali,
» non potendone alcuna migliore sostituire i Normanni,
» fu lasciata comunemente e confermata. Si è veduta d' al-
» lora in poi sino ai nostri giorni con danno dell' agricol-
» tura in diversi siti del regno ».

Quando dici il Gagliani riguardo alle colonìe ignote ai Romani debbesi intendere solo per la Sicilia e non per altri luoghi, perocchè le colonìe erano in uso presso taluni popoli soggetti alla romana dominazione, tanto vero che i coloni di tale specie si addimandavano *coloni aeternitatis*, il che puoi rilevare dalle varie leggi che sono in proposito nel diritto romano, da quelle spezialmente degl' imperadori Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, contenute nel Codice sotto i titoli 50, 51 e 52 *de colonis Palaestinis, de colonis Thracensibus, de colonis Illyricianis*, ove si parla della perpetua colonìa come di un sistema già regolato da antico tempo. Da tali leggi è chiaro che i coloni erano immedesimati al terreno che coltivavano, e del frutto che raccoglievano parte corrispondevano al padrone e l'altra per sè ritenevano. Nè era dato loro di abbandonare le terre, sicchè portandosi altrove, poteva il padrone rivendicarli. Ecco le parole della prima citata legge. » Cum per alias
» provincias quae subjacent nostrae serenitatis imperio lex
» a *majoribus* constituta *colonos* quodam *aeternitatis*
» jure detineat, ita ut illis non liceat in his locis quo-
» rum fructu relevantur abscedere: nec ea deserere quae
» semel colenda susceperunt ».

Nella seconda legge si aggiunge che non si pagasse la prestanza al padrone a titolo di censo per capitazione, ma sì bene come tributo della terra *jugatio tantum terreno solvantur*. E da ultimo nella terza si dice » *Inser-*

» *vierunt terris* non tribulatione sed nomine et titulo co-
» lonorum, ita ut si abscesserint et ad alium transierint
» revocati, vinculis, poenisque solvantur ». Il Gotofredo
annotatore di tali leggi dà una spiegazione secondo l'an-
damento di quei tempi dicendo che *terra ipsa coloni
domina*. Che che ne sia di tali cose uopo è conoscere che
le colonìe in Sicilia non solo si stabilirono nei terreni feu-
dali, ma eziandio negli allodiali, e ne risultarono gli stessi
inconvenienti disordini e danni alla proprietà ed all'agri-
coltura che in Napoli ed altrove si sono osservati; cioè:
non potere il colono cangiare la coltura del fondo: dover
seminare certe piante e non altro: somministrar prestazione
secondo i patti di quarta, decima, quinta parte delle
derrate; non essere il colono nè proprietario utile del fon-
do, nè fittaiuolo ma uno strano organo materiale del pa-
drone a coltivare solo in un modo e non altrimenti la terra,
e questo stesso suo organo non potere il padrone adoperare
per lo immegliamento delle proprietà. Così giacquero e
giacciono estesissime proprietà in Sicilia, le quali a chi
ora (1838) le discorre fanno rattristare il cuore pensando
come sotto un cielo sì puro, in luoghi a cui la natura di
ogni suo dono fu larga, sia condannata la terra quasi a
non dar frutto.

Quanto alla economia delle foreste non pare che la me-
desima fosse stata regolata sul vantaggio dell'universale. I
baroni a loro talento posero foreste nelle terre di pubblico
dominio, nè fuvvi legge che come in Napoli in varî tempi
ne frenasse l'abuso. Re Giacomo prescrisse ai *regî forestiarî*
ossia agli uficiali a'quali erano affidate le foreste del Re,
che non molestassero alcuno nella coltivazione delle proprie
terre (108). Altra volta comandò che i detti uficiali non
forzassero i porci altrui a prendere la ghianda de' regî bo-
schi (109). Vedi dunque che appena quei Monarchi si oc-
cuparono di correggere qualche speciale inconveniente il
che non mai conseguirono, e Giacomo istesso inutilmente
ripetette i divieti (110). Non essendovi legge di proposito
per la conservazione delle foreste, venivano le medesime
tagliate dai proprietarî; il perchè si denudavano i monti
a danno dell'agricoltura e delle proprietà ad essi sotto-
stanti. Si giunse finanche a tagliare gli alberi di ulive, il

che cagionò mancamento gravissimo di olio che pur somministrava uno de' più ricchi capi al siciliano commercio. Si fecero su tal particolare delle proibizioni comminandosi gravi pene nel 9 Luglio 1566 (111), ma l'abuso e il disordine continuarono e continuano tuttavia.

Per quanto concerne le miniere, uopo è ricordare che, pel falso principio di consistere la ricchezza nei preziosi metalli hanno i governi esercitato diritti più o meno estesi sulle miniere, e molte volte le han fatto addivenire proprietà loro. Per legislazione romana il governo ritrasse talora una parte del prodotto dallo scavo delle miniere di preziosi metalli. Venne poi esteso lo stesso diritto allo scavamento de' marmi. Non era stato esente da gravezze o da esercizio di dominicali diritti l' uso e il cavamento di miniere d' inferior grado, come ad esempio del sale. In generale a malgrado che fosse sanzionato che il proprietario di un fondo godesse delle miniere in esso rinvenute, pure non se ne fece oggetto speciale di legislazione, e chi attesamente guarda le varie disposizioni che si leggono quà e là sparse nella romana legislazione, si convincerà che il governo di quel tempo non ebbe idee certe e determinate se di pubblica o privata ragione fosser le miniere. Quando s' introdussero in Europa le costumanze feudali de' Franchi e de' Longobardi, nella povertà di ogni industria e nella ristrettezza estrema delle finanze ogni principe studiavasi avere a sè delle proprietà, e quindi naturalmente le miniere come quelle che contenevano preziosi metalli reputati a quel tempo principal ricchezza, erano sommamente desiderate. È però nella incertezza del diritto i Sovrani nelle concessioni che faceano de' feudi, riserbavano espressamente a sè le miniere che in quelli si rinvenissero (112). Ruggiero e il primo Guglielmo più per via di fatto che di pubblico diritto aveano rivendicate talune regalie, allorquando l' imperador Federigo Barbarossa pubblicava in Italia nel 1150 la costituzione *quae sint regaliae* (113) sulla quale sotto nome di *Argentari* dichiarò di ragion sovrana le miniere. Sursero delle disputazioni; e come l'interpetrazione fu a vantaggio della sovrana autorità, così sotto quel nome s' intesero le miniere tutte di preziosi obbietti, e di vantaggio i più valorosi giuristi

di quell'età furon di avviso che sì fatta regalia delle miniere comprendeva non meno il diritto d'imporvi gravezze, ma eziandio la proprietà di essa. Intanto per Sicilia i Normanni, introdottivi gli usi feudali, posero in quasi tutte le concessioni di feudi la espressa clausola della riserba delle miniere, delle saline, delle foreste, del diritto di legnare e di molte altre cose che, sotto nome di demanio, al fisco si appartenevano. Ecco le parole di tale riserba: *retentis tamen et reservatis, quae a praesenti concessione excludimus juribus lignaminum, si quae in dicto feudo curiae nostrae debentur nec non mineris, salinis, forestis et defensis antiquis quae sunt de nostro demanio et dominio reservata* (114). Federigo II fece osservare la costituzione *quae sint regaliae*, anzi della vendita del ferro, dell'acciaio e del sale fece anche una privativa a pro del fisco. Guglielmo I nella sua costituzione *de pecunia inventa* avea ingiunto che l'oro, l'argento, le pietre preziose e qualunque altra cosa trovata senza padrone si appartenesse al fisco, ma siffatta legge riguardava il tesoro e non mai le miniere. Re Carlo II la credette ingiusta, sicchè la rivocò al capitolo *quia non decet*, permettendo che l'inventore del tesoro se lo dividesse a metà col proprietario del fondo, ma nel tempo stesso fece espressa eccezione delle saline, delle miniere d'oro e di argento e di ogni altro metallo, sulle quali riserbò alla Corte il diritto che abantico le apparteneva. Siffatto capitolo non fu osservato in Sicilia, e di vantaggio, sia per odio verso quanto non solo di Angioino era ma eziandio di Svevo, nell'imporsi la privativa sul ferro sull'acciaio e sul sale, cadde eziandio in dimenticanza la costituzione di Federigo Barbarossa sulle regalie a riguardo delle miniere, sicchè dai pubblicisti siciliani si credette che le miniere fossero di ragione privata in quei luoghi ne' quali il fisco non le avesse espressamente a sè riserbate. Ma dal 1503 dacchè la Sicilia e Napoli furono riunite sotto Ferdinando, fu uniforme la giurisprudenza che il Re avesse diritto di regalia sulle miniere (115). Di tal diritto però non vedi essersi fatto in Sicilia, ugualmente che in Napoli, alcun uso dal governo, nè le private persone volsero mai le loro cure alla investigazione ed al cavamento

delle tante miniere che sono nelle nostre regioni. Venuta la Sicilia nel dominio di Carlo VI imperadore, avendo alcuni Tedeschi osservate delle miniere d' argento sotto al piede orientale del Peloro indussero il governo a stabilire a sue spese diversi scavi (116). Del metallo cavato ne furono fatte monete di argento e rame, le quali nel ritto hanno impresso l' effigie di Carlo VI e nel rovescio la figura della Trinacria colle parole *ex visceribus meis haec funditur*. Uguali escavazioni avean luogo nelle vicine Calabrie.

Trattando ora della proprietà considerata nel privato interesse delle persone, ma che si lega all'interesse generale ed alla economia dello Stato, l' esperienza pur troppo dimostra che ove ben formati e guarentiti non sono i diritti di proprietà e di possesso, ed ove incerta è la condizione degli uomini, ivi le proprietà non migliorano, non si conservano, e invece volgono in rovina. Gli ordinamenti e i sistemi e politici e civili de' quali lungamente ho discorso eran per sè stessi tante principali cagioni di abbandono e di degradamento alle proprietà. La conoscenza del loro vero interesse negli uomini è il più alto grado di civiltà a cui si può giugnere, e nelle genti di quella età tal conoscenza in gran parte mancava: dal che derivava un danno presso che uguale a quello del difetto di buoni ordinamenti civili e politici. Inoltre univansi le proprietà in poche mani, del Sovrano cioè, de' nobili, e degli ecclesiastici, e queste proprietà inceppate da vincoli, da condizioni di condomini, di servitù, di fedecommessi, non potevano esser suscettive di miglioramento, perocchè portavano in sè medesime i vizî del degradamento. Quel che rimaneva di proprietà libera per la circolazione era poco. Il Sovrano era il più ricco proprietario. È noto che Federigo II possedeva estese terre e campi in ispezialtà in Sicilia; intese talora egli a migliorarli e però non li dava in fitto, dicendo che il fittaiuolo sarebbesi solo occupato a trarne frutti. Nei territorî di Siracusa piantò a preferenza le vigne, donde ritraeva la decima parte del vino mosto. In un luogo detto Favara vicino a Palermo, ch'era di suo diporto, ordinò coltivarsi le palme, l' indaco, l' alcana e altri stranieri semi perchè vi si migliorassero il terreno e la rendita (117). Ebbe

inoltre Federigo i suoi mulini, le peschiere, gli armenti, le *marescialli* cioè razze di cavalli e giumenti. Scrissero taluni ch' egli in cotal modo porger volea a' suoi sudditi esempî da essere seguitati per lo immegliamento delle loro proprietà, e pare che questo scopo si avesse prefisso quel Monarca; ma non sempre il medesimo si raggiunse, perocchè le migliori e più vaste proprietà erano presso di lui per cacce delizie e sollazzi, e d' altra parte i suoi uficiali inferivano gravezze ai circostanti abitatori. E furono talora i vasti campi e le estese tenute o le grandi foreste di Federigo II di sì potente ostacolo all' agricoltura, che il Giustiziero delle regioni al di quà del fiume Salso gli espose nel 1259 che gli uomini tutti delle contrade di Girgenti, Sciacca, e Licata non trovavano legno da fare un aratro a cagione delle amplissime tenute e difese reali! Al che immantinenti quel Monarca provvide (118). Se dall' operare di un Sovrano che ebbe a cuore il bene pubblico risultarono tali svantaggi e disordini, non è a dire i danni, gl' inconvenienti e i soprusi che dopo di lui avvennero, quando, sconvolti gli ordini politici e civili, fu in preda il reame a prepotenza ed anarchie. E narrai pure dei feudali abusi e della misera condizione in che caddero gli uomini schiavi di privilegiati ordini; donde nè stato civile, nè proprietà, nè possesso e quasi diresti neppur legami di famiglia e patria si ebbero. In tali triste condizioni non poteva sorgere interesse a possedere e nè anche a coltivar semplicemente, quando l' uomo non era sicuro del campo che teneva e che di suo sudore bagnava, quando le derrate che vi raccoglieva eran sovente a viva forza strappate dal feudatario o dagli uficiali del Governo. Succedevano frequenti usurpazioni dell' altrui proprietà, generali erano i soprusi: nè potevasi ovviare a tanto male, chè infelicemente la sovranità e la magistratura avean perduta ogni forza. Pure in mezzo alla loro potenza ricorrevano i feudatarî anche allo spediente di far debiti per vieppiù sostenere il loro fasto e lusso; ma quando a' creditori era dato ricorrere a' giudici, le forensi sottigliezze, i cavilli, gl' indugi, le corruzioni dei magistrati opponevano ben altri ostacoli che nel risultamento eran uguali all' abuso della

usurpazione e dell' assoluto non pagamento. Federigo III nel 1322 emanò alcuni statuti precisi intorno ai debiti (119) che nascevano da legali istromenti, prescrivendo mezzi efficaci pronti e via esecutiva perchè subito i creditori fossero soddisfatti. Lo stesso Federigo, perchè non si menassero più a lungo i litigî, comandò ai giustizieri e magistrati provinciali di decidere fra due mesi le cause trattate innanzi ad essi, sotto pena di deposizione; ed ove siffatto termine inutilmente fosse passato, dover la Magna Curia a sè rivocarle (120). Ma di queste leggi e di quante altre di simil fatta se ne sono emanate in varî tempi, sempre se n' è sperimentata la inefficacia, dacchè esse lasciando sussistere la cagione del disordine sol si prefiggono di curare qualche effetto. Alla detta inefficacia aggiungi gli sconvolgimenti, le perturbazioni e le guerre nelle quali fu il reame, e che diedero sempre più adito alle prepotenze ed alle usurpazioni. Martino tentò porre qualche ordine; ma rimase sgomentato, e nulla fece; in una sua legge del 1407 (121) parla di abusi invalsi, di litigî immensi, di persone mancanti di difesa, di scritture perdute da non potersi supplire con prova di testimonî, e però non trova altro spediente che di adottare la prescrizione di anni trenta, venti, e dieci secondo le regole del diritto.

Ma è inutile fissare buoni principî di civile legislazione, quando difettoso è il modo determinato dalle leggi per esperimentare i proprî diritti in giudizio e pei procedimenti giudiziarî. Nella Sicilia erano andati in dimenticanza gli ordinamenti svevi e di Federigo III, e tutte le Curie del regno si governavano a loro talento, oppure con private compilazioni di rito, disposte da ignoranti causidici e contenenti norme ambigue, non conformi ai principî del diritto ma tratte da opinioni di oscuri giureconsulti (122). Re Alfonso volle occuparsi di tanto obbietto, e però sin dal 1433 prescrisse molti regolamenti (123); ma veduto avendo che questi non erano bastevoli, dispose nel 1446 una general riforma per opera e studio di gravi giureconsulti, la quale dopo essere stata disaminata dal Sacro Consiglio fu confermata dal medesimo Re Alfonso. Poteva da tal riforma risultare un ben ordinato sistema di rito giudiziario. Fu determinato il metodo certo delle citazioni; si fissarono diversi modi secondo i quali si dovesse introdurre e far proce-

dere il giudizio e l'ordine per difendersi, presentare l'eccezioni, opporre le prove, e da ultimo il tempo in cui il giudice profferir dovesse le sentenze. Ancora furono indicate quali fossero le cause appellabili e il metodo delle appellazioni. Tale statuto fu speciale per la Sicilia, mentrechè in Napoli ne fu a quel tempo assoluto difetto; ma le cavillazioni forensi, le interpetrazioni, i frivoli commentarî ne oscurarono la intelligenza e ne alterarono l'osservanza; sicchè fu mestieri al vicerè Pignatelli di fare degli ordinamenti in proposito, inculcando la sollecita spedizione delle cause e prescrivendo a tutte le Corti di esaminare le scritture, di votare e pubblicare le sentenze. E non avendo essi sortito alcun effetto, si approvarono altri regolamenti nel 1543 (124). Ma a tanto disordine contribuiva sommamente la venalità delle cariche di Magistrature a vita ed il darsi le medesime in pegno; inconveniente oltremodo grave che si sperimentò sin dai tempi di Alfonso (125) e che fu continuato anche in tempo di Carlo V, sicchè in varie occasioni fecero i Parlamenti con estrema vivacità osservare *che di necessità dovea vendere la giustizia chi avea comperato il diritto di amministrarla*, *e che all'ingordigia del guadagno dei giudici della gran Corte doveva attribuirsi esser protette le calunnie dei litiganti, le cause fatte immortali ed indefinite, donde risultavano odi e nimicizie, discordie, delitti, e sterminio di famiglie* come dal Capitolo di Carlo V. (126).

D'altra parte il Papa Niccola nella sua notissima bolla di Ottobre 1451 dava provvedimenti a fine di evitare l'usura che commettevasi allora col prestito ad interesse: egli vietò il prestito ad usura, e permise potersi sostituire censi non solo sulle proprietà, ma eziandio sopra ogni maniera di emolumenti e di entrate purchè non si oltrepassasse il 10 per 100, accordando facoltà di poter le cose obbligate riscattare restituendo il danaro ricevuto. Re Alfonso fece promulgare tanto in Napoli quanto in Sicilia la mentovata bolla (127), e prescrisse che i contratti di tal natura fatti per via di pubblici istromenti ricevessero pronta esecuzione senza che alcun incidente potesse arrestarla, fosse anche eccezione di nullità, di falsità o altra somiglievol cosa,

ed inoltre si potesse per virtù di quelli stromenti procedere non meno contra le persone e le cose del principale obbligato ma dei fideiussori ancora, negando a questi finanche ciò che i legisti dicono beneficio di *escussione*. I censi in cotal modo costituiti in Napoli vennero detti *bollari* ossia giusta la bolla del Papa, ed in Sicilia talvolta anche con siffatto nome furono designati, e tale altra si confusero coi contratti di *soggiogazione*, che eziandio equivalgono a prestito determinato ed indeterminato, portanti costituzione di rendita sopra beni fondi o altri beni e rendita qualunque. Siffatta legge adunque che altro non fece che sostituire i prestiti a tempo indefinito, o a *quandocumque*, a quelli per tempo determinato, produsse in Sicilia gli stessi effetti cagionati in Napoli e altrove, tornando di nocumento moltissimo alle proprietà già gravate da pesi di livelli, decime, terraggi, condominî, servitù e da innumerevoli enfiteusi. E questi nuovi debiti sotto nome di censi e *soggiogazioni* furono non meno gravosi delle servitù e dei condominî, perocchè i debitori facilmente ne costituivano lusingati dalla speranza di poter restituire il danaro tolto a prestanza, il che dicevano *riscattare*. Nè di poi potendo eglino soddisfare a quei debiti, che anzi sempre di nuovi aggiugnendone sulle proprietà già gravate di tanti pesi, ne seguitava che mancava ogni interesse non dirò di migliorarle ma almeno di mantenerle in non triste condizioni. E questo male fu grave e durò per secoli, e le conseguenze si fecero più manifeste a giorni nostri, e durano tuttora, come meglio nel seguente libro mi farò a dire.

Tutte le antiche legislazioni sono cadute in due eccessi a riguardo dei debitori e dei creditori: o di estremo favore o di rigore per gli uni o per gli altri, il che nuoce grandemente alla pubblica economia, e i funesti effetti sono intesi dalla fede pubblica. Nelle speciali leggi per Sicilia, ugualmente che in quelle di Napoli e di altri luoghi, in quei tempi, non trovi serbate le giuste norme in proposito: spesso si accordarono ai creditori facoltà di spedire contro a' debitori, proccuratori, commessarî, algozzini ed altre simili persone anche per debiti picciolissimi, sicchè le spese ed il danno che sofferivano i debitori superavano la somma dovuta. Si vide tanto inconveniente,

e però venne proibito (128). Ma i creditori ricorsero allo spediente di fare obbligare i debitori volontariamente a tali gravezze e pene nei contratti nel caso che non pagassero a tempo determinato. Si aggiungevano le estorsioni dei commissarî, degli algozzini e di tutta la iniqua subalterna genìa de' tribunali, a segno che non rilasciavano neppur ricevuta del danaro che i debitori pagavano, laonde con prammatica del 20 Ottobre 1535 dovette il Vicerè emanare ordini per obbligarli a rilasciare atti di tali ricezioni (129). Ma non cessando i disordini e gl' inconvenienti, fu promulgata altra prammatica nel dì 16 Giugno 1576 (130) con la quale fu ordinato che pei debiti di once trenta in giù non potevano destinarsi algozzini, anche quando fossero pattuiti nel contratto, ma solo commessarî e proccuratori. Malgrado ciò gl'inconvenienti continuarono or sotto una forma or sotto un'altra.

Mentrechè dunque con tanto rigore procedevasi per un verso contro i debitori, ecco da un altro segnalati favori ad essi accordati, i quali sminuivano, quando pur non distruggevano del tutto, le guarantigie e le cautele che al creditore eran dovute per leggi e per contratto. Da un capitolo di Alfonso del 1446 (131) è manifesto che alcune Città, terre e altri luoghi aveano privilegio di poter dare asilo ai debitori, il che dicevano *affidare:* aveano altresì privilegio di spedire carta di sicurtà ai debitori, la quale addimandavano *guidatico* o assicurazione, donde nascevano frodi, baratterie, e impedimento al corso della giustizia. A supplica del Parlamento fu proibito l'esercizio di quel dannoso privilegio. Ma inutile tornò il divieto, e lo stesso Alfonso nel 1451 e 1452 dovette ripeterlo (132) con altre sue disposizioni. Altri ordinamenti, e pure inutili, furon dati da Giovanni nel 1460 per le carte di salvaguardia che i baroni rilasciavano ai debitori. E da questo tempo si cominciò a formare speciale legislazione e giurisprudenza sul proposito, e vedi denominate le lettere di assicurazioni per debiti anche coi titoli di *dilationi*, *soprassessorie*, *redeundi* e *fide hommaggi*, *moratorie* ed altri simili nomi per eludere le leggi, e se ne spedivano dalle autorità municipali per pretesi privilegî delle Città, dai baroni, da ecclesiastiche autorità, e dai varî tribunali.

La confusione ed il disordine erano giunti al colmo, sì che con prammatica del 27 Giugno 1598 (133) dovette il Vicerè stabilire solo a lui esser conceduta la facoltà di accordare dilazioni per debiti civili.

Altro danno derivava dalla frequenza di ammettere i debitori a cessioni di beni senza giustificare l' infortunio e la buona fede; il pubblico se ne dolse fortemente sotto Ferdinando nel 1481, e si fece apposita legge per ovviare a tale inconveniente, il quale non cessando, si ripetettero più forti le istanze a Carlo V, da cui nel 15 Marzo 1525 furono rinnovate quelle disposizioni (134). Ma lo stesso Carlo V commiserando l' infelice condizione dei debitori, fece prammatica che al debitore impotente a pagare, e il quale non avesse beni, si dessero alimenti nel carcere dal creditore o si escarcerasse. Tale ordinamento, che ora è ammesso nelle nostre leggi, spiacque sommamente; si credette che impedisse i prestiti, e se ne fecero amare rimostranze; laonde quel Sovrano con capitolo del 1540 dovette rivocarlo (135).

Intanto i creditori non potendo avere nelle loro mani i debitori che trovavano agevoli modi di ottener, come dissi, carte di salvaguardia ed altre cose simili, li accusavano di frode, baratterie, furti e di altri delitti, e pur talora facevano spedire contro di essi bando per incarcerarli: fu supplicato il Vicerè nel 1543 che si procedesse a bando purchè non costasse agli uficiali della giustizia che il debito non fosse minore di once dieci; su di che il Vicerè lasciò le cose a disposizione del suo beneplacito o di quello del Re (136).

Ma le competenze dei diversi fori, i privilegî di essi erano potentissimo ostacolo. Privilegiato oltremodo, sovrano era il foro della Santa Inquisizione; ed immischiavasi in tutto come dissi. Or avvenne che gli uficiali della medesima si facevano cedere crediti inesigibili, o permettevano che loro s' intestassero per vessare i debitori e perseguitarli colle armi della Inquisizione; di tal che si sperimentò che sovente non sussistendo credito di somma alcuna, si facevano indebitamente pagare, ed i miseri Siciliani non osavan neppure parlare, chè altrimenti, spese, vessazioni e carcere avrebbero sofferto. Carlo V dichiarò nel 15 Marzo

1526 che per siffatte cessioni i debitori non mutavano la condizione del foro (137).

D' altra parte le cause de' Siciliani, dacchè cadde la Sicilia sotto il viceregnal governo, erano sovente tutte decise fuori di Sicilia; al che fu provveduto con capitoli di Alfonso, di Giovanni e di Ferdinando II, sanzionandosi che le cause de' Siciliani in Sicilia dovessero *principiare, proseguire e finire* (138).

Ma ai tanti disordini a' quali eran soggette le proprietà vuolsi aggiugner quello allora comune in tutta Europa, che niun pubblico libro eravi in cui si notassero i diversi passaggi di esse e i pesi, i debiti ed altre imposizioni che le gravavano, donde venivan frodi nelle diverse alienazioni e vendite, il che neppure può attualmente dirsi ben eseguito col sistema della pubblica registratura e della conservazione o insinuazione delle ipoteche. Scrissi altrove che in Napoli prima di qualsiesi altro paese d' Europa sin dal 29 Giugno 1536, a proposizione del Parlamento, venne approvata la instituzione di registri di tal fatta. Ora in Sicilia nel 6 Settembre 1604 si fecero all' uopo gli ordinamenti che piace qui riferire in apposita nota. (139)

Tale instituzione non ovviava al certo a tutti gl' inconvenienti, ma era un gran passo al bene per servire di base ad una riforma nel sistema delle proprietà; non fu però osservata in gran parte, e le frodi nelle alienazioni e nel passaggio delle proprietà continuarono come per lo innanti.

NOTE

ALLA SECONDA PARTE.

(1) De Gregorio tom. I Cap. II pag. 45 e nota 42 a tale capitolo - Vedi pure De Giovanni *Codice diplomatico* pag. 79 e. 82 - Malaterra presso Caruso *Biblioteca istorica* tom. I pag. 181.

(2) De Gregorio nel luogo citato e più il Capitolo quinto dello stesso tom. I.

(3) Vedi l' opera di De Napoli. *Concordia tra i diritti demaniali e baronali.*

(4) Pirro - *Sicilia Sacra* - Not. Eccl. Messan. fol. 389 - Mongit. *Bull. privileg. et Instr. Eccles. Pan.* fol. 4 8 12 13 e 14.

(5) Pirro opera citata nei seguenti luoghi - Not. Eccl. Syracus. fol. 619 - Diplom. Duca Rob not. Eccle. Panor. fol. 78 e 86 -- Diplom. Com. Rugg. not. Eccl. Troina fol. 845. - not. Eccles. Mess. fol. 383 - Diplom. not. Ecc. Catan. Agrig. Pact - e così in altri luoghi non solo della detta opera che di quella del De Giovanni.

(6) Il Pirro ha pubblicato in proposito varî diplomi - Il De Gregorio tom. III pag. 75 e altrove dimostra maestrevolmente quanto abbiamo asserito. Si possono eziandio riscontrare la citata opera di De Napoli, e le opere del Cutelli e di altri siciliani giureconsulti.

(7) Propriamente nella nota 4 e 6 del capitolo V pag. 97.

(8) Vedi la nota 8 al Cap. V del primo Vol. pag. 99.

(9) In proposito si può riscontrare l' opera del De Gregorio tom. 2 cap. 7.

(10) Tom. 2 pag. 75.

(11) Vedi *Collect. rerum arabic.* pag. 213 n.° 4. Vedi pure la nota 33 al Capitolo IV tom. 2 delle *Considerazioni sulla Storia di Sicilia.*

(12) Pag 24.

(13) Vedi la nota 33 al Cap. IV del tom. II.

(14) Mongitore - *Parlam. generali di Sicilia* tom. I pag. 29.

(15) *Palermo Nobile* fol. 582. *Parlam.* tom. I pag. 33.

(16) Diploma presso Pirro ann. 1266 tom. I pag. 535 - De Gregorio tom. 3 pag. 75 e 76.

(17) De Gregorio tom. III pag. 146 e 147.

(18) Cap. 9 di Re Giacomo.

(19) Aprile - *Cronologia della Sicilia* - Cap. 38 fol. 162 - *Siciliae Nobilis.* fol. 5.

(20) De Gregorio pag. 96 del IV vol.
(21) Riguardo allo Stato delle signorie feudali in tempo di Fedrigo ne ho attinte le notizie da Inveges *Cartago Sicule* tom. 2. *Antiquit. Burmanni - Descriptio feudorum sub rege Friderico* tom. I - De Gregorio tom. IV cap. IV dalla pag. 96 in poi.
(22) *Storia delle finanze di Napoli* tom. 2 pag. 51.
(23) Capitoli 50 e 51.
(24) Aprile - *Cronologia di Sicilia* cap. 67 fol. 706. Surita *Cronologia del regno di Aragona* tom. 2. lib. 10 cap. 67.
(25) Privilegio del Re Martino nella Regia Cancelleria del 1. Febbraio 1397: se ne fa menzione da Carlo di Napoli nel suo libro *Concordia tra i diritti demaniali e baronali.*
(26) Diploma anno 1438 presso de Vio nell'opera *Panormitanae Urbis Privilegia* pag. 220 e 225.
(27) Capitolo 357 e 401 del Re Alfonso.
(28) De Gregorio tom. V pag. 153 cap. 6.
(29) Capitolo di Alfonso 423, e Capitolo 19 di Re Giovanni.
(30) Cap. 485.
(31) Cap. 84 di Re Giovanni - Cap. 104 di Carlo V. Vedi pure le annotazioni del Testa in proposito di tali Capitoli.
(32) Cap. 102 di Giovanni.
(33) Capitolo 456.
(34) Capitolo 387.
(35) Cap. 437 di Alfonso.
(36) Cap. 533 di Alfonso.
(37) Capitolo 6 di Ferdinando II.
(38) Cap. 460 di Alfonso.
(39) Capitolo 493 di Alfonso.
(40) De Vio - *Urbis Panormitanae Privilegia* pag. 311.
(41) De Vio loco citato pag. 328.
(42) Capitolo 64 del 1460 di Re Giovanni.
(43) Amico in *Lexic*: *Vallis Noti* pag. 104 - di Blasi *Storia de' Vicerè* pag. 179 - De Gregorio tom. VI Cap. V pag. 150-.
(44) Si possono all' uopo riscontrare i due Capitoli di Ferdinando II n.° 63 e 119.
È utile conoscere che i Capibrevi di Barberi non videro mai la luce per le stampe, gli autografi si conservano nella Regia Cancelleria in Palermo e di essi varie copie veggonsi in private biblioteche.
(45) Capitolo 20 di Carlo V.
(46) Capitolo 21 di Carlo V.
(47) Pram. dat. Messanae anno 1535, Tom. II *pram. vet. edit.* pag. 327.
(48) Mongitore - *Parlamenti di Sicilia* tom. I pag. 170, 171, 189, 209 e 211.
(49) La prima di tali lettere non fu registrata nei libri della Cancelleria, nondimeno non si è dubitato mai della sua real-

Google

tà. Il Cutelli nel I volume delle sue *decisioni* ne riporta il seguente brano che trascrive altresì il De Napoli a carte 200 del suo libro *Concordia tra i diritti demaniali e baronali.* — » Però en » caso que le dichas ciudades y terras vendidas en mi Regnos » de Napoli, y Sicilia offrecieren dar el perčio porque an syda » vendidas, es mi volontad que se restituan su dinaro a los » compradores, y dominio y que se le dasser le disposicion con» veniente paraque puedan hallar el dinaro necessario facilitan» dola vos de vuestra parte ». Nella seconda ch'è propriamente del 24 Aprile 1631 registrata in Cancelleria è scritto » che non » essendosi corrisposto alle reali intenzioni di far piuttosto pi» gnorazioni che vendizioni si ordinava che si facessero più ven» dite assolute, e irretrattabili, ma riserbando alle università » la facoltà di reluirsi prefiggendosi però un termine all'eser» cizio di tale facoltà, altrimenti sarebbe stato difficile trovar » compratori ».

(50) Vedi De Napoli opera citata pag. 249 e seguenti.

(51) Tutto riportato da De Blasi, Caruso e Ferrara.

(52) Masbel la riporta a carte 136, e Mongitore nella *Raccolta de' parlamenti* tom. I a pag. 70.

(53) *Storia delle finanze di Napoli* tom. 2 pag. 249.

(54) Capitoli 118, 204 e 258 di Carlo V.

(55) Pram. tom. III titolo XIV *de deputatione statuum feudorum et territoriorum* - Sicule sanzioni tom. 4 titolo 3.

(56) Gagliano opera citata pag. 181.

(57) Capitolo II del libro I pag. 75 e seguenti, e capitolo II del libro II pag. 217 della *Storia delle finanze.*

(58) *Costituzioni del Regno* lib. 3 titolo 29.

(59) Quanto sono per narrare dell'Ordine Teutonico in Sicilia è tratto da Inveges *In Panormi Nobilis,* ec. da Fazello *De rebus Siciliae,* da Mongitore il quale sul proposito pubblicò dottissima scrittura intitolandola *Monumenta historica sacrae domus mansionis SS. Trinitatis Militaris Ordinis Theutonicorum Urbis Panormi* ec. stampata in Palermo per Aiccardo 1721; e da quanto io stesso ho osservato nell'archivio della Commenda della Magione -- Rocco Pirro nella *Sicilia sacra* ha pure pubblicati vari diplomi in proposito.

(60) Quel che narro circa l'origine di tale Ordine è tratto dalla opera di Bernardo Giustiniani *Istoria cronologica degli Ordini militari* ec. Venezia 1692 presso Combi e La Noci -- Vedi pure l'opera di Filippo Bonanni *Catalogo degli Ordini equestri e militari* Roma 1711 per Placco.

(61) Tale carta è riportata nell'indicato opuscolo del Mongitore a pag. 13. — Trovasi l'autografo nell'archivio della Magione — Il Giustiniani niuna menzione di essa ha fatta nella citata sua opera. Stimiamo util cosa di qui riportarla.

In nomine Sanctae et Individuae Trinitatis. Henricus Sex-

tus divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus, et Rex Siciliae. Ad aeterni Regni meritum et temporalis Imperii incrementum apud regem regum Nobis proficere non ambigimus, si Ecclesiis Dei, et locis religiosis piam munificentiae nostrae gratiam benigne impendentes, pacem plenam, et tranquillam studemus providere; eisque nostris beneficiis suas relevando necessitates, modis, quibus possumus incrementa non dubitamus impertiri. Qua sane inducti ratione notum facimus universis Imperii nostri, et Regni Siciliae fidelibus praesentibus, et futuris, quod cum dilecti Nobis Fratres Hospitalis Theutonicorum apud Hierusalem constructi in honorem Beatae Mariae Virginis, supplicarent Nobis, ut concederemus Ecclesiae Sanctae Mariae, et Hospitali ipsorum, Monasterium Sanctae Trinitatis de Panormo, quod Matthaeus quondam dictus Cancellarius construxit; Nos de gratia et liberalitate nostra Monasterium idem ipsis una cum Regina consorte nostra carissima Constantia Illustri Romanorum Imperatrice Augusta, et Regina Siciliae concessimus et perpetuo donavimus; et viridarium, in quo ipsum Monasterium constructum est, cum aqua, quae Gribel dicitur, ad unam palmam in ipso viridario irrigandum, sicut tempore praedicti Cancellarii consuevit irrigari: nec non possessiones omnes et tenimenta, quae ex devotione ejusdem Cancellarii, et filiorum ejus ipsum Monasterium in praesentiarum possidet, vel in antea undecumque juste poterit adipisci, auctoritate praesentis privilegii confirmamus, et favore Imperiali communimus: concedentes de innatâ Nobis benignitate et firmiter sancientes, ut de omnibus quae ipsi Fratres miserint per portas Civitatis Panormi, ad opus ejusdem Monasterii, videlicet de frumento, hordeo, leguminibus, vino, oleo racemis, carnibus, aliisque victui necessariis et de lignis ad comburendum, et lignaminibus pro domibus ipsius Monasterii reparandis; de pannis etiam pro Fratribus et hominibus ejusdem Monasterii et omnibus aliis ad usum ipsius necessariis, sive per terram, sive per mare adducta fuerint in introitu portarum Civitatis Panormi, nullum jus tribuant, et ea omnia in perpetuum per portas ipsas libere et absque ulla datione mittant. Fructus quoque viridariorum ipsius Monasterii libere omni tempore, et absque ulla datione in Civitate Panormi vendant. Concedimus etiam, ut liceat eis de caetero in malendinis nostris unam salmam frumenti ad opus ipsius Monasterii molere singulis diebus libere, et sine aliqua datione.

Si vero aliquis de hominibus, aut servientibus ipsius Monasterii fuerit de aliquo appellatus, non cogatur respondere, vel ad justitiam stare, nisi coram Magistro, vel Priore ejusdem Monasterii, praeterquam si de criminalibus fuerit appellatus, unde confessus, vel convictus, vitam aut membrum debeat amittere. Praeterea quicumque Theutonicus unctionem, vel sepul-

turim apud idem Hospitale habere voluerit, libere ibi inungatur, et sepeliatur. Haec autem omnia ipsis concedimus, salvo mandato, et ordinatione nostra, et nostrorum haeredum; districte praecipientes, ut cuicumque hujus nostrae concessionis, et confirmationis paginam aliquatenus infringere praesumpserit, XXX libras auri puri pro poena componat; medietatem Camerae nostrae et reliquam passis injuriam. Hujus rei testes sunt Bartholomaeus Panormitanus Archiepiscopus. Matthaeus Capuanus Archiepiscopus. Gulielmus Reginus Archiepiscopus. Carus Montis Regalis Archiepiscopus. Ioannes Cephaludensis Episcopus. Albertus Protonot: Theodoricus Trajectinus Praepositus. Conradus Major in Maguntia Praepositus. Ludovicus Dux Bavariae. Conradus Dux Spoleti. Albertus Comes de Spanheim. Marquardus Senescalcus Marchis Anchonae, Dux Ravennae. Arnoldus de Horombere. Henricus Marescalcus de Callendin Henricus Pineerna de Luc. et alii quamplures.

Signum Domini Henrici Sexti Romanorum Imperatoris Invictissimi et Regis Siciliae Potentissimi.

Ego Conradus Hildeshemensis Episcopus, et Imperiali Aulae Cancellarius, una cum Domino Gualterio Trojano Episcopo et Regni Siciliae Cancellario recognovi. Acta sunt haec anno Dominicae Incarnationis MCXCVII. *Indict.* XV *Regnante Domino Henrico Sexto Romanorum semper gloriosissimo et Regno Siciliae potentissimo. Anno Regni ejusdem* XXVIII. *Imperii vero septimo, et Regni Siciliae tertio. Dat. in Civitate Panormi* XV *Kalendas Augusti.*

(62) Amendue sono trascritti nel detto opuscolo del Mongitore.

(63) Giustiniano nella citata opera a pag. 476 riferisce che il Gran Maestro Hermanno di Saliza governò l'Ordine Teutonico sino al 1206 lasciandolo in florido stato. Erasi accresciuto a 2000 cavalieri, avea conseguito speciali privilegî e favori dal Papa Honorio III, e dall' Imperadore Federigo II, avea ricevuto in dono molti beni nella Romagna, nella Puglia, nell'Armenia, nell'Alemagna, in Ungheria: possedeva anche il territorio detto Wrze ed altri fondi nella Livonia e Prussia. Ma lo stesso scrittore nulla dice de' beni che già teneva l'Ordine in Sicilia.

(64) Opuscolo citato del Mongitore pag. 46 o 48 e seguenti.

(65) In Napoli n'ebbe ancora, ma sinora non ho potuto chiarire le vicende che i Teutonici vi subirono.

(66) Tal carta riporta il Mongitore nel detto opuscolo a pag. 108.

(67) Lo stesso pag. 185.

(68) Di tal fatto discorre pure Bernardo Giustiniano nella *Storia del Militare Ordine* parte 2 cap. 32 fol. 532.

(69) Tale atto insieme cogli altri che sono al medesimo relativi si conservano nell' archivio della Magione originalmente. Vedi anche Mongitore pag. 139 in poi.

Digitized by Google

(70) E tra i documenti dell' Ordine Teutonico -- Mongitore pag. 145.

(71) Pirro in nota *regiae Capell. S. Petri*--Mongitore pag. 148.

(72) Tal decisione e tutti gli altri atti ad essa relativi e che le fanno seguito si conservano anche nelle pergamene della Magione -- Mong. pag. 152.

(73) L' atto è pure riportato dal Mongitore pag. 155.

(74) È riportato dal Mongitore nella citata opera pag. 156. Stimo anche utile di qui trascriverlo :

» Serenissimo et Illustrissimo Principi , et Duci Austriæ , no-
» stro Domino , et benefactori optimo. Serenissime Princeps ,
» Illustrissime Domine , Domine Austriæ , Sciriæ , Carinthiæ Ar-
» chidux , Tirolis , Flandriae , ac Burgundiae Dux , ec. degnis-
» sime , post humiles commendationes , cum manuum humiliter
» deosculatione. Saprà Vostra Illustrissima Signuria comu in lo
» Regno di Sicilia , in quista felici Città di Palermu , è stata
» una Casa di Religiusi di Cavaleri di Santa Maria di Hieru-
» salem per li Alimani fundata , e dotata di li retroprincipi ,
» e Rè divae memoriae , antecessuri di la Sacra Regia Majestà
» di Nostru Signuri divotissimamenti , cum optima religioni gu-
» bernata olim per li sacri Cavaleri , e providi di la ditta Sa-
» cra Religioni di li Alimanni ; jamdiu est ab annis circa ter-
» centis : novissimè verò ipsa Santa Religioni è stata privata di
» guberno , e stato , e di ditta Ecclesia , cum discontentizza per
» li poveri di quista Città , per li grandi lemosini , e subven-
» tioni haviano li poveri genti di quilla : li quali Religiusi Ale-
» manni si stariano in ditta Sacra Ecclesia di la Maciuni cum
» grandi Religioni , e santitati officiandu , e gubernandu ditta
» Ecclesia : di la quali cosa tutta quista Città stava allegra e
» contenta , per havirvi memoria di tali religioni , di la quali
» in ditto Regno non chiudi è altra ora per non essersi ditta
» Casa in putiri di ditta Religioni , non è officiata à lo so pri-
» mero stile di Santa Matri Ecclesia Romana , ordinato e con-
» firmato a ditta Religioni , ma diversi modi , e di tali Religio-
» ni veni a perdirsi la memoria , e li poveri Sacri Cavaleri di
» quilla Santa Religioni su discacciati e dispersi , in gravi dan-
» nu , e interessu di ditta Ecclesia , e Religioni , cum dispia-
» chiri di poveri , e di tutta quista Citati : per tanto , Serenis-
» simo et Illustrissimo Principi , e Signuri , supplicamu Vostra
» Illustrissima Signuria , chi per sua innata gratia si digna in-
» terchediri à la Sacra Majestati del Rè e Regina nostri Si-
» gnuri per la ditta Santa Religioni , e Frati , chi ditta Casa
» sia restituta in sò pristino stato , e sia per dicti Frati guber-
» nata justa la antiquissima ordinationi ; co maximè pirchi ha-
» vemo notoria informationi , chi Vostra Illustrissima Signuria
» teni tali mandato di la Invittissima e Sacra Majestà di lu Im-
» peraturi Genituri di Vostra Illustrissima Signuria , à lo quali

» mandato semo certissimi Vostra Illustrissima Signuria non man-
» chirà : e benchè facendo questo Vostra Illustrissima Signuria,
» farrà cosa gratissima à lo Eterno, e Immortali Deo, et à la
» Gloriosissima et Intemerata sua Matri, Patrona di quilla Santa
» Religioni, e farrà singulari gratia à tutto quisto Populo di
» quista Città di Palermu; e nui tutti riputirimu quisto per
» grandi mercedi e gratia singulari da Vostra Illustrissima Si-
» gnuria, baciando li mani humilmente per infiniti volti, ne
» raccomandiamo. Ex Urbe Panormi die 28 Februarii 5 Ind.
» 1501. -- E S. Vostrae — Servitores Praetor, et Jurati felicis Ur-
» bis Panormi ».

(75) Ciò avvenne specialmente nel 3 Aprile 1626.

(76) In un breve del Papa del 5 Febbraio 1553 venne fulminata la scomunica — Mongitore loco citato pag. 159.

(77) Mongitore loco citato pag. 217.

(78) Capitolo 24 di Federigo III.

(79) Surita lib. 5 cap. 56 pag. 407. Vedi la bolla di conferma di quel trattato presso Raynaldi tom. IV pag. 347, Mongitore *Bullae et monum. Eccl. Panorm.* pag. 140, De Giudice *Monum. Eccl. Montis regalis* pag. 99 e 102, De Grossis *Catina Sacra* pag. 150.

(80) De Gregorio tom. VI pag. 236.

(81) Pirro *De elect. praesul. Sic.* pag. 107—De Gregorio loco citato.

(82) Cap. 8 di Carlo V.

(83) Pirro *Sicilia Sacra* tom. I pag. 417 e 420.

(84) Cap. 9 di questo Monarca.

(85) Capitolo di Ferdinando II 3 e 34.

(86) In Napoli come scrissi nel capitolo II del libro 5 della *Storia delle finanze*, quasi tutt'i beneficiati erano stranieri, ed è memorabile che lo stesso Cardinal d'Aragona colà usò la generosità di far trasferire la ricca commenda a sè data di Montevergine con tutt'i feudi annessi alla Casa Santa dell'Annunziata per sostenere le opere di beneficenza che da questa si facevano.

(87) Cap. 12, 40, 43, 53, 105, 138 e 139 di Carlo V.

(88) Cap. V di Ferdinando II, e Cap. 170 di CarloV e del 1534.

(89) Cap. 163 di Carlo V.

(90) Cap. 6 e 14 di Filippo II.

(91) Pirro *Sicilia Sacra* tom. II pag. CXIII--De Gregorio tom. 6 pag. 241.

(92) Cap. 478 di Alfonso.

(93) *Pram.* tom. 3 titolo 10.

(94) Pirro *Sicilia Sacra* -- Mongitore *Monumenta Historica Sacrae domus SS. Trinitatis* ec. pag. 110, 122, 128.

(95) *Descrizione e relazioni del governo di Stato e Guerra del Regno di Sicilia* a pag. 120

(96) La prima dignità di tale Chiesa, il ciantro e due canonici nella detta Cattedrale erano di jus padronato regio.

(97) Questa Badia era un tempo ricchissima, ma le sue rendite, ad eccezione de' detti 93 scudi, furono assegnate a' monaci Basiliani.

(98) *Pram.* tom. 3 titolo 33 pram. IV.

(99) *Pram.* tom. 3 titolo 33 pram. V.

(100) Cap. 46 di Giacomo.

(101) Cap. di Federigo III.

(102) Cap. 47 e 48 di Martino.

(103) Cap. 103 di Ferdinando II.

(104) Cap. 105 di Ferdinando II. Rispose questo Monarca *Est provvisum per generalem inquisitorem in dictis istructionibus de mandato et consensu Majestatis suae.*

(105) Cap. 105. Piace trascriverlo — » Item imperocchè multi » volti ha accaduto e accadi omni jorni che multi Cristiani na- » turali contrassino bona fide cum alcuni neophiti, e da poi ac- » cadi che dicti neophiti su condemnati, et li beni loro *Confi-* » *scati* a lo officio di la Sancta Inquisitioni a die commissi cri- » minis, e li cristiani naturali che anno contractu bona fide cum » dicti neophiti, volendo esseri pagati di loru debiti, è necessario » fari quistioni, et litigano cum lo dicto officio, di che indi re- » sulta la distructioni di li regnicoli Vassalli di vostra Cesa- » rea Maesta, per tanto supplica lo dicto regno Vostra Maesta si » digni provvidiri, et comandari che tucti quilli Christiani natu- » rali, che haviranno contracto bona fide et saranno credituri » ante condemnationem, digiano essiri preferuti, et satisfacti su- » pra li beni di dicti neophiti confiscati -- *Si concurrat bona* » *fides, et praescriptis triginta annorum placet Regiae Majestati:* » *super quibus Sua Majestas scribet ad summum Pontificem.*

(106) Capitolo 25 di Carlo V — Piace anche di trescriverlo: » Item supplica lo dicto regno, attento che accadi multi volti » che essendo condamnati alcuni neophiti lassano figli masculi et » femini li quali vanno ad mala recapito, per causa che tucti li » beni loro siano confissati a lo officio di la Sancta Inquisitioni » per la condemna di loro patri o matri: che plaza a vostra Ce- » sarea Majesta, providiri et ordinari che supra li beni di dicti » condemnati digiano aviri li dicti figli le porzioni a se contin- » genti: et in casu che dicti condemnati havissiru muglieri, in » tal casu che dicta muglieri hagia da haviri supra dicti beni sua » dota, e dotario a se contingenti-*Placet Regiae Majestati, quod* » *uxor christiana et fidelis recuperet dotem et dotarium constitu-* » *tum ante commissum crimen: quo vero ad alia Sua Majestas* » *consultabit cum Sanctissimo domino nostro.*

(107) *Discorso sopra lo studio del diritto pubblico di Sicilia* pag. 29 e 30 — Gagliani in appoggio della sua opinione cita l'opera *Notizie dello stato antico e presente delle possessioni e Diocesi dell' Arcivescovado di Monreale.*

(108) Cap. 18 di Giacomo.
(109) Cap. 19 di Giacomo.
(110) Cap. 64 di Giacomo,
(111) *Pram*. tom. I tit. 56 pram. 3 *De prohibita incisione olivarum*.
(112) Hornius *Iurisp. feudal* cap. IX *De regali Metalli fod. jure*.
(113) Tale costituzione leggesi nel libro *Degli usi feudali* annotato da Andrea d' Isernia.
(114) Pietro De Gregorio *de concess. feud.* par. 8 qu. 10.
(115) Vedi il pregevole opuscolo di Carmelo Martorana *Sulla proprietà delle miniere e sul diritto di scavarle*--Palermo 1833.
(116) Vedi Ferrara *Mineralogia di Sicilia* pag. 107.
(117) Vedi il registro di Federigo pag. 386 e 280 e 290.
(118) De Gregorio tom. III pag. 129 — L' ordine di Federigo col quale provvede in proposito è nel suo registro a pag. 35.
(119) Si veggono tra i Capitoli di Re Alfonso cap. 55 e seguenti. Vedi pure presso De Vio i diplomi del 1326 pag. 85.
(120) Cap. 12, 14, 15, 18.
(121) Cap. 57.
(122) Cap. tom. I *In prooemio rit. Reg. Alfon.*
(123) Cap. II. 12, 13 di Re Alfonso.
(124) Capitolo 207 e seguenti di Carlo V.
(125) Cap. 479 di Alfonso.
(126) Capit. 134 di Carlo V -- De Gregorio tom. 6 pag. 87.
(127) In Sicilia fu promulgata nel 13 Dicembre 1452, è inserita nei Capitoli di Alfonso.
(128) *Pram*. tom. I titolo 20.
(129) *Pram*. tom. I titolo 20 pram. 10.
(130) *Pram*. tom. I titolo 20 pram. 12,
(131) Cap. 374 di Alfonso.
(132) Capitolo 428 e 466.
(133) *Pram*. tom. I titolo 16 pram. 22.
(134) Capitolo 65 di Carlo V.
(135) Cap. 197 di Carlo V.
(136) Capitolo 207 paragrafo IV di Carlo V.
(137) Capitolo 81 di Carlo V.
(138) Capitolo 442 e 463 di Alfonso — Cap. 33 di Giovanni, Cap. 60 di Ferdinando II.
(139) Cap. 3 e 4 di Filippo II. che sono del tenor seguente:
Cap. III. Quod contractus reluitionis, et revenditionis censuum bullarium registrentur in curiis Iuratorum Civitatum, et Terrarum, quemadmodum ipsi contractus subjugatorii.

Per evitarsi l' occasione d' indebite vessazioni, che sogliono patire i nuovi possessori di stati, feudi, e predii, per causa di *rendite bullari*, o di altra sorta, che si trovano sopra essi beni: le quali può essere, che siano state riscattate, et estinte, come spesse

Digitized by Google

volte s' ha scoverto; e che per non sapersi trovare li contratti d' esse reluitioni, e riscattiti, i possessori siano costretti pagar quello, che non debbono: supplica il Regno per il beneficio universale a vostra Eccellenza, che sia servita dar ordine in vim pragmatices con pena, a Lei benvista, che li contratti di revenditioni, e riscattiti delle rendite sudette, nell' istesso modo, e fra l' istesso termine di tre, o sei giorni, che è stato provisto delle donazioni, e contratti suggiugatorii, si abbiano da registrare negli atti delle Corti de Giurati delle Città, e Terre, dove essi contratti siano stati fatti, o nelli suoi arcivi; e facendosi tali contratti di revenditioni, e riscattiti fuori de' luoghi, dove siano stati fatti li contratti principali delle rendite, in tal caso si abbiano da registrare nelle Corti de' Giurati, o' arcivi d' ambidui li luoghi, dove siano stati fatti li riscattiti, e dove li contratti principali d' esse rendite, registrate nelle dette Corti, et arcivi, aggiungendo pena a' Mastri Notari delle dette Corti, et arcivarii, acciocchè faccino registrar, e notar essi contratti prontamente, e tengano tali registri ben ordinati, et accomodati, e con buoni repertorii de' nomi, e cognomi de' contrahenti per ordine d' alfabeto; talchè ognuno possa facilmente trovare il suo bisogno.

Eodem die

Placet suae Excellentiae, quod servetur in registrandis reluitionibus idem, quod est statutum in registrandis contractibus principalibus.

Cap. IV. Quod registrentur in curiis Iuratorum Civitatum, et terrarum actus praestationis consensus alienationis praediorum emphiteuticorum; aliique actus in quibus sint bona vinculata.

Si supplica di più che si dia ordine consimile al sudetto per le prestazioni di consensi, che si fanno ad alienazioni di predii emphiteutici, acciocchè fra l' instesso termino si registrino nelle Corti de' Giurati delle Città, e Terre, dove o nel cui territorio siano essi predii emphiteutici, soggetti alle rendite, per le quali si fanno esse prestazioni di consenso; e così parimente s' habbiano da registrare, come di sopra, li testamenti, codicilii, donazioni inter vivos, et causa mortis, et altri atti di qualsivoglia sorte, nelli quali ci siano beni vincolati: incaricando alli Notari, che fra il sudetto termino, l' abbiano da fare registrare: e possino ricuperare le ragioni, che averanno da pagarsi per il registro, da quello, che succede al vincolo: e ciò sotto pena grave ad arbitrio di vostra Eccellenza.

Eodem

Placet Excellentiae Suae, quod registrentur infra dies sex, exceptis donationibus, in quibus servatur capitulum Regni.

STORIA
ECONOMICO-CIVILE
DI SICILIA.

PARTE TERZA.

Contribuzioni pagate dal popolo e tutt' altro che formava la rendita dello Stato. Metodo di amministrazione e pubbliche spese.

CAPITOLO I.

Stato dei tributi dal tempo precedente ai Normanni insino a che ascese al trono di Sicilia Re Pietro di Aragona.

Si narra dei tributi che vi si riscotevano in epoca anteriore al Greco impero. Stato deplorabile in che furono i Siciliani durante la dominazione de' Greci. Condizione de' tributi sotto gli Arabi. *Gesia* ed altre imposte. Si tocca dello stato economico di Sicilia in quel tempo. Imposte sotto il governo de' Normanni; brevi riflessioni su certe teoriche che regolano i tributi. Dazî che allora eran comuni a Napoli e Sicilia. Particolarità per Sicilia. S' indicano distintamente i tributi sulle cose di vitto e di prima necessità, sul commercio interno ed esterno. Provventi di pene, multe, e tasse giudiziarie. Disuguaglianza e difformità ne' dazî di quel tempo. Privilegî di alcune città. Si tocca del privilegio di Messina, e Catania. Diversità di religione nei Saraceni ed Ebrei. Decime alla Chiesa. Novità e riforme operate dagli Svevi sugli indiretti tributi, in ispezieltà si ricordano le privative del sale, del ferro, dell' acciaio e della pece. Si passa a narrare dei tributi diretti - Servizio militare o adoa -- Relevio -- Collette, loro origine, riforme fatte da Guglielmo II; come da estraordinario tributo diventassero ordinario. Tasse dette *adjutori*, casi ne' quali si riscotevano, riforme fatte da Guglielmo II -- Servizî, prestazioni di opere e somministrazioni di varî oggetti. Si tratta con particolarità del censo della marineria e delle somministrazioni bisognevoli per le Reali flotte: Servizî e prestazioni dovute da' vassalli a' feudatarî, qualche particolarità a loro riguardo del dritto pubblico in Sicilia; s' indicano le principali prestazioni e servizî, Metodo di amministrazione in tempo de' Normanni e degli Svevi.

Digitized by Google

Gerone, principe di Siracusa, nel ridurre a un solo tutti i dazi sulle genti soggette, ingiunse pagarsi di ogni prodotto la decima parte al fisco: il quale ordinamento estesero i Romani alla intera Sicilia, nè altri tributi riscossero fuori di tali decime. Nel disfacimento dell' antico romano impero, gran parte dell' Italia e tra essa molte regioni, che or si comprendono nel reame di Napoli, seguirono del tutto, anche riguardo ai pubblici balzelli, il sistema dei Longobardi loro dominatori, di che ho già particolarmente trattato nella *Storia delle finanze di Napoli*. Ma in una parte della Puglia, nelle Calabrie e nella intera Sicilia in ispezieltà, come quelle che soggette erano all' imperio greco, non poco diverso fu il sistema, ed alle novità ed a' sottili trovati in fatto di tributi s' aggiunsero i rigori, le asprezze, i soprusi, le violenze. Narra Paolo Diacono delle *inudite afflizioni* imposte ai popoli di Sicilia da Costante imperadore, che dimorò per sei anni in Siracusa, a segno che non solo si giunse a torre vasi sacri ed altri arredi dalle chiese, ma le consorti si separavano dai mariti, i figli dai padri (1). E non restando speranza di vita preferiron molti di spatriare, e ricoverarsi in Damasco sotto il dominio de' Maomettani (2). Nè si voglia già supporre che tali gravezze derivassero da stato di guerra o da temporanei speciali odî e vendette di quell' imperadore contra i Siciliani, perocchè tal duro sistema fu uguale

tanto in Sicilia che in Calabria, in Africa, e Sardegna, e tra gli altri gravissimi tributi furon il *testatico* secondo la numerazione del popolo, ed una imposta sulla navigazione (3).

Il quale sistema non solo non venne meno col volger degli anni, ma da Leone Isaurico nel 731 si accrebbe il testatico di un' altra terza parte; e per esser egli più sicuro della sua esazione, volle che si facesse un' esatta numerazione de' fanciulli che nascevano (4). E continuandosi a far ogni cosa obbietto di tributo, specialmente sotto Niceforo che fu ucciso nell' anno 811, giunsero le gravezze e i servizî a tale enorme quantità che fu creduto aver Iddio abbandonato il popolo agl' Imperadori di Costantinopoli, non per governarlo, ma per farne strazio e scempio (5). E gli eccessivi tributi, che in ogni età furon cagione di rivolte e di novità politiche, agevolarono in Sicilia come altrove le conquiste de' Saraceni.

Durante la dominazione saracena non si conosce con certezza quali vicende fossero avvenute in fatto di dazî, ma pare probabile cosa che pochi cangiamenti vi si fossero operati, ad eccezione soltanto del testatico, del quale non si trova alcuna menzione che avesse continuato a riscuotersi su tutte le persone. Una delle principali imposte dei Saraceni fu come scrive Novairo la *gesia*, la quale gravava sui popoli vinti che conservar volevano l'esercizio della propria religione. Si è scritto che tale imposta fu sostituita in Sicilia ad altra gravosa oltremodo, che sin dai tempi dei Romani riscotevasi sugli animali adoperati nei lavori campestri (6). Ma come la *gesia* fosse pagata, ed a qual ragione dai Siciliani possidenti, e qual altro tributo in luogo suo pagassero quelli che niuna terra possedevano, non è dato ora di chiarire per mancanza di analoghi documenti. D' altra parte era ogni iugero di terra soggetto ad una tassa o prestazione annuale, e questa era ben diversa dalla *gesia*, e gravava su'Cristiani e su'Saraceni, a segno che sul proposito narra il medesimo Novairo che nel 1019 l' Emiro Giafar volle ridurla a decima, ed allora tutti i Saraceni di Sicilia si rivoltarono, nè altrimenti si ricompose l' ordine se non quando si ritornò all' antico sistema (7).

Che che ne sia di tali cose, si dolsero anche i popoli delle intollerabili gravezze sofferte in tempo degli Arabi, ed estimarono favor del cielo d'esser sottratti dalla loro dominazione.

Ma neanche, pel cennato difetto di documenti, può oggi ben conoscersi quali fossero stati tutti i dazî di quel tempo oltre quelli della *gesia* e del tributo sulle terre, e in che stesse la loro effettiva gravezza, e se di essi fosse stata più potente cagione di scontento ne' Siciliani la diversità di religione dei loro vincitori. Chè se molti balzelli levarono gli Arabi, pure fecero assai migliore l'agricoltura nelle siciliane contrade, varie manifatture introdussero, apriron miglior sentiero all'esterno traffico, fecero tenere in pregio e valore la proprietà, siccome meglio altrove faremo vedere. Non poteano i Normanni, del pari che nessun governo lo può del tutto e ad un tratto solo, mutare interamente un sistema di dazî; e però modificazioni, parziali riforme si fecero e novità, delle quali piace andar discorrendo. Innanzi tratto è da riflettere che la storia de' tributi per taluni principî e sino a un certo punto è uguale in ogni popolo, perocchè l'arte d'imporre dazî è limitata assai per sè stessa, e comunque i dazî sotto di uno o sotto di un altro aspetto si presentassero, sempre vanno a gravare quelli obbietti, sui quali o pei quali i governi credono potere più agevolmente raccorre monete. Col cangiare delle condizioni talora cangiano anche i tributi, e tal' altra il cangiamento avviene più per natural corso del tempo che per opera degli stessi governi, chè le novità in fatto di tributi sempre dispiacciono ai popoli e non danno molto animo a' governanti di tentarle.

Inoltre delle pubbliche imposte avviene quasi lo stesso che della moneta e del commercio, perocchè l'un popolo imita l'altro, laonde ne seguono di necessità degli equilibrî, e questi equilibrî ed imitazioni sono più o meno rilevanti secondo l'andamento del secolo. In generale sia che i tributi gravino sulle persone sia che sulle cose, sempre la sottrazione di una parte degli averi e dell'opera umana, o dell'esercizio di qualche diritto ne sono la conseguenza. Per quanto concerne le persone, se togli il caso di servizî e di somministrazioni di opere corporali alle quali possono essere

dannati gli uomini, la differenza consiste anche nelle parole, se fai senno che, sotto il nome di *testatico*, *capitazione* ed altri simili nomi, pur il tributo grava sulle cose e non sulle persone, perocchè l'uomo per sè stesso, senza nulla possedere o produrre, nulla può dare; e per quanto riguarda le cose, i tributi non sono altrimenti riscossi che o sulle proprietà in beni fondi, o su quelle che sono più mobili e circolabili e prodotto più spedito dell' industria e dell' opera umana, come le merci indigene e straniere e lo stesso atto del traffico o interno o esterno. Di vantaggio anche il più delle volte inutil distinzione è quella di tributo sulle proprietà o sulle rendite, mentrechè il tributo grava sempre sul valor posseduto e per esso su quello che se ne ritrae di profitto e che è la sola migliore espressione di quel prodotto. Sono i tributi una civile transazione.

Queste teoriche che veggonsi dimostrate dai fatti nella esposizione delle finanze di Napoli, or meglio si vedranno chiare riguardo alla siciliana finanza.

Andrea d' Isernia novera per tributi antichi del tempo de'Normanni tanto per Napoli che per Sicilia i seguenti: la *dogana*, l'*ancoraggio*, lo *scalatico*, i *porti* e le *peschiere*, il diritto detto del *tumulo* (misura), quello delle *ghiande*, il diritto della *fida*, l' *erbaggio*, i *pascoli*, la *beccheria* ossia il macello, il *passaggio vecchio* o antico diritto di passo, esatto nei confini sulle cose di annona e sugli animali quando permessa ne fosse la estrazione, un dazio sul *cacio* e sull'*olio* soltanto in certi luoghi. Ma io feci conoscere nel capitolo terzo del libro I della *Storia delle finanze di Napoli* che oltre de' cennati dazî ben altri allora se ne riscossero in Napoli, dei quali non furono i Normanni i primi a valersi; e di essi distintamente narrai, sicchè superfluo sarebbe andarli ripetendo.

Per quanta uniformità avesse voluto il governo dei Normanni introdurre ne' dazî delle regioni loro soggette, non era possibile avere un sistema uniforme in ogni sua parte: laonde furonvi dazî del tutto speciali nell'una e nell' altra regione di Sicilia e Napoli, sicchè oltre a quelli notati dal d'Isernia ed agli altri che eran comuni in Napoli, varî anche ne vedi particolari per Sicilia.

E di questi la origine vuolsi ripetere dai governi che aveano preceduto i Normanni. Tanto dei tributi uniformi alle due regioni, quanto di quelli particolari della Sicilia or farò materia al mio dire (8).

Riscotevasi abantico in Sicilia, come in Napoli e in altri luoghi d' Europa, il *plateatico*, così detto da platea o piazza perchè ivi esigevasi, sulle varie contrattazioni degli animali. Piacque a Re Ruggiero estenderlo quasi in tutto il Reame ai contratti delle varie merci, e dal luogo in cui univasi la sua esazione venne detto *dohana*, o *dogana*. Il plateatico divenne un ramo della dogana; ma ciò non di meno in Sicilia furono particolari plateatici come quello sui porci e sui somari e altri simili. Un tributo fisso in certi paesi anche riscotevasi, e fu detto *mandragia*, della decima parte degli animali e de' prodotti valutati in moneta. In generale tutte quelle cose che servono al vitto, o diconsi di prima necessità, soggette furono a tributo, come il vino, l'olio, le carni, il pesce, le frutta, l' erbe, la paglia, le pelli di agnello.

E il dazio che separatamente era esatto sopra taluna di siffatte cose prendeva special nome di *dogana*, come *dohana de' pesci*, *dohana delle frutta*, *dohana della paglia* e simili. Di un tributo che trovo notato *cabella fumi*, e che gli scrittori siciliani voltano in italiano *gabella del fumo*, non saprei nulla indicare, chè niuna cosa mi è riuscito di trovare scritta sul proposito. Quanto a' molini, in certi luoghi si riscosse un tributo in moneta, in altri erano specie di privativa del governo, da ultimo veniva esatta una data quantità di grano, la quale in Catania, per privilegio, fu di un tumolo di grano ed un mondello di farina per ogni salma. Varî prodotti dell' industria e delle arti come altresì certe altre materiali opere dell' uomo soffriron gravezze, le tintorie, l'arte de' vasellai (*cabella figulorum*) la filatura (*filecti*) l' arte de' barbieri (*cangemia*) le pelli dorate (*cabella auripellium*) le arti della seta, i cappelli, il zuccaro, il sapone, e soprattutto le varie arti del cotone, sicchè quasi in tutte le scritture del tempo vedi notata la imposta su di essi col nome *arca* o *arcus cuctonis* e di *caha cuctonis*. Le quali cose dimostrano quanto estesa fosse

allora la coltivazione e la manifatturazione del cotone non solo, ma di essere taluni rami di arti e di manifatture progrediti per modo che oggetto di tributo furono in Sicilia.

Erano poi dogane di terra e di mare per la riscossione di dazî di introduzione o di passaggio dei varî obbietti; e poche volte (anzi direi in rarissimi casi) vedi essersi fatta distinzione se le cose indigene e straniere fossero, perocchè di ugual dazio eran tutte gravate. La così detta dogana delle porte (*dohana portarum*) era propriamente ciò che si direbbe sistema di *dogane interne*, e consisteva in riscuotere una designata quantità dalla entrata o uscita delle cose di vitto e delle merci dai varî paesi, il che gravando più volte di dazio le cose medesime, cagionò sempre doglianze moltissime in ispezieltà ne' Palermitani, i quali ne ottennero privilegio di esenzione per tutta la Sicilia nel 1160 da Guglielmo I per calmare i tumulti allora avvenuti (9). Oltre di tali dogane interne eranvi i dritti di passo in taluni siti, in ispezieltà nelle vie consolari e ne' passaggi de' fiumi, destinati talvolta per costruzione e mantenimento di strade e di altre opere pubbliche, e tale altra formavano provvento delle finanze. Ma la Sicilia essendo isola non ebbe dazî detti di *passaggio vecchio*, che in Napoli riscotevasi sulle cose di annona e sugli animali quando n'era permessa la estrazione. Nelle dogane di mare non solo si riscotevano tasse per la introduzione di varie merci, ma soprattutto per la estrazione delle indigene produzioni, sia che andassero allo straniero, sia che da un luogo all' altro dello stesso reame si trasportassero; alla qual regola furono poi fatte di varie eccezioni per chiese, feudatarî, e varie città, sicchè il trasporto che facevano delle produzioni da servir per uso proprio esente era di gravezze. Inoltre le navi nazionali e straniere per la semplice entrata nei porti ed il getto dell' ancora pagavano altri tributi, come quello *dell' ancoraggio*, antichissimo in Sicilia ed in Napoli. Lo stesso dazio in proporzione minore sulle navi più piccole avea nome di *falangaggio*. Il diritto di porto poi pagavasi per la semplice introduzione o passaggio che delle merci facevasi nel porto. E lo *scalatico* era riscosso in taluni luoghi per ciascuno involto di mercanzie quando a spalle di uomo

dalle navi si trasportavano in terra. Altro dazio veniva parimenti riscosso sotto nome di *catena de porti* sia per mantenere fabbriche attenenti a porti sia per altri simili obbietti. Anche la pesca in taluni luoghi di mare e in taluni fiumi, e la caccia colle reti furono soggette a tributo. Riguardo alla pesca, importante fu il provvento delle *tonnare* cioè luoghi ove facevasi la pesca dei tonni. La sua entrata non meno in quei tempi che appresso non fu di poco momento all'erario. Si tennero in Sicilia le tonnare come cosa di regia pertinenza e dal Sovrano ne dipendeva la concessione; di tal che dal medesimo doveasi dare la permissione di potersi tenere da particolari persone.

Molte furono le tonnare in Sicilia: l'antichità di quelle di Palermo è comprovata da due diplomi riportati dal Pirro, l'uno del 1176 e l'altro del 1220. Nota è la concessione che fece Guglielmo il buono al Monistero di Monreale per esercitare la pesca dei tonni nell'isoletta Fimì (10). Gravati da tributo furono anche i censi, i latifondi sotto nome di *erbaggio*, *terragia*, *forestagia glandiatica*, *affidatura*, le quali erano prestazioni pagate per pascolare, raccoglier legna, ghiande, seminare e far altre simiglianti cose in taluni luoghi nel modo istesso che ne ho discorso per Napoli (11). Un diritto fu pure riscosso sulla vendita dei beni stabili (*venditio rerum stabilium*).

Memorabile è la gabella dei bagni, della quale si trova fatta menzione in una quantità di diplomi di Sicilia. Quasi tutti gli storici siciliani ne han discorso. Si valsero gli Arabi in Sicilia dei bagni per diversi usi della vita, oltre delle pratiche religiose: avanzano tuttavia grandiose reliquie di edificî ad uso di bagni di quei tempi, in ispezieltà in un sito poco distante da Cefalù, ed in Palermo vicino al fiume Oreto nel luogo detto la Guadagna. In tempo dei Normanni e degli Svevi si fa menzione di bagni come di cose che davano rendita al fisco; anzi si parla di *bagni vecchi e nuovi* (12). Narra il de Gregorio che l'Imperatore Federigo II nel 1220 assegnò sulla rendita dei bagni di Messina una somma di duemila tarì d'oro l'anno alla Chiesa di quella Città. Il bagno di Cefalù era assegnato al Vescovo per cinquanta tarì l'anno, il che è manifesto da un

diploma di quella Chiesa del 1219. Il provvento sui bagni non altrimenti dovea derivare che o dal tenere il fisco bagni di sua proprietà, o dal riscuotere un dazio sui proprietarî di essi o da coloro che andassero ad usarne. Nelle leggi di quei tempi si parla sempre del grande uso che facevasi dei bagni; vi andavano in folla le donne, fu proibito alle meretrici di unirsi colle oneste femine; era permesso alle donne di far testimonianze giudiziarie per fatti avvenuti nei bagni. Dal tempo degli Aragonesi non si trovano i bagni notati nelle pubbliche rendite, perocchè l'uso di essi andò a mano a mano quasi a perdersi sia perchè il vestir pannilini li rese meno necessarî, sia perchè i costumi cangiarono.

Di minore importanza non furono i diritti di pesi e misure, i provventi di multe e pene frequentemente comminate dalla legislazione di quel tempo, i quali dicevansi talora *bancum justitiae*. Taluni altri venivano compresi nella così detta *gabella* o *dohana bajulationis* perchè la loro esazione insieme con quella delle multe per uso di pesi e misure in contravvenzione alle leggi, ed ancora per altri diritti di dogana, passi, foreste, e platea era affidata ai baiuli nei varî comuni (13). I quali provventi, allorchè i feudi si concedevano con la facoltà del mero e misto impero, facevan parte del patrimonio feudale.

Ma non in tutti i luoghi erano uniformi i dazî, nè riscotevansi con uguale proporzione. Ogni città avea, quasi diresti, uno speciale statuto; nascevano spesso abusi e disordini, ne seguivano le parziali riforme, ed i privilegî donde al postutto inconvenienti generali alla economia del reame. Dissi del privilegio accordato da Ruggiero a Messina nel 1129. In Catania con carta del 1168 Guglielmo determinò potessero senza pagare altro dazio i Catanesi vendere, donare, e trasportare tutte quelle derrate delle quali dovean pagare la decima; che le decime delle pecore e del frutto di esse non si pagassero in danaro: esenti di dazio fosser pure la compra e la vendita delle legna: che liberamente i cittadini potessero raccorre legna secche e sterili alberi per uso proprio e per fare aratri: niun diritto pagassero pel legname da costruire le loro case: abolite fossero le imposizioni sull'olio, quando pel proprio vitto servisse,

sulle pelli di agnello ed altre cose simiglianti: non si esigesse dazio per passaggio del fiume non solo dai borgesi ma ancora dai nobili tutti e dai forestieri; non altro balzello si pagasse su' mulini che quello di un tumulo di grano ed un mondello di farina per salma: non si dovessero somministrazioni di carrette, cavalli, ed altre somiglianti cose che si possono leggere nel brano del diploma che piace in apposita nota riportare (14). Ed avverti che Guglielmo venne a riformare i dazî nel modo indicato per Catania per *prave consuetudini invalse donde gravezze molte n' eran derivate*. Altra disuguaglianza di tributi nasceva dalla diversità delle persone. Il governo arabo avea aggravati i Siciliani del dazio detto *gesia* al quale, come dissi, non eran tenuti i Saraceni dimoranti nell' Isola. Ora venuto il governo de' Normanni furono i Siciliani francati di quel dazio, e per contrario ne vennero gravati i Saraceni. E narra in proposito il Novairo che furono gli Arabi trattati con tal durezza che il Conte Ruggiero non rimase loro *nè forni*, *nè mulini*, *nè bagni*: le quali espressioni non debbonsi però intendere letteralmente ma sì bene che furono tali obbietti gravati sì, che quasi ne veniva impedito l' uso e l' esercizio (15).

Speciale *gesia* pagavano anche gli Ebrei, altra tassa gravava i loro giuochi, i macelli ed il loro vino (16). E riguardo ai giuochi non ho trovata alcuna carta donde desumere si potesse che una tassa sui giuochi si riscoteva anche dai Siciliani, siccome fu esatta in molti paesi del reame di Napoli.

Tutti i cennati tributi erano quelli sui quali i Sovrani normanni fecero pagare per mezzo dei baiuli e dei segreti la decima parte alle Chiese, la quale decima era diversa da quella che le stesse Chiese riscotevano dai baroni e dalle popolazioni loro soggette. E il sistema della riscossione di tali decime fu uniforme per Napoli e Sicilia (17). Le novità in fatto di tributi operate in tempo degli Svevi e propriamente di Federigo II furono l' accrescimento di taluni dei riferiti dazî, e le riforme per le quali avendosi norme certe più proficui si rendessero i medesimi allo Stato. Per tali riforme è degno di non poca attenzione l' ordinamento col quale quel Sovrano stabilì il diritto di fondaco annesso alle

dogane, non solo come semplice prestanza che pagavasi per la custodia delle merci nei regî fondaci, ma sì bene come dazio sul valore delle merci che s' introducevano nel regno e di quelle che da un luogo in un altro passavano (18). Federigo assoggettò anche a dazio di peso le merci prima che dal regio fondaco si estraessero. Ma i dazî, che fecero odiare quanto mai il governo svevo, furono le privative del sale, del ferro, dell' acciaio, e della pece, delle quali distintamente ho ragionato (19). È degno di nota che la Chiesa non volle mai riscuoter decime sopra i nuovi dazî imposti da Federigo II. il quale è dubbio se avesse egli il primo in Sicilia imposto il diritto di cambio ossia la tassa alla quale eran soggetti i cambiatori, perocchè se ne trova fatta menzione anche in tempo dei Normanni (20), ma è certo che egli l' introdusse il primo in Napoli insieme coi dazî sulle sete e sulle tinture i quali già si riscotevano in Sicilia.

Ma la più importante novità fatta da' Normanni circa i tributi fu il militar servizio detto *adoa* o *adhoamentum* da *adunamentum* per esprimere l' unione di tal servizio. Come dissi non conobbero essi schiavitù o servitù degli uomini per principio politico, ma sì bene il contribuire in servizî, opere personali o danaro che quasi per contratto e legame politico univa gli uomini al governo. Patti fondamentali si segnavano tra il Sovrano e i nobili nelle feudali concessioni, e altri patti scambievoli regolavano i feudatarî di primo grado e i suffeudatarî e i vassalli. Il militar servizio ricordava a' feudatarî continuamente la loro condizione di uomini soggetti al Sovrano, perocchè stava nel doverlo seguire e servire armati in guerra, ed era ad un tempo la più grave contribuzione in danaro, perchè durante il tempo del militare servizio doveano i feudatarî mantenersi a proprie spese. Ma un limite era prefisso a tal tempo, il quale non oltrepassava i tre mesi. Consisteva propriamente siffatto tributo nel somministrare per ogni venti once di rendita nei feudi abitati, la qual proporzione constituiva un feudo intero, un milite a cavallo con seguito di tre armati armigeri anche a cavallo; e quando era dato di commutare tal servizio in danaro, il che segnatamente nei casi di legittimo impedimento, come per le

chiese, i minori, le donne, o coloro che fisicamente non potessero servire o fossero assenti, allora dovcansi in luogo del milite e dei tre armigeri pagare once dieci e mezzo, sopra ogni venti once di rendita a comun carico tra il feudatario e i vassalli pei feudi abitati. Secondo la stessa norma di venti once di rendita, se il feudo fosse disabitato la tassa era di sei once, e da ultimo ove costituito fosse il feudo sopra gabelle, fiscali pensioni o altro simil fondo, riscotevansi soltanto once cinque; perocchè in questi casi aveasi riguardo che il feudatario non tenendo vassalli non poteasi rivalere sopra di essi di una parte di ciò che contribuiva al governo. Nel caso dei feudi abitati, quando intimato era il militare servizio, imponevano i feudatarî certe tasse dette *adjutori* su' loro vassalli a fine di rivalersi per metà di quanto contribuivano. In generale il militare servizio fu uniforme tanto in Napoli che in Sicilia, e perciò non credo spediente andar ripetendo quel che già ne scrissi (21); se non che fa d'uopo considerare che men gravoso fu sperimentato in Sicilia nel tempo dei Normanni: perocchè i feudi furono tutti di prima concessione e non già come in Napoli, ove già erano feudi. Narrai anche come al tempo degli Svevi il servizio militare fu con maggior frequenza esatto per le guerre in che fu avvolto il reame: che la sua proporzione commutata in danaro durante il regno dell' imperador Federigo sovente ammontò alla metà della rendita dei feudi nell' anno in cui si riscoteva; e che in tempo di Corrado e Manfredi per lo più fu della terza parte.

Anche lo stesso sistema fu seguitato in Sicilia siccome in Napoli per la tassa del *relevio* (22), che pagavasi non meno nelle investiture di un novello feudo, che nel passaggio che si faceva dall' una all' altra persona coll' approvazione del Sovrano, quasichè il feudo si *rilevasse*, donde la indicata voce *relevio.* E fu tale tributo della metà delle rendite del feudo nell' anno in cui concedevasi.

Il tributo più generale introdotto dai Normanni, che colle stesse norme gravò e Sicilia e Napoli, furono le collette (23). Esigevasi in origine in casi straordinarî donde si disse ancora *adiutorio ajuto* e *ostendizie* quasichè abbisognasse per respingere l'inimico. Il Re determinava

quasi sempre la quantità di danaro da esigersi, ma precedeva sempre l'apprezzo dei beni sui quali s'imponeva ed era in proporzione di essi ripartito. Le collette erano diverse dal militare servizio: questo gravava su'feudatarî, e quelle su'beni liberi ovunque fossero ed a qualsiasi persona appartenessero. Esse però riesciron sin dal principio moleste oltremodo sì perchè i popoli non vi erano avvezzi, sì perchè l'apprezzo dava luogo ad arbitrio, sì perchè da ultimo furono talora con frequenza riscosse come personali tasse. Il buon Guglielmo per ovviare agl'inconvenienti accaduti e per dare una certa guarentigia ai suoi soggetti determinò che solo in quattro casi si riscotessero collette dall'intero reame di Napoli e Sicilia, e furono per la difesa del Regno in qualche notevole e grave invasione o per grande rivoltura; per redimere la persona del Re ove fosse cattivo; per lo cingolo militare del Re e dei suoi fratelli, e de'suoi figliuoli; ed in fine per maritar le sorelle, le figliuole, e le nipoti del Re. Nei primi due casi il tributo non potea oltrepassare le cinquantamila once d'oro, le dodicimila nel terzo, e nel quarto le quindicimila. Ma tal norma non fu serbata e le cose caddero nel primo disordine, ed a più gravi mali furono esposti i popoli da'Sovrani successori di Guglielmo. Le collette non serbarono di straordinario tributo altro che il nome; generali sovvenzioni seguitarono a chiamarsi, ma infatti diventarono una tassa annuale. L'imperador Federigo talora le riscosse in proporzione della ventesima parte della rendita dei beni per le persone ecclesiastiche, e della decima per le laiche; dopo la scomunica contro lui fulminata dal Pontefice, giunse a riscuotere la metà delle rendite de'beni ecclesiastici a titolo di collette. Nè gli altri soggetti furon con minor violenza trattati, perocchè pagaron le collette in taluni casi sei volte in un anno in ragione di un tarì d'oro per testa. Carlo I d'Angiò, a malgrado che venendo a regnare obbligato si fosse a riscuotere i tributi come in tempo del buon Guglielmo, non solo non alleviò la condizione del popolo, ma volle ridurre ad ordinario sistema quello che caso ben estraordinario e violento era stato dello Svevo imperadore di riscuotere sei volte l'anno le collette. Fu il tributo in discorso sì ge-

nerale, che non si accordaron mai franchigie le quali per altro in quei tempi erano tanto frequenti. I casi di eccezione sono rari e direi anche incerti, ove togli solo le città di Messina e di Bari che ne furon per espresso privilegio esenti, e qualche Ordine religioso in particolare e straordinaria congiuntura.

Scrissi di sopra che nel caso in cui doveano i feudatarî corrispondere il militar servizio, esigevano adiutori dai loro vassalli. Ora questi in sostanza erano un' altra specie di collette che gravava sugli uomini dei feudi, la quale in ragione dei loro beni liberi veniva riscossa e pagata. In tal modo più gravata era la condizione del popolo di quella dei feudatarî, perocchè oltre delle collette pagavano una metà di quel tributo che annesso era al beneficio del feudo. Gli adiutori tramutaronsi tantosto in tassa arbitraria frequente e molesta, che i feudatarî a lor talento esigevano; sicchè Guglielmo II divisò spediente fissare i casi nei quali riscuoter si potessero, oltre quello per somministrare il militar servizio, e furono: ove fosse mestieri riscattare la persona del loro signore tenuta cattiva dai nemici del Re; pel cingolo militare del suo figliuolo o fratello, per maritare la figlia o sorella sua, e per ricomprare tanta terra quanta abbisognar potesse al servizio del Re e del suo esercito.

Parimente comandò che i Prelati delle Chiese esiger potessero adiutori per la loro *consagrazione*, per la chiamata che avessero dal Papa ad intervenire nei concilî, pel servizio del reale esercito se ne facessero parte o vi fossero chiamati o se vi avessero commissione dal governo; ed in fine per dimora che facesse il Sovrano nelle loro terre. Ma le prescrizioni di Guglielmo non furono osservate, e d' altra parte, non avendo egli fissato qual fosse la proporzione di tali adiutori continuarono ad esser levati con abusi e prepotenze (24).

Oltre di tutti i cennati tributi, erano i Comuni obbligati a varie prestazioni sotto nome di *angariae*, *perangariae*, *onera publica*, *factiones publicae*, *heribergum* o *albergaria*, per le quali somministrar doveano uomini e convogli per gli eserciti, costruire e riattare fortezze e pubblici edificî, fare strade, dare alloggio ai soldati, animali, carri per servizio del Re ed altri simili. Le quali

prestazioni erano sovente assai più gravose di qualsiasi altro tributo e rovinavano le popolazioni (25). La più parte di esse esistevano anche in tempi precedenti ai Normanni, perocchè la scarsezza delle monete e il non potere i governi di quel tempo apertamente imporre tributi facevano ricorrere a siffatti espedienti (26).

Ma sopra tutte le indicate prestazioni, assai grave fu quella di somministrare un contingente di uomini a servir nelle guerre, e provvedere all'occorrente per gli eserciti, e dippiù pagare il censo o il tributo della *marineria*, che è a dire di dare una quota di uomini, danaro, legna, e cose simili per le flotte (27).

Di siffatto tributo i Normanni furono gl' introduttori, e da Re Ruggiero in poi si costituì un fondo destinato in gran parte al mantenimento delle Reali flotte. In tutte le concessioni feudali in Sicilia riserbavasi il Principe il diritto delle *legna* e dei *marinari*, *ius lignaminum marinariae*, che i baroni doveano nelle occasioni somministrare (28). Andrea d' Isernia nel suo libro dei Riti della Regia Camera ragiona anche di siffatto tributo sussistente in Calabria ed in Sicilia; ma, nemico come egli era della casa Sveva, ne attribuisce l'introduzione a Federigo II (29), il che è smentito dal fatto permanente. Forse l'Isernia fu tratto in errore dal vedere sul fatto di essi tributi delle disposizioni nel registro di tal Monarca (30); ma, oltre che in quelle disposizioni si fa parola di cosa già sussistente, non può dedursene che Federigo avesse egli il primo quel tributo imposto, mentre si veggono tuttavia diplomi di Ruggiero e dei due Guglielmi che ne fanno menzione. È memorabile altresì che oltre alle somministrazioni indicate rammenta Guglielmo II nel servizio militare intimato ai baroni di Puglia l'obbligo che non pochi feudatarî aveano di difendere i luoghi marittimi; obbligo noverato pure pei baroni compresi nella signoria di Monreale (31). Oltre dei feudatarî si veggono la più parte delle terre e delle popolazioni di Sicilia obbligate a pagare il *tributo navale* o il *censo* della marineria. A questo peso erano in tempo di Ruggiero soggette le popolazioni di Lombardi stanziate in S. Lucia e Randazzo (32). Nel distretto di Messina erano certe terre sottoposte al tributo indicato ed altre

esenti (33). Nella conferma che fece Guglielmo I di due tenimenti di terre già conceduti al comune di Caltagirone volle che si pagassero da quegli uomini in ogni anno cinquemila tarì d'oro, e di più fornissero dugentocinquanta marinari. Guglielmo II nel concedere la terra di Migeti all' università di Nicosia l'obbligò a dare dugentonovantasei marinari l'anno per trasportar legna nell' arsenale di Mascali. A venti marinari era tenuto il Vescovo di Patti, dal quale obbligo non fu esentato prima del 1777 (34). Casi rarissimi di eccezione di franchigie si fecero per siffatta gravezza e tra esse vuolsi ricordare che il Re Ruggiero nel 1148 accordò al monistero di S. Giovanni degli eremiti di non essere angariati pel servizio delle galee gli uomini e le vetture sue; ugual concessione fece Guglielmo II al monistero di Monreale nel 1176 (35). Uopo è adunque osservare che le reali flotte che dipendevano dal grande Ammiraglio componevansi di navi parte mantenute a spese dell' erario, e parte, ed erano il maggior numero, a spese dei feudi e dei comuni. Vi ebbe tempo in cui le più distinte città armavano galee ed altre navi; sicchè nelle memorie di quei tempi vedi nominate ad esempio le galee di Messina, di Agosta, di Trapani, di Palermo, le quali nella loro bandiera mettevano le insegne delle città cui appartenevano. Palermo teneva più galee e nella bandiera alla propria insegna congiugneva quella del Re. I fondi destinati alle galee di Messina rendevano in ogni anno 2300 tarì d' oro (36). Il principale arsenale di Sicilia fu quello di Messina, ma degni di ricordanza saranno anche quei di Trapani e Marsala.

Mentrechè per siffatti spedienti i Sovrani normanni e svevi furon potentissimi per mare, e tennero numerosissime armate, d'altra via i popoli furono grandemente scontenti di pagar con soverchia frequenza censi ed altre somministrazioni per la marina, donde ne derivò una delle principali cagioni per le quali i Siciliani si rivoltassero.

Ma oltre dei tributi che i popoli doveano al Sovrano, altri ne doveano ai baroni nei luoghi in cui era feudalità. Fissato il principio politico in quei tempi che uomini proprî avessero e il Sovrano e i feudatarî, ne seguitò che quando i vassalli passavan altrove ad abitare, potesse il barone rivo-

carli, perocchè i feudatarî esercitavan diritti e riscuotevano tributi e servizî dai vassalli, ed il loro allontanamento ne faceva mancare una parte.

Nel pubblico diritto di Napoli si fissò la massima che, ove segnatamente un diritto non fosse accordato nella concessione feudale, non poteva essere esercitato dal feudatario; altrimenti si dovesse estimare come abuso. Ma in Sicilia prevalse un principio che ove concedevasi qualche popolazione in signoria, riscoteva il feudatario tutti i diritti e provventi che prima eran dovuti al concedente. In somma estimossi che al barone era attribuito il diritto di riscuotere quei dazî, quelle gabelle e prestazioni che prima si appartenevano al Sovrano. Il de Gregorio che queste cose narra per quanto riguarda la Sicilia, porta in appoggio la formola con la quale nel 1145 Re Ruggiero investì il Vescovo di Cefalù del temporale dominio di quella città, dicendo che tal formola dee reputarsi come generale nella concessione delle signorie. Fu essa concepita così: *Concedimus praefatae ecclesiae totam civitatem Cephaludi et mare cum eorum pertinentiis quiete et libere possidenda atque ut in perpetuum tam in temporalibus quam in spiritualibus obediant; redditus quoque ac jura ipsius civitatis et maris quaecumque ad nostram dominationem pertinent, largitione perpetua eidem donamus.* Or queste parole non proverebbero altro che una concessione più estesa fatta da Ruggiero al vescovo di Cefalù, ma non mai può dedursene che ove la stessa concessione non fosse stata fatta ad altri feudatarî potessero i medesimi riscuotere tutte le prestazioni che prima eran dovute al Sovrano concedente. Aggiungi che per effetto delle costituzioni Normanna e Sveva chiaro è non potere i feudatarî esercitare diritti maggiori di quelli, che come proccuratori del principe aveano ottenuto concessione di esercitare. Che che ne sia di tali cose nel fatto, la massima in discorso, quantunque non avesse quasi niun fondamento legale, pure fu costante in Sicilia, mentrechè per altro verso i feudatarî di Napoli in disprezzo del pubblico diritto esercitarono diritti al di là delle espresse concessioni. I particolari dazî che i feudatarî riscossero in Sicilia nei loro feudi, oltre gli *aiutori* de'quali di sopra scrissi, non furono

uguali dappertutto perchè non uniforme era il sistema dei tributi. Ove èra conferito *mero e misto imperio* riscossero tutti i provventi dell' amministrazione della giustizia, come sarebbero ammende, multe, somme in danaro al giudice: i quali provventi si distinsero sotto nome di diritti di ***baiulazioni, mercedi, composizioni giudiziarie***, banco di ***giustizia***. In generale riscossero prestazioni sopra talune cose di vitto e di prima necessità. In più luoghi ebbero privativa di forni, trappeti, bagni, mulini, ed altre simili. Uguali tasse pur riscossero per fiere e mercati e per contrattazioni e vendite. Di servizî ed opere personali e somministrazioni di travaglio, di generi e danaro se ne riscossero ovunque, di tal che i villani che ***ascrittizî e servi della gleba*** erano detti, venivano descritti nella platea insieme colle famiglie e i figli in eterno come proprietà immobili dei feudatarî.

Durante la dominazione Normanna e Sveva i feudatarî non riscossero mai diritti sull' estrazione ed introduzione delle merci per via di mare, ed in generale quei dazî conosciuti sotto nome di *porto*. Pochi casi di eccezione si fecero dai Normanni a tal riguardo pei feudatarî di grado più cospicuo, come ad esempio pel vescovo di Catania, il Conte di Siracusa e il Conte di Noto i quali riscossero diritti doganali di mare. Federigo II però fece talune riforme sul proposito e rivocò a sè dal vescovo di Cefalù i diritti che gli erano stati conferiti come dissi da Ruggiero (39). Sulle proprietà in beni fondi non potevan riscuotere i feudatarî che gli *aiutori* nei casi di sopra da me indicati. Non di meno varie altre prestanze annuali riscossero anche sotto nome di censi o in derrate o in danaro quasi in riconoscimento di feudal dominio: delle quali cose riuscirebbe lungo il discorrere. Nè di minor rilievo furono le opere personali che in designati tempi dell' anno riscotevano dai villani di mestiere, come zappare, vendemmiare, ed occuparsi in altre simili rurali faccende (40).

Quanto al metodo di amministrare, vuolsi notare che durante la dominazione dei Normanni e degli Svevi uguale esso fu per Sicilia e per Napoli, di che ho già trattato (41). Laonde furonvi un Gran Camerario supremo uffiziale e ministro, dal quale dipendeva la economia dello Stato,

Camerari nelle province e proccuratori fiscali, questori, bajuli. Dai Maestri segreti dipendevano le dogane e quanto altro all'uffizio delle dogane era annesso, e dal nome di segreto derivò in Sicilia che *Segrezie* si dicessero e gli ufici e l'aggregato dei dazî che in essi si riscotevano. Di Maestri Segreti due propriamente n' ebbe a Sicilia, l'uno in Palermo per la provincia al di quà del fiume Salso, e l'altro in Messina per la provincia al di là di tal fiume secondo la divisione fatta dall'Imperador Federigo. Il de Gregorio conghiettura che una *segrezia* locale sia stata in Palermo sino ai tempi di questo Sovrano. Negli altri luoghi principali della Sicilia furono segreti e vice segreti da costoro dipendenti. Medesimamente in ciascuna delle dette due province erano un collettore del danaro fiscale, un provveditore de' castelli, un maestro portulano il quale soprantendeva propriamente alla estrazione delle derrate ed ai *caricatoi* ch' erano i luoghi donde si faceva tale estrazione. Dal maestro portulano dipendevano speciali portulani ch' erano in varî luoghi di Sicilia.

Per la revisione de' conti degli uficiali che amministravano pubblico danaro, era assistito il Gran Camerario dalla Magna Curia de' maestri razionali o *magna curia rationum*. Ma non era in quei tempi un officio come oggidì in cui tutta la rendita e la spesa dell'erario si unisce; bensì erano e l' une e l'altre in diverse branche divise, e l' erario dello Stato si confondeva anche con quello particolare del Sovrano, ed amministravasi nello stesso suo palazzo; donde la voce di *camera regia* per indicare anche l' erario. In generale la riscossione de' tributi quasi sempre facevasi per fitto, che dicevano, come oggi dicono, *gabella*. Anzi tal voce gabella dinota tuttora in Sicilia il fitto di qualsiasi cosa. I principali fittaiuoli delle cose pubbliche furono a quei dì i Saraceni che stanziavano nell' Isola, e Saraceni pur furono sovente non solo i principali uficiali di dogana e di altre finanziere aziende, ma anche i ministri di maggior grado, da quali dipendeva l' economia dello Stato. Ricorda la storia il Saraceno Gaito Pietro sotto Guglielmo II elevato alla carica di Gran Camerario.

CAPITOLO II.

Si fanno osservazioni generali intorno alle riforme dei tributi. Quel che fu praticato da Re Pietro in Sicilia; abolizione del censo della marineria, e delle privative del ferro, acciaio, pece, sale. Quel che Giacomo adottò dei capitoli di Papa Onorio rispetto ai tributi, ed in conseguenza ciò che da lui si ordinò pel servizio militare, le collette, la prestazione di opere, servigî, ed altre cose. Angustie in cui tali riforme posero l'erario Siciliano allorquando i bisogni dello Stato si accrescevano per la guerra. Tasse straordinarie e sacrifizî che le popolazioni volontariamente sopportassero per sopperire alla deficienza dell' Erario. Quali vantaggi e quali inconvenienti ne risultassero. Irregolari e rovinosi spedienti a' quali ebbe ricorso l'erario in tempo di Federigo III, appropriazione di una parte delle gabelle dei comuni, tasse che le popolazioni demaniali da per sè s' imposero, e i feudatarî sui vassalli levarono. Si perde sempre più l' unità della finanza. Disordine nelle pubbliche spese. Si discorrono le tasse straordinarie di *copia* per la guerra, *sussidî*, *collette*, *donativi e sovvenzioni*. Modi violenti usati nella loro riscossione. Prestiti forzati; beni ecclesiastici, e pubblici pesi. A quali eccessi si spingesse il Baronaggio dopo la morte di Federigo III, e come sempre più si distruggesse la finanza. Venuto Martino a regnare, si sente la necessità di far restituire all' erario ciò che avea perduto, e di costituire allo Stato una rendita meno incerta. Perchè tal disegno non del tutto riuscì e non si rifece la finanza. Si disamina quel che allora s' intendesse per finanza sotto nome di demanio. Incertezza del pubblico diritto a tal riguardo, quel che in proposito si fece sotto il governo di Martino. Disposizioni di questo Monarca su taluni dazî. Restituzione che lo stesso fece ai comuni di talune gabelle che l'erario si avea appropriate. Come si valesse del tributo delle collette. Tributi feudali, adoa, censo, decima e tarì ad oncia, relevio. General descrizione che fecesi dei feudi.

La principal cagione per cui il più delle volte gli antichi popoli si spinsero alla ribellione, furono gli eccessivi tributi, di tal che il Governo ha dovuto sollecita riforma apportarvi.

Ma spesso in siffatti avvenimenti o per mancanza di conoscenze della condizione del popolo e delle cagioni e degli effetti onde gravi appariscono i tributi, o per difetto di tempo opportuno, o per cattiva scelta degli spedienti,

Digitized by Google

o da ultimo per voler tosto appagare i desiderî della moltitudine affin di tenerla amica, ne segue che o imperfettissime o inutili o cagione d'inconvenienti riescono le riforme.

Nè poi è agevol cosa il ripararvi, perocchè fermate che sono una volta le imposte, non si possono tentare altri sperimenti che dopo non breve volger di tempo, nè cosa di picciol momento è il far novità. Di tali accidenti si veggono nella storia di tutti i popoli, sicchè la più parte dei tributi sentono della loro origine non meno che delle vicende politiche alle quali sono stati uniti. Vedemmo che gli Arabi non potettero cangiar del tutto il sistema introdotto in Sicilia dal greco impero, nè ai Normanni nè agli Svevi fu dato di mutare interamente quanto dai Greci e dagli Arabi erasi fatto. Le principali riforme dei Normanni consistettero in isgravare di taluni pesi i Siciliani, e per sopperire al mancamento che il disgravio apportava, posero tributi speciali sui Saraceni e sui Giudei; il qual fatto dimostra che il cangiamento fu di persone e non di cose. Il tempo è l'essersi immedesimati gli antichi tributi nella economia del popolo, non facevano più avvertire il peso di essi. Ma sorgendo nuove condizioni e novelli bisogni nello Stato e nel popolo, e cangiata in gran parte la forma e la politica instituzione del Governo, nuovi tributi, l'adoa, le collette e il censo della marineria segnatamente s'imposero, i quali, comechè più pesanti delle antiche gravezze, pur vennero tollerati, e se men violento e precipitoso in levar balzelli fosse stato Federigo II, e se Carlo d'Angiò non avesse in un tratto voluto rendere ordinarie quelle imposte, che allora straordinarie quanto mai erano e cagione di danni, soprusi e scontento, non avrebbero i Siciliani gridato Pietro d'Aragona per loro Re, nè fatta ribellione per ritornar la finanza com'era in tempo del buon monarca Guglielmo.

Re Pietro salendo al trono di Sicilia fu sollecito a dichiarare abolite le eccessive gravezze imposte dagli Svevi, in ispezialtà le privative del sale, del ferro, dell'acciaio, e della pece, che il popolo si era quasi da sè stesso affrancato dal pagare; e di vantaggio tolse il censo della marineria, promettendo per tutt'altro che riguardava alla finanza di ritornar le cose allo stato del Re Guglielmo; ma tali promesse ed anche gran parte della dichiarata abolizione niuno

effetto avrebbero sortito per lo stato di bisogno e di guerre in che trovavasi la Sicilia, ove il sommo Pontefice Onorio non avesse promulgato per la vicina Napoli i noti Capitoli coi quali la più parte dei sistemi e delle leggi finanziere del tempo del buon Guglielmo rinnovava. Allora i Siciliani videro essere agevol cosa quel che sommamente difficile o impossibile erasi estimato; e però Re Giacomo, come narrai, da necessità sospinto dovette non meno fermare quanto dal padre erasi fatto, ma eziandio adottare in gran parte per la Sicilia i Capitoli di Onorio. Per effetto di tali accidenti fu confermata da Giacomo l'abolizione delle privative del sale, del ferro, dell'acciaio e della pece, abolito si tornò a dichiarare il censo della marineria, e di vantaggio fu ingiunto che niun Conte, Barone, o altra persona fossero costretti a fare navi a proprie spese pel regio erario (42).

Riguardo al servizio feudale, dichiarò Giacomo non dovessero i feudatarî servire personalmente fuori del regno; che solo nel regno fosse dovuto il personal servizio col debito numero di militi per tre mesi, e che quando per giusta cagione non si potesse, allora si pagasse per ciascun milite la somma di once tre e mezzo d'oro (43).

Per le collette, dispose fossero dovute soltanto una volta all'anno nei quattro casi di sopra indicati: ma poichè sino a quel tempo la imposizione era stata generale per Napoli e Sicilia, così fu limitata per Sicilia in ciascuno dei due casi di difesa, invasione e ribellione del regno, e di redimere la persona del Re da nemici, ad once quindicimila, e solo ad once cinquemila in ciascuno degli altri due casi di maritaggio e di cingolo militare. Ai quali casi si aggiunse quello di pagarsi venticinquemila fiorini uguali a cinquemila once per la incoronazione dei Re (44).

Da ultimo per quanto riguardava le molte e varie somministrazioni che far dovevano le popolazioni di derrate, cavalli, carri, opere personali, servizî, ed altre simili cose, se non vennero abolite del tutto, pure Papa Onorio nei citati suoi capitoli seppe moderarne i molti abusi invalsi (45). Siffatte riforme promettevano una grande guarentigia al popolo che avrebbe pagati tributi assai più lievi di quel che ne pagava in tempo di Guglielmo quando minor valore avea la proprietà, e l'industria non era arrivata a

quel grado a cui giunse in tempo degli Svevi. Ma d'altronde abolito il censo della marineria quando lo Stato avea bisogno soprattutto di flotte, diminuite le prestazioni di cose, servigî e opere, diminuito lo stesso militar servizio, quando aveansi nemici eserciti a combattere i quali occupavano una parte della Sicilia, il ridurre la esazione delle collette a somma minore della sesta parte di quel che per lo innanzi erasi esatto, metteva la finanza siciliana in un' angustia somma ed in condizione assai triste. Sembrava adunque impossibil cosa sostenere con sì scarsi mezzi il politico cangiamento operato contra gli Angioini, ma pure in quel frangente le popolazioni fecero immensi sacrifizî per propria volontà, e nella urgenza de' casi non si tenne conto delle esenzioni ed abolizioni di tributi già fatte, ma tasse straordinarie e frequenti imponeva il Sovrano, che eran tosto pagate, e d'altra via le popolazioni stesse nel comune pericolo si levavano in massa somministrando e mantenendo a proprie spese forti eserciti e numerosi navili. Tai sacrifizî dovea il Sovrano non solo incoraggiare, ma sovente compensare con esentare le popolazioni dal pagamento di dazî e gabelle; dai quali accidenti derivarono tre conseguenze: l'una che la finanza sempre più si depauperasse, e mancasse di entrata certa ed ordinaria; l'altra che nel popolo si fermasse semprepiù il principio di dipendere i tributi dalla sua volontà; l'ultima che il Sovrano, senza regole, senza norme acconce ma alla rinfusa e stretto dai bisogni dovesse ricorrere a tributi e spedienti straordinarî che accrescevano il disordine della economia del reame, e ingeneravano ta' mali che non potevansi poi agevolmente riparare. Mentrechè adunque pochissimi tributi ordinarî formavano la rendita dello Stato, e Federigo III accordava alle genti di Messina per la eroica costanza nei sostenuti assedî, esenzioni di pagare le gabelle delle tintorie e di contribuire alle collette e tasse eziandio ne' casi prescritti da Re Giacomo, mentrechè aboliva la gabella sui barbieri in Siracusa, e questa città francava da' pagamenti di dogane e di collette, lo stesso disponendo per quei di Monte S. Giuliano, pei Mazzaresi, pei Palermitani e per quei di Randazzo, Sciacca e Trapani (46); in questi tempi appunto vedi ricorrere lo stesso Sovrano o

a straordinarî o a non regolari o a rovinosi espedienti, de' quali ricorderò i più rilevanti. Riscotevano le Comuni di Sicilia per particolari bisogni della loro azienda certe gabelle separate affatto da quelle che eran di conto fiscale. E tali gabelle gravavano su cose di vitto e di prima necessità ed anche su rami d' industria e sulle persone. Incorporare tali gabelle al fisco non era in potere di quei monarchi, epperò si volsero ad assegnare sul loro prodotto il pagamento di talune necessarie spese nella guerra che allora animosamente si sosteneva. D' altra via si ripristinarono nei Comuni dazî aboliti o di nuovi se ne aggiunsero. E di tali cose piace citare esempî. Nel 1317 Re Federigo tornò ad imporre in Palermo le abolite gabelle sul macello delle carni, sulle pelli, sui cuoi, sulle legna da fuoco e la *cassia* ossia tassa sugli schiavi e le schiave, a fine di edificare le mura di quella città perchè acconce fossero alla guerra (47). Pel mantenimento di tali mura si riscosse un diritto sui testamenti, che non prima del 1329 fu abolito (48), e per la loro riparazione nel medesimo anno 1317 si ordinò il balzello straordinario del pagamento di un tarì ad oncia sul valore delle merci che si esportassero o immettessero per mare e per terra in Palermo, Cefalù, Termini, Carini, Alcamo, e Trapani. Per rifabbricare le distrutte mura di Siracusa fu del pari imposta una tassa sull'estrazione dei frumenti per modo di *assisa* ossia con tasse su generi di vitto: altra tassa speciale levavasi nella stessa Siracusa pei bisogni della guerra. Studiavasi Federigo III di far sentire il men che potesse le disuguaglianze delle nuove imposizioni, e ingiugneva altresì che nel fittarle e amministrarle si serbassero tutte le regole e le solennità richieste dall' amministrazione de' fiscali diritti. Ma il disordine era nel fatto istesso, e le speciali disposizioni non potevano lenirlo che in qualche raro caso. Inoltre allora fecesi calcolo di quel che bisognar poteva strettamente per la particolare azienda dei comuni, ed il dippiù del prodotto delle gabelle, provveduto che si era a tali spese, si versava nell' erario dello Stato; ed affinchè non si desse luogo ad eludere siffatte disposizioni, venivano amministrate le gabelle dal maestro segreto, ed in caso di venderle o affittarle non poteva altrimenti procedersi che coll' intelligenza dei giurati e del

baiulo (50). A dirla, lo Stato per tal via si appropriò una parte di ciò ch'era patrimonio separato dei comuni.

Ma questi mezzi non erano bastevoli agl'immensi bisogni delle guerre, e a loro carico, come dissi, le popolazioni ed anche talvolta gli stessi feudatarî ponevano in piedi e mantenevano flotte ed eserciti numerosi. A tali spese non si sopperiva che con gabelle e tasse che i comuni s'imponevano o che i feudatarî su' loro vassalli levavano alla rinfusa, senza ordine e il più delle volte con modi arbitrarî. Or mentrechè tali stenti e sacrifizî durava il popolo pieno di fervore per la guerra, ne derivavano due gravi inconvenienti: l'uno che perdevasi semprepiù dallo Stato l'unità di finanza la quale legasi al centro di politica azione tanto necessario nei casi difficili e negli straordinarî avvenimenti, ed in vece nella riscossione dei tributi e nel fare le spese ogni comune si reggeva da sè, e quindi accrescevasi la difformità dei sistemi, la disuguaglianza dei dazî, la irregolarità delle spese.

L'altro inconveniente fu che, perduta tale unità, non sempre i tributi eran levati a proposito e le spese non sempre fatte assolutamente pel bisogno; laonde molte erano o inutili o superflue o non sufficienti. Per le quali ragioni nei casi di maggior necessità era stretto il Sovrano a ricorrere a tasse straordinarie indicando l'uso pel quale servivano. Così nel 1320 Federigo imponeva per l'Isola tutta una tassa detta *cassia per la guerra*, assoggettando al pagamento del tre per cento l'estrazione e l'introduzione di qualsiasi merce (51). Altre volte prendendo occasione di doversi costruire nuove galee, gravava di un tarì ad oncia la vendita dei panni ovunque si facesse a *taglio ed a minuto* (52). E le nuove imposte si vendevano ossia si assegnavano a chi anticipava il danaro per rivalersene dai provventi di esse.

Re Giacomo avea determinato riscuotersi le collette una sola volta all'anno. Impossibilitato Federigo per tutti i versi a continuare la guerra, dovette per necessità imporre novellamente a seconda dei bisogni le *collette*, mutandone solo il nome e chiamandole talvolta *sussidî* e tal altra *sovvenzioni*. In certi tempi direttamente da lui venivan decretate, in altri le offerirono i comuni ciascuno per sè,

o il Parlamento per l'intera Isola sotto nome di *donativi' presente*, *offerta* (53). Ma in tutti questi casi determinavasi la somma e se ne faceva carico a' comuni ed esigevasi nei modi ordinarî di qualsiasi tributo, anzi per farne il sollecito pagamento, i comuni s' imponevano delle gabelle, o in difetto di queste, per accelerare la esazione, si ricorreva a mezzi violenti uguali a quelli che eran praticati in Napoli, ove si menavan prigioni finanche le mogli dei debitori. Laonde la tassa diventò una vera capitazione senza valutarsi le sostanze de' cittadini; e quando costoro mostravansi renitenti a pagare erano *incarcerati, si toglieva loro il letto, si discopriva la casa, si chiudevano si suggellavano le porte* (53). Federigo III proccurò ovviare a tanto male, e prescrisse che di tali soprusi non commettessero i publici uficiali (54); ma nelle angustie in cui erasi per aver danaro non furono tali disposizioni mai eseguite, e videsi lo stesso Monarca nella dura condizione di ricorrere più volte all'estremo rovinoso spediente finanziero, ai prestiti forzati (55), già proibiti da Re Giacomo, e de' quali aveva soventi volte usato l'angioino Monarca (56). Nè franchigie o esenzioni si accordavano in siffatte straordinarie tasse, e finanche gli stessi ecclesiastici furono sempre obbligati a pagarle; e su di ciò uopo è ricordare che Federigo III sin dal 1296 conforme alla massima stabilita dai Sovrani normanni e svevi, con apposito capitolo (57) prescrisse che i clerici e le ecclesiastiche persone fossero obbligati a pagare le pubbliche gravezze nei casi determinati sui beni burgensatici e patrimoniali e sopra ogni altro avere con la sola eccezione di quelli che dalla chiesa tenessero. Ma anche su questi beni eccettuati, afferma il De Gregorio (58) essersi esatte annuali sovvenzioni in proporzion della loro rendita.

Avea Federigo III esentato nel 1296 (59) i militi, cioè quelli che cingevano il militar ordine, dal pagamento delle collette: disposizione che pochi feudatarî comprendeva; perocchè non molti eran fra essi della milizia fregiati; pure nei molti bisogni e nelle angustie in che cadde lo Stato non usandosi che di raro questo nome di collette non vennero col fatto esentati. Lo stesso Federigo mostrossi fermo a riscuotere il feudal servizio cioè l'adoa, la quale fu allora con

frequenza esatta, e rifece i feudali registri che vi erano in tempo dei Normanni e degli Svevi, e che poi nelle perturbazioni eransi perduti, ne'quali notata era la rendita e lo stato de' feudi (60).

Dalla venuta degli Aragonesi non fu adunque in Sicilia un sistema certo di finanze; in diritto, a poche gravezze erano obbligati i Siciliani, secondo gli statuti di Pietro e di Giacomo; ma in fatti ne sopportarono moltissime: questi accidenti menarono alla totale distruzione della finanza e furon cagione di maggiore scemamento del sovrano potere.

Quando nella economia degli Stati non è finanza certa e ben fondata, non si possono sostenere e compiere di grandi intraprese, perocchè non riesce sempre agevole di aver soccorsi straordinarî dalla volontà del popolo, la quale sempre varia in ragion dell'interesse, e sieno qualunque le opinioni degli uomini, vien sempre meno per volger di tempo e per durati sacrifizî. Morto Federigo, mancarono la virtù e l'energia necessarie nei Principi di lui successori da un verso, e dall'altro non era più nel popolo sì fervido quel primiero interesse a sostenere i cangiamenti operati; debole Sovranità adunque per difetto di Principi, ancor più debole Sovranità per povera e disordinata finanza. Nel tumulto delle fazioni, i baroni avendosi diviso fra loro il sovrano potere, cominciarono dall' affrancarsi dai tributi che li gravavano (61); indi si appropriarono la esazione di quelli che sopra le altre persone riscotevano il Principe ed i comuni, in ispezialtà le gabelle, le segrezie, le tratte sui grani, ed appropriaronsi anche i beni demaniali de' comuni e dello Stato. Passaron tantosto ad imporre essi medesimi e privative, e dazî, e nuove gabelle sulla produzione, consumazione ed estrazion delle merci. Giunse pure Giacomo Chiaramonte signore di Nicosia a coniar certa moneta di rame detta *danari giacobini*, la quale distribuiva a quelle popolazioni in cambio di buona moneta, a quella ragione che a lui tornava grado. Con la stessa cattiva moneta incettava le derrate in quei luoghi e poi le vendeva altrove. Che se in tali tristissimi tempi si facevano atti dal Principe a riguardo delle finanze, o erano per confermare do-

nazioni di quanto i baroni usurpato avevano, o per nuovamente concedere quel che non mai esser poteva oggetto di concessione, perchè attenente alla cosa pubblica, o da ultimo per prestare il nome alle imposte di nuove gravezze onde meglio si favoreggiassero i disegni dell' una e dell'altra fazione, e non mancassero a queste i mezzi per indebolire vieppiù la Sovranità e per opprimere il popolo. Addivennero le *collette* una tassa semprepiù ordinaria; di molte se ne riscotevano nel medesimo anno, non più distribuite in proporzione de' beni liberi, ma sì bene a modo di tassa forzata e ad arbitrio sui comuni; e questi dovean soddisfarle a via di balzelli sulle persone e di gabelle straordinarie, violenti apportatrici di rovine a qualsiasi proprietà ed industria. Così i Palizzi e i Chiaramonti, o sotto il nome del Sovrano o a lor proprio nome, imposero gravezze con titolo di *regie sovvenzioni*, e tanto la esazione di queste quanto di ogni altro tributo non versavasi nell' erario dello Stato, che più non esisteva, ma nelle mani ora di uno ora di un altro potente. In qualche istante traluceva la sovrana autorità, ma il Principe istesso per riscuotere qualche sparuta imposta avea bisogno del braccio di quelli stessi Oligarchi che tutto aveano spento il suo potere. In tanto disordine tristissima era la condizione dei comuni tanto feudali che demaniali, nè alcuna distinzione si conservava tra essi avendo tutto invaso la nobiltà. Non eravi popolo; ma pure in molti luoghi gli abitanti dalla disperazione costretti talora si levavano in armi e scossero il giogo baronale, e fuvvi anche esempio che i baroni uccidessero. Distrutte le rendite dell'erario, le funeste conseguenze ne furono subito sentite nel sistema delle pubbliche spese. Niuna di pubblica utilità vedi essersene fatta, mancarono i mezzi per eseguire anche quelle della più stretta necessità per sostenere la guerra. Distrutta finanche era la marina un tempo sì numerosa e formidabile. A mala pena mantener potevansi dieci galee, e si credette un avvenimento straordinario che nel 1361 il Parlamento determinasse a spese del popolo il mantenimento di altre sei galee per nove anni.

All'apparire di Re Martino quasi tutte le popolazioni del regno lamentavano con sentite parole la condizione

orribile nella quale erano; imploravano i comuni demaniali la regia protezione, e i baronali a mani giunte al demanio essere aggregati, o permettersi che gli uomini di essi nelle terre di regio demanio passar potessero. Dappertutto sentivasi necessità che allo Stato venisse restituito quello che avea perduto e che meno incerte rendite si avesse. Due erano adunque le grandi operazioni da farsi: restringere la feudalità nei suoi limiti a riguardo delle finanziere cose; rifare una finanza: operazioni da non potersi disunire fra loro, e che tenevano all' alta politica dello Stato per ricomporre niente meno la Sovranità. Risalire alla cagione donde erasi ingenerato e sostenuto tanto disordine era il primo elemento della riforma, abbatterlo era il secondo. Or tanto Martino che l'universale vedevan chiaro la cagione dei disordini essere stata l'eccessivo potere a cui i baroni eransi levati, il quale straordinario potere non avrebber potuto sostenere senza appropriarsi parte dei pubblici tributi. Dissi che per principio sanzionato a tempo dei Normanni e degli Svevi niun diritto potevano esercitare i baroni se non come proccuratori del principe, e quando fosse loro espressamente conceduto. Dissi pure quel che in proposito per via di fatto si era operato in Sicilia. Or sugli abusi invalsi che i baroni a loro talento nuovi tributi imponevano su' vassalli, Federigo III stabilito avea per massima che senza special mandato del Principe in niun luogo feudale o demaniale alcun tributo potesse imporsi, ed ove di privata autorità fosse imposto subito si togliesse (62); di vantaggio avea pur sanzionato che *il barone potesse riscuotere soltanto quei diritti e rendite che riscoteva il Sovrano prima di concedere una popolazione in signoria; altrimenti si dasse luogo alla perdita del feudo per chiunque avesse esatti maggiori diritti* (63).

Per compiere la riforma dovea Martino adunque o ridurre lo stato feudale secondo i principî fissati dai Normanni e dagli Svevi, o almeno secondo quello che erasi fermato in massima da Federigo III; ma per venirne a capo era d' uopo ch' egli più forte fosse dell' ordine aristocratico ed avesse a sè la più gran parte del popolo la quale contro l' Aristocrazia si sollevasse. Ma era Martino

nuovo Re; l'Aristocrazia al contrario potente rappresentava l'universale, e quindi in gran parte su di essa dovea appoggiarsi. In tal condizione d'impotenza per un verso, e di buon volere per un altro di costituirsi sovrano men debole di quei che tenuto aveano il regno prima di lui, Martino si volse al partito, come scrissi, d'incoraggiare le popolazioni a presentargli reclami in ispezieltà in fatto di dazî. Questo espediente era scaltro ma scopriva che egli non avea abbastanti forze, e che mal sicuro era della volontà dell' universale. Presentavan le popolazioni ciascuna isolata e per sè stessa le loro querele, mosse da municipale interesse, o da passioni contro i feudatarî; sicchè Re Martino dando su ciascuna di esse i suoi provvedimenti dispose per casi speciali e non per riforme generali come già cennai. In tutto il corso del suo regno riguardo a tributi riscossi da' feudatarî non altre generali disposizioni sonosi date che il rinnovellamento nel 13 Dicembre 1407 dei provvedimenti emessi da Federigo III (64) ne' quali erasi vietato il feudale abuso, che sotto pretesto di esigere *carnatico* ed *erbatico* i baroni nelle loro terre ritenevano con prepotenza gli animali altrui che vi pascevano, e prescrisse esser libero il passare e il dimorare gli animali per due giorni e due notti senza pagare, solo per siffatto tempo, alcun dazio. Disposizioni furon queste che niuno effetto sortirono, poichè anche inutilmente le vedi poi rinnovate sotto il regno di Filippo II nel 7 Giugno 1579 (65).

Non essendosi ristretta la feudalità nei suoi limiti riguardo alle cose di finanza o almeno non avendo il restringimento avuto luogo che in pochi speciali casi, ne seguitò che non potè passarsi a rifare la finanza, rifazione che non poteva altrimenti cominciarsi che togliendo alla feudalità quello che arrogato aveasi. Intanto non era in quel tempo l'idea di finanza nè sì bene espressa, nè sì bene intesa come ai giorni nostri. Osservammo che l' Imperador Federigo Barbarossa più per via di fatti che per pubblico diritto o speciali leggi avea dichiarato, ed in modo vago ed indeterminato, quel che fosse di ragione del Sovrano; feci pur conoscere quanto vaga ed incerta fosse allora la voce *demanio*, e narrai ancora che per Sicilia Re Giacomo vietò la alienazione del *demanio* per farsene donazione :

il qual provvedimento fu il primo che si fosse emanato in proposito nel diritto pubblico siciliano (66). A malgrado che Giacomo in tale provvedimento avesse dichiarato che quanto più intatto e ben conservato è il demanio del principe, tanto più abbondanti sono le rendite della corona, il che certamente deve riferirsi ai tributi, pure non era indicato con precisione quel che si comprendesse veramente sotto la voce demanio, e quali fossero le fiscali rendite. Aggiugni che non eranvi stati scrittori che tal materia avessero chiarito, ed appena Andrea d' Isernia più poggiandosi sulle tradizioni che sui fatti avea scritto che gli antichi *dissero* (son proprio le sue parole trasportate in italiano) *demanio le città, le castella e altri beni, come le dogane, le gabelle, le regalìe, ritenute dagli antichi Re nella loro potestà e dominio e che in tal condizione siano stati per anni trenta* (67).

Ma la semplice ed incerta opinione di un giureconsulto, le non molte e chiare tradizioni, i non pochi fatti in contrario, la dubbiezza di quella parola *regalia* che più o meno esteso significato avea avuto secondo la forza dei governi, i diritti che i feudatarî credevano avere acquistato o in forza di speciali concessioni o di lungo possesso rendevano incerto al massimo grado il pubblico diritto. Sentivasi nei due Parlamenti di Catania e di Siracusa, nei quali non molta parte si ebbero i feudatarî e gli ecclesiastici, il bisogno di avere lo Stato una rendita più certa ed estesa; si conobbe troppo da vicino il male; ma quanto al rimedio le disposizioni non corrisposero, perocchè non venne definito quel che veramente fosse dello Stato e della baronia in fatti di finanze. Fu intanto dichiarato inalienabili essere i diritti di segrezie da non distaccarsi alcuna parte di essi: solo esser permesso al principe fare sul loro frutto qualche assegnamento per grazia a' suoi benemeriti servitori (68): ancora fu proibito ai baroni di ordinare nei loro feudi porti e caricatoi o altrimenti riscuoter tratte sui grani, dovendo tali diritti ed in generale quelli sulla estrazione per lo straniero appartenersi solo al principe (69). Si prescrisse *limitarsi restringersi e regolarsi le eccessive disordinate donazioni* (sono le precise parole volte dal latino in italiano) *sulle segrezie, collette e tratte*,

dal tempo del Re Pietro il giovine sino all' avvenimento al trono di Martino, avuto riguardo alle persone, ai servizí, ai meriti ed anche alle sostanze dell' erario (70): Che inoltre le donazioni fatte di una parte delle collette e tratte si avessero per nulle: Che per coloro, che avessero gabelle e parte delle segrezìe e *tonnare*, restasse fermo l'assegnamento su di esse finchè non avessero un cambio di un terzo di meno sui beni che ricadessero al fisco (71): Che tali limitazioni ed ordinamenti si facessero dal Re col consiglio di dodici notabili persone: Da tutto ciò che l'erario rivocherebbe a sè per effetto di questo accidente si prelevassero in ogni anno fiorini dodicimila per assegnamento alla Real casa, fiorini quindicimila pel mantenimento delle castella, fiorini quarantatremila per quello di una milizia fissa a difesa del Regno: Tutto il resto si tenesse a disposizione de' maestri razionali per distribuirsi in proporzione a coloro che su quei tributi avessero già ricevuto assegnamenti e pensioni.

La rendita certa che per le indicate riforme avrebbe avuto la finanza non ad altro montava che a settantamila fiorini, e il dippiù rimaneva nella primiera condizione. A malgrado di ciò, le prescritte riduzioni non furono eseguite in grandissima parte, tra perchè riguardavano potenti persone, tra perchè l'esecuzione dipender dovea, come di sopra dissi, da riguardi e meriti personali, da servizî renduti, e dalla estensione delle sostanze dell' erario; le quali cose davano luogo a disamine e discussioni.

Non evvi atto o memoria di quel tempo donde apparisca che Martino si fosse occupato a dare ordine alle *segrezìe*, ai dazî sulla estrazione de' grani, e alle gabelle, in somma al sistema degl' indiretti tributi. Avanzan solo talune speciali disposizioni sul proposito; l'una, d' onde vantaggio ne venne all' interno commercio ed al traffico, con la quale furono aboliti i diritti di tratta che si pagavano sulle cose di vitto che si estraevano per via di mare pel medesimo regno (72); l' altra che in varie volte Martino andò restituendo ai Comuni sulle loro istanze talune gabelle che la Corte in varî tempi si avea appropriate: disposizione anche giusta ma che toglieva alle finanze un'altra parte di rendita (73). Il solo tributo che poteva dare aiuti alla impo-

verità finanza erano le collette: Martino se ne valse in principio del suo regno presso a poco come per lo addietro qual di ordinaria ed annuale imposta. Nei vari casi estraordinari indicò spesso l'oggetto per cui le collette eran d'uopo, come per *costruire galee*, *sedare ribellioni di qualche possente nobile*, e le distinse col nome di *sussidî*, *sovvenzioni* ed altri simili, ma all'ora stessa talune donazioni per tempo più o meno lungo andò confermando o facendo su di esse a molti feudatarî (74). Medesimamente tassava la esazione delle collette da farsi in ragione di tre tarì a fuoco, rilasciando quanto doveasi per pagamenti scaduti (75). Intanto Martino con legge del 1402, nell'occasione del suo secondo matrimonio con Bianca figliuola del Re di Navarra, dispose che le collette si pagassero a norma dei casi fissati da Re Giacomo, secondochè ho cennato di sopra; la quale disposizione egli disse, di emettere di moto proprio, senza *movimento* o *istanza* o *supplica* di conte, barone od università (76).

Quanto ai tributi dell'adoa o militar servizio, erasi fermato nel Parlamento di Siracusa (77) che fossero tassati i feudatarî *pel debito servizio secondo gli usi e le consuetudini del regno*. Oltre del militar servizio doveano taluni feudi un censo annuale secondo le concessioni, e di più in ogni alienazione di feudo pagavasi all'erario la decima parte del prezzo e in altre traslazioni di dominio un tarì ad oncia; doveasi inoltre il relevio. Di tali pesi eransi affrancati i feudatarî negli sconvolgimenti avvenuti dopo la morte di Federigo III. Or Martino pel relevio stabilì nel 1407 (78) che succedendo per linea retta il figlio al padre o alla madre, ed il fratello ed il nipote al fratello ed al zio rispettivo in contado, baronia o feudo, dovessero pagare, pel contado che consisteva da tre castelli in sopra, dieci marche di argento, per la terra o villa abitata, marche quattro, e pel castello o villa non abitata, marche due, per feudo piano una sola marca. Laddove la successione fosse per linea trasversale, si dovesse pagare la metà di quanto il feudo rendeva in un anno. Era la marca di argento uguale ad once due (79). In quel medesimo anno diedesi dal Sovrano una commissione per conoscere e descrivere quelle terre feudali soggette a pagare annuo censo, e le

vendite, le permute ed alienazioni fatte senza pagar decima e diritto del tarì (80). Si vide in questa occasione il mancamento delle tavole censuali dei Re Normanni, e l'imperfezione del feudal registro del terzo Federigo, e però nel 1408 venne fatta general descrizione dei feudi secondo ciascuna Valle (81). Ma anche tal descrizione di niun freno riuscì a' feudatarî, come le leggi ed i provvedimenti de' tempi posteriori ne fan testimonianza.

Capitolo III.

Maggiori disordini, a' quali la finanza soggiacque allorquando venne Alfonso a regnare. Vendita di Città demaniali. Alienazioni di gabelle, segrezie ed altri tributi. Alienazione di dazî sulla estrazione delle derrate: assegnamenti sotto nome di *grani dei porti*. Come si cominciarono ad introdurre i *donativi* quali tributi fissi dello Stato. Si pagano donativi per ricomprare rendite dall' erario e parte dal demanio alienate. Tal proponimento non ebbe luogo, ed in vece i Baroni si fecero confermare nel possesso di varî dazî usurpati o che illegittimamente tenevano, in ispezialtà della *gabella nuova* della *bajulazione*, e delle dogane. Come i donativi si sostituissero alle antiche collette. Rimostranze e scontento che per tal fatto seguirono. Quel che avvenne durante il regno di Giovanni dei donativi e delle collette. Cangiamento nel tributo dell'adoa. A quali spedienti ricorresse Giovanni in difetto dei donativi; giunse a sospendere i pagamenti dovuti ai creditori dell'erario. Si espone qual fosse lo stato della finanza siciliana in quel tempo. Resistenza che incontrò il Vicerè Cardona ad imporre nuove gravezze. - Sotto Ferdinando il Cattolico si ritorna al sistema dei donativi, che in fatti addivengono le principali rendite dell' erario. Quantità che di essi fu riscossa insino a Carlo V. Alienazioni di rendite e di parte del demanio con regia giurisdizione. La finanza va sempre più accrescendo i tributi non in proporzione degli averi dei cittadini e dell' opera del tempo. Eccessive gravezze sull' estrazione dei cereali che ne distruggono in gran parte il commercio. Si fa conoscere la quantità di cereali che si estraeva dal reame. Imposte messe per riscattare le rendite vendute; non furono impiegate a tal fine. Continua la riscossione di straordinarie imposizioni, e seguita a vendersi parte del patrimonio dello Stato. Si vanno indicando le varie somme riscosse a titolo di donativo, e gli usi ai quali eran destinate, fortificazioni militari, mantenimento di esercito e di navi, fabbriche di ponti.

I provvedimenti di Re Martino, siccome vedemmo, non solo non ricomposero una finanza, ma non valsero a costituire una rendita meno incerta allo Stato. Che se imprese a riordinare l' economia dei dazî i quali riscotevansi nelle dogane e nei porti, pure quel poco di vantaggio che ne venne all' erario fu, durante il regno dello stesso Martino e nel non breve tempo di disordine dopo la sua morte, parte alienato pei bisogni dello Stato, e parte assegnato in pensioni. Nel cominciare Alfonso a regnare non si propose di rivendicare

una finanza, chè anzi, come narrai nella seconda Parte di questo libro, rendette egli più forte la feudalità e confermò alla medesima quanto aveasi arrogato. Nel tempo stesso diminuì il demanio dello Stato vendendo terre in feudo con odiose prerogative; e di vantaggio nel 1438 per sopperire alle spese della guerra nel conquisto di Napoli pegnorò, alienò e vendette gabelle e diritti di segrezie, in ispezialtà in Sciacca, Cefalù, Randazzo, Castrogiovanni e Girgenti. In quell'anno memorabile fu pure l'alienazione di alcune regie gabelle che amministrava la dogana di Palermo; e tra esse la gabella del vino (82).

Era in quel tempo libera da qualsiasi porto e caricatoio la estrazione delle vittuaglie tutte, pagati soltanto i dazî di tratta (83). Non serbavasi ragione fissa nel riscuotere tali dazî, ed Alfonso nel 1423 avea determinato che in ogni tre mesi si stabilisse tal ragione avendo presente la raccolta, le richieste, ed i prezzi (84). In seguito egli medesimo la fissò a tre tarì la salma nel Vallo di Mazzara e a quattro nel Vallo di Noto. Questi provventi che somministravano rilevante e sicura rendita all'erario, se guardi alla grandissima estrazione che a quei dì facevasi di derrate dalla Sicilia, furono altresì soggetti a vendite e ad assegnamenti a private persone sotto nome di *grana de' porti*, i quali assegnamenti furono talora sospesi dal bisognoso Governo. Vedemmo che Martino rivendicar voleva questa branca daziaria, ma Alfonso ridusse tutto alla primiera condizione (85). D'altra via erasi giovato Alfonso delle collette nei casi determinati dalle leggi de' suoi predecessori (86), nè conveniva sott' altra forma o norma di imporle, perocchè di assai sacrifizî eransi durati in sul proposito dal popolo nel corso di pochi anni. Aggiugni che, come dissi, le dissipatezze della rendita dello Stato, e il non essersi costituita una finanza, rendevano semprepiù fermo nella mente del popolo di quel tempo, dipendere i tributi dalla sua volontà. Erasi intanto sperimentato più volte che sotto nome di donativi si era il popolo nei bisogni dello Stato tassato di non lievi somme.

Alfonso in tale condizione di cose, non potendo o non credendo espediente di levar tributi di sua autorità, e non sapendo come rivendicare in gran parte il patrimonio del-

l' erario che trovavasi alienato, fece nel 1446 aprir Parlamento al Vicerè Ximenes Durrea in Palermo, nel quale costui manifestò i servizî che il Re avea ricevuti dai baroni, dai prelati, e dalle università di Sicilia per la impresa del reame di Napoli: sicchè volendo liberare i suoi soggetti da quelle gravezze e nel tempo stesso ricuperare il demanio e le rendite dello Stato che si erano alienate, pegnorate e vendute da' suoi predecessori non meno che da lui, *onde quasi nulla restava*, si vedeva nella necessità di chiedere un soccorso per conseguire siffatto fine. In vista di che fu determinato il donativo di centoventicinquemila fiorini da pagarsi in anni cinque, e sotto l' espressa condizione di ricomprare l' alienato demanio (87). Erano scorsi appena gli anni cinque e pel medesimo obbietto nel 1451 facevasi altro donativo di centocinquantamila fiorini pagabile in anni otto (88). In tale occasione si domandò, ed il Re concedettelo, di rilasciarsi la esazione de' pagamenti non soddisfatti di collette e altri simili gravezze (89). Ma la rivocazione dell' alienata rendita non solo non avea luogo, ma eziandio Alfonso faceva nel 1448 altre vendite, alienazioni, e pegnorazioni di parte delle dogane di Palermo (90). Sembrò non di meno nel 1451 che Alfonso volesse torre dalle mani dei feudatarî qualche cosa di quello che usurpato aveano, ed in fatti pubblicò in quell' anno una prammatica con la quale reintegrò insieme coi frutti indebitamente riscossi all' erario la baiulazione e le dogane dei feudi piani e soprattutto la usurpata *gabella nuova* (91), che consisteva nel pagarsi da tutti indistintamente in Sicilia, tanto in luoghi feudali che demaniali, all' erario il tributo in ragione di un tarì ad oncia nella vendita di alcune merci, e dei beni stabili, fossero feudali o burgensatici. Intanto nel seguente anno 1452, anche per ricomprare le alienate rendite dell' erario, fu accordato un altro donativo di fiorini dugentomila pagabili a rate uguali in anni dodici (92); ma nel tempo stesso tre memorabili domande fecero i baroni. La prima di rimettersi dal Re ogni pena nella quale fossero essi incorsi per le prammatiche nuovamente pubblicate a riguardo della gabella nuova, della baiulazione, e delle dogane nei feudi piani; sicchè non fossero obbligati a restituire i frutti

da tali dazî riscossi, e di vantaggio seguitassero ad esser mantenuti in siffatta riscossione siccome stavano prima di quelle prammatiche (93). La seconda, che tutti i baroni che avessero posseduto marchesati, contadi, baronìe, terre, castella e feudi per trenta anni, vi fossero mantenuti con tutti i diritti di *gabella nuova*, *di dogane*, *di bajulazione*, *di erbaggi*, *terraggi*, *e carnaggi*, ed altri simili maggiori o minori di questi, sia che non ne avessero privilegio, sia che nei privilegî non se ne facesse alcuna menzione, sia che fossero tributi di loro autorità imposti (94). La terza che i baroni dei feudi piani fossero mantenuti nel possesso della baiulazione e delle dogane, e che si dichiarassero feudi nobili tutti quelli nei quali apparissero antiche torri, fortezze o castella (95). Alfonso a tutto condiscese, menochè a quello che riguardava alla gabella nuova.

Chiedeva intanto il Sovrano nel 1456 un altro donativo per mettere in piedi sei galee e spesarle nella guerra intrapresa contro dei turchi, sicchè furono accordati fiorini sessantamila pagabili in due anni a rate uguali per fabbrica ed armamento di quattro galee, mentrechè altre due ne somministravano a proprie spese Palermo, e Messina (96). Ma al cominciar del seguente anno altre somme determinava il Parlamento in dono di 360,000 fiorini compresi i detti fiorini 60,000, pagabili questi in due anni e gli altri 300,000 in sei. Ora i baroni, presa questa favorevole congiuntura, ottennero la *gabella nuova*, ed all'uopo rivocò il Sovrano tutte le concessioni e donazioni su di essa fatte (97).

Tutto adunque portava al disfacimento totale del patrimonio dell'erario; le principali sue rendite si fermavano nella finanza dei baroni, e invece il Principe era ridotto ad impetrare di tempo in tempo dei sussidî. Ma tali soccorsi cominciarono a formare la rendita più certa dello Stato, e per la loro imposizione a succedere alle antiche collette. Su di che è degno di considerazione, che nel fare il donativo dei detti fiorini 360,000 il Parlamento chiese ed ottenne che durante la loro riscossione non s'imponessero collette ancorchè fossero pe' quattro casi indicati dalle antiche costituzioni (98).

Intanto siffatta novità di imporre collette come tributo

ordinario sotto nome di donativo spiacque oltremodo, e fu assai rovinosa alle università. Aveano le medesime, a fine di pagar le collette e i donativi, alienato quasi tutte le loro rendite per prestiti contratti ad interesse al di là del 10 per 100 (99), allorquando essendo morto Alfonso ed unitosi Parlamento in Castrogiovanni per prestare omaggio al nuovo Re Giacomo, si levarono in esso moltissimi clamori in proposito. Si disse che il reame per tanti anni era stato gravato della esazione di enormi collette or sotto uno or sotto un altro motivo; che per questo fatto era a tal miseria ridotto il Regno che i luoghi marittimi e terrestri non avrebber potuto resistere al più lieve assalto de' nemici; laonde pregavasi il Re ad annullare ogni colletta fosse qualunque il suo nome, ed anche quelle addimandate *donativi*, le quali certi uomini poco solleciti del bene pubblico, conoscendo di non potersi riscuotere le collette come tributo ordinario e fisso, aveano adonestate sotto questo vocabolo di donativi. Si dimandò altresì di liberarsi i Siciliani da quei residui di pagamenti che per siffatti tributi infino a quel tempo non si erano riscossi. In vista di tali sentite istanze dichiarò il Re che non sarebbero imposte che le sole collette ordinarie, e che tutti i residui fossero rilasciati, fatta soltanto eccezione di fiorini 51,806 tarì due e grana quattro di moneta siciliana pagabili in tre rate (100). Ed in fatti, sia che egli tener volesse alle promesse, sia che si frapponevano ostacoli moltissimi ad ottener donativi, non ne vennero riscossi nel corso del suo regno che due, l' uno nel 1474 di fiorini 50,000 in due anni, e l' altro di fiorini 25,000 nel 1478 per la guerra di Sardegna (101). Animati i nobili dal successo altra volta riportato, dimandarono in questo istesso Parlamento di Castrogiovanni, che essendo state varie le interpretazioni date alle antiche costituzioni del Regno circa il militar servizio, non dovessero essi somministrare per un milite che un solo uomo armato ed un cavallo, e non già tre come erasi praticato; al che quel Sovrano condiscese (102). Di vantaggio da questo tempo cominciò maggiormente a trasandarsi l' antica norma di tassare il militar servizio secondo le rendite del feudo, ma sì bene la tassa si praticò, come già erasi talora fatto in tempo di Martino,

con determinarsi nelle feudali concessioni il numero dei militi e cavalli a' quali fosse il feudo soggetto. Con questo numero ciascun feudatario presentavasi nella rassegna o come volgarmente dicevano nella *mostra* quando era intimato il militar servizio. In maggior disordine caddero le cose riguardo alla commutazione in danaro di tal servizio, perocchè la medesima dipendeva da speciale convenzione o come con termine volgare dicevano *composizione* tra i feudatarî e chi presedeva alla mostra (103). Non potendo il Sovrano ricavar danaro da tributi diretti, si volse ad altri spedienti i quali mostravano la povertà della finanza e l'impotenza del Governo. Erasi eccettuata dalle continuate vendite una parte delle gabelle della città di Palermo le quali per tal ragione venivan dette *riserbate*; ora su di esse Giovanni assegnò al suo primogenito Ferdinando nel 1466 fiorini tredicimila l'anno (104). Inoltre aggiunse grana dieci al prezzo delle tratte fissato da Alfonso nel mentre che dichiarava sempre più libera la estrazione dei grani pel vantaggio del commercio e dell'agricoltura (105). Ma crescendo sempre più i bisogni di quel Re, in ispezieltà per la guerra di Barcellona, emanò egli ordinamento nel 1 Febbraio 1469 (106), che sino a quando gli piacesse pei primi sei mesi dell'anno niuno goder potesse assegnamenti in qualsiasi modo fatti sul prodotto dei porti e caricatoi del Regno, sia in danaro, sia in derrate, sia con la concessione del diritto di poter estrarre vittuaglie da determinati siti: i quali prodotti dovessero del tutto andare in beneficio della Corte; e che negli altri sei mesi concorressero siffatti *assegnatarî* insieme con la medesima Corte per quello che restava. Era tale spediente un mancare a' creditori dello Stato.

Ma a qual punto fosse ridotta la siciliana finanza in questo tempo si rileva da un documento certo del quale uopo è far menzione. Erasi doluto Ferdinando figliuolo di Re Giovanni col Vicerè Conte di Prades Raimondo Cardona, che le rendite dell'erario erano in mano di diverse private persone, per la qual cosa non si pagavano i *cambii* (lettere di cambio) che traevansi dalla Corte, e che inoltre molti residui di tributi non soddisfatti si doveano riscuo-

tere. Al che rispose il Vicerè, che le gabelle riserbate di Palermo e i prodotti del porto di Girgenti erano in buona condizione, che si erano inoltre aggregate all' erario annualmente once 265 per la morte avvenuta di talune persone le quali ne aveano assegnamento sopra provventi di gabelle e segrezie; che si sarebbe messo tutto lo studio a fare di simili aggregazioni; ma che in proposito èra uopo conoscere che tanto le entrate ordinarie del Regno quanto le estraordinarie erano *in tal forma alienate che quasi poco restava alla Corte;* che a riguardo dei porti i quali erano la migliore entrata, restava al Re solo quello di Girgenti, perocchè degli altri il caricatoio di Brucola apparteneva alla Regina, e quel di Mazzara a Ferdinando d' Aragona Re di Napoli; il provvento del caricatoio di Catania impiegavasi a mantenere colà l' Università degli studî ed il molo, i caricatoi di Pozzallo, di Agosta, di Vindicati, di Marsala e di Castellammare erano in mano di private persone; che se pure restavano alla Corte i caricatoi di Terranova, di Licata, di Sciacca, di Trapani, e di Termini, ne avea fatto il Re e ne faceva di tali e tante assegnazioni che assai poco frutto ne rimaneva all' erario; che sulle dogane parimenti gravavano infinite assegnazioni; che sulla dogana di Palermo, fatta eccezione delle gabelle *riserbate*, niente altro se ne riscoteva, perocchè il resto serviva a pagare i castellani ed altri ufficiali di varie città e terre e molti assegnamenti a private persone; che del pari le segrezie di Catania e Messina eran gravate di molti assegnamenti, di talchè niente da esse provveniva alla Corte. Conchiudeva il Vicerè che gl' introiti estraordinarî erano impiegati a pagare varie persone e gli spessi *cambi* che traeva il Re (107).

Erano in tale stato le cose allorquando Re Giovanni durava ostinate guerre; le armi de' Turchi intanto aveano occupato Negroponto e inondavano la Grecia; imminente era il pericolo per la Sicilia alla quale mancavano milizie, armate, e fortezze. In tal frangente il Vicerè Cardona convocò Parlamento in Polizzi; ma sia che vedesse grandi difficoltà ad ottener danaro per via di donativi o altri simili mezzi, sia che credesse necessario di tenere in proposito una condotta scaltra affin di conseguire l'intento, sia per l'uno e l' altro motivo, mentrechè indicò espressamente che non si

sarebbe trattato di ***donativi*** e ***pagamenti***, nel tempo istesso esortava le università e in ispezieltà quella di Palermo a mandare sindaci nel Parlamento che avessero con lodevoli modi a fermare quel che occorresse pel regio servizio e pel bene universale (108); di vantaggio fece moltissime pratiche sia di presenza, sia per via di suoi ufficiali, per assicurarsi anticipatamente del voto di varie università, di tal che in Palermo, Trapani, Marsala, Salemi, Mazzara, Sciacca, Naro, e Licata, e in altri luoghi si deliberò doversi imporre per un anno solo due tarì per salma di grano, e un tarì per botte sul vino che si sarebbe consumato nel rispettivo territorio. Ma le medesime pratiche niun risultato produssero in Girgenti, ed a malgrado che il Viceré avesse preseduto il consiglio civico, pure fu da questo accordata soltanto la imposta di un tarì a salma sulla estrazione de' grani, a condizione che del danaro che se ne ricaverebbe, ne avrebbe disposto il prossimo Parlamento il quale, se invece deliberasse di non mettersi gravezza di sorta alcuna, in tal caso si reputava come non accordata la detta imposta di un tarì a salma. In Siracusa non fu egli più fortunato, perchè venne statuito che il danaro delle imposizioni che si proponevano sulla estrazione dei grani e del vino dovessero impiegarsi esclusivamente a fortificare la loro città (109). E per quanto si fosse destreggiato in Messina anche promettendo a quegli abitanti di francarli da' divisati dazî e d'impiegare ducati quindicimila nella loro speciale difesa, nulla potè ottenere (110). Ma in Catania più manifesto fu il contrasto, perocchè il consiglio civico innanzi tratto pregò il Viceré a uscir della sala, a fin di restar libero nella deliberazione: il quale uscito, fu determinato che in Catania non essendovi mai stata la gabella sul vino, e non essendo espediente d'imporre i due tarì a salma sul grano, avrebbero assegnato solo per due anni all'erario una rendita equivalente al prodotto che dato avrebbero quei due tributi, sulla entrata delle università e del molo di quella città, a patto che il danaro dovesse pervenire nelle mani di due suoi cittadini nobili a ciò destinati dal civico consiglio, i quali lo spendessero ad arbitrio e volontà dei deputati del Regno insieme col Maestro Giustiziero che era

catanese, e che dopo i due anni dovessero le cose ritornare allo stato primiero, altrimenti si potesse manifestamente far resistenza a qualsiesi rescritto col quale si alterasse la forma di quella deliberazione (111). Siffatti accidenti mostravano per un verso lo spirito municipale di talune città, e nell'insieme il mancamento di fiducia dell' universale verso del Governo e la manifesta opposizione a nuove gravezze. Non di meno il Vicerè aprì nella stessa città di Catania il Parlamento nel 6 Settembre di quell'anno, e tralasciando il proponimento delle imposte sul vino e sul grano, chiese a quella adunanza di levare sopra ogni prodotto del reame la decima. A tal dimanda pochi furon dubbiosi, la maggior parte si opposero con franchezza; solo i messi di Palermo e di altri luoghi vi consentirono, ma surse lo Staiti deputato ambasciador di Messina e con eloquente ardita orazione rilevò essere il reame in trista condizione, nuovo e dannevole oltremodo riuscire il tributo che proponevasi e che avrebbe cagionato abbandono della coltura nelle terre, e pregiudizio sommo al commercio. Era intanto per le mani di tutti una lettera del Principe di Geraci indirizzata al Vicerè, con la quale lo esortava a desistere da quella intrapresa come cagion di disservizio del Re e di pubblica rovina (112). Per tali fatti i Palermitani cangiarono i loro messi, ed i nuovi eletti ebbero mandato di concorrere al voto de' Messinesi. Così essendo aperto che uno era il sentimento di tutta quella adunanza non rimase altro partito al Vicerè, che di scioglierla nel 13 di quello stesso mese dichiarandola trasferita in Palermo ove non più si riunì (113).

Scorsero dieci anni da che venne a regnare Ferdinando il Cattolico senza riscuotersi alcun donativo, ma per la guerra di Granata uno se ne impose nel 1488 di fiorini 100,000 pagabili in tre anni (114). Altro donativo facevasi di fiorini 100,000 nel 1494 anche pagabile in tre anni per sovvenire il Sovrano nella guerra contra i Turchi ed altri nemici (115). Nel 1499 il donativo fu di fiorini 200,000 *per farsene il Re quel che gli piacesse*, pagabile in tre anni a condizione di non riscuotersi in detto tempo altre collette ordinarie e straordinarie anche nei quattro casi determinati dalle antiche costituzioni (116).

Ma nel 1502 si donavano 300,000 fiorini perchè il Re ne facesse quel che più credessè spediente al suo servizio, pagabili in tre anni (117). Nel 1505, visti i bisogni della guerra in che era il Re, se gli diedero fiorini 300,000 pagabili in tre anni (118) perchè ne facesse l'uso che più gli gradisse. Così di tre anni in tre anni nel 1508 nel 1511 e nel 1514 si offerirono in ogni volta fiorini 300,000 (119).

Saliti al trono Giovanna e Carlo V trovarono già fermato il sistema delle imposte dei donativi, che dava un provvento certo alla finanza di fiorini 100,000 all'anno; e però seguitossi a fare la medesima donazione di fiorini 300,000 di tre anni in tre anni nel 1519, nel 1522, nel 1525, nel 1528, nel 1531 (120). Nel quale anno si aggiunsero altri fiorini 100,000 per fortificare le città di Siracusa, Termini, e Melazzo, pagabili in cinque anni (121). Ma le guerre nelle quali era Carlo immerso ne facevan rifluire le tristi conseguenze eziandio sul reame di Sicilia. Nel seguente anno 1532 aprì Parlamento il Vicerè Ettore Pignatelli Duca di Monteleone, ed espose che infino a quel tempo per la difesa della Sicilia il Re avea mantenuto a sue spese la fanteria spagnuola; che in fortificare e munire delle cose necessarie alla guerra le terre marittime avea erogate le rendite ordinarie e straordinarie non solo, ma alienato altresì una parte dell'erario; che durando lo stato di guerra e minacciando fortemente i Turchi tanto Napoli che Sicilia, era necessario che oltre del militar servigio de' feudatarî il Regno mantenesse a sue spese una milizia per mesi due. Alla quale proposizione il Parlamento determinò stabilirsi diecimila fanti siciliani, dei quali duemila si mantenessero a spese del braccio ecclesiastico ed il resto a carico delle terre demaniali e feudali con tassa sulle persone facoltose, niuno eccettuato (122). Nel mese di Maggio del 1534 si accordarono dal Parlamento non solo i soliti 300,000 scudi, ma eziandio si continuò il mantenimento per mesi tre dei 10,000 fanti siciliani (123). E quel che tornò sommamente pregiudizievole si fu che il Parlamento consentì di potersi vendere dai provventi dell'erario una somma di ducati 50,000 oltre a 30,000 ducati che già eransi alienati nel 1528. Intanto

nel medesimo anno e propriamente nel mese di Settembre si adunò altro straordinario Parlamento, nel quale si disse che malgrado che l' armata turca era passata verso ponente senza offender la Sicilia, pur non di meno i timori non eran cessati, e però il danaro raccolto per mantenere i 10,000 fanti per tre mesi fu stabilito che si dovesse impiegare o pel medesimo obbietto o per armare un convenevole navilio (124). Nel seguente anno e propriamente nel 22 Settembre, nel Parlamento straordinario tenuto alla presenza dell' Imperador Carlo V, furono a costui donati 250,000 scudi pagabili fra mesi quattro (125); ma il più ardito colpo venne dato nel Parlamento del 15 Aprile 1537 in Messina sotto il Vicerè Gonzaga principe di Molfetta, perocchè oltre dei 300,000 fiorini soliti in tre anni si votarono altri 100,000 fiorini per le fortificazioni militari pagabili in tre anni. Inoltre si statuì mantenersi un esercito di 10,000 fanti siciliani e 4000 stranieri da servire tre mesi: de' quali 2000 si spesassero dal braccio ecclesiastico, 4000 dal militare e 4000 dal demaniale, e si accordò al governo permessione di vendere insino alla somma di 100,000 scudi (126) castella, terre e feudi, e giurisdizioni regie ed ogni diritto e rendita reale. Camminava a gran passi la siciliana finanza all' accrescimento dei tributi e non in proporzione degli averi dei cittadini, nè del tempo, perocchè pochi anni prima non si eran riscossi che scarsi tributi e molte volte a stento, nè i donativi erano stati sì frequenti e di somme molto rilevanti. Intanto nel mese di Maggio del 1546 determinavasi il solito donativo di 300,000 fiorini; e in Marzo del 1548 altri 300,000 fiorini pure si decretavano (127); ma come ne' detti Parlamenti fu aggiunta un' imposta sull' estrazione dei cereali, così è espediente che io qui ne tratti con particolarità come di un obbietto che troppo da vicino riguarda la pubblica economia di Sicilia.

Dissi della libertà di estrarre derrate che in Sicilia godevasi, meno che sulla loro estrazione riscotevasi una tassa, la quale sotto il regno di Giovanni non fu maggiore di tre tarì e grana cinque a salma nel Vallo di Mazzara, e di quattro nel Vallo di Noto. Narrai altresì le molte alienazioni che di que' dazî a private persone

eransi fatte. Or avvenne che per la facilità di riscuotere tali dazî e per la rilevante somma che producevano stante l'esteso commercio dei grani, il Governo poneva sulla ragione già esistente del dazio altra aggiunta di imposte che dicevansi *additi* o *nuovo imposito*. Intanto per inconcepibile contraddizione talora chiudeva lo stesso Governo i porti alla libera estrazione non meno verso le nazioni nemiche o dove erano infedeli (il che dicevano luoghi proibiti), ma eziandio pei luoghi non vietati. I quali inconvenienti furono osservati nel Parlamento del 1515; e però si rilevò con discernimento che onora gli uomini i quali erano in quella adunanza, e con savî principî di pubblica economia, che la chiusura dei porti e le molte gravezze nella estrazione delle vettovaglie avean contribuito alla cattiva riputazione di quel commercio (128). Dimandarono intanto che almeno per tre anni non si avesse conto di luoghi proibiti, e le derrate si potessero ovunque mandare, pagando però le tasse ordinarie su di esse imposte (129). Ferdinando comandò *che i caricatoi e porti fossero sempre aperti alla estrazione per luoghi non proibiti*, *eccettuato il caso di necessità di Stato di fare speciali proibizioni*, *e che non si potesse imporre il nuovo imposto quando il prezzo del grano fosse minore di tarì diciotto per salma* (130). Siffatto ordinamento non fu osservato, ed appena vedevansi i frumenti crescere qualche poco di prezzo, tantosto il Governo imponeva ora un tarì, ed ora due, e così di mano in mano sino a tarì diciotto la salma. Su di che furon vive le rimostranze del Parlamento, il quale faceva di nuovo osservare che ciò tornava a grandissimo danno del commercio e dell' agricoltura. Laonde fu ingiunto da Carlo che non s'imponesse oltre del solito se non in caso di urgente necessità (131). Tale scaltra determinazione lasciò sussistere l'inconveniente, di tal che gli stessi reclami si levarono nel 1527, e si fecero vieppiù apertamente osservare i danni che derivati erano dall' accrescere oltre misura i dazî in discorso e di chiudere sovente i porti; la più parte de' vascelli venuti a caricare aver ricevuto maltrattamenti, e fatto inutil viaggio, il commercio dei grani essersi sviato da Sicilia sì che gli stranieri andavano

altrove a provvedersi, donde grani perduti de' Siciliani, e minorazione di entrata alla finanza. In vista di tanto danno vennero dischiusi i porti, ed ordinossi che il nuovo imposito si potesse aggiugnere agli ordinarî dazî di estrazione sol quando i frumenti valessero da diciotto tarì in sopra la salma. Nell' esecuzione di tal provvedimento nacquero non pochi dubbî: se in taluni caricatoi valesse il frumento meno di tarì diciotto, si metterà la nuova imposta? Nulla avea determinato il Governo per la diversità di misura nei varî luoghi, dal che nasceva una diversità di prezzi; ancora doveasi mettere a computo la qualità de' frumenti e nuovi e vecchi pei quali varî erano i prezzi. Aggiugni che quando pur non vi fossero simulazioni nei prezzi, simulazioni che eran frequenti anche in quei tempi, l'elevamento o il bassamento del prezzo per momentaneo accidente non poteva esser di norma. In mezzo a questi dubbî il Governo credette spediente di determinare quali fossero i caricatoi principali, e di stabilire a quanto per una media proporzionale ascendesse la estrazione dei frumenti dal Regno per anni nove dal 1521 al 1530. Qui piacemi portare e la indicazione dei caricatoi e il computo dell'estrazione siccome è scritto in apposita prammatica del 27 Luglio 1532 (132).

NOME de' CARICATOI.	QUANTITÀ ESTRATTE.		
	SALME.	TOMOLA.	MONDELLI.
Solunto...........	200	15	2
Termine..........	60,000	3	3
Roccella..........	2066	13	1
Catania...........	29,199	9	»
Bruca............	14,364	»	2
Terranova........	9356	10	»
Licata...........	28,844	10	1
Girgenti..........	3705	»	»
Siculiana.........	2202	12	1
Sciacca...........	40,143	10	2
Mazzara..........	11,632	1	»
Castellamare.......	28,399	8	».
In uno.........	259,886	3	»

Oltre agli accennati principali caricatoi altri ne avea di minore importanza (133): Era adunque in quel tempo la estrazione dei frumenti in salme 259,886 a malgrado delle

triste vicende che avea sofferto il commercio, la qual somma è di gran lunga superiore a quella che a dì nostri vien fatta in Sicilia, alloraquando la popolazione della medesima è più del doppio. Avrebbe dovuto il Governo essere assai accorto a non rovinare il principal capo di coltura interna e di commercio esterno, ma la celerità con la quale ordinavansi i tributi fece trasandare siffatte considerazioni; sicchè si giunse a levare il nuovo imposito sino a scudi tre per salma ovvero tarì trentasei. Gravi, sentite, ponderate e sensatissime furono le istanze del Parlamento nel 1543, 1546, e 1550, e sempre inutili. Si fece rilevare il danno manifesto dell'agricoltura, il gravissimo deviamento del commercio per le incertezze ed esorbitanze dei dazî di estrazione, gli stranieri andarsi a provvedere nel Levante ove i grani costavano una somma molto minore che in Sicilia, stante i dazî eccessivi, donde minoramento nell'entrata dell'erario; i negozianti siciliani appena estrarre la quantità che loro veniva ricercata secondo le commessioni, niun di essi voler più spedire navi allo straniero cariche di quella derrata per conto proprio, donde rovina nella mercantil marina. L'istessa corte sperimentavane danno, perocchè bisognando circa ventimila salme di frumento in Ispagna in quell'anno 1550 avea dovuto acquistarle a proprio interesse, non trovandosi negozianti siciliani che ne facessero l'invio. Un altro male grave risultava da che tutti si affrettavano a vendere le derrate prima che i prezzi arrivassero a quel grado in vista del quale statuiva il Governo il nuovo imposto (134).

Sopra tanto evidenti ragioni Carlo sempre rispose: essere giustificata dalle gravi necessità dello Stato la gravezza in discorso, la difesa del regno preferibile a tutto, il Vicerè intanto procedesse per lo tratto successivo in tal modo che si conciliasse l'interesse del commercio con quello dell'erario. Le quali parole che hanno sempre quel valore, che lor crede di dare la potestà governativa, a nulla giovarono, gl'inconvenienti durarono, e da quel tempo sempre più la Sicilia perdette il suo maggiore ed esteso commercio, sicchè non altro restava allo storico delle sciagure de' popoli, che far presente la sua trista rimembranza.

Nè a' soli balzelli de' quali ho tenuto ragionamento era la

estrazione delle derrate soggetta. Perocchè costituito l'ufficio del Portulano ch'era uno de' più importanti del Regno, ed a tale estrazione intendeva, costituiti altri ufficî subalterni, non meno nei caricatoi che in altri luoghi dovevansi superare innumerevoli difficoltà, o per avere la permessione di estrarre o per effettuare la estrazione. Infinite incredibili formalità e licenze eran mestieri, le quali tutte si pagavano ai varî ufficiali, e tali pagamenti eran tanto più gravi e molesti in quantochè dipendevano dal capriccio e dalla venalità delle persone. E soventi volte perdeasi il grano prima che si facesse la estrazione.

In questi accrescimenti di gravezze sulle derrate veniva il Parlamento del 1540, come io diceva, a determinare che si potesse imporre per una fiata soltanto e non più un altro tarì per tratta su d' ogni salma di frumento, e per ogni due di orzo e legumi in ogni caricatoio tanto di regio demanio che baronale e privilegiato: e la somma che se ne ricaverebbe dovesse depositarsi annualmente nel banco per riscattare quanto erasi venduto e pignorato di cose appartenenti all'erario (135). La quale prescrizione, mentrechè elevava alquanto le ragioni del dazio sui grani, era savissima perocchè mirava a reintegrare le parti alienate del patrimonio dello Stato.

Ma questo fine non si conseguì; perocchè nel 1543 fu ordinato che tutta la indicata imposta per sei anni fosse a disposizione del Re, il quale potea di essa anche vendere in perpetuo grana cinque, donde se ne sarebbero ricavati scudi cinquantamila. Inoltre si decretarono i soliti fiorini 300,000, s'imposero altri 100,000 fiorini per spendersi nelle fortificazioni del Regno, e di vantaggio altri 600,000 fiorini per paga e salario di 3000 fanti in Italia per sei mesi, a condizione che non succedendo guerre coll'Impero turco se ne disponesse a difesa del Regno, che in tal caso si obbligava soldare ancora altri cinquemila fanti (136).

Intanto convocavasi nel mese di Marzo del seguente anno altro straordinario Parlamento, richiedevasi danaro per le interminabili guerre, e il Regno accordava altri 100,000 ducati, de' quali ducati 50,000 pagabili nel mese di Giugno di quell'anno medesimo ed il resto in Giugno del venturo; si riscuotesse tal somma per via di tasse, un quinto dagli ecclesiastici, due quinti dalle città e terre feudali che e-

*

rano le più numerose, e due quinti dalle città demaniali. Inoltre si determinarono ducati 50,000 per la difesa del Regno, ed a tale effetto furono imposti grani addizionali sulla estrazione dei frumenti, degli orzi e de' legumi di qualsiasi caricatoio con facoltà di potersi poi redimere, e redenti che fossero restasse quella sovrimposta estinta (137). Cominciava appena l'anno 1545 e nel mese di Gennaio si richiedeva altro danaro per la guerra contra il Turco, sicchè si determinavano 100,000 scudi pagabili in due rate in quell'anno medesimo, da dover tutti contribuire in tale imposta anche le città e le persone franche, ad eccezione soltanto della città di Patti danneggiata dai Turchi; che per ottenersi la divisata somma s'imponessero gabelle da potersi o vendere o costituirne delle *soggiogazioni* cioè assegnamenti di rendite perpetue o temporanee a creditori (138).

Nell'anno che seguì fu adempito al pagamento fisso in ogni triennio dei 300,000 fiorini, più di once mille per pagarsi per quattro mesi sessanta uomini d'arme con due capitani e un numero di spie contra i banditi (139). E nel 1547 altri scudi 150,000 si decretarono pagabili in due anni perchè il Sovrano ne facesse l'uso che più stimasse opportuno (140). Nel 1548, il solito donativo dei 300,000 fiorini, dei quali 50,000 pagarono gli ecclesiastici, 125,000 le terre feudali, 125,000 le demaniali. Si prorogarono i fiorini 100,000 per le fortificazioni del Regno in tre anni, de'quali andassero a carico del braccio militare fiorini 41,666 e tarì 8, del demaniale la stessa somma, ed il dippiù in fiorini 16,666 e tarì 8 si pagasse dal braccio ecclesiastico.

Si donarono eziandio scudi 87,000 per le spese fatte nella venuta del serenissimo Principe in Italia, e scudi 25,000 pel matrimonio della infante D. Maria, giusta i capitoli del Regno (141). Tanto in tale imposta che nelle altre di simil fatta il braccio ecclesiastico pagava la sesta parte, ed il resto veniva diviso a metà tra il braccio demaniale ed il feudale.

Nell'anno seguente 1549 si accordavano altri 300,000 fiorini pagabili in tre rate come il donativo ordinario, più altri 100,000 pel medesimo obbietto del viaggio in Italia del Principe Reale e pel matrimonio dell'infante D. Maria; e da ultimo fiorini 100,000 pagabili in anni sei per continuare le fortificazioni del Regno (142).

Nel 1552 in due Parlamenti, l'uno in Aprile e l'altro in Novembre, furono accordati per un verso i soliti 300,000 fiorini, e per l'altro 150,000; de'quali la sesta parte a carico degli ecclesiastici: e per riunirne 125,000 a peso delle università demaniali e baronali, si determinò imporsi gabella sul consumo del frumento, dell'olio, del vino e di altre simili cose (143).

Nel 1554 la Sicilia non potè dare oltre a 100,000 fiorini, e nel 1555 oltre de' 300,000 fiorini soliti si determinò la proroga de' 100,000 fiorini per le fortificazioni militari, e s'imposero fiorini 48,000 pagabili in sei anni per la fabbrica dei ponti (144) facendosi la riscossione e tassa dai Deputati del Regno, con la condizione di non invertirsi in altro uso (145). Ma se a tal proponimento si desse esecuzione, ed in generale in quale rovinosa condizione fossero non solo i ponti che le altre opere pubbliche, vedremo a suo luogo.

Capitolo IV.

La finanza non cangia di condizione sotto Filippo II. Aumenti di imposte sulla estrazione dei grani. Tassa sulle varie merci immesse dallo straniero, e sulla produzione della seta indigena - Origine della tassa sulla macinatura dei grani detta *macina*: a che fu destinata - L' erario sempre più rovina. Sospensione, riduzione, e mancanza di pagamento degl' interessi a' creditori dello Stato. Si ragiona degl' inconvenienti che accompagnavano il sistema delle imposte sotto forma di donativi - Censo delle persone e dei beni sotto nome di *numerazione* di anime. Si fa osservare una differenza nella finanza di Napoli e Sicilia nella ripartizione de' donativi. Come questo peso de' donativi gravasse quasi tutto sul popolo e pochissimo sui feudatarî - Numerazioni di persone dal 1501 al 1716. Valutazione de' beni delle università demaniali e feudali; sua disuguaglianza. Vessazioni nel riscuotere i donativi. Si stabiliscono per la riscossione di taluni di essi tre regi percettori - S' indicano le quantità riscosse dei donativi delle nuove imposte e di quelle prorogate, non che l' uso che se ne facea insino a tutto il regno di Filippo II.

Era un cangiar di persona e non di sistema l' avvenimento al trono del secondo Filippo. Laonde nel 1557 si decretarono scudi 200,000 pagabili in otto rate di sei mesi in sei mesi, e perchè prontamente si ritraesse il danaro, si determinò imporsi grani addizionali all' imposta sull' estrazione dei frumenti e vendersi col patto di ricompra (146). Nel seguente anno i soliti scudi 300,000 pagabili in tre anni, più scudi 110,000 da pagarsi dalle somme che provvenivano dalla imposta addizionale sull' estrazione de' grani per riscattare le rendite alienate (147). Così toglieasi un mezzo di soddisfare il pubblico debito.

Nel 1560 si cercavano scudi 200,000, e perchè il Re potesse subito averli s' impose un altro tarì, grana tre e danari due sulla estrazione dei frumenti; per riscattare tal somma le università si tassarono di altrettanto per anni otto (148); ma ciò non ebbe effetto perocchè nell' anno seguente fu siffatta gravezza destinata tra le altre ad effettuare il donativo di 450,000 scudi pagabili in anni nove, de' quali 351,000 furono addetti al mantenimento di sei galee, che importavano ciascuna 6500 scudi, oltre le dieci che tenevansi a guardia del Regno.

Si prorogò l' assegnamento dei 100,000 fiorini per le militari fortificazioni e l' altro di 48,000 per la fabbrica dei ponti, amendue pagabili in anni sei (149). Ma tali somme non erano sufficienti; sicchè nel seguente anno 1562 si impose per tutto il Regno per anni dieci il dazio di un tarì ad oncia sui drappi di seta, di lana, di peli e di altre simili merci nel modo stesso che già riscuoteasi in Palermo, e più un altro tarì per ogni libbra di seta grezza tanto se provenisse dallo straniero, quanto se si producesse nel Regno, da riscuotersi o nell' atto della produzione sul *mangano* ovvero nel momento della estrazione. Si stabilì che dal prodotto di tali dazî si prelevassero scudi 50,000 l' anno pel soldo di 1000 fanti e pel mantenimento delle dieci galee fisse a guardia del Regno, ed il resto s' impiegasse nella tanto desiderata e non mai effettuita ricompra delle alienate rendite fiscali (150).

Ma siccome non fu agevol cosa riscuotere il balzello del tarì ad oncia sulle varie merci or ora indicate, così nel 1564 venne imposta la riscossione di nove danari, cioè di un grano e mezzo ad ogni tumolo di frumento, vale a dire un tarì e grana quattro siciliane a salma, niuna persona eccettuata; e questa fu la origine di un dazio che, siccome vedremo, si sostenne per ben tre secoli circa nella siciliana finanza, ed addivenne la sua pietra fondamentale con danno dell' agricoltura e degli onesti traffichi. Si credette che dandosi in appalto il prodotto di tal dazio fruttasse 100,000 scudi, de' quali venne determinato spenderne 50,000 pel salario di 1000 fanti e pel mantenimento delle dieci galee a difesa del Regno, e gli altri scudi 50,000 impiegarsi al riscatto di rendite (151). Ma la condizione dell' erario pubblico sempre più peggiorava, e per aver danaro sospendevansi le rendite ai creditori dello Stato.

Aveano costoro dato il danaro al 10, 12 e 15 per cento; or il Vicerè Duca di Medina Coeli ridusse di sua autorità tali interessi al sei per cento, la qual somma neppur essendo stata pagata molti clamori si levarono nel Parlamento del 1556 (152). Intanto nell' anno medesimo, mentre che non pagavansi tali creditori, pur si donavano 125,000 scudi da trarsi dall' imposta di nuove gabelle (153.) Nel 1567 si votavano i soliti scudi 300,000, si prorogava per anni sei il

mantenimento di sei galee oltre le dieci fisse; si prorogavano eziandio, pagabili in tre anni, scudi 100,000 per fortificazioni militari, più 48,000 pei ponti; e per la prima volta si aggiunsero per anni tre 20,000 scudi per compiere la costruzione de' regî palazzi (154). Nel mese di Marzo 1570, tolto l'assegnamento per le galee, si fecero gli stessi donativi, e si aggiunsero 13,000 scudi per la descrizione del Regno, a fine di sgravare i poveri dai tributi malamente ripartiti (155): del che stimo utile cosa ragionar distesamente.

Abbiamo osservato che l'erario di Sicilia dalla dominazione Aragonese non ebbe a sè una riscossione di tributi tale da costituire una rendita fissa e certa allo Stato; degli antichi tributi una parte era alienata a particolari persone, altre branche di essa formavano o per usurpazione o per concessione il patrimonio dei feudatarî, e delle chiese. In mezzo a tali disordini una nuova finanza andò a mano a mano stabilendosi per via dei donativi, i quali a malgrado di questo nome non lasciavano nel fatto di essere tributi permanenti.

Pure nella mente del popolo stava sempre che volontarî e riscossi solo pel bisogno fossero quei tributi, e che cessate le ristrettezze in che vivevasi per la guerra sarebbero tornate le cose alla primiera condizione. Intanto, come vedemmo, il Parlamento determinava in massa le somme che pagar doveansi, ma per riscuotersi le medesime era uopo ricorrere a spedienti secondarî. Non erano i donativi imposte dirette sulla proprietà, chè seguivano di essa il valore e l'andamento, ma talora si effettuivano per via di tasse personali e di prestiti, altre volte per gabelle sulla consumazione delle cose o sui commerci cogli stranieri o alienando un'altra parte de' pubblici tributi e accrescendo il pubblico debito. Adunque i principalî tributi dello Stato, quelli in somma che formavano la rendita precipua dell'erario, non aveano norme, ma stavanosoggetti a incertezze d'imposizione. Per ovviare a tanti inconvenienti fin dal 1501 si fecero quei registri addimandati *numerazioni di anime*, i quali contenevano il censo di Sicilia tanto per le persone, che pei beni che ognuno possedeva. Da siffatto censo erano esclusi tutti i beni feudali e quelli degli ecclesiastici che sedevano in Parlamento, e le

città principali dove i baroni abitavano, e varî altri luoghi di persone privilegiate. Erano pei beni feudali ed ecclesiastici separati registri che servivano al bisogno. Pei beni ecclesiastici in generale abbiam veduto che nella più parte de' donativi tassavansi per la sesta parte. Il diritto pubblico siciliano tenne sempre fermo al principio che i beni che le Chiese tenevano dalla Corte dovessero essere soggetti a tributi (156) a malgrado che nel 1557 si fosse dichiarato di non poter essere gravati senza l' autorizzazione del sommo Pontefice. Si statuì per massima che i donativi non eran pesi de' feudatarî, perocchè essi prestavano il militar servizio, e quante volte ordinavasi che dovessero contribuire, ciò s' intendeva nella qualità di possessori di beni allodiali (157). I donativi dalla loro origine insino al 1642 può dirsi che sfuron pagati dal solo popolo, perocchè nella pratica scansarono quasi sempre i feudatarî di pagar quelle rate che suori ordine dicevano voler pagare (158). Solo nel 1642 si addossaron talora i feudatarî talune rate di essi; e in certe occasioni prestaron il militar servizio per minacciata invasione de' Turchi e per la rivolta di Messina. E qui stimo necessario di fare osservare una differenza tra la finanza di Napoli e quella di Sicilia. Quantunque in amendue gli Stati, ne'tempi che discorriamo, la principal rendita consistesse nei donativi, pure il baronaggio in Napoli pagò sempre una parte di essi. Se non che nel 1564 renduta fissa la imposizione di soddisfarsi in ogni due anni un donativo di 1,200,000 ducati ne gravaron di essi tre quarti il popolo ed un quarto i feudatarî, i quali tal peso si addossarono a modo dell' antica adoa o militar servizio e lo inscrissero ne' registri detti *cedolari*; laonde l' antico militar servizio non fu più esatto, ed impropriamente la detta rata di donativi prese il nome di adoa (159). Intanto sì in Napoli che in Sicilia i mali che derivarono dalle imposte dei donativi furon uguali e il popolo sempre si dolse che tutto il peso gravasse su di esso e non sopra i nobili che avevano tutti i mezzi di francarsene. Si ricorreva in Sicilia, come dissi, allo spediente di far descrizione e numerazione dei beni e delle persone, ma chi legge nelle raccolte degli atti de' Parlamenti s' incontra sempre in reclami sul proposito, sempre in rimostranze per disuguaglianza di pesi, non meno per le persone che in generale per le uni-

versità, essendo talune di esse gravate più delle altre. Di tali numerazioni se ne contano dodici dal 1501 al 1716 le quali piace qui riportare (160) per la parte che riguarda la popolazione.

ANNO in cui si fece LA NUMERAZIONE.	NUMERO delle PERSONE.
1501	488,500
1548	731,560
1570	788,362
1583	801,401
1595	831,944
1615	857,699
1625	859,221
1636	1,034,743
1642	888,062
1670	873,742
1681	1,011,076
1716	983,163

Avverti che in tale numerazione non venivan comprese le città di Palermo e Messina per espresso privilegio. Messina però dopo la ribellione vi fu compresa dal 1681 in poi. Tali numerazioni fatte per fine di tributi e coll'idea di più o meno gravare o esentare, non possono servire a determinare le popolazioni di quei tempi. Molto meno possono stabilire dati per conoscere del valore delle proprietà e della giusta o ingiusta proporzione de' tributi, perocchè i beni de' cittadini venivan valutati quasi a capriccio e con ingiustizie, francandosi i ricchi e i potenti e gravandosi soltanto i poveri. Scrissi che nel 1570 si dispose una nuova numerazione di anime per isgravare i poveri; ma riuscì inutile, sicchè continuando gl' inconvenienti, nel 1582 si fece a spese del Regno una nuova numerazione perchè il pagamento dei donativi si uguagliasse e l' una università non portasse il peso dell'altra. Intanto nel 1588 si prorogarono altri donativi con espressa condizione che la sesta parte di essi gravasse su gli ecclesiastici e le altre cinque parti su' bracci militare e demaniale una metà per ciascuno. Or la Deputazione del Regno avea riconosciuto che nel ristretto della numerazione eransi calcolate di netto le facoltà delle università demaniali per once 9,565,107, e quelle delle università feudali per once 5,360,210, sicchè da tali disuguaglianze di ripartizione e di valutazione tornava danno alle università feudali. Non si sa comprendere come potesse esservi questa disuguaglianza, mentrechè le università feudali formavano quasi le tre quarte parti del reame. Tanta sproporzione mostra chiaro che tutto il favore nelle valutazioni era per quelle università. Intanto la Deputazione continuò a far sopportare una parte del carico alle università feudali, e di più aggregò al braccio feudale nove città demaniali che furono Siracusa, Giaci, Vizzini, Mazzara, Mineo, San Filippo, Lentini, Agosta, Carlentini, il che dissero aver fatto *con pio e prudentissimo zelo onde al braccio militare si agevolasse e più sopportabile si rendesse quel gravissimo peso che gli sarebbe toccato* (161).

Altro male gravissimo che accompagnava i donativi erano le molte vessazioni e i dispendî che soffrivano le popolazioni per riscuotersi: si spedivano commissarî e algozzini in ogni città, e la spesa di essi importava quasi la metà di ciò che pagar dovcasi per donativo. Clamori moltis-

simi si levaron sempre sul proposito (162), di tal che in Dicembre del 1570 essendo Vicerè Ferdinando d'Avalos d'Aquino Marchese di Pescara, nel farsi donativo a Re Filippo di 125,000 fiorini pel suo matrimonio con la Regina Anna, abolironsi i commissarî ed altri simili spedienti, e si instituirono tre regî percettori, uno per Valle, con salario di milledugento scudi l' anno a ciascuno, perchè a loro carico riscotessero per conto del Governo tutto quello che gli fosse dovuto per donativi ordinarî e straordinarî, ad eccezione di quelli la esazione de' quali era dichiarata privativa della Deputazione del Regno, come ad esempio per fabbrica di ponti e fortificazioni militari (163). Veramente fu questo un grave passo che diede il Governo per chiamare a sè una parte della riscossione dei tributi, perocchè la esazione dei donativi tutti insino allora erasi fatta da tale Deputazione.

Nel 1572, per la nascita di un Real principe si diedero scudi 150,000 (164). Nel seguente anno 1573 si diedero i soliti 300,000 fiorini, si prorogarono i 100,000 fiorini per fortificazioni militari, i 48,000 pei ponti, i 20,000 pei regî palazzi. In tale occasione si determinò che i 50,000 scudi metà del prodotto del dazio sulla macinatura del grano, che si doveano impiegare nel riscatto di rendite alienate, restassero a disposizione del Re per valersene nei bisogni (165). Nel 1575 si prorogò per anni dieci la gabella del tarì a libbra sulla produzione della seta grezza, ed inoltre s'impose effettivamente il tarì ad oncia sopra le varie stoffe, determinato e non riscosso nel 1562; si prorogò parimenti per anni dieci la gabella sulla macinatura dei grani (166). Nell' anno appresso si determinavano i soliti donativi di 300,000 fiorini e quelli per le militari fortificazioni, pei ponti, pei regî palazzi. Ma si aggiugnevano scudi 200,000 da pagarsi in cinque anni pel mantenimento di trecento uomini da cavallo co' loro uficiali tutti nazionali a difesa del Regno (167). Si prorogava medesimamente nel 1577 l'assegnamento di 40,000 scudi all'anno pel mantenimento delle sei galee che importavano in realtà 39,000 scudi: il dippiù si destinava a riscatto, che non mai avea effetto, di rendite alienate (168).

Nel 1579 i soliti donativi triennali de' 300,000 fiorini

delle fortificazioni militari, dei ponti, delle fabbriche dei regî palazzi. Si prorogò il dono dei 40,000 scudi all'anno per un biennio, pel mantenimento della cavalleria, ma si chiese della medesima l'abolizione come incomoda ed inutile, pagandosi in vece per anni tre, dopo elassi i detti due anni, scudi 50,000 all'anno pel mantenimento di sei galee, da unirsi alle altre sei che il Regno già pagava, affinchè fosse difeso il commercio dalle continue aggressioni dei Turchi (169).

Nel 1582 i soliti donativi de' 300,000 fiorini, dei 100,000 per le militari fortificazioni, de' 48,000 pei ponti, de' 20,000 pei regî palazzi. Se ne aggiunse altro di 10,000 pagabile in tre anni per la fabbrica delle torri marittime. Si prorogò per altri quattro anni l'assegnamento degli scudi 40,000 all'anno per la cavalleria, della quale tornossi a domandare l'abolizione. Ma essendosi richiesto altro danaro per la guerra, si determinò imporsi una gabella sulle carte da giuoco siccome era in Ispagna, dalla quale gabella si speravano grandi profitti.

Nel 1585 si fecero i soliti donativi che ho più volte indicati, ed anche quello da poco tempo imposto per le torri venne prorogato per altri anni tre, si protrasse l'assegnamento per le sei galee che importavano 39,000 scudi all'anno, e poichè vi erano per tale obbietto stabiliti annui 50,000 scudi, così venne sanzionato che il dippiù andasse a beneficio del governo in luogo d'impiegarsi a riscatto di rendite alienate. Fu del pari continuato per altri anni tre lo stipendio dei 40,000 scudi all'anno pei trecento cavalli leggieri. Si prorogarono da ultimo per altri anni dieci le gabelle sulla macinatura dei grani, sulla produzione della seta e sulla introduzione di stoffe straniere (170). In tali angustie si donarono anche nel seguente anno scudi 200,000 pel matrimonio della infante D. Caterina (171). Venuto l'anno 1588 si fecero tutti i donativi soliti nel modo indicato, ed anche quelli per la fabbrica delle torri e pel mantenimento della cavalleria (172). Nel 1591 si decretarono gli stessi donativi (173). Similmente praticavasi nel 1594, ma continuavasi per altri anni nove l'assegnamento delle sei galee; si determinava protrarsi ancora per altri anni dieci la gabella sulla macinatura dei grani, si lasciavano

a disposizione del Re gli scudi 40,000 all'anno ch'erano fissati pel mantenimento della cavalleria che venne abolita (174). Nel 1597 si votarono tutti i soliti donativi, e si aggiunsero 30,000 scudi per fortificare l'isola di Ustica, nido de' corsari che infestavano la Sicilia (175).

Capitolo V.

Si ragiona più fondatamente delle pubbliche spese di quel tempo. Considerazioni generali. Le pubbliche spese in Sicilia non furono in proporzione de' tributi pagati dal popolo, e riescirono per un verso inutili e per un altro dannose. - Spese di guerra in tempo di Federico III. Ordinamenti dati da Martino per una milizia fissa a difesa del Regno, e per le militari fortificazioni. Deplorabile condizione in che cadde dipoi riguardo alle cose militari la siciliana Milizia che adunavasi con stipendio dal 1534 in avanti; richiami dell' universale pel danno che arrecava. Cavalleria leggiera instituita e poscia abolita. Riordinamento della così detta *nuova milizia*. Quantità e spese della soldatesca spagnuola ch'era nel Regno. Reggimenti di soldati Siciliani sotto Vittorio Amedeo. Spesa delle militari fortificazioni: se ne discorrono i varî accidenti. Fabbrica di torri: Cittadella di Messina - Spesa per la marina: se ne dicono le vicende da Federigo III in poi. Esazione della *crociata* - Opere pubbliche: a qual ragione vuolsene attribuire il difetto in Sicilia. Il Governo impiega ad altro uso le poche somme che per esse si destinavano: si accenna di talune opere fatte in quei tempi - Particolarità riguardo alle spese dell' amministrazione della giustizia. Prigioni - Certe spese per la pubblica istruzione - Si tratta del metodo di amministrazione. Magna Curia dei maestri razionali detta anche Tribunale del Patrimonio. Altri ufici. Tesoriere; Conservatore; Deputazione del Regno per la parte che avea nell' Amministrazione delle finanze, Maestro Segreto e quanto concerneva l' amministrazione delle dogane. Memorabile statuto per le dogane di Palermo. Amministrazione speciale dei Comuni dal tempo degli Svevi in poi. Condotta dei pubblici uficiali. Venalità delle cariche.

Sin qui nel discorrere le diverse imposte e gli spedienti adottati dal governo degli Aragonesi e da quello degli Austriaci di Spagna, ho medesimamente fatto cenno di cose attenenti alle pubbliche spese e al sistema di amministrazione di que' tempi; ma come di troppa importanza è il subbietto, perchè meglio si chiarisca quanto ho detto e sarò per dire, così estimo dovermi in esso più di proposito intrattenere. Sono le pubbliche spese la cagione per la quale i tributi s' impongono, di tal che non può supporsi aumento degli uni senza che le altre ugualmente non si accrescessero. In generale l' aumento dei tributi allorchè è proporzionato agli averi dei cittadini e s' impiega in

spese utili non solamente non è dannoso, ma riesce di vantaggio ai popoli, chè le pubbliche spese considerar debbonsi altresì sotto l' aspetto di sostegno e di immegliamento della vita civile de' popoli. Tutto sta adunque nel conoscersi esattamente della necessità o utilità di tali spese per quel che concerne e l' alta politica, e l' economia e il ben essere dello Stato; altrimenti ove dalle pubbliche spese o poca o niuna utilità, sia assoluta, sia relativa, ne deriva agli Stati, allora non si consegue lo scopo de' tributi e la loro economia rovina.

Dei molti tributi che pagavano i Siciliani una parte fu sempre patrimonio di private persone, come di feudatarî, di ecclesiastici, e di creditori dello Stato; laonde questa parte non potè mai esser volta a bene e bisogno comune. La entrata che rimase all'erario fu quasi tutta impiegata in ispese di guerre, pochissimo per le altre branche di governo, quindi non picciol danno all'universale. Ma anche nelle spese per la guerra fa mestieri distinguere il maggiore o minor danno, secondo i varî tempi. Durante i regni di Pietro, Giacomo e Federigo le numerose schiere di armati servirono per un fine politico di sottrarre la Sicilia al giogo degli Angioini, dal che se miseria venne all'erario ne derivò per altra via gloria e potenza allo Stato. Ma morto Federigo mentrechè rovinava sempre più la finanza non ebbe il reame eserciti proprî, e le milizie stavano invece per le fazioni dei potenti nobili che diviso aveansi il reame. Narrai come Re Martino nel dare qualche ordine all'erario prelevò annualmente scudi 15,000 pel mantenimento delle castella, e scudi 45,000 per quello di una milizia fissa a difesa del Regno. Tra le milizie fisse fu allora instituito un corpo di notabili persone, di trecento *bacinetti* ovvero *celate*, a somiglianza di quanto praticavasi in Aragona; de' quali dugentocinquanta a spese del Re, e cinquanta dei baroni: a ciascun di essi davansi, se straniero, venti scudi pel mantenimento di due cavalli, e quindici se nazionale (176).

Nelle guerre che sostenne Martino, fu sempre levato un esercito di nazionali talora di quindicimila uomini, e vi si provvide con apposite tasse. Conservarono le milizie siciliane la riputazione del loro valore; e i molti fatti di

armi, e le imprese durante il regno di Martino lo attestano. Ma, caduta la Sicilia sotto il governo di lontana Corte, tacque ogni gloria guerriera, e furono in essa soltanto milizie straniere.

Della maggior parte dell'entrata dell'erario, proveniente da tasse ordinarie e straordinarie, disponeva il Sovrano a suo talento nelle guerre degli altri suoi Stati, per le quali non cangiava la condizione di Sicilia, in cui scomparve sempre più ogni vestigio di nazional milizia, a segno che invano sotto Ferdinando il Cattolico nel 1515 il Parlamento, deplorando che non più si trovavano uomini ammaestrati alle armi, implorava per grazia che si stabilissero almeno cento uomini d'armi regnicoli (177)

Simiglievol dimanda fu ripetuta per cencinquanta uomini nel 1518, e per trecento uomini nel 1526, e sempre Carlo V prese tempo a risolvere (178). E se dal 1534 in poi videsi, come narrai, con apposite tasse mantenuta una milizia di nazionali numerosa sovente di 10,000 uomini e talvolta di 3000 ed anche meno, fu la medesima adunata nelle occasioni; non era animata da alcun principio politico, non avea disciplina, cagionava sempre più rovina alle Comuni per alloggi e somministrazioni di varî oblietti che era uopo di dare ai soldati. Venne altresì la medesima dall' universale riputata inutile e dannosa, e se ne dimandò più volte l'abolizione, in ispezieltà nel 1564, come quella che niun bene apportando al reame, oltre del dispendio pel suo mantenimento, toglieva alle proprie applicazioni quantità di uomini che erano addetti all'agricoltura e all' industria della seta e di altre cose simili (179). Non di meno alloraquando le schiere de'Siciliani militarono unitamente agli eserciti spagnuoli in estranee regioni, si condussero con valor sommo. E se nel 1563 la Sicilia perdette l'armata e l'esercito all' uopo allestiti per la spedizione delle Gerbe contra il corsaro Dragutto, siffatto tristo accidente vuolsi imputare all' imperizia del Vicerè.

Una milizia più ordinata fu stabilita, come dissi, nel 1562 appena di trecento uomini di cavalleria leggiera, pei quali si fissò la spesa in annui scudi 40,000. Ma viene tempo in cui i popoli per politiche cagioni perdono ogni

idea di quel che può giovare alla loro difesa e conservazione! Così l'universale, che altre volte fatti avea immensi sacrifizî per soldare numerosi eserciti, ora estimava *grave* oltremodo *insopportabile*, cagione di danni straordinarî questo debil corpo di trecento cavalli (180). E furono sì continuati i clamori che alfine, come scrissi, nel 1594 se ne fece dal Sovrano l'abolizione. Narrai che nell'assegnamento, decretato dal 1562 in poi, di 50,000 scudi all'anno, si comprendeva non solo il mantenimento di dieci galee ma eziandio di mille fanti, i quali non erano nazionali nè stavan sempre nel Regno. Intanto il Vicerè Conte Olivares nel seguente anno 1595 tutto poneva in opera perchè in Sicilia fosse una milizia ordinaria, la quale sotto nome di *nuova milizia* avea introdotta il Vicerè la Vega. È degno di somma ricordanza l'ordinamento che all'uopo egli pubblicò, il quale ha tra gli altri pregi quello di essere scritto con istile e lingua italiana in tutto chiara e forbita, cosa che rarissime volte osservi nelle scritture delle nostre leggi (181).

Milleseicento esser doveano i soldati da cavallo, novemila quelli da piede. Parte di essi, in numero di 267 cavalieri e 1019 fanti, esser dovea addetta ai luoghi lunghesso il mare, il resto per l'interno del reame. E dividevasi in ventisette compagnie di cavalli, trentuna di fanti distinte in dieci *comarche* sotto nome di *sergenterie*. Oltre a questo numero le terre e i casali di Aci dar doveano mille fanti archibugieri distinti in quattro compagnie per difendere le proprie marine, e al bisogno andare anche in Catania. Avea obbligo siffatta soldatesca di esercitarsi in guerrieri esercizî, riunirsi in certe occasioni, far mostra generale, e quando la necessità il comportava, stare in armi, nel qual caso soltanto riceveva paga, ed era la seguente: ad un capitano di Compagnia di cavalli scudi 30 al mese; ad un capitano di fanti scudi 25; ad un sergente maggiore 15; ad un soldato da cavallo, se armato d'archibugio, scudi cinque e tarì sei al mese; se di lancia ginetta, cinque; con armatura celata e lancia di resta, sei e tarì 6; ad un soldato da piede si davano tre scudi; quando indossava corsaletto e picca, tre e mezzo. A soldato con picca senza corsaletto, due scudi e tarì sei. Un alfiere avea scudi dodici quando era di compagnia di cavalli;

e sette quando apparteneva a fanti. Al sergente maggiore di fanti davansi cinque scudi; al capo squadra cinque; al tamburo quattro; al trombetta cinque. Anche siffatta soldatesca spiacque all' universale, non servì al suo fine. Scorse oltre un secolo e più non parlossi di milizie fisse nazionali; solo quando venne Vittorio Amedeo a regnare si ordinarono quattro reggimenti di Siciliani ed una compagnia di quaranta *cappati* da servire a guardia del corpo del Re.

Intanto la milizia spagnuola che stava in Sicilia era nel 1694 di 4033 tra fanti e cavalli, oltre 206 soldati detti *residenti* o invalidi. Vi eran anche due compagnie di guardie del Vicerè, una di stranieri di ottanta cavalli, l'altra di Alemanni a piedi, e' undici governadori di piazze con altrettanti sergenti maggiori, 496 soldati e 58 artiglieri. Tutta la spesa, secondo attesta il Masbel, ascendeva a 549,431 scudo, compreso il mantenimento delle castella (182).

Parlai più volte di militari fortificazioni e come al bisogno si facessero per via di tasse imposte nei varî comuni, o con tributi generali che determinava il Parlamento. Feci anche osservare come dal tempo di Carlo V in poi si determinasse una somma quasi sempre di 100,000 scudi pagabili in tre anni per ispendersi a fortificare in ispezieltà i luoghi lunghesso il mare, la qual somma troppo lieve e non sempre del tutto impiegata al bisogno non valse a rendere meno frequenti le aggressioni de' Turchi e de' varî corsari che furono allora i nemici più gravi e più molesti della Sicilia; perocchè distruggevano in gran parte quell' avanzo di commercio e d' industria, che da sè sola facevasi strada a traverso gli ostacoli dell' amministrazione e delle guerre. Eransi spesi nel 1532 scudi 100,000, per render forti Siracusa, Termini e Melazzo. Nel 1549 si aggiugnevano fortificazioni a Palermo e Catania; e lungo i lidi dell' intera Sicilia si cominciarono a costruire trentasette torri che vennero finite nel 1553 (183). Ma sì per difetto di costruzione sì di mantenimento, fu mestieri rifabbricare le torri nel 1583. L'opera fu bene eseguita e menata a termine nel 1594 per cura della Deputazione del Regno; ed abbiam veduto che

fin dal 1582 il Parlamento avea votato diecimila scudi pagabili in tre anni per tale obbietto. Nel medesimo anno 1594 il Vicerè Olivares emanava gli ordinamenti per le guardie e la custodia di esse torri e sul modo di accendere i fuochi e corrispondere con tal mezzo (184). Dopo di questo tempo l'opera di militare fortificazione che vuol essere rammentata è la cittadella di Messina, intrapresa nel 1678 e compiuta nel 1683. Ne fu l'ingegnere Giovanni Retacco e costò scudi 673,937 (185).

Come degli eserciti, avvenne delle armate. Federigo nel 1316 avea determinato che a guardia del reame stassero ottanta galee; ma vedemmo come di là a poco fossero distrutte le armate siciliane, ed a mala pena nel 1361 si determinasse dal Parlamento di mantenersi sei galee. Non per tanto un numero di navi fu quasi sempre permanente contra le infestazioni dei Turchi dopo la presa di Costantinopoli; ma questo numero era sì scarso da non provvedere mai al bisogno, e sempre le coste di Sicilia furono esposte al saccheggio, al ferro, al fuoco, al devastamento dei barbari che menavano ogni anno in cattività innumerevoli persone. Dal tempo di Carlo V l'ufficio del Grand'Ammiraglio, ridotto quasi al solo nome, fu sempre dato a stranieri, e i molti diritti che un tempo da esso si riscotevano per le flotte vennero rivocati all'erario (186). La maggior flotta, che pose in piedi la Sicilia dopo di Federigo III, fu nel 1532 di quaranta galee. È noto che l'armata siciliana atteso il suo piccol numero rimaneva spesso sconfitta nei combattimenti co' Turchi; in ispezieltà trista sventura ebbe a sofferire nei mari di Leucade contra Federigo Barbarossa. Nella mancanza di flotte, il Vicerè Marqueda, regnante Filippo secondo, armò un navilio a corsaro, ma sotto specie di favorire il commercio egli intese a far la sua fortuna.

Erasi ridotto il numero delle galee a spese dell'erario appena a dieci. Noi vedemmo che dal 1561 se ne aggiunsero altre sei, ma tanto le une che le altre quasi mai non si adoperavano a custodia del Regno, perocchè altrove erano impiegate per la guerra, donde danno maggiore risultava alla Sicilia, le di cui coste sempre in balia dei nemici restavano. Inutili furono sul proposito i clamori del-

l'universale dal 1520 in poi, per ottener la grazia che almeno quattro o sei galee fossero a custodia fissa del reame; il Sovrano promise nel 1585 che vi resterebbero *purchè non fossero altrove occupate* (187).

Or mentrechè sì depauperato era lo Stato di eserciti e di navi, pagava il popolo la *crociata* e per essa si lamentava di qualche vessazione. Tutti conoscono le antiche crociate: ora a somiglianza di esse promulgarono i Pontefici bolle per la crociata di Sicilia contra la incursione dei Saraceni e de'Mori. Un diploma di Alessandro VI del 1497 nominò il Vescovo di Cefalù Commissario di tale opera. Seguì una bolla di Giulio II che la estese (188), sicchè a mano a mano si instituì il Tribunale della Crociata rivestito delle facoltà del general Commissario che risedeva a Madrid, riscotendo pingue emolumento che oltrepassava le mille once l'anno, e fuvvi foro e legge a parte per esso (189).

Infinito numero di ministri, ufiziali, commissarî e di altre simili persone ebbe questo Tribunale; si prese in seguito dal Governo il temperamento di restringerli a cento, il che riuscì inutile e sempre furonvi quistioni e contese, pretendendo il Tribunale esentarsi affatto da qualsiasi giurisdizione regia; su di che Re Filippo II scriveva al Viceré in Sicilia: » I ministri della crociata (riferisco le stesse parole) » voglion pretendere esenzione dalla giurisdizione reale; e » perchè non conviene che questo si osservi loro, come » già si provvide altra volta, potrete con essi usar dis» simulazione in quel che si offerirà, senza lor permettere » cose d'importanza, ma alcune lievi e di poco momen» to, ed in maniera che non traggasi conseguenza, sic» chè non dando loro delle ripulse, nè la giustizia lascerà di » tenere il suo luogo, nè si darà ad essi motivo di que» relarsi che non si favorisca l'ufizio (190) ». Questo sistema favoreggiò gl'inconvenienti, perocchè continuarono a procedere i commissarî della crociata a loro talento; riscotevano somme oltre il dovere; pretendevano riscuotere debiti e legati antiquati di quaranta in cinquanta anni in dietro, pei quali le persone spesso trovavansi nella impossibilità di giustificar la soddisfazione. Vane querele pur fece il Parlamento in proposito e dimandava che almeno il Tribunale della crociata non potesse chiedere pagamenti scaduti oltre il periodo di anni venti (191).

Ma venendo a narrare di quanto concerne le spese per opere pubbliche di quel tempo, si vuol essere assai cauto a giudicare dalle reliquie di esse del benessere dei popoli, che furono.

Se in Sicilia non vi fu un ben ordinato sistema di opere pubbliche tal difetto in parte vuolsi attribuire alla instituzione politica di quel tempo, ed in parte allo spirito pubblico. Non v' ha dubbio che i principî regolatori dell' industria, del commercio, della proprietà e dell' associazione e circolazione de' capitali non avean fatti quei progressi come oggidì in tutti i popoli, per guisa che necessità somma evvi di opere pubbliche come mezzi di contribuire a tal progresso. Convengo altresì che la feudalità avendo tratta divisione di poteri, ed avendo segregato i paesi e le città gli uni dagli altri, era un altro ostacolo perchè il Governo avesse potuto nell'insieme provvedere a quel che in fatti di tali opere potesse riuscire di generale utilità; ma in Sicilia è da porre mente che il governo degli ultimi Sovrani aragonesi e degli austriaci di Spagna non guardò neppure alle opere di necessità. Abbiam veduto essersi fatta appena qualche fortificazione militare che mal rispondeva al suo fine; l'erario non ebbe mai spesa fissa per strade, per bonificamenti, per porti e per altre simili opere. Ovunque era sommo il difetto di strade, furiosi torrenti che scendevano dai monti, fiumi che straripavano, impedivano i passaggi in qualsiasi modo si volessero tentare. In tal frangente decretava Ferdinando II a voti dell' universale spendersi appena cinque mila fiorini per rifare i ponti del Regno, eppure anche sì lieve somma fu invertita in altri usi.

E inutilmente se ne fece reclamo nel 1515, nel 1518 e nel 1519 (192). E dopo ben trentacinque anni cioè nel 1554 non senza stenti fissavasi, come narrai, una somma di 48,000 fiorini pagabili in sei anni che è a dire 8000 fiorini l' anno per la fabbrica dei ponti, ponendosi per espressa condizione doversi tal danaro non invertire in altri usi, ma spendersi soltanto a cura della Deputazione del Regno. Ed anche questa fu vana condizione, perocchè le somme anzidette per ben altri venti anni furon versate per accorrere sempre ai crescenti bisogni di lontane guerre della Spagna, ed ai miseri Siciliani altro non ri-

mase che di levare alte querele nel 1566, le quali tuttavia si leggono, e credo util cosa di qui trascrivere » Il » Regno sono molti anni che paga li donativi delli ponti » e niente di meno tali danari si sono spesi in altri bi» sogni; e per non vi essere ponti in molti fiumi ogni » anno si annegano infinite persone, dal che nasce la » perditione di tante misere anime. E perchè detti ponti » sono sommamente necessari e particolarmente nel fiume » Salso appresso Nicosia per essere passaggio di molte » terre, si supplica....informarsi delli fiumi nel i quali » è più bisogno fabbricar ponti, e particolarmente di » quello di Nicosia, e comandare che si faccino affinchè » non si perdino tante anime in disservitio di Dio ed ag» gravio della coscienza de Sua Maestà (193). Così continuaron le cose in sul proposito, e sempre si sperimentò mancamento assoluto di opere pubbliche, ed oltre agli 8,000 scudi l'anno pei ponti non altri ne erogò la rovinata Sicilia per obbietto di tanta importanza. In sì triste posizione molte volte le città ed i paesi facevan con le loro scarse rendite qualche pubblica opera, ma questi quasi sempre erano sforzi municipali che non aveano legame con interessi più generali e comuni. E tali sforzi il Governo neppure potea secondare, nè regolare con benefica ingerenza. Chiedeva la Città di Palermo nel 1526 un prestito all'erario di soli fiorini dodicimila per poter compiere il porto che a sue spese a comodo della navigazione e del commercio fatto avea; or questo picciol favore il Governo non negava, ma neppure potè accordare (194). D'altra banda spesso o per improvvide gare o per privati fini ed interessi gli amministratori dei comuni aggravavano viemaggiormente il patrimonio dei medesimi per opere che di ninna utilità tornavano.

A mezzo di tali vicende le principali opere che diedero alimento alle arti belle furon molte e ricche chiese che tuttora decorano la Sicilia, e quelle opere la più parte di lusso, che ciascun Vicerè, o altri supremi uficiali dello Stato costruir facevano per lasciar di loro qualche memoria più durevole. Non di meno tra queste opere che più da vanità che da altra cagione traevano origine, pur ne vedi frammiste talune che ad utile pubblico eran volte. Palermo

e Messina furono le città ove i Vicerè, secondo la predilezione che per l'una o per l'altra avevano, fecero di maggiori opere d'abbellimento a spese del comune eseguire. Catania, Trapani, Piazza, Caltagirone e le altre città ogni abbellimento a loro stesse devono. Nè è da passare in silenzio che ragguardevoli persone decoraron talune città di monumenti e fabbriche con loro proprio danaro.

Non è mio divisamento nè sarebbe dello scopo di questo mio lavoro andar noverando le chiese più rilevanti e rinomate costrutte in quei tempi, il che fecero onorevoli scrittori (195); ma indicherò soltanto certe principali opere di comodo e di lusso.

E primamente la strada Toledo in Palermo sotto il governo del Vicerè Garzia di Toledo. Nel 1567 ad imitazione di quella fatta dal padre suo Vicerè in Napoli ei costrusse tale strada sull'antica detta del Cassero da *Alcassar*, ovvero castello, ove oggi sorge il Real Palazzo. La sua lunghezza è di passi 1300, la larghezza 48, termina ad oriente alla marina con la *Porta felice* fabbricata in tempo del Vicerè Marco Antonio Colonna e compita poi di tutto punto sotto il Governo del Duca di Montalto Principe di Paternò. In tempo dello stesso Vicerè Colonna fu innalzata ad occidente della strada medesima la elegante *Porta Nuova* o *d'Austria* perocchè di là entrò Carlo V in Palermo. Venne congiunta tale strada con quella della *Macqueda*, sicchè ne resta divisa la città in croce, la quale strada fu così chiamata dal titolo di chi allora era Vicerè, Bernardino Cardines duca di Macqueda. È lunga un miglio, larga passi 52. Finisce egualmente con due porte. Nel punto ove siffatte vie s'intersecano fu edificata la vaghissima piazza ottangolare detta *Vigliena* adorna di fonti e di statue.

Degno di ricordanza è pure in Pa lermo il palazzo senatorio. Nel largo avanti al medesimo fu costrutta la bellissima fontana che si vede, adorna di trentasette statue e di ventiquattro figure di animali donde sgorga l'acqua. Tale opera costò alla Città 67,000 scudi (196). Nè sono da passare in silenzio il molo fabbricato a spese del comune in un mare profondissimo in tempo del Vicerè Toledo nel luogo ov'era l'arsenale per costruire galee, e il

grande edificio della dogana fatto per cura del Vicerè Colonna.

Non prima però del 1582 la Deputazione del Regno coll'approvazione del Vicerè impiegava una somma di 9000 scudi, de'quali 2000 dal danaro pei ponti, affin di darsi principio a spianare la strada detta *delle marine* che da Palermo mena a Messina, tanto necessaria al commercio ed alla sicurezza pubblica (197). Nel 1619 poi si facevano acconciamenti nella strada da Palermo a Termini e all'uopo imponevasi una tassa (198). Il Vicerè duca di Albuquerque fece aprire nel 1630 la retta e magnifica via che da Palermo conduce a Monreale; fabbricò il Lazzaretto nella stessa Palermo e la porta *della doganella*, ornò in varie maniere la città a spese di questa; e tra le altre cose piace citare le due statue in bronzo di Carlo V e Filippo IV che tuttora vi sono. Nè si voglion trasandare nella medesima città l'ospedale costrutto sotto Re Alfonso, l'edificio delle carceri, il palazzo dei tribunali e del Monte di Pietà.

In Messina debbonsi notare il teatro marittimo ed il suo porto, sulla di cui strada a foggia di anfiteatro il Vicerè Filiberto di Savoja fece fabbricare di belli palazzi. In Catania vennero costrutti il memorabil palagio pubblico, larghe strade ed altri grandiosi edificî. In Siracusa appena si mantenne l'antico suo porto di quasi cinque miglia di circuito, un altro porto venne chiuso; non si curarono le sue antichità. Le descritte opere e non molte altre di simil natura che qua e là si fecero, offrono un risultamento bene infelice in confronto di quattro secoli a un bel circa, quanti ne scorsero dalla venuta dei Re aragonesi infino a Vittorio Amedeo; sono infinitamente inferiori a quanto fecesi in tempo dei Normanni e degli Svevi; mostrano poi per ogni verso la misera condizione in che era la Sicilia, quando se ne volesse far paragone coll'antica sua civiltà, ricchezza, e potenza. Pure i Siciliani anche in tempi tristissimi intesero sempre la necessità di avere opere pubbliche a vantaggio della proprietà dell'industria e del commercio, e sempre con sentite parole ne fecero aperti al lontano Re i loro desiderî; non mancaron mai d'ingegno e valentia in saper costruire di tali opere; ebbero eziandio di acconce e provvide leggi per

regolarne la costruzione (199); solo mancarono di mezzi.

Quanto alle spese dell'amministrazione della giustizia, di poco gravavano l'erario perocchè numeroso non fu l'ordine della magistratura e poco salario ricevette. Anzi tanto i magistrati quanto l'innumerevole gente che come uficiali subalterni stava nei Tribunali, riscotevano pei varî atti che spedivano taluni diritti sotto nome di *bolli*, *sigilli*, *apodisse*, *visti* ed altri simili. Furonvi sempre richiami per gli abusi, gl'inconvenienti e gli eccessi in tali riscossioni, onde più volte e sempre inutilmente si fecero tariffe, pandette, ed altre norme (200). Davasi in fitto l'esazione di tali diritti dal che altre vessazioni ed eccessi per parte del fittaiuolo derivavano (201). Giunse l'abuso fino a far pagare le spese di giustizia in cause criminali alle persone, prima che alcuna condanna fosse pronunciata contro di esse. (202). Troppo è noto qual fosse la durezza della criminale legislazione in quei tempi in tutta l'Europa, e in quale triste condizione fossero le prigioni. In Sicilia come altrove non era a carico dell'erario la spesa delle prigioni, ma si bene i miseri cattivi pagar doveano delle somme ai custodi e ad altri uficiali nelle carceri destinati, donde è agevol cosa immaginare quanti e svariati disordini, inconvenienti ed oppressioni nascessero; i quali vanamente proccurò il governo di correggere con varî ordinamenti sin dal tempo di Federigo III fissando la quantità dei diritti che i custodi delle prigioni riscuoter dovessero (203).

Quanto alla pubblica istruzione, non formando la medesima scopo del governo di quel tempo, non fuvvi spesa fissa a carico dello Stato. Le città non pertanto provvedettero talora con danaro del loro patrimonio allo stabilimento di qualche ramo di lettere. Non di meno Alfonso le incoraggiò e protesse in Sicilia come in Napoli. A lui debbesi fin dal 1421 in Messina la istituzione di una scuola di lingua greca, nella quale fu il Bembo ad erudirsi in tal favella, mossovi dalla rinomanza che acquistato aveasi il dottissimo Costantino Lascari. Di simili scuole ne furono anche in altri luoghi aperte (204). Intanto la stessa Messina chiedeva ad Alfonso sin dal 1434 che in essa s'instituisse una Università di studî. Ma sia perchè credevasi a quei giorni necessaria per tale obbietto una bolla del Pon-

tefice, il che non era agevol cosa ottenere per le contese che erano tra la corte di Roma ed il nostro Sovrano, sia per altre ragioni, la dimanda non ebbe effetto, a malgrado che Alfonso avesse promesso di scriverne al Papa (205). In Catania pertanto fu stabilita la prima Università degli studî di Sicilia nel 1444, il quale fatto non è messo in dubbio da alcun siciliano scrittore e n' esistono i diplomi. Dal medesimo Re Alfonso le vennero assegnati millecinquecento scudi l' anno sopra i provventi dai caricatoi di quella città per gli stipendî dei reggenti e per altre necessarie spese. Ma tale assegnamento si diminuì tantosto a mille scudi, ed in conseguenza diminuiti vennero i salarî de' professori, per il che non potendosi avere all' uopo persone di valore, il Parlamento fece istanze a Carlo V perchè le cose si restituissero come a' tempi di Alfonso. Tale dimanda dapprima non sortì effetto, ma dopo novelle istanze del Parlamento nel 1554 Carlo V concedette altre centocinquanta once (206).

In questo mezzo insisteva Messina per avere anch' essa l' Università, ed apriva pubblici studî nel 1550; ma Catania contrastavale fortemente tale instituzione, come esclusivo suo privilegio, e la quistione fu eziandio portata alla conoscenza della corte di Roma. Messina pagava intanto 500,000 scudi al Governo, e tra gli altri privilegî comprava eziandio quello della Università degli studî la quale solennemente venne inaugurata nel 1556, e di poi fu abolita per effetto della ribellione del 1675.

Avea Filippo IV conceduto a Palermo di tenere studî, ma sursero quistioni per l' elezione del cancelliere tra l' Arcivescovo di quella città e il rettore de' Gesuiti, le quali duravano tuttavia nel 1681 (207), ed eran di ostacolo ad instituzione di tanto rilievo.

Passando con più particolarità a dire del metodo di amministrazione, è da conoscere che la Magna Curia de' maestri razionali venne in qualche modo ricostituita nelle antiche sue incumbenze da Martino nel 1407, (208) ma con miglior ordine fu poi fermata da Ferdinando il Cattolico nel 1485, e prese anche nome di Tribunale del patrimonio. Continuò il gran Camerlengo o Camerario ad esser capo di questo consesso; ai quattro maestri razionali in seguito

altri due se ne aggiunsero; e di essi se ne sceglievano tre dall' ordine dei nobili, e tre dai magistrati togati: i primi che dicevansi di *cappa corta* definivano le cause nelle quali non erano quistioni di legge, attendevano ai gravi affari della parte economica della militare amministrazione, ai soldi delle milizie, alla provigione delle fortezze, alla rendita del Regio erario, alla conservazione delle città demaniali, ai beni pubblici, agli spogli dei vescovi, ai benefizî di Regio padronato. I maestri razionali detti di *cappa lunga* eran giudici delle cause tra il fisco ed i privati, ed in tutte le altre che s' intentavano per via di gravame dalle corti inferiori e dalle università del Regno. Eranvi inoltre un Presidente togato, due avvocati, e due proccuratori fiscali. Dipendevano dalla Magna Curia il maestro segreto, il maestro portulano, il luogotenente delle fiscalie, il commissario della *mezz' armata*, il tesoriero che teneva presso di sè il denaro che riscotevasi per conto dell' erario, e da ultimo il conservadore, nel di cui importante uficio tutti gli atti appartenenti alla rendita e spesa del Real patrimonio doveano riconoscersi e trascriversi in appositi registri (209).

Erano i conti non meno dei tre regî percettori che delle altre aziende ove si riscoteva pubblico danaro, disaminati dai maestri razionali e dal conservadore, che a tempo debito spedir doveano le quietanze. Come ognun vede, grandissima parte dell' amministrazione delle finanze dipendeva da siffatto consesso che riuniva anche giurisdizione di tribunale. Ma le incombenze più elevate della finanza stettero sempre nella Deputazione del Regno, siccome già ho cennato, la quale ebbe cura di ripartire e far riscuotere le principali imposte dello Stato ch'erano i donativi, di amministrare la maggior parte delle somme da essi provenienti, e di eseguire le principali e più rilevanti spese a carico dell' erario. Non dava conto a chicchesia la Deputazione, ed i residui dei donativi e le somme che sopravanzavano dalle varie spese delle quali era incaricata, restavano a sua disposizione per farne quell'uso che meglio credeva. Intanto non fuvvi mai in Sicilia, il quale difetto era in ogni altra nazione a quei tempi, un sistema tale di riscossione delle imposte e delle pubbliche spese come oggidì

che tutto in un centro si riunisse. Gli stessi conti o non si davano o con estremo ritardo si rivedevano; talora scorrevano oltre ai trenta in quaranta anni, quindi si assolveva o condannavasi con estrema facilità.

Invalse eziandio l'inconveniente che i conti dell' amministrazione finanziera si rivedessero fuori di Sicilia; su di che Re Giovanni nel 1460 avea stabilito (210) *che la disamina dei conti si facesse dai maestri razionali, ma la loro revisione d'ordine del Re potesse talvolta farsi fuori del regno, rimanendo però in questo le originali scritture.*

Dalle sentenze della Magna Curia potevasi appellare nel Consiglio, ma la discussione facevasi in presenza de' maestri razionali. Ebbe la stessa Curia foro privilegiato, e si arrogò talora facoltà che sarebbero state di sovrano potere; ad esempio spedì permessioni di fabbricare, abitare nelle città, e stabilire giurisdizione in esse; il che sebben fosse proibito con ordine del Re del 15 Novembre 1611, pure l'abuso continuò, talchè simil ordine dovette emanare Re Carlo Borbone nel 23 Febbraio del 1737. (211) Quanto all' uficio del maestro segreto, continuò ad essere costui il primo e principale incaricato per la riscossione dei dazî sull' immissione ed estrazione delle merci che provenivano dallo straniero, come altresì sul trasporto che di merci e di cose nazionali si facesse da un luogo all'altro del Regno e in certi siti si consumassero. Una quantità di uficî inferiori eran da lui dipendenti, di soprastanti, massari, fisco, credenzieri, ed altri simili. Dipendevano anche da esso tutte le segrezie del Regno fuorchè quelle di Messina, Catania, Siracusa, e Termini. Degno di ricordanza per la dogana di Palermo è un statuto emanato da Alfonso sin dal 15 Novembre 1426 (212). Vi si danno regole non solo per la introduzione delle merci dallo straniero e dalle varie parti del Regno, ma anche per l'estrazione delle merci indigene, come altresì per la custodia e tenuta di tali merci nei magazzini delle dogane, pel modo di riscuotere i dazî su di esse e sulla consumazione di varî obbietti. Laonde norme da seguirsi nelle apposite scritture e nei registri, norme eziandio pel peso delle merci per ovviarsi alle frodi, cedole d'accompagnamento ed altre cose simili. Nella legislazione

finanziera di Napoli non vidi pubblicato, per quanto è a mia notizia, tale statuto, a malgrado che lo stesso Alfonso molto si adoperò a ricomporre colà il sistema degl'indiretti tributi. Osservansi in esso molti ordinamenti che eziandio oggidì fan parte delle doganali leggi di varî paesi d'Europa. Ma ciò è una prova che in fatto di riscossione di tributi doganali non si è progredito in corrispondenza di ogni altra branca di amministrazione e di governo.

Rispetto all'amministrazione dei comuni, l'Imperadore Federigo II per un verso conservò e per l'altro diede loro una esistenza politica, perchè li ammise ad essere rappresentati nelle Curie generali da speciali sindaci o proccuratori. Ma di tale esistenza lo stesso Federigo voleasi giovare per servire soltanto alle sue mire di rendersi sovrano più forte ed assoluto, sicchè controponeva le municipali instituzioni, come altrove praticavasi in Europa, alla potenza della feudalità. Intanto l'esempio delle Italiane repubbliche il rese più accorto, e proibì l'antica forma di elegger rettori e consoli nei comuni di Sicilia. La quale proibizione non ebbe del tutto effetto, sicchè con più severità l'Imperador Corrado dovette rinnovarla. Ma morto costui, le Città siciliane quasi diresti si governarono a popolo, eleggendo consiglieri, rettori, podestà ed altri simili magistrati come capi del comune. Dallo stabilimento delle *comunità* si venne a quello della *federazione*; si posero in piedi eserciti, si fecero guerriere intraprese. Tale stato durò pressochè due anni, perocchè Manfredi ridusse le dette città agli antichi ordini per mezzo dei baroni, e con truppe feudali, su di che piace trascrivere quanto disse l'accurato de Gregorio :
» Ritornarono allora i nostri comuni al proprio nativo
» stato d'informe corporazione, e dentro a quei termini
» in cui teneali la legge ed il governo. Indi è manifesto
» perchè nei tempi di appresso e nelle grandi agitazioni
» che immantinenti seguirono nell'isola, veggonsi in poca
» estimazione, nè in figura importante i Comuni Sicilia-
» ni, e quelli stessi di cui sinora abbiamo favellato, che
» alla morte di Federigo e di Corrado ardirono di sì alto
» levarsi, poichè più presto apparenze pompose, che for-
» tezza di animi gagliardi dimostrarono, non altrimenti

» chiamolli uno scrittore Siciliano del tempo che *Comu-*
» *ni di vanità* (213).

Non pertanto le popolazioni nei loro Consigli civici continuarono a trattare affari riguardanti la comune, ad eleggere Sindaci e Deputati per le Curie generali, e a proporre i *giurati* ch'erano uficiali del municipio, e veniano confermati dal Re nei comuni demaniali, e dai baroni nei feudali. Ma i giurati niuna giurisdizione aveano e solo sopraintendere doveano ai venditori ed agli artigiani; tutta l'amministrazione pubblica e la giurisdizione avea all'opposto il baiulo, di instituzione normanna, in ogni comune assistito dai suoi giudici, ch'era eletto non dalla popolazione, ma bensì o dal Camerario o dal Sovrano direttamente secondo i casi. Laonde informe era quanto mai la municipale amministrazione non essendovi magistrati proprî del comune eletti dal popolo e che con distinta giurisdizione ed uficio alle cose del municipio intendessero (214). Venuto Federigo III a regnare in grave pericolo dello Stato, troppo avea bisogno dei comuni per uomini, navi, tributi, e sussidî, e però vide la necessità di stabilire in essi una tale azienda che più pronta e spedita riuscir dovesse per la esecuzione. Per il che dei giurati, e del baiulo ne fece un corpo solo eletti da ciascun comune, distinguendo in cotal modo, che il baiulo si avesse la civile giurisdizione con l'impero di magistrato, ed ai giurati fosse data l'intera azienda economica del comune non solo, ma eziandio la riscossione delle gabelle pertinenti all'erario dello Stato (215). Costituita in siffatta guisa miglior forma all'amministrazione dei comuni, immaginossi eziandio di decorare di nome più onorevole la carica di baiulo quando a maggior privilegio e dignità elevare si voleva, laonde nel 1322 lo stesso Re Federigo concesse al baiulo di Palermo il titolo di *Pretore*, e coll'andar del tempo si videro conceduti titoli di patrizio al baiulo di Catania, e di altre città, e di *Senatore* a quello di Siracusa (216). Ma tantosto i savî ordinamenti di tal Monarca andarono in desuetudine, e le municipalità o volsero a licenza o oppresse furono dalla potenza de' feudatarî e di altri magnati, nè a miglior modo si ricomposero se non quando venne Martino a regnare (217). Savî ordinamenti eransi fatti sin dal

1296 perchè i soli borgesi fossero ammessi nelle cariche municipali esclusi i nobili. Inutilmente furono essi ripetuti nel 1321 e nel 1339; i nobili signoreggiaron sempre alle municipalità. Anche inutilmente Martino si adoperò sul proposito. Di tal che bisognò abolire l' antico sistema dello squittinio e del bossolo, ed il governo chiamò a sè tutte le elezioni delle cariche municipali. Alfonso riprodusse in grandissima parte gli ordinamenti di Re Federigo senza che per altro avesse riordinato il sistema delle elezioni. Gli statuti da lui emanati (218) danno non poca indipendenza agli uficiali dei comuni nel reggere il patrimonio dei medesimi, prefiggono norme è vero ma lasciano ad un tempo che amministrassero; in somma contengono un sistema tutto opposto a quello d'oggi, che conoscesi col nome di *centralizzazione*, pel quale sotto sembiante di legge quasi diresti che un essere morale amministra. Aveano gli uficiali del municipio la cura di raccogliere i tributi e tutt' altro che teneva alla rendita dello Stato e di versarla nel tesoro. Doveano fittare le gabelle proprie del comune con modi e solennità fissate dalle leggi senza aver parte in tali fitti. Eseguire le spese necessarie per la comunale azienda, in ispezieltà per le opere necessarie per la comunale azienda, in ispezieltà per le opere pubbliche o col danaro proveniente da apposite gabelle o che sopravanzava. Tali opere si restringevano a riparazione di mura, o ad aprire delle strade nello interno del comune. Determinavano da ultimo quanto occorreva per l' annona. Soprantendevano a' pesi e alle misure pubbliche. A vigilare l' amministrazione dei comuni deputò Alfonso il maestro giurato uficiale di economia stabilito dai Re aragonesi nei luoghi demaniali: dovea egli chiamare in ciascun luogo i conti dell' entrata e delle spese municipali, punire gli eccessi degli uficiali, e non permettere che dell' entrata si facesse uso diverso da quello cui era destinata. Ma tali disposizioni non valsero ad ovviare alla cattiva amministrazione de' comuni; nel 1517 venne prescritto che il maestro giurato mandasse i conti delle università, già quietati all' uficio de' maestri razionali, e di poi nel 1597 si stabilì che in luogo di uno fossero tre i maestri giurati, uno per valle in tutto il Re-

gno (219). Con siffatto provvedimento non si ovviò al disordine; molto ed estraordinario era il potere dei maestri giurati, e se ne valsero assai nel male, poco nel bene; d'altronde troppo vicini essi erano sovente all'abbandono ed alla corruzione, e troppo distanti stavano i maestri razionali per vegliare l'amministrazione municipale. Furono i comuni di Sicilia il più delle volte o soggetti a popolar licenza, o tiranneggiati dai nobili e da altre potenti persone, e sempre in rovina fu la loro amministrazione. Occupati in vane gare di preminenze e di onori rivaleggiarono fra di essi. Così quelle primordiali aziende donde lo Stato ha vita, eran cagione che Stato non vi fosse in gran parte. In tanto sconvolgimento l'unico legame che univa i comuni di Sicilia al Governo erano come in Napoli i tributi, d'onde pel modo come s'imponevano e riscotevansi, si accrescevano inconvenienti ad inconvenienti e rovine a rovine.

Ma ciò che produsse inconvenienti e disordini spesso irreparabili ad ogni branca di amministrazione e governo furono la ignoranza, le corruzioni, le prepotenze della più parte de' magistrati e dei pubblici uficiali che il favore o l'intrigo elevava. Si aggiunse la venalità delle cariche, spediente a cui il Governo ricorreva nei suoi bisogni. La qual cosa corruppe eziandio, o non mai fece sentire il bene di talune utili instituzioni di Sicilia. Erasi dato anche il funesto esempio di vendere e pignorare gli uficî di amministrar giustizia. Ad istanze dell'universale, Re Alfonso nel 13 Ottobre del 1446 ne fece divieto (220); ma come tal divieto riuscì inutile, così nuovi e più forti richiami si fecero nel 1451, ed aggiugnevasi che avendo il Regno fatto donativo di rilevanti somme, si fosse impiegata una parte di esse a riacquistare alcune capitanie concedute a vita (221). Alfonso novellamente consentì, ma non solo le vendute cariche non si ricomprarono, ma furono eziandio a frequenti vendite esposti gli uficî di magistrature, di milizia, e di qualsiasi ramo di pubblica amministrazione. Vane istanze faceva il Parlamento in tanto sconvolgimento nel 1564, nel 1585, e nel 1594 (222). Erano le cose giunte a tal grado, che lo stesso Parlamento nel 1596 supplicava il Re *che almeno non vendesse gli ufici, dei*

quali i salari, ed i proventi non sorpassavano i trenta scudi all' anno. E questa supplica piace qui di trascrivere (223). » Conciosiacchè gli ufficî e le dignità sono i
» premî di onore, di virtù, di dottrina, di pietà e di re-
» ligione, certa cosa è che la vendita di essi fa strada a
» latronecci, all' avarizia, all' ignoranza, all' empietà, e
» brevemente a tutte le scelleratezze; per il che essen-
» dosi nuovamente introdotta in questo Regno la vendita
» di essi ufficî egli supplica umilmente vostra Maestà, che
» per quanto le necessità pubbliche lo permettono, faccia
» restrignere il progresso di tali vendite, e si degni almeno
» ordinare precisamente che non si vendano gli ufficî che
» hanno giurisdizione ed amministrazione del patrimonio
» reale, nè tampoco, siccome altre volte avea ordinato, si
» vendano gli ufficî i cui salarî e proventi non passino
» i trenta scudi l' anno; il che tutto apporterà conten-
» tezza universale e beneficio alla repubblica, e sarà opera
» degna della grandezza di vostra Maestà ».

Il Re però non diede alcun provvedimento. Ed era uno spettacolo veramente miserevole in quei giorni il vedere addivenuti obbietto di pubblico traffico e mercato qualsiasi carica ed ufficio; compre-vendite dei privati col Governo, contratti tra le diverse persone per ottenere e dividerne gli utili, contratti di rivendite, sostituzioni ed altre cose simili, di tal che fu mestieri di apposita legislazione, la quale tuttavia leggesi nella raccolta delle prammatiche (224), e la giurisdizione e l' amministrazione pubblica furono patrimonio di private persone, come qualsiasi libera proprietà divisibile, alienabile, ereditaria. Anche gli alti uficî dello Stato, le cariche che un tempo formarono l' antica e memoranda Magna Curia dei Normanni e degli Svevi furon venali. I baroni dal canto loro, sull' esempio del Governo, rendettero venali tutti gl' impieghi nei loro feudi.

CAPITOLO VI.

Stato della finanza sotto Filippo III. Continua la riscossione dei donativi come ne' precedenti governi. La spesa sempreppiù supera l'entrata. Distruzione del credito nella finanza di Sicilia; diminuzione degli interessi de' prestiti. Non si pagano neppure tali interessi, nè evvi mezzo come soddisfare i capitali. Aumento straordinario nella rendita dell'erario nel 1612, per via di quali gravezze si effettuasse. Cresce il danno. Male che cagionavano i donativi straordinarî alle proprietà ed all'industria. La Sicilia viepiù si divide per gare municipali: offerte fatte da Messina perchè si dividesse il governo: sacrifizî di Palermo e del resto dell'Isola perchè tal divisione non avvenisse. Gabella della *macina* ognor crescente. Si propone e si destinano i fondi nel 1636, per una *cassa* di estinzione delle rendite alienate, la quale non ebbe effetto, ed in vece il Governo vende altre rendite e dazî senza patto di ricompra, e con regia facoltà. Si adotta lo spediente della *mezza annata*: straordinarî donativi dal 1638 in poi, con quali espedienti di carta *bollata*, tasse sulle contrattazioni e tributi personali si volessero realizzare. Si aboliscono tali imposte, e vengon sostituite da altro donativo straordinario, per effettuare il quale si pone un tributo sugli alberi di ulivi, gelsi, e viti. Abolizione di tale balzello. Che cosa venne al medesimo surrogata. Rivolta del 1648. Si aboliscono le gabelle della città di Palermo; danno che ne deriva. S'impongono le nuove gabelle. Continua la riscossione de' donativi. Stato della finanza nel 1658. Si discorrono le posteriori esazioni dei donativi e le varie spese pubbliche. Privativa del tabacco, e dazio sul zucchero. Si fan vedere più manifesti gl' inconvenienti che accompagnavano il sistema dei donativi. Rovina del patrimonio delle università: debiti immensi che le aggravano. Si fa una riduzione degl' interessi dei loro debiti. Continua la vendita del resto del patrimonio dell' erario. Memorabile riduzione d'interessi sui debiti dell' erario, le alienazioni delle rendite dello Stato sempre più si confermano con odiose prerogative. Si ragiona del dazio sulla seta. - Stato della finanza sotto Filippo V. Vittorio Amedeo e Carlo VI. - Quantità delle rendite dell' Erario.

Il pagamento di donativo straordinario di scudi 275,000 nel 1599 annunziava al popolo di Sicilia che dal successore del secondo Filippo eran signoreggiati (225)!

Nel seguente anno i soliti donativi. Si aggiunsero scudi

21,000 per fortificare Capo-Passero come luogo ove si rifuggiavano i pirati; scudi 3000 da ultimo per l'Ospedale de' Siciliani in Roma. Nel 1603 i soliti donativi di 300,000 fiorini, più 100,000 per fortificazioni, 48,000 pe' ponti, 10,000 per le torri marittime, fiorini 40,000 già assegnati per la cavalleria e poi devoluti al Re, ed inoltre i fiorini 50,000, de' quali 59,000 per le sei galee, ed il resto a disposizione del Re; da ultimo venne prorogato per anni dieci il dazio della macinatura (226). Nel seguente anno si diedero altri 200,000 fiorini, sulle vive istanze del Governo di soccorsi straordinarî per le guerre (227). I soliti donativi nel 1606, e nel 1609, ma si aggiugnevano scudi 2000 per rata di spese di ministri ed uficiali del Supremo Consiglio d'Italia (228), il che dicevano *apposento*, e divenne un tributo ordinario in ogni triennio.

Intanto si giunse all'anno 1612 e si statuirono i consueti donativi; ma lo stato dell'erario era rovinato oltremodo: superando sempre la spesa di gran lunga l'entrata, erasi di necessità dovuto ricorrere al prestito il di cui capitale non si poteva restituire, e quindi vendita continuata di riscossione de' migliori dazî pubblici. Eransi tali prestiti, detti *soggiogazioni*, contratti ad interesse in ragione dal 12 al 15 per 100; si divenne a frequenti diminuzioni, per autorità del Governo, di siffatto interesse; sovente non si pagava cosa alcuna, onde i creditori dello Stato a vilissimo prezzo vendevano i loro crediti ragguagliandoli al 30 in 40 per cento, il che invano il Governo avea proibito nel 3 Agosto del 1564, e 16 Gennaio del 1566 (229). Nè vi eran mezzi da pagare tali crediti o i loro interessi a ragion corrente, e molto meno potevasi impiegare alcun fondo per estinguerli. Chiedeva intanto il Governo delle Spagne sempre più danaro, ed in sì penosa condizione il Parlamento nel detto anno 1612, dolorando le miserie ognor crescenti del Regno, la rovinata industria e proprietà, pur si appigliò allo spediente di decretare un donativo di 2,700,000 scudi pagabili in nove anni a rate uguali, cioè a dire che si accrebbe l'entrata pubblica di altri trecentomila scudi all'anno. E per effettuare tal somma s'imposero tasse sulle licenze da caccia di tarì diciotto l'anno, eccettuati il baronaggio e i feudatarî tutti, la magistratura e le milizie e quei che ai militari ordini

appartenessero; e gabelle sull'estrazione allo straniero dei formaggi da tarì dodici a quindici a cantaio, sull'estrazione di varie specie di salumi, certe di tarì 3, altre di 5 e 6 tarì a cantaio; sul vino e mosto tarì 18 a botte, sul zucchero tarì 12 a cantaio. S'imposero gabelle di un tarì a libbra sulla seta al così detto *manganello*, val dire nell'atto della produzione, e sui cuoi secondo le varie specie e grezzi e lavorati; e la ragione fu varia, la minima di un tarì e grana cinque, la massima di tarì diciotto. Il braccio ecclesiastico contribuì al solito per la sesta parte. Il prodotto di tutte le cennate tasse si ordinò che fosse riscosso dalla Deputazione del Regno per pagarsi gl'interessi ai creditori *soggiogatari* della Corte e della città di Palermo, e qualora qualche somma avanzasse, fosse impiegata a spese di militari cose (230). Per tal fatto alla Deputazione del Regno crebbero i suoi incarichi, e quindi tutto quello che concerneva estrazione delle merci, divieti, agevolezze, licenze, come altresì dare o non dar permissione di caccia ad essa s'appartenne. È memorabile che in questo anno proibì il Re di farsi alcun dono ai Vicerè oltre a 5,000 scudi, che in ogni tre anni ricevevano dal Parlamento, e di pagarsi altra somma ai tre percettori regî oltre quella fissata di 1200 scudi per ciascheduno (231). Eransi ai Vicerè talora donati insino a 25,000 in 30,000 scudi. Nel 1615 si fecero tutti i donativi come sopra indicati, e si prorogò per altri anni nove il pagamento dei 300,000 scudi determinati nel 1612. Si donarono 30,000 scudi al Duca di Uzeda a Madrid per patrocinare gli atti (232) del Parlamento presso del Re.

Dal 1615 al 1630, in ogni triennio si fecero i soliti donativi, niuno escluso, prorogando altresì per altri anni nove nel 1621, e 1630, l'assegnamento dei 50,000 scudi per le sei galee; si prorogò eziandio nel 1630 per altri anni dieci la gabella della macinatura. E qui vuolsi avvertire che siffatta gabella della macinatura, che abbiam visto nella sua origine di soli danari nove a tumulo, ossia di tarì uno e grana quattro a salma, era andata sempre crescendo, sicchè nel 1614 era giunta insino a tarì cinque e grana quattro a salma. Intanto nel 1623 erano venuti ordini dal Re che si riducessero al cinque per cento tutte le soggiogazioni che pagava la Corte, il che re-

cava un danno estremo ai possessori di esse ch' erano la più parte ospedali, conventi, orfani, pii stabilimenti, ed altre persone miserabili: laonde il Parlamento prorogò per altri sedici anni l' assegnamento dei 300,000 scudi imposti nel 1612, per impiegarsi a riscattare le dette soggiogazioni. Nel mese di Maggio del medesimo anno 1630, cavando il Regno dalla sua debolezza l'ultimo sforzo (precise parole), davansi altri 150,000 scudi per la nascita di un Principe reale, e pel matrimonio di una real Principessa (233). Questi donativi estraordinarî erano altro male, perocchè dissestavano sempre più l' erario, e per effettuarli, uopo era imporre nuove tasse; ma a' disastri che cagionavano le gravose tasse si aggiugnevano gl' infortunî de' lunghi e frequenti contagi della peste, la invilita agricoltura e la cattiva raccolta de' frumenti, donde rovina ai proprietarî, e scemamento di rendita all' erario per diminuito commercio. In tal frangente e per colmo di sciagura, quando era pur mestieri di unione, la Sicilia tendeva maggiormente a scindersi, sicchè levandosi più forti le gare tra Messina e Palermo, videsi Messina offrire 2,000,000 di scudi, perchè il Re condiscendesse alla divisione del governo. Il Sovrano intanto pose tale inchiesta ad una specie d' incanto, in guisa che il Parlamento nel mese di Novembre del medesimo anno 1630 diede, perchè tal divisione non succedesse, scudi 300,000, da ricavarsi dalla imposizione renduta perpetua di un carlino a libbra sulla seta al *manganello*, il di cui prodotto diede scudi diciottomila ed ottocento l'anno. Di vantaggio la città di Palermo aggiugneva scudi 200,000. E tali offerte si fecero con espressa condizione di mantenersi l'unità del governo di Sicilia *in vim contractus per titolo e per causa onerosa*, sono le precise parole (234). E fa veramente pena a leggere gli atti di quel tempo il vedere come, a malgrado che le università gemessero sotto il peso di enormi tributi, pure affinchè viemmeglio si statuisse l'unità del governo siciliano e non fosse anche oggetto di traffico e vendita la sua divisione, si dassero nel 1633 altri scudi 300,000, da realizzarsi sulla detta gabella della seta (235). Tali sacrifizî mostrano la generosità per un verso del popolo, e dall' altro i mezzi adoperati dall' amministrazione per ottener danaro. I

soliti donativi niuno escluso facevansi nel medesimo anno 1633. Chiedevasi intanto dalla città di Palermo la conferma di quelle *soggiogazioni* che avea fatte oltre del cinque per cento, e di poter *soggiogare* (sono le precise parole) *sopratutto il suo patrimonio, e le gabelle presenti e future ; qual si voglia somma di danaro tanto per conto e necessità propria quanto per qualsiansi altri prestiti forse da farsi alla Regia Corte alla ragione che meglio potrà convenire, purchè non sia più di otto o nove per cento.* (236). Nel 1635, tutti i soliti donativi si fecero, anche quello degli altri 300,000 scudi imposti nel 1612, e di poi prorogati, e che il Parlamento avea fatto rilevare non potersi assolutamente pagare (237). Erasi intanto ottenuta l'abolizione della cavalleria, ed il Regno continuava a pagare il mantenimento di essa. In realtà per ottenere tal danaro si ritraevano scudi 40,000 dalle università e dagli ecclesiastici, e scudi 10,325 da' tarì 4 imposti ad ogni licenza d'armi; or il Parlamento nel 1636 proponeva farsi di tal somma una cassa per riscattare le rendite alienate, e che intanto se ne valesse il Re solo per una parte. Ma la cassa non ebbe effetto e le gabelle e i dazî si alienavano eziandio senza patto di ricompra e trasferendo tutte le regie prerogative ai compratori (238). Erasi anche ricorso allo spediente della *mezza annata*, del quale particolarmente uopo è ragionare. Un tempo i magistrati e tutti coloro che ricevevano provento dal fisco, nell' entrare in uficio solevano versare all' erario una quinta parte del salario e mercede di un anno. Dimandò il Parlamento nel 1460 di abolirsi tale esazione ; ma il Re ordinò di non farsi novità (239). Ora nell'anno 1631, e propriamente con dispaccio del 29 Agosto (240) fu prescritto pagarsi nel tempo della provisione o successione la metà di quello che valessero il salario i diritti e gli emolumenti di un anno da tutti gli uficî, fuorchè dagli ecclesiastici, venduti, donati, ed alienati, e dati per mercede, e da sopra ogni provento che a qualsiasi titolo si riceveva dall' erario. Lunga ed inutil fatica sarebbe il narrare le vessazioni che si commettevano dai commessarî incaricati di tale esazione, e dall'altra le quistioni e le frodi per esentarsene. Non si conosce quanto potesse rendere ; soltanto da un dispaccio del 1 Dicembre 1683

rilevo che sul prodotto erano assegnati scudi 15,000 d'argento per l'*assistenza di Milano* (241). Intanto in Dicembre dell'anno 1637 rappresentava il Vicerè in Parlamento straordinario il calamitoso stato della monarchia e per conseguenza il pericolo dell'Italia e di Sicilia, per le quali cose pronti soccorsi erano necessarî; in vista di che si statuì che potesse Sua Maestà alienare, vendere in qualsiasi modo le gabelle sulle armi, e sulla estrazione delle merci (242). Veniva in tal modo a mancare sempre più il pagamento a' *soggiogatari* e agli altri molti creditori dello Stato: si propose qualche altro spediente che non fu mandato ad effetto, ed invece nello straordinario Parlamento del 22 Maggio 1638, instando sempre più il Sovrano per ottenere danaro per le guerre, in mezzo alla miseria e calamità di ogni maniera pur si decretarono 2,000,000 di scudi, e per realizzarli s'impose (esclusi i mendichi) ai possidenti di dare una giornata della rendita che tenevano, a' non possidenti una giornata del loro guadagno, stipendio, o salario; s'imposero altresì tarì sei sopra ogni cantaio di olio di ulive che si raccoglieva nel Regno, tanto nei trappeti a torchio o a piedi che in qualsivoglia modo, adottando per la riscossione il metodo stesso della seta al *manganello*: più s'imposero tarì due sopra ogni salma di sale che si cavava da tutte le saline, ed oltre ai tre carlini che già si riscuotevano sopra ogni libbra di seta al *manganello*, si esigesse altro carlino: delle quali tre gabelle dell'olio, del sale e del carlino sulla seta venne statuito che se ne facesse alienazione come meglio il Re credesse (243). Il che di fatti seguì.

Nel 1639 si decretavano, pagabili in tre anni, 50,000 scudi, 150,000 per le fortificazioni militari; 20,000 per le fabbriche de' regi palazzi; 24,000 per la fabbrica dei ponti; 10,000 per la fabbrica delle torri; 20,000 all'anno per rata di spese del Consiglio d'Italia: si prorogò per anni nove la gabella della macinatura; si fissarono scudi 50,000 per le sei galee. Inoltre si assegnarono anche a titolo di dono scudi 150,000 all'anno perpetuamente, da ricavarsi dall'imposta della carta *bollata*, e da una imposta del due e mezzo per cento sui contratti di rifiuto, cessione, donazione, affitti e locazioni (244). Nel 1642 si assegnarono i soliti donativi;

ma vedutosi per esperienza che la imposta della carta *bollata* e del due e mezzo per cento nelle contrattazioni avea ingenerato scontentezza nell' universale, ostacoli e danno nei traffichi e nelle libere contrattazioni, si divisò abolirla sostituendo un donativo perpetuo di 110,000 scudi *in solutum* per ogni anno, da poterli alienare: de' quali 30,000 ne pagassero le università secondo le loro facoltà a norma dell' ultimo rivelamento, ed il resto si effettuasse per via di una tassa da riscuotersi annualmente sugli alberi di olivi, gelsi, e sulle viti. Inoltre si somministraron tremila fanti a spese delle università, e millecinquecento da tutti i baroni e feudatarî che prendevano investitura (245).

Nel 1645 il solito donativo di 300,000 scudi, e tutti gli altri come ho altre volte indicato. Essendosi osservato che dall' imposta sui varî alberi di gelsi, ulivi; e viti, nulla erasi potuto cavare, sicchè a compiere i 110,000 scudi donati mancavano scudi 65,000; tal somma si pose a carico delle università con facoltà di poterla riscattare al 10 per 100 (246).

Erano in tale stato le cose alloraquando per le vicende da me discorse nella prima Parte di questo libro, avveniva la ribellione del 1648, e credendosi di arrestarne le conseguenze si abolivano dal Vicerè Los Veles in Palermo le gabelle della *farina*, del *vino*, dell'*olio*, della *carne* e del *formaggio*. Siffatto apparente sollievo fu tantosto scoperto per origine di straordinaria miseria, perocchè per la mancanza di tali gabelle cessati gli assegnamenti che si pagavano per bimestri ai creditori delle città sotto nome di *soggiogatarî* ed *assegnatarî*, ch' erano nobili famiglie, opere pie e spedali, comunità religiose di ambi i sessi, ed infinite altre persone, ne seguitò non solo a costoro penuria del necessario sostegno e mantenimento, ma eziandio agli artigiani ed al basso popolo estrema scarsezza del vivere, niuno ricercando il loro lavoro e servizio. In vista di tanto danno i così detti capitani cavalieri dei quattro quartieri dei nobili, i creditori, i maestri d' arti, i cittadini tutti in somma dimandarono al Cardinal Trivulzio, allora Vicerè, nel 21 Luglio di quell' anno, che disponesse il ristabilimento di *moderate gabelle*, *adottando mezzi e spedienti perchè*

le medesime riuscissero giustificate e convenevoli: che a tal fine si desse potere al Senato di Palermo di nominare una giunta composta dal Pretore, da due giurati cittadini, dal Padre Preposito di S. Giuseppe de' Teatini, dal Padre Priore di S.ª Teresa dei Carmelitani scalzi, e dal Padre Guardiano dei Cappuccini. Il Vicerè nel dì 23 accordò quanto chiedevasi, e la giunta in discorso unitasi nel 2 del seguente mese propose quel che credeva opportuno a ristabilire le gabelle da gravar sopra tutti senza eccezione di persone laiche o ecclesiastiche. Per effetto delle deliberazioni emanate nel pubblico consiglio del 29 di quel mese si fermò doversi pagare le seguenti gabelle:

Oncia una sopra ogni botte di vino che sarebbe prodotta nel territorio di Palermo e quando entrerebbe per le porte di tale città e quando si consumerebbe a minuto nelle taverne e in altri simili luoghi – Oncia una e ventiquattro tarì a botte pagherebbesi sul vino prodotto fuori del territorio di Palermo quando volesse introdursi o vendersi a minuto in detta città. – Tarì dodici su di ogni salma d'orzo che entrasse in Palermo. – Grana tre a rotolo sulla macellazione e vendita di carni di bove, vacca, troie, ec. – Tarì sei per ogni rotolo di tabacco di ogni sorte, che da qualsiasi luogo s'introducesse in Palermo. – Once quattro e tarì ventiquattro per ogni carrozza tirata da cavalli o muli. – Tarì diciotto per ogni cantaio d'olio ch'entrasse. – Tarì dodici a salma di farina.

Niuno venne escluso dal pagamento di tali gabelle, solo gli ecclesiastici furono francati da quella della farina. Il loro prodotto fu assegnato al pagamento annuale dei creditori soggiogatarî. Si disse ripristinarsi la gabella del pesce nel modo com'era, rimanendo la sua entrata al Senato. Ma riguardo alle gabelle sopra varie parti de' visceri di animali di macello, assegnate ai *Deputati di piazza* in soddisfazione del prezzo sborsato pel loro uficio, si statuì che appena fossero soddisfatti, le medesime facessero parte delle altre gabelle concedute ai soggiogatarî. Intanto tutte queste entrate non eran sufficienti a pagare gl'interessi ai tanti creditori, ai quali già erasi assegnato il cinque per cento, e però si addivenne ad una riduzione, pagandosi ai cittadini, ai monasteri ed alle opere pie di Palermo il quattro per cento,

a quelli del Regno il tre e mezzo, agli stranieri il tre per cento.

Per amministrare le cennate gabelle, le quali si considerarono *imposte novellamente e da non succedere alle antiche*, onde *nuove gabelle* si dissero, e per pagare i creditori, fu stabilita una Deputazione distinta in tutto dall'azienda municipale di Palermo e da qualsiasi altra corporazione: fu essa composta dal Pretore, da due giurati nobili della città tra i creditori soggiogatarî da eligersi dal consiglio civico, da uno dei parrochi da scegliersi dai parrochi, e da altri due ecclesiastici, uno eletto dall'Arcivescovo, e l'altro dal Capitolo (247). Tutte queste deliberazioni vennero convalidate da assenso regio, ed ebbero esecuzione (248). Così una parte, e la più considerevole, delle imposte proprie della città di Palermo fu assegnata e data ai creditori che avean somministrato il loro danaro in cose che in niente aveano servito al benessere dello Stato, ma a continue guerre di un Sovrano, da cui, quasi direi, come straniera e qual colonia tenevasi la Sicilia. Le altre gabelle che si conservarono o che s'imposero di poi pe' bisogni di essa città di Palermo furono chiamate *gabelle del Senato*, per distinguerle dalle altre delle quali ho tenuto ragionamento. Per la ribellione in discorso non furono interrotti i soliti pagamenti dei donativi, e però nel 10 Ottobre di quel medesimo anno 1648, si fermò pagarsi i soliti 300,000 fiorini, più 50,000 per le militari fortificazioni, 24,000 per riparazioni e fabbriche di ponti, 20,000 pei regî palazzi, 10,000 per le torri marittime, 2,500 pei ministri del Consiglio d'Italia, 50,000 per le galee. Si prorogò il tributo della macinatura (249). Nel 1651, e nel 1654 si fecero i donativi nella stessa forma, somma, e modo (250).

Come il lettore avrà potuto osservare, talora i Parlamenti determinarono somme pagabili per tre anni, e negli ultimi tempi talvolta per anni due. Ora nel Parlamento del 22 Luglio 1658 fu determinato pagarsi annualmente per anni quattro le seguenti somme:

Scudi 150,000 a beneplacito del Re;
16,600 per militari fortificazioni;
6,666 per la fabbrica de'regî palazzi;

8,000 per la fabbrica de' ponti;
10,000 per la fabbrica e manutenzione delle torri;
2,500 per l'*apposento* dei ministri del Consiglio Italico.

Sono 192,766.

La finanza avea dunque, in tale epoca, di entrata ordinaria per via di donativi, una somma di scudi 192,766, alla quale unir doveasi la macinatura che quasi ordinario tributo era, e che dava oltre a 200,000 scudi, più gli annui scudi 50,000 per le sei galee, per le quali soli 39,000 se ne spendevano, e ciò senza far calcolo delle varie altre entrate dell'erario provenienti dai dazî doganali e sulla consumazione, e senza neppure contare le varie somme che per nascita di Principi, matrimonî e nozze si pagavano.

Nel medesimo anno 1658 per la nascita di un real Principe si diedero 100,000 scudi, de' quali 10,000 pagò la città di Palermo, la sesta parte pagarono gli ecclesiastici, ed il resto le università demaniali e faudali nel corso di tre anni (251). Così continuaron le cose presso a poco infino al 1671, nel quale anno oltre i soliti donativi si stabilì pagarsi 150,000 scudi giusta il consueto; 50,000 per le militari fortificazioni, 20,000 pe' regî palazzi, 24,000 pei ponti, 10,000 per le torri marittime con facoltà ai Deputati del Regno di accrescerli sino a scudi 20,000 l'anno e non oltre. Aggiugnevansi scudi 200,000 pagabili fra un anno per le fortificazioni militari temendosi aggressione di turchi (252); della qual somma pagarono la sesta parte in sc. 33,333 e 4 gli ecclesiastici; 20,000 la città di Palermo onde francati fossero i suoi abitanti, ad eccezione de' titolati; 20,000 i titolati con vassalli e senza di tutto il regno; 10,000 i negozianti e *cambisti*, ossiano coloro che davano danaro a cambio, esclusi quelli della città di Messina e di Palermo; 15,000 dall'avanzo di donativi, e tutto il resto in 101,666 e 8 venne ordinato ripartirsi dalla Deputazione del Regno sopra tutte le università, comprese le città franche. Nel 1680 i soliti donativi nei quali fu compresa anche la città di Messina. Si continuò il tributo della macinatura, e l'assegnamento delle galee. Si donarono ancora 200,000 scudi per le fortificazioni del

Regno, dei quali 150,000 furon ripartiti nel seguente modo: per una sesta parte agli ecclesiastici -- 15,000 scudi alla città di Palermo, -- 10,000 a Messina, — 15,000 a' titolati con vassalli e senza, — scudi 10.000 ai negozianti e *cambisti*, -- 10,000 dagli avanzi di donativi, — 65,000 alle università in ragione della numerazione de' loro fuochi. Il compimento dei 200,000 scudi, cioè scudi 50,000 si ottenne coll'imposta detta *rogato del tabacco*, ossia la privativa di vendersi il tabacco da persone dal Governo designate (253). Nel 1684 oltre de' soliti donativi si aggiunsero 140,000 scudi anche per militari fortificazioni, dei quali 20,000 furon distribuiti così: scudi 11,766 e 8 agli ecclesiastici, 7,000 a Palermo, 4,666 e tarì 6 a Messina, 7,000 ai titolati, 4,676 e tarì 6 a' negozianti e cambisti, 4,666 e tarì 6 sugli avanzi, 30,333 e tarì 4 sulle università del Regno. Gli altri 70,000 scudi si ricavarono dal dazio di un' oncia a cantaio sulla immissione dello zucchero straniero (254).

Nel 1696 e 1698 i soliti donativi oltre 200,000 scudi nel 1696 per fortificazioni militari, e altri 200,000 scudi nel 1698 per rifare *la moneta di rame*, sono le precise parole, *riducendola di nuovo a purissimo metallo e valor intrinseco, per abolire la passata e con essa il modo per non falsificarla che avea introdotto la malizia di alcuni mal intenzionati.* Mentrechè si credeva che la finanza avesse una rendita sicura col mezzo de' donativi, era la finanza stessa poggiata sopra falsa base sin da tre secoli a un bel circa. Siffatto sistema guardato in teorica manifestasi il migliore per la imposizione dei tributi: determinare in certo tempo una somma proporzionata ai bisogni dello Stato, incaricare una corporazione di ripartire il suo ammontare sui contribuenti, affidarne ai comuni la riscossione, sembra che fossero guarantigie sufficienti per non essere eccedentemente gravato il popolo. Pure tali guarantigie spariscono quando s'impone oltre del dovere, e la ripartizione o non corrisponde al valore della proprietà, o si esegue sproporzionatamente, sicchè un ordine di persone si trova più gravato dell'altro, e quando da ultimo per effettuare il pagamento delle somme imposte si ricorre a rovinosi espedienti. E tutti questi in-

convenienti accompagnarono in Sicilia il sistema dei tributi de' quali discorro.

Eravi al 1698 ritardo nel riscuotere i residui de' donativi del 1658, 1671, 1680, 1684, e 1690, che è a dire di anni diciannove; e fu necessità di accordare dilazioni per anni cinque (255). E prima di questo tempo e propriamente nel 1651 altra dilazione erasi data di anni dieci, e sempre il Regno erasi doluto di non poter pagare. Essendo alienati in gran parte i dazî che potevano somministrare rendite più sicure e proficue, in ispezieltà quelli sulla estrazione ed immissione delle derrate e merci indigene e straniere, ne derivava che le università per pagare le rate dei donativi o imponevano tasse forzate sulle persone con ingiustizia, o ricorrevano di continuo a far debiti sotto nome di *soggiogazione*, accrescendo gabelle sul consumo delle cose di prima necessità le quali in parte assegnavano ai creditori medesimi. E il fruttato di tali gabelle che si vendevano, e si davano a rovinosi fitti andava sempre sminuendo, sì per la povertà del popolo per la quale meno consumo facevasi, sì per la peste che mieteva a migliaia e migliaia le persone.

In mezzo a tali tristi accidenti si aggiugnevano le molestie, i commissarî, e le coazioni che adoperavano non solo i percettori a fin di riscuotere i tributi, ma eziandio i creditori *soggiogatarî* ai quali ne era data facoltà per esigere quelle rate de' pubblici tributi loro assegnati. E tra le crescenti miserie, i nuovi debiti e le disordinate ed eccessive imposte non si pagavano gl' interessi delle soggiogazioni. Si vide l' impotenza assoluta delle università a tal riguardo, e quindi nel dì 8 Settembre del 1650 fu ordinata indistintamente la riduzione di ogni interesse al 5 per 100 (256).

Per quanto riguardava i debiti dell' erario dello Stato le cose si passavano in eguale tristissima condizione. Erasi creduto l' erario esausto sin dal 1563, non vi era modo come soddisfare la svariata mole de' debiti; i creditori mal sicuri del pagamento avevano talora avuto degli assegnamenti semplici per facile esazione sui dazî pubblici, e come anche questi eran insecuri, o per aver più pronto il danaro, così erasi ricorso allo spediente di vender loro i dazî rag-

guagliando il capitale al sette, otto, dieci, dodici per cento secondo il bisogno più o meno pressante, e la riscossione de' dazî davasi *in solutum* ai compratori come se propria lor cosa fosse, o come se il patrimonio pubblico fosse obbietto di traffico e di privata speculazione.

Non le sole città demaniali si vendettero durante il regno de' Filippi, ma quanto rimaneva dei dazî compresi sotto il nome di dogane e segrezìe, e quanto altro apparteneva all' erario.

Giunse la corte di Madrid a scrivere ai Vicerè » vendete quanto si può, e non si può » val dire ricorrete a mezzi di ogni maniera: era un Governo che si scioglieva da sè stesso! Ordinatasi come dissi la riduzione degl' interessi pe' creditori delle università, non doveasi che dare un passo solo per quelli dell' erario, e però nel medesimo anno 1650, e propriamente nel 3 Ottobre fu ordinato che *pei proventi delle regie dogane, tonnaie, segrezìe, tanne, gabelle ed altri dazî, che si trovassero venduti, o dati dalla regia Corte* in solutum *o in altro modo, o con altro titolo*, si riducessero i frutti indistintamente al 5 per 100 sul capitale sborsato, e l' eccesso formasse entrata dell' erario (257). Ma come videsi che confusione somma ne sarebbe derivata non disgiunta da spese gravi, dovendo l' erario amministrare insieme coi creditori gli stessi proventi, costoro per riscuotere annualmente i loro interessi, e quello per incassare l' avanzo; così nel dì 9 del seguente mese di Novembre fu stabilito che l' erario da tutti gl' indicati obbietti incorporasse a sè, in prelevazione di quanto importar poteva la detta riduzione al 5 per 100, la somma di scudi 156,000 l' anno sulle *tanne regie* ossia sul pagamento dei donativi. Qualora l' avanzo importasse somma maggiore si disse andare in beneficio dei creditori (258).

Medesimamente si abolì la gabella di tarì due a libbra sulla seta nell' atto della produzione, già stata venduta a varie persone e che dava molestie somme; l' istesso balzello per la medesima quantità s' impose invece sull' estrazione della seta per lo straniero quando se ne accordava permissione. Dal suo prodotto si diede *in solutum* ai creditori una somma che equivaleva al 5 per 100, sui capitali

sborsati per l'acquisto dell'abolita gabella dei tarì due; da quello che restava si pagavano i creditori che avean perduti gli assegnamenti sulle *tanne*, che come si è detto eransi incorporate al fisco.

Tutti i proventi che restarono ceduti ai creditori vennero amministrati con tutte le facoltà regie, e, come se ne fossero padroni, da una deputazione da essi scelta di quattro persone insieme con un regio ministro. Fra gli altri introiti che soffrirono riduzioni vi fu il dazio di tre a due tarì sull'estrazione dei frumenti e degli orzi infra il Regno, sul quale dazio era assegnato il pagamento di scudi 388,968, prestati alla Corte sin dal 1637; anche questo provento fu dato ai creditori di tanne in pieno dominio, ma l'amministrazione ne rimase presso la città di Palermo col diritto di ricomprarlo (259).

Siffatte operazioni eran ben lungi di portare una qualche ricomposizione nelle finanze; da un verso discreditarono maggiormente il Governo per la riduzione fatta degl'interessi dei prestiti, e per la violazione dei contratti; e dall'altro fermarono maggiormente le alienazioni del patrimonio dell'erario che cedendo del tutto sempre più la sua rendita, e finanche le future speranze, non altro sollievo momentaneo e quasi apparente veniva a riceverne che una somma annuale di 156,000 scudi, la quale non guari da poi era pur dissipata, ed obbietto di altre alienazioni.

Dissi dell'abolizione dei due tarì a libbra sulla seta al manganello; or affinchè non si cada in equivoco, uopo è conoscere che in varie volte si erano imposte delle somme di uno a due carlini, siccome ho narrato, sulla detta seta. Non tutte queste imposte si abolirono, ma solo le due ultime; rimasero quindi le precedenti che si trovavano già assegnate ed erano nella somma di altri due tarì, la qual cosa rilevasi da varî ordinamenti che si leggono nelle *sicule sanzioni* (260), ove si parla di certi nominati Santo Brignone e Rolla che tenevano diritto di un tarì sulla seta al manganello comprato dalla Corte sopra centosettanta città e comuni principali di Sicilia; vi si parla altresì di disposizioni fatte per la riscossione, e per evitar frodi nel 1689, 1691, e 1700. La riscossione di un altro

tarì era data sopra centosettanta comuni agli Spinola di Genova. Siffatto balzello sussisteva ancora al 1730, tanto vero che evvi altra disposizione nelle *sicule sanzioni*, che ordina l'esecuzione de' precedenti ordini per la sua esazione emanati sin dal 1689.

Finiva intanto Carlo II e veniva a regnare Filippo V; facevansi nel 1702, e nel 1707, i soliti donativi di scudi 150,000, e quelli per le militari fortificazioni, pei regî palazzi, pei ponti, per le torri, pel Consiglio Italico, per le galee. Prorogavasi il dazio sulla macinatura de' frumenti. Si aggiugnevano però nel 1702 altri 200,000 scudi, e nel 1707 altri 200,000, per la fabbrica della nuova moneta di argento, perocchè quella che correva era in parte falsa o ritagliata (261).

Passato il regno a Vittorio Amedeo, essendo egli intervenuto nel Parlamento del 4 Marzo 1714, furono fermati i soliti donativi, e si aggiunsero scudi 400,000 per ristorare quel Monarca delle spese del viaggio, della qual somma pagarono la sesta parte gli ecclesiastici, 40,000 la città di Palermo, 30,000 i mercadanti di Palermo e Messina, 20,000 i magistrati ed ufficiali, 100,000 i negozianti e *cambisti*, 50,000 i nobili titolati, 93,333 le università del Regno inclusa Messina (262).

Regnando Carlo VI si fecero nel 1720 i soliti donativi e si aggiunsero scudi 600,000, pagabili in quattro anni, 100,000 dagli ecclesiastici, 60,000 dalla città di Palermo, 45,000 dai mercadanti di Palermo e Messina, 150,000 dai *cambisti* nazionali e dagli stranieri nel Regno dimoranti, 85,000 dai baroni, 130,000 dalle università. E 30,000 scudi per tassa sui ministri ed ufficiali (263). Nel 1723 i soliti donativi, e si aggiunsero altri 600,000 scudi pagabili in quattro anni a cominciare dal 1725 dalle stesse persone e quasi nello stesso modo ch' erasi praticato nel 1720 (264). Nel 1728 i soliti donativi, più scudi 400,000 da pagarsi in quattro anni, ma nel 1732 oltre dei soliti donativi si faceva altro straordinario dono di ben 800,000 scudi pagabili in quattro anni, cioè 88,000 dagli ecclesiastici palermitani, 44,000 dalla città di Palermo, 88,000 dal baronaggio, 72,000 dagli ecclesiastici del Regno an-

che regolari, 72,000 dagli stranieri laici ed ecclesiastici che avessero beni nel Regno, 124,000 dagli *arrendatari*, 12,400 da' negozianti di Palermo, 12,400 da quelli di Messina, 60,000 dalle università; e per effettuare il dippiù in 227,200 scudi, s' imposero le seguenti gabelle: Tarì uno a rotolo sul zucchero proveniente dallo straniero; con la quale imposizione non s' intendesse cedere a quella *per il zuccaro che produceva il regno* (precise parole) ed oltre alla imposta che già gravava sullo straniero zucchero di un' oncia a cantaio. Si stimò il prodotto 26,583 scudi, vale a dire che la immissione era presso a poco di cantaia 3196: Tarì due a risma sulla carta proveniente dallo straniero. Si calcolò il prodotto 3653 scudi: Tarì uno a rotolo sulla polvere fulminante straniera ed indigena. Era libera la sua fabbricazione. Si calcolò per 16,666 scudi il suo prodotto: Un'oncia a cantaio sul piombo ovunque prodotto che darebbe 5000 scudi: Il due e mezzo per cento sui pannilani che dallo straniero s' immettevano in Palermo e Messina, che avrebbe dato circa 5000 scudi (265). Siffatti dazî non solo furono sperimentati nocevoli al commercio, ma non diedero il risultamento che si attendeva, e però vennero aboliti nel 20 Aprile 1734, ed in surrogazione furono imposti scudi 200,000 da pagarsi fra tre anni in proporzione dalle stesse persone alle quali fu gravato l'intero donativo degli 800,000 scudi (266).

Quanto sommasse allora la rendita effettiva dell' erario è ben difficile calcolare; il Masbel lasciò scritto che fosse di 1,000,000 di scudi, tanto per donativi ordinarî e straordinarî che per proventi di dogane, e altri tributi indiretti, sulla seta, sui frumenti, sui zuccheri, come altresì per la rendita che si ritraeva dalle saline e dalle tonnaie (267).

Ma la quantità de' dazî e delle imposte di varie maniere che gravavan sul popolo neppure con qualche approssimazione può conoscersi, perocchè oltre delle rendite dell'erario, eravi il patrimonio particolare dei comuni, quasi tutto composto di tasse e gabelle: eguali riscossioni facevano ne' loro feudi i baroni e gli ecclesiastici: da ultimo i varî uffici, e le varie rendite alienate a particolari per-

sone, formavano tutte delle masse separate, la quantità delle quali non si conobbe allora, e molto meno potrebbe ora conoscersi. Ed in ognuno di tali ufici alienati, ed in ciascuna di siffatte rendite assegnate a creditori e compratori, la riscossione dei tributi si faceva in modo quasi sempre arbitrario senza norma alcuna.

---

*

NOTE

ALLA PARTE TERZA.

(1) Ecco le parole di Paolo Diacono » Ingressusque Siciliam » per indictionem VII abitavit in Syracusa, et tales aflictiones » imposuit populo seu habitatoribus vel possessoribus Calabriae, » Siciliae, Africae, atque Sardiniae, quales antea numquam » auditae sunt, ita ut etiam uxores a maritis, et filii a paren- » tibus separarentur. Sed et alia multa et inaudita illarum re- » gionum populi sunt perpessi, ita ut nulli spes vitae rema- » neret. Nam et vasa et cimelia sanctarum Dei ecclesiarum » imperiali jussu et Graecorum avaritia sublata sunt ». *De Gestis Longobard. lib. V Cap. XI tom. I Rerum Ital. Script. pag. 80.*

(2) Anastasio dopo aver narrato lo stato orribile di quel tempo aggiugne - *praedae patuit Siciliae pars et habitaverunt Damasci sua sponte. Rer. Ital. tom. III pag. 141.*

(3) Lo stesso a pag. 141 di tali tributi così scrive: *diagrapha seu capita atque nauticationes per annos plurimos quales a seculo nunquam fuerunt.*

(4) De Giovanni *Codice diplom.* pag. 308, de Gregorio tom. I delle *considerazioni sulla storia di Sicilia* pag. 69.

(5) Giorgio Cedreno tom. II pag. 479 *Anonym. hist.* presso Caruso tom. II pag. 830 Il Cedreno scrisse nell'undecimo secolo.

(6) Vedi Novario *Hist. Sic.* apud *rerum arab. quae ad hist. Sic. spectant ampl. collect. pag. 14 rich. 6.* De Greg. *tom. 1 pag. 77.*

(7) Novario *Hist. Sic.* cap. 9 pag. 22 nel luogo citato.

(8) Per chiarire varie cose riguardo alla specialità de' dazi di Sicilia, ho attentamente disaminati i diplomi e le varie carte pubblicate dal Pirro, dal Mongitore, dal De Giovanni, dal D'Amico, dal De Vio, dal De Gregorio, i quali sarebbe lungo andar qui tra-

scrivendo. Molte carte simili ho pur vedùte originalmente nei varî archivî nelle quali o parlandosi di esenzioni de'dazî o trattandosi di altre materie vi è pur detta cosa a riguardo di dazî. Il De Gregorio ha voluto nella sua opera, *Considerazioni sulla storia di Sicilia*, trattare del subietto e nella nota 21 al 4 capitolo del lib. I scrive, che nelle perturbazioni degli Angioini ed Aragonesi fu interrotta la prestazione delle decime regie dovute alle Chiese, ed ignoravansi finanche i proventi sui quali eran dovute, sicchè fu ordinato ai Baiuli ed ai Segreti di riconoscere per via di esame e di legali processi da quali fondi si dovessero le medesime pagare. Ora da tali processi si rileva lo stato antico della più parte de' dazî di Sicilia sin dai primi tempi de' Normanni. Rapporta il citato autore in proposito una carta del 1274, già pubblicata dal Mongitore per la chiesa di Palermo (Bullae Privil. et instrum. Eccl. Panorm. pag. 131 e 133) ed è in essa attestato che siffatta Chiesa era solita *percipere et habere a curia* (decimas) *omnes singulis annis per manus secretorum ....de proventibus jurium curiae Panormi ad rationem de tarenis auri vigenti duobus et granis duobus ponderis generalis pro quolibet centenario tarenorum recollectorum de cabellis ejusdem, preter de novis statutis -- Dicta pecuniae quantitas consuevit solvi arciepiscopo et canonicis supradictis de juribus subnotatis videlicet, de Rahadina, Rahada, dohana carnium, dohana casei, tinctoria dohana portarum, dohana piscium, dohana fructuum, platea porcorum, grani olei, platea someriorum, cabella figulorum, domus setae, cabella fumi, filecti, bardaria, arca cuctonis, caha cuctonis, cabella auripellium, balneo jauchiar, balneo quiddae, dohana staterae, dohana apotecarum, cathena portus, molendino Kalbi, molendinis malfiteri, molendino archadii, molendino indulciae ec.*

È notevole che il medesimo Mongitore nella citata opera riferisce un diploma che quantunque sia del 1345, pag. 188, pure fa menzione *de pecunia et rebus proventuum et reddituum subscriptorum veterum cabellarum et jurium curiae dictae civitatis Panormi ad officium secretiae et procurationis spectantium — de tota quantitate pecuniae ad quam proventus ipsarum cabellarum et jurium veterum ascendunt, deductis tamen quintis solitis, et excomputis ipsarum cabellarum et jurium, videlicet, Rahadina, Rahada, dohana carnium, dohana casei, tintoria, dohana portarum, dohana fructuum, platea porcorum, granus olei, platea somariorum, cabella figulorum, cabella domus setae, cabella fumi, cabella saponis, cabella filetti, cabella bardariorum, cabella arcus cuctonis, cabella cahae cuctonis, cabella auripellium, balneum Iohar, Balneum Guidae, Dohana staterae, dohana apothecarum, cathena portus, Molendino Kalbi, Molendino Mayfiten, Molendino Arcadii, Molendino indulciarum, Molendino senicatium, Molendino Serabi, Molendino*

Rothae, *Molendino Guidae*, *Molendino Bonagiae*, *Molendino Barchi*. Riferisce ancora una carta del 1270, che conservasi nell' archivio capitolare di Messina, donde ricavasi che *Ecclesia Messanensis in civitate Messanae*, *de proventibus regiae curiae consuevit anno quolibet percipere et habere decimas infrascriptas*, *videlicet dohanae portus Messanae*, *dohanae paliariorum*, *itriarum seu tinctorum*, *cabellae arcus cuctonis*, *cafissiorum olei*, *bardariae*, *balneorum novi et veteris*, *absonii piscariorum*, *gesiae judeorum*, *venditis rerum stabilium*, *cabellarum cappellorum et auripellium*, *obsonii herbarum crudarum ec.* Simili carte si hanno dall' archivio della Chiesa di Girgenti; in una dell' anno 1266 è detto, che quella Chiesa *semper consuevit percipere et habere decimas omnium regalium proventuum terrae Agrigenti et aliarum terrarum totius suae dioecesis . . . . praeterquam regalium proventuum de novo statutorum videlicet fundaci*, *staterae angemiae salis et ferri*, *bardariae*, *cambii*, *et cabellae jocularíae inter judeos.*

In altra del 1280, vien riferito, *vetera jura ipsarum Agrigenti et Sacae sunt haec videlicet*, *bajulationis*, *bucceriae*, *tincturae*, *arcus cuctonis*, *bardariae*, *cangemiae*, *venationis cuniculorum*, *herbagia*, *mandragia*, *cambia terra sub aquis*, *censualia*, *gisia judeorum*, *celamidae et saccarum.* In un processo del 1309 che conservasi nello stesso archivio per le decime dovute in Licata alla Chiesa di Girgenti un testimone depose: *veteres cabellae et jura curiae Licatae........consistit esse cabellas et jura suprascriptae videlicet*, *cabella banci justiziae*, *cabella venationis cuniculorum*, *cabella bardariae*, *cabella dohanae maris et terrae*, *cabella cambiorum*, *cabella arcus cuthonis*, *cabella seccarus*, *cabella herbagiorum et mandragiorum*, *cabella bucheriae*, *cabella censualium*, *gisia judeorum*, *terragia*, *passagium et piscaria fluminis salsi.*

(9) Pirro tom. II pag. 1111: De Gregorio tom I. cap. IV pag 75.

(10) Vedi l' opera dell' avvocato Francesco Paolo Avolio *Delle leggi Siciliane intorno alla pesca.* Palermo 1805, Stamperia Reale.

(11) Tom. I pag. 113, 114 della citata *Storia delle finanze di Napoli.*

(12) Vedi la nota 8 di questa parte. Nei brani di scritture riferiti si trovan notati i bagni.

(13) *Storia delle Finanze* vol. I pag. 132, e 359.

(14) Il diploma citato è riportato dal de Grossis, *Cata. Sacra diplom. anno 1168 pag. 88 e 89.* Il De Gregorio ne trascrive una parte nella nota 21 al cap. 4 del lib. I - Ecco quel che fa al nostro proposito - *Statuimus universos homines Cataniae a subscriptis et pravis consuetudinibus*, *quibus plurimum quon-*

dam gravabantur, alleviandos tali quidem modo ut universa quorum decimam persolvere debent, liceat eis libere et absolute vendere et donare, et intra, et extra civitatem transferre, lignum mobile et stabile libere vendant et emant.... unus anser solvatur de nemore viridi; Cados de nemore et aratra libera faciant; ligna sicca et steriles arbores habeant ad munia homines praedictae civitatis; quidquid et undecumque voluerint et infra civitatem portaverint libere vendant. Gabella pellium agnorum cassetur et nemini gabella aliqua prava imponatur. Burgenses Cataniae scapham fluminis libere transeant et omnes milites denique et peregrini. In molendinis detur tumulus unus frumenti et mondelli farinae, et tumuli et mondelli sint justi et mercati de merco Cataniae Ecclesiae. Balthea secundum priorem consuetudinem presbiteri Graeci non dent canonicis nisi........et secundum consuetudinem terrae domini regis et presbiteris Graecorum gallina una detur.........Non sint in gabella dona et venditiones praedecessorum nostrorum. Burgensibus ecclesiae burgens alicubi chartam non deferat.

Rotulus panis et carnis juste ponderetur. Oleum libere emant pro victu suo. Ligna et taeda (forte *taeidae*) *portum civitatis libera transeant. Ligna propriis domibus faciendis sint. Triticum ad justum tumulum Cataniae detur. Latini, Graeci, Iudaei et Saraceni unusquisque justa suam legem judicetur. Nulla equitatura hominum civitatis in angariam accipiatur. Pro decimis agnorum et fructuum ovium non dent tarenos, sed de ipsis agnis et fructibus ovium decimas integras etc.*

È notevole in tal diploma che il Governo normanno permetteva che i Greci, i Latini, i Giudei, e fin gli stessi Saraceni fossero in Catania giudicati ciascuno secondo la sua legge.

(15) Novario *hist. Sic.* apud *rer. arab. quae ad hist. Sic spectant ampl. collect. pag. 26.*

(16) Vedi la nota 8, ove son indicate la *gisia* sui giudei e la tassa dei loro giuochi. Per tutt'altro vedi Pirro diplom. anno 1089 tom. I pag. 75, 132, 135.

(17) Sulla decima di Sicilia puoi riscontrare de Gregorio tom. I cap. IV pag. 119. Per Napoli riscontra la *Storia delle finanze* volume I Cap. III del lib. 1.

(18) *Storia delle finanze* tom. I pag. 100, e 234.

(19) Id. luogo citato pag. 256.

(20) Vedi la nota 8 della presente parte.

(21) Capitolo II del lib. I e capitolo II del lib. II della *Storia delle finanze di Napoli.* Che uguale fosse stato il sistema per Napoli e Sicilia nel militar servizio puoi rilevarlo eziandio dall'opera di De Gregorio più volte citata tom. I cap. IV pag. 80 e 81 e tom. II cap. IV pag. 95 e 96.

Digitized by Google

(22) Vedi la cennata *Storia delle finanze* cap. II del lib. I; cap. III del lib. III pag. 367; e De Gregorio tom. II cap. IV pag. 100 e 101.

(23) Riguardo alle collette uopo è consultare quello che io stesso ne ho scritto nella *Storia delle finanze* vol. I lib. I cap. III pag. 117; lib. II cap. III pag. 230 e lib. III pag. 367. Niun dubbio vi ha che un sistema uguale fosse stato in proposito e per Napoli e per Sicilia; la mia opinione si appoggia anche a quella del De Gregorio tom. II cap. V, il quale ha tratto i fatti che narra dagli stessi fonti de' quali io mi valsi, in ispecialtà dal libro delle costituzioni Normanne e Sveve, dal registro di Federigo II, dalla cronaca di Riccardo da S. Germano, da quella di Fabio Giordano, da' Diurnali di Matteo Spinelli da Giovenazzo, dalla Sicilia Sacra di Pirro, e da altre simili opere. Narrai nell' indicato III capitolo del lib. III della *Storia delle finanze di Napoli* molte particolarità in riguardo alle collette in tempo degli Angioini, le quali trassi dai registri di quel tempo che si conservano nel grande Archivio, ma la più parte di quelle particolarità sono speciali per Napoli e non già comuni anche per la Sicilia la quale era già passata sotto la dominazione Aragonese.

(24) Vedi quel che ne ho scritto nel cap. III del lib. I della *Storia delle finanze* pag. 119 e nei due capitoli III del lib. II e III.

(25) Di tali somministrazioni per quanto riguarda Napoli, ho discorso nel cap III del lib. I e così successivamente nei capitoli dei seguenti libri ove dei pubblici tributi vien toccato. Per Sicilia non era dissimile il sistema, e non molte eccezioni furon fatte per esentare le popolazioni dalle cennate somministrazioni. Il Conte Ruggiero nel 1110 accordò agli uomini che andassero ad abitare nel casale di Mandanici di essere esenti di prestar la loro opera nella fabbrica de' castelli e di altri edificî. Il diploma di tal concessione è riportato dal Pirro tom. II pag. 1047. Re Ruggiero espressamente con diploma del 1147 riferito pure dal Pirro tom. II pag. 1039 dichiarò che gli abitanti di Agrille fossero francati del somministrare legna per la costruzione delle muraglie e fortezze. Il citato diploma di esenzione della Città di Catania prova pure la somministrazione che far doveano gli altri comuni di cavalli, vetture, e cose simiglianti. A riguardo dei servizî e delle prestazioni delle quali ragiono nel tempo de' Normanni uopo è riscontrare eziandio l' opera del Malaterra.

(26) Anche una parte dei tributi riscuotevasi allora in genere e non in moneta, attesa la scarsezza di essa. Insino ai tempi degli Svevi si riscossero in derrate i diritti di estrazione secondo la quantità dal Governo fissata, la quale da prima era la terza parte di quel che si estraeva, e poi da Federigo II venne ridotta alla quinta. Nel 1240 avendo questo Monarca costrutti i porti di

Trapani ed Augusta diè facoltà ai portulani di esigere o in danaro o in derrate la detta quinta parte. Vedi registro di Federigo II pag. 309 243 e 417.

(27) De Gregorio tom. II pag. 80 e seguenti.

(28) Ecco la clausola che in proposito apponevasi. *Reservatis tamen, et retentis curiae nostrae quae presenti nostra concessione omnino excludimus, juribus marinariorum, et lignaminum, si quae in praedicto feudo debentur.*

(29) Vedi l'opera di Isernia *Ritus Regiae Camerae Summariae regni Neapolis rubrica vigesima.*

(30) Registro di Federico II. *pag. 295 e 367. de baronibus qui debent curiae nostrae solvere servitia lignaminum galearum* etc.

(31) Vedi *Catalogus baronum regni Neapolitani ab claris. Fimiano editus Neapoli anno 1787 pag. 103 num. 231 232 pag. 104 num 233 e 235.* Vedi pure *Pirro Sicilia Sacra tom. I pag. 454, e de Gregorio tom II cap. IV pag. 82.*

(32) Il De Gregorio nella nota 25 al 4 capitolo del I volume pubblica un brano di diploma di Re Ruggiero donde ciò risulta.

(33) Vedi Pirro *Sicilia Sacra* diploma dell'anno 1130 tom. II pag. 973; diplom. 1197 tom. II pag. 1290, diploma anno 1176.

(34) Vedi la nota 15 e 19 del II vol. cap. IV di De Gregorio.

(35) Pirro *Sicilia Sacra* anno 1148 tom. II pag. 1111; anno 1176 tom. I pag. 454.

(36) De Gregorio tom. II pag. 83 e seguenti.

(37) Id. tom. II pag. 136. N. B. Appartiene questa citazione al verso 14 della pag. 210 di quest' opera dove per isvista manca il segno della presente nota.

(38) Id. luogo citato pag. 138. N. B. Questa citazione appartiene al verso 24 della stessa pagina dove è incorsa medesimamente la mancanza del segno della nota.

(39) Ciò rilevasi da carte della Chiesa di Cefalù di esame testimoniale del 1266, per le decime ecclesiastiche in cui è scritto: » Dixit etiam quod ipse testis tempore suo vidit episcopum Iohan- » nem et episcopum Aldoynum successorem suum, tenentem, pos- » sidentem praedictam terram Caephaludi et recipientem pro- » ventus et redditus dictae terrae exceptis proventibus portus ipsius » terrae quos imperator quondam Federicus *usurpaverit* » Si noti che si qualificava di *usurpazione* la rivoca che a se faceva il sovrano di un dazio pubblico.

(40) Le opere personali dicevansi *diete*: ogni dieta era l'opera di una giornata e veniva estimata in danaro.

(41) Vedi i capitoli quarti dei libri I e II della *Storia delle finanze del regno di Napoli.* Che uno fosse il sistema anche per Sicilia puoi rilevarlo dall' opera del De Gregorio vol. III pag. 40 41, 50, 52, 112.

(42) Vedi i capitoli di Re Giacomo 31, e 44. Nei capitoli di Onorio stava scritto, che niun conte, barone, o altra persona fossero costrette a proprie spese a somministrare navi; ma il censo della marineria veniva conservato: eccone le stesse espressioni: » Per haec autem juri regio in lignaminibus et marinaris, vel » alio servitio vassallorum quae a quibusdam universitatibus et » locis aliis, sive personis singularibus dicti regni debere dicun- » tur nolumus in aliquo derogari » Re Giacomo accordò adunque ai Siciliani al di là di quello che il Pontefice accordava ai Napoletani; per effetto di che non si fece più parola nei diplomi feudali, e in altri simili carte per Sicilia del censo in discorso, ma in Napoli il vedi conservato, e Andrea d'Isernia scrisse l'apposito rito che è sotto *la rubrica vigesima* col titolo *de jure lignuminum marinariae* ect.

(43) Capitolo 39 di Giovanni. Venne confermato col capitolo 29 di Federigo III.

(44) Vedi i capitoli II, III, IV, V, VI e VII di Re Giacomo. Cap. 54 di Martino. *Bibliot. Arag.* tom. II pag. 481.

(45) Ecco le stesse parole di quei capitoli ». Nihil ultra ex- » pensas necessarias ad reparationem illorum antiquorum castro- » rum quae consueverunt hactenus incolarum sumptibus reparari, » et edificiorum quae in hujusmodi castris fuerunt ab antiquo » ab eisdem incolis peti possit.

(46) Questi fatti ho attinti in ispecialtà dalla dotta opera di Monsignor Francesco Testa intitolata *de Vita et rebus gestis Federici II Siciliae regis*, Panormi 1775 apud Bentivenga. Per l'esazione de' dazî de' quali ho narrato si possono riscontrare tra i preziosi documenti annessi a tale opera i diplomi dell'anno 1296 pag. 150 e 151 del 1302, pag. 250 del 1298, pag. 244, 255, 262, 272, 274, 277, 279. Vedi pure l'opera di De Vio pag. 69.

(47) Vedi De Vio opera citata, diploma del 1317 pag. 72 e 73 e diploma del 1336 pag. 145. Da queste ultime carte si ha notizia della ragione con cui si esigeva la gabella sul macello detto anche bucceria: - per ciascun porco un tarì - per un ariete grana dieci - per un vitellaccio un tarì - per qualunque vacca o bue tarì uno e grana dieci - per un vitello o vitella grana cinque.

(48) Opera citata diplom. anno 1329 pag. 96.

(49) (N. B. Appartiene questa citazione al verso 27 della pag. 217 di questo volume ove per isvista manca il segno della nota). La tassa fu di grana cinque a salma. Vedi *Tabularium Civ. Siracusarum pag. 26, 67, e 91*: vedi pure il diploma di Re Federigo nello stesso libro riportato pag. 89. Vedi De Vio opera citata, diplomi dell'anno 1329 riferiti a pag. 99, 100, e 101. Tra i fatti che mostrano che Federigo si studiasse portare uguaglianza nel pagamento de' dazi giova ricordare che nella impo-

sta da lui ordinata per la riparazione delle mura di Siracusa e per la difesa di essa Città comandò che insieme col popolo contribuissero i baroni i militi e qualsiasi altra privilegiata persona, essendo così richiesto dalla salute e vantaggio comune. Vedi *Tabul. Sirac. pag. 89.*

(50) Opera citata diplom. anno 1329 pag. 89, diplom. anno medesimo pag. 99, 100 e 101.

(51) *Cronol. Sicil* cap. 90 pag. 212.

(52) Vedi De Vio opera citata diplom. anno 1340, pag. 163, e 164.

(53 e 53) I fatti che narro a riguardo delle *collette* nel tempo del Re Federigo III sono provati da diplomi riportati nel citato *Tabul. Sirac. a carte 52, 53, 62, 65, 69, 70, 92, e 113.* Vedi pure De Gregorio opera citata tom. IV pag. 138 del cap. V.

(54) Capitolo 69 di Re Federigo.

(55) De Gregorio opera citata Vol. IV pag. 135 e 143.

(56) Capitolo 8 di Re Giacomo.

(57) E il capitolo 22.

(58) Tom IV della citata opera *Consideraz. sulla storia di Sicilia* pag. 142.

(59) Capitolo 56, di Re Federigo.

(60) *Descript. feudorum sub Rege Federigo.* Il militar servizio continuò a riscuotersi come per lo innanzi. Nel 1343 sotto Ludovico fu riscosso in danaro, De Gregorio tom. IV. pag. 109.

(61) Tutti i fatti, riguardo alle finanze, che narro dalla morte di Federigo III insino all' avvenimento al trono di Martino, sono tratti dall' opera di Fra Michele Piazza o, come è scritto in latino, *Platiensis*, da me più volte citata, intitolata, *Historia sicula, ab excessu Friderici Aragonensis nomine II regis Siciliae usque ad annos 1361*, opera continuata dallo storico Niccolò Speciale; più dai capitoli di varie università che sono tuttavia nei loro archivî e in quello della Regia Cancelleria in Palermo; e da ultimo dal tom. V dell' opera del De Gregorio cap. II. Nelle note a siffatto capitolo il De Gregorio giustifica quanto narra.

(62) Capit. 40 di Re Federigo.

(63) Capit. 43 dello stesso Re Federigo. Ecco le sue parole. » Quia » nonnullae personae habentes et tenentes a curia terras et loca » nostri demanii, non contentae recipere et habere de terris et » locis ipsis, ea tantum terragia et jura quae curia dum terras » tenebat easdem, ex eisdem terris recipere consuevit, ulteriora » et majora terragia, et jura ex eisdem terris recipiunt, exigunt » et requirunt, statuimus quod nullus ex eisdem personis hujus » terras et loca tenentibus, aliqua ulteriora, seu majora terragia » et jura, quam quae in eis, et de eis curia dum terras et loca » tenebat eadem recipere consuevit exigere et percipere liceat quo- » quomodo, et si aliquis contrafecerit in praemissis, cadet a jure » quod habet in terris eisdem ».

Digitized by Google

(64) Capitolo 23 e 37 di Federigo III.
(65) Capitolo 57 di Filippo II.
(66) Capitolo 9 di Re Giacomo.
(67) Vedi Andrea d' Isernia pag. 271, nel libro *Degli usi feudali* — Ecco le sue parole. » Sed quae sunt demania in regno » Siciliae? dicunt antiqui nostri, quod civitates, castra et bona » alia, ut dohanae, gabellae, regalia retenta per antiquos reges » in potestate et dominio suo non donata et concessa aliis, di- » cuntur demania: et si sic steterunt per triginta annos, sortiun- » tur hanc conditionem ut sint de demanio ».
(68) È uopo leggere interamente gli atti di tali parlamenti, i capitoli de' quali si trovano tra quelli di Re Martino; vedi in ispecialtà quelli dal numero 1 al numero 45.
(69) Capitolo di Re Martino 33.
(70) Capitolo 13 dello stesso.
(71) Paragrafo 7, e 8 del capitolo 3, e parag. 2, 3, 4 del detto capitolo 3.
(72) Capitolo 41 di Martino.
(73) Vedi i Capitoli della città di Palermo, De Vio pag. 180, anno 1392, Capitoli di Mazzara in registro della regia cancelleria anni 1393, 1396, e 1397, fog. 139, Capitoli di Taormina anno 1392; nei diplomi della Regia Cancelleria fog. 12. Capitoli di Marsala al luogo citato anno 1392 fog. 36, De Gregorio tom. V pag. 154.
(74) Siffatte concessioni si veggono trà i diplomi che fan parte dell' antico archivio del Protonotario nei registri dell' anno 1393 ed in quelli della Cancelleria anni 1393 e 1395 fog. 43, 44, e 82. Vedi anche De Gregorio tom. V pag. 155.
(75) Parag. 5 del cap. III di Martino.
(76) Cap. 54 }
(77) Cap. 6 } dello stesso.
(78) Cap. 55 }
(79) Che la marca d' argento avesse avuto tal valore si rileva dalla prammatica II titolo 34 tom. 3. Questa legge che fu emessa nel 23 Febbraio 1688, manifesta che i feudatari a malgrado dei ripetuti provvedimenti sempre si affrancavano dal pagamento dei diritti in discorso e dalla prestazione dell' omaggio al Sovrano.
(80) Diplom dell' anno 1407, *Bibl. Arag.* pag. 484 e 485, De Gregorio tom. V pag. 164.
(81) Diplom. del 1408, Bibl. citata pag. 486 e 487. Il De Gregorio nella pagina 164 del V volume così scrive » Fu realmente » nel detto anno eseguita amplissimamente e partitamente tale » descrizione divisa pei quattro Valli, e per ciascun territorio, » ed essa è pervenuta sino ai dì nostri, ma senza il notamento e » la specificazione del servizio e del peso a cui erano obbligati » rispettivamente i feudi.
(82) De Vio opera citata diploma del 1438 pag. 220, 221, 233 e 234.

(83) Capitolo 23 di Alfonso.
(84) Capitolo 24 del medesimo.
(85) Capitolo 472 anche di Re Alfonso. » Item cunzo sia cosa che » alcuni persuni de lo dicto regno tanto per titulo gratiosu quanto » oneruso, haviano et hajano raxuni de *grana* supra li carrica- » turi de lo dicto regno; e noviter per ordinationi de sua Maje- » stà siano stati suspisi cun intentioni de pagaricili et hucusque » non sia stato adempito, per tanto supplica lo dicto regno, sia » sua merci ordinari, o che li dicti grani o raxuni de grana li » siano tornati ad pristinum o ad minus senza dilationi pagati— » Placet Regiae Majestati quod gratiae et regiae concessione su- » per granis portuum reducantur ad pristinum. »
(86) Nel 1442, fu imposta da Alfonso general colletta nel regno pel matrimonio della sua figlia Eleonora. De Vio opera citata pag. 285 e 286.
(87) *Raccolta de' Parlamenti di Sicilia* per Mongitore, tom. I pag. 93.
(88) Mongitore opera citata pag. 97.
(89) Capitolo 484, di Alfonso.
(90) Capitolo 357 e 401 del detto Re; De Vio diploma del 1440 dell' opera citata, a cart. 295.
(91) Pramm. tom. I titolo 68.
(92) Mongitore *parlam. di Sic.* pag. 99.
(93) Capitolo 453 di Alfonso.
(94) Capitolo 456 dello stesso.
(95) Id. Capitolo 459.
(96) Mongitore opera cit. tom. I pag. 102.
(97) Capitolo 494 di Alfonso.
(98) Id. Capitolo 497.
(99) Capitolo 53 di Re Giovanni.
(100) Id. Capitolo 71.
(101) Mongitore luogo citato pag. 105.
(102) De Gregorio tom. 6 pag. 135 e 136. È singolare che mentre i feudatarî si affrancavano per ogni verso dal pagamento dei tributi, non poteva poi il Sovrano neppure concedere certe franchigie ed esenzioni di dazi ai loro vassalli, il che i medesimi feudatarî estimando essere di pregiudizio ai loro interessi fecero gravi istanze nel Parlamento di Castrogiovanni, onde il Re dispose: *Placet quod Vicerex, vocatis iis quibus dictae exemptiones dicuntur concessae justitiam administret praetendentibus invaliditatem talium exemptionum.*
(103) Surita *Annali della corona d' Aragona* tom. IV lib. 20. cap. 15 pag. 287.
(104) Diploma dell' anno 1466 in manosc. codice G. 10 Q. 9 nella Bibliot. del Senato di Palermo pag. 233.
(105) Capitolo 27 di Re Giovanni.

(106) Tom. 2 delle prammatiche titolo 19 pramm. 3.

(107) Siffatto documento è tra i manoscritti della biblioteca del Senato di Palermo. Il De Gregorio lo ha pubblicato nella nota 23 del capitolo 6 del lib. 6 della citata sua opera, ed io stimo opportuno di trascriverlo » Item a quillo Sua Maestà per lo altro capi-
» tolo dici esseri informata soi renditi stanno occupati per di-
» versi persuni, per la qual cosa li cambii di S. M. non si pa-
» gano, et ancora inci su multi resti dovuti a S. M. A la quali
» cosa respundimo, chi da poi simo in lo exercitio di quisto of-
» ficio cum grandissima diligentia et cura havimo attiso, et at-
» tindimo chi li consegnationi spectanti ad Sua Maestà non siano
» diminuiti, ne impachati, imo recolti exoluti et ben pagati co-
» mu su li caballi reservati et lu portu di Agrigento. Et pluy
» havimo fatto, chi vacando unzi centosissanta di rendita la
» quali tinia lu quondam Marchisi di Giraci supra la terra di
» Sacca su stati aggregati, et ajunti ali introiti di S. M. etiam
» altri unzi quaranta li quali tinia lu quondam Mariotta de Ala-
» gona a la terra di Naro, et plus altri unzi cinquanta novamenti
» pervenuti per la morte di Misser Antonio Sin Thesoreri supra
» la terra di Licata; et in alia manu altri unzi quindici chi ti-
» nia Messer Iacobo Muleti supra la secretia di quista felici Città.
» Et finalmente tutti quilli introiti havimo potuto et putimo ag-
» gregari a li introiti, et comoditati di S. M. cum omni studio
» et diligentia si farrà. Et per informationi di S. Altezza dicimo,
» comò tutti l'introiti ordinarii et extraordinarii di quisto regno
» sù in tal forma alienati chi quasi a la curti nun li perveni si
» non una poca cosa. Et primò a li porti di quisto Regno li quali
» erano la majuri intrata conseguitava la Curti, poca cosa al
» presenti sindi ha: perchi lo migliori et lo principali è quillo
» di la città di Agrigenti la quali è di S. M. li carricaturi di la
» Brucula et di la Camera sù di la serenissima Signura Reina. Lo
» carricaturi di Mazzara, del Serenissimo Signor Re Don Fer-
» nando. Dal carricaturi di Cathania sù tanti tratti deputati per
» lu Molu et studiù et altri diversi assignationi, chi nulla cosa
» supera. Lo carricaturi di lo Puzzallo è di lu Conti di Modica.
» Lu portu di Augusta è di la Signora di Augusta. Lu portu di
» Vindicari lo tenino certi gentilhomini di Salonia. Lu portu di
» Marsala lo teni Messer Luigi di Requisens. Lo portu di Castello
» a Mari lo teni Don Gismondo de Luna. La Roccella et Tusa
» lu teni lo Marchisi di Giraci; solamenti rimanino Terranova, la
» Licata, Sacca, Trapani, et Termini a li quali sù tanti assigna-
» tioni, et ogni jornu la Maestà del Signor Re so patri ni fa
» altri, et cussi poco summa indi conseguita et capita in mano di
» la Regia Curti. Et discorrendo li altri introiti di quisto Re-
» gno vinendo prima a lo officio di Maestro Segreto (Potius
» Portulano) lo quali al presenti teni Don Gismundo de Luna

» per li grandi et infinitissimi assignationi si tenino supra l' in-
» troiti di lo ditto officio non sindi po conseguitari ne conseguita
» cosa alcuna. Di la Secretia di quista felici Citati di Palermo
» lo quali è una speciali et bello membro la Maestà Sua indi
» possedi lo membro principali zoè li caballi riservati, di li altri
» introiti dindi divino pagari li Castellani et compagni di li quat-
» tro Castelli zoè lo Palazo, Castello a Mari, la Pentellaria,
» et Salemi et altri tanti assigrationi et carichi inci sunno, chi
» poco si pò fari cunto di l' introiti di la dicta Secretia....etc.

(108) Diplomi dell' anno 1478, nel codice manoscritto di sopra citato nella nota 104, della Bibliot. del Senato pag. 447, 451, e 453.

(109) Vedi lo stesso codice manoscritto a carte 478, e 483.

(110) Gallo *Annali di Messina* tom. 2 pag. 380 e seguenti. Maurolico *Sic. Hist.* lib. V. De Gregorio tom. 6 pag. 171.

(111) Diploma nell' indicato codice manoscritto pag. 485.

(112) Maurolico luogo citato. Gallo luogo citato pag. 175.

(113) Diploma del detto anno nell' indicato manoscritto pag. 495 e 507.

(114) Mongitore opera citata pag. 108.

(115) Idem. pag. 109.

(116) Idem pag. 119.

(117) Idem pag. 123.

(118) Idem pag. 137.

(119) Idem pag. 140, a 149.

(120) Idem pag 150, a 175.

(121) Idem pag. 176.

(122) Idem pag. 179 tom. I.

(123) Idem pag. 185.

(124) Idem pag. 196.

(125) Idem pag. 195.

(126) Idem pag. 199.

(127) Idem pag. 219, e 224.

(128) Questa istanza si legge nel capitolo 84 di Ferdinando il cattolico: la crediamo di tale importanza da far cosa grata al lettore trascrivendola. » Item, perchè lo dicto regno non ha di
» altra parti, da undi li intra monita, si non di la extractioni
» di li vittuagli, et quista extractioni ja è imbaraczata per la
» mala reputationi, che è per li lochi, che tenino misteri di
» frumenti, che in questo regno si chiudino li porti, si solino
» mectiri additi supra li raxuni ordinari et solinosi ancora mal-
» tractari li vasselli, che venino ad carricari, et alcuna volta
» perdiri lu viagio; di modo che trahia monita, et oro, et ar-
» gento, in massa in lo regno, et hanno ja trovato camino di
» providirsi in altri lochi, et parti di lo mundo; per quisto
» supplica lo Regno predicto, a vostra Maestati, si digni provi-

» diri et comandari, siano aperti li porti et carricatori del Regno,
» et non si poczano chiuderi per li lochi non prohibiti, nè si
» ci pocza mettiri addito alcuno, oltra li raxuni ordinarii perchè
» altramenti totaliter si perderia lo arbitrio di li massarii in lo Re-
» gno, como ja è incomenzato ad mancari, et forsi per mitati
» manco di lo solito: et V. Altezza perdiria li dricti li quali
» teni supra li extractioni, cussi como alcuno anno si ha visto
» per experientia; perchè per imponirisi li dicti novi additi, si
» ha sviato la negociationi et al regno su restati li frumenti quasi
» perduto li raxuni di li tracti ordinarii.

» Placet Regiae Majestati quod carricatoria, et portus dicti
» Regni sint, et intelligantur semper aperti ad extrahendum fru-
» menta, ad loca tamen non prohibita, nisi quando occurrerit
» necessitas Regii status, qua fieri oporteret particularis prohibitio
» ad aliquem locum: et quod non possit poni novum impositum
» tempore, quo frumentum valet minoris veri, et justi pretii
» tarenorum decem, et octo.

(129) Capitolo 85 di Ferdinando.
(130) Vedi il detto capitolo 84 di Ferdinando.
(131) Capitolo 59 di Carlo.
(132) Tom. 2, delle prammatiche, titolo 18 pramm. 2.
(133) Idem. Idem. 18 pramm. 3.
(134) Capitoli 188, 202, 211, di Carlo: crediamo utile di tra-
scrivere il capitolo 211.

» Havendo questo felicissimo Regno nel general Parlamento,
» celebrato l' anno della prima Indictione prossima passata, per
» uno capitolo supplicato a vostra Cesarea Majestà, che non si debba
» disviare in detto Regno lo commercio di formenti, et venire
» a mancare totalmente l' arbitrii di quelli, per lo grosso novo
» imposto, che si è solito mettere sopra l' estrattioni, fino a doi
» in tre scudi la salma, fosse servita statuire, provvedere, et
» ordinare, che valendo la salma del frumento a tarì decidotto
» fino a ventiquattro, non potesse eccedere detto nuovo imposto
» più di tarì cinque, che si pagano delli ragioni ordinarie; et
» valendo da tarì sei et di tarì trenta ad altra non si potesse im-
» ponere più di tarì dodici, oltra detti tarì cinque di ragioni or-
» dinarie: Vostra Cesarea Maestà decretò detto capitolo, che
» alla tornata dell' illustre Vicerè in questo Regno, li coman-
» daria che in detto negocio si havesse di portare con tal mo-
» deramento, che nè la Regia Corte havessi di pater danno, nè
» lo pubblico commercio incommodo; et essendo al presente li
» tre Bracci di questo predetto Regno congregati in questa fe-
» lice città di Palermo a general parlamento, detto illustre Vi-
» cerè li fece intendere, che havessero fra loro praticato di far
» qualche servitio a vostra Majestà per la modificatione di detto
» nuovo imposto. Il che inteso, et discusso per detti tre Bracci
» per ritrovarsi le forze di esso Regno molto debilitate, si per

20

» lo mancamento delli arbitrii, causato per lo grosso nuovo imposto che si è solito mettere, come per li continui servitii fatti
» per Vostra Majestà, fu per essi tre bracci votato, et concluso, per
» che il detto Regno non poteva obbligarsi a servitio alcuno per
» la limitatione di esso nuovo imposto; anzi doversi supplicare
» la Majestà Vostra, che fosse servita, si per quello, che compie al suo Real servitio, et discarico di sua Real coscienza,
» come per lo beneficio del Regno di statuire, et ordinare alcuna honesta limitatione al detto nuovo imposto; della quale
» non manco saria il profitto, che ne resulta al servitio di Vostra Majestà, et a Sua Regia Corte, che il beneficio, che ne
» verrà a sentire il Regno: perchè sempre che si avesse certezza
» che lo nuovo imposto non potesse passare il segno stabilito,
» li frumenti cresciriano tanto tanto di riputatione, che ragionevolmente non mancaria mai di esser qualche poco di nuovo
» imposto: perchè ogn' uno si sforzaria quanto più potesse sostenerli, et non di venderli a bassi prezzi, con speranza che
» dovessero montare; cosa che non può procedere hora, che
» ciascuno sa di certo, che mancando li frumenti di prezzo, alza
» tanto il nuovo imposto, che è maggior l' utile, che ne per-
» viene alla Regia Corte, che non è quello, che ne sentono li
» patroni, dove tolto questo dubbio per la limitatione del nuovo
» imposto, li formenti montariano tanto in reputatione, che non
» mancaria mai di esser nuovo imposto; il quale, sebbene non
» fosse molta la quantità dell'estrationi, saria tanto che suppliria
» al basso prezzo, che esser potesse di detto nuovo imposto, et
» la sua Regia Corte veneria a guadagnare più che non fa al
» presente: il che si può considerare, et apertamente conoscere
» havendosi massimamente visto in questo presente anno, che
» con tutte le grandi richieste che vi sono state, et di Spagna,
» et d' Italia, per esser il nuovo imposto così alto, non è stato
» mercadante alcuno, che per conto suo habbia navigati frumenti
» come si suole fare, si nò per quella quantità che li furono
» mandate commissioni; et per questa causa vostra Majestà è
» stata forzata per soccórso di quelli suoi regni di Spagna fare
» estrahere circa salme vintimilia di frumenti, et condurli in
» essi Regni con interesse di Sua Regia Corte: et per non avere
» come è detto, mercadante alcuno per conto suo fatto estrat-
» tione, al presente che si avvicina a passare la stagione di fare
» estrattione per approssimarsi la nuova ricolta, nel Regno si
» trova restata di estrahere una grossa somma di frumenti; che
» se detto nuovo imposto non fosse stato così alto et li mercadanti fossero stati certi, che detto nuovo imposto non havesse
» potuto eccedere uno prezzo ragionevolmente stabilito, oltre
» delle commissioni, non sariano mancate di fare altre estrattioni,
» et Vostra Majestà non haveria perduto li dritti che si haveriano
» potuto cavare dalli frumenti che restarono al Regno, et li re-

» gnicoli si trovariano haver smaltito li frumenti, dal prezzo
» delli quali saria entrata buona somma et quantità di denari;
» et non limitando, et statuendo Vostra Majestà il sudetto nuo-
» vo imposto ad un certo prezzo condecente, et honesto il qua-
» le non si potesse eccedere, si verrà facilmente a disviare il com-
» mercio et mancare la frequentia, et concorso di mercadanti,
» li quali si guardaranno di venire in questo regno per formen-
» ti; et se bene in alcuno anno fossero sforzati venirci per ca-
» restia, che fosse in altre parti, potria accadere, che per non
» trovari li massari di smaltire li loro frumenti nè chi li acco-
» modasse, et servisse di denari innanzi tempo come si costuma
» di massaro a mercante, per trovarsi disviata la negotiatione
» frumentaria, non havessiro seminato secondo il costume, e così
» non vi fossero frumenti di estrahere: la qual negotiatione di-
» sviandosi una volta, non si potria da poi facilmente ridurre
» nel primo stato: del che ne seguiria, che le forze del regno
» si veneriano a debilitar di tal sorte, che non potesse per man-
» camento di forze servire a Vostra Majestà come è stato solito
» per il passato. Et per questo il detto regno supplica a Vostra
» Cesarea Majestà, che voglia declarare, statuire, et comandare
» allo Illustre Vicerè, che in caso, che si haverà, et potrà
» imponere detto nuovo imposto, non possa eccedere più della
» somma di tarì dodici la salma, havendo rispetto in la impo-
» sitione alli prezzi delli frumenti. Lo quale ordine etiam deb-
» biano osservare li Vicerè, che pro tempore saranno.

» Satis constat, et est notorium, impositiones hactenus factas
» ob urgentes necessitates Regni peculiarem tutionem concer-
» nentes oportuisse fieri; quodque ex illis perceptum fuit in prae-
» dictum effectum fuisse conversum, ultra multos, et varios
» sumptus, quos sua Majestas pro hujusmodi defensione sustinere
» coacta est: sciunt etiam supplicantes, quod nonnulla honesta
» media quae hac in causa per Illustrem Proregem his ultimis
» comitiis proposita fuere quae merito, et benevole ab eis pro
» tuitione Regni et eorum commodo debuissent acceptari, ea ta-
» men renuere; nihilominus Sua Majestas pro consueto in Si-
» culos amore, et cordiali affectione, ordinabit Illustri Proregi
» ut circa hujusmodi impositiones utatur omni attentione, et tali
» moderatione, quod regnicolis nullius justi gravaminis occasio
» relinquatur ».

(135) Mongitore luogo citato pag. 220.
(136) Idem luogo citato pag. 224 - Cap. 201 di Carlo Imperadore.
(137) Idem fog. 231.
(138) Idem fog. 238.
(139) Idem fog. 241.
(140) Idem fog. 246.
(141) Idem fog. 249.

(142) Mongitore fog. 253.
(143) Idem fog. 263, 265.
(144) Idem fog. 254, 259.
(145) *Ordinaz. e regolam. della Deputazione del Regno* pag. 110.
(146) Idem fog. 298.
(147) Idem fog. 304.
(148) Idem fog. 307.
(149) Idem fog. 314.
(150) Idem fog. 321.
(151) Idem fog. 332.
(152) Capitolo 32 di Filippo II.
(153) Mongitore opera citata pag. 340.
(154) Idem fog. 344.
(155) Idem fog. 350.
(156) De Greg. tom. 6 pag. 244 - Gagliani pag. 199.
(157) *Parlam. generali* tom. I pag. 148, 152, 156, 174.
(158) Gagliani pag. 197.
(159) Bianchini *Storia delle finanze di Napoli* lib. V. cap. II pag. 318.
(160) Vedi Mongitore opera citata tom. I pag. 28, e *Ordinaz. e regolam. della Deputazione del Regno* pag. 228.
(161) Opera citata *Ordinaz. e regolamenti della Deputazione del Regno* pag. 217.
(162) Capitolo 37 di Carlo V, è in data del 1518. Mongitore tom. I pag. 258 Parlamento del 1547. Vedi anche i parlamenti posteriori.
(163) Mongitore. Idem fog. 358.
(164) Idem fog. 360.
(165) Idem fog. 369.
(166) Idem fog. 369.
(167) Idem fog. 373.
(168) Idem fog. 381.
(169) Idem fog. 383.
(170) Idem fog. 392.
(171) Idem fog. 400.
(172) Idem fog. 406.
(173) Idem fog. 410.
(174) Idem fog. 415.
(175) Idem fog. 422.
(176) Capit. 141 di Martino.
(177) Capit. 88 di Ferdinando II.
(178) Capit. 5 e 107 di Carlo.
(179) Capit. 25 di Filippo I.
(180) Capit. 83 di Filippo I.
(181) Pramm. tom. 2 lib. 51.
(182) Masbel opera citata pag. 80 e 81.
(183) Ferrara *Storia di Sicilia* pag. 159 tom. V.

(184) In Sicilia l'uso di corrispondere co' fuochi era antichissimo sin dal tempo de'Greci, de'Cartaginesi e de'Romani. Di giorno si avvisava col fumo, di notte con la fiamma. Re Pietro ordinò di tale pratica la esatta osservanza. Simili ordini si ripetettero da Federigo nel 1329. Il segnale per via di fuoco veniva detto in Sicilia *fano*; riscuotevasi in Siracusa un dazio comunale detto *diritto di fano*.

(185) Gallo *Annali di Messina* tom. 3 lib. I pag. 457.

(186) A riguardo dell' ufizio dell' ammiragliato si possono riscontrare gli ordinamenti di Re Giovanni che sono inseriti nel tomo I pag. 479.

(187) Cap. 10, 57, e 104 di Carlo V. Cap. 87 di Filippo II.

(188) Pirro *Sicilia sacra* in Notis Eccles. Cephaludi - Masbel *Descrizione del governo di Sicilia* cap. 42.

(189) Sandoval *Istoria di Carlo V* tom. I lib. I c. 30.

(190) Vedi le *Sicule sanzioni* tom. 1.

(191) Vedi il luogo citato nella precedente nota.

(192) Cap. 224 di Carlo V.

(193) Cap. 43 e 79 di Carlo.

(194) Cap. 222 di Carlo V. Stimo utile di trascriverlo.

» In primis si supplica Vostra Cesarea Majestà che attento in » questa vostra felice città, solino in diversi tempi, et da di» verse parti venir mercantie, et credendo li negotianti, et mer» canti venire in fido, et sicuro porto, quali sole essere alli » negotjanti optato per la securità che in quello deve essere; lo » che non essendo in questa vostra felice Città solino diversi et » varii naufragi, et sommersione di gente succedere, et li mer» canti perdere; de che risulta diservitio di Dio, et non senza » danno della Majestà Cesarea; per questo si supplica vostra Ma» jestà, attento detta città haver fatto principio di uno novo » molo, proficuo et commodo a detti naviganti, et per la poca » utilità et introiti di detto porto, non complire, ne fare gettito » durabile, per gettarsi di poco in poco, et la furtuna maritima » de facili levarlo et volendosi far cosa durabile et fruttuosa saria » necessario fare un grande gettito lo quale fatto saria proficuo, » et utile, di poi di poco in poco si aumentaria che verria ad » havere lo complimento, et perchè in la dispesa dello gettito » sariano bisogno florini dodici milia, et questa Città con le ren» dite di detto molaggio non basta erogare la detta somma per » essere pochi introiti; piaccia a Vostra Majestà per li rispetti pre» detti, prestare allo opo predetto li detti florini dodicimilia della » Regia Corte, et quelli satisfarsi d'anno in anno sopra la inga» bellatione, seu introiti di detto molaggio, fino intanto sarà » integramente satisfatta la Regia Corte.

» Sua Majestas mandabit Viceregi ut provideat prout magis » conducet beneficio universali ipsius felicis urbis ».

(195) A riguardo delle Chiese Normanne può riscontrarsi la dotta ed importante opera del Duca di Serradifalco.

(196) Masbel opera citata pag. 17.

(197) *Ordinaz. e regolam. della Deputazione del Regno*. Cap. 6 pag. 178.

(198) Luogo citato pag. 102.

(199) I vari ordinamenti per la costruzione delle opere pubbliche si leggono nel citato libro *Ordinazioni e regolamenti della Deputazione del Regno* dalla pag. 151 in poi. Merita somma attenzione il regolamento fatto in tempo del Vicerè Olivares nel 1555. Le opere esser doveano precedute da un disegno preventivo: se ne faceva d' ordinario la costruzione ad estaglio, ed all' uopo si doveano pubblicare bandi per aver concorso di persone per promuovere utile gara; cura della Deputazione esser dovea d' informarsi delle qualità de' concorrenti perchè l' opera fosse fatta da maestri abili e di confidenza: fissate eran le regole per la misura, e pei contratti. Tale regolamento è scritto in buono stile; e riguardo all' esecuzione dell' opere ci piace qui trascrivere un pezzo che propriamente leggesi a carte 159 del citato libro, onde si vegga come acconciamente vi provedesse: » Considerata la povertà ordinaria de' staglianti delle fabbriche, la » difficoltà ch' essi hanno a ritrovar pleggeria corrispondente alla » quantità del denaro che si paga loro, e la poca fede che nel » più di loro si trova, ed insieme avendo riguardo al grosso » interesse che la Deputazione ha patito e patisce per ruine suc» cedute d' opere fatte; la ragione dimostra, e l'esperienza in» segna non potersi ovviar all' imminente danno della Deputa» zione altrimenti che con due rimedj principali; l'uno dei quali » è di non sborsare danaro anticipatamente più di quella prima » somma, che d' accordo si contrattò doversi con pleggeria sbor» sare per provigione di materiali, e fornimenti necessarj per » incominciar la fabbrica. E l' altro rimedio è che con l' osser» vanza de' patti nel contratto, e frequenza delle visite del Com» messario generale, e del capo maestro, si vada assicurando il » buon progresso della fabbrica sì fattamente, che, riuscendo » ella ben ferma, e maestrevolmente perfezionata, cessi il peri» colo di rovinarsi, e poicchè già nelli precedenti capi bastevol» mente è stato trattato di questo secondo rimedio s' ordina che » dopo il soccorso convenuto nel sudetto contratto, non si paghi » a staglianti somma alcuna senza fede certificatoria fatta dal » Commessario generale e dal capo maestro ed ajutante in » iscritto diretta alli Deputati, la quale specificatamente dica la » quantità della fabbrica fatta e la somma del denaro che lo » stagliante resti ad avere di tal fabbrica fatta, lasciando pendente » solamente quella somma la quale per l' obbligazione del con» tratto necessariamente deve rimanere in poter suo per iscontarla » di poi nel progresso dell' opera. E fondino tali certificatorie » sopra misure pigliate dalle visite che esso Commessario gene» rale e capo maestro ed ajutante avranno fatto, frequentando

» perciò i riconoscimenti delle fabbriche anco quante altre fiate
» per l'effetto sudetto sia bisogno, ed oltre le visite generali ed
» ordinarie sudette ».

(200) Da Alfonso in poi si leggono nella raccolta dei capitoli. Le pandette rifatte sono propriamente nel secondo volume.

(201) Capitolo 114 di Filippo II.

(202) Capitolo 44 e 57 di Carlo V.

(203) Cap. 53 di Federigo III. Capitolo 44 di Martino che venne rinovato nel 1401. Cap. 1 di Ferdinando I. Cap. 42 di Alfonso in cui si dice una vecchia e non mai osservata massima, *essere il carcere luogo di custodia e non di pena.* Cap. 151 di Filippo II.

(204) Vedi l'opuscolo di Domenico Ventimiglia *Storia documentata della Università degli studî di Messina.* -- Messina 1839.

(205) Ventimiglia opuscolo citato.

(206) Stimo util cosa trascrivere i capitoli 183, e 194 di Carlo V che giustificano quanto ho asserito.

» Item perchè in la Città di Catania è studio generale in tutte
» facultati, del che ni risulta servitio di Dio, di vostra Cesa-
» rea Majestà, et beneficio alli regnicoli, per la copia delli
» excellenti dottori, che sono stati, et sono addottorati, in detto
» studio, ordinato per la recolenda memoria del Re D. Alfonso
» antecessore di vostra Cesarea Majestà et li concesse per li sti-
» pendii, et salarii delli reggenti, et per altre spese necessarie
» ducati mille, et cinquecento, da pagarsi sopra tante tratte da
» estrahersi dallo carricatore di detta città; et al presente detti
» salarii si trovano diminuiti alla somma di florini mille, talchè
» non si possono conducere buoni dottori leggenti in detto stu-
» dio, et li Regnicoli per tal mancamento non ponno far pro-
» fitto nissuno et sono sforzati andar in li studii d'Italia con
» tanti loro pericoli, incommodità, et spese; et tale studiria
» con la commodità, che tiene in questo Regno, che si restaria
» volendo andar in li studii d'Italia, per le antedctte cause:
» per questo detto Regno supplica a Vostra Cesarea Majestà che
» si degni provvedere et comandare che detti studii siano rifor-
» mati, tornarli a concederli li antichi salarii, et stipendii,
» concessi per la ditta Majestà del Re D. Alfonso, come appare
» et si contiene largamente in li soi privileggi.

-- Su Majestad se mandarà informar d'esto, para responder
» como conviene ».

» La cura delli principi, et Re, et specialmente di Vostra Ce-
» sarea, et Catholica Majestà sempre è stata in provedere alle
» cose che toccano lo universal beneficio di suoi subditi: et per-
» chè la scienza della legge canonica et civile illustra li huo-
» mini li quali poi servono per lo governo, et reggimento, si
» hanno perciò stabilito ordinarii studii et lettori et in detto fi-
» delissimo regno già è stato ab antiquo ordinato in la sua Città

» di Catania uno studio dallo quale molti Regnicoli hanno per-
» venuto all' ottimo fine di detta scientia., et li antipassati Re
» di gloriosa memoria et Vostra Cesarea Majestà se ne hanno ser-
» vito. Hora perchè hanno mancato li lettori d' esso studio a
» causa, che lo salario è sì poco et le spese tanto aumentate,
» che non si hanno trovato e trovano lettori, quali si conve-
» neriano in detto studio; dello che ne ha risultato et risulta
» diservitio a Vostra Cesarea et Catholica Majestà, et grandis-
» simo danno al Regno, perchè mancarono li huomini dotti, per
» poter ben servire, et molti regnicoli che si dariano alla scien-
» tia, non avendo la commodità di andar in altri studii, fuori
» del Regno non potranno complire secondo loro intento; et
» per esser molto necessario lo rimedio per le antedette, et altre
» cause, et respetti, supplica lo detto Regno a Vostra Cesarea
» et Catholica Majestà che si degni provedere, et ordinare, che
» li salarii delli lettori in detto studio si aumentino di più, ol-
» tro lo che si paga, altre uncie centocinquanta, et che detti
» lettori habbiano da esser eletti per le persone a cui spetta per
» lo beneplacito parere, et consenso di detto Illustre Vicerè et
» delli altri che protempore saranno: acciocchè si facci detta
» elettione in persone di qualità convenienti a tal carico-Placet
» Regiae Majestati concedere quolibet anno centum et quinqua-
» ginta uncias, durante suo Regio beneplacito, jubetque Prorcgi
» ut id accurate exequatur ».

Non altro stimo aggiungnere a riguardo delle vicende poste-
riori ch' ebbe la università di Catania, perocchè uscirei dallo scopo
che mi son prefisso.

(207) Cap. 16, di Carlo V.

(208) Cap. 50, e 375 di Martino.

(209) Quanto riguarda l' uficio de' Maestri Razionali è nella
prammatica 1. del 12 Luglio 1443 Vol. 2 delle prammatiche ti-
tolo 2 - più nella prammatica 2 del 24 Luglio 1524 sotto lo
stesso titolo e volume - più nella prammatica del 2 Settembre
1558 nello stesso volume titolo 18 - Nel medesimo volume 2
delle prammatiche e nel tom. 3 delle *Sicule sanzioni* si ritrovano
le istruzioni e gli ordinamenti di tutti gli altri ufici de' quali
ho tenuto discorso - Quanto all' uficio del Conservadore si pos-
sono leggere le prammatiche dal numero 1. al n.° 10 che co-
minciano dal 1460, e terminano al 1570 tom. III tit. 3, e le *Si-
cule sanzioni* tom. 1 tit. 1 dal n.° 6 in poi. Antichissimo fu
l' uficio del Conservadore in Sicilia. Nel 1415 Re Ferdinando
l'accrebbe di giurisdizione ed onorificenza; dipendevano ed erano
da lui scelti i procuratori nelle terre feudali e demaniali.

(210) Cap. 81 di Giovanni.

(211) Volume 1 delle *Sicule sanzioni* tit. 3 dal n. 2 in poi.

(212) È il capitolo 354.

(213) De Gregorio tom. III Cap. V pag. 107.

(214) De Gregorio tom. IV Cap. III pag. 57.

(215) Vedi tra i capitoli di Re Federigo quelli intitolati *capitula juratorum*, e *capitula edita anno 1330 ab universitate Panormi et ab eodem rege confirmata* presso de Vio opera citata pag. 110 e seguenti. Vedi pure la stessa opera di de Vio diplom. anno 1329 pag. 99 e 101.

(216) De Gregorio luogo citato pag. 69.

(217) Tutti gli ordinamenti municipali di Martino sono nella raccolta de' suoi capitoli. Vedi in ispecialità i cap. 45, e 47.

(218) Si leggano dal capitolo 47 in poi di Alfonso.

(219) Capitolo 117 di Re Ferdinando-Mario Cutelli *cod. leg. Sic.* pag. 71.

(220) Cap. 357 di Alfonso.

(221) Capitolo 429 dello stesso. È utile di trascriversi » Item » perchè aliis lo dicto regno obtiniu lu capitolo de Sua Maje- » state che li officii annuali de amministrationi de justitia non » si potissiru vindiri ne impignari, supplica lu dictu regnu che » si alcuni inde so stati venduti, pignorati, oi gratiose vel cum » pretio concessi ad vitam, che tali concessioni oi pignorationi » siano irriti, nulli de lo tempo che foru facti li primi capitoli » per Sua Maestà; et per lu advenire, quanti fiati sarrà ac- » tentato fari contra lo dicto capitulo, tanti volti siano nulli » li dicti comessioni et venditioni oi pignorationi, et li impe- » tranti incurranno in pena di fiorini mille; et che alcune ca- » pitanie concesse ad vitam si digiano recattare con li dinari de » lo presenti donativo, actento recaptate remaneno a Sua Maje- » state - *Placet Regiae Majestati.*

(222) Capitolo 30, e 89, di Filippo II.

(223) Capitolo 105 di Filippo II.

(224) Tom..... tit. 23, pram. I e seguenti.

(225) Mongitore opera citata vol. I pag. 429.

(226) Idem luogo citato f. 438.

(227) Idem f. 443.

(228) Idem f. 447 e 450.

(229) Pramm. 1 e 2 tit. 38, tom. 3.

(230) Mongitore luogo citato f. 459.

(231) Idem f. 465.

(232) Idem f. 467.

(233) Idem dal f. 472 al f. 487.

(234) Idem f. 493.

(235) Idem f. 501.

(236) Idem f. 499.

(237) Idem f. 507.

(238) Idem f. 512.

(239) Capitolo 55 di Giovanni. Vedi pure pramm. tom. 2 tit. 2 pramm. 8 pag. 14.

(240) *Sicule sanzioni* tom. 3 tit. 2 N. 1.

(241) Luogo citato delle *Sicule sanzioni* N. 3.
(242) Mongitore tom. 2 pag. 1.
(243) Idem tom. 2 pag. 5.
(244) Idem pag. 9.
(245) Idem pag. 14.
(246) Idem pag. 84.
(247) Quanto ho scritto riguardo all' abolizione di tali gabelle ed all' imposte delle nuove l' ho ricavato dal libro intitolato *Deputazione delle nuove gabelle fondata dal pubblico Consiglio del 1648, confermata da più ordini reali, conservata nelle sue prerogative da più atti viceregi - Palermo nella Stamperia Epiro 1740.* In questo libro sono impressi in proposito tutti gli atti autentici dell' avvenimento in discorso.
(248) Vedi dal f. 48 in avanti del medesimo libro.
(249) Mongitore tom. 2 pag. 29.
(250) Idem f. 33, a 49.
(251) Idem f. 38.
(252) Idem f. 43, e 57.
(253) Idem f. 69.
(254) Idem f. 81.
(255) Capitolo 49 di Carlo II.
(256) Pram 2 tom. 3, titolo 20.
(257) Idem pram 3.
(258) Idem pram. unica, titolo 21.
(259) Idem pag. 7 delle dette pramm.
(260) Tom. 4 titolo I del N. 4 in poi.
(261) Mongitore tom. 2 pag. 110, e 119.
(262) Idem pag. 130.
(263) Idem pag. 140.
(264) Idem f. 169.
(265) Idem f. 200.
(266) Idem f. 214.
(267) Masbel opera citata pagine 11, e 12.

Digitized by Google

STORIA
ECONOMICO-CIVILE
DI SICILIA.

PARTE QUARTA.

Sposizione di quanto riguardò le monete e in generale i capitali e l' industria considerata sotto qualsiasi aspetto dall' epoca de' Normanni sino al 1735.

CAPITOLO I.

Si discorre delle antiche zecche di Sicilia. - Monete improntate sotto il Greco Impero. Monete in tempo degli Arabi *Aspri* e *tarì*. - Seguitano in tempo dei Normanni ad aver corso le monete Saracene. - Monete del Conte Ruggiero. Vengono coniati da Re Ruggiero il *ducato* ed il *tre follare*. Corso che ebbero il *tarì d'Amalfi* e le monete dell' Impero Greco. Unità monetaria in once e tarì. - Monete dei due Guglielmi e di Tancredi. Zecca stabilita in Messina da Ruggiero. La zecca di Palermo continuò anche a coniare. - Sistema monetario in tempo degli Svevi in once, tarì, e grana. Federigo II batte gli *augustali* e *mezzi augustali*. - Monete del tempo di Carlo d' Angiò. *Reali* e *mezzi-reali*, *carlini* e *mezzi-carlini* in oro. *Carlini* in argento. Moneta bassa detta *grani* che si suddivide in sei danari. Forzata distribuzione di tali danari oltre l' effettivo valore, che ingenera gravi danni. - Si correggono tali inconvenienti dai primi Sovrani aragonesi. - Moneta de' *perreali* battuta da essi in oro e argento. La bontà delle monete dette *danari* o *picciòli* viene alterata, male che ne deriva. Disordine in che cadde il sistema monetario dopo la morte di Federigo III. Monete coniate da taluni baroni. Riordinamenti del sistema monetario fatto da Martino: in

qnali inconvenicnti si caddc. Conservasi l' unità monetaria in oncé e tari a malgrado che nci conti spesso si adusassero i ducati veneziani ed i fiorini fiorentini. Monete improntate da Alfonso di Aragona; crescono i disordini per darsi maggior valore alla moneta de' piccioli oltre l' effettivo. Zecca provvisoria in Palermo. - Moneta battuta da Giovanni, in oro, argento, e rame. Crescono gl' inconvenienti della moneta dei piccioli. False monete che circolavano. - Monete battute da Ferdinando II, in oro (dette trionfi) in argento e in rame. Si adottò l' espediente di rifondere tutta la bassa moneta; perdita grave che vi fecero le particolari persone. Zecca provvisoria in Termini. Spedienti adottati per coniare la nuova moneta la quale neppure venne battuta con giusta proporzione d' intrinseco valore. Sistema tenuto sotto Carlo V nel 1531. Valore fissato all' argento. Si coniano tari, carlini, e mezzi carlini di questo metallo. Varietà di prezzo tra l' oro e l' argento. Trionfi e scudi di oro battuti da Carlo V. Si discorre del fiorino e dello scudo in argento. Si battono in seguito i pezzi di tarì dieci e cinque. La moneta bassa dal 1531 al 1593 veniva battuta di giusto valore. Errori gravissimi che furono, a riguardo di tal moneta, commessi nel tempo posteriore. Moneta d' argento rifatta. Rovina in che era la economia del reame per cagione degl' inconvenienti del monetario sistema. Giuseppe Valguarnera, suoi savi consigli in proposito. Moneta rifatta nel 1701. Zecca restituita in Palermo dopo l' abolizione fatta di quella di Messina. Moneta in argento ed oro coniata da Carlo II. - Viene improntata da Carlo VI l' oncia in oro ed argento. - Banchi. - Si narrano le vicende dei banchi di Sicilia in ispezialtà di quelli di Palermo e Messina.

In niuna regione d' Europa furono mai tante zecche, quante in Sicilia, sia allorchè le sue città si reggevano liberamente, sia quando soggette furono alla dominazione dei Cartaginesi e dei Romani. Avanzan tuttavia monete e medaglie battute in ben quarantotto città, che tal fatto giustificano, e furono esse Abacene, Abolla, Acre, Adrano, Agrigento, Agira, Alesa, Aluntio, Amistra, Assoro, Apollonia, Calatta, Camarina, Catania, Cefaledi, Centoripa, Drepano, Enna, Entella, Erice, Etna, Eraclea, Gola, Ibla, Imera, Iete, Iccari, Leontino, Lilibeo, Macella, Megara, Mene, Messina, Morganzio, Mozia, Nasso, Noto, Nisa, Palermo, Segesta, Selinunto, Tauromenio, Termini, Tindaro, Tiracina; e tra le isole circostanti Malta, Gaulo detto poi Gozzo, e Lipari (1). A malgrado del decadimento in cui da poi fu tratta la Sicilia come provincia del Greco impero d' Oriente, pure in varî suoi luoghi, che s' ignora quali fossero, si batteron monete, in ispezialtà i soldi d' oro (2). E di monete di rame improntate sotto i varî Imperadori d' Oriente se ne è scoverto rilevante numero, nelle quali si osservano le lettere SIC talora, e tale altra SICL ed anche SICLS. Or dall' essere scritto in talune di tali monete KAT n'.è derivata la conghiettura che vi fosse allora una zecca in Catania, che mantenevasi popolosa e ragguardevole città.

Furono battute in tempo della dominazione de' Saraceni gran quantità di monete di oro, di argento, e di rame

le quali mostrano dall'una e dall' altra faccia caratteri arabi. Sono in sostanza la stessa specie di monete che da antichissimo tempo presso gli orientali si dicono *aspri* (3); or di quelle battute in oro in Sicilia ve ne ha talune che pesano poco più di un trappeso (4). Serbarono i Saraceni il loro corso alle antiche monete di Sicilia, sulle quali impressero un bollo di semplici caratteri arabi; il Torremuzza asserisce averne vedute talune (5). Ma una delle principali monete battute dagli Arabi fu senza dubbio il *tarì* di oro. Narrai altrove come non sia agevol cosa il chiarire l'origine di tal voce, la quale a molti piace crederla siciliana, ad altri africana o saracena, ed a taluni parte di peso; dappoichè vi furon tarì siciliani e saraceni come altresì in varî luoghi del reame di Napoli furono tarì amalfitani e salernitani, e la trentesima parte dell'oncia anche si disse *tarì peso* o *trappeso*. Ma non può dirsi con certezza se la voce del peso abbia dato origine alla moneta tarì, ovvero da questa sia quella derivata (6). Nè anche può conghietturarsi alcuna cosa meno incerta del suo valore, nè alcuno elemento ne somministra la celebre cronaca araba conservata in Cantorbery in Inghilterra, nella quale in proposito non altro è scritto che *essendo assediata la Città di Palermo eravi in essa tal penuria di viveri che un' oncia di sale si vendeva due tarì* (7).

Essendo caduta la Sicilia sotto la dominazione dei Normanni seguitò ad aver corso la moneta de' Saraceni, di talchè sotto il Conte Ruggieri certi contratti seguitavano a farsi conteggiando con la moneta detta Aspri, e tra gli altri esempî piace citare una donazione, fatta dal mentovato Sovrano alla Chiesa di Palermo, di alcuni villani, nella quale dicesi: *praebeant Sanctae Deiparae laudemium Numismata aspera* DCCLXXV, *ac totidem mense Augusto* (8). Del Conte Ruggiero non si hanno che monete di rame; delle quali talune presentano da un lato la effigie della Beata Vergine con la iscrizione intorno *Maria Mater Domini*, e dall' altra il Conte Ruggiero a cavallo coll' iscrizione *Rogerius comes*. In certe altre vedi una larga croce greca nel ritto ed ai quattro angoli di essa leggi RO, GE, CO, ME; nel rovescio in un cerchio una croce assai più piccola con un

angolo di meno. Della moneta di rame del Duca Ruggiero memorabile è quella che nel ritto ha l'effigie del Salvadore con le due lettere S, M, *Salvator Mundi*, e dall'altro la iscrizione a gran caratteri *Rogerius Dux*. In altra dello stesso metallo non vedi che caratteri arabi.

Di monete d'oro coniate da Ruggiero ha pubblicato il Paruta due disegni. In uno vi è l'aquila da un verso, leggesi nell'iscrizione *Sicili*; manca il resto: nelle altre vi sono due croci unite nel mezzo avendo ai lati un T, due C, e poi tre III e IA. Nella seconda moneta in una faccia evvi la croce che ha nei quattro angoli le seguenti lettere IC, XC, IT, IL, e nell'altra caratteri arabi (9). Scrissi come Ruggiero per segnalare il suo avvenimento all'investitura di Re e del suo figliuolo a Duca di Puglia pubblicò nel 1140 la moneta detta ducato in argento, della quale ho pure descritta la figura e narrate le varie particolarità che qui torna inutile andar ripetendo (10). Avverti però che quel ducato è ben diverso dall'altro che da poi corse, perocchè non fu che una piccola moneta d'argento a mistura di rame alquanto più piccola di quella moneta che or corre col nome di tre carlini napoletani, e non pesava che quaranta in cinquanta acini. Improntò lo stesso Ruggiero il *tre follare* in rame; otto di essi valevano un ducato. Il Torremuzza crede avere scoverto il *tre follare* e ne dà la descrizione seguente: nel ritto l'immagine di nostra Signora e le lettere M. P. ΘΥ *Mater Dei*, e nel royescio la iscrizione greca che trasportata in latino vuol dire *Domine auxiliare servo tuo Rogerio* (11)

Niuna legge intanto proibì allora di aver corso non solo le monete de' tempi precedenti coniate in Sicilia, ma eziandio quelle delle altre regioni che allora componevano il reame delle Sicilie e altresì le monete straniere. Quindi si noverarono anche in corso nella Sicilia i tarì di Amalfi, e tra le monete dell'impero d'Oriente, col quale si era allora in molti rapporti di commercio, vi furono i *Migliaresi*, i *Michelati*, i *Bizanzi*, i *Costantini*, i *Schifati* ed altri simili (12). In generale tutte le principali contrattazioni facevansi in tarì ed in oncia; il tarì, moneta effettiva coniata, l'oncia, moneta immaginaria e di conto, secondo la quale il tarì ragguagliavasi alla sua trentesima parte. Ho detto *imma-*

ginaria con maggior fondamento di quanto in proposito dissi parlando delle monete normanne; perchè nella mia dimora non breve in Sicilia, che ho tutta discorsa, non ho rinvenuto alcuna scrittura che dimostrasse l'oncia essersi effettivamente coniata, nè evvi nelle collezioni degli eruditi alcuna moneta d'oro che almeno le potesse somigliare. Ruggiero vietò intanto di spendere nel Regno l'antica moneta, volendo che dovesse correre quella soltanto da lui coniata, ma siffatta proibizione non ebbe effetto che per brevissimo tempo, e finchè durò produsse scarsezza e carestia di prezzi non solo nella Sicilia ma eziandio in Italia.

I Re normanni che succedettero a' Ruggiero, non alterarono gran fatto il sistema, quindi vennero battuti dai due Guglielmi i ducati di argento non solo ma eziandio monete che uguali erano alla terza parte di essi, siccome già narrai (13). Nelle monete d'oro che tener si possono come tarì, vedi in una faccia la croce con le lettere IC, XC, NI, KA, *Gesù Cristo vince*, e nell'altra due cerchi con caratteri arabi (14). Pesano acini venti, de' quali sedici a un bel circa sono di oro fino. Siffatto peso e la forma di tali monete che quasi niente differisce dagli Aspri d'oro m'induce a credere che quelli che diciamo Aspri fossero effettivi tarì. In talune monete di rame oltre quelle da me descritte, vedi una testa di leone da un verso, e dall'altro un albero di palma; in certe si scorge la immagine di Gesù Cristo nel ritto con le lettere IC, XC, e nel rovescio caratteri arabi; in altre caratteri arabi dall'una e dall'altra faccia. Talune contengono nel rovescio caratteri arabi e nel ritto il nome del Sovrano; nè mancan di quelle che presentano da una parte una torre, e nell' opposta faccia il nome del Sovrano medesimo. Le monete d'oro di Tancredi anche uguali ai tarì mostrano nel ritto una T con tre punti sopra e nel rovescio caratteri arabi. Quelle di argento quasi tutte hanno caratteri arabi da una faccia, e dall'altra in modo più o meno variato il nome di esso Re (15). La forma della moneta di rame è presso che simile a quella dei Guglielmi.

Ruggiero stabilì una zecca in Messina. Nel diploma di concessione del 1139, del quale abbiamo già favellato nella prima Parte di questo libro, è scritto in proposito

di tale zecca, *in qua etiam totius dominii nostri pecunia aurea argentea et aerea cuduntur, et officiales sui recognoscant de qualitate et pondere totius monetae quae per omnem regionem dominiorum nostrorum expendatur*.. E quantunque la maggior parte delle monete in tempo dei Normanni si battessero in Messina, e si contrattasse con monete secondo il peso della zecca di tale città, pure la zecca di Palermo non rimase chiusa fino al tempo di Federigo Imperadore, poichè si continuava a coniare non solo, ma ancora nelle contrattazioni di allora si stabilivano i pagamenti in tarì battuti e secondo il peso della zecca di Palermo (16).

Tanto sotto il governo di Arrigo Imperadore, quanto durante la minore età di Federigo e ne' primi anni del suo regno, allorachè maggiore era divenuto, non si fecero cangiamenti nel sistema monetario, e presso che furon battute ed ebbero corso le monete come in tempo dei Normanni. Medesimamente sotto lo stesso Federigo Imperadore l'unità monetaria venne sempre più a fermarsi in once e tarì, e vi si aggiunse il grano, di tal che un' oncia di conto in oro comprendeva trenta tarì; ognuno di questi si divideva in venti grani, il grano fu quindi la secentesima parte dell'oncia di conto (17). In proporzione di siffatta oncia furono battuti nelle zecche di Messina e Brindisi da Federigo nel 1231 gli augustali e i mezzi augustali, i primi quarta parte dell'oncia cioè del valore di sette tarì e mezzo, ed i secondi ottava parte (18). La bontà degli augustali era di carati venti e mezzo, per modo che ciascuna libbra di essi conteneva di puro oro once dieci e tarì sette e mezzo di peso, la restante oncia e tarì ventidue e mezzo erano una quarta parte di rame e le altre tre di argento fino. L'augustale ha nel mezzo dalla parte ritta il busto di Federigo il quale in talune monete mostra la corona e in altre l'alloro, nel rovescio un'aquila maestosa, e in amendue i lati è scritto *Federicus CÆsar Augustus Imperator Romanorum*. Di tarì ne vennero eziandio battuti in oro di sedici carati ed un terzo, sicchè ogni libbra di essi conteneva once otto e tarì cinque di oro fino, e le restanti once tre e tarì venticinque erano un quarto di rame ed il resto di argento fino. Taluni di questi tarì conser-

vano la forma di quelli di Guglielmo: nel campo si legge FRE cioè *Fredericus* e nel giro *C. Romanor. imp.* cioè *Caesar Romanorum imperator.*

Di monete di argento non è stato agevole il rinvenirne del tempo di Federigo; una ne pubblicò il Paruta, la quale nel ritto ha la testa dell' Imperatore ornata dell' alloro e colle parole intorno IMPR FREDERICUS, nel rovescio si vede un edifizio come se fosse una chiesa con torri, che da un lato ha le lettere P. G. A. e dall' altro M. V. M. (19)

Della moneta del tempo degli Angioini, è da ricordare che Carlo I d' Angiò appena cominciò a regnare ingiunse nel 15 Novembre 1266, doversi battere i *reali e mezzi reali* in surrogazione degli augustali e dei mezzi augustali, al valor de' quali dovessero essere in tutto uguali, e con tale proporzione che in ogni libbra di essi si contenesse di oro puro once dieci e sette trappesi e mezzo, ed il rimanente di liga. Il loro tipo è nel ritto la testa di quel Sovrano fregiato di corona con gigli, intorno alla quale è scritto *Karolus Dei gratia*, e nel rovescio vi ha uno scudo con gigli ed intorno *Rex Siciliae.*

I reali e mezzi reali s' improntarono nelle zecche di Barletta e Messina insino al 1277, perocchè nel seguente anno come rilevasi dal diploma che tuttavia si vede nel grande Archivio di Napoli, avendo stabilito un' apposita zecca nella città di Napoli incominciò lo stesso Sovrano a far battere i carlini, o *carolensi* d' oro, i quali corrispondevano ai reali e perciò agli augustali; e costava ogni carlino di oro puro acini novantanove ed un quarto, sicchè in un' oncia di essi si contenevano acini trecentonovantasette, e questa fu la proporzione dell' oncia di conto. Dividevasi il carlino in due parti che nelle scritture di quel tempo vengon dette *maalles challoises*, di modo che una medaglia o *mezzo carlino* fu uguagliato ad un mezzo reale o mezzo augustale, ed otto carlini, o sedici medaglie formavano un' oncia. Nei carlini d' oro osservasi in taluni nella diritta faccia uno scudo coi gigli e le armi di Gerusalemme, e nella rovescia la testa di Carlo *Jerlm. Siciliae Rex.* In altri da un verso l' Annunziazione di Maria Vergine con le parole *ave gratia plena Dominus tecum*, e nell' opposta parte uno scudo con la croce e coi gigli ed

intorno l'iscrizione *Karolus D. G. Hier. et Siciliae Rex*. Coniò medesimamente i carlini d'argento, la più parte dei quali hanno lo stesso tipo dei carlini d'oro ed erano valutati per grana dieci (20).

Quanto alla moneta d'inferior qualità per le minute contrattazioni, si conservò il sistema di far conti in grani (21) suddiviso ognuno in sei danari, ma il peso e la qualità del metallo in siffatti danari non corrispose al loro effettivo valore, ed in vece il Governo si valse di essi come di un mezzo di pubblica imposta assai molesta e gravosa. Perocchè dei danari si faceva la distribuzione ne' varì comuni secondo il prezzo che determinava il Governo stesso; prezzo di gran lunga maggiore del rame e della mistura di bianco metallo che quelle monete contenevano, sì che secondo il calcolo del Carli era il guadagno dell'erario a un bel circa dell'ottanta per cento. Del quale sopruso tanto i popoli di Napoli che quelli di Sicilia levarono romore onde da poi il Pontefice Onorio nei suoi capitoli dovette vietarlo (22).

I primi passi dei Re aragonesi furon di accorrere in qualche modo ai disordini invalsi nel sistema monetario, e però Re Giacomo nel 1286 preserisse per legge fondamentale che non si battesse nuova e tenue moneta più di una volta nella vita di un Sovrano; che la moneta nobile fosse legale e di titolo giusto; che la moneta bassa fosse valutata con una esatta proporzione non oltre nè meno del suo valore; che le monete nuove non si diffondessero con la forza, ma bensì si dessero ai mercatanti e banchieri, che le volessero spontaneamente ricevere. Inoltre stabilì che seguitassero a correre gli augustali, ma per un valore di tarì sette e grana dieci di oro, e non già per tarì sette e grana cinque come per abuso facevasi. Il corso dei *grossi tornesi* di argento, moneta francese, fosse poi di grana dodici e mezzo e non già di sole grana dodici. E in generale gli uficiali pubblici nel riscuotere le monete che si pagavano per dazî le esaminassero diligentemente, le facessero pesare al peso generale del comune da pubblici banchieri, senza che più facessero uso di false bilancette come per lo addietro, e ricevendo la maggior parte delle monete siccome argento rotto (23).

*

Coniaronsi intanto a quel tempo nella zecca di Messina a malgrado che non ancor chiusa fosse quella di Palermo, le monete dette *perreali* in oro ed in argento, che dicevansi anche *Raonesi* o Aragonesi. Donde derivasse questo nome non è agevol cosa conoscere: il Carli inchina a credere che provenisse dagli *imperiali*, moneta battuta in Brindisi da Federigo Imperadore: non mi pare del tutto sfornita di appoggio tale opinione, e devesi dippiù considerare che gli Angioini battettero in Napoli *reali* in luogo di augustali e imperiali, sicchè è probabilissimo che gli Aragonesi di Sicilia improntassero *perreali* per surrogarli agl' imperiali.

È conosciuto il disegno de' perreali in oro; quelli battuti da Re Pietro di Aragona hanno da una parte lo stemma gentilizio della sua famiglia colle parole *Petrus D. G. Arag. Siciliae Rex* e nel circolo esterno *summa potentia est in Deo*; nell'altra faccia poi hanno l'aquila di Sicilia e vi si legge il nome della regina sua moglie *Costanza D. G. ARa. et Sicil. Reg.* e nel circolo di fuori *XPVS, Vincit, Regnat XPVS Imperat.* Quelli improntati in tempo di Lodovico hanno nel ritto le armi di Aragona e la iscrizione *Lodovicus felix*, nel rovescio l' aquila con le parole *Dei Gratia Rex Siciliae* (24). In un manoscritto del Balducci che fu poi pubblicato nel passato secolo (25) è riferito che ogni perreale era del peso di cinque trappesi e del titolo di ventiquattro carati; ecco le precise parole: *sono di lega di carati ventiquattro di oro fino per oncia ad entrarne sei in un' oncia a peso.* Non sono mancati di coloro i quali han creduto che il perreale fosse effettivamente l'oncia di conto stabilita per unità monetaria nei tempi precedenti, e si fondano su quanto lasciò scritto Fra Michele Piazza, che narrando della morte del Duca Giovanni zio di Re Ludovico seguìta nel 1348, aggiugne essersi trovata in suo potere prodigiosa quantità di fiorini, e che trasportata tal moneta in Catania ottenne in commercio tanto di credito quanto *nemo* (son proprie le parole) *perrealis seu uncia quae computari solet per numerum sexaginta carlenorum erat admissus solus floreni cursus erat in Civitate praedicta nominatus etc.* (26) Ma queste parole non altro provano che

un perreale d'oro si cambiasse per sessanta carlini d'argento. Il perreale in argento sostituito al carlino angioino pesava tre trappesi e acini tredici, ed era del titolo di once dieci e sterlini diciassette di argento puro per ogni libbra; valeva in commercio grana dieci, e trenta di questi formavano un' oncia di conto (27). Si è parlato dal Torremuzza di altra moneta di argento improntata dai primi sovrani Aragonesi detta aquila (28), la quale valse da prima un tarì, e grana ventidue, come lasciò scritto il Maurolico; ma io credo fondatamente che l'aquila sia la stessa moneta dei perreali improntati coll' insegna dell' aquila, donde comunemente fu derivato siffatto nome. Che se ebbe essa talora un corso aumentato di oltre a due carlini, ciò provenne dalla variata proporzione tra l'oro e l'argento, siccome accadde in Napoli ove pure crebbe il corso del carlino di Carlo d'Angiò. Si coniarono in progresso di tempo monete uguali a due aquile cioè a quattro perreali. Hanno le monete di argento di Pietro lo scudo d'Aragona da una parte e dall'altra l'aquila di Sicilia, e nei giri di amendue le facce leggesi, *P. Dei. Gra. Aragon. Sicil. Rex. - Costa. Dei. Gra. Arag. Sicil. Regin.* In quelle di Giacomo lo stesso scudo e le medesime aquile ma la leggenda è *Ia. Dei. Gra. Aragon. Siciliae Rex ac Barchinonis Comes.*

Anche la più parte di quelle dei seguenti Re, Federigo III, Ludovico, e Federigo il semplice, presentano uguale tipo, variato solo in qualche modo nella leggenda. In talune s'intitolano quei Sovrani anche del Ducato d'Atene e Neupatria (29). Dissi che il perreale valeva grana dieci, ora in proporzione di esso si battevano i piccioli ossiano i danari. Costava un grano di sei piccioli. In una libbra di essi entravano di fino argento once sei; il resto era rame, se ne facevano dugentoquaranta a libbra a norma di quanto stabilì Federigo Re. Per tal fatto la moneta bassa non solo non aveva valore immaginario, ma eziandio oltre delle spese di manifattura e di rame conteneva un dieci per cento di valore intrinseco più di quello che entrava nella moneta nobile di argento. E non eravi a temere che la medesima avesse potuto esser fusa per guadagnarvi siffatto dieci per cento, perocchè la spesa di fusione e raffinamento avrebbe superato l'intrapresa (30).

In talune di siffatte monete vedi l'aquila o la croce da un lato, e dall'altro la effigie del Sovrano con la leggenda, in certe *Fri. 2. Dei. Gra. Rex Siciliae*: in certe altre, *Federicus D. G. Sic. Sit nomen Domini Benedict.* Nè mancan di quelle nelle quali in amendue le facce evvi uno scudo diviso a croce greca. Nelle simili monete coniate dai sovrani successori di Federigo II non vedi fatte rilevanti variazioni nel tipo, ma sibbene, come avveniva allora in varie parti d'Europa, nella bontà; e però non molto prima del 1375 venne fatto un aumento di valore ai piccioli di talchè conservando lo stesso titolo per ogni libbra non più se ne trassero dugentoquaranta, ma bensì quattrocentotrentadue. E da poi nel detto anno 1375 fu alterato non meno il loro peso che il titolo riducendosi l'argento fino da dieci sterlini per libbra a sette e mezzò, ed invece di 432, una libbra ne contenne 480 (31). Essendo intanto rimasa la moneta d'argento nella stessa antica proporzione, la differenza di valore fra essa e i piccioli fu del 59 per cento. Ma in questo tempo cadde il sistema monetario in estremo disordine e confusione; al che aggiugni che la moneta di argento venne anche alterata nella bontà, e diminuita nel peso; d'altra parte si osservarono in circolazione false monete del tutto, ritagli, frodi nel peso ed altre simili cose. Non essendo niuna forza nel Governo, e reggendo il reame le fazioni, Giacomo Chiaromonte, governadore di Nicosia sotto Ludovico, fece battere nel 1354 moneta di rame detta dal nome di lui *danari Giacobini*, ed ingiunse a quelli abitanti di non ispendere altra moneta che quella la quale egli distribuiva al prezzo che gli tornava a grado, e con essa esercitava monopolio nella compra di tutte le derrate. I Palizzi fecero altrettanto. Oltre della testimonianza degli scrittori che questi fatti narrano (32) si veggono tuttavia di siffatte monete, talune hanno da un verso la effigie del Conte di Chiaromonte, e nel rovescio lo stemma gentilizio della sua famiglia ch'era un monte con cinque prominenze. In altre evvi da una parte le armi dei Chiaromonte e dall'altra quelle della famiglia Palici ossia dei Conti di Noara. In altre le sole armi della famiglia Palici e una cifra che non è agevole il compren-

dere (33). Altri baroni seguitarono lo stesso esempio, in ispezialtà Raimondo Peralta in Sciacca, al quale l'imbelle Federigo il semplice esortava nel 1375 di astenersene, dicendo che venivasi altrimenti a violare il privilegio della zecca di Messina (34). Ma vedi in quali disordini era l'economia del reame, che quel Sovrano non rammentava il suo diritto eminente di batter monete; parlava di privativa della città di Messina, mentrechè pochi anni prima e propriamente nel 1371 egli stesso avea conceduto alla città di Catania la permissione di aprir zecca per coniare moneta di argento e di rame! (35)

Tra i primi atti del regno di Martino il giovane voglionsi noverare quelli per la moneta, pubblicati nel Parlamento di Siracusa nel 1398 (36). Venne all'uopo prescritto: Che non corressero altri carlini se non quelli di buon conio e di giusta lega come erano stati recentemente battuti nella zecca: Che si spendessero soltanto i piccioli del tipo e del titolo non guari stabilito, cioè di sette sterlini e mezzo di argento per ogni libbra di peso: Che ognuno che possedeva antichi piccioli fosse tenuto venderli agli appaltatori della zecca: Che costoro fossero obbligati di acquistare il metallo di tali monete non solo, ma degli aboliti carlini ancora a quel prezzo che sarebbe stato determinato da una giunta composta da un maestro ragioniere, da due giurati di Messina, dai maestri zecchieri e da una persona perita: Che la giunta medesima proponesse qual lucro dovessero gli appaltatori pagare al Governo pei nuovi piccioli da lavorarsi tanto col metallo degli antichi quanto col nuovo: Che l'abolizione di tali cattive monete avesse luogo dal giorno di Pasqua in poi perchè si potesse aver agio nella zecca d'improntare la novella moneta. Siffatto ordinamento conservò quello che erasi fatto di male nel coniarsi i piccioli, cioè ridurre la bontà dell'argento in essi a soli sterlini sette e mezzo a libbra, laonde ne seguitò il solito effetto, che la cattiva moneta caccia la buona, in conseguenza non solo si estraevano a gran copia le monete d'argento e di oro allo straniero, ma eziandio si fondevano le monete di argento per farne piccioli. Credette Martino ovviare a tale inconveniente pubblicando altra legge nel 1400 con cui

vietò severamente l'uscita dell'argento ed oro in moneta ed in massa, e per la mira di animare i possessori di metalli preziosi a farne moneta, rilasciò in lor favore i diritti di coniazione e signoria. Di vantaggio animò il corso della moneta straniera in Sicilia, e tra queste del ducato d'oro, del fiorino di Firenze e del fiorino di Aragona (37). Ma l'ammissione delle straniere monete fu rimedio del pari inutile e dannoso che quello di proibire l'estrazione delle nazionali, perocchè se erano in commercio ragguagliate a queste, uscivano di bel nuovo dal Regno per la stessa ragione che cacciava la moneta nazionale. Se poi eran valutate meno o non entravano o somministravano altro elemento ad accrescere il disordine. In tali frangenti tutti si sforzavano a conservare quelle monete nazionali o straniere che si credevano buone: i panici timori, le legali valutazioni che faceva il Governo, e le relazioni de' cambî produssero delle gravi perdite non meno a ricche persone che ai banchi, de' quali taluni fallirono.

Nel 1413 con editto di Ferdinando la Vega, che teneva uficio di Vicerè, si stabilirono i nuovi capitoli della zecca, pe' quali venne restituito il titolo de' piccioli all'antica bontà di dieci sterlini, ma da una libbra se ne dovessero cavare quattrocentocinquantasei: il diritto di signoria fosse di soli grani cinque a libbra ossia del sei e undici diciannovesimi per cento. Coniata che sarebbe stata una sufficiente quantità di piccioli nuovi, dovea cessare il corso degli antichi e i possessori doveano cambiarli nella zecca per la metà del corso che avevano avuto (38).

Ma per non tralasciare di dire qualche cosa della forma delle monete improntate in tempo di Martino, uopo è sapere che hanno da un lato lo scudo delle sue armi, e dall'altro l'aquila siciliana. In talune di esse evvi la lettera M nel ritto. Nelle monete della Regina Maria vedi in talune la croce in un verso, e nell'altro lo scudo diviso con due aquile a' lati; in altre evvi la corona, in certe lo scudo, è nel rovescio e nel ritto vi è una M sormontata da una corona con la leggenda *Maria Dei Gra. Regina Siciliae et Neup. Ducis.*

Da questo tempo si veggono spesso i conti e pubblici e privati farsi in ducati veneziani e fiorini fiorentini in ar-

gento, e ciò per il credito in che erano tali monete. Ragguagliavasi d' ordinario il primo a tarì dodici e il secondo a sei. Ma non ostante che sovente si facesse uso nelle contrattazioni, e negli stessi atti del Governo di questa unità monetaria che non era propria del paese, pure continuò in Sicilia la vera la principale unità monetaria ad esser quella in once e tarì (39). Sotto il regno di Alfonso si battè in oro la moneta detta *Alfonsino*, del peso di acini centoventi secondo la bontà e proporzione del ducato veneziano. Valse in Napoli talora insino a un ducato e mezzo. In Sicilia nel 1451 ebbe corso per ventidue carlini, poi crebbe a ventiquattro, e da ultimo giunse in tempi posteriori a carlini ventisei (40). Nel tipo della moneta di Alfonso e di oro e di argento veggonsi le armi d'Aragona, i gigli e la croce di Gerusalemme, e nella leggenda si osserva scritto *Siciliae citra et ultra*, oppure *Siciliae citra ultra farum*, cosa che venne praticata per la prima volta tanto nella moneta di Sicilia che di Napoli, mentrechè per lo addietro la distinzione di al di qua e al di là del Faro erasi fatta solo nelle scritture. Intanto si cadde nei disordini che eransi voluti evitare nel 1415 nel coniarsi i piccioli, perocchè non si serbò in essi la proporzione della bontà di fino argento, e nel peso furonvi anche alterazioni cavandosene da una libbra cinquecento e quattro, e non già quattrocento-cinquantasei. Di vantaggio l'erario, a cagion di lucro, fondeva nella zecca la moneta di argento in piccioli, per il che il Parlamento nel 1441 supplicò Re Alfonso *che la moneta di argento non si potesse fondere in zecca per farsene piccioli, e li piccioli non si potessero sminuire in lega sotto pena di once cento*, alla quale supplica il Sovrano condiscese (41). Ma ben altri disordini erano nella zecca; non si rendeva conto della rendita e della spesa, nella compra del rame non si osservava la necessaria economia e cautela, gli strumenti e gli utensili si dissipavano e si adoperavano spesso ad utile degli ufiziali di essa zecca; da ultimo sopra i profitti della moneta bassa non solo riscuoteva la Corte i suoi diritti di signoria, ma fatti vi avea assegnamenti a varie persone. Fu dato in questo mezzo qualche rimedio per assicurare gl' interessi fiscali, ma non per migliorare il sistema monetario (42). I Palermitani intanto che

sempre avean veduto con dispiacere la zecca in Messina, non si ristarono dal fare istanze perchè si aprisse di nuovo nella loro città, e nel 1452 rinnovarono più forti le loro istanze osservando la necessità di battersi moneta nel Regno ove n'era penuria moltissima, alla qual cosa non poteva provedere la zecca di Messina, per la povertà in cui caduta era questa città, pochissima moneta essendovisi in quel tempo battuta. Su di che Alfonso accordò coniarsi moneta in Palermo sino a sua nuova disposizione, senza che potesse rivocarsi tal beneficio per anni sei (43). Ma tale provedimento non ovviò alla deficienza di moneta: appena si vedevano in circolazione i piccioli; il Parlamento non iscorse la vera cagione del male, e però propose aumentarsi il valore nominale della moneta di oro nazionale e straniera, vietarsi l'estrazione della moneta di argento con più severità; il Re Giovanni nel 1460 accordò tutto (44). Ma anche tal concessione non avrebbe prodotto alcuno effetto ove nel seguente anno non si fosse regolato il valore della moneta d'oro corrente ragguagliandola in proporzione del valore della moneta di argento.

Al tempo di Re Giovanni e propriamente nel 1466 si batterono i così detti *reali* di Sicilia, d'oro puro. Ciascuno di essi pesava trappesi quattro ed acini nove e mezzo del titolo di ventiquattro carati, ed avea valore in commercio per tarì dieci d'argento. La loro forma è nel ritto la figura del Re sedente su due aquile e coll'iscrizione *Ioannes D. G. Sicil et ARag*, nel rovescio evvi l'aquila Siciliana con le parole intorno *ac Athenarum et Neupatriae Dux*. Nella moneta di argento e rame improntata dallo stesso Sovrano evvi in diversa forma lo scudo delle sue armi nel ritto, e nel rovescio l'aquila di Sicilia; la leggenda quasi le stesse parole contiene della moneta d'oro. Giovanni fece pure improntare nel 1466 una picciola e nuova moneta di argento eguale a due grani, ed era la quinta parte del carlino: essa è ben diversa dalla cinquina ossia mezzo carlino che avea corso per grana cinque. Sotto lo stesso Sovrano vedesi aver corso per tarì otto e grana dieci una moneta d'oro detta *doblone* o *doppia*. Dice Torremuzza che fosse moneta uscita dalle zecche di Sicilia, ma tale opinione non è giustificata, nè alcun altro scrittore ne fece motto; inclino a credere che tal mo-

neta sia la dobla di Tripoli della quale si parla nella prammatica del 3 Ottobre 1489.

Ma qualsiasi sistema si adottasse, per conservare la bontà della moneta d'oro e di argento, veniva distrutto dal mantenersi in circolazione la moneta bassa dei piccioli per un valore di gran lunga maggiore del suo intrinseco, laonde solo di essi il Regno abbondava, e la buona moneta sen fuggiva. Si aggiunse che l'idea del guadagno fece introdurre una quantità di piccioli falsati in paesi stranieri: le monete di oro e di argento nazionali anche si falsificavano, o si ritagliavano. In mezzo a tanti inconvenienti il Vicerè de Cuna con due editti de' 23 Gennaio e 10 Ottobre 1489 ordinò che le monete d'oro e argento si spendessero a peso, e che fossero banditi dal corso la moneta falsa e i piccioli improntati allo straniero (45), coi quali espedienti si lenì, ma non si tolse il male.

Passato il reame sotto Ferdinando di Castiglia, si batterono i *trionfi* d'oro puro eguali in peso ed in bontà ai zecchini veneziani: valevano tarì quattordici di argento. La loro forma è nel ritto la figura di Ferdinando che siede su due aquile coll'iscrizione *Ferdinandus Dei G. R. Castellae*, nel rovescio l'aquila di Sicilia con le parole *Ferdinandus Dei G. Rex Siciliae*. Nelle monete di argento e rame in modo più o meno variato vedi la leggenda stessa e o lo scudo delle armi di quel Sovrano o la sua testa nell'una parte, e nell'altra l'aquila di Sicilia. Ma i disordini dell'adulterazione e della falsità e del ritaglio delle monete si andavan facendo sempre più gravi; di false e adulterate monete se ne improntavano non meno in Sicilia che nelle vicine Calabrie, e in regioni straniere d'onde s'introducevano per farne illecito traffico. Il Governo con due editti del 18 Marzo e 6 Aprile credette arrestare il male vietando l'introduzione delle false monete sotto pena della vita, e proibendo di vendersi rame senza permessione della pubblica autorità (46). I quali provvedimenti vani riuscirono, a segno che in pochi mesi arrivarono le false monete a superare le buone, riferendo in proposito il Maurolico, che la moneta di rame adulterata crebbe a tal punto in tutta l'Isola, e i fabbricatori così impunemente la fabbricavano e la mettevano in cir-

colazione, che fra dieci monete appena se ne trovava una legittima.

In tal frangente il Vicerè Ugo de Moncada stimò opportuno far ritirare e fondere nella zecca di Messina la moneta falsa di rame restituendone solo il metallo ai possessori. Parimenti ingiunse per la moneta di argento che si tornassero a coniare quelle che correvano inferiori al giusto valore, restituendone ai possessori di buona moneta soli dieci tarì ad oncia (47).

Siffatti ordinamenti cagionarono alle private persone, che in buona fede tenevano quelle monete, gravissima perdita che venne calcolata dal Parlamento nel seguente anno per seicentomila fiorini a un bel circa; si rilevarono altresì in tale occasione i fallimenti fraudolenti avvenuti nei banchi e la mancanza somma di estrazione di vittuaglie. Laonde a proposizione del medesimo Parlamento il Rè adottò i seguenti espedienti. Si stabilì una zecca provvisoria in Termini vicino Palermo, presedendovi uficiali della zecca di Messina; della moneta d'oro e argento improntatasi, non solo il Governo non ricavò alcun profitto, ma neppure si dedussero le spese di manifattura che per la moneta di argento erano tarì due a libbra.

Impiegati furono in compra d'oro e argento per monetarli non solo venticinquemila scudi, ma eziandio la quinta parte della rendita dei prelati assenti dal Regno restituendone l'equivalente in moneta coniata (48). Ma in questa occasione neppur si pensò a rifare la bassa moneta de' *piccioli* con giusto valore, che fosse in ragione della moneta. Chè anzi la moneta d'oro il Governo con suoi ordinamenti veniva a ragguagliare in ragione del valor nominale de' piccioli. Dal che seguitò che le monete nobili si comperavano più di quanto valevano, cioè si cambiavano con piccioli per un valor numerario maggiore di quello che vi avea dato la legge, perocchè i piccioli contenevano così poco valore intrinseco riguardo alle monete nobili che era utile il cambiarle con queste, anche allettando il venditore con la partecipazione al guadagno. Al contrario, dei piccioli pure facevasi incetta per cambiarli con la buona moneta. In siffatto traffico si videro di bel nuovo in circolazione moltissimi piccioli falsi:

frodi quindi, sgomento, arresto di ogni commercio: il reame fu privo di moneta a segno che non si trovava a cambiare una moneta d'oro con argento, nè una moneta di argento con piccioli. L'argento in massa sofferiva i danni di una doppia sproporzione, era venuta in somma carestia ed erasi alzato a prezzo maggiore dell'argento in moneta (49). In sì triste condizione Carlo V a' 22 Marzo 1531 convocò general Parlamento in Palermo per dare un qualche rimedio a tanto male, ed a norma di quanto in tale consesso venne stabilito si fecero dal Vicerè Duca di Monteleone la prammatica del 15 Giugno e le istruzioni del 30 Luglio di quel medesimo anno, secondo le quali si fissò un prezzo all'argento in massa di fiorini sedici e tarì quattro a libbra; si stabilì alla moneta di argento ed oro il titolo il peso ed il valore che era giusto a seconda del prezzo corrente dei metalli, deducendosene le sole spese di coniazione, senza alcun diritto di signoria. In argento si disse non doversi coniare che soli tarì, carlini, e mezzi carlini, e con tal proporzione che in ogni tarì fossero di argento tre trappesi e acini sette, con bontà di undici parti di argento puro ed una di liga in ogni libbra. E qui vuolsi avvertire che il peso venne diminuito di tre acini e mezzo, mentre prima ogni tarì costava di trappesi tre ed acini dieci e mezzo. La qual diminuzione si disse di farsi affinchè la moneta non uscisse dal Regno (50).

Eransi intanto da Carlo V battuti dei *trionfi* d'oro alquanto minori di peso e di bontà di quelli dei suoi predecessori. Ora nel detto anno 1531 diede loro un valore di tarì tredici d'argento e grana due, e secondo tal proporzione si batterono trionfi semplici metà e quarta parte di essi, come altresì doppî trionfi che si dissero eziandio *dobloni*. Hanno tali monete nel ritto la croce di S. Andrea da cui pende il toson d'oro, e al di sopra una corona e le lettere K. V. (Carolus V) *Imperator Augustus* e nel rovescio l'aquila di Sicilia. Nel 1541 si coniarono gli scudi dello stesso metallo ciascuno di tre trappesi e acini sedici del titolo di ventidue carati di fino. La loro forma è la testa di Carlo coronata da una parte, e l'aquila di Sicilia dall'altra, in amendue i giri è scritto

Carolus Imperator D. G. Rex Siciliae: ebbero corso per tarì dodici. Era stato prescritto che si battessero anche i mezzi scudi, ma ignorasi se tal prescrizione fosse stata eseguita. Intanto nel 1557 si assegnò a tali scudi il valore di tredici tarì, e venne statuito che se ne battessero altri di soli venti carati di oro puro e di peso un acino meno degli antichi. Ma tali novità nascevano dalla varietà del prezzo dell'argento. Nei secoli tredicesimo, quattordicesimo, e quindicesimo l'argento era alquanto scarso, ma per la scoverta delle Indie occidentali essendone venuta in Europa grandissima copia, ne seguitò che sminuendo il suo prezzo, quello dell'oro naturalmente crebbe; quindi un pezzo di oro che si acquistava con dieci tarì d'argento prima del 1540, da quest'epoca valse una somma maggiore di quindici e gradatamente sino a trenta tarì. Così avvenne del ducato veneziano, il quale nel 1451 valeva sette tarì, nel 1458 valse otto, poi insieme col trionfo di Sicilia crebbe a dieci, in seguito a quattordici, quindici, diciotto, venti, e a poco a poco nel 1732 giunse a ventisei. Oltre dei due tarì battuti da Ferdinando II correvano pure gli antichi perreali i quali furono valutati per tarì uno e grana cinque per ciascheduno.

Carlo V battè anch'egli moneta di due tarì, oltre del tarì, del semplice carlino, e del mezzo carlino de' quali ho discorso. Improntò inoltre il tarì tre, il tarì quattro, il tarì sei, ed il tarì dodici. Tutte queste monete portano l'effigie del Sovrano da un verso, e dall'altro l'aquila di Sicilia. Il tre tarì solo invece dell'aquila tiene la croce. Ora sul particolare di tali monete devesi notare che il sei tarì si disse anche *fiorino d'argento*, perchè ragguagliato venne al fiorino fiorentino, e il dodici tarì si addimandò *scudo*. Venne lo scudo di argento propriamente battuto nel 1555, mentre per lo addietro era stato solo in oro, e la data dell'anno venne per la prima volta rilevata sulle siciliane monete. In tal modo continuò a battersi la moneta di argento nel tratto successivo, se non che regnando Filippo II nel 1565 vennero improntati i pezzi di tarì dieci. Devi però avvertire che nel 1545 la bontà dell'argento puro fu minorata in essi a dodici once e tre sterlini essendo il resto liga. Nel 1565 si ritornò al sistema

del 1531, ma di poi nel 1609 si adottò di nuovo la minorazione del 1545.

Quanto alla moneta bassa, gli annosi inconvenienti resero più accorto il Governo e gli fecero aperto che tutti eran derivati dal coniare moneta erosa, laonde con la stessa prammatica di Giugno 1531 venne prescritto battersi la moneta de' piccioli in rame senza lega ad oggetto di evitare le falsificazioni, la quale moneta dovesse valere quanto il rame comprese le spese della coniazione, senza che lo erario ne riscuoteva alcun profitto. I piccioli in tale occasione improntati pesavano ciascuno due trappesi ed un quinto; laonde in una libbra n'entravano 163, e in un cantaro 40750. Tenne era allora il prezzo del rame in Sicilia e non si sa per quale accidente costasse di sole once cinque a cantaio: la spesa di manifattura era di once sei, tarì nove, grano uno, e piccioli quattro. Laonde un cantaio di piccioli coniati correva per once 11, tarì 9, grano 1 e piccioli 4. Tali monete hanno l'impronta dell'aquila di Sicilia col nome di Carlo V da un verso, e le due colonne col motto *Plus ultra* dall'altro.

Erasi ristabilito l' equilibrio tra la moneta di grado superiore e quella di rame. Ma nel 1565 cresceva il prezzo del rame insino ad once 11 e tarì venti a cantaio, laonde dovendosi di piccioli improntare una somma uguale a diecimila fiorini, fu diminuito il peso di essi insino ad un trappeso ed un quinto per ciascuno, sicchè da un cantaio di rame se ne producevano 72,000, e siccome la spesa di manifattura era in once otto e tarì dieci, così ogni cantaio di piccioli valeva once venti. In questa occasione si coniarono pezzi di tre piccioli ossia di tre danari. Un nuovo accrescimento nel prezzo del rame obbligò il Governo nel 1568 a sminuire il peso de' piccioli a cinque sesti di un trappeso; si coniò allora per la prima volta la moneta detta grano o sia di sei danari del peso di cinque trappesi. Da un cantaio di rame si produssero piccioli 84,000 uguali a trenta once. In tal maniera continuarono a coniarsi i piccioli; eravene scarsezza nel 1595, e ne vennero improntati secondo il sistema del 1568 scudi quattromila. Uopo è dire che in settanta anni a un bel circa, quanti ne scorsero dal 1531, si ebbe molta cura della mo-

Digitized by Google

neta di rame, e il suo conio è tuttavia ammirevole avuto riguardo ai tempi in cui fu fatto, nei quali non si conoscevano gli strumenti e le macchine che oggi si adoprano (51).

Ma mentrechè sufficiente ordine eravi nella moneta di rame, correva immenso numero di moneta d'oro e argento guasta, ritagliata, adulterata, falsa del tutto (52); e però fu necessità rifar nuova moneta di argento sotto il Vicerè Vigliena nel 1607. Per luogo della coniazione fu scelto Termini, senza che però se ne togliesse il privilegio a Messina. Eravi intanto scarsezza di moneta di rame perchè poca se n'era impronta; ora si fece supporre al Vicerè Duca della Feria essere stato un male il non ricavare alcun profitto dalla monetazione di rame, nè poter la zecca lavorare atteso l'incarito prezzo di tale metallo. Per isventura sì cattivo suggerimento venne seguìto e si ridusse il peso della moneta grano a trappesi tre e acini 14 $\frac{14}{15}$. Un cantaio di rame monetato si pose in corso per once trentotto e tarì dieci. Ora costando in quel tempo un cantaio di rame grezzo once venti e la spesa della manifattura per convertirlo in moneta essendo once nove tarì diciassette e grana diciotto, ne risultava un beneficio all' erario in once otto tarì dodici ed un grano. Essendosi introdotto in tal moneta un valore immaginario di circa il ventidue per cento, ne risultarono gli stessi inconvenienti e disordini, che ho cennato, de' tempi precedenti. Non si vedeva in corso che moneta di rame non ostante che il Governo sole once 18,000 ne avesse battute in quattordici anni: la moneta d'argento usciva dal Regno, i tributi si pagavano in moneta di rame, e nei contratti di fitto dei dazî pubblici ponevasi la condizione di non potersi rifiutare la moneta di rame. A dare un qualche rimedio a tanto male inutil provvedimento davasi dal Governo di permettere l'uscita della moneta nazionale a coloro che altrettanta quantità di monete straniere immettevano. Intanto al valore immaginario, dato in parte alle monete di rame, si unì ancora l'altro inconveniente che non si mantenne esattezza nel coniarle nella zecca, e si diminuì anche il loro peso.

Di poi nei tempi di turbolenze in Messina, nel 1674, furon fusi cannoni, e battuta moneta di grani e di tre da-

nari di estrema leggerezza; correvano in pari tempo altre monete di rame rosso interamente false, così sottili che a seconda del valore che indicavano un cantaio di esse avrebbe uguagliato la somma di once 103. Severi ordini in ogni anno si pubblicavano dal Governo, i quali tornavano del tutto inutili, sussistendo la cagione del disordine ed essendo l'idea del guadagno superiore a qualsiasi legge. Si adottò alfine nel 1689 sotto il Vicerè Conte di Santo Stefano lo spediente di ritirare interamente siffatte monete ricambiandole con le nuove coniate. La moneta ritirata ascese a cantaia sessantatrè e rotoli venti, e come ogni cantaio rappresentava il valore di circa once cento, così si tolse dalla circolazione una massa di moneta che uguagliava in valor nominale la somma di once 6320. Or la zecca avendo dato in cambio una somma di 1896 once in buona moneta, i possessori della vecchia moneta perdettero quindi once 4424. Un errore del Governo per far lieve profitto nella coniazione della moneta di rame avea pel corso di circa ottantanove anni, quanti n'erano scorsi dal 1600 al 1689, immerso i popoli in gravissimi mali. Questo tristo e recente esperimento e la memoria dei simili disordini avvenuti prima del 1531 avrebbero dovuto rendere assai canto il Governo medesimo; non di meno si cadde nell'errore stesso di dare alla nuova moneta di rame un valore oltre l'effettivo. Il prezzo di tale metallo era a un bel circa di once 19 e tarì 20 a cantaio; la spesa di manifattura once 7, tarì 28, e grana 6; ma la moneta si sponeva in circolazione per once 38 e tarì 10; il diritto di signoria era dunque di once dieci e tari 21 circa, val dire quasi il ventotto per cento. Ora la somma di moneta coniata fu di once seimila; l'erario profittò di circa 1800 once; e per siffatta vilissima somma si arrecava immenso danno e rovina incalcolabile nel commercio e nelle private fortune. Altro grave ed irreparabile errore si commise in questa coniazione, perocchè le monete vennero fatte a getto nell'arena e non per via d'impronta, il che agevolò in un modo mirabile le falsificazioni; il regno si vide assolutamente privo di buona moneta ed inondato della falsa; si giunse per tale mancamento a fare nel 1692 i pagamenti in frumenti e zucchero. In mezzo a tali vicende

22

Giuseppe Valguarnera Principe di Niscemi, Maestro Razionale del Real patrimonio, nel 1693 indirizzò al Governo una dotta Memoria, nella quale dimostrò che l'erario non deve guadagnare sulla zecca, che il dare un immaginario valore alle monete è l'incentivo più potente alla falsificazione di esse, che le frequenti mutazioni di valore sono rovina del commercio, e che la moneta di rame deve conservare verso la moneta d'oro e di argento la proporzione comune che hanno questi metalli nella estimazione degli uomini, altrimenti tutto va in rovina (53). Corsero ben altri quattro anni ed a malgrado di tale Memoria pur non davansi regolari provvedimenti: erano i mali arrivati a punto estremo, sicchè da necessità costretto Re Carlo II dichiarò nel 5 Aprile 1697 che la nuova moneta di rame si facesse secondo l'effettivo valore del metallo, dedotte soltanto le spese del coniarle.

Era Vicerè il Duca di Vareguas il quale col consiglio dello stesso Principe di Niscemi, che altra Memoria in proposito avea scritta, e del Tribunale del Patrimonio, proibì il corso alla moneta falsa non solo ma a tutte le altre che aveano valore maggiore dell'effettivo metallo. Avea il Parlamento per provvedere a tanta bisogna dato sussidio di dugentomila scudi. Il valor numerario della moneta ritirata dal commercio ascese a once 87,115, la nuova moneta che vi si sostituì ascese a 40,000 once, la perdita delle particolari persone sulla moneta falsa ritirata fu di once 2095; ma l'intiera spesa dello Stato tra la perdita sofferta e la spesa per coniar la nuova moneta sommò ben 64,548 once (54). La nuova moneta battuta e messa in corso nel 1701 venne formata con la seguente proporzione — spesa del metallo a cantaio once 18 e tarì 10 — spesa di manifattura once 6 e tarì 20; un cantaio dunque di tal moneta si cangiava con once venticinque in argento o in oro. Il grano ebbe di peso cinque trappesi.

In questa occasione vuolsi ricordare che Messina, per la rivolta del 1676, avendo perduto il privilegio di battersi in essa la moneta, venne la zecca trasferita in Palermo, ed all'uopo si fabbricò l'edificio che ancor vedesi, pel quale si spesero circa trentamila scudi. Siffatta zecca fu provveduta di tutte quelle acconce macchine che allora si ado-

pravano, sicchè si abbandonò il metodo di fonder la moneta nell' arena. Medesimamente sotto Carlo II furon battute monete di argento, di uno, di due, di tre, di quattro carlini. L' erario si valse per tale bisogna in ispezialtà di sessantamila scudi che gli provennero pel naufragio di una nave francese. Di moneta d'oro, da Filippo II in poi, non se ne era improntata; ora sotto Carlo II durante il governo del Vicerè Vareguas si ristabilì tal monetazione, e però vennero battuti i trionfi uguali al zecchino Veneziano da avere in commercio il corso per tarì venticinque d' argento. Hanno tali monete da un verso un albero di palma, in mezzo al quale è l'effigie del Sovrano sotto una corona, e dietro di essa una cartella col motto *reviviscit*, e al di sotto l'anno 1697: dall'altro sta l' aquila della Sicilia che porta nel petto lo stemma reale, intorno è scritto *Carolus II. D. G. Hisp. et Sic. Rex*. Di Filippo V e di Vittorio Amedeo non vidi monete d'oro, ed ignoro se ve ne fossero state. Non così dell'Imperadore Carlo VI il quale battè anch' egli de' trionfi in oro aventi nel ritto la testa di quel Sovrano con le parole *Caes. Car. III D. G. Sic. Rex*, e nel rovescio l' aquila con due palme, al di sotto la parola *triumphat* e l'anno *1723*. Lo stesso monarca nel 1733 volle coniare monete d' oro uguali all' oncia di conto in tarì trenta di argento: ciascuna di esse pesa trappesi cinque del titolo e qualità di carati ventidue. Hanno da una parte l'effigie di Carlo con le parole *Car. VI D. G. Sic. et Hier. Rex*, e in alcune è scritto al di sotto *uncia*, dall' altra faccia una fenice in atto di ardersi sul rogo acceso da' raggi solari col motto *resurgit*. Improntò in argento le cinquine, ed oltre di queste anche l' oncia uguale a trenta tarì. Il peso di tale straordinaria ed incomoda moneta è di once due, trappesi ventitrè e acini quattordici secondo il titolo di once dieci e sterlini tre di argento puro per ogni libbra. Merita ricordo di essersi coniati certi scudi uguali a tarì dodici che Carlo VI fece nella cittadella di Messina con argento tolto da filoni delle miniere di Sicilia nella costiera orientale, e propriamente presso il fiume e il villaggio detto di *fiume di Nisi*. Tali monete hanno da un lato la effigie di quel Sovrano, e

dall' altro la configurazione geografica di Sicilia col motto *ex visceribus meis.*

Non rilevanti vicende sofferì la moneta di rame tranne qualcheduna di brevissima durata, essendosi essa improntata d' ordinario secondo il sistema tenuto sotto il Vicerè Vareguas. Merita attenzione che nel 1720 si battè il *baiocco* ugnale a due grani di moneta Siciliana.

Ma passando a narrare di quanto riguarda i banchi, uopo è sapere che la Sicilia fu tra le non ultime regioni dell' italiana penisola ad averne, perocchè si parla di essi nelle scritture del quattordicesimo secolo, come di instituzioni che erano in varie città siciliane. Se ne contarono sino a cinque pubblici in Palermo ed altri sette nelle private case di commercio. In Messina furono pressochè del numero stesso e di eguale se non maggiore importanza. Ma tali banchi non diedero sempre aiuto alla circolazione, che anzi essendo d' ordinario in mano a stranieri, questi fraudolentemente fallivano, sicchè dovette il Governo prescrivere che chiunque volesse tener banco dar dovesse sicurtà di once ottomila, e di maggior somma ancora nel caso che fallisse; che i depositi in danaro non dovessero eccedere le once ottocento per ciascuna persona. Continuando i fallimenti e le innumerevoli frodi si fulminò la pena di morte contro i fraudolenti falliti, siccome erasi praticato in altri Stati (55). Riusciti inutili, in gran parte tali provvedimenti, si vide la necessità di fondare pubblico banco sotto la guarentigia e tutela del Senato di Palermo. La quale instituzione, che ebbe propriamente effetto con approvazione sovrana nel 1551, fu regolata da acconce norme, e da oneste persone, sicchè il banco di Palermo, che allora stava in quel luogo che pure oggidì chiamasi la Loggia, ebbe non poca riputazione non meno fra' Siciliani, che nel resto d' Italia e presso gli stranieri (56). Ma sia perchè andassero in desuetudine le norme che regolar doveano quel banco, sia per la poca vigilanza della sua amministrazione, incominciò il suo credito a venir meno e finì poi del tutto allorachè sotto Filippo III per rifare la moneta ritagliata e adulterata ne venne caricata la spesa sul banco, la quale sommò oltre cinquecentomila scudi. Nel 26 Marzo 1617 fu necessità far nuova capitolazione

al banco, e così di tratto in tratto bisognò modificare, aggiugnere norme per prevenire ed ovviare ad inconvenienti. Vennero i suoi governatori e taluni suoi ufiziali decorati di magistrali insegne, ma non potè rifarsi il perduto credito che ancor vacillante mantenevasi nei primi anni del passato secolo.

In Messina intanto nel 1587 proponevasi la istituzione di un banco con maggiori e più estese guarentigie dei precedenti a fine di ovviare a' fallimenti che facevansi dai collettori del pubblico danaro, e perchè ad un tempo riuscisse di comodo e di aiuto a' mercatanti. Approvato dal Re siffatto proponimento, se ne fece la formale instituzione nel 23 Settembre di quell'anno per via di pubblico atto del notaio Sisa, e le sue capitolazioni all' uopo emanate sono pressochè simili a quelle del banco di Palermo. Le istruzioni poi furon dal Sovrano sanzionate nel 1 Luglio 1596. È degno di considerazione che venne ingiunto tutte le Amministrazioni pubbliche tener dovessero il danaro in detto banco: Il danaro a qualsiesi persona appartenesse fosse esente da sequestro, e di esso dasse sicurtà la città di Messina; I suoi ufiziali e ministri fossero eletti dal Pretore e dai giurati della città. Si ridussero poscia a tre i suoi supremi ufiziali detti governadori, due gentiluomi ed un mercatante. Si dettero altresì regole pel modo di eleggere gli altri ufiziali, conservare il danaro, tenere le scritture, render le ragioni. Con miglior ordine vennero indi rifatte le istruzioni da Carlo II nel 17 Aprile del 1683.

Capitolo II.

Condizione dell'industria di Sicilia in tempo degli Arabi. Progressi dell'industria durante la dominazione normanna e sveva; manifatture; interno ed esterno commercio; prosperevole condizione di alcune città: si discorre altresì di taluni trattati di commercio fatti in quel tempo in ispezialità coi Genovesi, Veneziani, e colle Africane potenze. Lusso straordinario in che consistesse; come degenerasse; inutili leggi *suntuarie* fatte da Federigo III e da suo figlio Pietro. Ordinamento di Re Martino riguardo al commercio; condizione commerciale della Sicilia sotto questo monarca e sotto Alfonso. Per quali accidenti il commercio di Sicilia semprepiù diminuisce. Presa di Costantinopoli fatta dai Turchi di quali danni è cagione a' Siciliani. Scoverta dell'America che fa deviare altrove il commercio. Danni e rovine che risentono le città di Sicilia e in generale tutta la economia del reame. Fervide istanze del Parlamento per ovviare in parte a tanto danno. Continuano gli errori governativi, e l'abbandono nel popolo. Porto franco in Messina. Si discorre de' varî rami del commercio interno ed esterno di Sicilia dal tempo di Ferdinando II in poi. Manifatture di panni e di sete. Esportazione della seta grezza a quali angarie fu soggetta. Commercio de' grani, vicende triste che sofferì. Frodi nei caricatoi dei grani. Dannose speculazioni che facevansi con le carte che indicavano il deposito dei grani ne' caricatoi. Contratti alla *voce* o alla *meta*. Falso ed erroneo sistema di annona che accresce i danni all'agricoltura ed al commercio dei grani. Inutili provvedimenti del Governo. Memorabile statuto del 1646 che riguarda la pastorizia e l'agricoltura Siciliana. Razze di cavalli. Vicende ch'ebbe in Sicilia la coltivazione e la fabbricazione dello zucchero; come rovinassero. Altre cagioni di danno al commercio esterno ed interno di Sicilia.

Quando si considerano le instituzioni e lo stato della pubblica economia di Sicilia in tempo degli Arabi non posson certamente qualificarsi costoro per barbari. Inoltre i ricchi e grandiosi avanzi che tuttavia si veggono di pubbliche e private opere de' loro tempi fan fede e di opulenza e di civiltà. E i dazî di quell'età sopra obbietti d'industria interna ed esterna, e sulle proprietà, mostrano non solo la considerazione in che queste erano, ma eziandio il lor valore e progresso; altrimente l'erario non avrebbe ritratto danaro da cose che niun profitto davano alle private persone, o che niuno o poco valore si avessero.

Furonvi manifatture di vario genere non meno per l'uso della vita che pel lusso, e tra queste, tele e drappi di più sorti in oro ed in argento. Sul quale proposito onorevoli scrittori siciliani han procurato dimostrare, che i lavori di seta già si facevano in Sicilia sin dai tempi degli Arabi assai prima che Ruggiero il Normanno le incoraggiasse per ogni verso. Vediamo altresì durante l'araba dominazione i Giudei, i Greci, i Lombardi, i Pisani, ed altri popoli tener frequente commercio nelle siciliane regioni. L'agricoltura fu poi tenuta in sommo onore; agli Arabi devesi la estesa coltura che da allora si cominciò a fare dell'orno o albero della manna, del pistacchio che quasi ignoto era; moltiplicarono essi gli ulivi, e degli alberi che allora ne piantarono si veggono ancora i memorabili avanzi, migliorarono medesimamente l'irrigazione de' campi introducendovi i serbatoi d'acqua che da araba voce tuttodì diconsi *giarre*. Da ultimo furono i primi a piantare le canne da zucchero nei luoghi paludosi, ed il cotone che fecero venire dalla Natolia e dalla Siria, e che siffattamente prosperò che in quasi tutte le città di Sicilia vi furon manifatture di esso.

Surse intanto la potente monarchia dei Normanni che la maggiore e più felice parte dell' italiana penisola comprendeva. Era in quell'età tutto il commercio diretto al Levante, ed oltre al commercio colà migravano immense schiere de' popoli d' Europa per visitare e conquistare la Palestina. Essendo la Sicilia ed il reame di Napoli posti nel passaggio e nel centro di tante spedizioni, ne veniva di necessità che qualsiasi impresa si disponesse abbisognasse de' nostri porti; quindi relazioni di commercio non solo, ma utile dimora di tanti stranieri per le siciliane contrade. I Re normanni profittarono di tale favorevole congiuntura e per accreditare viemmeglio i porti fondarono in essi case ed alberghi per accogliere tanto nel passaggio che nel ritorno e gli ordini militari e le altre persone che in Terra Santa andavano. E tali stabilimenti furono segnatamente in Messina, scala ed emporio del commercio col Levante, ed in Trapani, che dalla parte del mezzogiorno apprestava più spedita via al traffico (57). Medesimamente frequentati erano oltre ogni credere i porti delle napolitane regioni che

sono nell' Adriatico mare, e tra essi a preferenza quelli di Barletta e Trani, e soprattutto di Brindisi, Otranto, e Taranto, perocchè ivi le grandi armate si fermavano per trasportare gli eserciti in Soria.

D'altronde avea Re Ruggiero portato a tal punto le forze marittime del reame che niun altro Stato poteva reggergli a fronte, di tal che le armate siciliane dominavano i mari d'Africa di Romania e del Mediterraneo, e furon vittoriose, e fecero importanti conquiste nella Grecia e nell'Africa. Da tali conquiste ne vennero opime spoglie e, quel che più tornò favorevole, quantità di artieri che o per essere stati fatti prigioni o volontariamente si stabilirono nelle siciliane contrade. Laonde incoraggiandoli il Sovrano, sursero quantità di stabilimenti di manifatture di varie maniere. Di siffatte cose narra Ugone Falcando nel descrivere la città di Palermo, indicando nell'anno 1189 le diverse qualità di drappi di lino e di seta, i veli, i guanti, le maglie, e le tele che vi si lavoravano, e i colori e il loro intessimento con oro e argento, come altresì i lavori di oro e perle che vi si facevano. Stavano le botteghe di lavoro e di vendita accosto al Real Palagio, la strada detta degli Amalfitani era tutta occupata per lo spaccio delle seterie. Nè solo in Palermo erano di tali manifatture e vendite, ma in Messina, Siracusa, Trapani, ed altrove, ove si notavano altresì le strade, o quartieri degli Amalfitani. E a qual grado di eccellenza fossero giunte le manifatture in Sicilia il rese manifesto l'apertura de' regali sepolcri nella maggior Chiesa di Palermo nell' anno 1789 (58) ove si videro e le vesti e le insegne e gli ornamenti tutti del cadavere di Federigo II Imperadore, e gli avanzi di quello di Costanza Normanna, e di Costanza di Aragona moglie di esso Federigo, la cuffia della quale, i guanti ed altri ornamenti di squisito lavoro può ognuno or vedere nella sagrestia dell'indicata Chiesa, ove si conservano. Parimenti si osservarono le vesti del primo Guglielmo Normanno quando incendiatosi il tempio di Monreale nel 1811 venne rotto e schiuso l'avello nel quale il cadavere di questo Sovrano è serbato.

Ad un tempo andavansi fermando le relazioni commerciali, e con trattati, e con allettare con premî e fran-

chigie quelli delle altre nazioni a stabilirsi utilmente nella Sicilia. Sin dal 1117 Ruggiero concedette ai Genovesi talune franchigie nelle dogane, in ispezialtà la esenzione del pagamento de' dazî insino a sessanta tarì di oro, ed una casa al loro console residente in Messina (59 e 60). Altre immunità vennero di poi loro accordate, e di più un trattato si conchiuse tra essi e Re Guglielmo nel 1156 confermato da Guglielmo II nel 1174, col quale questi Sovrani si obbligarono di privilegiarli al di là dei mercatanti francesi (61). Parimenti ai Veneziani Ruggiero nel 1140 permetteva di riedificare una Chiesa già distrutta in Palermo (62) e Guglielmo II stipulò con essi un'alleanza di venti anni accordando molti privilegî ai loro negozianti (63), sicchè moltissimi fecero soggiorno in Sicilia e vi posero stabilimenti d'industria.

I tempi di guerre e di sciagure che seguitarono dalla morte di Tancredi insino alla maggiore età dell'Imperadore Federigo II non solo non fecero progredire la industria siciliana, ma la rovinarono quasi del tutto. Che se parve che Arrigo VI desse privilegî ai Genovesi, ciò non era per fine di commercio, ma sì bene di alta politica, perocchè egli per averli in suo aiuto contro il Re Tancredi promise loro la città di Siracusa ed alcune terre nel Vallo di Noto. I Genovesi prestarono in fatti l'aiuto, ma Arrigo mancò alle promesse, per il che assalirono e presero di viva forza Siracusa e vi costituirono un governadore col titolo di Conte; il quale insino al 1221 vedi intitolarsi *per la grazia di Dio, del Re, e del Comune di Genova Conte di Siracusa.*

Erano a quei dì le marittime città d'Italia nemiche fra loro ed anche per le cose di commercio si alimentavano di quella rivalità che tanto funesta è stata agli Italiani. Or avvenne che mentre Federigo stava in Germania per sollecitare la sua elezione ad Imperadore, i Pisani nemici de' Genovesi forzarono Siracusa e Messina, ma furon vinti, e a mala pena si riscattarono a via di danaro, con cui Federigo fabbricò nel real palazzo in Palermo quella torre che *Pisana* si disse. Intanto lo stesso Sovrano concedette ai Genovesi altro palagio in Messina e nel 1218 li esentò dal pagamento di varî dazî in Malta. Ma essendosi eglino uniti

alla parte Guelfa, Federigo nel 1221 cacciò il governadore di Siracusa, tolse loro il palagio di Messina e tutte le franchigie accordate. Non di meno di là a poco si videro i Genovesi di nuovo mercatantare co' Siciliani; erano nemici i Governi, ma vincolo d'interesse stringeva i popoli e le città. Regnando Manfredi, com'egli avea di troppo bisogno dell'alleanza co' Genovesi, così conchiuse con essi nel mese di Luglio 1261 un trattato, nel quale confermò le immunità che aveano ricevute, ed aggiunse che sarebbero esentati da tutte le prestazioni e da' dazî nuovi e vecchi; che di questi ultimi solo una terza parte pagassero ove venissero da tutt'altro luogo che da Genova; che ad un solo *schifato* (moneta) fossero soggetti ove introducessero merci per venderle; che eziandio in questo caso ne fossero esentati ove non vendessero le merci; che potessero in ogni parte del Regno comperare ed estrarre in ogni anno diecimila salme di grano a richiesta del loro comune. Promise ad essi del pari pezzi di suolo nelle città di Napoli, Gaeta, Siponto, Barletta, Siracusa ed Augusta per edificarvi le logge, confermando quelle che già tenevano, ed accordando potestà di costituirvi consoli (64).

Intanto lo stesso Imperadore Federigo II chiamava colonie di Giudei, Greci, e Lombardi per popolare i luoghi deserti ed abbandonati dell'Isola, e a tali colonie concedeva Butera, Piazza, Nicosia, Randazzo, Capizzi, Maniaci, ed altri paesi. Medesimamente accoglieva e proteggeva negozianti stranieri, che venivano ad istabilirsi nell'Isola, e dava opera all'incremento dell'interna industria. Fondava i due porti di Trapani ed Agosta (65) ed impiegava le sue non poche forze navali nel proteggere il commercio de'suoi Stati. Fermò sempre più le sue amichevoli relazioni col greco impero. Fece trattati co' Principi e colle potenze di Levante, col Soldano d' Egitto, con quello di Damasco. Matteo Paris lasciò in proposito scritto che Federico era amicissimo con tutti i Soldani del Levante, e che in comune con essi concertava i suoi traffichi; di che nelle controversie che egli ebbe con la Corte di Roma questa gli rimproverava coltivar egli amicizia cogl'infedeli (66).

D'altra parte non potendo riacquistare i vasti dominî che i Re normanni avean posseduti in Africa da Tripoli a Tu-

nisi e dai deserti sino a Caitar, stimò migliore espediente di fermare coi Sovrani di quelle regioni rapporti di commercio. Dei varî trattati all'uopo fatti uno a noi n'è pervenuto, quello conchiuso nel 1230 con Abù Isaac ben Abu-Hibraim ben Abu-Hafr Principe de' Saraceni in Africa (67), nel quale venne statuito tra le altre cose: Esservi libera navigazione pei Maomettani e Cristiani ne' mari dei rispettivi dominî: Che siccome i mercatanti di Sicilia, di Calabria, del Principato e della Puglia doveano essere immuni da tutti i pagamenti soliti a farsi nei porti africani, così la stessa franchigia dovessero godere i Maomettani negli Stati dell'Imperadore: Che il Re d'Africa fosse tenuto a pagare la metà dell'annuo tributo che ritraeva dalla messe dell'isola di Corsica, e che sebbene i Maomettani ivi residenti doveano essere governati da un musulmano, pure la scelta di costui non poteva esser fatta che dall'Imperadore. Si obbligò Federigo dal canto suo di far restituire ai mercatanti africani tutte le prede in danno loro fatte da un determinato tempo da'corsari cristiani, fuorchè da quelli di Genova, Pisa, Marsiglia e Venezia, coi quali il Re africano avea fatti speciali trattati. Dava sicurezza Federigo a tutti i naviganti e alle carovane che facevano viaggi da' mari d'Africa insino all'Egitto. Nel modo stesso Abu-Hafr prometteva sicurtà in tutte le coste e porti e mari dei suoi dominî ove i soggetti di Federigo approdassero, e di risarcire ad essi ogni danno che vi potessero sofferire. Da ultimo si fermò che i mercatanti africani, i quali negli Stati imperiali trafficassero di merci, dovessero pagare la decima.

Forte di tali relazioni Federigo spediva anche per conto suo delle merci insino alle Indie e per terra e per mare. Frequenti navi egli mandava in Barberia e in Ispagna a vendere le derrate dei proprî poderi e quelle che raccoglieva l'erario. Era questo un generoso esempio per incitare i sudditi a far di più esteso commercio, ma spesso a tale proponimento si unì anche l'idea di esclusivo profitto, quindi ne seguirono i varî e non pochi ordini che le navi straniere non si accostassero a caricare nei porti del reame ove prima non fossero caricate e vendute le merci del Sovrano (68). A malgrado di tali cose e delle non poche

guerre in che fu involto il Regno, tutti gli scrittori del tempo e nazionali e stranieri, gli atti del Governo, e le leggi ricordano il lusso straordinario di quell' età, e per mobili e per vesti di fini drappi intessuti di oro e di argento, e per ornamenti in gioielli ed altre simili cose; in ispezialtà sulla testa ornavansi le donne a modo di torri e i loro cappelli rivestivano di perle e smalto, nella parte superiore dei quali al di fuori s'intrecciavano delle bende, e al di sotto erano ornamenti di seta e di oro. Nè deve passarsi in silenzio che in Trapani, e soprattutto in Messina era sommo il lusso per le ricchezze acquistate col commercio coi Greci ed Orientali. Lo storico Niccolò Speciale parla del lusso delle donne messinesi che si traevano dietro delle *auree vesti le loro lunghissime code, camminando fastose per le loro teste adornate a maniera di torri, sicchè era omai tempo di deporre tanti disordinati e soverchi ornamenti i quali da esse traendo origine aveano come un contagio epidemico tutta l'isola occupata.*

Ma queste donne medesime recarono poi calce e pietre per riparare le mura della città di Messina contra gli assalti degli Angioini, onde un poeta a quei dì cantò;

Deh com'egli è gran pietate
Delle donne di Messina
Vedendole scapigliate
E portare pietra e calcina,
Iddio li dia brighe e travaglio
A chi Messina vuole guastare.

Quando poi per le guerre e soprattutto per le fazioni che divisero il Governo, e per la potenza alla quale si levò la feudalità, cominciarono a deviare i Siciliani dal commercio, e là ove un tempo erano stabilimenti d'industria, o verdeggiava l'ulivo, rosseggiò il sangue cittadino, allora tutto il lusso si unì nelle nobili famiglie, si accrebbe oltremodo la sproporzione delle fortune, il danaro fu allogato in cose o non utili o dannose all'universale. Quindi nella comune miseria videsi sfoggiare lusso asiatico nelle nobili famiglie, murarsi castelli e torri per asservire maggiormente gli uomini, farsi paramenti abiti

e mobili con profusione di oro, argento e gemme, drappi finissimi e di valore, immenso numero di servi, di sgherri, di sicarî, per ostentare e far pesare sull'avvilita e non pensante moltitudine la supremazia del grado. Re Federigo III osservò tanto inconveniente, ma non avea forze di correggerlo; una sua legge, tra quelle che si dicono *suntuarie*, non è che una memoria storica del lusso di quel tempo non già un atto che potesse correggerne il danno. Proibì questo Sovrano di usarsi nelle vesti, meno in quelle delle donne, fregi di perle, seta, ed oro. Vietò le scarpe con finimenti in oro. A' soli militi o a' dottori di qualche professione giurisperita o medica volle che fossero permessi freni, sella e staffe indorate. I freni di argento ed altre somiglianti cose di scuderie fossero bandite per tutti, uomini e donne, di qualsiasi grado e condizione. Ingiunse il vestire delle femmine; le falde della veste non fossero larghe oltre a quattro palmi, limitati i bottoni al numero di sette non maggiori del costo di tarì ventidue: ove gli esteri volessero usarne di maggiore spesa ne chiedessero permessione al Governo. Proscritti i cappelli detti smaltati o *imperlati*, ossiano ornati di perle; una ghirlanda larga due dita potessero portare le mogli con gemme ed oro, ma senza penne; le vergini poi si ornassero a loro talento finchè non si maritassero ed un anno dopo del matrimonio. Gli smanigli non avessero valore oltre a cinque onze. Di vesti non si avesse che un dato numero, le stoffe fossero di un determinato costo a seconda del grado e della condizione. In corrispondenza gli ornamenti e i fregi. Da ultimo si limitò il numero dei servi, e si adottaron norme per le solennità di nozze e funerali (69). Simili ordinamenti faceva Re Pietro nel 1340 (70), ma anche inutili riuscirono per un verso, e per un altro erano limitazioni ed intoppi alla industria manuale.

Dopo lunga stagione di danni, inconvenienti e sconvolgimento di ogni principio, morto Re Federigo II è appena degno di ricordanza quel che in fatto di commercio si operò da Martino. Ei fece ordinamento pel quale ciascuno mercatante liberamente venir potesse a dimorare in Sicilia con le sue robe e merci, derivandone da ciò (son proprio queste le parole) *l'onore*, *l'utilità regia*, *e le ricchezze*

e l' incremento del Regno (71). Per effetto di tale ordinamento furon ristabiliti l'amicizia ed il commercio co' Genovesi. Si volle da costoro in tale occasione rinnovata e confermata la convenzione già fatta con Re Manfredi, della quale tenemmo discorso, e da parte del Re siciliano fu proposto richiamarsi in osservanza un trattato già fermato nel 1307 tra quella repubblica e Federigo d'Aragona, col quale veniva statuito che i Siciliani godessero in Genova della stessa libertà che pretendevano avere i Genovesi in Sicilia. Amendue questi trattati furono solennemente ratificati in Catania nel 1392 (72). Nè l'amicizia con Genova venne meno, se non quando i Genovesi si ruppero co' Catalani, e quando da poi apertamente favoreggiarono i ribelli di Sardegna.

Medesimamente con dignità e fermezza sostenne Martino i Siciliani dover essere ammessi in Venezia come i Veneziani in Sicilia. D'altra parte intraprese a sostenere i diritti della Corona di Sicilia sui dominî già da questa tenuti in Africa; ma nel 1398 conchiudeva tregua col Re di Tunisi, e di poi si trattavan preliminari di pace con lo stesso Sovrano, per le quali cose se non si ristabilì l'antico traffico ne derivò che minori molestie ricevessero per qualche tempo le marine di Sicilia dagli Africani. La pace che si godette per più tempo sotto Re Alfonso fu anche di sollievo al commercio siciliano. Dagli ordinamenti dati da questo monarca riguardo alla dogana di Palermo del 15 Novembre 1424, sono manifeste le immissioni che si facevano di pannilani da Catalogna, Francia, e da taluni luoghi d'Italia, in ispezialtà da Firenze, e del ferro grezzo e lavorato, del piombo, dell'acciaio, del rame, dell'oro, de' lavori di oro, dell'argento vivo, del cotone, della canape, delle spezierie, della cera e del mele. Ma tali immissioni dimostrano pure quanto negletta fosse la interna industria a segno che aveasi bisogno di cotone, canape, e pannilani in Sicilia, ove queste produzioni un tempo erano state in sì grande floridezza. Intanto le relazioni co' Genovesi eransi apparentemente ristabilite, e tutto il profitto stava per costoro, il danno pei Siciliani: sicchè il Parlamento nel 1451 esponendo a Re Alfonso che i Siciliani erano obbligati in Genova a gra-

vezze moltissime, pregavalo che fossero trattati in Genova nel modo stesso che i Genovesi in Sicilia (73). Dopo questo tempo le cose caddero in peggior condizione, e per le guerre e le discordie che seguirono con la repubblica di Genova sempre più venne meno il commercio. Era intanto avvenuta nel 1453 la presa di Costantinopoli che fermò viemmeglio la potenza dei Turchi e la estese a tutta la Grecia e all' Africa. Siffatto accidente fece deviare maggiormente il commercio di Sicilia da tali luoghi, ed in generale dal Levante, e diede maggior animo ai corsari africani d'infestare le coste siciliane. Invano i Re di Sicilia tentavano riacquistare in Africa i perduti dominî, lievi ed infruttuose imprese si fecero in proposito che arrecaron dispendio rilevante all'erario senza alcun profitto dell'universale.

Le principali città di Sicilia ne risentirono tantosto il danno estremo; Trapani, come la più interessante e prossima al commercio coll' Africa, cadde del tutto dal suo esteso commercio e splendore; a Messina ne venne grave nocumento, nè si riebbe in qualche modo se non dopo lunghissimo tempo quando potè tornare ad avviare qualche avanzo di commercio per le antiche vie del Levante. Aggiugni le varie guerre in che era allora la Sicilia. In mezzo a queste cose il Parlamento con vivissime istanze chiedeva a Re Giovanni che si facesse la pace con tutte le genti, ed in spezialtà co'Genovesi; che necessaria fosse la tregua coi Turchi, o che almeno i Siciliani si proccurassero una *salva-guardia* dall' Imperador di Costantinopoli ed una permessione dal sommo Pontefice di praticar cogl' infedeli, perchè riaperta in quei luoghi la strada del trafficare potesse il reame ritrarne vantaggio. Niun provvedimento essendosi dato e crescendo ogni giorno la miseria tornò nel 1474 il Parlamento a fare istanze, che almeno si accordasse alle nazioni o amiche o nemiche che fossero di venire liberamente a trafficare in Sicilia ed essere assicurate per lo spazio di sessanta miglia. Il Re condiscese a tale dimanda facendo solo eccezione dei ribelli Siciliani e degli Aragonesi, e delle genti colle quali si era in guerra (74). Ma questo provvedimento era ben lungi di restituire il commercio di Sicilia all' antico suo splendore; era appena un invito che forse neppure arrivò a conoscenza di altri popoli, in-

vito non sostenuto nè dallo stesso Governo, a cagione degli infiniti vizî che erano nell'amministrazione e nella legislazione economica, de' quali tenni discorso, nè dalla condizione del popolo che avea cangiato e di passioni e di desiderî, e giaceva parte nell'abbandono, e parte miseramente oppresso sotto il peso della feudalità e della cattiva amministrazione.

Neppure valse di poi la potenza di Carlo V a ristabilire le relazioni commerciali di Sicilia, ed anche gli stessi trionfi ch' ei riportò in Tunisi e Tripoli niun vantaggio arrecarono a' Siciliani, e furon di danno alle loro esaurite finanze. Appena di tanto commercio un tempo fatto in quelle contrade rimase la pescagione del corallo, che sin dal tempo di Alfonso gli animosi ed esperti Trapanesi aveano con qualche successo incominciato a fare nei mari di Africa, in ispezialtà in quelli di Tabarca, donde alimentossi quantità di persone e surse un capo di nazionale industria in lavorare quei coralli i quali tuttavia si tengono in pregio ed onore. Quando poi si scoverse nuovo mondo, e le nuove comunicazioni nell'oceano fecero cangiare il commercio in Europa, la Sicilia perdette sempreppiù le speranze di riacquistare la sua floridezza commerciale, il Governo non solo diresti che non avvertì questo cangiamento, ma per sistemi che adottò nella economia pubblica diè campo a maggiori rovine. Scrissi dei balzelli disuguali, mal ripartiti e quasi forzati che distruggevano i fonti di ogni commercio. Il Parlamento nel 1514 fece osservare a Ferdinando II il danno che derivava al commercio dallo imporre gravezze e rappresaglie alle nazioni che venivano a commerciare; ecco le stesse sue sensate parole: » Item per-
» chè di alcuni tempi in qua per litteri di lo consiglio
» di Vostra Altezza sia stati imposti marchi e represagli
» à li nationi che venino ad negotiari in lo regno, alcuni
» in beni, et persona, alcuni altri in pagari diritti tanto
» per cento de li mercantii li quali immictino et extra-
» hino dal regno: li quali impositioni per esperientia si
» ha visto che suno in gran disservitio di vostra Cattolica
» Majestà, diminuixino li diritti di li secretii, perche non
» intrano li mercantii come soliano, per causa di li di-
» cti marche; et al regno perche li vendino di plui prezzo

» avendo respecto a la marca che pagano et extrahino poco
» di li mercantii del regno et quillo poco che extrahino
» le volino accaptari di prezzo plui vili. Per quisto sup-
» plica il dicto regno a Vostra Majestà si degni provvi-
» diri, et ordinari che ora innanti non si possano impo-
» niri marche ne represaglie in terra del dicto regno et
» di soi Insoli habitati (75).

Questi savî suggerimenti furon tenuti in non cale. Si vide la immensa rovina che avea sofferta la economia siciliana, quando non era più tempo di ripararla. Si tentò animare il commercio col Levante stabilendo un porto franco in Messina, che da prima non ebbe pieno effetto. Il Vicerè Uzeda il ripristinò verso il 1658; sembrò che ne derivasse un bene a quella città, ma di là a poco non si ebbe lo sperato guadagno *per l'avversione di un Ministro spagnuolo*, come scrive il Caruso, *agl' italiani, e la mala condotta dell' osservanza di quanto erasi stabilito a facilitare il traffico* (76). Il commercio che meno sofferì fu quello dell' olio, del vino, e della manna. In Catania un capo d'industria somministrava l'ambra.

Riguardo alle indigene manifatture e ad altri capi di commercio uopo è discorrerne con più particolarità. Eran distrutte le manifatture di lana in quasi tutto il reame, introducendovisi panno dallo straniero, e questo neppure di buona qualità, e tra l'altro di quella pessima di Maiora; doleasi di tanto male il reame nel 1515, e si propose che per fondare un qualche stabilimento in Palermo ove il panno si lavorasse, l'erario prestasse ai mercatanti una somma di quindicimila fiorini da restituirsi in breve tempo ed accordando certe immunità e franchigie. Il Re accordò tutto, ma nè il danaro videsi dato, nè lo stabilimento mandato ad effetto; di tal che negli anni 1520, e 1526, si insistette nuovamente, e Carlo V rinnovò la concessione fatta da suo avo. Intanto correva l'anno 1552 e di nuovo si chiesero i quindicimila ducati per porre la manifattura in discorso: Carlo rispose esser pronto ad accordare le immunità a' mercatanti che fondassero quelle manifatture, ma pel prestito si riserbò di provvedere (77). Così si perdettero tanti anni e non si potè venire a fine di stabilire una non importante ma-

nifattura di panno in Sicilia, mentrechè in altri stati di Europa prosperavano da gran tempo le fabbriche di questo drappo.

Più lungamente durarono le manifatture di seta e si mantennero in pregio, a malgrado che il Parlamento pur si dolesse che molti drappi serici s' immettessero dallo straniero (78). A poco a poco diminuì anche il loro lavorio, rimanendo quasi solo l' arte di trarre la seta grezza per ispedirla in paesi stranieri che la richiedevano a gran copia. Per dar norme a siffatto capo d' industria ch' era in moltissimi luoghi del Regno, il Governo a mano a mano venne a fare regolamenti, a stabilire consoli ed altre cose simili come allora costumavasi in Europa. Ma le quistioni dell' odiosa privativa di estrarsi tutta la seta da Messina, e i dazî sulla produzione della seta stessa, e le vessazioni ed angarie che a tali dazî erano unite, fecero diminuire il commercio della seta siciliana. E perchè si conoscesse quanto fosse stato siffatto commercio, è da porre mente che il dazio imposto nel 1630 di un altro carlino a libbra di seta rendeva 18,800 scudi; laonde con tal proporzione ove effettivamente non fosse sfuggita alcuna parte della seta alla vigilanza fiscale, pure la sua produzione non sarebbe stata minore di libbre 441,200.

Circa il commercio de' grani, narrai i divieti di asportarli e i dazî eccessivi e variabili quanto danno arrecassero, e come per tali accidenti gli stranieri andassero a caricare altrove fuggendo i lidi di Sicilia. Chiese sovente l' universale che libero fosse tal commercio, o almeno non proibito per qualche tempo, e la Deputazione del Regno fece osservare il male che dal divieto risentito ne veniva anche all' agricoltura. Ecco le stesse sue parole: » Siegue
» primieramente che i massai per non avere qualche con-
» venienza di prezzo nei grani, per non esservi estrazione
» di essi, si sono talmente disanimati che or più non
» seminano, e di giorno in giorno si va perdendo la col-
» tura del regno; il che è degno di essere ben conside-
» rato per essere un punto di gravissimo rimarco, men-
» tre il negotio del grano è il maggiore introito che tiene
» questo regno. Tutte le università son poco meno che
» distrutte, mentre le loro gabelle non rendono i soliti

» frutti; epperò restano gli *assegnatari* sopra quelli e i
» *cessionari* d' opere pie non soddisfatti, ed in conse-
» guenza tutto il regno si vede talmente estenuato ed
» esausto che move ogni animo a compiangerne le scia-
» gure » (79): Ma tali istanze non aveano quasi mai utile risultato ed i divieti si succedevano l'uno più grave dell' altro e con severe pene, essendosi arrivato a prescrivere che colui il quale estraesse grano in disprezzo della legge fosse per la prima volta punito con multa di once cento in moneta, con doppio dazio, con la perdita della roba e del navilio, con la galea di un anno; per la seconda volta con la multa di dugento once, col dazio quadruplo, con la perdita della roba e del navilio, con la galea di due anni; per la terza volta con la confiscazione di tutti i beni e con pene ad arbitrio; i padroni della nave e i marinari oltre le altre non lievi pene fossero condannati alla galea in vita, e a pubblico esempio si bruciassero le derrate, quasichè in tal modo si dovessero le medesime moltiplicare (80). Ma anche quando permessa era la estrazione de' grani il semplice contravvenire all' uscita di essi da un luogo anzichè da un altro menava a pena di stare dieci anni in galea, se ignobil persona fosse, e in castello se di nobile si trattasse, oltre della perdita del frumento, e con facoltà al fisco di procedere *ex abrupto* (81). Così affastellavansi leggi sopra leggi, e sempre si accrescevano i ceppi e gli ostacoli; non era più l' uficio del portulano un uficio di vigilanza ma un punto fatale ove rovinava la principale produzione di Sicilia; una quantità di avidi uficiali subalterni, birri, sgherri, moltiplicità di formule e norme depauperavano e di danni di ogni maniera erano a tal commercio cagione. Chi attentamente osserva ora la raccolta di quelle leggi e degl' immensi atti che in proposito emanava il Governo, si convincerà che i delitti di eresia e di lesa Maestà non mai furon soggetti a tali e tante inquisizioni quanto se ne facevano per la estrazione de' grani.

Era una specie di lotta tra l' universale, che voleva fare uscire le derrate, e la paura governativa mista al privato fine ed interesse de' subalterni uficiali di economia, che intrattenevano tale uscita con danno estremo della proprietà, dell' agricoltura e del commercio. Sovente il Governo

e le università diedero pure il tristo esempio di prendere a viva forza i grani delle particolari persone che stavano nei caricatoi (82). Ai narrati disordini governativi si aggiunse la cattiva tenuta de'caricatoi stessi, e le frodi e i furti che vi si commettevano. L'instituzione de' caricatoi surse in Sicilia nei luoghi di marina per far trovare pronte le derrate alle navi che andavano a caricarle, erano in somma in origine un comodo pe' compratori. Rinomati furono i caricatoi di Sicilia in tempo della dominazione degli Svevi, ma cominciò il Governo ad immischiarvisi sia per vigilare sia per regolare la estrazione e la vendita delle proprie derrate. I divieti quindi e gli eccessivi e variabili dazî fecero sorgere apposita legislazione, come ho detto, ed infinità di uficiali e di custodi che dei grani cominciarono a fare una lor privata speculazione. Quanti e quali fossero gl' inconvenienti in proposito il disse lo stesso Governo nella prammatica del 29 Settembre 1515. Trascriviamone le parole (83) » Perchè la » esperienza maestra d'ogni cosa ha apertamente dimostrato » le abusioni, interessi, danni ed inconvenienti che si » hanno causato per li magazineri delli porti e caricatori » di questo regno, e massime nel tenere e conservare » formenti delli mercanti e altri borgesi per commettere » molti e diversi doli e fraudi tanto in proccurare crescimone come in cambiare li formenti vecchi per novi, » e mischiare gli uni cogli altri et etiam per servirsi delli » formenti d'altri, e in diversi modi fraudare e corrom» pere le vittuaglie, è molto diffamata la riputazione delli » porti e carricatoi in gran detrimento e danno di questo » fedelissimo regno et in disservitio della Catolica Majestà » del Re Nostro Signore et in diminutione delli suoi di» ritti ec. ec. ec. » In tale prammatica s'indica per causa di tanto disordine e danno il non avere i *magazzinieri* esercitato gli uficî personalmente, ma per via di sostituti, i quali fittando quegli uficî a gran prezzo doveano poi rivalersene sui possessori de'frumenti e sui diritti dell'erario; quindi si vietarono tali sostituzioni senza licenza del Governo. Ma gl'inconvenienti durarono, e dopo settanta anni, cioè nel 1585 si emise altra prammatica (84) nella quale si ordinò che niun magazziniere pubblico il quale era ob-

bligato a dar plegeria potesse direttamente o indirettamente *spendere*, *levare*, *o estrarre* i frumenti. Inoltre dovesse dei medesimi tener registro. Su di che è uopo sapere che la cedola la quale attestava il seguito deposito e la esistenza dei frumenti in qualche caricatoio costituiva una carta di commercio che si dava in pagamento, e si trasferiva come se fosse stata la stessa moneta. Tali carte erano di gran giovamento perocchè colui che avea depositati i grani, per non venderli con precipitanza, poteva dando quella in deposito ottenere a prestito del danaro. Ma di queste carte fecesi un gioco, una speculazione fraudolenta, i magazzinieri si colludevano colle parti e rilasciavano cedole di depositi che in realtà non si erano fatti; altre volte si vendevano frumenti che neppure esistevano nei caricatoi; si prendeva danaro a prestanza. Or non potendosi di poi adempire alla consegna della derrata, si fingeva una rottura e un furto avvenuto nel caricatoio, magazzinieri fallivano fraudolentemente, e il commercio e la fede pubblica ne risentivano i tristi risultamenti. La cennata prescrizione del registro era adunque un mezzo preventivo, il quale neppure fu sufficiente; come altresì inutili tornarono le minacce di multe gravissime in danaro e di pene corporali sino alla galea. Eransi egualmente proibiti la compra e vendita anticipata delle derrate, le scommesse e gli usurarî contratti detti *alla voce* o *secondo le mete*, che sul prezzo delle medesime facevansi non meno pei grani che per altre vittuaglie, vino, olio, formaggi (85); ma gl' inconvenienti seguitarono, sicchè i proprietarî de' frumenti amavan piuttosto farli marcire entro le fosse nelle montagne anzichè trasportarli nelle marine ove a tante vicende, frodi, soprusi, angarie e furti andavan soggetti. A siffatti disordini dell' esterno ed interno commercio de' grani si congiungevano quelli che derivavano dall'annona. In quasi tutti i Comuni di Sicilia eran fissazioni di prezzi per la vittuaglia che dicevansi, come tuttodì si dicono *mete*, che con voce normanna addimandavansi anche *assise* (86). Un male era senza dubbio la fissazione de' prezzi, ma esso diveniva maggiore o minore secondo che scaldavasi l' immaginazione del Governo e degli uficiali del municipio per timore di penu-

ria di grani quindi stabilimento di prezzi arbitrarî donde si passava di poi a far depositi delle derrate a pubblico uso; e nel fare tali depositi si unì quasi sempre la mala fede e la privata speculazione degli ufiziali municipali alla cattiva amministrazione. Da ciò proveniva danno al commercio per un verso, e dall'altro rovina e consumazione del patrimonio dei Comuni. I disordini facevansi semprepiù gravi, onde il Governo stimò dar qualche provvedimento con prammatica di Ottobre 1508 (87). È scritto in essa: *che tenendo cura al bene dell' universale e al patrimonio pubblico dei comuni del reame, erasi osservato che il patrimonio di molti di essi era tutto distrutto, ed in altri consumato a sègno che a pena poteva supplire ai carichi e pesi pubblici ordinarî; che siffatto inconveniente era derivato dalla mala amministrazione della negoziazione frumentaria.* Vedeva dunque il Sovrano l'errore ne' suoi effetti non già la cagione di esso: per il che diede una generale providenza che, per le qualità e quantità e per lo prezzo delle derrate a pubblico uso da comprarsi anticipatamente, fosse prima convocato general Parlamento, dopo le deliberazioni del quale potessero i giurati procedere alla compra, e a loro pericolo e interesse restar dovesse l'amministrazione de' grani nei depositi. Si diedero medesimamente delle norme per la tenuta di siffatti depositi. Tali spedienti niun bene produssero, sicchè il Governo nel 1515 contra i maestri di piazza, e gli *acatapani* colpevoli o negligenti, minacciava privazione di ufizio ed inabilità a qualunque siasi altro, perpetua infamia e carcere ad arbitrio del Vicerè. Ma anche siffatte disposizioni non ovviarono ad alcun inconveniente; il grano si toglieva per forza ai cittadini per farne deposito; talora il prezzo non era pagato; altra fiata si pagava strabocchevolmente; avveniva poi che del grano ammassato ne' depositi oltre ogni possibil bisogno se ne faceva forzata distribuzione ai cittadini a quel prezzo che tornava conto ai giurati. Sovente come guasto e cattivo si gettava in mare, o si fingeva di esservi stato gettato. Si statuì puranche che niuno potesse consumare altri grani che quelli del deposito pubblico a malgrado che ne avesse de' proprî. I massai erano obbligati a rivelare le quantità de' grani

prodotti, perocchè una rata di essi doveasi versare nel pubblico deposito. In ogni Comune facevasi poi un notamento di poveri a' quali in preferenza vendevasi il grano, la quale pratica dicevasi *raba*, e *rabacati* quelli che erano incaricati del registro di tali vendite. Appena si facevano più gravi i timori di penuria, si spedivano dal Governo commissarî, spie, s' incarceravano le persone, si minacciava la forca, i cittadini erano gli uni aizzati contra gli altri, si supponevano monopolî, frodi, e da un errore e disordine della pubblica amministrazione ne risultavano danni e disordini immensi ed irreparabili alla pubblica economia, e la quiete e sicurezza pubblica fu spesso sturbata.

Andava intanto semprepiù rovinando la seminagione dei grani, onde il Vicerè Los Velez fece memorabile statuto nel 10 Ottobre 1646 che concerne non meno l' agricoltura che la pastorizia (88). Nel suo preliminare è scritto: *che lo stato del regno era notabilmente deteriorato per essere di anno in anno mancata la seminazione che prima era di maggior quantità, di modo che essendo stata Sicilia il granaio d' Italia, a pena provvedeva, in quel tempo, a quanto era sufficiente pel vitto de' suoi popoli.* Si considera di poi che l' abbondanza della seminagione dipende anche dall' aumento e mantenimento del bestiame bovino, il quale si trovava in Sicilia talmente deteriorato che appena ne restava la metà a cagion della disordinata macellazione *che se n' era fatta ed andavasene facendo* (sono le precise parole) *in diversi luoghi del regno e particolarmente nelle terre di titolati e baroni, ed anco pei macelli che facevan tenere i Capitani d' armi a guerra e di fanteria spagnuola.*

Laonde si vietò semprepiù severamente l' uscita degli animali bovini dal Regno. Richiamavansi in vigore le precedenti disposizioni, che nessuno comprar potesse carne fuorchè ne' macelli pubblici. Rinnovossi il divieto agli ecclesiastici di macellar le vitelle. Venne corretta l' eccessiva macellazione di carne che faceva la fanteria spagnuola, prescrivendosi che due sole vacche per settimana consumar dovesse ogni compagnia di essa. A' possessori di grosso bestiame bovino si accordarono taluni privilegî, in ispezialtà la esenzione di esser soldati e di sofferire militare al-

loggio; e fu conceduto a chi avesse cento vacche da pastura di poter macellare vitelle. Fu vietato di potersi sequestrare i bovi, le vacche e gli strumenti di agricoltura. Raccomandata venne la diligente coltivazione, tralasciandosi i cattivi metodi. Si stabilì non potessero i vassalli essere obbligati a seminare a forza i feudi e le terre dei baroni, ma avessero piena libertà di seminare ne' proprî poderi e altrove. Proibito venne il sopruso pel quale i borgesi non potevan trasportare derrate che con animali de' feudatarî. Si vietò novellamente con rigore a' medesimi feudatarî di tener carcere pel bestiame altrui, e di ritenerlo capricciosamente a fine di riscuotere su di esso balzelli e tasse; e si prescrisse non potersi da costoro o dagli uficiali dei comuni impedire l'uscita delle derrate dai poderi sotto pretesto o a causa di penuria. D' altra parte nello statuto in parola si pretese accorrere in qualche modo alla mala fede dei massai i quali trasportavano altrove e vendevano fraudolentemente il bestiame lor confidato, nè restituivano il grano prestato o dato in credito per seminare. Ma tale ordinamento non contribuì al bene dell'agricoltura e della pastorizia, che andarono semprepiù a deteriorare. Avea pure Alfonso nel 15 Febbraro 1453 ordinato (89), per favoreggiare l'agricoltura, che non si destinassero a pascolo i terreni a coltura; il quale ordinamento, che non venne osservato, svela una gran contraddizione di quel monarca, il quale negli Stati di Napoli praticava l'opposto, e dannava ad eterno pascolo il Tavoliere di Puglia.

Eran quasi perdute le razze dei cavalli in Sicilia: il Governo credette che ciò derivasse dall'uso de' muli, quindi ne fece divieto. Ma essendone derivato non poco danno ai traffichi e alle comunicazioni interne, mancando uno dei principali mezzi di trasporto, il Parlamento fece istanza a Ferdinando II, nel 1481, di torre quel divieto. Anche Carlo V nel 1524 attribuiva all'uso dei muli l'essere il Regno mancante di buoni cavalli. Filippo II intanto introdusse a spese dell'erario una razza di cavalli, ma il Parlamento nel 27 Agosto 1564 dimandò che fosse tolta come quella che avrebbe occupato terreni da seminare, e propose di venderne le giumente alle particolari persone onde così moltiplicare i cavalli. Questo cattivo proponi-

mento non venne accolto dal Re, ma in seguito pur si perdette la cennata razza (90).

In mezzo alle triste vicende dell'industria siciliana veniva anche meno e poi finiva del tutto la fabbricazione dello zucchero, della quale uopo è narrare con particolarità i varî accidenti. La più parte degli scrittori stranieri che trattano della canna di zucchero hanno obbliato interamente che essa si coltivava in Sicilia e che se ne estraeva il zucchero assai tempo prima che altrove si facesse il medesimo uso (91). Il solo Raynal disse che di essa verso la metà del dodicesimo secolo ne venne arricchita la Sicilia, donde passò nelle provincie meridionali di Spagna e di poi si rese naturale di Madera e delle Canarie (92). Ma gli scrittori siciliani hanno con valevoli argomenti dimostrato che la coltivazione e la produzione dello zucchero era nelle siciliane contrade sin dal tempo degli Arabi (93). Ed infatti il conquistatore Conte Ruggiero, che scacciò gli Arabi, impose un dazio sul zucchero, e in tutte le scritture del tempo nel descriversi gli antichi dazî, come ho narrato, cioè quelli imposti dai Normanni e prima di essi, si trova sempre fatta menzione di balzello sul zucchero, *gabella saccarum*, o solo *saccarum*. Di vantaggio, certi istromenti, segnatamente il trappeto da molire lo zucchero durante la dominazione dei Normanni seguitarono ad appellarsi con voce araba *mahassar*; ed era talmente avanzata la industria dello zucchero che in tutta la Sicilia e in ispezialtà nei dintorni di Palermo vi erano interi campi coltivati a canne di zucchero, le quali chiamavansi, come pure oggidì chiamansi, cannamele. Memorabile è una donazione fatta nel 15 Agosto 1175 da Guglielmo II alla Chiesa di Monreale, *di un mulino per mulire le cannamele senza pagar gravezza di sorta* (94). Per le guerre e le intestine discordie in che fu avvolto il reame dopo la morte di siffatto Sovrano, la industria dello zucchero volse in rovina, di tal che l'Imperador Federigo andava in traccia di uomini in essa periti onde non venisse meno.

Ma sia che le cure di Federigo non sortissero pieno effetto, sia per le vicende posteriori, la fabbricazione dello zucchero non solo non progredì ma andò in vece decadendo, a segno che sotto Martino nel 1393 la gabella

sui campi di Palermo piantati a cannamele non dava oltre a cento once l' anno; e Re Giovanni di poi nel 1416 accordò una certa remissione di gabella quando la coltura delle canne non fosse interamente perfetta. Re Alfonso diede opera che l'industria progredisse, laonde la gabella dei campi piantati a canne di zucchero in Palermo fruttò tantosto di prodotto mille once, val dire ch' essendo il tributo di dieci once per salma era messa a coltura una superficie di ben dugento salme. A mano a mano si estese viemmeglio tale coltivazione, nella quale s'interessavano distinte persone, e tra queste si conta Pietro Speciale Presidente del Regno, il quale nel 1449 avea piantata a cannamele la deliziosa campagna de' Figarazzi ed ivi avea poste rilevanti macchine per estrarre lo zucchero. Da siffatto luogo poi insino a Carini erano dappertutto fabbriche di zucchero. Delle quali si contavano medesimamente in Trabia, Bonfornello, Roccella presso Cefalù, Pietra di Roma presso S. Marco, Malvicini nella marina di Noto, Oliveri poco distante da Patti, Casalnuovo nel territorio di Melazzo, Schisò nella marina di Taormina, Casalbiano, Verdura, Sabaci vicino Licata, Modica. In Siracusa era una porta detta dei *zuccari*. Grande era la quantità degli zuccheri siciliani che mandavansi allo straniero, perocchè in tutte le scritture e gli atti di quel tempo si parla di essa come produttiva di grossi guadagni al pari che quella dei grani Intanto nel 1420 essendosi il Principe Arrigo Reggente di Portogallo impadronito di Madera v'introdusse le cannamele di Sicilia, le quali richiese ed ottenne dallo stesso Governo siciliano, e di là furono poi piantate nelle parti meridionali di Spagna, donde nelle Canarie e nell' America di recente scoverta. Cominciossi a dolere il regno nel 1515 che da molti anni mancata era la estrazione dei zuccheri e quindi maggiori motivi di povertà alle particolari persone ed anche all' erario per non riscuotersi i soliti diritti su tali estrazioni (95). Nel medesimo anno più gravi si fecero le istanze del Parlamento, che il mancamento dell' industria dei zuccheri derivava dagli eccessivi dazî imposti sulla loro estrazione, per lo che a rianimarla dimandava per dieci anni almeno si fossero diminuiti a metà siffatti balzelli. Tal favore venne accordato (96), ma avendo lo

stesso Parlamento chiesto nel 1523 che fosse prorogato per altri anni dieci, il Re riserbossi di provvedere (97). Non di meno nel seguente anno diede una disposizione per incuorare la manifatturazione dei zuccheri, cioè che i debitori di fitto per fattorie di tale derrata non potessero in certo tempo dell' anno essere molestati dai loro creditori: incoraggiamento ben miserabile in confronto della irreparabile rovina alla quale andava incontro.

Sotto Filippo II anche talune agevolezze di simil fatta si concedevano, le quali erano troppo lungi di rialzare il commercio dei zuccheri siciliani, e mentre questi di giorno in giorno declinavano, quelli delle americane colonie acquistavano pregio, e circolavano in Europa di qualità migliore dei zuccheri di Sicilia ed a prezzo più basso. Furon colpiti i Siciliani da questo straordinario accidente, non nè seppero spiegare la cagione, non curarono il rimedio; lo zucchero di Sicilia rimase nella stessa condizione senza miglioramento, ed il Governo si ostinava tuttavia nel 1651 a mantener dazî sulla sua estrazione (98). Non potendosi quindi sostenere la concorrenza dei zuccheri americani e per qualità e per prezzo, abbandonarono i Siciliani a mano a mano nel corso del decimosettimo secolo la divisata industria che di tanta ricchezza per ben sette in otto secoli era stata apportatrice. Era la medesima finita, e pure nel 1732, siccome già narrai, mentre s'imponevan dazî sulla immissione degli stranieri zuccheri, non si toglieva quello che sussisteva sul zucchero indigeno! Eran quasi diresti le ossa di uno schiavo dalle quali neppure volevasi togliere la catena!

A tutte le narrate cagioni di particolari disordini e rovine nell'industria Siciliana si univa, come già narrai, lo stato di guerra e le oppressioni dei corsari turchi, i quali rendevansi baldanzosi perchè la Sicilia mancava di armate. I Vicerè Macqueda e Ossuna armarono navi a proprie spese contra i Turchi, ma questa privata speculazione mentre portò loro qualche profitto tornò di danno al reame, perchè aizzò i Turchi viemmaggiormente e li spinse a venire in maggior numero. Costante fu la pirateria delle Potenze africane per ben quattro secoli a un bel circa, nè venne meno prima del 1728, tempo in cui da Carlo VI Imperadore si fece

un trattato di commercio colle Potenze di Tunisi Tripoli ed Algeri. In mezzo alle molte rovine che soffriva la economica condizione di Sicilia non guardandosi mai l'insieme delle cagioni e degli effetti, nè facendosi attenzione ai grandi avvenimenti che succedevano in Europa nella politica e nell'industria, nè correggendosi i vizî dell'interna amministrazione, i difetti della legge e de' sistemi, e gli abusi invalsi, si dolorava la pubblica miseria, e per farla scomparire non mancò qualche Vicerè, in ispecialtà lo Assumar, di dettar leggi contra il lusso e la pompa (99), proibendo l'oro e l'argento in ogni drappo e ricamo, ed ogni sorta d'indoratura ed inargentatura in qualsiasi obbietto. Il che diede luogo al tumulto degli artigiani e fu d'uopo rivocar la prammatica.

Fine del primo libro.

NOTE

ALLA PARTE QUARTA.

(1) Vedi *Memoria delle zecche del Regno di Sicilia, e delle monete in esse coniate in varî tempi, di Gabriele Lancellotto Castelli Principe di Torremuzza.* Sono inserite tali Memorie nel volume 16 della raccolta degli *Opuscoli di autori Siciliani* stampata in Palermo nel 1775 per Rapelli.

(2) Il De Giovanni nella ottava dissertazione aggiunta alla sua opera *Codex Diplomaticus Siciliae pag. 475* ha trattato del valore dei soldi d'oro siciliani. Non potendo esser per le mani di tutti tale opera attesa la sua rarità, stimo utile di trascrivere quel che fa al nostro proposito.

» Etsi multa fuerint ac varia pro varietate gentium et regio-
» num, solidorum genera, et crudite discerunt Budaeus, Cena-
» lis, Du-Cange, et Beverinus modo laudatus; at Siculis, tamen
» solidus aureus semper usui fuit, nimirum qui constabat ex aureo
» cocto, ut plane liquet ex epistola Imperatoris Constantini ma-
» gni ad Eufraxium rationalem Siciliae, Sardiniae, Corsicae.
» Eumdem solidum aureum memorat ulterius S. Gregorius Ma-
» gnus, Petro subdiacono rectori patrimonii S. Petri in Sicilia
» scribens *ut ad celebrandum dedicationem dare debeas ad ero-*
» *gandum pauperibus in anno solidos decem.* Et quidem sub
» nomine solidi de quo frequens in hac collectione occurrit men-
» tio, alium ab aureo diversum non venire, plane liquet ex
» eodem S. Gregorio qui centumillos simplices solidos, quos Eu-
» sebio Abbati per antedictum Petrum, Subdiaconum dari prae-
» ceperat in epistola ad ipsum Petrum, solidos aureos appellat.
» Item Iudaeis latifundia ecclesiae in Sicilia colentibus, ubi ad
» Christum fuerint conversi, ita minui vult pensionum onera,
» ut ex tribus solidis unus relaxetur, et ex uno tremissis, qui
» ut mox dicemus, nummus erat, tertiam solidi aurci partem
» valens.

» Quilibet solidus septima unciae pars erat, et quatuor scri-
» pulis constabat; ut discimus ex epistola Constantini Magni, su-
» perius laudata. *Si quis,* inquit, *solidos appendere voluerit auri*
« *cocti, septem solidos quaternorum scripulorum nostris vulti-*
« *bus figuratos appendat pro singulis unciis quatuordecim vero*
» *pro duabus.* Non eamdem semper fuisse solidi aestimationem,

» sed variam, docent nos rei nummariae scriptores, apud quos,
» ne verbum quidem legimus de mutatione in solido Siciliae in-
» ducta. Nihilominus in tantis obfusis prolapsae antiquitatis te-
» nebris S. Gregorius facem nobis praebere videtur, qui aetate
» sua tanti solidum Siculum fuisse perhibet, ut quindecim ar-
» genti librae trecentis solidis traherentur. Solido proxime accedit
» tremissis nummus tertiam solidi partem continens. Hujus mo-
» netae usus apud Siculos obtinuit; quaemadmodum datur intelligi
» ex epistola, quam S. Gregorius Magnus Cypriano Diacono et
» rectori patrimonii Siculi dedit: *Quod ita quoque fieri volo,*
» *ut si quis ex eis conversus fuerit si solidi pensionem habet,*
» *tremissis ei relaxari debeat* ».
A riguardo dei detti soldi il Muratori ha rapportato due diplomi nella sua raccolta *Rer. Ital. scrip. vol. I pag. 414 e 415;* altro simil diploma è riferito da Leone Ostiense *Chron. lib. 1 c. 26.* Di siffatte scritture si è giovato il Carli nella sua opera *Trattato delle zecche d' Italia.*

(3) Il disegno delle monete arabe di Sicilia può vedersi nell' opera intitolata *la Sicilia di Filippo Paruta descritta con medaglie ec.* stampata in Lione per Majer 1697, tavola 114.

(4) Riguardo agli *aspri* coniati in Sicilia, si voglion leggere Lazaro Superanzio citato presso l' Argelati nella raccolta *Dissert. de Monet. Italiae tom. II fog. 333.* — Du-Cange *de Nummis Imp. Constantinop. L. 96 fog. 143.* Muratori *de diversis pecuniae generibus* presso l' Argelati, tom. I fog. 123. — Carli *delle zecche d' Italia tom. II fog. 90.*

(5) Pag. 283 delle citate sue Memorie.

(6) Vedi quello che ne ho scritto nel lib. 3 della *Storia delle finanze di Napoli* Cap. 5. Gli scrittori Siciliani che con particolarità hanno trattato del tarì sono i seguenti -- Vincenzo Venuti *Discorso sul culto di S. Nicosio martire.* È inserito nel volume VII della raccolta di opuscoli di autori siciliani — Domenico Schiavo *Spiegazione del tarì d' oro moneta di Sicilia.* È inserita nel volume XVI della medesima raccolta — Torremuzza nella Memoria citata.

(7) Tale cronaca che narra fatti di Sicilia dall' anno 817 al 965 venne pubblicata dal Caruso nel volume I della *Bib. Histor. Regni Siciliae*, e poi dal Muratori nell' opera *Rerum Ital. Scriptores* etc.

(8) Questa carta è rapportata nell' opera di Mongitore *Bullae et Privilegia Panormitanae Ecclesiae.*

(9) Paruta opera citata tav. 115.

(10) Vedi la mia opera *Storia delle finanze di Napoli* lib. I cap. 5.

(11) Torremuzza pag. 350 della Memoria citata.

(12) Vedi assolutamente quel che in proposito ho scritto io stesso nel citato lib. I cap. 5 della *Storia delle finanze.* Riguar-

do ai *Michelati* e *Migliaresi* piacemi aggiugnere la notizia di un diploma del 1133 pubblicato da Ughelli tom. 8 par. 2 pag. 32, in cui è scritto -- *Concedimus praefato Monasterio in terra nostra Misanii Villanos octuaginta demanios nostros qui reddunt singulis annis in duobus datis 140 Michalatos et centum Miliarenses* etc. E riguardo ai tarì di Amalfi evvi altro diploma riferito dallo stesso Ughelli tom. I pag. 726 in cui leggesi: *a demaniis vero hominibus ipsius episcopi a nobis non tenentibus illud tantum habebimus, videlicet centumquinquaginta* tarenos Amalphiae, *quando nos generale adjutorium posuerimus pro causa tantum regiae expeditionis, et pro sorore et nostra filia maritandis, et non pro alio, ei ipsos tarenos habere debemus per episcopum vel per bajulos Fundanae Ecclesiae.*

(13) Vedi il citato capitolo della *Storia delle finanze.*

(14) Tal disegno è dato eziandio dal Paruta tav. 118.

(15) Tavola 119, 120, 121 della citata opera del Paruta.

(16) Torremuzza nella citata Memoria -- Amato nell' opera *de Principe templo Panormitano* lib. VI pag. 120--Della Rovere *memorie storiche ed economiche della moneta bassa di Sicilia*, Palermo 1814. - Si leggono altresì diplomi rapportati dal Mongitore nell' opera *Bullae et Priv. Eccl. Panorm.* e dal Pirro *in notis Eccl. Panor.* degli anni 1190, e 1195 dove si parla di tarì *ad pondus Panormi perfectos et integros.* Da ultimo è da notare che eziandio nel tempo di Arrigo Imperadore si battevan monete nella zecca di Palermo la qual cosa si rileva da moneta di rame tuttavia esistente, nella quale vedi l' aquila imperiale degli Svevi da un verso e la iscrizione *Regni Siciliae* e dall' altro la croce ed all' intorno *urbis Panormi.*

(17) Vedi la *Storia delle finanze di Napoli* lib. 2 cap. 5.

(18) In contraddizione del sentimento di Galiani proccurai dimostrare nel citato cap. 5 del 2 lib. della detta mia opera, che l' augustale fosse la quarta e non la quinta parte dell' oncia. Posso ora confortare la mia opinione cogli argomenti in proposito addotti dal Torremuzza nella pagina 317 della citata Memoria. Evvi inoltre l' appoggio del cap. 58 di Re Giacomo in cui si conserva all' Augustale il valore, che avea in tempo degli Svevi, di tarì sette e grana dieci, val dire della quarta parte dell' oncia; il che non lascia materia a dubitare.

(19) Vedi la tavola 122 dell' opera del Paruta.

(20) Per quanto è a mia notizia, niuno scrittore siciliano ha fatto menzione de' reali e de' carlini battuti da Carlo I d' Angiò, mentre tali monete ebbero corso in Sicilia e di esse moltissime tuttavia se ne veggono. Il Torremuzza pag. 371 delle citate memorie appoggiandosi a quanto scrisse il Maurolico parla di una moneta coniata in tempo di Carlo d' Angiò in oro ed argento chiamata *saluti*. Ora i saluti non erano che propriamente i carlini e venivan così detti dal *saluto* fatto a Maria Vergine dall'Angelo annunziatore,

perocchè, come ho detto, in tal moneta eravi l'iscrizione *ave gratia plena Dominus tecum*. D'altronde le stesse parole del Maurolico nell'opera *Sicaniae rer. compend. lib. I* giustificano quanto si è detto da me, e mi piace trascriverle: *Scio etiam salutos aureos tempore Caroli, a quo Siculi defecerunt, signatos; ex una parte Deiparae virginis adnunciationem habebant impressam cum inscriptione ave gratia plena Dominus tecum, ex altera scutum cum cruce quae sunt Hierosolymitana insignia, et liliis Andegavensium atque inscriptione Karolus D. G. Hier. et Siciliae Rex. Erant autem ex auro optimo, et num. 72 librem aequabant. Salutos autem argenteos similiter impressos: verum 96 libram implebant, libra vero sesquiunciam habebat misturae.* Tolto adunque il nome di saluti Maurolico fece la descrizione de' carlini. Io non istimo ragionar di altra moneta dei sovrani successori di Carlo, perocchè non riguardarono la Sicilia, e chi amasse conoscerne tutte le particolarità può leggerle nel cap. 5 del libro 3 della *Storia delle finanze di Napoli*.

(21) Il Canonico Schiavo nelle *membrie per servire alla Storia di Sicilia* tom. I pag. 3 fog. 50 riporta un diploma di Carlo d'Angiò del 1272, nel quale nell'assegnarsi le paghe ad ufiziali dell'esercito e soldati si conteggia in grani. Ecco le parole: *Castellanus vero Miles recepit per diem tarenos duos, Castellanus scutifer tarenum unum et grana quatuor, Consergius tarenum unum et grana quatuor, serviens per diem grana octo etc.*

(22) Vedi l'opera di Carli sulle Zecche d'Italia tom. 4 fog. 283 e tom. 6 fog. 136. Vedi pure l'opuscolo citato di Della Rovere pag. 44, e quanto io stesso ho diffusamente scritto nel 5 Cap. del 3 lib. della *Storia delle finanze di Napoli*.

(23) Capitoli 10, 35, e 38 di Re Giacomo.

(24) Il Paruta ed il Torremuzza riferiscono tal disegno nella citata loro opera.

(25) Venne pubblicato tal manoscritto propriamente nel 1754 nelle *Novelle letterarie di Firenze*.

(26) Vedi la cronica di questi scrittori lib. 1 cap. 36.

(27) Ciò si rileva dal cennato lavoro del Balducci, e soprattutto da un diploma di Re Federigo III in data del 12 Dicembre 1315 reso di pubblica ragione dal Conte Carli nel volume 3 a fog. 309 della sua opera, al quale lo avea trasmesso il detto Canonico Schiavo.

(28) Pag. 326.

(29) Vedi le tavole pubblicate dal Paruta dal numero 120 al 131, ma avverti che questo scrittore confuse nelle monete degli Aragonesi di Sicilia quelle che furono battute in Napoli dai Re Ferdinando I e II di Aragona, da Alfonso II e da Federigo III che non regnarono in Sicilia.

(30) Vedi Carli nell'opera citata tom. 3 fog. 228, e Della Rovere Memoria citata pag. 51 e seguenti.

Digitized by Google

(31) Diploma di Federigo III esistente nella Cancelleria del Regno vol. del 1375 fog. 44.

(32) Cronaca di Fra Michele Piazza lib. 2 cap. 2 fog. 357. Ecco le sue parole: *Iacobus ille spreto Regis cuneo, et in omnibus conquassato denarios aereos parvulos in sui nomen cudere faciebat et pro eo quod nomen debet esse consonans rei vocabant denarii Iacobini.* Vedi altrove lo stesso scrittore propriamente nel tom. I cap. 87 pag. 690.

(33) Talune di queste monete si sono da me vedute -- Il Torremuzza le descrisse a carte 297 della citata sua opera, e ne diede anche il disegno.

(34) Il Gallo ne' suoi *annali di Messina* tom. 2 pag. 248 pubblica tale lettera.

(35) Il diploma di concessione fu impresso da Schiavo nelle *Memorie per servire alla Storia letteraria di Sicilia* vol. 1 fog. 30.

(36) Cap. 43 di Martino.

(37) Registro della Real Cancelleria indizione dell' anno X indicazione 1401, e 1402, — Registro del Tribunale del Patrimonio indiz. 14, 1406.

(38) Registro dell' anno 1413 fog. 193 della Cancelleria di Sicilia.

(39) Questa proposizione non ha bisogno di dimostrazione; tutte le scritture e pubbliche e private di quel tempo la dimostrano. L' opera intitolata *tabularium regiae ac imperialis cappellae Divi Petri in Regio palatio panormitano*, che contiene atti di varia natura attenenti a siffatta cappella dai tempi dei Normanni, rende manifesto che i conti si ragguagliavano in tarì ed once. Ho voluto anche osservare taluni istromenti dei beni dell'Ordine Teutonico del 1300 infino ai tempi di Alfonso, da' quali rilevasi i conti farsi sempre in once e tarì anche allorquando in sommo corso erano i ducati e i fiorini. Per appagare l' altrui curiosità ne indico taluni = Istromento del 26 Marzo 1305 pel Notaio Hominebono — concessione che fa l' Ordine Teutonico a Stefano di Catania di quattro *milliaria* di vigne pel censo di *dieci tarì d' oro* l' anno — Istromento per Notar de Chaggio del 30 Gennaio 1367, concessione a censo che fa lo stesso Ordine per *tarì quindici* l'anno di tre case nella contrada della Kalsa in Palermo — Altro contratto pel medesimo Notaio del dì 11 Marzo dell' indicato anno per concessione ad Andrea Blundo del censo di *un' oncia d' oro* l' anno, di una taverna con casa, alla quale altra casa era annessa nel piano di S. Giacomo — Altra concessione del 2 Giugno di quell' anno stesso di una casa nella rua Costanza nel quartiere dell' Albergaria per *tre tarì* l' anno di censo — A 29 Febbraio 1384 altro censo di *tarì sei* l' anno per casetta nel quartiere della Kalsa. -- A 28 Maggio dell' anno medesimo altro censo per *tarì diciotto* l' anno di casa nel *Cassero* — A 14 Marzo per Notar Luguardo censo di due casaleni nel quartiere Siracaldi in Palermo

per *tarì dodici* — A 2 Giugno 1393 censo di casa nella contrada Tarrachina in Palermo per annui *tarì quindici* — A 18 dello stesso mese altro censo di casa nella stessa contrada per once due d'oro — A 2 Marzo 1403 altro censo di casa nella rua dei Pianellari in Palermo per *tarì quindici*. — A 14 Giugno dell'anno stesso censo di un cortile nella contrada Albergaria per *tarì dieci* — A 9 Giugno 1408 casa nella Kalsa pel censo di *tarì dodici* l'anno — A 30 Aprile 1416 bottega nella contrada della Fiera vecchia in Palermo pel censo di *tarì sedici* l'anno. — Nel 12 Dicembre dell'anno medesimo, censo di altra casa nell'Albergaria per *tarì tre* l'anno. — Nel 1 Febbraro 1423 altra bottega nella Fiera vecchia pel censo di *sei tarì* — A 27 Ottobre 1423 altra casa nel quartiere della Kalsa per *sedici tarì* l'anno di censo. — Nel 29 Marzo 1425, censo di un' *oncia d'oro* l'anno di casa nel Cassero — A 17 Settembre 1429 censo per vigna nella contrada di Mare-dolce in Palermo per *tarì quindici* l'anno.

(40) Vedi Torremuzza nelle citate Memorie pag. 322 per quanto riguarda la Sicilia; per Napoli, vedi la mia opera *Storia delle finanze di Napoli* Cap. V del lib. IV.

(41) Cap. 400 di Alfonso.

(42) Della Rovere Memoria citata pag. 63.

(43) Cap. 487 di Alfonso.

(44) Cap. 25 di Giovanni.

(45) Della Rovere.

(46) Sono editti nell'uficio della Conservadoria, libro delle mercedi del 1437 al 1490 fog. 2.

(47) Trovasi tal prammatica nella Conservadoria di registro lib. di mercede dal 1487 al 1450 fol. 1.

(48) Capitoli 77, 79, 80, 81, 82 e 83 di Ferdinando.

(49) Tutto ciò è ricavato dalla prammatica de' 15 Giugno 1531 ch'esiste nella Real Cancelleria in fog. 4 1530 e 1531 fog. 499. — Ecco le precise parole: *Da alcuni anni in qua è multo diminuito et mancato lo cursu di li munili di argento et picchuli in quisto Regno, intanto chi nun sulamenti cum multa difficultati si pò negoziari et commerciari, ma ancora appena si ritrova di cambiari la moneta d'oro per argento, et quilla d'argento per picchuli in poca quantitate per lo vitto et usu quotidiano non senza grandi incommoditati di li rignicoli, et specialmente di li poveri li quali comprano a minuto, ultra lo disturbo et impedimento intollerabili di la negoziazioni et commercio.*

(50) Tutto ciò l'ho ricavato dalla cennata prammatica del 15 Giugno 1531.

(51) Vedi anche quel che in proposito ne ha dottamente scritto il Della Rovere nella citata Memoria. Ho altresì attinti molti fatti che ho narrati e narrerò dalle varie istruzioni sulle monete di Sicilia fatte in diversi tempi, che si conservano nell'Archivio della zecca volume 1, 2, 3 e 4.

(52) Riguardo alla falsità ed a tutti gli altri inconvenienti che accompagnarono il sistema monetario in Sicilia è utile altresì leggere le tredici prammatiche che sono nel tom. I della raccolta delle pramm. titolo 72, pubblicate dal 1524 al 1628.

(53) Questa Memoria si conserva manoscritta nell' Archivio della zecca vol. 4 fog. 43.

(54) Vedi le Memorie citate di Della Rovere.

(55) Cap. 120 di Carlo V. Pramm. tom. I titolo 73.

(56) Per dare queste notizie riguardo al Banco di Palermo mi sono giovato dell' opuscolo intitolato *Capitoli del governo ed amministrazione della tavola di questa felice città di Palermo di nuovo confermati dall' Eccellenza del Marchese D. Carlo Filippo Antonio Spinola Colonna Marchese de Los Belbases Vicerè e capitan generale in questo Regno di Sicilia, in Palermo per Cortese ed Epiro 1719.*

Ho stimato eziandio utile di consultare l'altro opuscolo che ha per titolo *Le costituzioni del pecuniario Palermitano Banco con buon ordine disposte e regolate dal Signor avvocato Antonino Crescimanno ec.* Quest' ultimo opuscolo è stato ristampato in Palermo per Stampinato nel 1839.

(57) Vedi quello che io stesso ho scritto del commercio di quel tempo. Vedi altresì De Gregorio tom. II pag. 220 in poi.

(58) La descrizione degl' indicati sepolcri venne fatta da Francesco Daniele — Pregevoli altresì sono i discorsi che in proposito pubblicò il De Gregorio, che si leggono nel secondo volume dei suoi discorsi intorno alla Sicilia.

(59 e 60) Questa carta, che è la più antica della diplomatica del tempo dei Normanni per la Sicilia, si conserva nella Biblioteca del Senato di Messina. È scritta in Greco e ne venne fatta la traduzione dal De Gregorio nella nota 3 al capitolo 9 del lib. II.

(61) Caffari *Annales Ianuenses* tom. 6 pag. 268, e 352.

(62) Anche questo privilegio si conserva nella Biblioteca del Senato di Messina.

(63) Burigny *Hist. de Sicil.* tom. I pag. 492.

(64) Questo trattato è tra i manoscritti del D'Amico: il De Gregorio lo ha pubblicato nella nota 29, al cap. 8 del lib. 3.

(65) Registro di Federigo II pag. 417.

(66) Ciò si rileva specialmente dalla bolla d'Innocenzo IV riportata dal Lunig cod. dipl. tom. 2 pag. 906. — Ecco le parole: *Propterea conjunctus amicitia detestabili cum Saracenis, numios et munera pluries destinaverit eisdem et ab iis vicissim cum honorificentia et hilaritate receperit.*

(67) Si legge presso Leibnizio *Cod. Iuris Gentium* tom. I pag. 13.

(68) De Gregorio tom. III pag. 128.

(69) Vedi il cap. 86 di Federigo.

(70) Diploma di Re Pietro presso De Vio pag. 161. Di leggi

suntuarie speciali per Messina se ne eran fatte sin dal 1272, le quali vennero confermate da Carlo d'Angiò.

(71) Cap. 147 di Martino.

(72) Questi trattati sono nel registro della Regia Cancelleria, anno XV indicazione 1381 e 1392 fol. 180 a tergo. Il De Gregorio li ha resi di pubblica ragione nella nota 8 al cap. VII.

(73) Cap. 439 di Alfonso.

(74) Cap. 43 di Re Giovanni. Stimo utile di trascriverlo. » Item » cum propter urgentissimas necessitates dicti regni eidem Ma- » jestati Regnum praedictum humiliter supplicaverit per modum » ut infra.

» Item cum mercantiis regna, provinciae, Civitates, et terrae » et incolae ipsarum ditentur, magnificentur, et amplificentur; » et guerrarum turbine exerceri non possint: supplicat ob id to- » tius Regni universitas Sacratissimae Majestati, quod placeat con- » ficere pacem cum omnibus Christi fidelibus, cum quibus dis- » sidias haberet, praecipue cum Fanuensibus; et per maxime » propter vexationes, damna, ac etiam incommoda, quae con- » tinue regnum Siciliae patitur a barbaris, eidem Regno vicinis » et praeterea propter occupationem Constantinopolis a magno » Turco, inhibitus est aditus ad partes Romaniae, ubi plures » mercantias permaxime Siculi exercebant, unde maximum com- » modum et utilitatem. At excessiva lucra ad dictum regnum » incolae trasportabunt cum praefatis infidelibus placeat inire » treguam, vel saltem permittere dictis incolis dicti Regni quod » possint ab his habere salvum conductum contrahendi, et ma- » xime cum magno Turco, et interponere partes suas apud sum- » mum Pontificem, quod possint dicti Siculi habere licentiam, » cum omnibus infidelibus practicandi, ut supra: propter quam » conversationem et practicam mercimoniandi, Regnum Siciliae, » quod in praesentiarum ex tenuibus facultatibus existit, in bre- » vibus temporibus, et pauco tempore ditissimum fiet, magnifi- » cabitur, et augmentabitur: propter quod maximum commodum » etiam Regia Curia consequetur. — Dominus Rex mandabit fieri » provisiones opportunas, prout dixit Ambasciatoribus consulen- » do utilitati dicti Regni, taliter, quod commercia fient libere » per omnes gentes ».

(75) Cap. 87 di Ferdinando II.

(76) Vedi Gallo *Annali di Messina* lib. 3 pag. 472.

(77) Cap. 91 di Ferdinando II. Cap. 23 87 103 e 158 di Carlo V.

(78) In Palermo verso il 1562 sursero stabilimenti per lavorare la seta Cap. 159 di Carlo V.

(79) Vedi il libro più volte da me citato, *Ordinazioni e regolamenti della Deputazione del Regno* Cap. II pag. 77.

(80) Tom. II delle prammatiche titolo XVII pramm. I del 14 Ottobre 1555.

Digitized by Google

(81) Pramm. 4 tit. 17 tom. II è in data del 1 Giugno 1573.
(82) Ciò si rileva dal Cap. 219, di Carlo V.
(83) Pramm. 5 tit. 19 tom. II.
(84) Pramm. 3 tit. 20 tom. II.
(85) Pramm. del 26 Agosto 1559 tom. I titolo 61 n.° 4. Pramm. del 6 Dicembre 1607 tom. I tit. 61 n.° 6.

(86) Nei registri del Senato di Palermo e negli archivî degli altri comuni si veggono tali fissazioni o *mete* da tempo antichissimo. Il De Gregorio nella nota 8 al cap. 3 del lib. 4 ne ha pubblicate certe dal 1312 in poi.

(87) Pramm. unita tit. XXIII tom.

(88) Si contiene nella pramm. tom. 3. tit. 13 *de seminario ejusque privilegiis.*

(89) Pramm. 2 tit. 13 tom. 3.

(90) Tutto ciò è ricavato dal cap. 21 di Ferdinando V, dalla pramm. 1 tit. 21 del tom. 3 del cap. 24 di Filippo II.

(91) Tra gli altri Robertson *Storia dell' America* — *Precis de la canna a sucre* — Michaud *Storia delle crociate.* Il Robertson parlando del Principe Arrigo Reggente di Portogallo che nel 1420 fece trapiantare in Madera la canna di zucchero, appena dice, *che mandò a cercarla in Sicilia ove si coltivava da poco tempo.*

(92) *Ist. phil. et politiq. du comm.* lib. II tom. 4 pag. 282.

(93) Vedi il discorso ventesimo del De Gregorio nel I volume de' suoi discorsi intorno alla Sicilia. È importante poi leggere l' opera in due volumi stampata in Palermo nel 1825 per Solli intitolata *Sul richiamo della canna zuccherina in Sicilia e sulle ragioni che lo esigono di G. V. e P.*

(94) È riportato nell' opera del Pirro tom. I pag. 402. Ecco le parole » Iusta portam Rotae concedimus ei libera et absque » datione aliqua molendinum ad molendas *cannas mellis* quod » saracenice dicitur *massara* cum omnibus justitiis et pertinentiis » suis.

(95) Cap. 77 di Ferdinando II.
(96) Cap. 80 di Ferdinando II.
(97) Cap. 59 di Carlo V.
(98) Ciò rilevasi dalla prammatica unica paragrafo 12 tit. 21 tom 3. È in data del 3 Marzo 1651.

(99) Anche simili leggi si dettavan nel 16 Gennajo 1694. Pramm. unica tit. 35 tom. 3.

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME PRIMO.

LIBRO I

PARTE PRIMA.

Sposizione di quanto riguardò le istituzioni politiche, l' amministrazione in generale, ed i più memorabili casi dai Normanni insino alla venuta di Carlo III Borbone.

CAPITOLO I. Si discorrono gli avvenimenti che precedono la dominazione degli Aragonesi — Regno di Pietro d'Aragona — Cose memorabili. Riordinamento della Magna Curia — Condizione del reame di Sicilia — Vittorie de' Siciliani contra gli Angioini — Il Principe di Salerno, che fu poi Re Carlo II, è fatto prigioniero — Morte di Re Carlo I d'Angiò — Carlo d'Artois Balio del reame di Napoli — Legato del Pontefice — Morte di Re Pietro. Succede Giacomo. Suoi primi passi — Uno sguardo sulla condizione di Napoli e Sicilia — Capitoli di Papa Onorio perchè in Napoli andarono in desuetudine ed in Sicilia furono tramutati in legge — Difficoltà che si opponevano a ricomporre le cose di Sicilia — Spedizione di Giacomo contra Napoli — Liberazione di Carlo II; Giacomo gli cede la Sicilia — A qual

partito s'appigliano i Siciliani dopo di tal cessione — Federigo III gridato Re di Sicilia — Sue intraprese contra Napoli — Con quanta virtù e valore resiste a potenti nemici fra angustie d'ogni maniera — Pace di Castronuovo. Come Federigo ne profittò — Conquista del Ducato di Atene e Neupatria — Morte di Carlo II Re di Napoli: gli succede Roberto — Federigo si collega coll' Imperadore Arrigo VII. Morte di costui. Potenza di Roberto in Italia: guerre contra Federigo; suoi fatti d'armi in Sicilia. Federigo si unisce co' Ghibellini fuorusciti di Genova, con Castruccio e coll' Imperadore di Costantinopoli — Si collega di poi coll' Imperadore di Germania — Intestine discordie in Sicilia, che le tornano di estremo danno; fazioni dei Chiaromonti e Ventimiglia — Perdita dell' isola delle Gerbe — Morte di Federigo III — Considerazioni generali intorno al suo governo — Si disaminano le cagioni per le quali, lui morto, lo Stato volgesse a grande decadimento — Instituzioni politiche più memorabili del tempo di Federigo — Circoscrizione territoriale di Sicilia................ *pag.* 1

Capitolo II. Regno di Pietro II — Reggenza durante la sua minore età — Fazioni che dividono il regno: Chiaromonti e Palizzi, i primi protetti dalla Regina Eleonora vedova di Federigo, ed i secondi dalla Regina Elisabetta moglie di Re Pietro. Potenza dei Palizzi: loro decadimento. Infante Giovanni — Fatti d'armi di Re Roberto contra la Sicilia. Battaglia di Lipari, distruzione dell' armata siciliana — Morte di Pietro II — Morte di Roberto — L'infante Giovanni Balio di Sicilia durante la minore età di Re Ludovico — Giovanna I. Regina di Napoli: sue intraprese contra la Sicilia — Peste che in quel tempo desolava la Sicilia, e della quale l'infante Giovanni fu vittima — La Regina Elisabetta richiama al potere i Palizzi; Blasco d'Alagona si oppone — Si divide il regno nelle due fazioni che *parzialità latina* e *Catalana* si chiamano — Morte di Re Ludovico, al quale succede suo fratello Federigo che fu gioco delle fazioni. Quindi muore, e gli succede Maria — Matrimonio di Maria con Martino d'Aragona — I baroni siciliani si oppongono a tale matrimonio — Triste condizione in che giacque il regno dalla morte di Federigo III insino a Maria — Confederazione de' baroni siciliani in Castronuovo contra Martino e Maria — Come Martino riesce a rendere a sè soggetta la Sicilia — Morte del figliuolo di Martino che avuto avea da Maria — Morte di Maria — I baroni siciliani dichiarano Martino decaduto dal trono — Come egli vi si fermò — Sue imprese in Italia — Sua morte — Osservazioni generali intorno al suo governo ed alla condizione di Sicilia a quel tempo....... 25

Capitolo III. Martino il vecchio Re di Sicilia — Bianca vedova di Martino il giovine sua vicaria — Muore Martino il vecchio — Parlamento tenuto in Taormina, e ciò che in esso fu deliberato — Discordie civili in Sicilia — Ferdinando I di Castiglia Re di Sicilia, suo governo, sua morte: gli succede Alfonso il quale riunisce sotto la sua dominazione anche il reame di Napoli — Osservazioni sul governo di Alfonso — Morte di Alfonso — Gli succede Giovanni I — Mali che afflissero la Sicilia. Ribellione di Messina, peste, discordie cogli Ebrei — Morte di Giovanni, al quale succede Ferdinando II detto il Cattolico — Guerre in che fu implicato, espulsione degli Ebrei — Si discorrono gli avvenimenti del reame di Napoli dalla morte di Ferdinando I d'Aragona in fino a Ferdinando il Cattolico — Presa di Tripoli — Morte di Ferdinando — Gli succede Carlo V — Ugo di Moncada Viccrè. Tumulti contra il suo governo — Rivolta di Squarcialupo — Caso di Sciacca — Rilevanti cangiamenti che avvenivano in Europa: guerre sostenute da Carlo — Si cede in feudo l'isola di Malta ai Cavalieri Gerosolimitani — Lega contra Solimano — Intrapresa di Carlo contra Tunisi — Sua venuta in Sicilia. Passa nel regno di Napoli — Si ragiona dei principali ordini politici di Sicilia. Viceré. Consultore. Segretari. Parlamento. Deputazione del Regno. Grandi uficiali. Città principale — Altri avvenimenti memorabili — Stato della Sicilia — Spedizione di Algeri — Pirati che devastano la Sicilia: altri mali ond' è la stessa travagliata — Guerre per l'eresie di Lutero — Altri lacrimevoli eventi a' quali soggiace la Sicilia — Rinunzia di Carlo V al Trono e sua morte. . . . . *pag.* 36

Capitolo IV. L'avvenimento di Filippo II al Trono cangia la condizione di Sicilia — Il Viceré Medinacoeli tenta di cacciare i pirati dall'Africa: infruttuose imprese, perdita dell'esercito e dell'armata siciliana — Si tocca di due spedizioni contra i Turchi, in ispezieltà di quella comandata da D. Giovanni d'Austria; niun bene ne torna alla Sicilia; interramento del porto di Marsala — Peste — Carestia ed altre calamità che afflissero la Sicilia — Si discorrono le riforme della Magistratura fatte da Filippo II — Morte di questo Monarca al quale succede Filippo III — Condizione della Sicilia — Tumulti sotto il Viceré Viglicna — Duca di Ossuna — Morte di Filippo III: suo successore Filippo IV — Quadro de' disordini in che era il reame — Scemamento di potere nella Sovranità. Usurpazioni e soprusi feudali — Condizione della Magistratura. Capitani d'armi. Commissari estraordinari — Segregamento de' Comuni e degli uomini dallo Stato — Giurisdizioni se-

parate. Privilegî, mancanza di spirito pubblico — Tribunale della Santa Inquisizione — Pubblicazione del Concilio di Trento — Bolla *in Coena Domini* — Peste e guerre — Si narra delle congiure e delle ribellioni che avvennero in Sicilia, in ispezieltà di quelle che ebbero a capi La Pilosa ed Alessi — Pace dei Pirenei — Carlo II succede a Filippo IV.................................. *pag.* 54

Capitolo V. I vizî del governo di Sicilia e i discordi interessi del popolo sempre più si appalesano — Gare tra Palermo e Messina — Si tocca de' privilegî di Messina riguardo al suo governo politico e municipale — Il Vicerè Ayala tenta di apportar cangiamenti nella condizione di Messina. Scontento ed umori che scoppiano. Condotta del Vicerè e del Senato di Messina — Ayala è richiamato in Madrid, e gli succede nella carica di Vicerè il Duca di Sermoneta, il quale parteggia pei Messinesi, loro concede l' odioso privilegio di estrarsi solo dalla città di Messina tutta la seta di Sicilia: quali ne furono le conseguenze: sua rimozione dalla carica — Albuquerque fatto Vicerè tenta anche inutilmente di uguagliare la condizione di Messina alle altre città — Eruzione dell' Etna — Vicerè Ligny — Hoyo Stratigò di Messina; condotta da lui tenuta per istigare il popolo contra il Senato. Tumulti che avvengono. La Città si divide in parti, una detta de' *Merli*, l' altra de' *Malvizzi* — Provvedimenti che a tal riguardo dà il Vicerè Ligny; allontanamento di Hoyo dalla carica venendo in vece destinato il Marchese di Crispino — Quali accidenti facessero scoppiare la ribellione in Messina nel mese di Luglio 1674. — Come si comporta in tal frangente il Marchese Bajona, il quale teneva provvisoriamente l' uficio di Vicerè — La ribellione prende sempre più piede in Messina, i rivoltosi chiedono aiuto al Re di Francia Luigi XIV: fatti d' armi che succedono — Calamità e fame che patiscono i Messinesi: virtù con la quale resistono. Arrivano intanto i soccorsi di Francia in Messina con Vivonne destinato Vicerè; vien proclamato Re Luigi XIV — Forze della Spagna e de' collegati contra la ribellione di Messina e l'armata francese — Battaglie navali. Altri fatti d'armi. La rivolta non progredisce in Sicilia; e comincia nella stessa Messina ad esser men ferma — Preliminare della pace di Nimega, dove vien deciso di abbandonarsi dai Francesi Messina — Condotta del Vivonne in tale occasione. Gli succede il Duca di Fouillade — Condizione de' Messinesi all' annunzio dell' abbandono dei Francesi. Conseguenze di tale abbandono. Umanità del Vicerè di Sicilia Gonzaga verso i Messinesi all' annunzio dell' ab-

bandono dei Francesi. Per tal fatto fu richiamato ed ebbe per successore il Conte S. Stefano; sommo rigore usato contra i Messinesi. Cangiamenti avvenuti nel governo e nell' economia di Messina, la quale fu uguagliata nella condizione alle altre città di Sicilia — Pace di Riswich — Terremoto del 1693 — Alcuni avvenimenti durante il governo dei Viceré Uzeda e Vareguas — Come Carlo II scegliesse a successore Filippo Duca d' Angiò: sua morte — Condizione in che Filippo V si trovò salendo al trono — Gli Austriaci occupano Napoli, Carlo VI vi si proclama Re — Stato della Sicilia: congiura e perturbazioni popolari — Pace di Utrecht; cessione della Sicilia al Duca di Savoia Vittorio Amadeo — Venuta di costui in Sicilia, ordinamenti che vi dette — Quistioni d' immunità ecclesiastiche col sommo Pontefice. Si tratta dell' Apostolica legazione di Sicilia dalla sua origine insino ai tempi di Vittorio Amadeo. Discordie tra costui e il Papa per l'immunità ecclesiastica e per l'Apostolica legazione — La Sicilia torna sotto la dominazione di Filippo V, e poi passa a Carlo VI Imperadore — Bolla di Benedetto XIII che riconosce l' Apostolica legazione ne' Re di Sicilia. — Come la Sicilia passasse insieme con Napoli a Carlo Borbone. . . . . *pag.* 74

Note alla prima parte 105

PARTE SECONDA.

Sistemi, leggi, ordinamenti, ed altre cose intorno alla proprietà dal tempo della dominazione degli Arabi infino al 1734.

Capitolo I. Il viver civile è quasi tutto riposto nella condizione delle proprietà e nello stato degli uomini nel medio evo—Condizione della Sicilia riguardo alle proprietà ed alle persone durante la dominazione araba. Perchè i Normanni non fondarono la loro riforma sul miglioramento di tal condizione — Instituzione ed origine della feudalità in Sicilia — Donazioni alle Chiese — Perchè la feudalità in Sicilia si fermasse — Prime concessioni feudali col mero e misto impero — Patti scambievoli in *carte di memorie* tra i feudatarî e gli uomini loro soggetti. Si citano esempî di tali carte — Quali vantaggi arrecasse allora la feudalità — Si disaminano le dannevoli conseguenze della feudalità riguardo alle proprietà ed alla diversa condizione degli uomini — Servitù contrattuale — Inconvenienti e disordini che ne seguono — Riforme fatte da Re Ruggiero. Feudi dichiarati di dominio utile de' feudatari. Principio

della inalienabilità de' feudi. Eccezione che soffer questa regola. Distinzione de' feudi secondo il servigio — Pubblici registri dello stato del regno. *Defatari:* non bisogna confonderli co' detti registri — Disordini in che cadde il reame in quanto alle cose feudali dopo la morte di Guglielmo II. Riforme fatte all' oggetto da Arrigo VI e Federigo II. Memorabili ordinamenti per la condizione degli uomini e delle Città demaniali. Federigo toglie la giurisdizione perpetua a quelli che l' avevano; soprusi che ridestansi alla morte di Federigo II — Ordinamento di Giacomo che estende la feudale successione: paragone con ciò che si era fatto in Napoli. Inconvenienti che ne derivano. Disposizioni di questo Monarca per la inalienabilità del demanio: rassegna del baronaggio — Si disamina sotto il riguardo politico ed economico lo statuto di Re Federigo III pel quale i feudi vennero quasi a considerarsi patrimonio delle private famiglie. Conseguenze di esso — Stato delle Signorie feudali in tempo di Federigo III. Concessioni da lui fatte — *Camera* delle Regine di Sicilia — Paragone collo Stato di Napoli — Altre disposizioni di Federigo circa ai feudatari; *incolato* . . . . *pag.* 115

Capitolo II. Condizione della feudalità al tempo che venne Martino a regnare — Concessioni da lui fatte in varie terre; reintegrazione di altre — Si stabilisce l' inalienabilità del demanio, e quali fossero le città e i comuni demaniali, feudali e dubbî — Prime cose operate da Alfonso in ordine a' feudi — Aliena ragguardevoli città con sovrane prerogative — Disposizioni che fece da poi per rendere inalienabile il demanio, le quali vennero, e per qual via, eluse — Alfonso dichiara baronali le terre dubbie — *Camera reginale* conservata ed accresciuta di feudi — Terre a quel tempo vendute in feudo; quali di esse si riscattassero — Disprezzo in che cadde il pubblico diritto; mancanza di registri dello stato feudale; inefficacia delle ragioni fiscali; i baroni in Parlamenti si fanno confermare nel possesso di ciò che legalmente ed illegalmente tenevano — Si fa valere la prescrizione nelle cose feudali — Nuovi favori conceduti a' feudatarî, e tra gli altri quello che dichiara non essere necessaria la conferma e la investitura nei passaggi feudali. Casi di esenzione del pagamento della decima del prezzo nell' alienazione di cose feudali. Altre facoltà accordate ai baroni nella criminale giurisdizione — Eccessi e soprusi feudali; se ne indicano taluni — Inutilità dei commissarî spediti talvolta per reintegrare le usurpazioni — *Capi - Brevi* di Luca Barberi per le cose feudali e pei beneficî ecclesiastici di regio padronato. Vicende che soffrirono — Quel che fece Carlo V per la feudalità in Sicilia: qualche sopruso che corres-

se — Vendita da lui fatta di feudi. Si disamina se le disposizioni date da Carlo V in Napoli per restringere la feudalità fossero state comuni anche alla Sicilia, in ispezieltà la *proclamazione al demanio* dei Comuni feudali — Particolarità di tale proclamazione in Sicilia; come fosse intesa diversamente di Napoli; sue vicende; vendite e riscatti eseguiti di feudi; conseguenze che ne derivarono diverse da quelle di Napoli — Si fa un paragone di numero dei comuni feudali e demaniali di Napoli e Sicilia — Ordinamenti riguardo alla successione feudale — La feudalità decade di lustro e dignità. Dissipazione de' patrimoni. Provvedimenti all'uopo dati. Giunta e Deputazione degli stati feudali. Venalità dei titoli di nobiltà. . . . . *pag.* 137

Capitolo III. proprietà ecclesiastica — Che cosa s' intendesse per Chiese in tempo de' Normanni e degli Svevi — Diritti di regalia su di esse — Disposizioni di Federigo II per impedire l' accrescimento delle proprietà ecclesiastiche e per assoggettarle a tributi verso lo Stato. Altre sue disposizioni contra gli Ordini de' Templari e degli Ospedalieri. Proprietà dell'Ordine Teutonico. Si narrano le vicende di tale Ordine per la Sicilia, dalla sua fondazione in sino a che in essa finì — Federigo III rinnova le disposizioni di Federigo II riguardo alle proprietà ecclesiastiche — Diritti di padronato regio sulle Chiese di Sicilia, investigazioni del Governo per conoscere quali Chiese fossero di regio padronato — Benefici di regio padronato e pensioni ecclesiastiche che si conferiscono a stranieri; inutili richiami de' Siciliani; provvedimenti anche inutili dati dal governo. Rovina in cui caddero le Chiese di Sicilia — Legge dell' *alternativa* nei benefici, cioè che di due elezioni una si facesse a favore de' Siciliani: non fu sempre osservata — Disordini nelle pensioni ecclesiastiche — Fondazione di dodici commende dell'Ordine di S. Giacomo di Castiglia — Spogli delle sedi vacanti — Corte di Roma che grava di collette i beni ecclesiastici di Sicilia per guerre sacre — Si accennano le prelazie e i benefici di regio padronato con la loro entrata. Segue l' accrescimento delle proprietà ecclesiastiche a malgrado di essersi rinnovate nel 1638 le disposizioni di Federigo II. 152

Capitolo IV. Proprietà demaniale — Che cosa s' intendesse per Demanio dello Stato — Altri demani — Ciò che avvenne dei beni de' Francesi dopo del Vespro Siciliano — Sistema di confiscazione di Federigo III riguardo alle mogli e ai figliuoli de' condannati a tal pena. Altre disposizioni di Martino riguardo alla confiscazione. Inconvenienti che derivavano dall'Azienda de' beni confiscati — Sistema di confiscazione per delitti di eresia. Tribunale della Santa In-

quisizione, che di tutt' i beni si impossessa senza pagare i debiti che su di essi gravavano, e senza restituire le doti alle mogli de' condannati e dar gli alimenti a' figli di essi — Demani de' Comuni, de' feudi, e delle Chiese — Sistema di *colonie*, origine di tali contratti; danno che n'è risultato — Economia delle foreste, disordini nei quali è stata — Miniere. Si ricordano le disposizioni del Diritto romano relativamente alle miniere; gli usi feudali; speciali leggi per la Sicilia — Proprietà considerata nel privato interesse che si lega alla generale economia — Cagioni per le quali tale proprietà era in rovina — Estese proprietà possedute dai Sovrani. Feudalità: danni che arreca alla privata e libera proprietà. Mancamenti di diritti e sicurezza — Ordinamenti di Federigo III pel pagamento dei debiti e per la spedita decisione delle cause. Ciò che fece Martino. Prescrizione. Stato infelice de' procedimenti giudiziarî. Riforme fatte da Alfonso: riescono in parte inutili. Danni all'amministrazione della giustizia e disordini alla economia pubblica che provengono dalla vendita delle cariche giudiziarie — Prestito in moneta considerato per usura. Bolla del Papa promulgata da Alfonso riguardo ai censi: effetti che produsse: contratti di *soggiogazioni*, danno alla proprietà — Leggi speciali pei creditori e debitori: estremi rigori e rilasciatezza — Altre disposizioni pei debiti — Fori privilegiati — Uficiali della Santa Inquisizione che si fanno cedere crediti per astringere nel foro del loro Tribunale i debitori — Cause de' Siciliani da non poter essere decise fuori di Sicilia — Pubblici registri riguardo a' pesi, a' debiti e a' passaggi della proprietà....................... *pag.* 168

Note alla seconda parte.......................... 183

PARTE TERZA.

Contribuzioni pagate dal popolo e tutt' altro che formava la rendita dello Stato. Metodo di amministrazione e pubbliche spese.

Capitolo I. Stato dei tributi dal tempo precedente ai Normanni insino a che ascese al trono di Sicilia Re Pietro di Aragona.

Si narra dei tributi che vi si riscotevano in epoca anteriore al Greco impero. Stato deplorabile in che furono i Siciliani durante la dominazione de' Greci. Condizione de' tributi sotto gli Arabi. *Gesia* ed altre imposte. Si tocca dello stato economico di Sicilia in quel tempo. Imposte sotto il governo de' Normanni; brevi riflessioni su certe

teoriche che regolano i tributi. Dazi che allora eran co muni a Napoli e Sicilia. Particolarità per Sicilia. S'indicano distintamente i tributi sulle cose di vitto e di prima necessità, sul commercio interno ed esterno. Provventi di pene, multe, e tasse giudiziarie. Disuguaglianza e difformità ne' dazi di quel tempo. Privilegi di alcune città. Si tocca del privilegio di Messina, e Catania. Diversità di religione nei Saraceni ed Ebrei. Decime alla Chiesa. Novità e riforme operate dagli Svevi sugli indiretti tributi, in ispezieltà si ricordano le privative del sale, del ferro, dell' acciaio e della pece. Si passa a narrare dei tributi diretti — Servizio militare o adoa — Relevio — Collette, loro origine, riforme fatte da Guglielmo II; come da estraordinario tributo diventassero ordinario. Tasse dette *adjutori*, casi ne'quali si riscotevano, riforme fatte da Guglielmo II — Servizî, prestazioni di opere e somministrazioni di varî oggetti. Si tratta con particolarità del censo della marineria e delle somministrazioni bisognevoli per le Reali flotte. Servizî e prestazioni dovute dai vassalli a' feudatarî, qualche particolarità a loro riguardo del dritto pubblico in Sicilia; s' indicano le principali prestazioni e i servizî. Metodo di amministrazione in tempo de' Normanni e degli Svevi .... *pag.* 278

Capitolo II. Si fanno osservazioni generali intorno alle riforme dei tributi. Quel che fu praticato da Re Pietro in Sicilia; abolizione del censo della marineria, e delle privative del ferro, acciaio, pece, sale. Quel che Giacomo adottò dei capitoli di Papa Onorio rispetto ai tributi, ed in conseguenza ciò che da lui si ordinò pel servizio militare, le collette, la prestazione di opere, i servigî, ed altre cose. Angustie in cui tali riforme posero l'erario Siciliano allorquando i bisogni dello Stato si accrescevano per la guerra. Tasse straordinarie e servizî che le popolazioni volontariamente sopportavano per sopperire alla deficienza dell'Erario. Quali vantaggi e quali inconvenienti ne risultassero. Irregolari e rovinosi spedienti a'quali ebbe ricorso l' erario in tempo di Federigo III; appropriazione di una parte delle gabelle dei comuni, tasse che le popolazioni demaniali da per sè s' imposero, e i feudatarî sui vassalli levarono. Si perde sempre più l' unità della finanza. Disordine nelle pubbliche spese. Si discorrono le tasse straordinarie di *copia* per la guerra, *sussidî*, *collette*, *donativi e sovvenzioni*. Modi violenti usati nella loro riscossione. Prestiti forzati; beni ecclesiastici, e pubblici pesi. A quali eccessi si spingesse il Baronaggio dopo la morte di Federigo III, e come sempre più si distruggesse la finanza. Venuto Martino a

regnare, si sente la necessità di far restituire all' erario ciò che avea perduto, e di costituire allo Stato una rendita meno incerta. Perchè tal disegno non del tutto riuscì e non si rifece la finanza. Si disamina quel che allora s'intendesse per finanza sotto nome di demanio. Incertezza del pubblico diritto a tal riguardo, quel che in proposito si fece sotto il governo di Martino. Disposizioni di questo Monarca su taluni dazî. Restituzione che lo stesso fece ai comuni di talune gabelle che l'erario si avea appropriate. Come si valesse del tributo delle collette. Tributi feudali, adoa, censo, decime e tarì ad oncia, relevio. General descrizione che feccsi dei feudi.................. *pag.* 213

CAPITLO III. Maggiori disordini, a' quali la finanza soggiacque allorquando venne Alfonso a regnare. Vendita di Città demaniali. Alienazione di gabelle, segrezie ed altri tributi. Alienazione di dazî sulla estrazione delle derrate: assegnamenti sotto nome di *grani dei porti*. Come si cominciarono ad introdurre i *donativi* quali tributi fissi dello Stato. Si pagano donativi per ricomprare rendite dall' erario e parte dal demanio alienate. Tal proponimento non ebbe luogo, ed in vece i Baroni si fecero confermare nel possesso di varî dazî usurpati o che illecitamente tenevano, in ispezieltà della *gabella nuova* della *bajulazione*, e delle dogane. Come i donativi si sostituissero alle antiche collette. Rimostranze e scontento che per tal fatto seguirono. Quel che avvenne durante il regno di Giovanni dei donativi e delle collette. Cangiamento nel tributo dell' adoa. A quali spedienti ricorresse Giovanni in difetto dei donativi; giunse a sospendere i pagamenti dovuti ai creditori dell' erario. Si espone qual fosse lo stato della finanza siciliana in quel tempo. Resistenza che incontrò il Viceré Cardona ad imporre nuove gravezze — Sotto Ferdinando il Cattolico si ritorna al sistema dei donativi, che in fatti addivengono le principali rendite dell'erario. Quantità che di essi fu riscossa insino a Carlo V. Alienazioni di rendite e di parte del demanio con regia giurisdizione degli averi dei cittadini e dell' opera del tempo. Eccessive gravezze sull' estrazione dei cereali che ne distruggono in gran parte il commercio. Si fa conoscere la quantità di cereali che si estraeva dal reame. Imposte messe per riscattare le rendite vendute; non furono impiegate a tal fine. Continua la riscossione di straordinarie imposizioni, e seguita a vendersi parte del patrimonio dello Stato. Si vanno indicando le varie somme riscosse a titolo di donativo, e gli usi ai quali eran destinate, fortificazioni militari, mantenimento di esercito e di navi, fabbriche di ponti.................................... 228

Capitolo IV. La finanza non cangia di condizione sotto Filippo II. Aumenti di imposte sulla estrazione dei grani. Tassa sulle varie merci immesse dallo straniero, e sulla produzione della seta indigena — Origine della tassa sulla macinatura dei grani, detta *macina*: a che fu destinata — L' erario sempre più rovina. Sospensione, riduzione, e mancanza di pagamento degl' interessi a' creditori dello Stato. Si ragiona degl' inconvenienti che accompagnano il sistema delle imposte sotto forma di donativi — Censo delle persone e dei beni sotto nome di *numerazione* di anime. Si fa osservare una differenza nella finanza di Napoli e Sicilia nella ripartizione de' donativi. Come questo peso dei donativi gravasse quasi tutto sul popolo e pochissimo sui feudatari — Numerazioni di persone dal 1501 al 1716. Valutazione de' beni delle università demaniali e feudali; sua disuguaglianza. Vessazioni nel riscuotere i donativi. Si stabiliscono per la riscossione di taluni di essi tre regi percettori — S' indicano le quantità riscosse dei donativi delle nuove imposte e di quelle prorogate, non che l' uso che se ne facea insino a tutto il regno di Filippo II.... *pag.* 246

Capitolo V. Si ragiona più fondatamente delle pubbliche spese di quel tempo. Considerazioni generali. Le pubbliche spese in Sicilia non furono in proporzione de' tributi pagati dal popolo, e riescirono per un verso inutili e per un altro dannose — Spese di guerra in tempo di Federigo III. Ordinamenti dati da Martino per una milizia fissa a difesa del Regno, e per le militari fortificazioni. Deplorabile condizione in che cadde dipoi riguardo alle cose militari la siciliana milizia che adunavasi con stipendio dal 1534 in avanti; richiami dell' universale pel danno che arrecava. Cavalleria leggiera instituita e poscia abolita. Riordinamento della così detta *nuova milizia*. Quantità e spese della soldatesca spagnuola ch' era nel Regno. Reggimenti di soldati Siciliani sotto Vittorio Amedeo. Spesa delle militari fortificazioni: se ne discorrono i varî accidenti. Fabbrica di torri: Cittadella di Messina — Spesa per la marina: se ne dicono le vicende da Federigo III in poi. Esazione della *crociata* — Opere pubbliche: a qual ragione vuolsene attribuire il difetto in Sicilia. Il Governo impiega ad altro uso le poche somme che per esse si destinavano: si accenna di talune opere fatte in quei tempi — Particolarità riguardo alle spese dell' amministrazione della giustizia. Prigioni — Certe spese per la pubblica istruzione — Si tratta del metodo di amministrazione. Magna Curia dei maestri razionali detta anche Tribunale del Patrimonio. Altri ufici. Tesoriere; Conservatore; Deputazione del Regno per la parte che avea nell' Amministrazione delle fi-

nanze; Maestro Segreto e quanto concerneva l'amministrazione delle dogane. Memorabile statuto per le dogane di Palermo. Amministrazione speciale dei Comuni dal tempo degli Svevi in poi. Condotta dei pubblici uficiali. Venalità delle cariche.................................*pag.* 255

Capitolo VI. Stato della finanza sotto Filippo III. Continua la riscossione dei donativi come ne' precedenti governi. La spesa sempreppiù supera l'entrata. Distruzione del credito nella finanza di Sicilia; diminuzione degli interessi de' prestiti. Non si pagano neppure tali interessi, nè evvi mezzo come soddisfare i capitali. Aumento straordinario nella rendita dell'erario nel 1612, per via di quali gravezze si effettuasse. Cresce il danno. Male che cagionavano i donativi straordinarî alle proprietà ed all'industria. La Sicilia vieppiù si divide per gare municipali: offerte fatte da Messina perchè si dividesse il governo: sacrifizî di Palermo e del resto dell'Isola perchè tal divisione non avvenisse. Gabella della *macina* ognor crescente. Si propone e si destinano i fondi nel 1636, per una *cassa* di estinzione delle rendite alienate, la quale non ebbe effetto, ed in vece il Governo vende altre rendite e dazî senza patto di ricompra, e con regia facoltà. Si adotta lo spediente della *mezza annata:* straordinarî donativi dal 1658 in poi, con quali espedienti di carta *bollata*, tasse sulle contrattazioni e tributi personali si volessero realizzare. Si aboliscono tali imposte, e vengon sostituite da altro donativo straordinario, per effettuare il quale si pone un tributo sugli alberi di ulivi, gelsi, e viti. Abolizione di tale balzello. Che cosa venne al medesimo surrogata. Rivolta del 1648. Si aboliscono le gabelle della città di Palermo, danno che ne deriva. S'impongono le nuove gabelle. Continua la riscossione de' donativi. Stato della finanza nel 1658. Si discorrono le posteriori esazioni dei donativi e le varie spese pubbliche. Privativa del tabacco, e dazio sul zucchero. Si fan vedere più manifesti gl' inconvenienti che accompagnavano il sistema dei donativi. Rovina del patrimonio delle università: debiti immensi che le aggravano. Si fa una riduzione degl' interessi dei loro debiti. Continua la vendita del resto del patrimonio dell'erario. Memorabile riduzione d'interessi sui debiti dell'erario, le alienazioni delle rendite dello Stato sempre più si confermano con odiose prerogative. Si ragiona del dazio sulla seta — Stato della finanza sotto Filippo V. Vittorio Amedeo e Carlo VI. — Quantità delle rendite dell'Erario.. 275

Note alla parte terza........................ 293

PARTE QUARTA.

Sposizione di quanto riguardò le monete e in generale i capitali e l' industria considerata sotto qualsiasi aspetto dall' epoca de' Normanni sino al 1735.

Capitolo I. Si discorre delle antiche zecche di Sicilia.-- Monete improntate sotto il Greco Impero. Monete in tempo degli Arabi *Aspri* e *tarì*. -- Seguitano in tempo dei Normanni ad aver corso le monete Saracene. -- Monete del Conte Ruggiero. Vengono coniati da Re Ruggiero il *ducato* ed il *tre follare*. Corso che ebbero il *tarì d' Amalfi* e le monete dell' Impero Greco. Unità monetaria in once e tarì. -- Monete dei due Guglielmi e di Tancredi. Zecca stabilita in Messina da Ruggiero. La zecca di Palermo continuò anche a coniare. -- Sistema monetario in tempo degli Svevi in once, tarì, e grana. Federigo II batte gli *augustali* e *mezzi augustali*.--Monete del tempo di Carlo d' Angiò. *Reali* e *mezzireali*, *carlini* e *mezzi-carlini* in oro. *Carlini* in argento. Moneta bassa detta *grani* che si suddivide in sei danari. Forzata distribuzione di tali danari oltre l' effettivo valore, che ingenera gravi danni -- Si correggono tali inconvenienti dai primi Sovrani aragonesi. -- Moneta de' *perreali* battuta da essi in oro e argento. La bontà delle monete dette *danari* o *piccioli* viene alterata, male che ne deriva. Disordine in cle cadde il sistema monetario dopo la morte di Federigo III. Monete coniate da taluni baroni. Riordinamento del sistema monetario fatto da Martino; in quali inconvenienti si cadde. Conservasi l' unità monetaria in once e tarì a malgrado che nei conti spesso si adusassero i ducati veneziani ed i fiorini fiorentini. Monete improntate da Alfonso di Aragona; crescono i disordini per darsi maggior valore alla moneta de' piccioli oltre l' effettivo. Zecca provvisoria in Palermo -- Moneta battuta da Giovanni, in oro, argento, e rame. Crescono gl' inconvenienti della moneta dei piccioli. False monete che circolavano -- Monete battute da Ferdinando II, in oro (dette trionfi) in argento e in rame. Si adottò l' espediente di rifondere tutta la bassa moneta; perdita grave che vi fecero le particolari persone. Zecca provvisoria in Termini. Spedienti adottati per coniare la nuova moneta, la quale neppure venne battuta con giusta proporzione d' intrinseco valore. Sistema tenuto sotto Carlo V nel 1531. Valore fissato all' argento. Si coniano tarì, carlini, e mezzi carlini di questo metallo. Varietà di prezzo tra l' oro e l' argento. Trionfi e scudi di oro battuti da Carlo V. Si discorre del

fiorino e dello scudo in argento. Si battono in seguito i pezzi di tarì dieci e cinque. La moneta bassa dal 1531 al 1593 veniva battuta di giusto valore. Errori gravissimi che furono, a riguardo di tal moneta, commessi nel tempo posteriore. Moneta d'argento rifatta. Rovina in che era la economia del reame per cagione degl' inconvenienti del monetario sistema. Giuseppe Valguarnera, suoi savî consigli in proposito. Moneta rifatta nel 1701. Zecca restituita in Palermo dopo l'abolizione fatta di quella di Messina. Moneta in argento ed oro coniata da Carlo II. — Viene improntata da Carlo VI l'oncia in oro ed argento — Banchi — Si narrano le vicende dei banchi di Sicilia in ispezialtà di quelli di Palermo e Messina.............*pag.* 315

Capitolo II. Condizione dell'industria di Sicilia in tempo degli Arabi. Progressi dell'industria durante la dominazione normanna e sveva; manifatture; interno ed esterno commercio; prosperevole condizione di alcune città: si discorre altresì di taluni trattati di commercio fatti in quel tempo in ispezialtà coi Genovesi, Veneziani, e colle Africane potenze. Lusso straordinario in che consistesse; come degenerasse; inutili leggi *suntuarie* fatte da Federigo III e da suo figlio Pietro. Ordinamento di Re Martino riguardo al commercio; condizione commerciale della Sicilia sotto questo monarca e sotto Alfonso. Per quali accidenti il commercio di Sicilia semprepiù diminuisce. Presa di Costantinopoli fatta dai Turchi di quali danni è cagione a' Siciliani. Scoverta dell' America che fa deviare altrove il commercio. Danni e rovine che risentono le città di Sicilia e in generale tutta la economia del reame. Fervide istanze del Parlamento per ovviare in parte a tanto danno. Continuano gli errori governativi, e l'abbandono nel popolo. Porto franco in Messina. Si discorre de' varî rami del commercio interno ed esterno di Sicilia dal tempo di Ferdinando II in poi. Manifatture di panni e di sete. Esportazione della seta grezza a quali angarie fu soggetta. Commercio de' grani, vicende triste che sofferì. Frodi nei caricatoi dei grani. Dannose speculazioni che facevansi con le carte che indicavano il deposito dei grani ne' caricatoi. Contratti alla *voce* o alla *meta*. Falso ed erroneo sistema di annona che accresce i danni all' agricoltura ed al commercio dei grani. Inutili provvedimenti del Governo. Memorabile statuto del 1646 che riguarda la pastorizia e l'agricoltura siciliana. Razze di cavalli. Vicende ch' ebbe in Sicilia la coltivazione e la fabbricazione dello zucchero; come rovinassero. Altre cagioni di danno al commercio esterno ed interno di Sicilia.......................... 342

Note alla parte quarta.......................... 365